COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME QUARTO

NAPOLI

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1858

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

—1078—

Circolare del 25 giugno 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulle indennità ai cancellieri de' giudici istruttori per gl'interrogatorii degl'imputati.

Si è promossa quistione da qualche controloro delle spese di giustizia, se spettino indennità a' cancellieri de' giudici di circondario e degl' istruttori per gl' interrogatorii degl'imputati.

Essendosi discusso l' affare dal signor ministro delle finanze e da me, siam convenuti che a' suddetti funzionarii va dovuta l' idennità a' termini dell' articolo 41 del decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia.

Le partecipo ciò per l'adempimento di sua parte, prevenendola che il signor ministro delle finanze ha disposto, che gli agenti del registro l'adempiano per parte loro.

— 1079 — .

Reale Rescritto del 9 luglio 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a' regi procuratori diocesani col quale si fissa per punto generale, che nelle vacanze dei beneficî curati la congrua dei quali è a carico de' comuni, debbano questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.

Essendosi rassegnata a Sua Maestà la quistione surta tra la amministrazione diocesana di Cava, e'l comune de'Pagani se nella vacanza attuale della rettoria, e della quarta porzione curata della chiesa di S. Felice, il suddetto comune dovesse o no corrispondere gli annui ducati 202 per la prima, e i ducati 54 all'anno per la seconda, che trovansi assegnati a carico del comune medesimo per decime transatte; la Maestà Sua udito il parere del consiglio di stato ordinario nel dì 27 del prossimo passato giugno in Vienna ha ordinato, che dal comune de' Pagani si continuino a corrispondere senza alcuna diminuzione nella vacanza della detta rettoria, e quarta porzione quelle stesse annue somme, che si trovano fissate nello stato discusso comunale a favore delle medesime, e che si pagavano mentre tali beneficii curati, la congrua de' quali è a carico dei comuni, debbano i comuni medesimi corrispondere alle amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali beneficii somministravano ai defunti titolari.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 1080 —

Reale Rescritto del 19 luglio 1823 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale portante disposizioni sulla immissione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.

Avendo rassegnato al Re il rapporto dell'eccellenza vostra del 1 aprile scorso, ripartimento delle finanze, relativo alla immissione de' frumenti esteri nel porto franco di Messina, la Maestà Sua udito il consiglio di stato ordinario, con decisione emessa in Vienna li 4 corrente ha ordinato.

1. Che i grani i quali s' immettono nel porto franco di Messina sieno unicamente gravati dall'un per cento dello stellaggio, nè sieno soggetti al nuovo dazio stabilito col decreto dei 18 novembre 1822.

2. Che estraendosi dal portofranco i grani esteri sia per mare, sia per terra per portarsi nelle popolazioni di cotesta parte de' reali dominî siano soggetti al nuovo dazio prescritto nel detto real decreto del 18 novembre.

3. Che su'grani esteri, che per via del portofranco s' immettono in Messina per consumo della città sino alla totale provvista di quella annona non debba riscuotersi il nuovo dazio a seconda del real decreto dei 23 marzo 1819.

4. Che l'eccellenza vostra usi di tutto il suo zelo per impedire, che i generi esistenti nel porto franco si trasportino clandestinamente nell'interno di cotesta parte dei reali dominii e particolarmente pei grani curi la esecuzione degli articoli 82 , 84 e 85 del detto real decreto de' 23 marzo 1819 , e laddove ella creda adattarsi altre misure onde prevenire le frodi , ne faccia la proposta.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1081 —

Reale Rescritto del 19 luglio 1823 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri a tutte le reali segreterie e ministeri di stato, col quale si determina che sien tolti dagli atti ministeriali le voci e le frasi tolte ad imprestito dai francesi ed adoperate in tempo di rivoluzione.

Sua Maestà ha mostrato sommo dispiacere, che si continui a far uso dai reali ministeri e segreterie di stato di frasi , voci, ed espressioni tolte ad imprestito dal francese in tempo di rivoluzione che sono comparse tra noi sotto il dominio degli usurpatori di cotesto regno, e che non sono state poscia mai riformate: in fatti si continuano ad usare le parole nazionali per reale, stato per Re, ed altre infinite non solo voci, ma frasi che sarebbe difficile il riportare qui distintamente , ma che non possono sfuggire alla di lei osservazione.

Volendo la Maestà Sua porre un rimedio a questo non immaginario inconveniente, ha ordinato, che per mezzo di vostra eccellenza si faccia conoscere a' vari reali ministeri e segreterie di stato, che ne' decreti, ne' rescritti, e nelle ministeriali, in somma in tutti i lavori, che si presentano alla firma di Sua Maestà, o de'ministri, gli uffiziali capi di ripartimento, o coloro che ne fanno le veci, badino bene a non impiegare le riferite frasi ed espressioni, figlie della rivoluzione e che mal si convengono al linguaggio del governo in una monarchia, come la nostra; linguaggio che mai si era da noi impiegato prima dei rovesciamenti politici, e che servendo d'interpetre alle massime perniciose, di cui si sono vedute le fu-

neste conseguenze, contribuisce in qualche modo a mantenerle.

E perchè questa sovrana disposizione abbia esteso e pieno effetto, vuole Sua Maestà che essa venga comunicata dai reali ministeri e segreterie di stato a tutte le loro dipendenze.

— 1082 —

Reale Rescritto del 19 *luglio* 1823 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite onde non dare luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.*

Nell'art. 5 delle convenzioni fatte con l'Inghilterra, con la Francia, e con la Spagna pubblicate con la legge dei 30 marzo 1818 leggesi il seguente paragrafo.

» Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare; le loro abitazioni, i magazzini a tutto ciò che ne fa parte, e loro appartiene per oggetti di commercio, o di residenza saranno rispettati; non saranno soggetti a visite, o perquisizioni vessatorie; ma potrà farsi verun esame arbitrario, o ispezioni de' loro libri, carte o conti sotto l'apparenza dell'autorità suprema dello stato, nè potranno praticarsi altrimenti, che in seguito di sentenza legale dei tribunali competenti ».

Or sebbene sien libere le visite, e le perquisizioni doganali nei magazzini, ed abitazioni degl'inglesi, francesi e spagnuoli per sospetti, o indizi di frodi, e contravvenzioni alle leggi dei dazi indiretti ivi esistenti, ciò non ostante affin di allontanare da tali operazioni ogni atto, che sembrar potesse arbitrario, o vessatorio per trasporto di zelo degli agenti subalterni, Sua Maestà da Vienna in data dei 27 dello scorso giugno, dietro il parere dell' ordinario consiglio di stato, ha ordinato quanto segue:

1. Niuna visita, o perquisizione nei magazzini, o abitazioni degl' inglesi, francesi e spagnuoli per oggetti relativi allo leggi, decreti e regolamenti dei dazi indiretti potrà eseguirsi nella provincia di Napoli senza una speciale autorizzazione da rilasciarsi in iscritto e dal prefetto di polizia, o dal direttore generale de'dazi indiretti, secondo i diversi casi cioè.

Se la polizia è la prima ad essere avvertita dall'esistenza di una contravvenzione nei magazzini, o nelle abitazioni suddette, in questo caso il prefetto autorizzerà con un ordine in iscritto un'ispettore, o altro agente graduato di polizia di sua fiducia, ad eseguire la visita, e nell'istesso tempo ne do-

vrà prevenire il direttore generale dei dazi indiretti, affinchè per la regolarità delle operazioni faccia assistere l'agente della polizia da un impiegato superiore de' dazi indiretti con un ordine parimenti in iscritto. Ove poi la violazione della contravvenzione sia all'intelligenza della generale amministrazione, in questo caso il direttore generale dovrà autorizzare un ispettore, o un controloro ad eseguire la visita con l' assistenza di quell'agante di polizia, che verrà designato dal prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni, che gli passerà il direttore generale in guisa che tanto nell'uno che nell'altro caso le visite anzidette debbano eseguirsi in seguito di ordinazioni lasciate ai due impiegati di prim'ordine, e di dignità superiore, togliendosi in Napoli non solamente dalla disposizione degl'impiegati inferiori, ma anche dal direttore della dogana.

2. Che fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre le visite nei magazzini ed abitazioni dei francesi, spagnuoli, ed inglesi, sia limitata ai rispettivi direttori dei dazi indiretti, ed agl' intendenti, serbandosi lo stesso metodo di sopra prescritto al prefetto, ed al direttore generale, sempre però da eseguirsi a norma della legge per l'intervenzione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci; nella prevenzione che nelle provincie l'intendente potrà lasciare le ordinazioni in iscritto, o ad un agente di polizia, o ad autorità, che meglio stimasse prescegliere.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per lo adempimento nella parte che la riguardano.

— 1083 —

Reale Rescritto del **30** *luglio* **1823** ***portante norme da seguirsi sulla competenza nelle quistioni con le pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati dai lavori di pubbliche strade.***

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile di questa capitale, ed il consiglio d'intendenza qui del pari residente, nella causa tra la direzione generale de'ponti e strade e D. Nicola Scarpa. Questi erasi doluto rimaner danneggiato un fondo di sua proprietà, a cagione di un muro, che la direzione generale, nell' idea di mantenere la strada denominata del *Campo di Marte*, avea fatto costruire accosto al medesimo; e quindi aveva chiesto innanzi all' autorità giudiziaria demolirsi questo muro, ed essere indennizzato dei danni ed interessi che per esso allegava aver sofferto.

Sua Maestà ha considerato, che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministra-

tivo conoscere ad istanza dei privati e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, e dei danni per esse ai medesimi cagionati ; che i privati i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ricevuti, debbono per la via del ricorso avanzare i loro richiami al real trono, ed ai ministri segretari di stato, e che dietro questi richiami, presa cognizione dell'affare possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo la repressione dell'abuso, la rettificazione dell'eccesso, o in fine la liquidazione del danno.

Per tali considerazioni, Sua Maestà udito il parere del consiglio ordinario di stato, con decisione del 30 luglio del corrente anno, in Firenze, ha risoluto non esservi luogo ad elevazione di conflitto nella specie, e che debba considerarsi, e convertire in ricorso alla Maestà Sua l'istanza prodotta da D. Nicola Scarpa presso l'autorità giudiziaria.

Ha risoluto inoltre Sua Maestà che il tribunale civile di Napoli debba procedere sulle istanze di D. Nicola Scarpa, in contradizione dell'amministrazione di ponti e strade, e giudicare se il danno che si allega sia derivato dall'operazione fatta dall'amministrazione, e quale indennità sia dovuta all'attore, condannando a prestarla chi di dritto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per sua intelligenza.

— 1084 —

Regolamento del 1 *agosto* 1823 *portante disposizioni per la realizzazione dei valori di portafoglio del tesorier generale.*

Art. 1. Il tesorier generale uniformemente al disposto nell'art. 12 delle istruzioni annesse al decreto de'25 dicembre 1816 continuerà ad esitare gli effetti del suo portafoglio a favore dei ricevitori generali del regno, come sta ora praticando col darne debito a'medesimi sulle sue scritture, come sovvenzione fatta ad essi di fondi.

2. I ricevitori generali appena ricevuti i titoli di cui è parola nell'articolo precedente dovranno farsene introito sulle loro scritture, e quindi ne rimetteranno alla tesoreria il corrispondente ricevo contabile.

3. I ricevitori generali continueranno a rimettere a' ricevitori distrettuali quella parte de' titoli che non riuscirà riscuotere nel capoluogo, per non essere ivi domiciliati i debitori, e di tale rimessa ne riscuoteranno un documento.

4. In ogni mese allora quando si uniscono le commessioni

finanziere sotto la presidenza dell'intendente della provincia per dare le disposizioni che convengono pel buono andamento della percezione, dovranno i ricevitori generali presentare alla detta commissione lo stato di tali sovvenzioni ricevute dalla tesoreria, nel quale stato dovranno far conoscere.

1. L'epoca in cui avranno ricevuto il titolo dalla tesoreria:

2. Contro chi il credito della tesoreria è figurato:

4. Quali disposizioni abbiano emesse nel corso del mese per la realizzazione del medesimo (1).

5. Un assieme collo stato menzionato nell' articolo precedente, dovranno i ricevitori generali presentare alla commissione i titoli originali, e nel caso, che questi fossero stati rimessi in altre casse, dovranno esibire la corrispondenza, che per l'oggetto hanno avuto, affinchè la commissione possa assicurarsi tanto della esistenza dei titoli non ancora realizzati, che delle disposizioni, che per tale oggetto sieno state date da' commissionati de' ricevitori generali.

6. La commissione sopra gli stati de' ricevitori generali darà gli ordini, che crederà espedienti per ciascuno articolo di credito. Di queste disposizioni ne sarà redatto un particolare processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della stessa commessione, la copia del quale verbale verrà trasmessa alla tesoreria, come appunto si pratica per la percezione, affinchè quest' ultima possa conoscere lo stato dell' esazione, e delle reste, e le disposizioni, che si saranno date, e che converranno provocarsi, secondo le circostanze ed i casi.

7. La tesoreria si applicherà all'esame di detti verbali, e quindi farà conoscere il suo avviso all' intendente della provincia, accciocchè questi possa colla sua autorità concorrere al sollecito incasso de' titoli in discorso.

8. I ricevitori de' distretti, e de' capoluoghi non potranno quietanzare i titoli originali, e consegnarli alle parti allorquando si presentan per soddisfarli se prima non vi precede il visto, e la ragione presa dal controloro distrettuale pe' primi, e del controloro provinciale pe' secondi (2).

9. Allorquando i controlori distrettuali o provinciali apporranno tale visto sovra i titoli, dovranno mettere la data corrispondente, e quindi dare avviso alla tesoreria di quel titolo, di cui dovrà seguire la realizzazione affinchè quest' ultima possa essere nel grado di tenere un esatto controllo col ricevitore generale.

(1) Veggasi la circolare del 17 giugno 1834 che permette farsi in ogni bimestre la discussione dei *valori di portafoglio*.

(2) Il servizio di controloro distrettuale si esercita direttamente dai sottintendenti, giusta il decreto de' 16 settembre 1825.

— 1085 —

Reale Rescritto de' 13 agosto 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si stabilisce cha lo assegno ai relegati nelle isole e forti di quei dominii deve andare a carico della tesoreria, non già dei fondi della polizia.

Sua Maestà, cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza dei 10 dello scorso luglio, nel consiglio ordinario di stato di ieri 12 del corrente, si è degnata ordinare, che ai siciliani rilegati nelle isole e forti di cotesti reali dominii per motivo di opinione, debbano darsi sulla tesoreria generale, e non già sulle somme addette alla polisia, gli stessi sussidii accordati ai rilegati di tale classe di questa parte dei reali dominii col sovrano rescritto del 18 agosto 1822; e colle norme stabilite nello stesso reale rescritto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1086 —

Circolare del 20 agosto 1823 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si stabilisce, che gl'intendenti sono facoltati a trarre dei boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi del ministero degli affari interni pel mantenimento dei proietti, senza attenderne gli stati mensili dalle medesime, che debbono in vece spedire i conti per trimestri.

Essendomi occupato di unita al mio collega ministro delle finanze per rinvenire un metodo come rendere più spediti i pagamenti relativi all'interessante servizio dei proietti, senza derogare in nulla le istruzioni in vigore della tesoreria generale, inteso il parere del consiglio della tesoreria generale medesima, si è stabilito di accordo, che gl'intendenti sieno facoltati a trarre dei boni sopra i crediti loro aperti con miei ordinativi a favore delle commessioni amministrative degli ospizii senz'attendere che da queste vengono rimessi nelle rispettive intendenze gli stati mensili, ma invece le commissioni medesime spediranno i loro conti per trimestri, di maniera che per la fine di ciascun trimestre possa giungere in questo ministero il bilancio del trimestre precedente. Per una necessaria conseguenza di questa misura i bilanci dei proietti finora formati per quadrimestre, a contare dal 1 gennaio dell'anno vegnente verranno redatti per trimestri, e gli ordinativi per questo ramo di servizio verranno spediti per tri-

mestre anticipato. Per l'anno corrente non resterà alterato il sistema in vigore circa il sistema dei bilanci, ma per dare dei mezzi di facilitazione andrò subito a rilasciare gli ordinativi per le spese a tutto settembre prossimo, riserbandomi di spedire gli altri per ottobre, novembre, e dicembre dell'anno corrente nei drimi giorni di ottobre.

Si serva accusarmi la ricezione della presente.

— 1087 —

Reale Rescritto dei 27 agosto 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

Avendo sottomesso alla intelligenza di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza degli 11 agosto concernente i locali per gli agenti di polizia chiesti in ogni comune da codesto direttore generale di polizia, la prelodata Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 26 agosto si è degnata di ordinare; che nei comuni nei quali risiedono gl'intendenti ed i sotto-intendenti siccome sono annesse alle cariche dei medesimi le funzioni ch'esercitano per la polizia così debbano essi avvalersi dei locali loro addetti anche per la polizia, che lo stesso si esegua pei giudici di circondario; e finalmente, che le spese necessarie per gli oggetti del servizio della polizia debbano farsi sul fondo assegnato allo stato discusso provvisorio.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1088 —

Circolare dei 20 agosto 1823 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante disposizioni per lo parere delle camere notarili sulla scelta dei candidati per componenti delle medesime.

Onde la nomina dei componenti le camere notarili segua regolarmente ed uniformemente in tutte le provincie, trovo necessario che i tribunali civili, sempre che ne sia il caso, debbano prima di deliberare sulla medesima, prendere l'avviso delle camere stesse. Destinati questi collegi a rappresentare tutti i notai delle rispettive provincie, possono, in preferenza di altri, conoscere il grado d'instruzione, la probità, il merito, e la condotta di questi pubblici funzionarii. L'insieme di queste notizie non può ch'essere prezioso per

la scelta di coloro, ai quali debbono affidarsi le importanti funzioni di componenti le camere notarili. Serva ciò di norma ai collegi presso dei quali elleno esercitano il pubblico ministero.

— 1089 —

Risoluzione sovrana del 30 *agosto* 1823, *che rivoca la circolare dei* 27 *giugno* 1818, *e quindi dichiara non soggetti ad aumento di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.*

Con una circolare del 27 giugno 1818 fu disposto che, ove si fosse verificato che alcun proprietario non avea rivelato il suo fondo secondo la sua vera natura e coltura, si dovesse dar luogo sul relativo articolo di catasto al conseguente aumento di rendita, e spedirsi nel corso dell' anno in cui si fosse ciò verificato il ruolo suppletorio con multa per la contribuzione fondiaria corrispondente all' aumento sudetto.

Or avendo l' applicazione di siffatte disposizioni eccitati i reclami di parecchi contribuenti, dacchè per legge nei soli casi di occultazione di estensione di un fondo intero, o di parte di esso, può darsi luogo ad aumenti di rendita sui catasti, ed alla spedizione dei ruoli suppletori, ho fatto ciò presente al Re nostro sovrano, e la Maestà Sua nell' ordinario consiglio di stato dei 25 del corrente, si è degnata di ordinare, che sia rivocata la enunciata circolare del 27 giugno 1817.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 1090 —

Reale Rescritto del 30 *agosto* 1823 *partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale dei ponti e strade, col quale si stabilisce una giunta composta da taluni uffiziali facoltativi e da taluni ingegneri per lo esame dei progetti di costruzioni di strade.*

Il ministro segretario di stato della guerra, e della marina chiese che si desse esecuzione ad un rescritto reale dei 27 novembre 1821, col quale prescrivesi che tutti i progetti di nuove strade si debbano comunicare al dipartimento della guerra.

Siccome nel mentovato rescritto confermava il Re una sua precedente sovrana risoluzione data nell' anno 1817, con la quale avea ordinato che si dovesse preventivamente consultare il ramo della guerra nei casi di strade, che potendo

facilitare in tempo di generali invasioni ostili, interessano il regno in generale sotto questo punto di vista, così sorse il dubbio se lo espediente di dar comunicazione al dipartimento della guerra di nuovi progetti di strade, limitarsi dovesse alle sole strade della frontiera, che interessano la difesa del regno.

Il segretario di stato ministro della guerra, che fu interrogato da questa real segreteria sul dubbio mentovato, fece osservare che in taluni casi anche le strade interne del regno acquistano la stessa importanza di quelle della frontiera, e suggerì che util cosa sarebbe di stabilire una giunta composta da due o tre uffiziali facoltativi, e da altrettanti ingegneri del ramo di ponti e strade, la quale fosse incaricata di esaminare sotto tutti i punti di veduta i progetti per le tracce di novelle strade.

A questi suggerimenti del ministro segretario di stato della guerra si aggiunse d'altronde la considerazione che i casi, nei quali possun rendersi importanti per vedute militari le strade interne del regno, riguardar potrebbero unicamente le strade che si avvicinano alle castella, ed alle piazze fortificate. Quindi non è applicabile a tutte le strade in generale la regola di doversi i progetti comunicare al dipartimento della guerra.

Sorse pure l'altra considerazione che l'intervento d'individui di rami diversi produrrebbe certamente ritardo in un servizio, che richiede somma speditezza, e che inconvenienti non pochi avverrebbero per le contestazioni nascenti da ogni picciola discordanza di pareri.

Tutte queste considerazioni, rassegnate alla sovrana intelligenza del Re nostro sovrano nel consiglio ordinario di stato del 25 del corrente agosto, han determinata Sua Maestà (D. G.) ad ordinare che la giunta mista proposta dal ministro segretario di stato della guerra definisca tutte le strade che interessar possano non solamente la difesa della frontiera del regno, ma ancora quelle delle piazze fortificate; e ne rassegni un progetto affinchè, approvato questo una volta dalla M. S., possa in avvenire servire di norma per combinarsi le due reali segreterie di stato della guerra, e delle finanze, nella occasione di doversi ordinare i nuovi lavori delle strade.

Nel real nome comunico a lei tal sovrana risoluzione perchè si serva proporre gl'ingegneri che dovranno far parte della giunta mista, che dovrà eseguire la mentovata sovrana risoluzione.

adoperare ogni massimo loro sforzo, affinchè i privilegi da essi accordati di tempo in tempo, si custodiscano esattamente tra i confini dal principio stabiliti, onde non abbia ad avvenire, per vizio di coloro cui sono stati conceduti, o che ne abbia ad essare disturbato l'ordine, o che i dritti altrui ne abbiano ad esser lesi. Sapientemente perciò i nostri predecessori giudicarono, dietro le mature discussioni fattene dalla sacra congregazione dei riti, opportunamente dichiarare e fissare qual sorta di dritto possono seco indurre gli usi della mitra o dei pontificali e di altre insegne di simil fatta, con le quali piacque all'apostolica sede decorare gli abati, alcuni prelati inferiori a' vescovi, e certi collegi dei canonici. Così di fatti la felice memoria di Alessandro VII nostro predecessore, avendo tenuto in sua presenza una congregazione de' sacri riti, sotto il dì 27 settembre dell'anno 1659 pubblicò un decreto col quale prescrisse le leggi da osservarsi intorno all'uso dei pontificali accordato a' prelati inferiori al vescovo, e similmente dalla felice memoria di Benedetto XIV a dì 27 febbraro del 1752, emanò la costituzione che comincia in *trhono iustitiae* per l'approvazione dei decreti pubblicati dalla medesima congregazione dei sacri riti circa il privilegio dei pontificali che poco tempo innanzi era stato accordato al capitolo di Urbino.

Or egli è da dolersi che questi decreti ed altri di simil natura col decorrer degli anni, e non di rado per la ignoranza dei medesimi, siano restati defraudati talvolta dell'esatto loro adempimento, e che molti abusi ancora contrari affatto alle loro prescrizioni si siano introdotti; in conseguenza dei quali abusi, ciò che per indulgenza della sede apostolica era stato largamente conceduto ad oggetto di accrescere maggior ornamento e riverenza al culto ed all'esercizio de' divini misteri, si è veduto rivolto a loro distruggimento e danno. Quindi è avvenuto che frequenti e gravi doglianze ne siano state a noi trasmesse, affinchè e si custodisse la Maestà dell'ordine episcopale contra l'ardire di coloro che per la da essi pretesa comunione dei privilegi credevano loro spettare quasi tutto ciò che l'esterior decoro forma della dignità vescovile, e si richiamasse alla esatta osservanza quello che dalla congregazione de' sacri riti era stato prescritto, e che col pretesto delle indicate concessioni eravamo avvertiti andarne impunemente violato.

E perciò, affinchè cotesto disordinato uso di privilegi col procedere del tempo non prendesse più forza, ci siam decisi a darvi riparo, con apporvi que' rimedi che le indicate suppliche, delle quali ci era ben nota l'equità, da cui esigevano, e abbiam giudicato non doversi da noi trascurar la

occasione, che in punto ci offrivano i dubbi ultimamente proposti circa l' uso dei pontificali per parte della chiesa Metropolitana di Bari, onde richiamar di nuovo alla osservanza le regole a tal' uopo prescritte. Per la qual cosa, avendo noi commesso alla sopra menzionata congregazione de' riti di richiamare ad esame tutto questo affare, la medesima sotto il dì 27 agosto dell' anno prossimo scorso pubblicò il seguente decreto; cioè:

» Per indulgenza de' romani pontefici è stato solito anche da tempi antichi, assegnarsi a' collegi de' canonici alcune determinate illustri insegne di onore, ad oggetto che la maestà dell' ordine sacerdotale sempre più si rilevasse: e l' esercizio istesso dei sacri misteri da un apparato più splendido e luminoso corredato fosse e maggior venerazione e rispetto eccitasse negli animi dei fedeli. Ma la condizione delle cose umane tale essendo, che ciò che da principio fu provvidentissimamente creduto doversi stabilire come utile, divenisse di mano in mano infelicemente nocevole, e ciò per cattivo uso fattone, ed anche contro la volontà di coloro che il concessero, siccome per lo più si è osservato ciò avvenire nei privilegi dei canonici; un tale disordine ha quindi dato luogo a frequenti doglianze per parte di persone per autorità e per sapienza ragguardevoli, e tutto giorno da per ogni dove tai querele si accumulano. Imperciocchè non solamente si tratta che siano talvolta violati i termini prescritti nei pontificii diplomi, ma che spesso ancora siano usurpati quegli onori e privilegi che a stento conceder si sogliono ai principali nella chiesastica gerarchia, senza tener conto alcuno nè dei luoghi, nè di atti, nè di persone.

A svellere dalla radice un male sì grande, non una volta sola la s. Congregazione dei riti, destinata a disporre ed ordinare tutto ciò che il retto esercizio delle cose sagre risguarda, si è con ogni studio applicata; e perciò prendendo di mira principale di tal sorta di abusi, che è la larga concessione fatta ad alcuni più insigni collegi dei canonici del privilegio de' pontificali, ha procurato moderarne l' uso con lo statuire alcune determinate condizioni; come precipuamente nella palermitana del 22 aprile 1684, e nella urbinate dei 29 gennaio 1752.

Pur nondimeno crescendo sempre vieppiù nuove e peggiori consuetudini contra questi stabilimenti, ed essendo stati ulteriormente proposti alcuni dubbi appunto sopra l' uso dei pontificali per parte della chiesa metropolitana di Bari, è piaciuto al nostro ss. Padre Pio Papa VII commettere alla medesima sagra congregazione la discussione, e l' esame intero di questo affare. E la detta congregazione, ricercato

prima il parere del segretario della sacra congregazione delle cerimonie, e similmente quello del maestro delle cerimonie della sede apostolica, e dopo ponderato con accuratezza e diligenza tutto il valore delle ragioni, ha stimato pubblicare il presente decreto col quale si mettono in piena luce i privilegi de' pontificali, e si riducono a determinate leggi secondo la norma delle ordinanze del rituale. Gli articoli di questo decreto sono i seguenti.

1. L'eseguire le funzioni sacre con rito pontificale appartiene ed è inerente di dritto solamente alla dignità vescovile.

2. I prelati inferiori al vescovo celebrano pontificalmente in forza di privilegio, ma con apparato più moderato, e soltanto in determinati giorni nelle proprie chiese esenti dall'episcopal giurisdizione; con obbligo di osservare strettamente in tutte le altre cose i decreti generali Alessandro VII confermati da Benedetto XIV.

3. A' medesimi resta proibito di esercitare i pontificali nelle chiese non esenti, ancorchè v' intervenga una espressa licenza dell' ordinario del luogo.

4. Le dignità, i canonici, i rettori di chiese per qualunque titolo insigni non possono far uso alcuno nelle sacre funzioni de' riti e delle cerimonie designate pe' vescovi e pei prelati inferiori, nè vestire alcuna divisa pontificale, senza uno speciale privilegio della sede apostolica.

5. Qualunque privilegio dalla sede apostolica conceduto alle dignità, a' canonici, rettori ed a chiunque altro sotto qualunque titolo denominato, ad oggetto di accrescere lo splendore di certe chiese insigni, comecchè possa esser lesivo alla dignità vescovile, deesi di dritto strettissimamente interpretare.

Per la qual cosa deesi intendere non essere stato conceduto altro se non quello che sta specialmente espresso; nè si dà facoltà di dedurre delle conseguenze da ciò che nel primo indulto sta scritto, e in un secondo privilegio si enuncia, per fissare qualche altro dritto che nominativamente non vi si legga descritto.

6. Posto un privilegio, non deesi conchiudere che tutto nello atto stesso abbia a competere egualmente a tutti; ma fa d' uopo usare una distinzione tra il celebrante e gli assistenti con le insegne pontificali.

7. Imperciocchè possono competere al celebrante certe insegne pontificali, e non convenire similmente agli assistenti; mentre le dignità, i canonici, i rettori ec., debbono vestire le loro proprie.

8. Sotto il nome generale di ornamenti pontificali, che la

sede apostolica qualche volta concede per privilegio ad alcuni più illustri capitoli, intendonsi solamente, giusta le decisioni più volte date dalla sacra congregazione, i calzolari, i sandali senza ornamenti nè di oro, nè di argento, i guanti similmente di semplice seta, la dalmatica, la tonacella, lo anello con una sola gemma, la croce pettorale senza gemme, e la semplice mitra di tela bianca con la frangia di seta rossa.

9. Di queste insegne quì divisate potranno far uso solamente le dignità, i canonici, i rettori celebrando solennemente; se per avventura il privilegio che essi hanno non permettesse tutte queste, ma soltanto alcune di esse.

10. Quelli poi che nella messa solenne assistono da diaconi e suddiaconi, ancorchè siano dignità, canonici ec. non potranno far uso nè della mitra, nè di alcun altro vestimento pontificale, nè della bugia nel leggere l'epistola e l'evangelo, ancorchè di tal privilegio siano muniti.

11. Sia lecito alle dignità, canonici, rettori ec. di celebrare solennemente la messa con le insegne pontificali in que' giorni soltanto, ne' quali celebrano in vece del vescovo assente, o impedito, o defunto, o in quei giorni in cui il vescovo assiste alla messa o vi dovesse assistere col piviale e la mitra. Negli altri giorni, ancorchè solenni, celebrino secondo il solito.

12. Non sia lecito a' medesimi di celebrare nelle chiese della città e della diocesi con le insegne pontificali, se non nelle solennità maggiori col consenso del vescovo e con l'assistenza del capitolo.

13. Non faranno però giammai uso delle dette insegne nelle messe de' defunti, abbenchè il vescovo vi assista con piviale e mitra, ma celebrino secondo il solito.

14. Se una dignità, un canonico, ec. sia destinato dal vescovo a vestire qualche donzella dell'abito religioso, o riceverne la professione, dopo compiuto il noviziato, non possa far uso delle insegne pontificali se non con l'espressa licenza del vescovo: e, ottenutala, si serva soltanto di quelle divise che alla funzione convengono.

15. Celebrando in abito pontificale non può far uso del faldistoro, ma del sedere allo scanno coverto di tappeto o di panno del colore corrispondente all' uffizio del giorno.

16. Inoltre così nella messa solenne che nella privata non può prendere le sacre vesti dall' altare nè servirsi del canone, della bugia, e del presbitero assistente, nè salutare il popolo con le parole *pax vobis*, invece del *dominus vobiscum*, nè dare la trina benedizione dopo la messa o col sacramento, e così di tutte le altre cose che di dritto compe-

tono a' soli vescovi e che per uno special privilegio accordate sono ai prelati inferiori, quando a costoro è conceduto far uso de' pontificali stabilimenti.

17. Le dignità, i canonici, i rettori ec. quando parati anche essi assistono al vescovo celebrante pontificalmente, possono adoperare solamente la mitra, e la potranno portare egualmente con le rispettive sacre vesti, cioè a dire col piviale, con la casula, con la dalmatica, nella processione del ss. Corpo di Cristo, nelle benedizioni delle palme, ancorchè queste funzioni le faccia una dignità o un canonico in luogo o in vece del vescovo o assente, o impedito, o defunto.

18 Gli assistenti al vescovo tanto all' altare quanto alla sede, allorchè lo servano o con lui ministrano, debbano stare col capo scoverto.

19. Celebrando essi solennemente, mentre il vescovo prende parati sacri o ascende al soglio debbono star senza mitra.

20. Non sia loro permesso di usare il piumaccio, e cuscino, sotto le ginocchia, specialmente quando il vescovo assiste.

21. Non si adoperi l' acolito per tener la mitra col velo di seta pendente dal collo, se non quando la dignità, il canonico, il rettore ec. celebrino solennemente, o portino il sagramento nelle processioni.

22. Nella processione del ss. Corpo di Cristo, le dignità, i canonici, i rettori ec. vestiti de' parati sacri portino la mitra con la propria mano, nè si coprono con essa mai.

23. Oltre a ciò tutte le rimanenti cose che non sono espresse nel privilegio debbono stimarsi come vietate.

24. Nelle messe private niente adoperino che non sia conforme a' semplici sacerdoti e ne' parati, e nelle cerimonie, e nei ministri e nell' apparecchio dell' altare: quindi si vestano in sacristia, si contentino di un solo serviente, nel lavarsi le mani non si facciano servire di bacino e bocale, e se gli altri usino due sole candele accese, lo stesso numero si accenda per essi.

25. Non possono, defunti, portar la mitra sulla bara, nè con essa seppellirsi.

26. Nè quando si celebrano i loro funerali, o l' anniversario della lor morte si dee mettere la mitra sul tumolo a tal uopo eretto.

27. Nè tampoco possono aggiunger la mitra alle loro imprese o stemmi gentilizii, se non ne abbiano ricevuto uno special permesso con apostolico breve.

28. Che se sopra i descritti articoli del presente decreto abbia ad insorgere qualche dubbio, se ne faccia la proposta

alla sacra congregazione, la quale, a tenore del dubbio, darà le provvidenze convenienti.

Se poi qualche capitolo crede esser fornito di privilegii maggiori, e al di là di quanto nel presente decreto si è definito, proponga questi suoi particolari dritti alla sacra congregazione onde li prenda in considerazione, e gli esamini, e la medesima opportunamente decreterà quello che le parrà doversi praticare in conformità delle sanzioni canoniche.

Or avendo noi diligentemente considerato questo decreto, e la forza delle sue ragioni, e tutte le altre ordinazioni della santa sede sulle quali esso si appoggia; ed essendo istruiti dalla sperienza de' molti incomodi che ridondano dal poco retto uso di tal sorta di privilegi, per cui lo splendore precipuamente della episcopal dignità non poco ne soffre, e che è nostro dovere proteggere e conservare da per tutto illeso; con la nostra autorità apostolica, col tenore delle presenti, ci siamo decisi ad approvare e confermare questo stesso decreto, affinchè le sue disposizioni acquistino più fermo appoggio e siano da tutti più accuratamente osservate. Ordiniamo perciò che il presente decreto abbia ad avere forza, potere ed efficacia perpetua ed inviolabile stabilità, e che da tutti e ciascheduno di coloro cui spetta, o in qualunque maniera spetterà, in futuro abbia ad essere fermamente ed inviolabilmente osservato ed adempito, e che in nessun tempo mai si abbia a recedere dall' osservanza e dall'adempimento di esso.

Inoltre con le presenti nostre lettere vogliamo che siano richiamate nuovamente alla loro osservanza, e, quantevolte sia d' uopo, nuovamente approviamo ed ordiniamo che si osservino tutte le ordinazioni prescritte da' nostri predecessori, e specialmente dalla felice memoria di Alessandro VII col sopra menzionato decreto de' 27 settembre 1659, e con la dichiarazione dello stesso emanata sotto il dì 20 luglio 1660, e dalla felice memoria di Benedetto XIV con la sua constituzione che comincia: *In throno iustitiae*, ed alla sacra congregazione de' riti in tutto ciò che la medesima ha dichiarato circa l' uso dei pontificali assegnato a' prelati inferiori al vescovo ed a' canonici.

Per la qual cosa vogliamo ed ordiniamo a' nostri venerabili fratelli patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi ed ogni altro ordinario che nell' autorità nostra facciano mettere in esecuzione le presenti nostre lettere e quanto in esse sta prescritto, e le facciano inviolabilmente osservare, con frenare, per mezzo degli opportuni rimedi di dritto e di fatto che possono occorrere, chiunque siasi che alle medesime contraddica e disubbidisca, non dando noi luogo a qualunque

appello. Ed ordiniamo similmente che le presenti nostre lettere abbiano ad esser sempre perpetuamente valide ed efficaci, e che in nessun tempo mai possano esser notate, impugnate, disusate e ritrattate per vizio di surrezione, di correzione o di nullità, o per difetto di nostra intenzione e di qualunque altra siasi opposizione, nè abbiano mai ad esser comprese e confuse sotto qualunque rivocazione di grazie simili o dissimili, sospensione, limitazione, derogazione, o alle contrarie disposizioni fatte e faciende per parte nostra e della sede apostolica sotto qualunque tenore e forma, e con qualunque siensi clausole e decreti anche di moto proprio, ma debbano esser sempre da essi eccettuate, e quante volte se ne pubblicassero, altrettante volte abbiano esse ad essere restituite e rimesse e plenariamente reintegrate nel pristino e validissimo loro stato, ed ottenere e produrre i loro plenari effetti.

E che così e non altrimenti abbia ad essere giudicato e diffinito da qualunque giudice ordinario o delegato, munito di qualunque autorità, non che dagli uditori del s. Palazzo Apostolico, e cardinali anche a latere della predetta santa romana chiesa, legati, vicelegati e nunzi della detta santa sede; e dichiariamo irrito e nullo qualunque atto che da chiunque di qualsivoglia autorità fornito scientemente o ignorantemente potesse succedere che si attentasse sopra le cose sudette.

Non ostando qualunque siansi pubblicate o da pubblicarsi, speciali o generali, costituzioni e ordinazioni apostoliche, anche quando sia d' uopo, appartenenti alle chiese, ai cui capitoli si trovino tali pontificali insegne concesse, roborate anche con giuramento, con confermazione apostolica, o con qualsivoglia altro appoggio; e non ostante ancora qualunque statuto e consuetudine, non che privilegi, indulti e lettere apostoliche a qualsivoglia persona in genere o in ispecie concesse, confermate e rinnovate, o altrimenti forse in qualsivoglia altro modo fatte in contrario delle cose premesse: de' quali atti tutti e di ciaschedduno di essi, ancorchè dovesse farsene una speciale specifica ed espressa menzione, o dovesse a tal' uopo osservarsene qualche altra esquisita formola, noi, avendo i loro tenori come pienamente e sufficientemente trascritti ed inseriti nelle nostre presenti lettere, restando quelli nel loro vigore per tutto il dippiù, li dichiariariamo nella seria di queste, per questa volta sola latissimamente e pienissimamente, come pure espressamente e specialmente, non che opportunamente e validamente per lo validissimo effetto delle cose predette derogate, ed a tutte le altre cose in contrario qualunque si siano.

Vogliamo poi che a' transunti e alle copie delle presenti anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico notaio, e munito del suggello di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti assolutamente la stessa fede che si presterebbe a queste stesse presenti se fossero originalmente esibite e mostrate.

Niuno adunque abbia ardire di lacerare, o con temerario atto opporsi a questa carta che contiene la sudetta nostra approvazione, confermazione, commissione, decreto, mandato, derogazione e volontà. Se taluno avrà la presunzione di simile attentato, sappia che incorrerà l'indignazione dell'onnipotente Iddio e de' suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso s. Maria maggiore l'anno dell'incarnazione del Signore 1823, il dì 4 luglio, il vigesimo quarto anno del nostro pontificato.

— 1094 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1823 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'intestazione dei titoli nelle famiglie, specialmente ai secondogeniti.

S. M. ad oggetto che sia posto un freno all'abuso pressochè generalmente introdotto ne' suoi reali domini d'intestarsi de' titoli a' secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore de' collaterali comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori dei fondi que' titoli che erano annessi ai fondi medesimi, ciò che dopo l'abolita feudalità non è più permesso nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato;

1. Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agl'individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore de' collaterali, senza una sovrana espressa permissione. Sono eccettuati solamente da questa disposizione i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito, o da chi ne tiene luogo.

2. Che coloro i quali hanno comprato dopo l'abolita feudalità de' fondi cui trovavansi annessi de' titoli non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendone acquistati tali fondi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi se non siano garentiti dalle leggi, o dal particolare assenso di S. M.

3. Che tutti i titoli assunti, o appropriati sinora negli

indicati modi, riguardandosi come risultanti da un atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.

Infine la M. S. riserbandosi di pubblicare altre sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà nei suoi reali dominî, ha ordinato che le disposizioni contenute in questo rescritto siano inserite nel giornale officiale, e che V. E. per cotesta parte de' reali dominî sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il ministro di stato della polizia generale pe' reali dominî di quà del faro.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, e perchè si serva farne l' uso che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato della polizia generale.

— 1095 —

Reale Rescritto del 1 ottobre 1823 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo col quale si determina che le multe per contravvenzioni in materia doganale e quelle per contravvenzioni ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son preseguibili in linea civile.

Avendo proposto a S. M. il dubbio di cui è parola nei di lei rapporti del 14 dicembre 1821 n. 5491, e del 15 gennaio e 16 agosto del corrente anno n. 137 e 3474, se cioè nello indulto de' 13 marzo 1822, sia compresa la remissione delle multe penali, la M. S. si è benignata di risolvere un tal dubbio per l' affermativa, e ciò per le medesime ragioni, per le quali determinò di esser comprese nel detto indulto le ammende pe' reati forestali. Ha però dichiarato la M. S., che in questa regola non sono comprese le multe per contravvenzioni in materia doganale, e quelle per contravvenzioni al regolamento delle reali riserve, giacchè essendo le medesime perseguibili in linea civile non costituiscono pena nel senso, che la legge attacca a queste parole, e perciò non formano oggetto dell' indicato indulto.

Nel real nome le partecipo la sudetta sovrana risoluzione per l' adempimento da sua parte, egualmente che vado a darne comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 1096 —

Real Rescritto del 5 ottobre 1823 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce potersi affrancare i canoni a linea mascolina e quelli a tempo determinato.*

Sul dubbio da lei elevato nel rapporto de' 28 giugno, se sieno affrancabili i canoni a linea mascolina, e quelli a tempo determinato, io consultai la commissione de'presidenti della gran corte de' conti, e quindi nel consiglio de' 22 dello scorso mese ne presentai al Re il parere affermativo; uniformemente al quale si è degnata la Maestà Sua di risolvere.

Nel real nome lo partecipo a lei, signor direttore generale, per l'adempimento, e nel tempo medesimo le rimetto copia dell'avviso della cennata commessione.

— 1097 —

Reale Rescritto del 22 *ottobre* 1823 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo ai dritti spettanti ai parrocchi di tutto ciò che si estrae dalla stola bianca e nera, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec.*

Il commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, qual presidente della commissione de'vescovi, incaricati della formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, nel far sapere, che l'art. XVIII delle reali istruzioni, che stabilisce di dividersi in due parti uguali fra il parroco ed il clero partecipante i dritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca e nera, riceva dai vescovi varie interpretazioni; ad oggetto di togliersi ogni dubbio, e di allontanare qualunque discordia, che possa insorgere fra i cleri ed i parrochi, è stato con la detta commissione di avviso, di dichiararsi, che non sieno inclusi nella disposizione del citato articolo, e sieno riservati ai soli parrochi, che sono i custodi risponsabili dei libri parrocchiali, i dritti di tutto ciò che se n'estrae, come fedi di battesimo, matrimonio, morte ec; come pure spettino ai soli parrochi i dritti, che si ricavano dagli atti preventivi al matrimonio, come fedi di pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec, incumbendo ad essi soli il travaglio, che dai cennati atti deriva.

E Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario dei 6 del corrente mese si è degnata di approvare ciò che si è proposto dal detto commissario pontificio con la commissione dei vescovi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per l'uso corrispondente di sua parte.

— 1098 —

Circolare dei 25 ottobre 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che il primo aiutante rimpiazza l'archivario provinciale nei casi d'impedimento, ed assenza di questo.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio elevato da qualche intendente, se in caso di congedo o d'impedimento dell'archivario provinciale, possa il primo aiutante rimpiazzarlo in tutte le funzioni; la Maestà Sua inteso il parere del consiglio ordinario di stato, si è degnata dichiarare per punto generale, che sugli archivii provinciali, in caso d'impedimento, o di assenza dell'archivario, sia il medesimo rimpiazzato nelle sue funzioni dal primo aiutante.

Le comunico nel real nome questa sovrana determinazione.

— 1099 —

Reale rescritto del 1 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo alla partecipazione dei preti nelle chiese ricettizie.

Il commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, qual presidente della commissione dei vescovi, incaricati della formazione dei piani dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ha manifestato che in alcune di dette chiese per la scarsezza delle di loro rendite non han potuto i vescovi assegnare a ciascuno di tutt' i preti esistenti una porzione almeno di annui ducati 40, e perciò han dovuto restringere il di loro numero, per formare in ciascuna chiesa un numero sufficiente di titoli di sacre ordinazioni: cosa che la detta commissione ha trovato coerente alle reali istruzioni. Ma ha considerato, che nel mettersi in esecuzione tali piani dopo la sovrana approvazione, potrebbe derivarne l'inconveniente di rimanere spogliato della partecipazione qualche prete che si trovasse nel legittimo possesso di percepirla. Per il che esso commissario pontificio con la stessa commissione dei vescovi è stato di avviso di disporsi che i vescovi nell'eseguire i detti piani esaminino l'epoca dall'ammissione di ciascun partecipante, ad oggetto che se l'ammissione è avvenuta dopo la proibizione della provvista delle participazioni, ordinata con circolare de' 27 ottobre 1819, il partecipante debba esser escluso, ed aspettare la vacanza; se poi il partecipante

sia stato posto nel possesso prima della detta epoca, debba essererví conservato, e in tal caso avrà luogo il piano, quando per le vacanze siasi ridotto il numero dei preti a quello stabilito dal vescovo.

E Sua Maestà, cui ho fatto ciò presente, nel consiglio di stato ordinario dei 20 del caduto mese si è degnata di aderirvi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente.

—1100—

Reale Rescritto dei 5 novembre 1823 partecipato dal ministro di casa reale a quello degli affari di Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni della real casa di Mascali.

Sotto il dì 3 marzo ultimo parteeipai a vostra eccellenza cha ai 17 del precedente febbraio Sua Maestà aveva determinato che l'annue due assegnazioni di onze 2880 a benefi cio del vescovo di Catania, e l'altra di onze 315 a favore della eredità di Pirolorenzo Busacca, le quali a tenore delle precedenti sovrane risoluzioni si pagavano dalla real casa di Mascali per esserne rimborsata dalla tesoreria generale di Sicilia si dovessero corrispondere direttamente dal quel giorno in avanti dalla medesima tesoreria come partite riconosciute di debito dello stato.

Intanto l'amministratore interino della stessa real contea di Mascali ha riferito che la citata indicativa espressione di tempo ha dato appoggio alla fede commissaria della eredità di Busacca, la quale interpretandola a suo modo d'intendere ha preteso che alla medesima eredità pagar si debbano da quella reale amministrazione sui frutti della contea le rate corrispondenti dell'annua sua soggiogazione corsi dopo quella di agosto 1820 intieramente corrisposta, cioè da settembre 1820 fino a dì 3 marzo 1823, in cui fu comunicata l'anzidetta sovrana risoluzione nell'ammontare di onze 787 e rotti ed ha fortemente insistito per averne il pagamento.

Su di ciò ha osservato l'amministratore che la espressione d'oggi innanzi usata nel real rescritto dei 18 febbraio di questo anno siasi adoperata per indicare che la stessa sovrana risoluzione debba avere la sua piena esecuzione dall'ultimo pagamento fatto a beneficio della eredità di Busacca sui frutti della real contea e quindi deve da quel punto in poi ripeterlo dalla general tesoreria.

In vista di ciò Sua Maestà ha dichiarato che anche gli arretrati da settembre 1820 sino al dì 3 marzo 1823 dovran-

no corrispondersi direttamente dalla tesoreria generale di Sicilia la quale sempre è nell'obbligo di pagare i detti arretretrati sia all'amministrazione di Mascali, sia alla mensa vescovile di Catania, ed alla eredità di Busacca.

Nel real nome ne passo a vostra eccellenza l'avviso perchè si serva disporre l'adempimento nella parte che la riguarda, avendone data comunicazione allo stesso amministratore interino della citata real contea.

— 1101 —

Real Rescritto del 5 novembre 1823 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possono le amministrazioni finanziere far procedere allo arresto dei contabili debitori pria di essere tali dichiarati da'giudizi definitivi della gran corte dei conti.

Essendosi promosso il dubbio circa i casi nei quali le amministrazioni finanziere posson far procedere all'arresto dei contabili debitori, prima ch'essi siano dichiarati tali mercè giudizi definitivi della gran corte dei conti, e sul modo di eseguirlo; Sua Maestà uniformente al parere della commissione consultiva dei presidenti della cennata gran corte, si è degnata dichiarare con sovrana determinazione dei 24 del prossimo passato ottobre:

1. Che i casi ne' quali si può dalle amministrazioni procedere all'arresto dei contabili prima dell'esito del giudizio dei loro conti sono quelli preveduti nei numeri 1 e 2 dell'articolo 257 della legge dei 24 febbraio 1809, le disposizioni del quale sono state col real decreto dei 26 marzo 1816 rese applicabili a tutt'i contabili delle amministrazioni pubbliche.

2. Che il titolo da formarsi all'oggetto deve essere una decisione amministrativa del direttore della provincia, e dell'ispettore, allorchè questi sarà in giro, giusta il citato articolo 257.

3. Che le forze dell'esecuzione dell'arresto debbono essere quelle stabilite nell'articolo 7 del real decreto dei 2 febbraio 1818, circa l'esecuzione coattiva della decisioni della gran corte dei conti.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione, onde ella nelle occurrenze ne curi l'adempimento dalla sua parte.

—1102—

Reale Rescritto del 5 novembre 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si manifestano le sovrane munificenze onde accorrere al sollievo dei danneggiati dal tremuoto del 5 marzo ultimo.

Nel consiglio ordinario di stato de'4 corrente ho umiliato al Re il contenuto ne' rapporti dell'eccellenza vostra dei 12 settembre e 12 ottobre, cogli stati annessi, pe'danni arrecati dal tremuoto del 5 marzo nella valle di Palermo ai comuni di Palermo, Morreale, Parco, Torretta, Termini, Castelvuturo, Cerda, Ciminna, Godrano, Montemaggiore, Cefalù, Alimena, Castelbuono, Ganei, Geraci, Gollesano, Gratteri, Lascari, S. Mauro, Pollina, Ogliastro; e nella valle di Messina a'comuni di Naso, Minto, SS. Salvadore, Capri, Ficarra, Raccuia, Librizzi, Patti e S. Fratello.

La Maestà Sua volendo per sua sovrana clemenza rendere meno sensibili le conseguenze di tale disastro, che hanno penetrato il suo real animo, si è compiaciuta di prescrivere.

1. Che siano esenti dal contributo fondiario per dieci anni quelli edifizi resi inabitati, perchè nel corso di cinque anni si trovino riattati.

2 Che la suddetta esenzione la godano per cinque anni quegli edifizii notabilmente danneggiati, perchè in tre anni sieno riattati.

3. Che godono la dilazione di un anno per lo pagamento della fondiaria, sui fondi rustici quei proprietarii, i quali per la perdita e rovina dei magazzini, ove erano riposti i vini i grani, ed altre derrate sieosi resi inabili al pagamento de'pesi, e que' proprietari, che possedendo nel tempo istesso molte cose danneggiata avessero bisogno di fare delle spese significanti per riattare, e mantenere i loro crollanti edifizi.

4. In quanto alla somma dall' eccellenza vostra chiesta dalla sovrana munificenza, onde ripararsi gli edifizi pubblici danneggiati, e quelli appartenenti a persone povere ed inabili a ripararli, la Maestà Sua si è riservata far conoscere quella somma che accorderà sul regio erario, pel quale oggetto ho con altro rescritto di questa data partecipato a vostra eccellenza gli ordini di Sua Maestà.

Avendo poi tenuto presente la Maestà Sua quanto l' eccellenza vostra accuratamente ha rilevato circa i fondati ostacoli, che incontra il progetto di riedificarsi in un' altro sito il comune di Naso sì per la salubrità dell'aria, come per li moltissimi edifizi pubblici e privati, che non sono stati

molto danneggiati dal tremuoto, e che resterebbero inutili quando la popolazione dovesse altrove trasferirsi, ha risoluto, che non si dia retta a tale progetto, ma vuole che l'eccellenza vostra dia tutti que'provvedimenti, che crederà opportuni, onde si porti tutta la vigilanza, perchè i materiali da impiegarsi ne'ripari, e la materia di costruire siano tali da assicurare lo solidità.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1103 —

Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadano a carico della tesoreria.

Il consiglio delle contribuzioni dirette nell'esaminare per le disposizioni dell'art. 96 del real decreto de' 10 giugno 1817 i processi de'reclami in massa prodotti da' sindaci dei comuni danneggiati per le erusioni del vesuvio, avvenute in ottobre 1822, e pei posteriori allagamenti, ha fatto osservare non esservi alcuno fra i proprietari de' fondi danneggiati che abbia perduta la metà della rendita di un anno, se come perdita non si consideri la spesa fatta pel nettamento de' fondi; ed ha mostrato il consiglio che a rigor di legge niun disgravio si dovrebbe accordare, poichè nel citato decreto de' 10 giugno 1817 non si fa menzione alcuna di spese, che in esso di disastro, si soffrono per restituire i fondi allo stato della coltura primiera.

Or la commissione dei presidenti della gran corte dei conti su di ciò consultata ha pur considerato che le seguite verificazioni, per le quali si è tenuta a calcolo fra le perdite la spesa fatta per isgombrare i fondi dalle materie vulcaniche, non possono menare ad una regolare concession di disgravio; e quando i disgravii non son pronunziati ne' casi colle regole dalla legge stabilite, non è giusto far soffrire il peso della relativa reimposizione agli altri contribuenti tutti della provincia. In conseguenza ha la commissione avvisato che se ad una grazia sovrana ricorrer si debba per fare accordare disgravi siffatti, un altro sovrano provvedimento convenga provocare si lasci a peso della real tesoreria il pagamento dei disgravi mentovati senza farsi della loro somma alcuna reimposizione.

Tutto ciò essendo stato rassegnato al Re nostro signore nell'ordinario consiglio di stato de' 3 del mese corrente, si è

pure umiliata alla Maestà Sua l'osservazione che la natura dell'avvenimento del tutto straordinario richiegga una grazia sovrana tra perchè le spese fatte per rimettere i fondi nello stato di riprodurre sono state ordinariamente maggiori della perdita dei frutti, tra perchè senza tali considerevoli spese i fondi sarebbero forse rimasti improduttivi per sempre.

Quindi la Maestà Sua uniformemente al parere umiliatole si è degnata di risolvere che vengan bonificate ai proprietarii interessati le somme secondo le verifiche e le liquidazioni che ne sono state fatte, rimanendo queste somme a carico della real tesoreria generale, senza che per esse abbia luogo reimposizione alcuna.

—1104—

Circolare degli 8 novembre 1823 emessa dalla direzione generale dei ponti e strade con la quale si vieta ai particolari piantare i termini di confinazione dei loro fondi sulle strade.

Nei miei giri ho avuto luogo di osservare un abuso che introducesi a danno del suolo pubblico e delle strade dei particolari, che con i loro poderi si confinano. Alcuni di essi han piantato i termini sui passeggiatori delle strade regie, usurpando l'intero fosso, ed acquistando il dritto di elevare un muro al termine del passeggiatoio privando così la strada di scolo, ed i passeggiatori del mezzo di essere riparati con la terra del rimondamento dei fossi.

Non essendo questo nè giusto nè regolare, ho disposto che gli appaltatori incaricati del mantenimento spiantino tutt'i termini posti sui passeggiatori di regie strade del 1 gennaio in poi, e la prego, signor intendente, di far noto ciò ai suoi amministrati, onde, quei che sono nel caso dell'abuso accennato li ritirino ne' limiti dei loro poderi, prima dell'epoca stabilita per evitare operazione di fatto, dispiacevole da eseguirsi nella direzione di mio carico, e meritevole di multa, a tenore dell'art. 10 del regolamento annesso al real decreto de' 14 maggio 1822, e questo anche per evitare il procedimento stabilito nell'articolo 14, al quale si darà seguito per tutti coloro che ne presentano reclamo, riscuotendo le multe alle quali saranno condannati a favore della real tesoreria generale.

— 1105 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell' art. 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, siano esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella dei partecipanti.

Le reali istruzioni', riguardanti la formazione de' titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, all' art. 10 dispongono, che nelle dette chiese il parroco debba avere almeno un terzo di più della porzione de' semplici partecipanti ; ed all' art. 17 prescrivono, che verificandosi alla fine dell' anno nelle stesse chiese degli avanzi o per vacanza di qualche partecipazione, tali avanzi debbano dividersi fra tutt' i partecipanti, escluso il parroco.

Potendo accadere, che i cennati avanzi sien tali, che uniti alla porzione, di cui godono i partecipanti, tal porzione diventi maggiori della congrua del parroco, e con ciò la costui condizione vada ad essere inferiore a quella de'semplici partecipanti, Sua Maestà uniformemente al parere rassegnatole dal commissario pontificio per l' esecuzione del concordato, e dalla commissione de'vescovi incaricata della formazione de' suddetti titoli, ha nel consiglio di stato ordinario del 3 corrente mese determinato, che quante volte gli avanzi indicati sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella de'partecipanti.

Qualora poi per le chiese ricettizie, le quali sieno sfornite di particolari rendite, occorresse farsi qualche spesa straordinaria o per lo materiale mantenimento di esse, o per provvista di sagri arredi; Sua Maestà a tenore dell'avviso dello stesso commissario pontificio colla commissione de' vescovi, ha nello stesso consiglio di stato risoluto, che il vescovo presa cognizione degli straordinari bisogni delle dette chiese, disponga, che gli avanzi verificati alla fine dell' anno non vengano divisi, ma sieno erogati per li detti bisogni.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima, e reverendissima, per l'uso corrispondente di sua parte.

— 1106 —

Ministeriale del 15 *novembre* 1823 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore delle contribuzioni dirette, di risposta al quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di piccole proprietà.*

In un rapporto de' 15 ottobre ultimo ella manifestò a questa real segreteria per la corrispondente soluzione un dubbio sorto in alcuni casi di mutazioni di quote per passaggi di piccole proprietà, cioè se debbansi applicare le facilitazioni concesse dal real rescritto del 6 luglio 1822 a quei fondi, i quali comunque offrano una rendita maggiore di ducati dieci, pure le diverse colture di cui son composti trovansi ascritte al catasto ciascuna per una rendita minore di ducati dieci, e con diversi numeri degli stati di sezione.

Inteso sull'assunto il consiglio di contribuzioni dirette, le dico in riscontro per sua intelligenza e regola, che le facilitazioni accordate nel citato rescritto de' 6 luglio, e nella conseguente circolare de' 13 novembre per tutti i fondi, la di cui rendita è minore di ducati dieci, isolatamente considerati, deggiono anche applicarsi a ciascuna parte di un fondo qualunque, che non oltrepassi la rendita di ducati dieci, a motivo che tale parte dee considerarsi come un fondo intero, tosto che per l'alienazione a cui si sottopone, costituisce una novella proprietà.

Se poi si aliena un fondo intero la cui rendita sia maggiore di ducati dieci, la relativa mutazione deve assoggettarsi a tutte le formalità dalla legge stabilite, dapoichè le parti che lo compongono non possono riguardarsi come fondi interi, e per conseguenza non deve di esse tenersi conto, abbenchè sieno isolatamente ascritte al catasto per una rendita minore di quella indicata.

— 1107 —

Circolare del 19 *novembre* 1823 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sacro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà ai* 18 *novembre* 1821.

La commissione de' vescovi, incaricata della formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, preseduta dal commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, nell'esaminare i piani finora rimessile, ha avuto occasione di conoscere, che alcuni vescovi nei loro piani si appartano quasi

in tutto da ciò ch'è stato nelle istruzioni approvato: che altri confondono le chiese ricettizie di rendita sufficiente con quelle che han bisogno di sopraddotazione, che taluni non distinguono le rendite delle prebende canonicali dalle rendite delle porzioni di clero ricettizio; e che taluni altri, che non hanno compreso lo spirito delle reali istruzioni, ed il metodo che ivi si assegna, presentano de'piani, che a tutt'altro tendono, fuorchè allo scopo prefisso in questo salutare sistema.

Ad ovviare si pernicioso disordine la detta commissione dei vescovi ha formato un foglio di dilucidazioni con un modello, onde presentare agli ordinari un metodo chiaro e preciso, per formare rettamente, e senza confusione i loro piani.

Rimetto a vostra signoria illustrissima, e reverendissima copia delle dette dilucidazioni, e dell'indicato modello, per l'uso corrispondente di sua parte.

Dichiarazioni per formare con facilità i piani delle chiese ricettizie per titoli di sacro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà nel di 18 novembre 1822.

A fine di agevolare agli ordinari del regno a formare i piani nelle chiese ricettizie, ed istituire i titoli per la sacra ordinazione in ciascuna di esse, a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà nel dì 18 novembre 1822, si propone un metodo chiaro e preciso, onde i vescovi possano evitare de'travagli non confacenti all'uopo, e dare de'piani, che non si appartino da quanto è stato nelle dette istruzioni stabilito.

1. Per ora i vescovi non debbono travagliare per quelle chiese ricettizie, che non hanno rendite sufficienti per formare una congrua al parroco, secondo l'ultima tassa del concordato, e tanti titoli per la sacra ordinazione per quanti preti si stimano necessarii per la popolazione. Sarà questo un oggetto da travagliarsi in appresso secondo il real rescrito circolare degli 11 dicembre 1822. Quindi i vescovi non proporranno per ora per le chiese di rendita insufficiente benefici semplici, cappellanie laicali, smembramento di rendite dalle chiese più riccamente dotate, riservando tutto ciò a proprio tempo.

2. Nelle chiese cattedrali, e nelle collegiate di vera natura secondo l'articolo 1 delle istruzioni, ove sia annesso un clero ricettizio, i vescovi della sola rendita della massa ricettizia ne formeranno un piano, e stabiliranno tanti titoli di sacro patrimonio per quanti ne potrà contenere la rendita netta da pesi intrinseci, non avendosi riguardo a porzioni maggiori e minori, secondo l'art. 13 delle istruzioni.

3. Ciò premesso i piani si formeranno nella seguente gui-

3. S' impegneranno i vescovi di formare assieme col clero uno stato delle rendite della chiesa per quanto più si potrà netto e preciso, non avendosi riguardo delle rendite eventuali, ed incerte, ma solamente di quelle, che provengono da'fondi, canoni, censi, assegnamenti autentici, e decime sacramentali, che attualmente si esigono.

4. Spoglieranno lo stato da tutti i pesi intrinseci secondo l'articolo 4 delle istruzioni, e per evitare qualunque equivoco l' indicheranno particolarmente nei piani. Qualora la chiesa non abbia una rendita particolare pel suo mantenimento, nell'indicazione dei pesi se ne avrà considerazione sì per le spese ordinarie, come per quelle, che richiederanno i casi inopinati, potendosi però per questi ultimi impiegare gli avanzi, che risulteranno alla fine dell'anno o per porzioni vuote, o per aumento di rendita.

5. Stabilita la rendita netta sarà necessario prelevare da essa la congrua del parroco. La somma sarà assegnata a norma della tassa stabilita nell'ultimo concordato. Se poi il parroco avesse la sua congrua particolare da fondi separati, o da contribuzione della comune, o dal patrono della chiesa, che monti alla quantità assegnatagli dal concordato, la massa comune resterà libera da tal peso. Che se poi la congrua particolare non giungesse alla somma divisata dal concordato, continuerà a goderla a norma dell' articolo 10 delle istruzioni.

6. Stabilita la congrua, il parroco non sarà annoverato tra i partecipanti: che se poi le rendite della chiesa saranno di tale sufficienza, che le porzioni de' partecipanti uguaglieranno, o siano poco meno della congrua del parroco, in tal caso potrà aumentarsegli la congrua, per rimaner fermo ciò ch'è stato stabilito nell' art. 10 delle istruzioni, che il parroco cioè gode almeno d'un terzo di più dei semplici partecipanti.

7. In quelle chiese ricettizie, nelle quali i parrochi sono in possesso della porzione doppia assegnata loro come congrua, continueranno a goderla, ancorchè la somma eccedesse quella assegnata dal concordato, giusta il citato articolo 10 delle istruzioni, che ammette le consuetudini più favorevoli a parrochi. Che se la doppia porzione sarà meno di ciò che il concordato gli accorda, verrà in tal caso prelevato dalla massa comune per quella somma, che conviene alla tassa stabilita.

8. Assegnata la congrua del parroco si verrà alla distribuzione delle porzioni dei partecipanti, che saranno divise in maggiori e minori, ove le rendite siano sufficienti, e che il clero ricettizio non sia annesso alla chiesa cattedrale, o

collegiata di vera natura. Le porzioni minori saranno in maggior numero delle maggiori, ed ove potrà riuscire non saranno meno di ducati 50 per dare un titolo intero di sacro patrimonio, ed ove non potrà ciò ottenersi non siano meno di duc. 40 a norma del real rescritto circolare dei 1 gennaio 1823. Le porzioni maggiori saranno date all'economo curato, al catechista, ed ai confessori secondo il giudizio del vescovo, e giusta l'articolo 12 delle istruzioni. In quelle chiese ricettizie, che possono ammettere la divisione in porzioni maggiori, e minori, questa sarà indispensabile per eccitare nel clero l'emulazione a miglior servigio della chiesa e delle anime.

9. Bisogna avvertire, che nel fissare la quantità delle porzioni sì maggiori, che minori, non devesi aver conto degli avanzi di ducati dispari, di carlini, o di grana, potendosi questi dividere alla fine dell'anno, oppure addirsi alle spese necessarie pel decoro delle sacre funzioni a disposizione dell'ordinario.

— 1108 —

Circolare del 26 novembre 1823 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale s'inculca di dirigere al ministero medesimo le domande dei sovrani provvedimenti pei bisogni delle chiese o dei clerici o di particolari individui ecclesiastici.

Il regolare andamento degli affari attinenti al ramo ecclesiastico ha esatto sempre, che i vescovi e gli altri ordinari di questi reali dominii dovendo domandare dei sovrani provvedimenti pe' bisogni delle loro chiese, o dei cleri, o di particolari individui ecclesiastici, o per qualsivoglia altra occorrenza, si dirigessero al ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

Questo sistema è stato in varii casi particolari da Sua Maestà rigorosamente inculcato, e fu poi in solenne modo sanzionato col decreto dei 2 maggio 1817 riguardante le attribuzioni dei ministeri di stato, con cui fu espressamente prescritto, che la corrispondenza con i vescovi appartener dovesse a quello degli affari ecclesiastici.

Malgrado ciò ho con rincrescimento ravvisato, che spesso gli ordinarii sieno posti in corrispondenza con gli altri ministri di stato per affari, in cui erano interessate le loro chiese, o gl'individni ad esse appartenenti, senz'averne nemmeno passata prevenzione a questo degli affari ecclesiastici; il che talvolta ha prodotto degl'inconvenienti non lievi dacchè non si conoscevano gli antecedenti riguardanti particolarmente

l' affare incamminato per alieno ministero, o i regolamenti generali, che gli erano applicabili, e ch'erano noti a quello degli affari ecclesiastici. È duopo, che un tale disordine non abbia affatto più luogo. Gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ordinarii conformandosi esattamente a'sovrani stabilimenti d'ora innanzi per qualsivoglia affare abbiano bisogno di provocare le disposizioni superiori dirigeranno i loro rapporti a questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, il quale avrà cura, ove il bisogno lo richieda, di mettersi in corrispondenza con gli altri ministri. Se da alcuno di questi ultimi qualche ordinario sia interrogato, o su d'istanze delle parti, o su'rapporti delle autorità tosto che si tratti di materia, in cui può essere interessato il ministero degli affari ecclesiastici, dovrà l'ordinario medesimo soddisfare all'incarico ricevuto; ma nel tempo stesso invierà separato rapporto al detto ministero degli affari ecclesiastici, dandogli distinto ragguaglio dell' affare di cui si tratti.

Mi auguro che vostra signoria illustrissima e reverendissima si conformerà per la sua parte allo indicate mie disposizioni, tendenti all'osservanza dei sovrani stabilimenti, ed a prevenire ogni ulteriore inconveniente, e non mi obbligherà in caso di controvenzione a prendere gli ordini di Sua Maestà per la osservanza delle sue reali disposizioni.

— 1109 —

Circolare del 29 novembre 1823 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

Il profitto che abusivamente fanno alcuni ricevitori del distretto sul prezzo delle stampe, che forniscono annualmente agli esattori delle contribuzioni dirette, ha dato sempre luogo a doglianze.

Or a fine di poter terminare quest'inconvenienti, io la incarico di far noto colla maggior pubblicità agli esattori, che gli stampatori in Napoli esigono ducati 2 : 20 per ogni mille copie di avvertimenti, ed un grano e mezzo per ogni foglio di giornale di cassa, compresa la ligatura ed i registri, qualunque sia il numero dei fogli componenti un volume.

E siccome spedisconsi ai ricevitori le stampe dalla tesoreria generale per mezzo del procaccio, così niuna somma pagasi pel trasporto di esse.

Per allontanare maggiormente ogni illecito profitto, faccia ella sentire agli esattori che non hanno essi obbligo di pren-

dere stampe dai ricevitori e che qualora non sieno per esse contenti del pagamento dei prezzi su indicati, possono dirigere le loro commissioni a quegli stampatori, che meglio loro aggrada.

Ella vegli pure su' ricevitori, onde non si rinnovino abusi di simil fatta.

— 1110 —

Circolare del 6 *decembre* 1823 *emessa dalla direzione generale dei ponti e strade con la quale si vieta accordare all'ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade.*

Il bene del servizio richiede imperiosamente che l'appalto del mantenimento delle strade non sia in alcun caso accordato a colui, che ne avea prima assunto l'affitto. Il motivo che dà causa a questa misura è seguito dall'esperienza, che ha più volte mostrato, che mai le mancanze si sono meglio riconosciute, che quando nelle consegne si sono posti in contradizione gl'interessi opposti all'appaltatore, che entra, e di quello che lascia la strada. Le riconoscenze degli agenti della direzione non giungono mai ad eguale esattezza; e spesso il male, che la poca attenzione di un ingegnere produce non è riconoscibile, che dopo il corso di molti anni. Allora il danno è irreparabile, nè giungono le cauzioni, e le ritenute a dare il bisognevole alla rimessione. La prego quindi, signor intendente, di aver presente questa disposizione per le offerte e subaste, chè saran praticate nel tratto successivo.

— 1111 —

Reale Rescritto del 6 *dicembre* 1823 *partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale colla quale si stabilisce una commessione per attivare la esazione della rendita del* 1823 *e gli arretrati a tutto il* 1821.

Sul proposito del vuoto in cui vostra eccellenza avvertì di potersi trovare l'amministrazione finanziera di cotesti reali dominii per l'anno cadente 1823, così per le maturazioni in in ritardo della rendita corrente, come per non potersi ritrarre dalle risorse prevedute nel real decreto dei 30 maggio ultimo e precisamente dalla esazione dei crediti antiquati a tutto dicembre 1821 tutta la somma all'uopo necessaria, e sul proposito ancora delle difficoltà da vostra eccellenza incontrate alla formazione del progetto per lo stato discusso

del 1824, alcuni provvedimenti furono da Sua Maestà date col sovrano rescritto de' 22 ottobre scorso, fra dei quali i seguenti, cioè, che si proseguisse a spiegere l' attività dei pubblici funzionari, onde la esazione dei suddetti arretrati non si riducesse alla somma, che si era rapportato di potersi ottenere, mentrecchè nell'anno precedente, mercè le disposizioni dall'eccellenza vostra opportunamente date, la esazione degli stessi avea superato le once dugentomila, e che l' eccellenza vostra dovesse rimettere colla maggiore sollecitudine i piani per lo stato discusso del 1824, essendole state dalla Maestà Sua nello stesso sovrano rescritto dettate le regole da doversi osservare nella formazione di tali piani. Altri provvedimenti poi nel rescritto medesimo si riserbò la Maestà Sua di dare.

Or Sua Maestà mentrecchè non dubita di aver l'eccellenza vostra data col suo zelo le più precise, ed efficaci disposizioni per lo esatto, e pronto adempimento dei suoi reali ordini, ravvisando pur tuttavia necessario e conducente all' accertamento degli stessi il conoscersi con maggior sollecitudine, e certezza, anche per le ulteriori sovrane risoluzioni da imprendersi il vero stato di esazione della rendita del 1823 e la effettiva quantità riscuotibile degli arretrati a tutto dicembre 1821, ha giudicato nella sua saviezza di prendere nel consiglio di stato ordinario del 1 del corrente le seguenti sovrane determinazioni.

Destina Sua Maestà una commessione composta dal regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, dal consigliere della stessa D. Francesco Martorana, e dal conservatore generale, affinchè la medesima richiamando dalla conservatoria, e dalle direzioni generali le corrispondenti notizie, riferisca nel termine di 20 giorni gl' introiti, che dal 1 gennaio 1823 a tutto il caduto novembre si sono verificati per tutti i regali cespiti descritti nello stato discusso provvisorio dell'anno 1823; con tenere unicamente ragione degl'introiti, che riguardano la gestione del corrente anno 1823; indicando in totale per quegl'introiti, che si maturano di terzo in terzo le somme effettivamente esatte in ogni terzo, e quelle, che restano ad esigersi. Dovrà inoltre la detta commessione riferire in un piano separato le somme esatte da gennaio a novembre 1823 per ragion di arretrati a tutto dicembre 1821. Dippiù la commessione richiamando dalla conservatoria, e dalle direzioni generali, le notizie necessarie, formerà un piano di tutti gli arretratti dovuti per ogni cespite dell'erario a tutto dicembre 1821 con distinguere :

1. Le partite liquide.
2. Le partite illiquide, o litigiose.

3. Quelle, che si dicono inesigibili; dovendo un tal piano essere formato nel periodo di due mesi.

Per lo esame di tali partite interverrà nelle sessioni, anche il direttor generale, al di cui carico le medesime si appartengono.

Rispetto alle partite liquide notandone l'esazione a carico dei rispettivi direttori generali la commessione riscuoterà un distinto dettaglio dei procedimenti di ciascun direttore generale intorno alla esazione affidatagli, e darà per via dello stesso tutti quei provvedimenti, che saranno necessari per affrettarne l'incarico. Di tai procedimenti, e disposizioni ne farà la stessa commessione distinto rapporto a vostra eccellenza; e l' eccellenza vostra lo rassegnerà a Sua Maestà colle sue osservazioni.

Per le partite illiquide la commessione curerà, che nel più breve termine se ne compia la liquidazione, adibendo a tale uopo quei soggetti appartenenti sia alla conservatoria generale, sia alla tesoreria generale, sia alle direzioni generali che crederà più adatti al sollecito adempimento di questa operazione: restando a tale effetto facoltata la detta commessione a richiamare tutte le notizie, e documenti, che potrà richiedere un tal'esame dalle reali ufficine, e da qualunque funzionario in tutte le valli. In riguardo a queste partite per quella parte, che potrà durante lo esame risultar liquida, darà la commessione corrispondente carico al direttore generale, cui si appartiene per curarne la esazione. Lo stesso adopererà compita l' intera liquidazione, ed intanto ne farà rapporto a vostra eccellenza per rassegnarsi da lei a Sua Maestà.

Per le partite litigiose prenderà conto la commessione dello stato in cui trovansi i giudizi, e ne farà rapporto a vostra eccellenza per darsi dall'eccellenza vostra gli ordini opportuni, onde siffatti giudizî sien recati al lor termine. Se per tali partite litigiose la commessione, inteso pria il direttore generale cui si appartiene opinerà di potersi transigere, tratterà la transazione, e ne farà relazione a vostra eccellenza, da cui ne sarà fatto rapporto a Sua Maestà col suo avviso. Non ometterà intanto la stessa commessione di sollecitare tutti quei provvedimenti per la cauzione, che secondo la qualità del debito, o la natura del contratto possano essere necessari a darsi per la sicurezza dei reali interessi, qualora non sia stato sinora a ciò provveduto.

Di tutte le partite, che verranno liquidate e di quelle litigiose, la commessione ne formerà un piano, e lo presenterà a vostra eccellenza per quindi rassegnarsi a Sua Maestà.

Circa le partite, che si dicono inesigibili la commessione richiamando dai rispettivi direttori generali le notizie corri-

spondenti, ed intesi i medesimi esaminerà individualmente le partite stesse. Per quelle, che rileverà di essere con effetto inesigibili in tutto, o in parte ne farà un dettagliato rapporto a vostra eccellenza; ed ella col suo parere lo sottoporrà alla superiore intelligenza di Sua Maestà. Per le altre, che disegnerà di essere inesigibili ne darà il corrispondente carico ai direttori generali con farne rapporto come sopra a vostra eccellenza.

Si è degnata finalmente Sua Maestà dichiarare, che la cooperazione, che i direttori generali dovranno col loro zelo prestare alla esecuzione delle sopradette straordinarie disposizioni, non dovrà in verun conto alterare lo esercizio delle loro funzioni ordinarie, e particolarmente per la esazione della rendita, in guisachè l'una non serva, che a maggiormente influire allo adempimento delle altre.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1112 —

Circolare del 20 dicembre 1823 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questo ottenuto o per altra causa, comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

Sul dubbio insorto se la decisione sovrana del 1 aprile 1822, colla quale si dichiarò che quando l'intendente esca in giro dal luogo della sua residenza, ma non già dalla provincia, nulla spetti d'indennità al segretario generale, doveva estendersi ancora al caso in cui l'intendente lasciando l'esercizio delle sue funzioni per congedo ottenuto, o per altra causa, non sorta dal luogo della sua residenza ordinaria, o dalla provincia; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente si è degnata dichiarare in seguito di avviso rassegnatole dalla commessione de' presidenti della gran corte de' conti che in questo secondo caso il segretario generale che riampiazza l'intendente abbia dritto all'indennità prescritta dal regolamento del 6 novembre 1821, o che l'intendente rimanga nel capoluogo, o nella provincia, o che vada ad uscirne.

Nel real nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 1113 —

Reale Rescritto del 20 dicembre 1823 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dei ponti e strade col quale si stabilisce che la costruzione delle strade è a responsabilità degl' ingegneri e del direttor generale dei ponti e strade.

Con rapporto de'12 del corrente, dando ella conto della visita che avea fatta della strada d'Aversa a Capua, ha riferito che tanto il brecciale sparso già sulla strada, quanto quello ammonticchiato per ispandersi appresso, erasi trovato di una grossezza da incomodare il rotaggio, ond'ella ha disposto che le pietre sian rotte, riducendosi a pezzi quasi eguali ad un ovo, operazione che ha assicurato di essersi eziandio incominciata.

Ed affine di evitare simili doglianze ella ha soggiunto di aver diretto agl'ingegneri una circolare, di cui ha trasmesso copia, mandando loro uno strumento di ferro, che offre un voto; pel quale facendosi passar le pietre, si possono facilmente rigettar quelle di dimensione maggiore, ed obbligar gli appaltatori a ridurle in pezzi.

Tutto ciò è stato da me rassegnato alla sovrana intelligenza del Re (N. S.) e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'15 del corrente, si è degnata di restarne intesa. Approva pure Sua Maestà la circolare fatta e vuole che da ora innanzi qualunque tratto di strada si trovi in cattivo stato si abbia immediatamente per destituito l'ingegnere a cui è affidata. Ed ha sovranamente dichiarato la Maestà Sua ch'ella, signor direttore generale, sarà alla stessa Maestà Sua responsabile dello adempimento.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per sua intelligenza.

— 1114 —

Circolare del 27 dicembre 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta de'notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

L'articolo 48 numero 3 della legge de'21 giugno 1819 prescrive, che i testamenti rogati per atto pubblico debbono registrarsi nel termine di tre mesi, da decorrere dal giorno della morte del testatore, e l'articolo 55 della stessa legge gli assoggetta al doppio dritto se nel detto termine non sieno registrati.

Or affinchè i ricevitori del registro e bollo quando lor si chiede il registro di tali atti abbiano sicura notizia del cominciamento del cennato termine, si è proposto dal direttor generale de' detti rami, che i cancellieri comunali, a richiesta de'notai stipulatori de'testamenti dichiarino *gratis* in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore, colla osservazione, che una tale dichiarazione serve per intelligenza del ricevitore del registro e bollo ; e poichè l'articolo 38 della legge de'2 gennaio 1820 proibisce di farsi due atti sullo stesso foglio di carta bollata , si è proposto pure dal detto funzionario, che per le cennate dichiarazioni si dispensi ad un tale divieto. Il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, manifestandomi tutto ciò, mi ha partecipato nel real nome , che Sua Maestà in data dei 18 del cadente mese si è degnata di approvare queste proposizioni.

Ne la prevengo per di lei intelligenza , e perchè ne curi l'adempimento per la parte che la riguarda.

— 1113 —

Reale Rescritto del 31 dicembre 1823 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili che determina il caso, in cui le frazioni di abitanti possono dar luogo a vacanza di piazza di notai in Napoli od in altri comuni di questi reali dominii.

L'articolo 53 della legge de'23 novembre 1819 è così concepito: « Il numero de'notai è fissato per la città di Napoli, » e di Palermo, ad uno per ogni 5000 abitanti; per le al» tre comuni del regno ad uno per ogni 2000 abitanti. Ma » potrà esservi un notaio anche nelle comuni di popolazione » minore di 2000 abitanti ; e se la comune dista da ogni » altra per più di due miglia, potrà avere parimente un se» condo notaio ». Niuna disposizione positiva esistendo in questa legge sul valore delle frazioni di abitanti in rapporto al numero de' notai, è insorto il dubbio se a ragion di esse potesse darsi luogo allo stabilimento di altro notaio. Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio, inteso il consiglio ordinario di stato de'16 cadente mese di dicembre, si è degnata risolvere, che vi sia luogo alla piazza di altro notaio quante volte la frazione anzidetta ammonti nella città di Napoli a 2500 abitanti , ed a 1000 negli altri comuni inclusivamente.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento, e per l'intelligenza de'rispettivi collegii e delle camere notarili che da essi rilevano.

— 1116 —

Circolare del 3 gennaio 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che i quadri dei debitori giusta il decreto del 2 maggio 1823 sono esenti dal registro.

Si è promosso il dubbio, se debbono sottoporsi al bollo, ed al registro: 1. I quadri de'debitori, che in esecuzione dell' articolo 5 del real decreto del 2 maggio ultimo ciascuna amministrazione diocesana deve rimettere all'intendente della provincia. 2. Le copie estratte di tali quadri che l'intendente deve spedire ai sindaci per essere affisse, e pubblicate. 3. I ruoli diffinitivi resi esecutori dall'intendente a tenore del citato decreto.

Intesa la direzione generale del registro e bollo, uniformemente al parere della medesima ho risoluto l'indicato dubbio nel modo che segue:

1. I quadri de' debitori che le amministrazioni diocesane debbono passare agl'intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, considerandosi come atti di amministrazione interna.

2. Sono similmente esenti dal bollo e registro le copie estratte di tali quadri, che gl'intendenti rimettono ai sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel suddetto decreto, debbono essere pubblicate nelle forme usitate pegli atti del governo.

3. I ruoli diffinitivi poi da dichiararsi esecutori con ordinanza degl'intendenti, debbono essere redatti in carta bollata, e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori. Quindi, signor intendente, ne curerà l' adempimento da sua parte, nella intelligenza che ho dato comunicazione di tal risoluzione al ministero degli affari ecclesiastici ed alla cennata direzione generale.

— 1117 —

Circolare degli 8 gennaio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i notai non sono esenti dalla carica di cassieri comunali.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo in ordine al dubbio se i notai fossero esenti dalle cariche di cassieri comunali; la Maestà Sua inteso il parere della consulta de'reali dominii al di quà del faro nel consiglio di stato de'26 dello scorso mese si è degnata approvare che i notai non siano esclusi dall'uffizio di cassiere

comunale, specialmente quando non vi sieno altri idonei, come accade ne'piccoli comuni.

Nel real nome glielo partecipo per l'adempimento.

— 1118 —

Circolare dei 10 gennaio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che in tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere de' sottintendenti debbono i rapporti di questi ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

Sua Maestà inteso il parere del consiglio de'ministri, nel consiglio di stato ordinario de' 29 del prossimo scorso mese di dicembre, si è degnata di ordinare che gl'intendenti delle provincie, in tutt'i loro rapporti relativi a quegli oggetti, pei quali la legge richiede le osservazioni ed il parere dei sottintendenti, debbano inserirvi letteralmente le osservazioni, ed i pareri suddetti, nei medesimi termini, ne'quali si sono scritti da' sottintendenti, senza toglierne nè anche la data, le parole di convenienza, e la firma; e debbono poi aggiungervi il proprio parere motivato.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, per l' adempimento.

— 1119 —

Circolare del 17 gennaio 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori presso i tribunali civili per lo invio in ciascun mese di aprile, al ministero di uno stato nominativo dei notai, segnandovi quelli tra essi che sono morosi alla esibizione dei protocolli e delle copie dei repertorii.

L'esperienza mi ha fatto conoscere, che non sieno esattamente adempiute le disposizioni della legge de' 23 novembre 1819 sulla esibizione alle camere ed agli archivii notariali de'protocolli de'notai, e delle copie de'notamenti fatti ne' repertori di tutti gli atti, che per essi son rogati, unitamente a' diritti, che agli archivii medesimi competono. Onde questo inconveniente cessi di aver luogo, e la fede pubblica venga sempre più assicurata, trovo opportuno ch'elleno nella prima quindicina di ciascun mese di aprile facciamo pervenire in questo real ministero uno stato nominativo di tutt'i notai residenti nelle rispettive provincie, colla indicazione di quelli tra essi, che hanno adempiuto alla esibizione de' protocolli, e delle copie de' notamenti anzidetti nel tempo dalla legge prescritto, e di quelli che vi sono contumaci. Vi aggiugne-

ranno pure la notizia delle somme introitate a ragione di questa esibizione, e di quelle che rimangono ad esigersi. Elleno cureranno il dovuto adempimento di questa circolare.

— 1120 —

Ministeriale del 21 gennaio 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunale civile in Cosenza, sul metodo per la liberazione dei depositi dei notai certificatori.

Il decreto de' 2 maggio 1810, sulla istituzione de' notai certificatori prescrive all' art. 2, che la persona resterà sottoposta, ed i loro beni obbligati alla risponsabilità verso il governo per lo spazio di tre anni dopo la cessazione delle loro funzioni. Questa disposizione comprende principalmente le loro cauzioni — Disposizioni particolari esiston pure sul modo, col quale dee succedere il disvincolo di tali cauzioni. L' art. 6 del decreto de' 5 novembre 1810, stabilisce che il direttore del gran libro non possa togliere una opposizione (cioè immobilizzazione) se non in virtù del consenso dato da quella autorità superiore, da cui dipende il contabile divenuto libero. Per la esecuzione di questo articolo le istruzioni de' 9 settembre 1811 formate nel ministero delle finanze fu disposto, che le cauzioni de' notai certificatori fossero svincolate in virtù di una decisione del ministro delle finanze, consultato il ministro di giustizia. Richiedevasi allora il concorso de' due ministri a motivo, che la cauzione la quale i notai certificatori davano per garentire l' amministrazione, era la stessa di quella prescritta nell' art. 27 del decreto de' 3 gennaio 1809 sul notariato. Da ciò la norma di liberarsi le cauzioni dopo che si fosse verificato non aver dritto a sperimentare su di essa nè la direzione del gran libro, nè la camera notariale, nè i privati. Al presente, per effetto di novelle disposizioni, la cauzione che danno i notari certificatori alla direzione del gran libro, è ben diversa da quella che esige la camera notarile per l' esercizio del notariato, e quindi cessa il bisogno del concorso di questo ministero al disvincolo de' fondi assegnati per la garentia di funzioni estranee alle altre funzioni di esso. Il ministro delle finanze è convenuto in queste idee.

Le partecipo tutto ciò di riscontro al di lei foglio de' 29 dello scorso mese di dicembre, che risguarda il metodo da serbarsi per la liberazione del deposito del defunto notaio certificatore D. Giovanni Casini.

— 1121 —

Reale Rescritto del 31 gennaio 1824 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale, col quale si determina non dovere avere più effetto il provvedimento per la diminuzione del 10 per 100 sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni di bastimenti.

S. M. nel consiglio di stato ordinario de' 13 dello spirante nell'atto di emettere il real decreto, di cui copia conforme ho inviato a V. E. con mia lettera d'oggi stesso, a carico num. 75, relativamente alla diminuzione del 10 per 100 sull' ammontare de' dazi d' importazione , e di esportazione quando i generi sono immessi , o estratti sopra bastimenti di cotesti reali domini: ha ordinato, che con separato riservato rescritto si prevenga V. E., che in vista delle disposizioni contenute nel sudetto real decreto non debba più avere effetto il riserbato provvedimento per la diminuzione del 10 per 100 sul dazio d' immissione de' generi coloniali in favore de' padroni di bastimenti da' reali domini, che era stato emanato col sovrano rescritto de' 30 agosto 1822.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

—1122—

Ministeriale del 7 febbraio 1824 diretta dal ministro delle finanze al direttore di Caserta con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita, per cagion di disastri, le spese cagionate dallo spurgo dei fondi ed altro.

Nel render ella informata questa real segreteria che molti reclami eransi prodotti in distretto di Nola a causa de' danni per alluvioni ivi accaduti nell' autunno passato, fece pur intendere che negli atti delle verifiche di que' reclami eransi calcolati i disgravi sul totale delle rendite perdute , e della spesa occorsa per lo espurgo de' fondi, de' canali, ed altro. E quindi chiese superiori ordini circa l' ammettersi simile applicazione del calcolo , e il farsi pe' reclami medesimi eccezione alla legge, al pari che ne fu fatta per sovrana munificenza pe' reclami motivati dalla eruzione del Vesuvio.

Or questa real segreteria uniformandosi al parere dato all' uopo dal consiglio delle contribuzioni dirette, ha determinato che ove ne' reclami , di cui è parola , la perdita del reddito si faccia giungere alla metà mercè la comulazione

delle somme necessarie per lo spurgo de' fossati, ella dovrà proporre la decisione di ripulsa a cotesto consiglio d' intendenza, dovendosi por mente che la grazia accordata dal Re (N. S.) per gli straordinari danni del Vesuvio non dee produrre la minima innovazione nelle procedure per tutti gli altri reclami , per le quali dee starsi rigorosamente alla legge.

— 1123 —

Circolare del 14 febbraio 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori presso i tribunali civili , che aggiunge altre norme per li concorsi alle piazze dei notai e per le correlative deliberazioni d'idoneità dai tribunali civili.

La circolare dei 5 dicembre 1821 fissò , tra l' altro , le norme le quali debbono essere serbate per lo concorso alle piazze vacanti di notaio. Onde questa circolare riceva uniforme esecuzione presso tutti i tribunali civili e presso tutte le camere notarili, trovo opportuno stabilire: che nelle deliberazioni dei tribunali civili sulla idoneità degli aspiranti al notariato debba farsi espressa menzione del giorno, in cui sia stato aperto il concorso, dell'affissione de' corrispondenti avvisi , e del numero degl' individui presentati all' esame ; che in queste deliberazioni debba altresì farsi menzione dei motivi, pe' quali ha luogo la vacanza della piazza di notaio, che dee provvedersi: vi si enuncierà pure qual sia la popolazione del comune secondo i quadri statistici annessi alla legge del 1 maggio 1816, ed il numero dei notai esercenti nel comune istesso; che il numero dei punti di approvazione sia fissato nel massimo a 12: si reputerà sufficiente alla carica di notaio quegli, che meriterà almeno 6 punti ; che il numero dei punti di approvazione debb'essere enunciato nelle deliberazioni , sia che alla piazza vacante di notaio concorrano uno, o più individui. Questa indicazione, secondochè è detto nella circolare del 5 dicembre 1821, può riuscire utile ne' casi, in cui de' notai esercenti chieggano di essere traslocati da un comune all' altro.

Elleno comunicheranno questa circolare ai collegi a' quali appartengono , ed alle camere notarili , che ne dipendono.

— 1124 —

Circolare del 14 febbraio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai parrochi, salvo l'esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.

L'art. 7 del concordato con la santa Sede prescrive che le parrocchie le quali non hanno sufficiente congrua debbono ricevere un supplemento di dote con la proporzione ivi stabilita. Ai termini adunque dell'enunciato articolo è evidente che la commessione esecutrice del concordato non ha altro obbligo che quello di dare i supplementi alle parrocchie di libera collazione, qualora le congrue che essi godevano all'epoca del concordato non si trovassero nella proporzione fissata dall'articolo medesimo, ed in consegnenza tali parrocchie debbono essere conservate nel pieno possesso di quello che percepivano prima del concordato. Secondo questi principi evidentissimi la commissione esecutrice del concordato ha regolato le sue operazioni nell'assegnamento dei supplementi di congrua alle parrocchie; assegnamenti che Sua Maestà si è degnata di tempo in tempo di sanzionare. Io ho creduto necessario di darle questi schiarimenti onde prevenire ogni equivoca interpretazione, e gl'inconvenienti che nella formazione di alcuni stati discussi comunali, o di variazione si sono tolti quegli assegnamenti che nel passato erano destinati a favore delle parrocchie. Forse vi potranno essere delle ragioni in favore dei comuni, ma queste conviene di dedurle, esaminarle, e prendere su di esse le disposizioni convenienti, e non già per via di fatto privare le parrocchie di quegli assegnamenti che finora hanno goduto a carico dei comuni.

— 1125 —

Risoluzione sovrana del 18 febbraio 1824 che dichiara i casi nei quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile; e stabilisce che pei miglioramenti ed aumenti di fabbriche che producono esenzione temporanea, la contribuzione non debba esser minore di quella che pagavasi pria delle riduzioni motivate da deterioramenti.

Questa real segreteria intese già per rapporto dell'ispettore generale delle contribuzioni dirette della provincia di Napoli, essere talvolta avvenuto che i proprietari di case nella circostanza di voler migliorare i loro fondi, pria di

chiedere pei miglioramenti ed aumenti di fabbriche la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria ai termini dello art. 9 del real decreto dei 10 giugno 1817 profittano della disposizione dell' art. 42 del decreto stesso, per la quale per deterioramenti, e deperimenti di fabbriche accordasi riduzione sull' imponibile ascritto al catasto. Di maniera che quante volte si verifica poi la esenzione, questa non si limita ai miglioramenti ed aumenti ; ma si estende ancora alla parte della contribuzione dedotta già per le riduzioni ottenute.

Preso un tale oggetto nella necessaria considerazione , è sembrato a questa real segreteria che la retta intelligenza del senso del citato articolo 42 importi che le riduzioni, le quali si reclamano rispettivamente sia per guasti di fabbriche che rendono inabitabile almeno la terza parte dell' edifizio , sia per fabbriche dirute, s' intendono rispettivamente applicabili agli edifizi che hanno i muri crollati ed a quelli che debbonsi costruire dai fondamenti.

Oltre a ciò ha creduto la stessa real segreteria esser espediente il dichiarare che quante volte per miglioramenti , o aumenti di fabbriche i proprietarii si mettono al caso di godere della temporanea esenzione di tassa fondiaria , ai termini dell' articolo del decreto citato , durante il godimento di questa esenzione, il locale al quale si riferisce, non debba pagar mai una contribuzione minore di quella, per la quale trovavasi ascritto al catasto prima della riduzione accordata per lo deterioramento delle fabbriche. Per la qual cosa dal momento in cui le fabbriche migliorate , o aumentate rendonsi abitabili , cominciando la durata della esenzione , da quel momento il locale dovrà tornare alla contribuzione per la quale era ascritto al catasto prima che godesse della riduzione accordata pel deterioramento , salvo a valutarsi la contribuzione su gli aumenti , e sulle migliorie allo spirar della esenzione.

Or avendo questa real segreteria assegnate queste spiegazioni e dichiarazioni alla intelligenza del Re nostro sovrano nel consiglio ordinario di stato del dì 9 corrente, Sua Maestà (D. G.) si è degnata d' impartirvi la sua sovrana approvazione.

Quindi nel real nome ne la prevengo , signor direttore , per sua intelligenza e regola , e per lo adempimento di risulta.

— 1126 —

Real Rescritto de 21 febbraio 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarii de' domini al di quà del faro col quale si prescrive, che se qualche chierico si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa, dopo gli ordini di Sua Maestà, se il medesimo l'abbia ottenuto per via di esame non debba percepir la rendita se non quando sarà giunto al suddiaconato, e se l'abbia ottenuto senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere.

La commissione dei vescovi, incaricata della formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ha fatto osservare, che nel mettersi in esecuzione i piani dei detti titoli, in seguito dell'approvazione di Sua Maestà, potrebbe avvenire, che qualche vescovo non interpretando secondo il vero suo spirito, la bolla pontificia *impensa*, conferisce le partecipazioni di chiesa a' chierici di assai fresca età: e che ciò sarebbe totalmente opposto al fine del nuovo piano generale dei titoli delle sacre ordinazioni, e molto pregiudizievole al bene delle chiese alle quali non potrebbero prestare il conveniente servizio, nè influire alla cura delle anime. Sicchè per ovviarsi ad ogni inconveniente ha proposto di ordinarsi a tutt'i vescovi ed ordinarii, che non ammettano all'esame prescritto dalla citata bolla, se non quei chierici, che siano in atto di ascendere al suddiaconato; ed ottenuta nell'esame la partecipazione, questa loro serva di sagro patrimonio, e siano subito ordinati a fine di poterne percepire i frutti: vietandosi rigorosamente ad essi ordinarii, in esecuzione della detta bolla, qualunque altro metodo di conferire le partecipazioni di chiesa.

E Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario dei 9 corrente mese si è degnata di annuire alla proposta della detta commessione ordinando, che se qualche chierico di fresca età si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa dopo gli ordini della Maestà Sua, se il medesimo la abbia ottenuta per via di esame, non debba percepirne la rendita se non quando sarà giunto al suddiaconato; e se lo abbia ottenuto senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere: dandosi luogo alle regolari provviste, a tenore delle reali istruzioni, e delle reali disposizioni della bolla *impensa*.

Vuole inoltre Sua Maestà, che quei chierici, i quali, previo l'esame otterranno regolarmente una porzione a titolo di sagro patrimonio, e nel corso di sei mesi non ascenderanno

al suddiaconato, decadano dal godimento della stessa, con doversi intimare l'esame per altri concorrenti.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione, per sua intelligenza e per l'adempimento.

— 1127 —

Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni pei possessori dei certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell'abolita commissione del debito pubblico.

Nel consiglio ordinario di stato de' 23 di questo mese di febbraio, Sua Maestà si è degnata di ordinare che i possessori de' certificati delle cedole, formate dietro le liquidazioni dell' abolita commessione del debito pubblico e depositate presso il cassiere del tesoro abolito contro il rilascio di tali certificati del cui ammontare ne rappresentano un credito, dietro le debite verifiche, siano ammessi a liquidazione della commissione a ciò destinata, colle regole medesime prescritte dal real decreto de' 5 marzo 1819, colla sola variazione però che siano riuniti ai rispettivi capitali gl'interessi dal 1 giugno 1815 a tutto dicembre 1821, in vece che a tutto maggio 1819 come è prescritto per tutti gli altri creditori della regia corte col detto real decreto de' 5 marzo 1819.

Si è degnata di disporre la Maestà Sua che tutt'i possessori di tali certificati di cedole per tutto giugno di questo anno debbano fare la domanda di liquidazione alla commessione, qualora finora non l'abbiano fatta, mentre elasso questo termine rimangono essi decaduti dal dritto.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, per l'adempimento di risulta per parte della commessione liquidatrice; con incarico a questa di far noto al pubblico per mezzo del giornale officiale tale sovrana disposizione per intelligenza e regolamento degl'interessati a così fatte liquidazioni.

— 1128 —

Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si ammettono a liquidazione le cedole depositate per compre di fondi non effettuate.

Sua Maestà ha preso in benigna considerazione, che vari de' suoi amattissimi sudditi avendo nel tempo della militare occupazione di questa parte de' reali dominii versato a' termini della legge de' 4 maggio 1810 le cedole rilasciate loro, dietro la liquidazione de' rispettivi crediti fatta dalla commissione del debito pubblico, stabilito in quel tempo, sia nella cassa di ammortizzazione per affrancare censi, sia nell'abolito tesoro per compre de' beni demaniali siti nelle provincie non poterono per delle diverse circostaze ottenere gli acquisti o le affrancazioni di sopra indicate.

Quindi con decisione emanata nel consiglio ordinario di stato de' 23 febbraio ultimo, si è degnata la Maestà sua clementemente ordinare, che i possessori di certificati o di confessi di depositi di cedole fatti presso il cassiere del tesoro abolito presso la cassa di ammortizzazione, e finalmente presso le intendenze delle provincie per affrancazioni di censi, o per acquisti di beni demaniali, siano ammessi a liquidazione dalla commessione eretta col real decreto de' 5 maggio 1819; liquidazione da eseguirsi colle norme stabilite dallo indicato real decreto, con aggregarsi però a' rispettivi capitali gl' interessi decorsi dal 1 giugno 1815 a tutto dicembre 1821.

Ha ordinato benvero la Maestà Sua che tutt' i possessori de' certificati o confessi di depositi di cedole di sopra menzionati abbiano a presentare alla commissione le loro dimande munite de' documenti relativi per tutto giugno di questo anno, qualora non l'abbiano di già fatto, dappoichè elasso quel termine s'intenderanno decaduti dal dritto di ottenere la liquidazione dei crediti rispettivi.

— 1129 —

Circolare de' 3 marzo 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili, che risolve diversi dubbi pei giudizi contra i notai e per la correlativa loro esecuzione.

Si è dubitato se i giudizi per multe, sospensioni, o destituzioni contra i notai sieno esenti dalla formalità del regi-

stro e bollo, e se appartener debba alle camere notarili la esecuzione delle sentenze che per ragione di questi giudizii possono essere emesse. — Onde far cessare questi dubbi, e serbarsi nella specie un metodo uniforme e regolare, trovo opportuno far conoscere alle signorie loro; Che, ai termini dell'articolo 17 numero 4 della legge de' 2 gennaio 1820, debbono essere registrati per bollo *gratis* gli atti ad istanza del pubblico ministero nei giudizi anzidetti: Che la cura di provocare la esecuzione di questi giudizi appartiene principalmente alle camere notarili ne' termini e nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile dalla legge sul notariato: Che questi atti ad istanza delle camere notarili sono soggetti al bollo ed al registro: Che ai termini dell'articolo 3 del decreto de' 15 maggio 1820 appartiene all'amministrazione del registro e bollo l'anticipazione delle spese occorrenti pei giudizi qui sopra enunciati ad istanza del pubblico ministero, ed il ricupero delle spese anticipate contra chi di dritto: Che perciò gli agenti del pubblico ministero debbano far pervenire gli analoghi riscontri all'amministrazione del registro e bollo nel tempo e nello forme che dai regolamenti in vigore è determinato.

Elleno cureranno la esecuzione di questa circolare, di cui daranno comunicazione alle camere notarili.

— 1130 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni per definirsi le strade che interessar possano la difesa delle frontiere del regno.

Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario consiglio di stato del dì 1 del corrente gli opposti pareri dei membri della giunta mista incaricata già per ordine sovrano di definir le strade che interessar possono la difesa della frontiera del regno, e delle piazze fortificate, i quali pareri sono espressi nel processo verbale di una seduta che ebbe luogo nel di 17 dicembre dello scorso anno, e di cui pervennero gli esemplari per mezzo della real segreteria di stato della guerra, e per mezzo di codesta direzione generale.

E Sua Maestà vista l'urgenza della cosa ed uniformemente al parere umiliatole si è degnata ordinare, che si proseguano nel modo come trovansi finora disposte le strade già incominciate a costruirsi, o quelle già tracciate, ed in fine le altre, che fossero state dalla Maestà Sua approvate, e che per tutte le rimanenti strade da progettarsi per lo avvenire,

prima di rassegnarsene a Sua Maestà la proposizione debbasi sentire il corpo del genio.

Nel real nome le fo noto questo sovrano comando per lo adempimento nella parte che la riguarda, ed in riscontro al suo rapporto de' 14 gennaio del corrente anno.

— 1131 —

Circolare del 10 marzo 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si trasmette ai direttori il modello del registro per le novelle fabbriche che menano a temporanea esenzione di contribuzione fondiaria.

Per rendere uniformi in tutte le direzioni delle contribuzioni dirette le procedure ne'casi, ne'quali per gli articoli 9 e 147 del decreto reale de'10 giugno 1817 accordasi temporanea esenzione di contribuzione fondiaria a'proprietari che edificano novelle fabbriche, o che aumentano e migliorano fabbriche antiche, questa real segreteria ha fatto stampare un modello di registro, il quale, in varie colonne, indica il corso da darsi alle dichiarazioni che per tale esenzione presentansi dal momento in cui pervengono esse nelle direzioni delle contribuzioni dirette fino a che cessa il beneficio della esenzione che per esse si ottiene.

Or nell' inviarle parecchi fogli a stampa di tale modello, io le soggiungo che si serva pure di esso per l' elenco annuale delle dichiarazioni, che dovrà per lo avvenire trasmettere a'termini del citato art. 147.

— 1132 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1824 partecipato dal ministro di casa reale a quello degli affari di Sicilia col quale si danno disposizioni per impedirsi la pesca con le atolungare.

In vista del foglio di vostra eccellenza del dì 6 andante mese ho rassegnato al Re di esserle riferito dal luogotenente generale in Sicilia che sono riuscite inutili finora tutte le misure adottate, onde impedirsi la pesca con le atalungare tanto perniciosa a'proprietari di quelle tonnare, e che d'accordo a quel direttore generale del demanio è di avviso che possa esser vantaggioso ancora stabilirsi che oltre gli altri soliti provvedimenti, due barche scorridoie della real marina, fornite da persone probe, e di un capo che meriti particolar fiducia percorrano il mare dall'isola d'Ustica a quella di Lipari onde porre un argine a tal disordine, mentre individui addetti al real servizio non danno luogo a temere gl'inconvenienti che

potrebbero avvenire facilmente se si destinassero altre barche non dipendenti della real marina.

Ha detto quindi la Maestà Sua che non v' incontra difficoltà, quante volte le scorridoie, delle quali si tratta non bisogneranno ad altri usi di real servizio; comandando nel tempo stesso di scriversene al ministro segretario di stato della guerra e marina , come ho già eseguito , affinchè in questo caso prenda gli ordini della Maestà Sua.

Nel real nome passo a vostra eccellenza l' avviso perchè si serva rimanerne intesa in riscontro al citato di lei foglio.

— 1133 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni pei funzionarii dell'ordine giupiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

Le leggi di procedura penale hanno stabilito un particolar sistema di rito pe'funzionari dell' ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni. — Sono esse ripartite in due classi distinte : la prima comprende i funzionarî che le leggi medesime han disegnato nell'art. 520 ed il loro giudizio è attribuito alle gran corti criminali. La seconda comprende i funzionarî espressi nel consecutivo articolo 521 ed il loro giudizio è attribuito alla camera criminale della suprema corte di giustizia. — Si è preveduto il caso che un funzionario della prima classe sia elevato al rango de' funzionarì inclusi nella seconda, e che dopo la di lui promozione venga egli imputato di reato in officio commesso nell'esercizio della prima carica. Si è domandato se in questo caso il procedimento sul di lui conto appartenga alla gran corte criminale, ovvero alla camera criminale della corte suprema di giustizia. Sua Maestà alla quale ho proposto il dubbio ha nel consiglio di stato ordinario de'22 di questo mese sovranamente dichiarato che nel caso di cui è parola , la competenza è determinata dalla qualità della carica che il funzionario occupa in tempo del giudizio, e che all'effetto il procedimento, nelle forme che le leggi di procedura penale han sanzionato, appartiene alla gran corte criminale, se in quel tempo egli si trovi nel rango de'funzionarî designati nell'art. 520 delle leggi medesime, alla camera criminale della corte suprema di giustizia ove sia tra funzionarî espressi nel consecutivo articolo 521.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tal sovrana dichiarazione per di loro intelligenza e governo.

— 1134 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante norme a regolare il servizio degl'impiegati degli antichi arrendamenti in caso di liquidazione di pensione.

Ho umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'24 del corrente il di lei rapporto de'27 dello scorso mese numero 28, concernente i dubbi proposti da codesta gran corte relativamente al servizio prestato dagl'impiegati degli antichi arrendamenti prima della incamerazione de' medesimi ; e la Maestà Sua si è degnata di approvare quanto da codesta gran corte si è proposto, cioè che per gl'impiegati degli antichi arrendamenti in occasione di liquidazione di pensione si debba tener conto degli anni di servizio prestati in detti arrendamenti a similitudine degl'impiegati negli antichi banchi.

Nel real nome le partecipo, signore , questa sovrana benefica risoluzione, perchè ne disponga l' adempimento di risulta nell' esame delle liquidazioni delle pensioni del monte delle vedove e de' ritirati.

— 1135 —

Ministeriale del 31 marzo 1824 diretta dal ministero delle finanze ad un direttore sulle dichiarazioni che talvolta presentansi allorchè le novelle fabbriche si compiono.

Parlando ella de' modelli del registro per le temporanee esenzioni accordate dagli articoli 9 e 147 del decreto reale de' 10 giugno 1817 ne' casi di costruzione e di aumenti di fabbriche dice , che non essendo prescritto di doversi dalle parti produrre una seconda dichiarazione , allorchè le fabbriche arrivano a compimento, si rendono inutili le colonne all'uopo stabilite nel registro.

Or io in riscontro le fo osservare che nel registro di cui è parola, le colonne che ella ha indicate come nuove, e che suppone di non esser necessarie, possono esser coverte quante volte le parti stesse, finite le nuove opere si rechino a dichiararle, siccome in altre provincie è avvenuto.

Ciò non esclude che i controlori eseguir debbano le verifiche all'uopo relative profittando delle occasioni che presenta loro il giro ordinario che sono obbligati di fare per eseguire le mutazioni di quote , e per verificare i reclami collettivi nel tempo, e ne'modi stabiliti dal decreto de' 10 giugno 1817.

— 1136 —

Circolare del 3 aprile 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazi di consumo ne' comuni o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge sul riguardo.

Nell'esame degli stati discussi o degli stati di variazione de'comuni pel corrente esercizio ho avuto luogo di osservare che tal volta per equilibrare gl' introiti cogli esiti s' impongono nuovi dazi nella consumazione, o si varia la loro tariffa senza prima conformarsi alle disposizioni dell'art. 199 della legge del 12 dicembre 1816.

Questo metodo violando le disposizioni della legge, io ho creduto necessario di richiamare la più stretta osservanza. Tutte le volte dunque che il bisogno esige, ella, dopo di aver sentito il rispettivo decurionato, e l' avviso di cotesto consiglio d'intendenza chiederà la superiore approvazione, sia che un nuovo dazio si debba imporre, sia che se ne debba variare la tariffa. Seguita l'approvazione, potrà poi situarsi il dazio negli stati pe'correnti esercizi, ove abbia avuto luogo di essersi nello stato discusso o nello stato di variazioni aumentata la tariffa, senza aver prima provocata la sovrana approvazione.

Ella ne farà rapporti motivati comune per comune con indicare tutte le circostanze volute dalle leggi per provocarsene da Sua Maestà (D. G.) la sanatoria.

— 1137 —

Circolare del 7 aprile 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che quando non vi siano agenti consolari in un porto i capitani esteri possono farsi assistere da chi loro più piacerà.

Essendo stata rassegnata al Re la dimanda fatta se in mancanza di agenti consolari esteri in qualche porto i sindaci comunali debbano provvisoriamente esercitare le funzioni dei consolati vacanti e se questo disimpegno debba esercitarsi da altra autorità; Sua Maestà sulla considerazione che non può impedirsi a' capitani esteri di far agire pe' loro affari, o il raccomandatario, cui sono diretti o altra persona di loro piacere, quando essi stessi non vogliono occuparsene, si è servita di sovranamente comandare essere sua sovrana volontà, che si riconosca il dritto de'capitani esteri di farsi assistere

da chi lor più piace, quando non vi siano agenti consolari da cui dipendono.
Nel real nome le partecipo questa real determinazione per l'adempimento.

— 1138 —

Circolare del **10** *aprile* **1824** *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta alle amministrazioni diocesane con la quale si stabilisce che le dette amministrazioni nei giudizii di dissequestro dei beni indicati nell'art.* **1** *del decreto dei* **3** *agosto* **1818** *non debbano subire condanna di spese, fino a che non si costituiscono parte contraddicente.*
Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha manifestato, che in data de' 10 del prossimo passato marzo, ha diretto circolare a' tribunali civili, per partecipar loro la risoluzione di Sua Maestà, che le amministrazioni diocesane ne'giudizi di dissequestro de'beni indicati nell'art. 1 del real decreto de'3 agosto 1818, innanzi alle autorità giudiziarie, non debbano subire condanna di spese, sino a che non si costituiscano parti contraddicenti.
Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1139 —

Reale Rescritto del **10** *aprile* **1824** *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione col quale si stabilisce potersi permettere la vendita comulativa di più fondi a favore di un solo compratore.*
Avendo preso gli ordini del Re circa le misure di agevolazione proposte dal consiglio principale di Calabria citra nella vendita de'beni appartenenti a'luoghi pii laicali, ed alla pubblica beneficenza; la Maestà Sua si è degnata tener presente la disposizione da me data con ministeriale del 4 settembre 1818 dalla quale fu risoluto per punto generale di potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un sol compratore, quante volte però appartengano allo stesso stabilimento, o corporazione, e purchè esistano nello stesso comune, e non oltrepassino la rendita lorda di annui duc. 50. Ha quindi la Maestà Sua sovranamente ordinato nel consiglio ordinario di stato del 5 andante, che la sopradetta facilitazione ministeriale data nel 1818 possa estendersi, e permettersi che si stipuli un sol contratto per tutti quei beni che

saranno alienati a favore del medesimo compratore, e per qualunque somma essi si valuteranno, purchè però appartengano tali beni allo stesso stabilimento, o corporazione, o siano situati nella stessa provincia.

Nel real nome le comunico, signor direttore generale, la sopradetta sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento, ed in riscontro del rapporto sull'oggetto direttomi a 18 febbraio ultimo.

— 1140 —

Ministeriale del 24 aprile 1824 diretta dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte dei conti con la quale si danno disposizioni pei certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizazione.

Con processo verbale da lei inviatomi col rapporto del 14 marzo scorso la commissione liquidatrice de'crediti legali contro la regia corte ha elevato il dubbio, se siano ammissibili a liquidazione i certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione per affranco di censi; giacchè col real rescritto de'28 febbraio ultimo non fu specialmente fatto parola di questa specie di credito.

Inoltre la detta commessione ha domandato rimettersele dalla cassa di ammortizzazione, e dalle altre officine, tutti gli elementi de' versamenti di cedole fatti da' rispettivi titolari affine di procedersene alla liquidazione con maggiore sicurezza.

Di riscontro le partecipo, signor procuratore generale, per intelligenza e regolamento di lei e della commissione, che quantunque nel sovrano rescritto sopraindicato de'28 febbraio ultimo si fosse fatta menzione dei soli creditori per l'importo delle cedole depositate presso il cassiere dell' abolito tesoro, pure sotto la denominazione del tesoro s'intendano anche quelli che depositarono le cedole nelle intendenze delle provincie per acquisti di beni, non che gli altri che versarono le cedole nella cassa di ammortizzazione, per simili acquisti, o affranchi. In conseguenza la commessione nel far noto al più presto possibile al pubblico per mezzo del giornale, l'anzidetta grazia sovrana, come benanche il termine fissato per farsi simili domande di liquidazioni, farà menzione, non solo dei certificati di cedole depositate presso il cassiere dell' abolito tesoro, ma bensì de'depositi di cedole nelle intendenze e nella cassa di ammortizzazione per acquisti di beni o affranchi. In quanto poi alla domanda della commessione per avere gli

stati sopra indicati dalla cassa di ammortizzazione e dalle officine, la prevengo che ciò non è conducente agli interessi del fisco. Invece la commessione dopo di aver ricevute le domande, ed i titoli o certificati di depositi o versamenti fatti, laddove dubbio su di esse incontrasse, in questo caso potrà dirigersi alla cassa, e alle officine per avere gli schiarimenti opportuni a dileguare ogni dubbio sull'ammissione del credito a liquidazione.

— 1141 —

Reale Rescritto del 27 aprile 1824 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

Ho rassegnato al Re il rapporto di codesta gran corte dei conti (1 ripartimento n. 28) sul dubbio alla medesima insorto, relativo al soldo sul quale si dee liquidare la pensione di ritiro, al capitano di vascello D. Lorenzo Roberti, che si trovava alla quarta classe; Sua Maestà nel consiglio di stato de' 20 del corrente si è degnata di ordinare, che la liquidazione della suddetta pensione debba farsi al Roberti sull'intero soldo semplice che godeva, e non già su di una quota dello stesso, com'è quello che percepiscono gli uffiziali di terza e quarta classe; e che niun uffiziale di questa classe potrà ottenere dalla Maestà Sua il ritiro, se non abbia documentati tutti i requisiti voluti dalla legge, e precisamente quelli di avere li sessant'anni di età.

Nel real nome lo partecipo a cotesta gran corte per l'uso che risulta da sua parte.

— 1142 —

Circolare del 5 maggio 1824 emessa dal ministro delle finanze portante nuove dichiarazioni perchè sieno dalle autorità giudiziarie restituiti subito i ruoli nei casi di reati di falsità.

In un rapporto de'23 aprile ella espose che il primo volume della copia del catasto di Moschiano fin dal mese di agosto dell'anno passato si ritrova presso il giudice regio del circondario di Lauro, a motivo di essere stato imputato il sindaco di quel comune di avere alterata l'integrità dello stesso catasto; onde è che l'esattore della contribuzione fondiaria si duole che, non potendo rilevare i passaggi di pro-

prietà avvenuti per diversi articoli, è inabilitato ad esigere le somme corrispondenti a tai partite. Ella quindi chiede che sia subito restituito il suddetto volume di catasto.

Avendo questa real segreteria passati uffici per l' oggetto al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ha il medesimo riscontrato di aver fatto conoscere al procurator generale criminale di S. Maria il ritardo avvenuto nella percezione del comune di Moschiano, e di averlo incaricato di curare la esatta esecuzione degli ordini circolari dei 14 giugno 1820, coi quali per un fatto simile avvenuto per alcuni ruoli di contribuzione fondiaria fu per sistema prescritto che le autorità giudiziarie nel caso di sorpresa di ruoli restituissero subito i ruoli stessi, se il sospetto fosse svanito, ovvero ne rilasciassero le copie legali, se il reato fosse sussistente.

La prevengo di ciò per sua intelligenza e regola, ed in riscontro al cennato suo rapporto.

— 1143 —

Circolare degli 8 maggio 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che i soldi dei regi giudici in congedo non saranno liberati ai supplenti ma rimarranno in deposito, e si pagheranno con particolari determinazioni.

Sovente avviene, che i regii giudici di circondario coi si è accordato il congedo, e che per le loro circostanze non dovrebbero prendere il soldo, ne restan privi, a motivo che la riscossione sa ne fa dai supplenti, unicamente in vista de' certificati di servigi.

Ad evitare ciò, e perchè le disposizioni generali contenute nel real decreto de' 21 ottobre 1822 sopra i congedi, siano adottate esattamente, anche pe' regi giudicati di circondario, conciliandole con ciò che trovasi all'oggetto prescritto, e tuttavia rimasto in vigore nel sovrano regolamento de' 18 novembre 1817, sarà disposto, che ne' casi di congedo de' regii giudici di circondario, non si faccia alcuna liberazione di soldo, restando il medesimo in deposito per soddisfarsi quindi colla norma delle determinazioni, che saran prese al l'opportunità, dopo ritirati i giudici in residenza, tranne il caso in cui sarà da me dichiarato, che durante il congedo vi sia il godimento del soldo.

Comunico alle signorie loro tutto ciò per intelligenza, e per l'adempimento della parte, che le riguarda.

— 1144 —

Ministeriale del 15 maggio 1824 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore colla quale dichiarasi che nei passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, e compromessi non per mezzo di notai, non si può riguardar come contravvenzione la mancanza degli estratti di catasto.

Per un suo rapporto del dì 13 aprile passato intese questa reale segreteria le quistioni a lei fatte, cioè se ne' passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, e di compromessi, non per mezzo di notari, si debba unire agli atti l'estratto del catasto relativamente al fondo che passa in alieno dominio; e se in caso di omissione possa adattarsi agli agenti giudiziarii la multa che contra i notari si ordina dall'art. 153 del decreto dei 10 giugno 1817.

Inteso all'uopo il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, che è di doversi ella attenere alle precise intenzioni della legge per le quali ne' passaggi di proprietà, dai notari solamente si richiede la inserzione degli estratti di catasto ai relativi loro atti, ed i notai solamente son sottoposti a multa nel caso di contravenzione, la prevengo signor direttore, per sua intelligenza e norma, che a siffatto parere questa real segreteria si uniforma.

— 1145 —

Regolamento del 15 maggio 1824 relativo ai documenti essenziali che si devono esibire dai creditori della regia corte. che versarono cedole per acquisto di beni demaniali, o affrancazioni di censi, formato in esecuzione delle sovrane determinazioni sull'assunto.

Art. 1. Dovranno i creditori suddetti esibire i confessi, o i certificati de' depositi da essi fatti a norma della sovrana risoluzione emanata nel giornale delle due Sicilie del dì 11 del corrente mese di maggio, restando alla facoltà del pubblico ministero presso la commissione liquidatrice prendere per l'attuale sussistenza dei crediti, delle dilucidazioni, che crederà a proposito dalle rispettive dipendenze.

2. Que' creditori, che non avessero nè confessi, nè certificati, dovranno farsi formare i certificati dalla cassa di ammortizzazione, o dalle altre dipendenze dove hanno fatto la dimanda, ed il deposito delle cedole per compre o affrancazioni di censi.

3 La cassa di ammortizzazione, o le altre dipendenze

debbano rilasciare a' petizionari i certificati dell'attuale esistenza de' crediti tra il termine stabilito; e qualora non fossero tali certificati rilasciati nello steso termine, non potendosene imputare l'elasso a' petizionarii, debbano essa cassa di ammortizzazione, e le altre rispettive dipendenze nella chiusura del termine suddetto rimettere alla commessione un notamento di coloro, che hanno chiesto i certificati, e non si sono potuti formare per difetto di tempo, per poter poi in seguito rilasciare i suddetti certificati.

4. Pe' documenti accessori che occorreranno per l'ammissione degl'indicati crediti la commissione eseguirà le sovrane determinazioni, e gli stabilimenti generali emanati per la liquidazione, che si sta eseguendo per gli altri crediti verso la regia corte.

— 1146 —

Reale Rescritto del 19 maggio 1824 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni ad eseguirsi per le appoderazioni.

Il nuovo regolamento sanzionato da Sua Maestà il 15 dicembre dello scorso anno per lo servigio della tesoreria generale, nell'abolire per le provincie gli appoderati conserva questi contabili solamente per le capitali, quante volte sieno nominati dalle reali segreterie da cui dipendono.

L'articolo 83 del detto regolamento parlando degli obblighi degli appoderati summentovati, laddove siano approvati, prescrive che essi deggiono render conto alla tesoreria delle somme, che sono loro liberate mediante l'invio de' corrispondenti documenti cioè di certificati di esistenza, e servizio prestati dagl' individui compresi nella rispettiva appoderazione, dei fogli di rivista delle ricevute delle parti prendenti.

L'articolo medesimo esenta però dalla presentazione di tali documenti i soli appoderati delle reali segreterie e ministeri di stato. Questi in giustificazione dell'uso de' fondi sono facoltati a trasmettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell'appoderazione, il quale è considerato come documento sufficiente presso la regia scrivania di razione a dimostrare il seguito pagamento de' soldi agli uffiziali medesimi.

Diversi appoderati intanto delle amministrazioni residenti nella capitale, e di altre corparazioni rappresentando l'imbarazzo che arrecherebbe ad essi l'invio de' documenti di cui si è tenuto discorso han dimandato di essere abilitati a poter giustificare l'uso de' fondi, col semplice stato emarginato, come si trova accordato agli appoderati de' ministeri

e non altrimenti che praticavasi prima della pubblicazione del novello regolamento.

Sua Maestà cui ho il tutto umiliato si è degnata permettere che la facilitazione accordata agli appoderati de' diversi ministeri di poter documentare l'uso de' fondi alla tesoreria col semplice stato emarginato, sia estesa indistintamente a tutti gli appoderati delle amministrazioni, ed altre corporazioni esistenti in questa capitale, i quali sieno stati debitamente approvati dalle reali segreterie e ministeri di stato, dalle quali dipendono, derogando in questa parte all' articolo 83 del regolamento dei 15 dicembre dello scorso anno.

Ha comandato però la Maestà Sua che i citati stati emarginati sieno contemporaneamente ordinati da' rispettivi capi delle corporazioni, i quali deggiono contestare con tale atto l'esistenza degl' individui, ed il servizio da medesimi prestati.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e per le disposizioni di adempimimento che da sua parte dipendono.

— 1147 —

Reale Rescritto del 2 giugno 1824 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni per le sovvenzioni alle casse dei ricevitori del registro per far fronte alle spese di giustizia.

Si è da vostra eccellenza proposto col rapporto del 9 del caduto maggio, che nel caso di mancanza di fondi presso i ricevitori del registro del capoluogo di una valle, la sovvenzione delle spese di giustizia anzichè ripetersi da un'altro ricevitore si possa dal direttore provinciale ripetere dal conservatore d'ipoteche della valle medesima.

Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 21 maggio anzidetto, la Maestà Sua si è degnata prescrivere la esecuzione di quanto si è dall' eccellenza vostra proposto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1148 —

Reale Rescritto del 4 giugno **1824** *partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni a regolare le dimande dei permessi d'armi per ottenere le licenze da caccia.*

Vostra eccellenza con rapporto de' 5 del passato gennaio ha fatto presente di esserle stato riferito dal direttore generale di polizia, che nel regolamento provvisorio in vigore dei 3 aprile 1821 sulla spedizione dei permessi d'arme non trovasi previsto il caso verificatosi in qualche distretto di coteste valli, cioè che trasmessa la licenza al giudice del circondario, che ne ha diretta la dimanda, sia rimasta la stessa inutilizzata, e dopo qualche tempo respinta alla direzione generale di polizia, o agli intendenti, o sottintendenti rispettivi, a motivo che il chiedente abbia ricusato in seguito di ritirarsela, e non ha corrisposto così il pagamento del dritto; e che ciò ha recato del disordine alla regolarità de' numeri d'ordine, ai registri ed alla scrittura, che si mantiene nella detta direzione, tanto per la valle di Palermo, quanto per le altre valli.

L'eccellenza vostra ha soggiunto, che il direttore generale di polizia per evitare questo inconveniente, ad assicurare lo interesse dell'erario è stato di avviso di regolarsi la mancanza non preveduta dallo indicato regolamento con istabilirsi, che i giudici di circondario tanto del distretto di Palermo, quanto dei distretti delle altre valli ne' capi luoghi pria di rimettere, o alla direzione generale di polizia o agli intendenti o sottintendenti rispettivi le carte ed i rapporti per le dimande delle licenze d'armi, siano tenuti a fare depositare dai chiedenti il solo dritto di tarì dieci presso i prosegreti con ricuperarsene dalla parte il corrispondente documento, e quindi in vista di tale cautela possa il giudice inviar la domanda del permesso alla direzione suddetta, affinchè accordandosi, negandosi dalla stessa il detto permesso, non debba far altro il giudice che avvisarne il prosegreto ad oggetto di tenersi da questo per incassata, nel primo caso la somma del deposito, e di restituirsi nel secondo, non potendosi a ciò incontrare alcuno ostacolo, in vista della cautela precedentemente rilasciatane. Ed ha proposto di potersi provvisoriamente adottare la misura suggerita dal direttore generale di polizia.

Avendo io rassegnato tutto ciò a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 31 maggio si è degnata ordinare, che si segua provvisoriamente quanto vostra

eccellenza ha proposto sull'avviso del menlovato direttore di polizia.

Nel real nome le parteoipo queste sovrane risoluzioni perchè si serva curarne l'esecuzione.

— 1149 —

Ministeriale del 5 giugno 1824 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabilisce che quando trattasi di restituzione dalla madrefede del tesoriere generale è il ministro che deve disporne.

Il tesoriere generale con rapporto de'29 dello scorso mese, mi ha dato conoscenza di un'ufficio, che ella gli ha diretto intorno alla restituzione di ducati 2. 13 da farsi a pro di D. Giovanni Costa ex capitano del disciolto reggimento Re fanteria, portante che due volte sonosi a danno di costui ritenuti pel dippiù percepito per l'alloggio nel 1815.

In proposito io la incarico di manifestarmi dettagliatamente in qual modo, e per qual ragione siasi eseguita due volte la ritenuta di cui è discorso.

Con questa occasione la prevengo, che ogni qualvolta trattasi di restituzione di ritenute da eseguirsi sulla madrefede del tesoriere, dovrà ella dirigersi a questa real segreteria, dalla quale saranno passati gli ordini corrispondenti al funzionario sullodato.

— 1150 —

Circolare del 9 giugno 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all' arresto dei contribuenti morosi e che questa misura di rigore quando è con accorgimento mostrata in lontananza può all'intendente evitare il dispiacere di adoperarla.

In un rapporto. . . ella fa parola della notizia datale dal sindaco di. . . intorno a taluni contribuenti di tassa fondiaria che vogliono essere ostinatamente morosi al pagamento, malgrado le coazioni di piantoni, ed i sequestri.

E poichè ella dimanda se allo arresto di tali contribuenti si possa devenire, io deggio rammentarle, signor intendente, che la misura dell'arresto in carcere de'contribuenti morosi è stabilita da una circolare de'6 luglio 1808.

Le disposizioni di questa circolare non sono state mai rivocate, nè urtano in menoma parte cogli stabilimenti attuali, imperciocchè è fissato in essa il principio che debba riguar-

darsi la misura dell'arresto personale come *l'estremo rimedio* contro la morosità.

Questo mezzo affidato alla prudenza dell'amministratore, e mostrato in lontananza può incutere un timore che dispensa poi l'amministratore dal dispiacere di adoperarlo.

Quando in luglio 1821 per un caso simile fu rassegnato alla intelligenza sovrana un rapporto di altro intendente, in cui parlavasi di contribuenti facoltosi, che maliziosamente trafugavano i mobili onde sottrarli a'sequestri, Sua Maestà permise che quello intendente procedesse all'arresto di alcun di questi contribuenti per incutere timore agli altri, rimettendo però alla prudenza dello intendente stesso di regolarsi secondo le circostanze (1).

Quest'oggetto dunque rimane affidato alla sua prudenza e saggezza.

— 1151 —

Ministeriale degli 11 *giugno* 1824 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Catanzaro, sul dubbio a carico di chi debba cedere la spesa per la confezione dell'inventario delle schede dei notai defunti.*

Il procuratore del Re presso il tribunal civile in Catanzaro aveva opinato che le spese per la confezione dell'inventario delle schede de'notai defunti, nella impossibilità degli eredi, dovessero anticiparsi dalla cassa dell'archivio o dall'amministrazione del registro, per indennizzarsene su i proventi delle schede medesime. — Il ministero osservò: che il pagamento delle indennità, nel caso di cui è parola, dee cedere a carico delle schede, o debb'esser pagato dal possessore di esse, secondochè è detto nel reale rescritto de' 21 marzo 1823. Che perciò i giudici di circondario ed i cancellieri debbano dirigersi a'possessori delle schede o su di esse ne'termini della legge, secondochè crederanno più conveniente a'loro interessi, per esser pagati delle indennità loro dovute: che d'altronde questo pagamento dee seguire e non precedere l'adempimento delle funzioni de'giudici e de'lori cancellieri: che non vi ha a temere alcuno inconveniente, tanto più allorchè si riflette che il disinteresse è tra i principali doveri de' pubblici funzionarî.

(1) Veggasi il reale rescritto del 7 luglio 1821.

— 1152 —

Circolare dei **16** *giugno* **1825** *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che non è vietato che il sindaco primo o secondo eletto congiunto con alcun decurione trovisi nella stessa amministrazione.*

La commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti avendo preso in esame il dubbio promosso dall'intendente di Terra di Lavoro, cioè se fosse vietato che un cittadino possa essere nominato sindaco, primo o secondo eletto di qualche comune ove si trovasse congiunto con un decurione nello stesso comune nel grado di ascendente di zio, nipote o fratello, sulle considerazioni, che nell'art. 110 della legge dei 12 dicembre 1816 si trova prescritto non poter essere membri dello stesso decurionato i congiunti ne'gradi di sopra espressati ; che nel seguente art. 112 si stabilisce lo stesso divieto fra gli amministratori comunali ; che avendo il legislatore compreso l'enunciata disposizione in due articoli separati, sembra chiaro, che non abbia voluto stabilire alcun rapporto fra di essi, ed in conseguenza, che il divieto non possa estendersi oltre i casi precedenti, molto più perchè si aumenterebbero gli ostacoli alla elezione degli amministratori indicati; in fine che nel caso in cui si trattasse da'decurionati dell'esame de'conti degli amministratori, ovvero di qualche loro interesse per evitarsi qualche sospetto di parzialità sarebbe, che non prenda parte in tale deliberazione quel membro del decurionato, che si trovasse congiunto negli enunciati gradi ;

È stato di avviso potersi dichiarare , che non è vietato dalla legge di nominare sindaco, primo o secondo eletto comunale un individuo che sia congiunto con qualche decurione ne'gradi indicati, e che, ove tal parentela esista, debba solamente astenersi il decurione d'intervenire nelle deliberazioni del decurionato, che abbiano per oggetto le disposizioni dei conti, o altro interesse dell'amministratore suo congiunto.

Sua Maestà cui nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente ho rassegnato questo parere, si è degnata risolvere di farsi tal dichiarazione.

Nel real nome ne la prevengo per l'uso di risulta.

— 1153 —

Circolare del 19 giugno 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che le assise dei commestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e la esecuzione n'è affidata al primo eletto, e che le assise giornaliere dee darle il primo eletto.

La commessione consultiva presso la gran corte dei conti avendo preso in esame il dubbio elevato, se la facoltà d'imporre le così dette assise su i generi di consumo sia fra le attribuzioni del primo eletto o pure del sindaco; visti gli articoli 58, 278 e 279 della legge de'12 dicembre 1816; considerando, che essendo oggetto di polizia urbana la vigilanza sull'annona, e su'venditori di generi annonari, sono in essa comprese le assise; che sebbene il sindaco sia la prima autorità del comune ed alla immediazione di lui il primo eletto è incaricato della polizia urbana, e rurale, tuttavolta essendo il primo eletto dalla legge chiamato ad esercitare un tale incarico particolarmente, e giusta le istruzioni che gli verranno date dal decurionato, non si possa dire che in ordine alle assise sia nella facoltà del sindaco di emetterle, e del primo eletto di farle osservare; che nello stabilimento delle assise neppur possa il primo eletto generalmente esercitare l' incarico alla immediazione del sindaco, e secondo le istruzioni che riceverà dal decurionato, poichè vi sono assise giornaliere, e soggette a continuate variazioni; e che perciò bisogna distinguere le assise che sono di qualche durata da quelle giornaliere, che sono affari del momento;

È stato di avviso: che le assise di qualche durata debbono essere fissate dal decurionato a proposta del sindaco, e coll' intervento del primo eletto, e debba questi farle eseguire alla immediazione del sindaco a norma della deliberazione decurionale; ma le assise giornaliere debbono essere stabilite dal primo eletto.

Nel consiglio di stato ordinario de'15 del corrente ho rassegnato al Re nostro signore l'enunciato parere, e la Maestà Sua si è degnata di approvarlo.

Ne la prevengo nel real nome, perchè ne curi l' adempimento.

— 1154 —

Reale Rescritto del 19 giugno 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione portante disposizioni per l' alienazione dei fondi urbani.

Con foglio de' 15 maggio ultimo ella rassegnò che coll'articolo 4 del real decreto del 5 scorso aprile trovasi prescritto, che nell' alienazione de' fondi rustici si dovea togliere il 20 per cento per la deduzione del peso fondiario, e che il citato real decreto non determinava il modo della tassa fondiaria nella vendita de' fondi urbani.

Sua Maestà a cui ho fatto presente tuttociò nel consiglio ordinario di stato del 17 andante ha risoluto, e vuole, che nella alienazione de'fondi urbani, dal dato più forte da scegliersi fra gli affittatori si debba togliere anche il 20 per cento per la fondiaria, giusta il di lei parere.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione perchè ne disponga l'esatto adempimento.

— 1155 —

Circolare del 17 luglio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che per le piazze franche nel collegio veterinario non possono proporsi che giovani rigorosamente esaminati e che promettono buona riuscita.

Il presidente della regia università degli studî mi fa conoscere, che spesso avviene, che i soggetti che sono proposti per alunni a mezza piazza franca nel convitto veterinario sono nudi di ogni cognizione, per cui i professori dello stabilimento ne soffrono, e gli alunni non si trovano a portata di completare tra i quattro anni gli studi prescritti.

Ad evitare un siffatto inconveniente, io la incarico da oggi innanzi, che pria di proporsi gli aspiranti a tali piazze, sieno i medesimi rigorosamente esaminati, e sieno proposti giovani su dei quali si abbia sicurezza di poter riuscire buoni veterinari, o che ne abbiano almeno le cognizioni preliminari volute dall' art. 32 del regolamento approvato da Sua Maestà.

— 1156 —

Reale Rescritto del 17 luglio **1824** *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante il diritto della immissione dei grani in quei domini fino a novella sovrana determinazione.*

Proposto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 12 del corrente il rapporto di vostra eccellenza del primo del mese istesso, secondo carico, con cui ha domandato se debba farsi continuare le proibizione d'immettersi grani esteri in Sicilia, accordata per un solo anno col real decreto dei 4 luglio 1823, o pure se debba permettersene la introduzione, Sua Maestà ha incaricato la consulta di cotesti reali domini di discutere questo affare, e di dare il suo avviso. Intanto ha la Maestà Sua ordinato, che ferma rimanga l'autorizzazione provvisoria, già spedita per via di telegrafo a vostra eccellenza, per continuarsi la proibizione della immissione dei grani sino a nuovi ordini della Maestà Sua.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1157 —

Ministeriale del 21 luglio **1824** *diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabiliscono i dati che debbonsi manifestare ogni qualvolta si propone assolvere taluno dalla decadenza dello assegno sui ruoli della tesoreria.*

Con rapporto dei 14 dell'andante n. 2436 ella ha provocato le determinazioni di questa real segreteria sulla decadenza in cui è incorso Vincenzo Schisani inscritto sul primo ruolo provvisorio con mensuali ducati 2. 40 per aver trascurato oltre i sei mesi l'esazione di tale assegno, giusta i regolamenti vigenti. Pria di riscontrarla sulla decadenza in discorso, io desidero di conoscere in forza di quali disposizioni l'assegnamento si trovi inscritto, da qual dipendenza provenga il concessionario, di qual luogo sia, ed in fine ogni altra notizia che possa influire sulle favorevoli, o negative disposizioni in proposito per parte di questo ministero. Siccome intanto questi schiarimenti occorrono ogni qualvolta trattasi di un caso simile, così ella rimane incaricata di fornirli sempre nelle occasioni, senza che le sieno richiesti onde si possano prendere le informazioni che si convengono, ed emettersi con guadagno di tempo le opportune risoluzioni.

— 1158 —

Reale Rescritto del 21 luglio 1824 partecipato del ministro delle finanze al reggente del banco col quale si stabiliscono le cariche di orefici apprezzatori e revisori nel banco dello Spirito Santo.

L'aumento straordinario della pegnorazione facendo risentire il bisogno di nuove disposizioni relativamente agli orefici apprezzatori degli oggetti pegnorati, non che alle revisioni delle operazioni di costoro; e questo bisogno andando ad essere maggiore in occasione della cassa del banco che sarà aperta nel locale dello Spirito Santo, quale cassa farà benanche le pignorazioni suddette ; per queste ragioni ella nel domandare con diverse rappresentanze gli opportuni provvedimenti all'uopo ha proposto:

1. Destinarsi pel banco della Pietà due orefici apprezzatori ordinari col soldo di ducati trenta al mese per ciascuno, ed un apprezzatore soprannumerario senza soldo.

2. Fissarsi un altro orefice apprezzatore ordinario pel nuovo banco dello Spirito Santo col soldo medesimo di ducati trenta al mese, oltre un altro apprezzatore soprannumerario senza soldo.

3. Crearsi una nuova carica di revisore dei pegni, con un aiutante di responsabilità del primo. Lo stesso revisore darebbe secondo il di lei avviso una cauzione di ducati seimila di rendita iscritta sul Gran Libro, salvo a stabilirsi in seguito con regolamento gli obblighi di lui e dell'aiutante. Il soldo dell'impiegato medesimo si crede da lei potersi fissare a ducati cinquanta al mese restando a di lui carico lo aiutante.

Rassegnatosi da me tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 12 del corrente, la Maestà Sua si è degnata approvare le testè indicate di lei proposizioni, con le seguenti limitazioni.

1. Che l'orefice della nuova cassa dello Spirito Santo non debba essere nominato che allorquando tale cassa sarà aperta.

2. Che fin quando non sarà istallita la cassa del banco dello Spirito Santo, il soldo del revisore sia di ducati quaranta al mese, e la cauzione di ducati quattromila in iscrizione, e subito istallata la stessa cassa il soldo e la cauzione siano portati alle somme da lei proposte.

Nel real nome le comunico adunque signor reggente, le sopra enunciate sovrane determinazioni per di lei intelligenza e per lo adempimento di risulta.

— 1159 —

Reale Rescritto del 28 luglio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata delle annue rendite dei vescovadi abbadie e benificii di regia presentazione, ogni qualvolta vanno a provvedersi.

Rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 26 dell'andante luglio quanto sull'avviso del regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, ha vostra eccellenza fatto osservare col rapporto del 1 del mese istesso, intorno al dritto del fisco di esigere una mesata dell'annue rendite dei vescovadi, abbadie e beneficii di regia presentazione, ogni volta, che vanno tali ministri, e dignità a provvedersi, in nulla ostando l'esser interrotta la percezione dal 1816 in qua: la Maestà Sua ha risoluto, che si riprenda la riscossione della maestà, di cui trattasi, per le provviste fatte dal 1 di gennaio di quest'anno, senza tenersi conto del passato e che così continui ancor per lo avvenire: rirerbandosi Sua Maestà rispetto agli uffici, che ha vostra eccellenza proposto di dirizzarsi alla corte di Roma, risolvere il conveniente dopo, che avrà inteso l'avviso del ministro degli affari ecclesiastici.

Nel real nome partecipato a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1160 —

Circolare del 31 luglio 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante lo stabilimento del registro nelle camere notariali per notarvi l'introito dei dritti e delle competenze loro addetti dall'art. 142 della legge dei 23 novembre 1818.

Elleno disporrano che nelle camere notarili sia aperto un registro, affin di notarvi colla maggiore esattezza l'introito dei dritti e delle delle competenze che loro sono addetti dall'articolo 142 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato. Le somme che, dipendenti da tale introito, prima versavansi in fine di ogni trimestre nella cassa del ricevitore del registro e bollo, saranno ritenute in deposito dai cancellieri. Sarà però cura delle signorie loro rimettermi, alla fine di ogni trimestre, lo stato delle somme incassate nel corso di esso per dritti e per competenze delle camere notarili, e delle

spese che su tali somme si troveranno essere state debitamente erogate per servizio dellee camere notarili. Richiederanno intanto alle camere aozidette, e rimetteranno sollecitamente in questo ministero di stato il conto delle somme come sopra introitate o spese dal 1 gennaio di questo anno sino a tutto il passato meee di giugno.

Elleno veglieranno alla esecuzione di questa circolare, e me ne accuseranno la corrispondente ricezione.

— 1161 —

Reale Rescritto del 31 *luglio* 1824 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che la garantia pe'cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.*

Sua Maestà il Re (N. S.) volendo togliere qualunque dubbio che potesse sorgere, riguardo al tempo del quale deve durarne la garentia, che si presenta pe' cassieri comunali, nel suo consiglio ordinario di stato de' 29 dello spirante, si è degnata ordinare che pel tratto successivo le cauzioni dei cassieri comunali si diano coll'espressa condizione di dover durare per tutto il tempo che il cassiere per qualunque causa continui nell'esercizio, oltre il periodo stabilito dalla legge.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo lo adempimento che ne risulta.

— 1162 —

Reale Rescritto del 31 *luglio* 1824 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare i casi di conflitti di giurisdizione.*

Coi due reali decreti di pari data de' due ottobre 1821 era stata istituita in cotesti reali dominî una commissione provvisoria per riesaminare le decisioni di cotesta gran corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo, e per dare il suo avviso nei casi di conflitto di giurisdizione tra le autorità giudiziarie, ed amministrative in Sicilia.

Or nella legge del 14 giugno ultimo restando incaricate le due particolari consulte costituenti la consulta generale del regno, ciascuna nei limiti della propria competenza, di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziari ed amministrativi, di rivedere le deliberazioni delle camere del contenzioso amministrativo, e della gran corte dei conti, che da Sua Maestà saranno loro inviate, e di discutere i richiami, che saranno prodotti avverso le decisioni delle stesse

gran corti, delle quali si parla negli articoli 14 19 22 della legge del 29 maggio 1817 ; e nell' art. 9 dell' altra legge de' 7 gennaio 1818 con le formalità prescritte da' due reali decreti de' 13 marzo 1820 ; ne segue da ciò , che la succennata commissione istituita co' decreti de' 2 ottobre 1821 rimane abolita , e che le carte esistenti presso la medesima debbano essere rimesse alle rispettive reali segreterie e ministeri di stato, cui gli affari riguardano, riserbandosi a dare sul loro ulteriore destino le disposizioni convenienti.

Per la parte , che ne interessa questo real ministero di stato delle finanze di mio carico, io ne prevengo vostra eccellenza perchè si compiaccia di dar le disposizioni che ne risultano.

— 1163 —

Reale Rescritto del 31 luglio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie , col quale si stabilisce che le facilitazioni accordate per la vendita dei beni dello stato sono estese anche a quelli di pertinenza del banco suddetto.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'26 andante si è degnata sovranamente ordinare che le facilitazioni accordate coll' ultimo real decreto del 5 aprile corrente anno per la vendita dei beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione e di quelli che vi sono stati posteriormente aggregati delle altre soppresse amministrazioni possano ancora estendersi a quelli di pertinenza del banco delle due Sicilie.

Nel real nome le comunico, signor reggente , la sudetta real determinazione per sua intelligenza , e in riscontro del rapporto direttomi ai 10 dello spirante, prevenendola che ne ho dato partecipazione pel dovuto adempimento al direttore generale della cassa di ammortizzazione.

— 1164 —

Circolare del 5 agosto 1824 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi degl'impiegati a ricevere compensi per lo disbrigo degli affari.

Con reali decisioni del 28 gennaio, e 1 febbraio 1814 fu espressamente proibito a tutti gl'impiegati nelle varie officine finanziere , che in allora erano state organizzate , di poter esigere sotto qualsisia pretesto, dritto o propina di sorta alcuna sotto pena della indignazione di S. A. R. il duca di Calabria, che in quell'epoca governava felicemente la Sicilia

colla veste di vicario generale di Sua Maestà il re nostro signore.

Or sono stato io informato, che taluni fra gli attuali impiegati abbiano apertamente controvenuto agli ordini anzidetti, e siensi fatto lecito di riscuotere delle somme dalle parti, che han dovuto brigare nelle varie officine per propri affari.

Quindi in veduta dell'anzidetto ho risoluto, che tutti i capi di officio sotto la propria responsabilità invigilino, che i rispettivi dipendenti non manchino a questa parte essenziale del loro dovere, dapoichè al primo rincontro, in cui saranno per controvenire agli ordini di sopra enunciati, saranno immediatamente puniti colla destituzione dall'impiego.

Il che io partecipo a lei per lo adempimento di sua parte.

— 1165 —

Ministeriale degli 11 agosto 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se i notai conservati in Sicilia dovessero eseguire il deposito o prestar cauzione, o giustificare in vece il loro patrimonio.

Fra le carte che pendevano presso l'abolito ministero degli affari di Sicilia, si è trovato un rapporto del di lei predecessore, che versa sul dubbio, se i notai conservati siano obbligati a fare il deposito, o a prestare la cauzione voluta della legge sul notariato, e circa la giustificazione del patrimonio.

In proposito a quanto si contiene in tale rapporto erasi osservato non esservi dubbio, che la legge sul notariato non abbia imposto ai notai conservati l'obbligo del deposito e della cauzione, averlo però imposto il decreto dei 25 marzo 1822 ai notai conservati, che trovansi graduati prima del 7 giugno 1807 per le seguenti ragioni.

I notai novelli sono obbligati di avere un patrimonio, e di più di fare un deposito, o prestare una cauzione: l'uno e l'altra costituiscono un fondo, su cui possono i contraenti esser compensati di qualunque danno loro si recasse per colpa dei notai nella stipulazione degli atti, ed il fondo stesso serve ancora a rispondere al pagamento delle multe nelle quali potessero incorrere i notai.

I notai antichi però furono solamente obbligati a giustificare il patrimonio voluto dalle antiche leggi, perchè supponevasi, che si fosse anticamente stabilito un tale obbligo; e

sembrando che con tal patrimonio antico restassero cautelati gl'interessi dell'erario per le multe, e quelli dei particolari pei danni privati, la legge dei 23 novembre 1819 non impose ai notai antichi l'altro obbligo del deposito o della cauzione prescritto pei notai novelli.

Si rilevò in seguito, che prima del 7 giugno 1807, nessuna legge obbligava i notai ad avere un patrimonio, e che la somma stabilita per tal patrimonio, con dispaccio di tal data, il quale d'allora in poi impose l'obbligo del patrimonio, era molto maggiore della somma del patrimonio richiesto dalla legge dei 23 novembre 1819.

Essendo in conseguenza necessario, che un patrimonio si avesse per le ragioni accennate, fu stabilito col decreto dei 25 marzo 1822 che i notai graduati dopo il di 7 giugno 1807 giustificassero l'esistenza del patrimonio stabilito dal suddetto dispaccio e per diminuire il peso ai notai graduati prima dei 7 giugno 1807, i quali non avevano l'obbligo del patrimonio, secondo l'antica usanza, ma dovevano per la nuova legge cautelare la loro responsabilità, esentarono questi dall'esibire un patrimonio, ma si obbligarono a fare il deposito, o dare la cauzione, la di cui somma è minore di assai di quella a cui ascendeva il patrimonio fissato ai 7 giugno 1807, ed è ancora minore dell'obbligo imposto ai notai novelli.

Poste queste idee, è chiaro che svaniscono le difficoltà proposte dal di lei predecessore coll'enunciato rapporto.

Quanto poi alla esenzione assoluta dal patrimonio in vece del quale possano prevalere i volumi dei genitori o dei suoceri dei notai, fu riflettuto essersi ciò proposto ed approvato pei notai futuristi graduati dopo il 7 giugno 1807 coll'obbligo di giustificare l'attuale possesso dei volumi suddetti, e non già per tutti i notai in generale, che furono graduati dopo quella epoca. Pare dunque, che siensi contemplate le circostanze di quei figli o generi dei notai, che abilitati a succedere nell'uffizio di notaio ai loro padri o suoceri, non avessero altro patrimonio che i volumi da questi lasciati. In caso opposto la loro abilitazione sarebbe vana.

Si rilevò finalmente, che su questa materia Sua Maestà ha già data la sua diffinitiva determinazione col rescritto dei 28 febbraio 1823 in occasione del dubbio elevato, se il deposito o cauzione da prestarsi dai notai graduati pria del 7 giugno 1807 dovesse adempirsi prima, o dopo la spedizione del decreto di conferma, sul quale dubbio la Maestà Sua, ai termini della legge dei 23 novembre 1819 e degli articoli 1 e 2 del decreto dei 25 marzo 1822, permise doversi adempire prima di spedirsi il detto decreto di conferma.

Nel darmi quindi l'onore di rimettere a vostra eccellenza il rapporto indicato del di lei predecessore, la prego di considerare le osservazioni di sopra fatte di risulta a quanto erasi dal di lei predecessore rilevato, e manifestare il di lei avviso sull'affare di che si tratta per porvisi fine una volta.

— 1166 —

Reale Rescritto degli **11** *agosto* **1824** *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei dominii al di quà del faro col quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia dei beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane.*

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze di data de'4 del corrente mese mi ha partecipato la seguente sovrana risoluzione.

» Siccome la tesoreria è interessata negli aggiusti di rate coi vescovi, i quali ricevérono la consegna dei beni delle mense direttamente dal demanio, poichè una rata dell'annata redditizia in cui i vescovi presero il possesso alla medesima spetta, e propriamente quella che corrisponde all'epoca di detta annata al possesso anteriore, così era sorto il dubbio, se lo stesso dritto la tesoreria vantar potesse a riguardo di quei vescovi, i quali non direttamente dal demanio aveano ricevuto la consegna, ma dalle amministrazioni diocesane, alle quali nel di loro possesso i beni delle mense trovavansi già dal demanio passate, ed in conseguenza, se negli aggiusti di rate in questi casi dovesse prender parte la direzione del registro e del bollo.

Presentato il dubbio a Sua Maestà si è riflettuto che quando il possesso dei vescovi sia avvenuto, allorchè il demanio aveva già alle amministrazioni diocesane trasferito i suoi dritti mediante la consegna, le amministrazioni e non già la tesoreria, rappresentano ragione sulla rata in quistione, ed in conseguenza è del di loro interesse l'aggiusto, che divida le rate dell'annata redditizia all'epoca del detto possesso anteriore ed in quelle posteriori, e Sua Maestà nel consiglio dei **26** dello scorso, adottando siffatta considerazione, ha sovranamente dichiarato, che nei casi, ai quali il dubbio promosso è relativo, le rate dell'annata redditizia anteriori al possesso dei vescovi, appartengono alle amministrazioni diocesane, a cura delle quali debbono queste rate distinguersi mediante gli aggiusti.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta

amministrazione diocesana, e perchè qualora per cotesta mensa si verifichi il caso d'esserne a lei data la consegna da essa amministrazione diocesana, fatti dalla medesima i deconti, vostra signoria illustrissima e reverendissima versi alla stessa le somme delle quali risulterà debitore; prevenendola, che dal suddetto ministro delle finanze si è ingiunto alla direzione del registro e bollo, che dai deconti di questa fatta si astenga, non avendo in essi alcuno interesse la tesoreria.

— 1167 —

Circolare degli 11 *agosto* 1824 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarii dei reali dominii al di qua del faro con la quale s'inculca di rimettere lo stato dei cespiti di ciascuna amministrazione diocesana non che quello di cassa tanto del numerario che de' generi.*

Essendo prossimo a terminare il quadrimestre di agosto del corrente anno, deve ciascuna amministrazione diocesana in virtù della circolare de' 2 novembre 1822 rimettermi lo stato de' cespiti che attualmente sono nella sua gestione, formato secondo il modello, che fu inviato alle amministrazioni diocesane coll'altra circolare dei 21 novembre 1821, come pure lo stato di situazione di cassa tanto del numerario, che dei generi.

Ho creduto proprio di ricordare questo dovere alle amministrazioni diocesane, avendo osservato, che varie di esse mancarono nello scorso anno 1823, di rimettere il suddetto stato dei cespiti non solo, ma han trascurato pure in seguito di mandare gli stati di situazione di cassa.

Perchè però non abbia più luogo questa mancanza, vostra signoria qual presidente di cotestà amministrazione diocesana avrà tutta la cura per la sollecita formazione, e per l'invio de' suddetti stati in questo mio ministero non più tardi del dì 15 del prossimo entrante settembre; e vigilerà egualmente, perchè alla scadenza di ciascun quadrimestre si adempia alla puntuale trasmissione degli stati di situazione di cassa. Se cotesta amministrazione diocesana ha il peso di corrispondere sussidii accordati da Sua Maestà su gli avanzi disponibili l'avverto di specificarli nello stato dei cespiti sotto la corrispondente rubrica, indicando i nomi di coloro, ai quali sono stati dalla Maestà Sua conceduti, la somma annuale del rispettivo sussidio, e se taluno di essi sia trapassato.

— 1168 —

Circolare del 16 agosto 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i funzionari amministrativi che fra due mesi dopo la visita nella loro giurisdizione non mandino i certificati delle indennità loro dovute ne perdono il dritto.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i diversi inconvenienti che per le istruzioni in vigore della tesoreria generale sull' ammortizzazione de' crediti dopo due esercizi, derivano dal ritardo, col quale i funzionari amministrativi avanzano delle domande per indennità di visita, la Maestà Sua si è degnata prescrivere nel consiglio di stato ordinario degli 11 del corrente, che laddove elassi i due mesi dopo il ritorno di un funzionario in residenza non abbia curato di far pervenire in questo ministero il corrispondente certificato della esecuzione della visita, debba intendersi decaduto di riscuoterne la indennità.

Di sovrano comando glielo partecipo per regolamento ed intelligenza sua, e de' funzionari amministrativi di cotesta provincia.

— 1169 —

Reale Rescritto de' 16 agosto 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla compatibilità delle funzioni di notaio con quelle di esattor comunale in questi reali domini.

L'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l' uffizio di ricevitore delle pubbliche imposte coll' esercizio del notariato. Da ciò il dubbio se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattor comunale. Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio, preso in considerazione che la carica di esattor comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, particolarmente così per ragion di sua durata, come per la estensione del territorio sul quale si esercita, si è degnata, nel consiglio ordinario di stato de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di esattor comunale non è incompatibile coll' esercizio del notariato.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento e per la comunicazione di essa ai collegi ed alle camere notarili che ne rilevano.

a tutta l'epoca stessa, contro l'avere della tesoreria medesima rispetto ai prelati, o beneficiati, per potersi dopo di ciò ordinare da Sua Maestà, nel caso di una perfetta corrispondenza fra questi due dati, che ciascuno de' pensionisti sia anche per la riscossione dell'arretrato rimandato a carico della mensa o beneficio, sopra di cui trovasi assegnato; e laddove differenza vi fosse di debito maggiore dell'erario a fronte delle somme dovute da ciascun prelato o beneficiato, prendersi subito gli espedienti per soddisfarsene l'importo, e laddove all'opposto il debito fosse tutto de' prelati o beneficiati, Sua Maestà facendo uso della solita sua equità e clemenza ne ordinerà il pagamento a favore de' pensionisti, o dell'erario in diverse rate, e con equa dilazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 1171 —

Reale Rescritto de' 23 agosto 1824 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri a tutte le reali segreterie di stato col quale si determina il senso da darsi alle suppliche che s' inviano per l' uso conveniente.

Il Re nostro signore è stato informato dello erroneo senso, che dalle autorità del governo vien dato alla formola *per l' uso conveniente*, colla quale sono nei reali dispacci rimesse le suppliche, credendola equivalente all' idea di non doversene tenere alcun conto, in opposizione della intenzione sovrana espressamente dichiarata col real rescritto de' 27 luglio 1804 ad occasione di una supplica di D. Giuseppe Bartucci. Perciò la Maestà Sua si è degnata di rinnovare la detta dichiarazione, e di ordinare per punto generale, esser uniforme regola di tutte le reali segreterie e ministero di stato, che i magistrati, ed ogni altro funzionario, cui nella rimessione di suppliche, ed altre carte vadan diretti gli ordini con la enunciata formola, debbano dare allo affare di che si tratta il regolare avviamento, che convenga, sia con rappresentare ove bisogni, sia con accordare, o con rifiutare la domanda secondo che la giustizia lo esiga, sia con dare qualunque altro provvedimento, che venga dallo affare richiesto.

— 1172 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che in ogni caso di errore di uno o più numeri sul gioco del lotto, ancorchè questi comprendessero l'intera giocata debba starsi al pagherò come si usa in questa parte de' reali domini.

Con rapporto de' 10 aprile 1823 il predecessore di vostra eccellenza ricercò notizia della pratica della lotteria di questi reali domini:

1. Nel caso di errore di uno o più numeri nel pagherò;

2. Nel caso, che i numeri errati formassero parte o tutto di una giocata.

Diede motivo alle accennate ricerche un ambo di D. Giovanni Pignitore giocato co' numeri 32 e 53 ai quali ne' pagherò, per errore, furono sostituiti i numeri 23 e 73 che sortirono, ed un rapporto del direttore generale de' rami e dritti diversi, col quale si osservava, che il principio noto nella lotteria di Palermo, che in caso di vincita per errore di un numero la Regia Impresa è tenuta a pagar la vincita, non si dovesse estendere al caso di errore di più numeri.

Fatto a Sua Maestà presente il detto rapporto del predecessore di vostra eccellenza, la Maestà Sua nel consiglio di stato de' 13 agosto dello stesso anno, tenendo presente il sistema, che si osserva per la lotteria di questi reali domini, ordinò di pagarsi la vincita secondo il pagherò, di cui si tratta.

Avendo il mentovato luogotenente stimato di non trovarsi spiegata per sistema la prima dimanda, nè provveduto alla seconda, di nuovo chiese norma sulle stesse.

Fatto noto a Sua Maestà questo secondo rapporto, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 23 di questo mese si è degnata di dichiarare, che in ogni caso di errore di uno, o più numeri nel gioco del lotto, ancorchè questi comprendessero l' intiera giocata, debba starsi al pagherò, come si pratica in questa parte de' reali domini.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1173 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resti sospesa la esazione de' due tarì del nuovo imposto.

Nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente Sua Maestà ha ordinato, che sino a tutto dicembre di questo anno 1824 ossia sino alla esecuzione delle nuove tariffe doganali in cotesti reali domini, sia sospesa la esazione de' due tarì del nuovo imposto, ordinata co' reali decreti de 30 maggio 1823, e de' 14 giugno 1824.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1174 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1824 partecipato dal ministro dell'interno col quale si vieta di gravar esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso e come debba procedersi ne' casi di urgenza.

Avendo fatto presente a Sua Maestà il Re nostro signore gl' inconvenienti che derivano dalla facoltà che qualche intendente si ha arrogato di supplire coi fondi della cassa provinciale ai bisogni di altri rami di servizio, non ostante che ogni inversione di tali fondi fosse stata in ogni tempo ed eccezione espressamente vietata ; la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 24 del corrente si è degnata risolvere, che per togliersi in avvenire agl' intendenti ogni facoltà d'invertire o prendere ad imprestito veruna somma dalle casse provinciali, sia proibito ai cassieri di eseguire i mandati degl' intendenti per somme destinate ad usi non ammessi e stabiliti negli stati discussi, se non quando in essi mandati sia letteralmente trascritta l'autorizzazione superiore che ne abbiano prima ottenuta. E poichè può avvenire che si avveri qualche caso di urgenza , che non dia tempo ad ottenere l' autorizzazione , in tali casi vuole Sua Maestà che si pratichi il verbale di violazione di cassa nel modo istesso che si farebbe per un ricevitore delle contribuzioni dirette, e che gl' intendenti ne diano subito conto.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ella la esegua nella parte che la riguarda, la comunichi al cassiere provinciale, e mi assicuri in risposta di avergliela comunicata.

— 1175 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1824 partecipato dal ministero di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gl'impieghi da occuparsi da coloro che non sono domiciliati nel luogo della loro nascita.

D. Luigi Crassi di Messina impiegato nell'intendenza di Regio ha chiesto una carica giudiziaria nei reali domini di quà del faro adducendo di trovarsi nei termini delle reali determinazioni de' 23 e 29 agosto 1821 comunicate pel ministero delle reali finanze con rescritto del primo settembre 1821: cioè che coloro i quali nati in una parte dei reali domini si trovassero di averla stabilita nell'altro domicilio da dieci anni, non dovessero essere obbligati di lasciare gl'impieghi in una parte de' reali dominî per andare ad essere impiegati nell' altra, ma dovessero dichiarare se volessero restare nel luogo del domicilio o ritornare al luogo della nascita, e che dopo una tale dichiarazione non potessero pretendere di cambiarla.

Avendo fatto ciò presente al Re, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario del dì 9 del corrente si è degnata dichiarare: 1. che in generale si debba stare alla legge del dì 11 dicembre 1816; 2. che si debbano eccettuare i soli casi di quei pochi che in settembre 1821 si trovavano impiegati nell'una o nell'altra parte de' reali dominî diversi di quella della loro nascita e che dichiaravano di volervi dimorare; 3. e finalmente che costoro possano non solo conservare i detti impieghi ma anche aspirare ad altri nella stessa parte de' reali dominî.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1176 —

Circolare degli 11 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari dei domini al di quà del faro con la quale si esenta la casa dell'istituto sotto il titolo di S. Maria d'Iliceto dall'obbligo di ricevere persone discole.

Avendo il P. Rettore maggiore della congregazione del SS. Redentore fatt'osservare, che la casa del detto istituto sotto il titolo di S. Maria d'Iliceto, per trovarsi ora destinata alla educazione religiosa e scientifica degli alunni, non sia più a proposito per la correzione e riforma delle persone discole, che sogliono mandarvisi dalle autorità civili ed ecclesiastiche, non solamente pel numero degli alunni, che andrà ad occuparla interamente, ma benanche perchè pericoloso sarebbe l'accoppiare nello stesso luogo due oggetti incompatibili, educazione cioè di figliuoli destinati al culto di Dio, e cor-

razione di discoli, il più delle volte contagiosi; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 6 corrente mese, in conformità della dimanda del detto P. Rettore maggiore, ha ordinato che la cennata casa d'Iliceto resti esentata da ora innanzi dall'obbligo di ricevere persone discole, che eran solito di spedirvisi dalle autorità succennate, non escluso il ministero di polizia; e si è anche la Maestà Sua degnata di autorizzare quel prefetto de' giovani studenti a traslocare in altra casa due persone, che attualmente sono in quella d'Iliceto.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1177 —

Circolare degli 11 settembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i notai possono anch'essere esattori comunali delle contribuzioni dirette.

L'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l'uffizio del ricevitore delle pubbliche imposte coll'esercizio del notariato, da ciò il dubbio se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattore comunale. Sua Maestà alla quale ho rassegnato questo dubbio preso in considerazione, che la carica di esattore comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, e particolarmente così per ragione di sua durata, come per la estensione del territorio, sul quale si esercita, si è degnata nel consiglio di stato ordinario de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di esattore comunale non è incompatibile coll'esercizio del notariato.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento, e per la comunicazione di essa ai rispettivi collegi, ed alle camere notarili che ne rilevano. Elleno mi accuseranno altresì la ricezione di questo reale rescritto.

— 1178 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che gli stranieri che si naturalizzano nel regno debbono essere cattolici.

Sua Maestà preso in considerazione che la religione cattolica è la sola che si professa ne' suoi reali domini, ha risoluto nel consiglio ordinario di stato de' 6 di questo mese che gli stranieri, i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della Maestà Sua debbono essere cattolici.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana

risoluzione per l' uso conveniente, in esecuzione del real decreto de' 18 maggio 1818.

— 1179 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'assiento de' sussidi che si accordano ad individui in quei reali domini.

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente il rapporto del predecessore di vostra eccellenza de' 10 giugno scorso, secondo carico numero 1016, e quanto con officio de' 14 agosto ultimo si è fatto osservare dal ministero della polizia generale relativamente al ramo, cui doversi imputare l'assegnamento in favore dell'ex capitano D. Giuseppe Cassetti detenuto nel castello dell'isola di Pantelleria da Sua Maestà accordatagli sul real tesoro col rescritto de' 22 novembre 1821 in corrispondenza del soldo che avea: la Maestà Sua ha veduto, che la regola generalmente stabilita è che i sussidi ai condannati, e detenuti cedano a carico dello erario di quella parte de' reali dominî, di cui sono essi nativi, e questa regola Sua Maestà serbò nell' avere ordinato, che la tesoreria di Napoli avesse soddisfatto l' assegnamento del Cassetti perchè egli è nativo di Napoli. Ha però riflettuto, che la tesoreria non ha stato discusso di esito a se particolare, e tutti i pagamenti, che essa fa devonsi imputare a carico di uno de' ministeri. Attesa quindi la ragione, che se ne incontra nella qualità della spesa, ha risoluto, che il pagamento dell' assegnamento in quistione debba cedere a peso della polizia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente di sua parte, prevenendola di averne in pari data fatta la comunicazione al ministero della polizia generale.

— 1180 —

Istruzioni del 15 settembre 1824 emesse dal ministero delle finanze portante le attribuzioni dell' orefice revisore de' pegni di oggetti preziosi che si fanno tanto nella cassa dei particolari nel locale della Pietà quanto nella cassa ausiliaria del banco di corte, che andrà in breve ad aprirsi nel locale dello Spirito Santo.

Art. 1. L' orefice revisore dovrà immancabilmente nell' orario stabilito del banco portarsi ogni mattina tanto nel guardaroba de' pegni della cassa de' particolari, quanto in quella dello Spirito Santo, allorchè sarà aperta, e dovrà rivedere uno per uno tutti i pegni di oggetti preziosi che nel giorno precedente sono stati fatti dagli orefici apprezzatori delle ri-

spettive casse, verificandone il peso, la qualità e la somma assegnatavi dagli orefici apprezzatori, ed apponendo la sua firma a ciascuna partita che troverà scritta sul libro dell' impegnata.

2. Nel caso d' infermità o di altro necessario impedimento potrà sostituire un'altro orefice a fare la suddetta revisione di pegni formando un biglietto di sostituzione, dovendo esso rispondere della persona, che sostituisce, e le operazioni di detta persona saranno per gl' interessi del banco considerate come fatte da lui stesso.

3. Qualora l' orefice revisore non curi dopo le 24 ore personalmente od in caso d' impedimento per mezzo di un suo sostituto, di rivedere i pegni fatti nella giornata precedente ne resterà responsabile solidalmente cogli orefici appprezzatori, non ostante che non abbia riveduti i pegni, e firmate le partite sui libri per lo spazio del tempo stabilito colle precedenti istruzioni.

4. Ritrovando l'orefice revisore deficienza in qualunque pegno è obbligato notare l' importo della deficienza in margine della partita del pegno deficiente, e dovrà subito darne parte al signor reggente, o al presidente della cassa; segnando l' importo della deficienza, ed il nome dell' apprezzatore, che ha fatto il pegno, per prendersi all' oggetto quegli espedienti, che al momento saranno creduti opportuni.

5. Nel caso poi che si rinvenisse deficienza sopra alcun pegno non avvertita dal revisore, che ne ha firmata la partita senza verun notamento in margine; per tale deficienza dovranno esser tenuti ed obbligati in *solidum* tanto l'orefice apprezzatore quanto il revisore. Ove però si trovi in qualche partita una deficienza maggiore di quella marcata dall' orefice revisore, sarà il medesimo tenuto solamente per quel maggior valore che avrà dato il pegno nell'atto della revisione.

6. L'orefice revisore è obbligato in ogni anno di fare l' inventario generale dei pegni esistenti tanto nella cassa dei particolari, quanto in quella dello Spirito Santo secondo il solito sistema.

7. La vendita dei pegni sarà eseguita dagli orefici apprezzatori, o da uno di essi a norma delle disposizioni che trovansi date all' oggetto dalla reggenza del banco attualmente in osservanza, e che potranno essere date in avvenire dalla reggenza a misura delle circostanze, pel migliore andamento del servizio. Venduto che sarà il pegno, secondo il sistema in vigore, cessa ogni responsabilità dell' orefice revisore, che non sarà ad altro tenuto. Qualora però nella vendita si trovi deficienza anche sulla somma per la quale il pegno è stato tassato, e riveduto dall' orefice revisore, non potrà eseguir-

sene la vendita e farsene la liberazione senza l'intelligenza del suddetto orefice revisore, il quale ne sarà avvisato dal governatore che vi assiste, o da chi fa le sue veci.

8. E finalmente dovrà l'orefice revisore prestarsi a qualunque altra istruzione o ordine che dal signor reggente o dalla reggenza del banco relativamente alla sua carica, potrà essergli dato. E per l'esercizio della carica dovrà l'orefice revisore dare per ora una cauzione di ducati 4000 e che sarà elevata a ducati 6000 allorchè sarà aperta la cassa dello Spirito Santo, dovendo la detta cauzione valere per sè e per la persona che nelle occasioni potrà essere da esso nominata. Per la cauzione sarà osservato quanto si pratica per gli altri impiegati del banco che sono obbligati a prestarla.

Le presenti istruzioni saranno aggiunte alle istruzioni contenute nel regolamento organico del banco delle due Sicilie, e precisamente a quella parte, che riguarda le istruzioni per gli orefici apprezzatori, le quali restano nel loro pieno vigore in quanto non si oppongono alle istruzioni presenti per l'orefice revisore.

— 1181 —

Circolare del 18 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii dei dominii al di quà del faro con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie.

La commessione dei vescovi per la formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, per sollecitare la redazione degli statuti di quelle chiese, che ne mancano, ed i di cui piani sono stati da Sua Maestà approvati; e ad oggetto di renderli, per quanto si può, uniformi per tutte le re cettizie, ha presentato un modello di articoli fondamentali e generali, su dei quali possano formarsi gl'indicati statuti: con che però si mantengono sempre salve le particolari costumanze di ciascuna chiesa, che non si oppongono al piano generale da Sua Maestà approvato, e che possano esservi in tanti articoli aggiunti.

F Sua Maestà avendo trovati gli articoli proposti dalla detta commissione regolari, e corrispondenti alla risoluzioni di tempo in tempo prese dalla Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato dei 6 del corrente mese si è degnata di approvarli.

Per gli articoli poi particolari, che per le peculiari circostanze di ogni ricettizia dovranno aggiungersi ai generali, Sua Maestà si è benignata di ordinare, che si formino da vescovi, di accordo con li rispettivi cleri; sì perchè questi vi hanno il principale interesse, e sì ancora perchè così è

stato dalla Maestà Sua determinato nell'approvazione dei piani di ciascuna chiesa: potendo i vescovi, in caso di discrepanza, fare le di loro osservazioni, le quali saranno prese nella convenievole considerazione nell'atto della impartizione del real assenso.

Nel real nome partecipo ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima, e le rimetto copia dell' indicato modello di articoli fondamentali e generali, per l' intelligenza sua, e dei cleri delle ricettizie di cotesta diocesi, i di cui piani sono stati finora da Sua Maestà approvati, e di quelli che lo saranno in appresso, e pel corrispondente adempimento.

Statuti per la chiesa ricettizia N. N.

Art. 1. La chiesa ricettizia curata sotto il titola N. N. del comune di . . . in diocesi di . . . provincia di . . . sarà numerata di . . . partecipanti a norma del piano formato dall'ordinario, ed approvato da Sua Maestà sotto il dì . . .

2. Il clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse sieno per mezzo di un partecipante eletto dal clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di procuratore, e ne assumerà il titolo.

3. La rendita giusta il piano approvato sarà divisa in . . porzioni, cioè in una di ducati . . . che prenderà il parroco come sua congrua secondo l'ultimo concordato . . . . (se il parroco l'avrà altronde, si tacerà questa parte dell'articolo e se l'avrà d'altronde, ma non sufficiente, si accennerà il solo supplemento) in porzioni maggiori di annui ducati . . . . . . che si daranno dall' ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della chiesa, a cura delle anime, ed in . . . porzioni minori di annui ducati . . . che si conferiranno dall'ordinario ai naturali del paese, ed in loro mancanza o per numero, o per idoneità ad altri della diocesi, o pure a persona di diocesi aliena, qualora il servizio della chiesa, e la cura delle anime lo richiedesse colla norma prescritta nel Breve pontificio *Impensa* da Sua Maestà sanzionato. Le suddette . . . porzioni saranno pagate a tempo proprio dal procuratore pro tempore dall'esazione di rendita.

4. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla chiesa, ed incaricato per coadiuvare il parroco nella cura delle anime, e sarà cura dell'ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine.

Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all'istante la sua porzione, ed allontanandosi senza giu-

sta causa dalla chiesa, e senza il permesso del vescovo, per altri tre mesi, giusta l'articolo XV. delle istruzioni da Sua Maestà approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del concilio di Trento.

5. Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite, in questo caso salvo la congrua, o il supplemento al parroco, il procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma, che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno.

Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita, anche per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il reale rescritto dei 19 novembre 1823 il procuratore ne darà piena cognizione all'ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione tra tutti i partecipanti, o pure richiedendo il bisogno, disporrà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della chiesa, o riparazioni di fabbriche, o migliorie dei fondi, o sacri arredi, o altro, secondo il di lei bisogno.

Il parroco sarà escluso da tale ripartizione secondo le istruzioni approvate da Sua Maestà, ma qualora l'avanzo fosse tale, che facesse montare le porzioni ad una somma quasi uguale alla congrua del parroco, in questo caso, giusta il citato real rescritto il parroco entrerà in parte uguale ai partecipanti in detta distribuzione.

Se poi la chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'ordinario di formarne coll'approvazione di Sua Maestà altri titoli per la sacra ordinazione.

6. I proventi, che si esigono dai così detti dritti parrocchiali, per le emissioni di fedi di battesimo, morte, matrimonii, ecc., e per la formazione degli atti antecedenti al sacramento del matrimonio, come fedi di pubblicazioni, esame dei testimonii, verifiche di dispense per la parte che riguarda i parrochi, ed altro ecc. a norma del real rescritto dei 22. ottobre 1823 apparterranno al solo parroco. Gli altri poi a norma delle istruzioni apparterranno per metà ai partecipanti.

7. La carica di procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno a norma pelle istruzioni approvate, e anderà per turno, incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero dei partecipanti, e risalirà fino al primo, anno per anno. Se poi tra l'anno entrerà nuovo partecipante all'entrante susseguente anno, questi eserciterà la carica di procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il giro interrotto.

Se poi si vuole eleggere il procuratore per via dei voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo, e si

indicherà solamente il giorno dell'elezione, e la quantità dei voti, che la rendono legittima.

Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti, che avranno compito l'anno settantesimo di loro età, o pure sieno accagionati da un male cronico, che li rende inabili ad agire, e finalmente l'arciprete pro tempore per la cura delle anime che sostiene.

8. Al procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme, che bisognano, senza altra autorizzazione per soddisfare ai pesi pubblici maturati, o alle porzioni dei partecipanti.

Per le spese poi di chiese, coltivo dei fondi, e di qualunque natura esse sieno, come anche per le introduzioni delle liti, debba esserne autorizzato dal clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al procuratore di convocare il clero sempre che gli sembrerà necessario, avvisandone i partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saranno multati in grana venti.

9. Ogni introito sarà percepito dal solo procuratore, chiunque dei partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla somma comune, col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

10. Al solo parroco, oltre il procuratore, sarà lecito con vocare il clero per affari al clero medesimo appartenenti. Ogni partecipante che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal parroco, o dal procuratore, meno che non sia la convocazione ordinata.

11. Oltre al procuratore vi sarà un partecipante col titolo di cancelliere eletto dal clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, con potersi confirmare per quella durata, che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al clero, e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un archivio, che sarà sempre ben custodito in sacristia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capitolari conclusioni, e specialmente le autorizzazioni al procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione dei conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella dei procuratori.

12. Nel dì 2 gennaio di ogni anno sarà dal puocuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e mancando sarà multato dal giorno 15 fino a 31 detto di carlini sei al giorno. Elasso il mese se ne darà parte all'ordinario, perchè prenda dei mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica al nuovo procuratore, che incomincerà sempre nel dì primo dell'anno. Presentato il conto

saranno nel dì vegnente eletti uno, o due partecipanti dal clero, e fatta la domanda all'ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro partecipante o dell'istesso clero, o di altro. Questi dopo aver tenuto l'esame del conto convocheranno il clero, e paleseranno le loro riflessioni, e quindi daranno fuori il loro giudizio condannando, o liberando la gestione fatta con darne autentica carta al procuratore, ed al cancelliere per riporla nell'archivio. Qualora i deputati all'esame del conto tardassero ad adempire a questo dovere, l'ordinario prenderà quei mezzi che crederà opportuni per obbligarli.

13. Tutte le spese erogate, all'infuori dei pubblici pesi, e delle porzioni ai partecipanti, senza autorizzazione del clero, anderanno a carico del procuratore. Le partite non esatte, per la quali il procuratore non mostrerà di avere adempito a tutti i mezzi, che la legge gli somministra, o non presenterà conclusioni del clero, anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi dei fondi o rustici, o urbani, abbenchè non sieno state autorizzate dal clero, ma lo sieno state dall'ordinario, i pesi, che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ecc. saranno abbonati al procuratore.

Qualora vi saranno delle questioni nell'esame del conto tra i deputati, ed al procuratore che non verranno conciliate, il definitivo sarà dell'ordinario.

14 Le somme, che si esigeranno o dalle multe designate, e ordinate dal vescovo, o dalla puntatura che sarà subito fissata dall'ordinario secondo le disposizioni del concilio di Trento, verranno alla fine dell'anno ripartite ugualmente dal procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso.

15. Il peso delle messe, che gravita sulla massa comune sarà diviso ugualmente fra tutti, niuno escluso. Il parroco porterà il peso della messa *pro populo*. Il partecipante che non sarà ancora ordinato sacerdote sarà in libertà o di lasciare in mano pel procuratore l'elemosina delle messe, che dovrebbe celebrare, a la di loro celebrazione sarà a carico del procuratore, o pure farle celebrare esso, e presentare in ogni mese, fino a che non asceuda al sacerdozio, la fede della celebrazione in mano del cancelliere vistata dal parroco.

16. Tutte le messe con canto, per le quali i fedeli offeriranno l'elemosina, saranno sollennizzate da tutto il clero, nè alcun partecipante, che privatamente ne ha ricevuta l'offerta, potrà farla celebrare a suo nome, anche dal clero istesso, ma deve passarne la limosina in mano del procuratore, che avrà la cura di farla celebrare dall'intero clero.

17. Nella partecipazione non saranno ammessi secondo il real rescritto de' 18 febbraio 1824 se non quei chierici, che son prossimi a poter conseguire l'ordine del suddiaconato;

che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo vacberà di fatti la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti.

(Qui vi possono aggiungere gli articoli, cha riguardano gli usi particolari delle chiesa riguardo alla ufficiatura, e i giorni che debbono farla, alla celebraziona della messa, ed alle ora che debbonsi celebrare per comodo del popolo, e quanto altro riguarda il buon servizio della chiesa, e cura delle anime. Tali articoli dopo essere stati esaminati formeranno un sol corpo di statuti approvati.

— 1182 —

Circolare de' 22 settembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili ed ai presidenti de'tribunali di commercio, sul modo di applicarsi l'articolo 29 della legge de'21 giugno 1819 alle minute e copie di sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario.

L' articolo 29 della legge da' 21 di giugno 1819 esenta le minute e le copie delle sentenze e delle decisioni de'collegii giudizarii che vi sono enunciati dall'obbligo della menzione del registro degli atti indicati nelle medesime, determina altresì in qual modo tale menzione debba aver luogo nelle corrispondenti spedizioni delle sentenze, e delle decisioni.

Si è era dubitato se la disposiziona di questo articolo fosse ancora applicabile ai tribunali di commercio ed ai giudicati di circondario.

Il ministro delle finanze è convenuto nelle mie idee, e quindi, avuto riguardo particolarmente alla diversità che intercede nella forma da' secondi fogli di udienza ne'tribunali di commercio e ne' giudicati di circondario, e negli altri collegii, di accordo è stato risoluto;

Che nelle minute delle sentanze de'tribunali di commercio e de'giudicati di circondario, le quali sono inserite nel secondo foglio di udienza, debba farsi menziona del registro degli atti, che vi sono indicati;

E che nulla impedisce, che i rispettivi cancellieri nelle spedizioni delle mentovate sentenze, serbata la forma enunciata nell'istesso articolo 29, facciano menzione del registro anzidetto in fine delle stesse, e non già nel corpo dell'atto.

Comunico alle signorie loro questa risoluzione, e le incarico di curarne il dovuto adempimento.

— 1183 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni per la liquidazione dei crediti per depositi di cedole.

Nel consiglio ordinario di stato de'20 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio elevato dalla commissione liquidatrice de'crediti legali verso la regia corte, e da lei manifestatomi con rapporto dei 12 dello scorso mese di agosto; se erano, cioè, ammessibili a liquidazione i crediti per depositi di cedole, contemplati nella sovrana decisione de'25 febbraio ultimo; i di cui titolari non avevano a tempo utile avanzato la corrispondente domanda di liquidazione alla commissione, ma che in seguito le avevano presentate alla stessa commissione, muniti di certificati rilasciati loro dalle amministrazioni dietro dimande alle medesime dagli stessi fatte a tempo utile. Ho rassegnato benanche alla Maestà Sua le suppliche di diversi altri individui, i quali non avendo conosciuto che agli 8 maggio ultimo la grazia, di simili liquidazioni fatta da Sua Maestà, per la brevità del tempo non avevano potuto nel termine fissato a tutto giugno avanzare a tempo opportuno le domande di tali liquidazioni alla commessione, nè tampoco far assistere alle rispettive dipendenze, onde ottenere i certificati de'loro crediti.

In vista di tutto ciò la Maestà Sua nel detto consiglio ordinario di stato, in grazia della ritardata pubblicazione della testè indicata sovrana decisione de' 23 febbraro di quest'anno, si è degnata protarne gli effetti, improrogabilmente però, a tutto il 31 dicembre prossimo venturo, facoltando gl'interessati a domandare le corrispondenti liquidazioni a tutta l'epoca suddetta.

Quindi nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, per intelligenza e regolamento di lei e della commessione liquidatrice, nella prevenzione di averne già disposta la communicazione al pubblico per mezzo del giornale officiale.

— 1184 —

Circolare del 29 settembre 1824 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si danno le norme come debbono praticarsi gli scavi delle antichità.

La real segreteria e ministero di stato della casa reale mi ha comunicata la determinazione sovrana che da oggi innanzi gli scavi di antichità sieno sorvegliati non solo dal sindaco

comunale, e dall'incaricato del direttore del real Museo Borbonico, giusta l' articolo 2 del real decreto de' 14 maggio 1822. ma eziandio dagli agenti di polizia, nei quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d'investigare, e vigilare tutte le operazioni dei ricercatori di antichità, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè s'involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all'intendente della provincia, eseguendosi per tutto quanto contiensi nel citato real decreto de' 14 maggio 1822.

I motivi che hanno indotto S. M. a prescrivere le norme indicate derivano dall'essersi conosciuto, che i ricercatori di oggetti antichi eseguiscono degli scavi senza sovrano permesso, e che altri dopo averlo ottenuto trasgrediscono il suddetto real decreto de'14 maggio 1822, vendendo ed asportando furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per la esecuzione dunque di tali ordini sovrani, io mi dirigo al signor prefetto di polizia, ed ai sottintendenti della capitale, e de'distretti della provincia di Napoli, ed ai signori intendenti, ispettori commissarii, ed ispettori di polizia nelle altre provincie de'reali dominii di quà del faro.

Ai suddetti funzionarii, per la parte che riguarda le rispettive giurisdizioni, è raccomandata la più accurata vigilanza nell'espresso articolo degli scavi, formando un oggetto sommamente geloso per S. M.

Ed acciò la volontà sovrana sia nota anche ai giudici regii, ed ai sindaci, i quali col carattere di agenti di polizia hanno anche la obbligazione, e la responsabilità precisa d'invigilare nell'emergenze degli scavi; rimarrà a cura de'signori intendenti di far seguire la inserzione della presente circolare nel giornale d'intendenza, riscuotendone il riscontro dalle suddette autorità. Aggiungo a ciò la preghiera di voler fare riportare sul giornale medesimo il decreto suddetto de'14 maggio 1822 per maggior osservanza de' reali ordini.

Il signor prefetto di polizia, ed i signori sottintendenti di Casoria, Castellammare, e Pozzuoli ne porgeranno la consimile partecipazione alle autorità della rispettiva dipendenza.

— 1185 —

Circolare del 2 ottobre 1824 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si determina che i cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portare decorazioni maggiori del loro grado.

Informata S. M. che taluni cavalieri di grazia del militare ordine di S. Giorgio della riunione portano la croce di drit-

to; e volendo S. M. evitare simili abusi, ha risoluto che qualunque individuo decorato di un grado di detto real ordine, il quale facesse uso delle decorazioni di un grado superiore, e segnatamente qualunque cavaliere di grazia, il quale portasse la croce di dritto, s'intenda col fatto dacaduto dall'ordine medesimo.

Le partecipo una tal sovrana determinazione, perchè ove sia per offrirseli qualunque de'suddetti abusi ne tenga subito informato questo ministero per le disposizioni corrispondenti.

— 1186 —

Circolare del 9 ottobre 1824 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si stabilisce che gl'impiegati che hanno de' congedi per malattia, non si debbono appartare dal luogo della officina cui sono addetti.

L'articolo 3 del decreto reale de'21 ottobre 1822 prescrive, che non debba farsi alcuna ritenuta sui soldi degl'impiegati civili, e giudiziarii per la sola causa di malattia, qualora è convalidata da analoghi documenti, e qualora gl'impiegati infermi dimorano e si curano nel luogo di residenza del rispettivo uffizio.

Or rilevandosi da'rapporti a questa real segreteria rimessi dal direttor delle contribuzioni dirette della provincia di Molise, che il controloro del ramo suddetto D. Luigi Suriani trovasi gravemente infermo, e rilevandosi dalle fedi de'medici, che qui le acchiudo. che egli dimora, e si cura in un comune del distretto di Larino ch'è il luogo della sua residenza, questa real segreteria ha risoluto, che ella, signor scrivano di razione, pel tempo in cui costui è infermo, e dimora nel luogo suddetto, gli faccia liberare per intieri gli averi assegnatigli, e senza alcuna ritenzione a'termini del mentovato articolo 3 del decreto de' 21 ottobre 1822.

Curerà ella dalla sua parte lo adempimento di queste disposizioni.

— 1187 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per la esatta intelligenza degli ordini sovrani circa i mansionariati.

Nel riscontrare la mia ministeriale dei 26 dello scorso mese di luglio intorno alle disposizioni da darsi per dichiarare la pertinenza del patronato sopra mansionariati esistenti nel comune di Palma reclamato dal principe di Lampedusa, sollecitò vostra eccellenza con rapporto dei 12 del passato agosto le

sovrane risoluzioni sul precedente rapporto del di lei predecessore dei 26 ottobre 1823 nel quale in conformità del parere manifestato dall' abolita commessione consultiva si era recato l'avviso, che gli anzidetti mansionariati per non essere beneficii ecclesiastici,non fussero compresi nella classe de'beneficii exfeudali devoluti alla real corona in forza del real decreto dei 20 luglio 1818.

Avendo riferito l'enunciato di lei rapporto nel consiglio di stato ordinario dei 5 del corrente, Sua Maestà ha rilevato nella sua saggezza, che l'incarico dato alla commessione consultiva dal predecessore dell'eccellenza vostra, e le conseguenti proposizioni circa gli anzidetti mansionariati dell' exfeudo di Palma hanno avuto luogo per l'equivoca intelligenza, che si è data al real decreto dei 20 luglio 1818 nello essersi supposto, che dovessero reintegrarsi alle supreme regalie i beneficii exfeudali propriamente ecclesiastici. Ma il menzionato decreto riguarda i patronati exfeudali comunque rappresentati, o sopra beneficii ecclesiastici, o sopra altre fondazioni, e sue istituzioni di qualunque natura. In conseguenza di ciò si è degnata la Maestà Sua di confermare la disposizione data nella detta ministeriale dei 26 luglio scorso, cioè, che pei mansionariati di Palma si giustifichi dall'exfeudatario la qualità del suo dritto di patronato ai termini del real decreto dei 20 luglio 1818 e dell'ultimo sovrano rescritto dei 28 luglio 1824. E perchè sia corretta l'equivoca intelligenza data al ridetto real decreto, si è compiaciuta la Mastà Sua di ordinare che la presente sovrana deliberazione sia osservata per modo di regola nel darsi esecuzione per altri simili casi al succennato real rescritto dei 28 luglio 1824.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1188 —

Circolare del 13 ottobre 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che la nomina de'cassieri de'luoghi pii ecclesiastici e degli amministratori deve farsi a seconda della fondazione,e dev'esservi la conferma del consiglio degli ospizii per la sufficienza, e validità della cauzione.

Propose il dubbio cotesto consiglio se la nomina de'cassieri de'luoghi pii amministrati dagli ecclesiastici debba farsi dagli stessi amministratori secondo la fondazione, o pure dal decurionato per la cauzione, cui vanno soggetti.

Sua Maestà uniformandosi al parere della consulta de'reali dominii di quà del faro, ha comandato che tali cassieri sieno nominati secondo il prescritto della fondazione; ma debbano

essere confermati dal consiglio degli ospizii per quello che riguarda la sufficienza, e la validità della cauzione.

Glielo partecipo nel real nome in risulta del suo rapporto de'22 dello scorso giugno, e per lo adempimento.

— 1189 —

Ministeriale del 16 ottobre 1824 diretta dal ministro delle finanze al direttore delle contribuzioni dirette in Napoli per regolar le procedure ne'reclami che per cangiata natura di fondi produconsi ne' casi contemplati dall' articolo 22 della circolare dei 16 agosto 1817.

L'articolo 22 della circolare de'16 agosto 1817 prescrive che la contribuzione fondiaria, nei casi di mutazione di coltura di un fondo, per causa di *disastro o casma*, adattar si debba allo stato novello del fondo.

Or le eruzioni del vesuvio avvenute nel 1822, ed i posteriori alluvioni avendo colpiti fondi diversi, i proprietarii di essi, ai termini dell'articolo indicato di circolare, si fecero a produrre reclami, onde ottener sui catasti riduzioni di rendita pe' cangiamenti di coltura, che siffatti avvenimenti hanno ai loro fondi apportati.

Ed ella mentre di ciò diede conoscenza a questa real segreteria, domandò istruzioni intorno alla procedure da praticarsi nella verifica di tali reclami, e di altri che per le disposizioni dell'articolo 22 della circolare suddetta si potranno in avvenire produrre.

Per l'esame di due rapporti che sul soggetto caso ha rassegnati a questa real segreteria il consiglio delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha ritenuto, che, dove un fondo che ha cangiata natura debbe da una ad un'altra classe passarsi, perchè l'operazione si faccia senza dar luogo ad apprezzi arbitrarii, indispensabil si rende che le relative verifiche si eseguano non dai soli agenti comunali, ma da commissioni, le quali compongonsi di proprietarii, e del comune in cui le operazioni si eseguono, e di altri comuni del distretto, di agrimensori ed esperti nel modo che per le generali rettifiche dei catasti trovasi stabilito dall'articolo 22 del real decreto de'10 giugno 1817. Perocchè, siccome ha saggiamente osservato il consiglio delle contribuzioni dirette, riportare un fondo da una coltura all'altra, è lo stesso che rettificarlo.

Si è inoltre considerato che ne'casi di cui è parola la rettifica può essere contemporaneamente chiesta per molti fondi, e quindi, facendosi pria adunare dal controloro i materiali per fissare le novelle valutazioni, si può in seguito convocar la commissione per determinarsi da essa la vera natura dei

fondi. Così le spese che l'articolo 27 del real decreto de'10 giugno 1817 ha fissate per salario degli agrimensori ed esperti, e per le indennità di vitto, ed alloggio a quei fra'componenti la commissione che non appartengono al comune nel quale le verifiche si eseguono, ripartendosi fra reclamati proporzionevolmente alla somma delle riduzioni, si renderanno pei reclamati stessi meno gravose di quel che importerebbero, laddove, isolatamente per ogni reclamo, una commissione si dovesse adunare.

Or dopo tutti questi riflessi, ed uniformemente a quanto ha proposto il consiglio delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha risoluto che ai reclami già prodotti a'termini dell'articolo 22 della circolare de'16 agosto 1817, ed a quelli che potranno prodursi per casi simili si applichino nelle conseguenti verifiche, nel modo suggerito dal mentovato collegio, le disposizioni degli articoli 22 e 27 del decreto reale de'10 giugno 1817.

Nel prevenirla di queste risoluzioni per la esecuzione nella parte che la riguarda, la incarico di dare di concerto col signor intendente della provincia disposizioni energiche, perchè nei casi di cui si tratta gli agenti operatori delle rettifiche eseguano colla maggiore speditezza il lavoro ad essi attribuito, onde i contribuenti interessati vengano a soffrire il minor dispendio che sarà possibile.

— 1190 —

Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza de'giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità o invalidità de' contratti di appalto fatti coll' amministrazione pubblica.

Ho rassegnato a Sua Maestà il parere dato dalla consulta dei reali dominii al di quà del faro sul conflitto elevato dall' intendente di Molise nella causa tra quella provincia e D. Policarpio Varone appaltatore della stamperia provinciale; e la Maestà Sua ha determinato nel consiglio di stato ordinario dai 18 corrente, che la competenza in detta causa sia dei giudici del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso che convenga.

Nota.— Ecco la specie che diede luogo al conflitto.

In ottobre 1820 fu stabilito un contratto di appalto tra lo intendente e D. Policarpio Varone per la stampa degli atti necessarii per l'amministrazione civile della provincia. Si convenne che avrebbe avuto la durata di dieci anni. Nondimeno l'intendente successore ne impugnò la validità per non essere

stato preceduto dalle pubbliche subaste, ed il consiglio d'intendenza, dichiarando la sua competenza, fece dritto alla dimanda per l'annullamento del contratto con sua decisione de' 28 maggio 1823.

Il tribunale civile con deliberazione dello stesso giorno, a ricorso di Varone, dichiarò parimente la sua competenza.

Poggiò il tribunale sulla considerazione che nella controversia trattavasi della intelligenza ed applicazione della legge ad un caso non preveduto o regolato dalla espressa volontà de' contraenti, mentre si chiedeva dalla provincia la rescissione del contratto per mancanza di formalità, e perciò la conoscenza della causa appartener doveva alla giurisdizione giudiziaria, giusta l'articolo 5 n. 3. della legge de' 21 marzo 1817, e del real rescritto degli 11 gennaio 1823 con cui Sua Maestà volendo fissare la intelligenza di tale articolo si degnò dichiarare che nelle controversie pe' contratti passati coll'amministrazione pubblica sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni della intelligenza o esecuzione della volontà dei contraenti ed i *tribunali ordinari quante volte nelle controversie anzidette si quistioni della intelligenza della legge e dell'applicazione di essa ad un caso particolare non regolato dalla espressa volontà dei contraenti*.

Dall'altra parte il consiglio d'intendenza sostenne la sua competenza per lo motivo che la causa si versava sulla validità, o invalidità di un atto dell'amministrazione pubblica, che lo stesso articolo 5 n. 3 della legge de' 12 marzo 1817, ed il seguente articolo prescrivono esser di competenza del contenzioso amministrativo, e che non trattavasi nè della intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, nè della intelligenza della legge o applicazione di essa ad un caso non regolato dalla espressa volontà dei contraenti ma bensì della esistenza dei solenni che rendono *valido* o *invalido* un contratto stipulato coll'amministrazione pubblica, quali sono appunto le subaste, e quindi non era applicabile il citato real rescritto degli 11 gennaio 1823.

L'intendente, avendo elevato il conflitto, si ebbe la sopra riportata sovrana risoluzione.

— 1191 —

Circolare del 23 ottobre 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall' uffiziale dello stato civile del luogo ove muore all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

L'articolo 85 del codice civile prescrive, che l'uffiziale dello stato civile debba trasmettere l'atto di morte al di lui collega dell'ultimo domicilio della persona defunta per iscriverlo nei registri.

L'intendente di Capitanata ha in proposito promosso il dubbio che non trovandosi preveduto dalla legge, se un soldato sia di linea, sia gendarme, o di un altra arma, i di cui movimenti per oggetto di servizio avvengono bene spesso da un comune all'altro nel territorio del regno, che perciò non ha domicilio fisso, passando a morte, sia nell'ospedale, sia nel locale della caserma, o in altro luogo, debba intendersi per ultimo domicilio del defunto il luogo in cui si verifica la morte, o pure debba l' uffiziale dello stato civile trasmettere l'atto di morte, nel luogo di nascita del soldato o gendarme. Il ministero di stato di grazia e giustizia cui partecipai siffatto dubbio di riscontro mi ha manifestato di aver riconosciuta giudiziosa, e legale la osservazione del nominato intendente, e che a prevenire ogn'inconveniente per la esecuzione del citato articolo, ha scritto a' regi procuratori civili, onde avvertano gli uffiziali dello stato civile del domicilio di origine, qualora manchi il domicilio legale del defunto.

Ne la prevengo, signor intendente, per di lei intelligenza e per le disposizioni, che ne risultano.

— 1192 —

Sovrana risoluzione del 27 ottobre 1824 partecipata dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che non è di rigore il termine fissato dal decreto de' 30 gennaio 1817 per la formazione dei quadri dei debitori.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato ha dichiarato non essere di rigore il termine espresso nell'articolo 56 del real decreto de'30 gennaio 1817 per la formazione de'quadri de' debitori di rendite costituite e dei canoni verso il demanio, da rimettersi agl'intendenti per rendersi esecutivi dopo la loro pubblicazione.

Stante dunque siffatta sovrana dichiarazione che nel real nome le partecipo, più non deve mettersi in dubbio, che i

quadri redatti non tra il divisato termine possono pubblicarsi, e rendersi esecutori, come pure quelli che andranno tuttavia a redigersi, e che quelli dopo l'elasso del termine redatti, e già pubblicati, e renduti esecutori debbono costituir dritti pel demanio.

— 1193 —

Circolare dei 27 ottobre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili portante disposizioni per lo stabilimento di un indice alfabetico ai protocolli dei notai.

Onde facilitare la ricerca degli atti che si contengano nei protocolli notarili, trovo utile che sia generalizzato l'uso di preporre a ciascheduno di essi un indice alfabetico, nel quale sotto le lettere rispettive sieno notati i cognomi ed i nomi di tutte le parti contraenti, o disponenti—Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili, ed invigileranno che dal primo del prossimo anno in avanti il metodo anzidetto sia esattamente eseguito.

— 1194 —

Reale Rescritto del 27 ottobre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale si determina la tassa sulle lettere che si spediscono col battello a vapore.

Rassegnate a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 18 dell'andante le proposizioni avanzate dai proprietari del pacchetto a vapore, e le osservazioni fatte da questa direzione generale delle poste, come altresì le idee, e le riflessioni prodotte da vostra eccellenza col rapporto de' 26 luglio scorso, circa le indennità da fissarsi in favore dei proprietarii del pacchetto anzidetto per lo trasporto delle lettere, e dei plichi così de' particolari, come del governo in ogni viaggio da Napoli a Palermo, e viceversa; Sua Maestà avuta presente la sovrana determinazione de' 26 luglio suddetto, partecipata a vostra eccellenza con rescritto de' 28 del mese stesso n. 141 si è degnata ordinare, che l'affrancatura da pagarsi dai particolari, che vogliono spedire per mezzo della barca a vapore le loro lettere, o plichi con le regole prescritte nella succennata sovrana determinazione de' 26 luglio del corrente anno, debba essere di un carlino per ciascuna lettera semplice, e di due carlini per quelle doppie, ossia con acclusa, e di quattro carlini l'oncia quanto trattasi di peso: rilasciandosi il prodotto di queste

tasse a' proprietarî della barca suddetta per l'indennità loro dovuta, ed esigendosi dagli officî di posta di Napoli e di Sicilia per proprio conto sulle lettere o plichi stessi quei medesimi diritti, che sonosi finora riscossi in conformità delle tariffe postali.

Limitandosi poi alla minore quantità possibile, ed agli oggetti puramente urgenti la corrispondenza delle amministrazioni, che debbe spedirsi col mezzo della barca medesima a vapore, Sua Maestà ha risoluto, che nulla per essa possono pretendere i proprietari.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente di sua parte.

— 1195 —

Reale Rescritto del 27 ottobre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette di pagarsi la vincita al lotto senza la esibizione dello stampato, perchè rubato, ma che questa disposizione non vada in esempio.

Ho rassegnato al Re nostro signore il parere della consulta dei reali dominii al di là del faro, sul rapporto di vostra eccellenza del 19 agosto scorso rimesso di real ordine allo esame della consulta medesima, concernente alcuni pagherò di vincita al lotto del valore di once centottantuno e tarì dieci derubati, insieme con altri oggetti violentemente in campagna, e non ancora esibiti alla regia impresa, e di cui il capitan d'armi nel distretto di Termini, come responsabile a tale sorta di furti, ne ha chiesto previa cauzione, il pagamento dalla regia impresa in favore della persone cui si appartiene la vincita.

E S. M. nel consiglio ordinario di stato dei 18 dello andante si è degnata uniformarvisi ordinando, che sebbene per gli stabilimenti di cotesta regia amministrazione non potrebbe a rigore farsi il pagamento di vincita senza l'esibizione dei corrispondenti biglietti stampati e bollati, pure per special grazia Sua Maestà in veduta delle particolari circostanze del caso ha ordinato che si paghino le suddette once centottantuno e tarì dieci, alle persone cui si appartengono, prestata pria dal capitan d'armi D. Nicolo Aiala la cauzione di rilevare di tutto la regia impresa laddove venissero esibiti i biglietti nel resto di tempo in cui può chiedersene il pagamento.

Ha dichiarato inoltre la Maestà Sua che questa sovrana determinazione non debba esser citata di esempio per lo avvenire in casi simili, non potendosi per qualunque causa dare

luogo alla soddisfazione dei pagherò di vincita senza la esibizione dei pagherò stessi originali, anche per riconoscerne, e verificarsene la regolarità.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana decisione per l'uso conveniente.

— 1196 —

Ministeriale del 30 ottobre 1824 diretta dal ministro dell'interno all'intendente della provincia di Napoli con la quale si approva la tariffa dei diritti dovuti al supremo consiglio di cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

Uniformemente alle premure, che mi manifesta con suo rapporto dei 23 dello spirante, le dico in riscontro, che il dritto di regio exequatur che si paga per la spedizione dei reali decreti per autorizzarsi i comuni alla celebrazione delle fiere e mercati è fissato nell'annessa tariffa.

Tariffa dei dritti sulle spedizioni del supremo consiglio di cancelleria del dì 1 aprile 1820.

Assenso ad un comune per celebrare una fiera o un mercato.	di 1. classe D . . .	12
	di 2. classe	8
	di 3. classe	6
Assensi. . . .	Alle regole di una congregazione.	20
	Agli statuti di collegiata . . .	30
	Alle conclusioni dei fratelli. . .	6
Per la carico o beneficio ecclesiastico.	Dell'arciprete di Altamura. . .	150
	Dell'arcidiacono di Lucera . .	50
	Del tesoriere di s. Nicola di Bari.	60
	Pel semplice grado di cappellano maggiore.	150
	Del tesoriere della cattedrale di Lucera	50
Diploma pel titolo.	di principe .	1200
	di duca . .	1000
	di marchese .	800
	di conte . .	600
	Ascrizione alla cittadinanza napolitana	50
Privilegio	di privativa per istampa di libro, ed altro .	20
	di nomina di notaio	5
	Permesso di adozione *quoad successionem*	50

Per ogni permesso di erezione di cappella rurale 20
Idem di censuazione e permuta dei luoghi pii, o di comuni dell'annua rendita di Ducati 150. . . . 2.70
Idem idem da duc. 50 a 300 . . 4.40
Idem idem da duc. 300 a qualunque somma 5.40

Nota. — Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto dritto di exequatur in ducati 1.30 sono anche soggetti a' dritti rispettivamente loro annessi:

Bolla di un vescovo 20.00
Idem di prima dignità ecclesiastica 6.00
Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72. . . . . 6 00
Idem di benefici, canonicati semplici o curati di collazione apostolica 4.00
Idem per le dispense matrimoniali di primo e di secondo grado spedite per dataria, o per breve 4.00
Idem idem di terzo, e quarto grado 2.00
Idem per oratori privati. 20.00
Idem sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa delle regole ec., che si rilasciano da'procuratori generali 6.00
Idem per dispense di età. 2.00

— 1197 —

Circolare del 4 novembre 1824 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce il modo come i magistrati di quei dominii debbono ascoltare gl'informi.

Richiamata alla osservanza la sovrana prescrizione di non potere i magistrati ricevere informazioni nelle proprie loro case; ad oggetto, che per questo salutare divieto non si tema, che possa sopprimersi la voce della giustizia, della ragione, e del dritto, come altresì lo sviluppamento de'fatti, che istruir debbano la mente de'litiganti, vengo a stabilire il modo come ciò debba praticarsi, analogamente alle intenzioni della legge, che sono appunto quelle del Re nostro augusto signore.

I giorni adunque, che giusta il calendario de'tribunali non sono destinati per le udienze, gl'impiegheranno i giudici in ricevere gli schiarimenti intorno a que'dubbi, che nell'animo loro potessero insorgere per le cause poste a ruolo, e che siano le più prossime a decidersi.

Essi si riuniranno a quest'oggetto nel locale stesso de'tri-

bunali, trattenendovisi per altrettanto tempo, quanto è quello stabilito nell'orario per le udienze.

Partecipo ciò a lei per l'uso di risulta di sua parte.

— 1198 —

Circolare del 2 novembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti criminali, e presso i tribunali civili, portante il divieto ai notai di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

Sono informato che alcuni notai eccedendo i confini delle proprie attribuzioni si permettono di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

Queste dichiarazioni e testimonianze procurate ordinariamente da'colpevoli, onde elevare ostacoli alle operazioni giudiziarie, e ricevute illegalmente senza le precauzioni colle quali deve essere diretta la investigazione della verità, non sono sempre indifferenti al bene della giustizia punitiva. Altronde il ricevimento di dichiarazioni, che si riferiscono alla istruzione delle pruove in materia di reati, è tra le funzioni di polizia giudiziaria, della quale non essendo investiti i notai, non possono essi assumerne l'esercizio senza incorrere nella pena, che a'termini dell'art. 164 delle leggi penali è applicabile a que' che senza titolo s'intromettono in funzioni pubbliche (1).

Comunicheranno elleno questa mia alle camere notarili, affinchè per l'avvenire ritenendosi i notai tutti nella sfera delle proprie facoltà, si astengano di ricevere atti della giustizia punitiva, che non formano oggetto delle loro attribuzioni.

---

(1) Art. 164 delle leggi penali. — Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto ne porti seco il carattere, e salve parimenti le disposizioni degli articoli 127 e 128.

— 1199 —

Ministeriale del 14 novembre 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del re presso il tribunal civile in Teramo, per risoluzione di dubii sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

Ho letto il di lei rapporto segnato a' 27 settembre caduto anno. Per esso ella ha chiesto di conoscere quali siano i principî e le regole che debbonsi seguire per accordare o negare il regio recipiatur alle carte estere; in quali casi la facoltà di concedere o negare questo recipiatur è delegata ai regi procuratori civili, ed in quali altri ai procuratori generali delle gran corti civili, e se le carte estere per ottenere il recipiatur debbono contenere la legalizzazione delle firme sulle medesime apposte. Han dato luogo a questi suoi dubbi le disposizioni comprese nell'articolo 161 della legge de'29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario.

Per ciò che concerne il primo dubbio, le osservo che i principî i quali regolano la ammissione o il rigetto delle carte estere, sono le leggi e la polizia del regno. Quando tali carte non contengono cosa opposta alle leggi, e non offendono alla sovranità del Re nostro signore, il buon ordine, e la religione, allora si può su di esse impartire il *regio recipiatur*. Ed ove i regi procuratori credessero di negare il *recipiatur*, allora le parti potranno adire il collegio, cui essi sono addetti, perchè risolva inappellabilmente quello che sarà di ragione a'termini dell'enunciato articolo 161. La facoltà poi d'impartire il *recipiatur* è de' procuratori civili, allorchè delle carte si dee far uso presso il tribunale cui sono addetti, o de' regi procuratori generali, quando esibir si devono nelle gran corti civili. E poichè ella parla particolarmente di fedi di nascita, di morte, e di stato libero, l'impartizione del *regio recipiatur* su tali carte sembra chiaro appartenere a'regi procuratori civili, o a'tribunali civili, chè costoro hanno rispettivamente la vigilanza di tutto ciò che riguarda lo stato civile ed i matrimoni. Avuto in fine riguardo all'oggetto, cui mira il *recipiatur*, può dirsi in generale non esser necessario che sieno legalizzate le firme apposte su le carte, per le quali se ne chiede la impartizione. Le parti interessate, quando tali carte mancano, nelle firma che vi si leggono apposte, della corrispondente legalizzazione, e d' altronde credono aver ragione di dubitarne, possono opporre la mancanza di essa, od altrimente impugnarne l'autenticità. Come però tutti i documenti che debbonsi presentare all'uffiziale dello stato civile per un atto qualunque che riguarda il loro ministero, deb-

bono essere in forma legale, ella li renderà avvertiti di non ricevere alcuna carta provveniente dall'estero, comunque munita del suo *recipiatur*, nella quale le firme che vi sono apposte non sieno corrispondentemente legalizzate. Nelle istruzioni che ella dirigerà sull'oggetto agli uffiziali dello stato civile, e delle quali mi rimetterà copia, avrà presente particolarmente le disposizioni comprese nel real decreto del 2 maggio 1817, nel quale sono determinate le attribuzioni di alcuna delle reali segreterie e ministeri di stato.

— 1200 —

Circolare del 20 novembre 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che la spesa dei supplementi ai registri dello stato civile è a carico dei comuni.

Si è dubitato a carico di chi dovesse cedere la spesa necessaria per la esecuzione del real decreto de' 16 agosto 1815, riguardante il supplemento de' registri dello stato civile. Si è osservato che in ultima analisi queste spese debbono soffrirsi da coloro che per colpa, o per oscitanza ne han procurata la dispersione, o l'inosservanza. Ma si è del pari considerato che le provvide disposizioni dell'enunciato decreto rimarrebbero paralizzate, e privati pure moltissimi delle interessanti prove dello stato civile, qualora prima di far gravare le spese necessarie all'oggetto sui comuni, si volesse preliminarmente discutere, se altri sia obbligato a sostenere tali spese.

Per conciliare le vedute di economia e di giustizia coll'urgenza, e coll'importanza del lavoro, che dee eseguirsi, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 27 corrente si è degnata prescrivere che le spese anzidette debbono cedere a carico de'comuni, salvo ai medesimi il dritto di rivalersene sopra quelli che in modo qualunque l'abbiano cagionate.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'esatto adempimento che ne risulta.

— 1201 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie col quale si danno disposizioni per gli antichi impiegati dei banchi.

Nel consiglio ordinario di stato dei 16 corrente ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto dello stesso giorno col quale ha ella implorata la sovrana clemenza a favore degli antichi impiegati dei banchi, rimasti finora disoccupati e senza pensione o assegnamento alcuno ed ai quali si è stato solito far pagare solamente una sovvenzione di ducati 400 a Pasqua ed altrettanti a Natale di ciascun anno.

Ho umiliato adunque alla Maestà Sua che per far cessare una volta i reclami di detti antichi impiegati, il di lei sentimento sarebbe stato, che si accordasse una pensione equivalente alla terza parte del soldo ultimo goduto a coloro che nella soppressione dei banchi avevano quarant' anni di servizio, e quella di un quarto di soldo a tutti gli altri; lo ammontare delle quali pensioni può ascendere a circa annui ducati tremila; da cui dedotti gli annui ducati ottocento, finora loro corrisposti, come si è detto di sopra, l'aumento della spesa sarebbe di ducati 2200 circa.

In ultimo ho fatto presente a Sua Maestà, che ella è di avviso di non ammettersi i detti antichi impiegati nella nuova cassa di corte, che va ad istallarsi nel locale dello Spirito Santo, per non pregiudicare gl' impiegati del banco attualmente in servizio, ai quali a giusto titolo in questa occasione è dovuto qualche passaggio, che porti loro una considerazione; ma qualora si creda conducente, potranno gli stessi antichi impiegati essere tenuti presenti nella istallazione della officina della pegnorazione quando avrà luogo presso la cennata cassa dello Spirito Santo.

In vista di tutto ciò la Maestà Sua nel detto consiglio ordinario di stato si è degnata uniformarsi al cennato di lei parere in riguardo alla concessione dell'assegnamento agli antichi impiegati, di cui è parola; ordinando, che siano rigorosamenti esclusi coloro, che abbiano impiego, sia di regio conto, sia di pubbliche amministrazioni; che tali assegnazioni siano iscritte in un ruolo provvisorio dell'amministrazione del banco assegnandosi i fondi in un capitolo da portarsi appositamente nello stato discusso del banco pel 1825; e che intanto pel mese di dicembre dell'anno corrente siano pagate dal capitolo delle spese imprevedute di cotesta amministrazione.

In fine Sua Maestà si è benignata dichiarare, che dall'apertura dell'opera dei pegni nella nuova cassa dello Spirito Santo sarà risoluto, se sia conveniente richiamare all'attività alcuni pochi degli antichi impiegati suddetti, iscritti sul modo di sopra disposto, i quali per età, morale, e per considerazioni concomitanti ne saran creduti meritevoli.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni, per sua intelligenza e per l'adempimento di risulta.

— 1202 —

Reale Rescritto del 27 novembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sul modo come soddisfare il dritto di trascrizione quando segue il passaggio di un immobile ad uno nella proprietà e all'altro nell'usufrutto.

In vista del rapporto del predecessore di vostra eccellenza degli 11 settembre 1823, 2 carico n. 2729 rinvenuto fra le carte non risolute passate dall'eccellentissimo ministro degli affari di Sicilia; Sua Maestà si è degnata uniformarsi che sieno applicate a cotesti reali domini le disposizioni contenute nel real decreto del 30 maggio dell'anno medesimo per Napoli relativamente al modo onde soddisfarsi il dritto di trascrizione, quando segue il passaggio d'immobili ad uno nella proprietà, e all'altro nell'usufrutto.

Ho l'onore di rimettere a vostra eccellenza copia conforme del corrispondente real decreto per l'uso conveniente.

— 1203 —

Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie portante disposizioni sul disvincolo delle cauzioni dei pandettarii del banco.

Nel consiglio ordinario di stato del 30 novembre scorso ho rassegnata a Sua Maestà il di lei rapporto del 13 settembre ultimo, col quale in proposito di reclamo di D. Giuseppe Maria Tizzano pandettario del banco, giubilato, ha ella domandato delle prescrizioni di regola, in riguardo al disvincolo ed al premio sulla cauzione de' pandettari usciti di carica. Nel detto consiglio ordinario di stato la Maestà Sua uniformemente al parere all'uopo da lei estrinsecato, si è adunque degnata dichiarare per regola generale, che la cauzione de' pandettari del banco dopo usciti dal loro uffizio, debba continuare a rimanere immobilizzata per un'altro biennio, a maggior garanzia degl'interessi del banco stesso, corrispondendosi frattanto ai medesimi la solita indennità di premio sulla cauzione pel tempo suddetto; che elasso il biennio sia svincolata la cauzione, con che però debbono i pandettari, o i loro eredi obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque responsabilità, cui potesse il banco esser chiamato, relativamente alle polizze, passate per uffizio degli stessi pandettari, i quali in ipoteca di questa loro obbligazione daranno, o i propri beni se ne abbiano, o il patrimonio notariale del già pandettario, quanto ancora esista, o in mancanza di ogni altra cosa, i protocolli e la scheda notariale.

Nel real nome le partecipo, signor reggente, queste sovrane determinazioni, per sua intelligenza, ed adempimento di risulta.

— 1204 —

Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione, col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

Nel consiglio ordinario di stato de' 30 dello scorso mese di novembre ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 23 ottobre ultimo n. 790 col quale ella, in proposito dei reclami del notaio D. Carlo Vincenzo Mazzucco, ha domandato, se cotesta amministrazione poteva ammettere depositi in contanti per cauzione dei notai: mentre col real decreto de'28 maggio 1816 trovasi disposto doversi dare in iscrizioni sul gran libro le cauzioni, qualunque esse fossero, e d'altronde con l' art. 65 della legge notariale de' 23 dicembre 1819 sembra messo in libertà del notaio il dare la cauzione in iscrizioni o in contanti.

Nel detto consiglio ordinario di stato la Maestà sua si è adunque degnata risolvere per regola generale, che senza alterarsi il disposto del real decreto e della legge sopra indicati, pervenendo nella cassa di ammortizzazione depositi in numerario. per ragione di cauzione dei notai, ne venga dalla stessa cassa impiegato immediatamente l'ammontare in iscrizioni sul gran libro, al prezzo corrente in piazza, che tali iscrizioni siano intestate al depositante in numerario, e che siano immobilizzate dietro semplice officio di lei, signor direttore generale, per quella parte di rendita che corrisponde alla cauzione, cui il notaio è tenuto per legge; salvo allo stesso proprietario di disporre dell'avanzo libero di detta rendita se mai ve ne sia, dal prezzo dell'acquisto e la spesa di mediazione all'agente de'cambi e de'trasferimenti.

Ha in fine ordinato il Re che con questa norma sia regolata la cauzione del notaio Mazzucco, per la quale si trova depositata la somma di ducati 200 che corrisponder deve ad una rendita di ducati dieci.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni per sua intelligenza ed adempimento di risulta.

— 1205 —

Circolare degli 8 dicembre 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

Più domande fannosi da vari comuni per potere alienare o dare a censo alcuni locali in tempo de'monisteri soppressi, a fine di ritrarne una rendita certa sinora non percepita, potendosi tali locali anzichè alienare, o censire, addire ad uso di officina della casa comunale, allo stabilimento delle caserme militari della gendarmeria, ad uso de'posti di guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizi, o orfanotrofi; qualora ella mi rimetta le carte per la censuazione, o alienazione di tali locali, dichiarerà che il fondo che si propose di censire, o alienare non possa con vantaggio addirsi ad uno degli usi indicati, o perchè il comune ne fusse già provveduto, o perchè il locale non potesse per circostanze particolari adattarvisi con positiva utilità.

— 1206 —

Circolare degli 11 dicembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul modo di render pubblica la sospensione, cessazione, o riammissione al notariato.

La legge de'23 novembre 1819 ha determinati quali sieno i casi ne'quali un notaio cessa dal notariato, e quali i casi ne'quali rimane solamente sospeso. E poichè lo stato della cessazione o della sospensione dal notariato grave influenza può esercitare sul valore degli atti che fossero rogati da individui, i quali nell'uno o nell'altro sieno incorsi, è d'uopo che vi sia data la maggiore pubblicità — E perciò che trovo opportuno stabilire:

1. Che la cessazione, o la sospensione di un notaio dal notariato sia enunciata al pubblico nell'istesso modo, e colle medesime forme che dalla riferita legge de'23 novembre 1819 all'art. 64 sono prescritte per l'ammissione al notariato.

2. Che la notizia della cessazione o della sospensione dal notariato debba per l'organo del procuratore del Re presso il tribunale civile della provincia darsi a tutte le autorità alle quali è uso comunicarsi l'ammissione di alcuno al notariato, ed in Napoli particolarmente al reggente del banco delle due Sicilie.

3. Che il metodo indicato nei due precedenti numeri debba altresì aver luogo per la riabilitazione di alcuno al notariato,

dal quale fosse cessato, o per la riassunzione dell' esercizio del notariato istesso, dopo spirato il termine della sospensione, nella quale fosse incorso.

4. Che la spesa necessaria per l'adempimento delle formalità anzidette debba cedere a carico de' notai incorsi nella cessazione, o nella sospensione dal notariato;

5. Che nel caso in cui la sospensione del notaio sia stata ordinata per un tempo determinato, allo spirar di esso la camera notarile, e senza che sia perciò necessaria alcuna dimanda del notaio sospeso, debba immediatamente annunziare, come sopra al pubblico ed alle altre autorità il fine della sospensione, e la cessazione in conseguenza dell' impedimento all'esercizio del notariato;

6. Che qualora la sospensione sia stata disposta a carico del notaio sino all'adempimento di alcun obbligo, convenga che il notaio, per ottenere la pubblicazione del termine della sospensione, presenti analoga dimanda, e giustifichi aver adempito l'obbligo che gli era stato imposto.

Elleno comunicheranno questa circolare alle rispettive camere notarili, e ne veglieranno la dovuta esecuzione.

— 1207 —

Reale Rescritto degli 11 dicembre 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del re presso i tribunali civili sulla rinnovazione dei componenti le camere notarili.

L'articolo 103 della legge dei 23 novembre 1819 determina in qual modo debba succedere in ogni anno la rinnovazione de' componenti le camere notarili.

Onde assicurare sempre più l' esatto e regolare servizio delle medesime, Sua Maestà nel consiglio di stato straordinario de' 29 del passato mese di novembre, si è degnata disporre che tutti o alcuni dei componenti le camere notarili che debbono essere rinnovati, possano essere rieletti per l'altro biennio che succede, compiuto il quale dovranno cessare dall'esercizio, nè potranno esser nominati che dopo il lasso di due anni.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1208 —

Reale Rescritto degli 11 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che gli emolumenti ai componenti la consulta dei dominii oltre il faro si paghino dalla tesoreria di Napoli, salvo a farsene il rimborso da quella di Sicilia.

Nel consiglio ordinario di stato del 13 luglio di questo anno Sua Maestà fra le altre determinazioni prese circa il pagamento degli averi, ed emolumenti de'componenti ed impiegati della consulta generale del regno si degnò ordinare che tal pagamento per quanto riguarda la consulta de' reali domini al di là del faro dovesse cedere a carico della tesoreria di Sicilia e che per non risentire ritardo i consultori, ed impiegati della stessa nello riscossione dei loro averi, ferma rimanendo la massima suddetta, cioè che la spesa occorrente per essi debba essere a carico dalla tesoreria di Sicilia, i soldi e la altre spese accessorie sieno ai medesimi soddisfatti dalla real tesoreria di Napoli con tenerne questa un conto a parte da rivalersene su i fondi che somministrar deve la Sicilia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1209 —

Circolare degli 11 decembre 1824 emessa dal tesoreria generale con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.

Per ciò che ha riferito con rapporto de' 4 stante numero 1156 e per gli schiaramenti, che le ha richiesti il suo subordinato ricevitore distrettoale di Lagonero, in ordine alla esazione delle ammende silvane, allorquando gli articoli si riferiscono a diversi debitori; sono a manifestarle, che quante volte ciò accadesse nelle liste di carico, che si emettono dalla direzione generale di ponti e strade, acque foreste e caccia, tutt'i tassati sono tenuti in solidum di pagare l'articolo, a malgrado, che nelle sentenze non si specificasse questa circostanza, la quale è insita al fatto, come ha prescritto la legge nell'articolo 54 delle leggi penali che si esprime in questi termini.

» Tutti gl'individui condannati per uno stesso reato son
» tenuti in solido all'ammende, alle restituzioni, ai danni ed
» interessi, ed alle spese ».

Ciò posto non vi cade dubbio, che la esazione di questi

articoli, debba farsi in solidum senza alcuna ripartizione. Per l'articolo poi, che il detto contabile le ha rapportato, e che verte sull'impossibilità di saldarsi questo cespite al 31 dicembre andante anno, giusta quanto con mio foglio circolare de' 24 novembre ultimo le premurai, si porta in discarico la ultima lista a carico, e la più forte, la quale non è stata spedita dalla dipendenza de' ponti e strade, che il giorno 21 del detto mese di novembre, mancandogli per la realizzazione di essa il tempo fisico, che vi vuole, tanto per la diramazione degli avvertimenti, quanto per la pratica delle coazioni verso dei debitori morosi, la maggior parte dei quali sono distanti circa 30 e 40 miglia in quel distretto, conchiudendosi che quantevolte si ha nell'idea di non far rimanere pendenza su quest' oggetto ne' distretti nella fine di ciascun esercizio, è d' uopo, che le liste si spediscano a tempo e senza ritardo alcuno.

Queste ragioni possono aver luogo pel tratto successivo ed a quale oggetto ne vado in giornata a manifestare le premure al signor direttore generale dei ponti e strade: intanto ella colla solita sua energia deve far di tutto, onde colla chiusura dell' esercizio si porti bilanciato questo cespite, e sull'oggetto metterà in opera tutto il prescritto ne' regolamenti.

— 1210 —

Reale Rescritto del 18 decembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si partecipa la di lui nomina a commissario civile per gli affari del Tavoliere.

Lo stato delle cose del Tavoliere non offre che disordini: se gli sguardi si rivolgono al passato, si ravvisa un masso ingente di arretrati: se al presente, si veggono i censuari, e i portatisti, posseder gli uni per la maggior parte senza titoli, atteso la non seguita rinnovazione dei contratti, gli altri incerti sulla conservazione della totalità delle loro terre: se all'avvenire finalmente, si prevede, o la depauperazione di una immensa classe d'industriosi, quando si rendano esercibili contro di loro le minacce della legge, o al contrario la distruzione di questo ramo fiscale.

Moltissime indagini si sono praticate a conoscere la causa di cosiffatti disguidi, e molto si è discettato su i rimedi a scemarne le conseguenze.

Una commessione, espressamente creata, si era occupata di questo interessantissimo affare; se ne era occcupata la consulta generale; il consiglio dei ministri aveva già replicata-

mente discusso, quando in fine nel consiglio ordinario di stato de'14 del corrente, io per l'ultima volta ne presentai il quadro a Sua Maestà, perchè veduta la sorgente de'mali, preso in considerazione quanto nelle moltiplicate discussioni erasi immaginato a mitigarne gli effetti, avesse impartite le sue sovrane salutari provvidenze.

La prelodata Maestà Sua ha considerato, che atteso le molte quistioni sorte dalle varietà de'pareri delle diverse autorità consultate, ed atteso la necessità di conoscere le varie circostanze locali, difficile riuscirebbe e forse anche erroneo ogni giudizio che non fosse preceduto da siffatta cognizione, e da quella della particolar situazione de' debitori, e quindi a sistemare un tanto interessante cespite finanziere, ed a provvedere sulle tante domande degl'interessati, ha determinato, che un commessario civile sopra luogo munito di pieni poteri, coll'*alter ego*, esamini in tutti i punti di veduta i diversi articoli in discussione, e tenendo presenti le particolari circostanze di ciascuno interessato applichi quelle misure che possano riuscir capaci a fissare la percezione del Tavoliere, sia per le somme finora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in avvenire compatibilmente colla posizione delle reali finanze.

Passando in seguito la Maestà Sua alla scelta della persona di sua somma fiducia cui affidare incarico così geloso, si è degnata nominare lei, e nel tempo stesso conferirle la facoltà di associare al disimpegno anche altri o tra i consiglieri del consiglio d'intendenza, o tra i particolari, i quali di accordo con lei, e sotto la di lei dipendenza procedano all'incarico.

Ha voluto inoltre Sua Maestà che io fornisca lei di un foglio d'istruzioni sulle basi, che mi ha suggerito, il quale servir possa di guida, ma nel tempo medesimo lascia a lei l'arbitrio di proporre quelle modificazioni, e quelle riforme, che la di lei prudenza stimerà, che possano riuscir utili, e di facilitazioni al miglior possibile sistema di cui han bisogno le cose del tavoliere.

Io nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana determinazione, compiacendomi di vederla destinata ad un incarico così delicato, il di cui scrupoloso adempimento potrà da una parte assicurare la percezione di un ramo fiscale così cospicuo, e dall'altra parte formar l'equilibrio e la felicità delle famiglie di sette provincie.

Le valga ciò di prevenzione, perchè si disponga ad un disimpegno, il quale, oltre della più grande precisione, ha bisogno della massima avvedutezza, e della possibile brevità,

riserbandomi d' inviarle il foglio d' istruzioni, di cui sopra ho fatto parola.

— 1211 —

Circolare del 22 dicembre 1824 emessa dal ministro dell' interno portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 14 dell'andante ha ordinato, che nelle prigioni di ciascun distretto de' suoi reali dominî di quà del faro, fosse destinata una cappella in cui i detenuti potessero esercitare gli atti di nostra santa religione, e che quindi si divenga alla scelta dei rispettivi cappellani, e si provvegga a quanto altro occorre nelle cennate prigioni per lo stesso oggetto.

In esecuzione di tale sovrana risoluzione, la incarico a manifestarmi se nelle prigioni distrettuali di cotesta provincia, o in qualcheduna di esse esistono tali cappelle; nel caso opposto far formare le perizie delle sale necessarie per la costruzione delle medesime, e me le rimetterà per le ulteriori disposizioni che occorrono.

— 1212 —

Ministeriale de' 22 dicembre 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze sul dubbio se possano riunirsi in un solo atto diverse contrattazioni fra le stesse o diverse persone, o diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date e di diversi oggetti.

Vostra eccellenza con pregiato foglio de' 16 giugno cadente anno nel rimettermi un rapporto del direttor generale del registro si compiacque consultarmi se conveniva proibirsi agli ufiziali pubblici di riunire in un solo atto diverse contrattazioni fra varie persone, come diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date e di differenti oggetti tra loro sotto pena di ducati 12 di ammenda a carico del solo uffiziale pubblico stipulatore. — Avendo messo in esame un tale affare ho osservato: — Che la legge sulla registratura promulgata nell' occupazione militare non vietava di riunire in un solo atto diverse convenzioni, ma imponeva solo tanti dritti graduali, per quante erano le contrattazioni: che la stessa legge neppur vietava di riunirsi in un solo certificato il reassunto di varî atti, quantunque di diversa data, purchè si trovassero questi atti antecedentemente registrati: che Sua Maestà ritornata felicemente in questo regno vide, che la legge di registratura dell' occupazione militare era utile per la sua instituzione civile, ma dannosissima per la gravezza de' dritti: che questa gravezza de' diritti inceppava i

movimenti della proprietà e le transazioni sociali, dal di cui libero corso dipende specialmente la prosperità pubblica, per cui colla legge del 25 dicembre 1816 abolì il registro graduale, ed ordinò un dritto fisso per ciascun atto: che questa legge oltre dell'avere scemato di molto i diritti della registratura, impedì, tra l'altro, ai ricevitori di potere arbitrariamente tassare la quantità de' dritti, ed evitò in tal modo l'inconveniente, che le parti potessero comperare a danaro contante la liquidazione minore de' dritti di registratura: che se si vietasse ora di riunire in uno stesso atto diverse contrattazioni, si aprirebbe un nuovo campo ai ricevitori di potere arbitrariamente reputare compresa nel divieto una seconda stipulazione: che sarebbe anche incerto questo giudizio. Non è possibile di proibire in generale di riunire in un solo atto diverse contrattazioni, ma si dovrebbero distinguere i casi, ne' quali le contrattazioni sieno connesse, da quelli in cui una contrattazione sia indipendente dall'altra. Le prime non potrebbero proibirsi senza inceppare il corso delle transazioni sociali; le convenzioni successive anche tra differenti persone possono essere talmente ligate l'una all'altra, che potrebbe divenirne pericoloso distaccarne le stipulazioni: che gli stessi esempi addotti dal direttor generale confermano questa idea. Egli dice, che talune volte nello stesso fondo, e che contemporaneamente si osservano degli scioglimenti di obbligazioni, che si effettuano da tutto altro che dal compratore: che le vendite successive sono sempre dipendenti dalla prima vendita, in modo che se la prima soffre alterazione, ne vengono a risentire gli effetti anche le vendite successive: che il primo venditore può avere anche un interesse ad essere sciolto da una obbligazione, a cui è tenuto verso un terzo, e questo scioglimento può esser la causa finale della vendita. In questo caso il terzo che interviene a liberare il venditore, lungi dal formare un contratto indipendente dalla vendita, ne forma anzi la parte essenziale. Non par dunque che possa con franchezza dirsi, che tutte le stipulazioni fra diverse persone nello stesso atto sieno dirette unicamente a frodare il dritto di registratura: che l'esame di questo estremo potrebbe spesso essere di difficile cognizione, e questa difficoltà ridonderebbe tutta a lasciare un vasto adito ai ricevitori di potere a loro arbitrio, e secondo le di loro aderenze, reputare fraudolenta o legale una stipulazione tra più persone. Vi si aggiunge che il profitto di questa proibizione sarebbe piccolissimo in paragone del danno che ne risentirebbe il commercio; che il diritto di registratura è di carlini otto per gli strumenti, e di soli carlini tre per gli atti privati. La duplicazione dunque dell'atto non

potrebbe portare tutto al più che un introito di carlini otto. Non è conveniente, che per una somma sì meschina si faccia soffrire ai contraenti la eccessiva spesa di un secondo istrumento. Per queste considerazioni a me pare che mancando un oggetto plausibile per ordinare il divieto proposto dal direttor generale, non convenga che si alteri la legge in vigore.

— 1213 —

Reale Rescritto de' 27 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare talune spese di giustizia esenti dalla ritenuta del dieci per cento.

Promosso il dubbio dal procuratore generale presso cotesta gran corte civile se a somiglianza delle spese di giustizia, che sono tutte esenti dalla ritenuta del 10 per 100, lo sieno egualmente quelle contemplate negli art. 51 e 98 del real decreto de'13 gennaio 1817; relativo il primo ai salarii degli esecutori di giustizia, e l'altro alla gratificazione fissata per la tenuta del soppreso registro delle spese di giustizia; vostra eccellenza con pregiato foglio de'29 del passato aprile nel farmi ciò conoscere si è servita invitarmi a manifestarle la pratica, che si osserva qui in Napoli, e quali disposizioni regolamentarie per l'oggetto mai esistessero, onde dedurne la soluzione del dubbio elevato dal suddetto procuratore generale.

In riscontro ho l'onore di manifestarle, che con sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de'27 dicembre 1824, le spese di giustizia sono state esentate dalla ritenuta del decimo. Che avendo proposto l'amministratore generale del registro e bollo con rapporto de'26 febbraio il dubbio se in una tale esenzione dovessero andar compresi i pagamenti prescritti dagli articoli 32, 51 e 98 del real decreto del 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia, cioè l'annuo onorario alle camere notariali, gli appuntamenti mensili ai carcefici, ed a'loro aiutanti, e la gratificazione annua a' regii procuratori generali per la tenuta del registro delle spese di giustizia, si rispose da questo ministero con ministeriale del 9 marzo alla suddetta amministrazione generale, che gli enunciati tre articoli di pagamento facendo parte delle spese di giustizia, ch'essa amministrazione generale era incaricata di soddisfare per effetto del citato real decreto de'13 gennaio 1817 doveano andar compresi nella sudetta sovrana risoluzione colla quale tutte tali spese erano state esentate dalla ritenuta del decimo.

Questo è ciò che si offre nella materia, e l'eccellenza vostra nella sua saggezza si servirà farne l'uso che giudicherà conveniente.

Regolamento da osservarsi per la cassa di sconto nell'anno 1825

Art. 1. La cassa seguiterà a negoziare quattro giorni in ogni settimana, de' quali due saranno addetti allo sconto delle cambiali, ed altri effetti commerciali, e due per pegni delle rendite, e de'certificati delle due amministrazioni napoletane. I giorni così per l'uno, che per l'altro negoziato saranno destinati dal reggente del banco direttore della cassa medesima.

2. Pel fondo del negoziato della cassa continuerà ad essere addetto non solo il milione di proprietà della generale tesoreria, che fu dato in anticipazione alla cassa suddetta, ma anche vi saranno aggiunte quelle somme, che diunite alle altre, che vi si trovano impiegate dal banco, sua eccellenza il ministro delle finanze, di concerto col reggente del banco, direttore della cassa, crederà potervisi addire del banco medesimo, a misura delle circostanze.

3. L'interesse sullo sconto delle cambiali, ed altri effetti commerciali sarà del quattro per cento pei particolari, e del due per cento per la real tesoreria. Quello sui pegni delle rendite, e certificati anzidetti sarà del sei per cento come si pratica pei pegni di oggetti preziosi. Per tutti quelli pegni fatti a tutto dicembre 1824 seguiterà fino alla scadenza l'interesse del cinque per cento.

4. Non si potranno rinnovare i pegni d'iscrizioni, che facendo un nuovo pegno col corrispondente certificato del gran libro.

5. L'agente dei cambii sarà in obbligo presentare un giorno per l'altro alla commissione dello sconto i valori da scontarsi, i quali non potranno riceversi dai deputati della commissione, se non sieno traettizie munite di tre firme o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme, secondo trovasi prescritto nell'articolo 4 delle sovrane istruzioni del dì 12 giugno 1818. Presenterà inoltre il detto agente al signor reggente del banco direttore della cassa, anche un giorno per l'altro le iscrizioni da pignorarsi.

6. Lo stesso agente dovrà rispondere non solo della verità delle firme apposte alle cambiali, ed altri effetti commerciali, ai temini dell'articolo 6 delle citate istruzioni, ma ancora delle firme nei libri delle pignorazioni dei proprietarii delle rendite e certificati, ai termini della ministeriale del dì 7 agosto 1824.

7. Sarà ancora a peso dell'agente dei cambii subito che avrà ricevuto l'ordinativo del reggente direttore generale di vendere non meno del cambio corrente, i pegni delle rendite, e certificati, che non saranno stati dispegnati alla sca-

denza, e di far subito dal prodotto il versamento nella cassa. La vendita e l'incasso non potrà essere differito al di là di due giorni.

8. Il razionale della cassa di sconto sarà tenuto in ogni giorno, terminato il negoziato di passare al reggente direttore generale, la resta di cassa, vidimata dal controllo, a quale effetto, resta assolutamente vietato di fare qualunque operazione o per ruota, o per cassa, o nelle notate fedi, senza la firma del controllo. Quale resta dovrà specificare tanto le partite che s' introitano dallo agente del cambii per le vendite de' pegni, quanto le altre, che riceverà in giornata dal tesoriere della cassa, il quale è sempre in obbligo, dopo le ventiquattrore della scadenza di fare i suoi versamenti dello effettivo, che riscuoterà dai debitori delle cambiali, ed altri effetti commerciali, ed ove le cambiali sieno protestate lo farà noto nel versamento dell'effettivo, e consegnerà al razionale della cassa i protesti, riprotesti e cambiali nel giorno seguente, ai termini dell' articolo 10 delle sovrane istruzioni dello sconto del 23 giugno 1818.

9. Tutte le altre disposizioni contenute sulle istruzioni, regolamenti, ordinanze, e ministeriali, relative alla cassa dello sconto, rimangono nel loro pieno vigore in tutto ciò che non si oppone al presente regolamento.

10. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto rimane incaricato della esecuzione.

— 1216 —

Reale Rescritto del 31 decembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al commessario civile per gli affari del tavoliere portante le istruzioni del consiglio dei ministri per lo disimpegno degl'incarichi da Sua Maestà conferitigli.

Il consiglio dei ministri dopo aver discusso il parere della commessione la quale fu espressamente creata per gli affari del tavoliere, e quello della consulta generale, cui Sua Maestà lo avea in seguito rimesso, pronunciò il suo avviso nei termini seguenti.

» Il consiglio avendo colla maggiore ponderazione discusso questo importante affare, ha conosciuto che per la moltiplicità delle quistioni insorte, per la varietà dei pareri dati dalle diverse autorità consultate, e per la necessaria cognizione di molte circostanze locali, difficile riesca, e forse anche erroneo il dar giudizio senza tener sott'occhio le particolari posizioni dei debitori e dei luoghi ».

» Quindi il consiglio si crede nel dovere di rassegnare a Vostra Maestà, che a suo sentimento non si potrà giammai

divenire a mettere termine alle tante dimande avanzate per parte dei debitori, ed alla sistemazione di questo interessante cespite finanziere, fino a quando non venga destinato un commessario civile sopra luogo, il quale munito dei pieni poteri della Maestà Vostra e delle facoltà dell'*alter ego*, esamini sotto tutti i punti di veduta i diversi articoli caduti in discussione e tenendo presente le circostanze particolari dei debitori applichi quelle misure che possano riuscir capaci a fissare la percezione del tavoliere, sia per le somme finora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in avvenire, compatibilmente colla posizione delle reali finanze ».

» Avendo voluto poi il consiglio (nella supposizione, che Vostra Maestà si degni devenire a questo suo sentimento) esaminare su quali persone cader possa la scelta per l'esercizio di questo geloso incarico, non ha saputo pensare ad altri che all'attuale intendente di Capitanata, cui per altro dovrebbe concedersi la facoltà, qualora lo crede necessario, di poter eligere altre persone o nella classe dei consiglieri d'intendenza, o trai particolari, le quali di accordo con lui, o sotto la di lui dipendenza trattino l'affare medesimo ».

» Crede inoltre il consiglio che util cosa sia di munire il commissario suddetto di un foglio d'istruzioni sopra ciascun punto di controversia presso a poco come segue, salvo allo stesso di proporne modificazione in caso di bisogno.

1. Sull'articolo del modo come stabilire la verifica delle somme realmente arretrate, sembra al consiglio che il parere emessone dal ministro delle finanze sia il più regolare, quello cioè, che il ricevitore del tavoliere estragga il certificato del debito di ciascun censuario, o altro reddente, in cui vengano distinte le cause di quelle, le gestioni alle quali si rapporta, e tutte le altre indicazioni necessarie: che tal certificato passato all'intendente venga a cura di quest'autorità vidimato dal direttore dello stesso ramo nella qualità di controllo, rimanendone ambedue questi impiegati responsabili in ogni caso di contestazione: che dopo di ciò siano per affissi citati tutti coloro, che da tal certificato risultassero debitori per venirli a riconoscere tra il corso di un mese, dentro il quale se essi, cioè i debitori, presentassero ricevi a tallone in opposizione al debito certificato, ne sarà ammesso il discarico, e l'importo ne verrà solidalmente al ricevitore, ed al direttore, per renderne conto alla cassa di ammortizzazione, cui il ramo del tavoliere di Puglia trovasi aggregato: che se i citati per affissi non curassero di comparire fra il termine stabilito, la posizione del certificato resterà ammessa a carico de'contumaci, e fermerà la base della quantità del loro debito incontrastabile.

2. Sul modo di estinguere il debito de' censuari, tanto di coloro che han finora rinnovati i contratti di censuazione, quanto degli altri, che andranno a rinnovarli, opina il consiglio, che il commessario nominando, tenendo presenti le particolari circostanze di ciascun debitore, vegga quali disposizioni dare, sia per misura complessiva di molti debitori, sia per misura parziale per ognuno di loro, onde assicurare il pagamento del debito in un maggiore o minore tempo, e e con un maggiore o minore interesse, e qualora non vi sia altro a fare dovrebbe il commessario suddetto essere facoltato a dichiarare amministrativamente devolute, ed incamerate al tavoliere le terre censite in corrispondenza del montare del debito, quanto questo sia maggiore di due annate di canone, ed ai termini della legge dei 13 di gennaio 1817.

3. Sul debito particolare de' cinque reali siti, e de' comuni di Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, e Casal Trinità, crede il consiglio che lo stesso commissario eligendo, ponderando nella sua saggezza e prudenza le circostanze parziali di ognuna di quelle popolazioni, non che valutando le osservazioni in lor favore fatte dal passato intendente della provincia determini se un rilascio assoluto debba loro essere accordato di tutto ciò che debbono sino a dicembre 1823 o possano pagarne parte con commodo, e con discrete dilazioni, e con interesse o senza.

4. Sul dubbio de' portatisti il consiglio opina, che il commessario suddetto o dovrebbe assicurare fra un breve termine, e con un moderato interesse la riscossione delle somme dovute da ciascuno di essi, o quanto ciò non gli riesca procedere amministrativamente, ed ai termini della legge alla riseca della terra, dalla quale il debito emerge; non comprendendo giammai in questa seconda misura le somme al di sotto di ducati cinquecento dovute da taluni debitori portatisti, che dovranno immancabilmente essere pagati, tutto al più fra il corso di mesi sei.

5. Crede il consiglio che debba lasciarsi alla prudenza del commissario eligendo determinare il modo del pagamento del debito de' fittaiuoli nel minor tempo possibile, e con quel discreto interesse che egli crederà di parzialmente stabilire, avuto riguardo che questa classe di debitori non ha dritto di esigere quegli stessi favori che la sovrana clemenza accorda ai censuari.

6. Pel debito degli assicuratori il consiglio crede necessario di dovere il commessario eligendo determinare il modo del pagamento, e la ragione dell'interesse, prese in considerazioni le circostanze particolari di ciascun di loro senza perder di mira dall'altra parte, che questa classa di debito-

ri, come semplici speculatori non possano essere assimilati neppure agli affittatori a debbano minori favori godere anche rispetto a questi ultimi.

7. Circa la natura del titolo di credito da costituirsi a favore del fisco, il consiglio divide perfettamente il parere del ministro delle finanze, quello cioè di bastare un semplice verbale sottoscritto dal debitore, o da un procuratore speciale, a laddove costoro non sappiamo scrivere, da tre testimoni richiesti dal debitore stesso o dal suo procuratore. facendosene in tal caso espressa menzione nel verbale suddetto, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione dell'intendendente, come commissario civile, e di un segretario assunto. Inoltre crede lo stesso consiglio che per maggior risparmio di spese a carico dei debitori, ed anche per più grande facilitazione debbano questi verbali essere bollati e registrati gratuitamente.

8. Opina il consiglio che nel verbale suddetto debba apporsi il patto rescissorio, e con facoltà all' amministrazione del Tavoliere di esercitarlo dopo quattro mesi della decadenza dei pagamenti determinati in esso, ed in tal caso debba dichiararsi che non s'intende fatta alcuna novazione ai contratti precedenti in ordine agli effetti che ne derivano: cosicchè per la mora rimanendo distrutto il benefizio della dilazione, debba se il contravventore sia censuario, considerarsi incorso nella devoluzione da eseguirsi economicamente dall'intendente *pro tempore* della provincia a semplice denunzia del direttore del tavoliere, che esercita le funzioni fiscali di quel ramo, inteso però il contraventore: se sia portatista incorrere nella riseca da eseguirsi anche economicamente dallo intendente sull'istanza del direttore, ed inteso l' interessato: se finalmente debitore di entratura, fittaiuoli, o assicuratori, essere astretti per tutte le vie della legge al pronto pagamento dell'intero loro dare residuale: convenirsi poi per l'azione personale a maggior cautela. Egualmente crede il consiglio che sia necessario di doversi prendere l'iscrizione delle somme dilazionate tutte colla ipoteca speciale delle migliorie esistenti ne'fondi di utile dominio de' censuari, e sopra qualsivoglia immobile di rispettiva pertinenza de' debitori, se ne abbiano, con dichiarazione che in queste iscrizioni sarà rilasciato il dritto fiscale ed esatto soltanto il salario dei conservatori, ed il bollo del registro della conservatoria, che saran pagati da'debitori.

9. Approvando Vostra Maestà l'avviso del consiglio in ordine alla qualità del titolo costitutivo del debito, da limitarsi ad un semplice verbale come si è detto nell'art. 7 potrebbe in tal caso determinarsi, che con un rescritto venga tutto

ciò annunziato nel vostro real nome nel giornale, e con un real decreto ordinarsi la trasformazione de' verbali da' titoli privati ad autentica scrittura, per potersene far uso nella iscrisione ipotecaria.

10. Assodate che saranno le somme rispettivamente dovute da'debitori di ogni natura del tavoliere di Puglia e redattone i verbali, de'quali sopra si è fatta parola, opina il consiglio, che rimaner potrebbe a cura della tesoreria e della cassa di ammortizzazione di regolare con una istrusione pratica i notamenti da farsi su i libri contabili del ramo del tavoliere della estinzione del vecchio debito di que'reddenti, mediante la commutasione in nuovi titoli di crediti estinguibili con dilazioni a tempi determinati, non che di regolare la formola da serbarsi nel rilascio de'ricevi a tallone a favore degli attuali debitori, ne' quali venga chiaramente spiegato a cautela degli interessi fiscali, che le somme rappresentate da' ricevi non sono state già materialmente soddisfatte, ma bensi compensate con un novello titolo di credito inestinguibile a respiro, e che si rilasciano tai ricevi pel solo oggetto della chiusura delle antiche scritture, e non già per produrre l'effetto ordinario della quietanza legale che ha luogo solamente ne'materiali pagamenti di somma.

In quanto alla pretesa riduzione del quinto il consiglio conviene all'unanimità del parere uniforme della consulta, che dritto legale non abbiano i censuari a pretenderla. Trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da Vostra Maestà contro de' censuari suddetti nella legge del tavoliere del 13 gennaio 1817, e ne'reali decreti seguenti, di manierachè il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. Crede però il consiglio di convenire alla vestra sovrana clemensa, che in linea di grazia possa degnarsi prescrivere al commessario eligendo, che senza adottare un temperamento generale, il quale altererebbe il principio del niun dritto al rilascio del quinto, o sarebbe male adatto alle circostanse complessive delle diverse classi de' debitori, e delle diverse qualità di terre, proponga dopo matura riflessione, e dopo prese le parziali nozioni di fatto, quali de'canoni attuali meritare dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quale non ne merita alcuno. Che dopo di ciò ne formi uno stato generale, e lo rimetta in Napoli per la sovrana vostra approvazione, affinchè sanzionato dalla Maestà Vostra, se così le piaccia, in modificazione della legge di transazione del 1817, serva esso di titolo futuro per la riscossione de'canoni novelli su de'quali nessun altra ritenuta potrà esser giammai pretesa da' censuari, sia per ragione di quinto, sia per tutt' altra causa.

12. Conviene dipoi il consiglio che util cosa sarebbe di ridurre le grandi estensioni de'terreni del tavoliere riunite in mani di pochi proprietari, ma riflette che oltre del dritto che la legge dà delle devoluzioni contro que' possessori, i quali sono in arretrato di canone per un tempo maggiore di due anni, non vi sia altro da fare per i rimanenti che vanno in corrente, o che hanno un arretrato minor di quest'epoca.

Quindi crede il consiglio che laddove il commissario civile debba dar luogo alla dichiarazione amministrativa della devoluzione delle terre de'censuari in arretrato maggiore di due anni, com'è detto nell'art. 2, procuri contemporaneamente di ripartirle a nuovi coloni, preferendo sempre coloro, che non ne abbiano, e che siano atti e solidi a menarne innanzi con successo la coltura ed a pagarne con puntualità i canoni, praticando lo stesso, se gli riesca per tutte le altre terre che trovansi presentemente disponibili ed appartenenti al tavoliere.

13. Il consiglio non crede prudente di abolire la ricevitoria particolare del tavoliere di Puglia, e riunir questo ramo alla ricevitoria generale di Capitanata.

Molte conseguenze perigliose per le finanze potrebbero derivarne per la immiscenza degl' interessi divisi: il contenzioso amministrativo particolare di questa dipendenza dovrebbe per necessità alterarsi, e quel ch'è più, potrebbe col tempo perdersi la traccia della proprietà diretta, che la vostra real corona rappresenta su questa vasta estensione di terreno: oltreacchè non sarebbe difficile che in un novello sistema la spesa di amministrazione e percezione venisse ad essere aumentata.

Crede però il consiglio necessario, che la istituzione molesta ai debitori, e poco utile alle reali finanze dei commissari, debba essere abolita; e che in rimpiazzo debba adottarsi anche per questo ramo l'uso dei piantoni al domicilio dei reddenti morosi, colle stesse regole, che sono utilmente in osservanza per la riscossione delle contribuzioni dirette, salvo a provvedersi con un apposito regolamento pratico al modo come fare che il ricevitore del tavoliere abbia il dritto di rivolgersi nei casi di bisogno ai suoi colleghi ricevitori generali delle provincie, dove sono stabiliti i debitori di quel ramo, per fare da essi eseguire la spedizione de' piantoni, per sorvegliarne i risultati, e per riscuoterne ancora le somme parziali di debito, tenendone a lui particolar conto, come sta prescritto per le contribuzioni dirette.

Finalmente il consiglio è di parere che debbano richiamarsi in osservanza gli articoli 66 e 67 della legge de' 13 gennaio 1817. coi quali fu disposto, che nei ruoli fondiari de'comuni deve sono i fondi censiti ai pastori, dovessero distinguersi i

nomi di costoro, e rimettersene in Foggia gli avvertimenti, come luogo del loro domicilio: che nelle officine del tavoliere si dovessero formare i rispettivi carichi di questa classe di contribuenti, e che essi in vece di pagare a bimestri il tributo fondiario, pagar lo dovessero nella cassa del tavoliere nei mesi di maggio e novembre di ogni anno, nella prima delle quali epoche vendono parte de' formaggi, e delle lane, prodotte della loro industria pastorizia, e nella seconda quando tornati dagli Abruzzi, dove passano l'està dispongono dei generi residuali infondacati in Foggia. Tale misura avrebbe il doppio oggetto di alleggerire questa industriosa classe di debitori dal peso delle coazioni, che inutilmente si spediscono contro di loro in tempo, ne' quali mancano de' mezzi; e si assicurerebbe sempreppiù la puntuale riscossione della fondiaria, che da loro è dovuta su le terre censite, su delle quali esercitano la loro industria.

Avendo io nel consiglio ordinario di stato de' **14** del corrente rassegnato a Sua Maestà il detto avviso, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo. Io nel real nome le ne do partecipazione in prosieguo della prevenzione fattale con mia del **18** del mese istesso per l'adempimento nella parte che la riguarda, così nella qualità di commessario civile, che nella qualità d'intendente, e d'incaricato dello stralcio; nella intelligenza, che per quanto appartiene all'amministrazione generale del registro e del bollo, alla cassa di ammortizzazione , ed alla tesoreria ho date egualmente le comunicazioni rispettive.

Dal rapportato reale rescritto va ella a rivelare, che il grave e geloso incarico, al quale Sua Maestà l' ha prescelta, non si limita solo a ristorar le cose del tavoliere , dal disordine attualmente esistente, ma si estende benanche a prevenire i mali futuri, poichè oltre di toglier di mezzo gli ostacoli nascenti dall'attuale arretrato si è provveduto a sistemar con perpetuità un così specioso ramo finanziere.

Ad ottenere il primo intento fa d'uopo della conoscenza la più precisa della economica posizione de'debitori, e dei loro mezzi di risorsa, onde proporzionar loro il tempo, ed il modo de' pagamenti, e la ragione degl'interessi, e ad ottener poi il secondo conviene che colla più ricercata accuratezza si prenda conto de'presumibili prodotti di ciascun fondo censito, sia erbifero, sia coltivabile, non solamente in rapporto alla qualità del terreno, alla maggiore o minore bontà de prodotti agresti, ed alla suscettibilità del coltivo, ma anche in rapporto al valore de'generi in un commercio calcolato con quell'antivedimento necessario a render giusta , e sopportabile tanto al fisco, che agl' industriosi la misura del canone. Ed affinchè si elimini ogni pretesto che questa operazione dar possa ai

censuari di ritardare in tutto, o in parte il pagamento dei canoni nelle prossime scadenze, sarebbe necessario, che la medesima restasse completata in maggio per le terre erbifere. ed in agosto del 1825 per le terre a coltura.

Pel disimpegno della prima parte, a stagliar le lungherie nella formazione de'certificati di debito, benchè ella trovi nel rescritto, che usciti questi dal ricevitore debbano a di lui cura essere vidimati dal controllo, potrebbe il ricevitore istesso passarli immediatamente a costui, il quale sotto la sua più stretta responsabilità, e sotto la comminazione della indennità di ogni danno, nascente dal ritardo, a lei consegnar li dovrebbe tra il corso non più lungo di due giorni: metodo è questo, che può ella adottare, quando nulla abbia ad osservare in contrario, poichè in vece di alterare non fa che maggiormente secondare lo spirito del real rescritto, stagliando una superfluità, che potrebbe prolungare le di lei operazioni.

Esaurita inoltre che sarà la prima parte, ossia sistemato il dare di ognuno e determinato il tempo, il modo del pagamento, e stabilita la ragione rispettiva degl'interessi, ella formerà uno stato nominativo, con tutte le indicazioni opportune, e lo rimetterà alla cassa di ammortizzazione, onde servir di guida alla stessa, allorchè sarà d'uopo di disposizioni all'adempimento di quanto si sarà convenuto con ciascuno dei debitori.

Per la esecuzione di quelle parti del rescritto, che riguardano la delegazione a lei nella qualità di commessario civile ella certamente ha bisogno di braccia, e perchè siano adoperati quei soggetti, che essendo esperti della materia, possano con facilità maggiore dissimpegnare il servizio, si avvalerà ella in preferenza degl'impiegati ordinari, e straordinari nello stralcio del regio incarico, anche perchè trovandosi essi godendo attualmente di una mensile gratificazione, non verrebbe la tesoreria a gravarsi di un nuovo peso.

Dallo stesso rescritto ella rileverà accordate per la esazione dal tavoliere le coazioni col mezzo de'piantoni: ma potrà ben intendere, che con ciò non si è avuto altra mira se non di confermare quel tanto, che già trovavasi determinato col decreto de'23 gennaio 1816.

Rileverà ancora cangiato il metodo di esazione, e perchè possa cessare l'attuale, ed aver luogo il nuovo io procurerò di subito comunicarle il regolamento pratico del quale si fa parola in questa parte del rescritto.

La prevengo in fine che ho passato uffizi al ministro della polizia generale, perchè sia inserita nel giornale la nota, della quale si fa menzione nel rescritto medesimo, dove il mese

dato a debitori per presentarsi a riconoscere i certificati del debito si fa partire dal giorno 15 dell'entrante gennaio.

Io conchiudo colle più vive raccomandazioni, perchè affidato da Sua Maestà un così grandioso, ed interessante oggetto in mani fedeli, imparziali, e di sperimentata agilità, si veggano le sovrane benefiche disposizioni portate con speditezza e con piena soddisfazione al di loro utile adempimento.

— 1217 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina non doversi praticare la ritenuta del dieci per cento sul premio che si paga a favore de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori delle contribuzioni dirette.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 27 dello scorso dicembre si è degnata risolvere che il premio di esazione a' ricevitori generali, e distrettuali, percettori ed esattori de' dazi diretti, ed in generale a' ricevitori di tutti gli altri rami, che non ricevono soldo fisso, sieno esenti dalla ritenuta del dieci per cento prescritta dal real decreto de' 5 ottobre ultimo, dappoichè tale premio sta in luogo della responsabilità di questi officiali, delle spese necessarie per essi, de' premii di cauzione, e di tanti altri carichi, cui sono sottoposti gl' impiegati di questo genere. Inoltre la Maestà Sua si è benignata di esentare dalla suddetta ritenuta le spese di giustizia, di coazioni, ed istanze, e le spese di bollo, riguardando queste per lo più mercede avventizia ai periti di arte, ad uscieri, a' travagliatori ec.

Nel real nome, ed anche in riscontro del di lei rapporto degli 11 del caduto mese le partecipo tali sovrane determinazioni per l' adempimento di sua parte.

— 1218 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti col quale si prescrive esaminarsi parzialmente le domande prodotte dalle vedove o dai figli degli antichi pensionisti.

Nel consiglio ordinario di stato de' 27 del decorso mese ed anno, mi son creduto nel dovere di rassegnare un rapporto a Sua Maestà in ordine a rendere più spedita la risoluzione delle domande, che vengon prodotte dalle vedove, o da' figli di quegli antichi pensionisti, i quali trovansi iscritti sul gran libro sui fondi del monte delle vedove e dei ritirati, coll' osservazione di non dover le loro pensioni dar dritto a

successione ; la Maestà sua si è quindi degnata rivocare la sovrana risoluzione emessa sull' oggetto nel consiglio de' 25 gennaio 1822 comunicata a cotesta amministrazione con rescritto de' 9 marzo dell'anno medesimo, cioè di farsi esaminare i casi volta per volta dalla commessione de' presidenti di cotesta gran corte de' conti, per umiliarsi in seguito alle decisioni sovrane; ordinando in pari tempo che delle dimande delle vedove de'figli de'sopradetti individui da ora innanzi ne sia fatto l'esame in questa real segreteria e ministero di stato dietro le analoghe notizie da prendersi sia dalla direzione generale del gran libro, sia da altre amministrazioni, e quindi che dalla stessa real segreteria si rassegni alla Maestà Sua volta per volta il corrispondente rapporto.

Nel real nome partecipo quindi a lei , signor procurator generale, siffatta sovrana risoluzione per l' uso conveniente, ed in continuazione del mentovato reale rescritto de'9 marzo 1822.

— 1210 —

Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si permette la pubblicazione di alcune disposizioni del S. Padre circa le indulgenze della bolla della crociata durante il corrente anno Santo.

Il Nunzio Apostolico mi ha partecipato di avere il S. Padre fin dallo scorso mese di ottobre deciso , che anche durante l'anno Santo si pubblichi la bolla della crociata, e resti la medesima nella sua piena osservanza per tutte quelle facoltà, che vengono da essa accordata, come sono del mangiare i latticinii, del confessore privilegiato, e simili: che posteriormente poi Sua Beatitudine volendo soddisfare le pie brame dei fedeli, che godono in questo regno delle due Sicilie dei privilegii conceduti dalla bolla della crociata , si è degnata altresì di decretare, che anche durante il corrento anno Santo seguano essi a fruire di tutte le indulgenze accordate colla medesima bolla, qualunque sia stata la prassi degli anni santi anteriori al presente, e vi sia, o no particolar privilegio, che conservi queste indulgenze in questo regno delle due Sicilie, nella presso chè generale sospensione delle altre negli anni del Giubileo: ch'è anzi mente della Santità Sua, che ove un tal privilegio esista in realtà, seguano i fedeli a goderne, ed ove non esista, concede Sua Beatitudine la stessa grazia, limitandola al presente anno; e che inoltre ha il S. Padre dichiarato, che le indulgenze annesse alle due benedizioni papali, sollite a darsi ogni anno dai vescovi, restano, come tutte le altre eccettuate nella bolla, sospese nell'anno Santo.

Ha nel tempo stesso partecipato il suddetto Nunzio Apostolico, che il Santo Padre nel comunicargli le cennate disposizioni, gli ha ordinato di portarle alle notizie di chi è di dovere; affinchè da tutti si vengano a conoscere i beni, de' quali si può fruire in virtù della bolla della crociata, anche durante l'anno del Giubileo.

Avendo io nel consiglio di stato ordinario del dì 11 del corrente mese rassegnato tutto ciò a Sua Maestà si è la Maestà Sua degnata di rimaner intesa delle disposizioni prese dal S. Padre, e di permettere, che il Nunzio Apostolico ne faccia la pubblicazione in questo regno delle due Sicilie.

Nel real nome ne prevengo vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza ed uso che convenga.

— 1220 —

Reale Rescritto dei 12 gennaio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per la esecuzione delle nuove tariffe doganali.

Colla nuova tariffa doganale d'immissione, oltre delle riferme annunziate dal decreto del 10 agosto 1824, o prescritte da altri precedenti decreti, vi sono state alcune modificazioni le quali colla pubblicazione della tariffa sono riuscite nuove al commercio, così per un modo di esempio il dazio sui formaggi di Marca e di Sardegna, che dai ducati otto a cantaio si è aumentato a ducati dodici, la concessione fatta sul peso dei generi di seteria, l'avvertenza sulle dimensioni dei vellutini, Sua Maestàessendosi degnata di considerare, che si convenga avere un riguardo alle commessioni fatte colla buona fede della vecchia tariffa, ha risoluto.

1. Che tutti i generi che colla pubblicazione della nuova tariffa avessero subito una più gravosa modificazione di dazii che non fosse stata dai precedenti decreti annunziata, si spediscano sul piede della vecchia tariffa sino al dì 15 febbraio prossimo, nel caso che provenissero da luoghi al di quà dello stretto di Gibilterra, e fino a tutto marzo di questo anno, se provenissero da luoghi al di là dello stretto.

2. Che scorsi gli anzidetti termini le rispettive provvenienze debbano essere trattate indistintamente ai termini della tariffa in vigore.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1221 —

Reale Rescritto del 19 gennaio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si determina che le pensioni gravitanti sul terzo pensionabile debbano andare esenti dalla ritenuta del dieci per cento.

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 10 del corrente il dubbio promosso da vostra eccellenza con rapporto dei 6 dello scorso dicembre, cioè se nella ritenuta del 10 per 100 prescritta col real decreto dei 5 del passato ottobre debbano comprendersi le pensioni che gravitano sul terzo pensionabile delle prelature, e beneficiati in cotesti reali dominii; la Maestà Sua si è degnata ordinare, che le pensioni sul detto terzo pensionabile non debbano essere soggette alla nuova ritenuta del del 10 per 100 come non lo sono quelle della stessa natura di quà del faro: poichè nè alle une, nè alle altre possono applicarsi le disposizioni contenute nel real decreto dei 5 ottobre ultimo, che ordina tal ritenuta.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1222 —

Circolare del 22 gennaio 1825 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per lo esatto adempimento dei doveri e della speditezza degli affari delle diverse amministrazioni finanziere.

Il regolare andamento della pubblica amministrazione poggia tra le altre cose, sopratutto sulla speditezza nella esecuzione delle disposizioni che vengono superiormente emanate.

Convinto di così fatto principio, e seguendo le idee, che Sua Maestà si è benignata di estrinsecare coerentemente alla massima suindicata, questa real segreteria mette il più grande interessamento su ciò che da tutte le amministrazioni componenti il ripartimento di finanza, sia dato il più esatto, e celere corso agli ordini, alle misure in fine, che vengono da lei uffizialmente comunicate alle amministrazioni medesime.

Facendo adunque uso in ciò di tutto lo zelo, da cui è animata, per lo bene del real servizio, ella disporrà:

1. A misura perverranno a cotesta ufficina ordini, o disposizioni di questa real segreteria sia sollecitamente riscontrata la segreteria medesima del modo di adempimento datovi.

2. Se per una circostanza qualunque l'ordine o la disposizione, di cui è parola non possa nel momento essere ese-

guito, saran subito fatti conoscere alla segreteria gli ostacoli che vi si frappongono, onde in vista di tal notizia adottarsi dalla medesima le risoluzioni, che si converranno al caso.

Son sicuro, signore, ch'ella corrisponderà alle vedute estrinsecate con la presente ministeriale con tutto l' impegno ch' esige il servizio del Re, e di cui è ella così amplamente fornita.

— 1223 —

Ministeriale del 22 gennaio 1825 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si danno disposizioni a regolare il servizio dei sostituti dei nuovi uffizii in Sicilia.

In vista del di lei rapporto dei 17 del corrente, vado in giornata ad officiare sua eccellenza il luogotenente generale in Palermo, perchè prenda in considerazione le rimostranze fatte dal di lei sostituto in Messina, e dia in conseguenza le convenevoli disposizioni, acciò sia esso fornito sollecitamente di tutti gli oggetti occorrenti al servizio di questo nuovo stabilimento, impegnando in pari tempo l'eccellenza sua a dare in generale le provvidenze analoghe, acciò i nuovi uffizii finanzieri, così di Palermo, che di Messina siano agevolati, nel di loro andamento per tutt' i lati, ovviandosi agli ostacoli che ogni nuova istituzione di necessità porta seco, con aver anche in mira lo stralcio delle abolite officine militari, in modo che non abbia a risentire il servizio pubblico a cagione di un novello sistema.

Nel manifestarle tutto ciò di riscontro, colgo poi questa occasione per prevenirla di dover ella far sentire al suo sostituto così in Palermo, che in Messina, che in ogni futuro dubbio, ed in qualunque caso debbano essi sempre far capo dal luogotenente generale di Sua Maestà in quei reali dominii, sotto la di cui dipendenza sono gli uffizii finanzieri, per tutto ciò che a norma del regolamento dei 15 dicembre 1825, non riflette i rapporti immediati, che deggiono avere con le officine di questa tesoreria generale, *per lo materiale andamento del servizio*, a norma delle leggi ed istruzioni vigenti.

Il prelodato signor luogotenente generale in coerenza delle idee già estrinsecategli da questa real segreteria saprà dare le disposizioni che si convengono, o ne provocherà dalla segreteria medesima, la quale terrà con lui esclusiva corrispondenza, per ciò che riguarda il servizio finanziere dei rami di guerra e marina della Sicilia.

— 1224 —

Reale Rescritto del 22 gennaio 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno portante la soluzione di alcuni dubbii circa gli onorarii dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie.

Il vescovo di Capaccio ha promossi tre dubbii circa gli onorarii dovuti agli economi curati nelle chiese ricettizie.

1. Se nella vacanza della cura per morte, o sospensione del parroco debba sulla di lui congrua farsi un assegnamento, e quale all'economo curato.

2. Se tale assegnamento debba pure aver luogo nelle ricettizie, dov'esistono porzioni maggiori di ducati 60, o 80, o più.

3. Quale assegnazione debba farsi all'economo di un canonicato curato nella vacanza.

Essendosi interrogata la commissione dei vescovi per la formazione dei titoli delle sacre ordinazioni; la medesima circa il primo dubbio è stata di avviso, che secondo la circolare dei 7 marzo 1822, gli economi curati delle vacanti parrocchie debbano sulle congrue delle stesse percepire annui ducati 60 se il numero delle anime è al di sotto di 2000, annui ducati 80, se le anime sono al di sotto di 5000 ed annui ducati 100, se le anime sono al di sopra di questo numero: con dividersi il rimanente della congrua egualmente fra tutt'i partecipanti, incluso l'economo, se le cure sono vacanti per morte dei parrochi, e percepirsi dagli stessi parrochi. Riguardo al secondo dubbio ha opinato, che debbano porzioni maggiori di ducati 60 in su, essendo un nuovo peso la cura, ch'esercita l'economo nella vacante parrocchia. Circa il terzo dubbio è stata di parere, che l'assegnamento dell'economo di un canonicato curato vacante debba secondo la circolare dei 26 giugno 1822 essere di due quinti della prebenda.

Ed essendosi Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente mese degnata di approvare quanto la suriferita commissione dei vescovi ha proposto, io nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 1225 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si dispone covrirsi gl' impieghi che vacano da coloro che per riforme o cambiamento siano rimasti senza occupazioni.

Fra le misure di economia ha Sua Maestà rimarcato di essere di grande importanza quella di coprirsi gl' impieghi, che vacano con coloro, che per riforme, o qualsivoglia cambiamento siano rimasti senza occupazioni, che godono soldi dal governo, e che abbiano l' idoneità di servire. Ed affinchè una tal misura abbia il suo pieno effetto, la Maestà Sua ha ordinato nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente, che ciascun ministro formi un notamento degl' individui di questa classe, che sieno dipendenti dallo stesso ramo, onde non sieno fatte proposte di altri soggetti se pria non sia esaurito il numero di coloro, che saranno riguardati come al seguito, ed in attenzione di destino.

Mentrechè nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, ho l' onore di pregarla, che si compiaccia di far tenere in questo ministero al più presto possibile uno stato di tutti coloro, ch' essendo stati impiegati una volta ne' diversi rami e dipendenze dall' amministrazione finanziera di cotesti reali domini per le ragioni di sopra indicate, si trovino oggi senza occupazioni, godendo soldi dal governo sul ruolo provvisorio o altrove, con doversi nel detto stato indicare il nome e cognome, la patria, ed età il mensile assegnamento che ciascuno gode, a quale delle amministrazioni e dipendenze finanziere appartenevano, il luogo dell' attuale domicilio di ciascuno, le date degli ordini in virtù de' quali ciascuno individuo è stato inscritto sul ruolo provvisorio o altrove, apponendosi al margine tutte quelle osservazioni, che potranno raccogliersi, e fra queste quella sulla idoneità.

— 1226 —

Circolare del 29 gennaio 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che il decurione il più antico funziona da giudice del contenzioso amministrativo, quando non lo possa nè il sindaco, nè gli eletti.

Fu elevato il dubbio sulla persona che dee funzionare da giudice del contenzioso amministrativo in una controversia di occupazione di suolo pubblico, quando il sindaco è sospetto per ragione di affinità, e de' due eletti, uno trovasi assen-

te, e l'altro vien dato per sospetto nella quistione. Propostosi il caso nel consiglio ordinario di stato del 26 dello scorso gennaio, in seguito del parere rassegnato a Sua Maestà dalla consulta de' reali dominî di quà del faro, è stato sovranamente stabilito per regola generale, che in tutti i casi, ne' quali il sindaco, ed i due eletti mancassero o fossero impediti, il decurione più antico per nomina debba rimpiazzare il sindaco, o gli eletti.

— 1227 —

Reale Rescritto del 2 febbraio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che i legnami possono trasportarsi in libero cabotaggio tra' domini di quà e quelli al di là del faro.

Col decreto dei 30 novembre venne stabilita l'unità delle tariffe doganali, ed il libero cabotaggio delle indigene produzioni fra gli uni, cogli altri dominî di quà e di là del faro.

Da un tal principio emerge che il commercio del legname da costruzione possa liberamente praticarsi fra una parte e l'altra dei reali dominî. In conseguenza Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 24 dello scorso gennaio, ha risoluto che il legname da costruzione pel quale vi è divieto di estrazione, possa in libero cabotaggio trasportarsi da un luogo all'altro dei suoi reali domini, all'infuori però di Messina, ove ai termini dell'art. 20 dell'anzidetto decreto sarà vietato di portarsi il legname di costruzione fino a che non si verifichi la restituzione del porto franco in recinto chiuso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1228 —

Circolare del 2 febbraio 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate sciolte ai depositi, ma i refrattari legati e colla pena del doppio servizio militare.

Ha inteso Sua Maestà con sommo rincrescimento del suo real animo, che coloro i quali sono chiamati dalla sorte a servire sotto le sue reali bandiere, ancorchè ubbidienti alla chiamata si presentino spontaneamente, pur nondimeno vengono condotti ai depositi ligati a guisa di malfattori.

Ha considerato la Maestà Sua che questa specie di trattamento oltre non essere conveniente, a motivo della spontanea presentazione, è benanche male adatta per quei che

debbono seguire la onorevole carriera delle armi, cosicchè fin dal suo principio va in certo modo a degradarsi colui che è destinato ad un oggetto sì nobile e glorioso.

Ad evitarsi un siffatto inconveniente ha risoluto e vuole la Maestà Sua che da ora in avanti le reclute destinate dalla sorte a marciare sotto le reali bandiere, le quali si presentino spontaneamente alla chiamata, vengano inviate sciolte a' rispettivi depositi, accompagnate soltanto dal sindaco, o da chi lo supplisce; e che ligati potranno condursi soltanto i refrattarî, come quelli, che col fatto hanno mostrato la loro disubbidienza alla legge, ed avversione ai proprî doveri; anzi ha determinato che la pena di due anni dippiù di servizio, che precedentemente fu comminata contro de' refrattari, coll' art. 31 delle istruzioni approvate col decreto de' 14 marzo 1823 sia aumentata al doppio del tempo del servizio militare.

Glielo partecipo nel real nome per l'adempimento che ne risulta.

— 1229 —

Circolare de' 2 febbraio 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e nei tabellionati de' notai in occasione dell' ascensione al trono di S. M. Francesco I.

Poichè la leggenda ch' è ne' suggelli delle camere notarili e ne' tabellionati de' notai dee ora indicare l' augusto nome di Sua Maestà il Re Francesco I, nostro signore, elleno daranno sollecitamente gli ordini opportuni per lo corrispondente rinnovamento de' suggelli e de' tabellionati — Accordo ai notai le medesime abilitazioni, che furono loro accordate colla mia circolare de' 9 agosto 1817 relativamente all' impressione de' nuovi tabellionati ne' registri degli archivi notarili. I notai dovranno avere adempiuto a ciò nel termine di due mesi a contare dalla data di questa circolare. Elleno veglieranno al dovuto adempimento della presente.

— 1230 —

Ministeriale del 5 febbraio 1825 diretta dal ministro delle finanze al controloro generale della real tesoreria con la quale si danno disposizioni a regolare i pagamenti dei corpi stazionati in Sicilia.

Mi uniformo al sentimento emesso dal consiglio di tesoreria nella sessione del dì 11 dello scorso mese, cioè che da questo mese in avanti non sia più necessario di disporsi sulla madrefede del tesoriere generale quei pagamenti relativi a

delle funzioni de' corpi stazionati in Sicilia, i quali sono distaccati in questi reali domini, colla rivalsa equivalente sull'abolita tesoreria di Palermo, ma di rilasciarsi in vece dal regio scrivano di razione le liberanze corrispondenti sulla pagatoria generale, senza però derogarsi al sistema della immediata rivalsa dal tesoriere generale in vista di offici della scrivania di razione contemporaneamente alla spedizione delle anzidette liberanze.

Quindi glielo partecipo per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte che la riguarda, servendo la presente ministeriale di riscontro al di lei rapporto de' 22 dello scorso mese, col quale ella rimise a questa real segreteria l'estratto di appuntamento emesso sull'affare dal riferito consiglio di tesoreria.

— 1231 —

Ministeriale del 5 febbraio 1825 diretta dal ministro delle finanze al controloro generale portante disposizioni per la regolarizzazione dei documenti che si trasmettono in tesoreria dopo il mese di dicembre.

Ho letto l'appuntamento del consiglio di tesoreria ch'ella mi ha trasmesso unito al di lei rapporto de'22 gennaio prossimo scorso numero 350 ed in risposta approvo il divisamento di quel collegio per la regolarizzazione de' documenti che si trasmettono in tesòreria dopo dicembre dello scorso anno 1824 dai ricevitori generali delle diverse provincie per gli esiti di prima classe eseguiti a favore del ramo civile per conto dello stesso anno 1824 a norma dell'articolo 84 del regolamento della tesoreria generale. Quindi tanto il regio scrivano di razione, quanto il controloro generale rimangono facoltati, in forza della presente ministeriale, a poter prolongare la chiusura deffinitiva delle rispettive scritture dello stato discusso dell'anno 1824, e de'giornali corrispondenti delle liberanze, a tutto aprile del corrente anno, esitando nelle nuove scritture dell'anno corrente, per conto del terminato esercizio 1824 le liberanze relative ai capitoli del materiale e del personale della sola capitale a fronte di una resta provvisoria di crediti, e spendendo intanto durante gli indicati quattro mesi le liberanze di regolarizzazione a favore del tesoriere generale colla data de' 31 dicembre 1824 per quelli esiti che sono e saranno fatti per lo ramo civile nelle provincie del regno al di qua del faro coi fondi dello stesso anno 1824.

Sono poi a prevenirla che uniformemente alla stessa proposta del consiglio di tesoreria, io andrò a passare i convenienti uffizi ai diversi ministeri perchè sieno prevenuti che

non riceveranno rispettivamente dalla tesoreria che alla fine di aprile dell'indicato mese tanto la situazione finale dell'anno 1824, quanto quella del primo quadrimestre complessivo del corrente anno 1825 de' crediti, delle spese, e delle reste de' ministeri medesimi relativi allo stesso anno 1824, il tutto secondo l'appuntamento soprannunciato.

Intanto ad oggetto che non si abbia nel tratto successivo a ricorrere ad un consimile espediente il quale non è esente da inconvenienti pel real servizio, il consiglio di tesoreria rimane incaricato di prendere in esame e rappresentare se mai convenga prescrivere ai ricevitori delle provincie che il soldo di dicembre in ogni anno si paghi coi primi introiti relativi all'anno successivo, mentre lo invio dei documenti figurando in allora nelle scritture della tesoreria generale come introito appartenente alla gestione seguente, si avrà tutto il tempo per regolarizzare i documenti medesimi senza imbarazzo ed intralcio del servizio.

— 1232 —

Ministeriale dei 5 febbraio 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e dei tabellionati dei notai dei domini oltre il faro.

Poichè la leggenda ch'è nei suggelli delle camere notarili, e ne' tabellionati de' notai dee ora indicare l'augusto nome di Sua Maestà il Re Francesco I nostro signore, io ho ordinato ai procuratori regi presso i tribunali civili di questa parte dei reali dominii di dare sollecitamente gli ordini opportuni per lo corrispondente rinnovamento dei suggelli, e de' tabellionati suddetti. E siccome per esecuzione dell'articolo 63 della legge sul notariato, i notai debbono imprimere nei registri delle rispettive camere notarili il segno del loro tabellionato, così per evitare a molti di essi l'incomodo ed il dispendio di recarsi nella residenza della camera, li ho abilitati a rimettere colà il segno del loro tabellionato, per farne seguire l'impressione, accompagnandolo con un foglio di carta volante, nel quale il notaio deve imprimere il suo segno, e dichiarare che di questo egli intende di far uso. Ed ho inculcato che sia tale foglio esibito, e conservato nell'archivio, onde fare in ogni tempo costare l'identità del tabellionato.

Finalmente ho disposto, che l'impressione del nuovo segno del tabellionato sia fatto accosto all'antico di ciascun notaio, e che vi si scriva sotto la data della seguita impressione; ed

ho accordato ai notai il termine di due mesi per adempire a questa formalità.

Mi dò quindi la premura di portare all'intelligenza di vostra eccellenza le disposizioni che in assunto si sono adottate in questa parte dei reali dominî, affinchè l'eccellenza vostra possa in conformità delle stesse compiacersi ordinare quanto convenga per la rinnovazione dei suggelli delle camere notarili, e dei segni dei tabellionati in cotesta parte dei reali dominî.

— 1233 —

Reale Rescritto del 15 febbraio 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determinano gli onori e gli averi del cerimoniere di corte.

Sua Maestà mentre è venuto a creare la carica di cerimoniere di corte, che ha riunito all'antica carica d'introduttore degli abasciatori, ha risoluto, che il cerimoniere di corte abbia sotto i suoi ordini l'usciere maggiore, e gli uscieri di camera, che prenda lo stesso rango del primo cavallerizzo di sua Maestà il Re, e goda lo stesso soldo di mensuali ducati 200 pel medesimo stabilito, e finalmente che abbia la stessa dipendenza di gerarchia del maggiordomo maggiore, che il primo cavallerizzo ha da cavallerizzo maggiore.

— 1234 —

Ministeriale del 19 febbraio 1825 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore provinciale con la quale si stabilisce che gli esattori come amministratori del danaro pubblico non godono per lo arresto la eccezione degli anni settanta.

L'agente del contenzioso della tesoreria generale interrogato su di quanto ella riferì con rapporto de' . . . . . circa l'arresto di . . . affin di ricuperar la somma di ducati . . . da lui malversata, ha fatto osservare che si può agire personalmente contro lo stesso benchè settuagenario, perchè le disposizioni delle leggi civili sull'arresto personale non sono applicabili agli amministratori del pubblico denaro giusta l'articolo 1940 delle dette leggi civili, i quali amministratori essendo in dolo, quando non versano al fisco il denaro ch'esigono, non godono dell'eccezione dei 70 anni (1).

(1) Nell'art. 1936 delle leggi civili è vietato ordinarsi l'arresto contra i settuagenarii. L'art. 1940 poi dichiara che *non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie concernenti l'amministrazione del danaro pubblico.*

La prevengo di ciò per sua intelligenza e regolamento, soggiungendole che ciò non impedisce ch'ella astringa il decurionato a pagare il debito dell'esattore giusta i regolamenti in vigore.

— 1235 —

Reale Rescritto del 19 febbraio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della lotteria col quale si determina che rinvenendosi erronei dei numeri nei biglietti di gioco si abbiano i medesimi per nulli, restituendosi il danaro ai giocatori.

Ho rassegnato al Re le doglianze elevate dagli ufiziali compositore e correttore di cotesta amministrazione a causa della determinazione presa nel consiglio ordinario di stato dei 16 novembre 1824, colla quale furono obbligati a pagare una metà del terno vinto nel posto di Fasano.

Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 7 corrente avendo considerato, che con superiore autorizzazione data nel 1812 gl'impiegati suddetti erano facoltati a correggere gli errori che incontravano nei numeri de' biglietti di gioco, e che avendo fatto uso di tale facoltà nella correzione del biglietto di cui è quistione, non sia in conseguenza giusto di essere assoggettato al pagamento della metà della vincita dipesa da questa causa, ha ordinato che tale metà di vincita si paghi dalla tesoreria generale.

La Maestà Sua affine poi di evitare consimili inconvenienti per l'avvenire, ha risoluto che da oggi innanzi rinvenendosi degli errori nei numeri de' biglietti da gioco si abbiano i medesimi per nulli, coll'obbligo a' postieri di restituire il prezzo ai giuocatori: venendosi in tal modo a togliere la facoltà agl'impiegati di cotesta amministrazione di apportarvi correzione alcuna, come si praticava prima del 1812, salvo soltanto di dovere i suddetti impiegati correggere sotto la loro più stretta responsabilità gli sbagli, che potranno rinvenire nelle promesse delle vincite non corrispondenti al prezzo pagato dai giocatori, secondo le tariffe in vigore, e ciò indipendentemente dagli altri obblighi annessi ai rispettivi loro ufici che emergono dalle leggi della lotteria in vigore.

Nel real nome le partecipo, signor direttor generale, queste sovrane determinazioni per l'adempimento, e perchè mi faccia conoscere la somma che deve andare a carico della tesoreria, e la persona a cui deve farsi il pagamento precisando il luogo della dimora.

— 1236 —

Determinazione del 23 febbraio 1825 emessa dal luogotenente generale in Sicilia e partecipata al procuratore generale presso quella gran corte con la quale si danno disposizioni per regolare le cause attive e passive del regio erario.

Con sommo mio rincrescimento son venuto di sapere, che cotesta gran corte de' conti continui tuttavia a prender cognizione in prima istanza delle cause attive e passive del regio erario.

Io le ricordo, che a'termini della legge organica de'7 gennaro 1818, art. 8, può la stessa giudicare in primo grado tutte le controversie relative alla esecuzione de' contratti di appalti, e delle altre convenzioni fatte dall'intendente generale dell'esercito o dell'amministrazione di marina; le controversie riguardanti i contratti celebrati dal ministero; le cause di ricusa di un intero consiglio d'intendenza; ed i conti annuali della rendita, e della spesa del danaro regio; non che le cause concernenti il contenzioso giudiziario di competenza del cessato tribunale dell'erario non le furono affidate coll' articolo 43 della legge medesima, se non transitoriamente e fino a che venivano ad organizzarsi i tribunali giudiziari in questa parte de'reali domini; e che dallo stesso articolo fu prescritto, che le avesse esaminate e decise nel modo medesimo, e colle medesime forme, che lo sarebbero state nell' abolito tribunale dell'erario, con intervenire nelle occorrenze di bisogno in luogo di razionali consiglieri supplenti quegli stessi supplenti dello enunciato tribunale dello erario, che ora più non esistono.

Debbo ancora rammentarle, che abolite le autorità giudiziarie colla legge de'22 dicembre 1818, e formate in Sicilia le commessioni provvisorie fino allo stabilimento del nuovo sistema giudiziario fu dichiarato col decreto del 22 gennaio 1819 che continuava la gran corte dei conti a conoscere le cause relative al contenzioso giudiziario , ch' eran prima di competenza del suddetto tribunale dell'erario, ma durante lo stato provvisorio delle commessioni anzidette, e giusta le disposizioni cioè fino alla nuova organizzazione; che eseguita la organizzazione nel settembre del 1819 controversie si fatte divennero di competenza dei tribunali giudiziari; che nell'articolo 164 n. 23 del codice , parte terza, fin anche sono indicate le persone che debbono citarsi nelle cause riguardanti lo stato ed il tesoro pubblico; che nello art. 77 della stessa parte del codice tra le cause comunicabili al ministero pubblico presso i tribunali ordinari sono annoverate quelle, che concernono lo

stato; ed il mio predecessore principe di Cutò dopo avere in due rapporti esposto la necessità di togliersi da' tribunali ordinari le cause nelle quali havvi interesse dell'erario, e di attribuirsi esclusivamente alla gran corte dei conti, diede avviso a Sua Maestà di avere sospeso fino alle sovrane determinazioni due cause dell'erario introdotte l'una nel tribunale civile, e l'altra nella gran corte civile residente in Messina; che la Maestà del Re Ferdinando I di gloriosa memoria con rescritto del 22 agosto 1822 ordinò lasciarsi libero il corso delle cause sopre cennuale presso gl'indicati collegi giudiziari attese le leggi in vigore.

Ciò premesso, dovendo restar ferme le attribuzioni di cotesta gran corte per quel che riguarda il contenzioso amministrativo, la incarico di astenersi di procedere nelle summentovate cause che riguardano il regio erario, lasciando le parti in libertà di provvedersi innanzi i magistrati competenti.

E quindi partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente allo adempimento di cotesta gran corte.

— 1237 —

Circolare dei 23 febbraio 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili, sull'applicazione del decreto dei 5 ottobre 1824 per la ritenuta del 10 per cento sugli averi delle camere e degli archivi notarili.

Affin di prevenir ogni equivoco nell'applicazione del real decreto de'5 ottobre dello scorso anno riguardante la ritenuta del 10 per cento su di diverse specie di pagamenti della real tesoreria, in ciò che agli archivi ed alle camere notarili ha rapporto, partecipo alle signorie loro; che a questa ritenuta del 10 per cento sien soggetti dal primo dello scorso mese di gennaio i soldi degli impiegati negli archivii notarili, non che i soldi tra i presidenti e cancellieri di camere notarili, i quali si trovassero di averne il godimento: che questa medesima ritenzione dalla stessa epoca del primo gennaio debba altresì esercitarsi sopra tutto ciò che per dividenda alle camere notarili compete a ragion dell'articolo 108 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato, e ciò per quelle camere solamente, per le quali sia stata autorizzata la esecuzione di tale articolo. Che i dritti e le competenze indicate ne' numeri 1 ed 8 deldell'art. 142 della legge istessa de'23 novembre 1819 sieno esenti dalla mentovata ritenzione. Di breve farò conoscere alle signorie loro ciò che risguarda il modo del versamento dell'importo della ritenzione anzidetta, e se ad essa debba an-

dar soggetta la indennità accordata al cassiere degli archivi ne' casi preveduti dalla legge istessa.

— 1238 —

Reale Rescritto del 23 febbraio 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il regolamento circa il modo come eseguirsi le visite per lo ramo di garantia.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il progetto di regolamento per determinare il modo come eseguirsi le visite per lo ramo di garentia, la Maestà Sua si è degnata approvarlo.

Nel real nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione, trasmettendole qui compiegata per l'uso di risulta una spedizione del regolamento.

Regolamento per le visite del ramo di garentia del 23 febbraio 1825.

Art. 1. Le visite per le botteghe degli orefici, e commercianti de'lavori di oro, e di argento saranno disposte dal direttore generale dell'amministrazione delle monete, e la esecuzione di essa sarà a cura, e diligenza del controloro, e del ricevitore del burò di garantia, giusta quanto all'uopo trovasi determinato col regolamento de'24 gennaio di quest'anno, nel quale vengono definite le attribuzioni degl'impiegati dell'amministrazione generale delle monete.

2. Queste visite saranno con prudenza regolate, affinchè nell'ottenersi l'adempimento della legge non si rechi agli orefici, ed a' commercianti vessazione, o soverchia molestia.

3. Non potranno essere eletti per la esecuzione delle visite più di due impiegati che saranno scelti fra quelli del burò di garentia dal direttore generale e nominati volta per volta dal medesimo. Potranno però a richiesta del controloro, e del ricevitore suddetto, o dell'appaltatore essere anche scelti degl'individui fuori dell'officina di garantia, i quali però dovranno essere parimenti nominati dal direttore generale.

4. Gl'impiegati, che giusta il prescritto dell'articolo precedente saranno destinati ad eseguire le visite, dovranno andar sempre accompagnati da un agente di polizia, e dalla forza ancora, quando faccia d'uopo, e che da quel caso sarà legalmente richiesta. Procederanno essi con tutta la decenza, e trovando contravvenzioni alle leggi, e decreti all'oggetto finora emanati, ne formeranno, secondo viene indicato nell'articolo 22 capitolo 4 del regolamento mentovato nell'articolo primo il corrispondente processo verbale, restando gl'impiegati suddetti responsabili di tutte le omissioni e vizi, che

ne'verbali medesimi si troveranno, e di ogni altro inconveniente che nell'eseguirsi le visite potesse aver luogo.

5. Le visite nell'officio de' procacci, e nella gran dogana di Napoli, non che quelle fuori della provincia di Napoli si eseguiranno dagli agenti dell'amministrazione delle monete, in seguito di uffizio, che il direttore generale passerà a'capi di dette due amministrazioni, e degl'intendenti nelle provincie, accompagnandosi sempre gl'impiegati dell'amministrazione sudetta per Napoli, e sua provincia cogli agenti di polizia, e per altre provincie del regno sull'autorità che sarà destinata dagl'intendenti.

6. Le visite da farsi agl'individui francesi, spagnuoli, ed inglesi saranno eseguite in conformità di quanto trovasi ordinato col real rescritto della data del 6 dicembre 1823.

7. L'appaltatore potrà, sempre che il suo interesse lo richiegga, domandare che si facciano le visite. La sua dimanda però dovrà essere diretta al direttore generale, e per tali visite disposte a richiesta dall'appaltatore gli si darà un impiegato nominato come sopra e volendo potrà anche intervenirvi l'appaltatore medesimo, o un suo agente. La esecuzione avrà però sempre luogo come è parola negli articoli precedenti.

— 1239 —

Determinazione del 24 febbraio 1825 emessa dal luogotenente generale in Sicilia e partecipata a quel procurator generale presso la gran corte dei conti con la quale si danno disposizioni a regolare le cause una volta di competenza dell'abolito tribunale dell'erario.

Ho letto, ed esaminato le annesse quattro deliberazioni, due cioè di cotesta gran corte de'conti, e del tribunale civile di Catania per conflitto di giurisdizione elevatosi nella causa tra D. Salvatore Barbagallo, e vari altri creditori del fu vescovo di quella diocesi monsignor Ferro, ed altre due della stessa gran corte, e del tribunale civile di Caltanissetta per conflitto altresì di giurisdizione elevatosi nella causa della devoluzione di alcuni fondi concessi dal principe di Fiumesalato a D. Gioacchino d'Amico di Serradifalco.

Io ho rilevato che i conflitti giurisdizionali di cui si tratta elevati da cotesta gran corte de'conti poggiano amendue sulla circostanza di esservi nello stesso interesse dell'erario, e che i motivi legali sui quali essa fonda la sua competenza sono gli art. 43 e 44 della legge organica de'7 gennaio 1818, il real decreto degli 8 novembre 1822 ed il reale rescritto del 20 novembre 1822.

In veduta di ciò io ho considerato.

1. Che ne'citati art. 43 e 44 della legge organica altro non prescrivendosi se non che tutte le cause relative al contenzioso giudiziario di competenza dell'abolito tribunale dello erario, e tutte quelle, che erano fino a quel punto di competenza del tribunale stesso, e che secondo il decreto degli 11 ottobre 1817 appartenevano a' primi giudici del contenzioso amministrativo fino a quando in questa parte de'reali dominî tali giudici non si sarebbero istallati nello esercizio delle loro funzioni, e non si sarebbero organizzati i tribunali giudiziari, si sarebbero esaminate, e decise provvisoriamente nel modo stesso, e colle stesse forme della gran corte de' conti; pare che i conflitti di giurisdizione elevati da cotesta gran corte coi cennati tribunali civili di Catania, e di Caltanissetta non possano propriamente riguardarsi come conflitto tra le autorità del contenzioso amministrativo, e del contenzioso giudiziario, ma tra due autorità dell'ordine stesso, o sia del contenzioso giudiziario, per la qual cosa la definizione di essi sarebbe delle attribuzioni della suprema corte di giustizia, giusta il disposto dell'articolo 455 delle leggi della procedura ne'giudizi civili.

2. Che i detti art. 43 e 44 contenendo disposizioni transitorie, o sia attribuendo per le cause negli stessi indicate la competenza alla gran corte de'conti sino alla organizzazione de'tribunali giudiziari, ed alla istallazione de'giudici del contenzioso amministrativo è chiaro ed evidente di non poter apprestare alla stessa giusto e solido motivo per sostenere la sua giurisdizione, dappoichè seguita nel 1819 la organizzazione de'divisati tribunali, ed istallatisi nel corso dello stesso anno i consigli d' intendenza cessarono per una conseguenza necessaria le disposizioni transitorie de'succennati articoli, e con esse venne meno del pari la competenza contemporaneamente alla gran corte de'conti attribuita.

3. Che il real decreto degli 8 novembre 1819 parlando soltanto, e tassativamente de' modi di percezione e coazione di ogni sorta di pubblica imposta, e de'modi di procedimenti in caso di attrasso, e di controvenzioni alle leggi, che vi hanno riguardo, e che si erano osservate fino a tutto agosto 1819, si scorge immantinente di essere affatto inapplicabile al caso, per cui vedesi invocato.

4. Che inapplicabile altresì è il reale rescritto del 20 marzo 1822 perchè con esso non altro essendosi disposto, che di abolirsi l'officio, o sia l'ingerenza dell'agente del contenzioso nelle cause dell'erario, e di ripristinarsi per tali cause, e per le citazioni all' erario il sistema tenuto prima dell' anzidetta ingerenza, è manifesto non potersi dedurre dal medesimo in

maniera alcuna, che la giurisdizione per le indicate cause siasi data esclusivamente alla gran corte de' conti.

Nel rinviare a lei le cennate quattro deliberazioni le rescrivo di rendere consapevoli i componenti di cotesta gran corte dei conti di siffatte considerazioni affinchè riflettendo nuovamente sulle circostanze, sulle leggi, e su'decreti a'quali sinora sonosi appoggiati procedano nella soggetta materia con quella docilità, e con quella pieghevolezza, che han fatto sempre sommo onore gli ottimi e probi magistrati, avvertendoli nel tempo stesso, che sarebbe per la gran corte dei conti assai più lodevole cosa il desistere dall'impegno di una competenza non molto bene fondata nelle leggi. Laddove poi cotesta gran corte volesse insistere nella sua opinione, ella lo farà subito conoscere, onde impartirsi gli opportuni provvedimenti.

— 1240 —

Circolare del 26 febbraio 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che la ritenuta del 10 per cento a favore della tesoreria generale dee aver luogo anche nei fondi provinciali, che siguardano soldi, gratificazioni e spese di uffizio.

Dal signor ministro delle finanze è stato partecipato, che Sua maestà nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente, si è degnata risolvere che la ritenuta del dieci per cento, ordinata col real decreto dei 5 ottobre dello scorso anno, debba aver luogo a favor della tesoreria generale anche sopra gli esiti a carico de' fondi provinciali, che riguardano assegnamenti personali per soldi, gratificazioni, e spese di uffizio.

Mi affretto di comunicare a lei, signor intendente, una tale determinazione sovrana per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 1241 —

Reale Rescritto del 26 febbraio 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabilisce l'esatto adempimento della bolla satis vobis *del pontefice Benedetto XIV.*

Sua Maestà avendo avuto luogo a rilevare la facilità, con cui da qualche tempo in abuso delle disposizioni della bolla del pontefice Benedetto XIV *satis vobis*, si procede alla celebrazione dei matrimoni di coscienza; ha nel consiglio di stato ordinario del dì 22 del corrente mese ordinato, che in quanto ai matrimoni le curie ecclesiastiche del regno si

conformino esattamente alla bolla indicata, a tenore della quale i matrimoni anzidetti non sono permessi, che nei casi, nei quali concorra qualche urgente e grave cagione.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè ne disponga l'adempimento di sua parte.

— 1242 —

Circolare del 2 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i detenuti non perfettamente ristabiliti dalle febbri carcerarie non saranno messi in libertà affinchè il male non si diffonda.

Sua Maestà sulla proposizione rassegnata dal consiglio generale di Terra di Lavoro, nel consiglio ordinario di stato de' 9 dello spirato mese, si è degnata di ordinare che da ora innanzi se qualche detenuto ottenga gli ordini di escarcerazione, e si ritrovi infermo, non si mandi via se non perfettamente guarito, e ciò perchè si allontani il pericolo di potersi diffondere il germe delle febbri carcerarie.

Nel real nome ne la prevengo, onde cotesta commissione ne'casi corrispondenti ne procuri l'esatto adempimento.

— 1243 —

Ministeriale del 3 marzo 1825 diretta dal luogotenente in Sicilia al procurator generale presso quella gran corte dei conti con la quale si danno disposizioni a regolare le citazioni da farsi al tesoro pubblico in una causa di espropriazione.

Ho preso in matura considerazione il di lei rapporto dei 24 dell' or passato mese di febbraio col quale ella trattando del ricorso del marchese D. Giovanni Poggio Gregorio di Messina onde farsi conoscere a quel tribunale civile il regolamento, che debba osservare per la citazione da farsi al tesoro pubblico in una causa di espropriazione, ha proposto un regolamento provvisorio per le citazioni da farsi al regio tesoro.

Ed essendomi uniformato alla proposta fatta da lei sul proposito ho risoluto le seguenti cose.

1. Che sino a tanto, che coll'elezione dell'agente del contenzioso, non potrà eseguirsi per le cause, che riguardano il tesoro il disposto nell' articolo 164 del codice pagina 3 le citazioni al tesoro debbono farsi al ricevitore provinciale di quella valle, ove risiede il tribunale e non esistendo nello stato provvisorio del nuovo sistema dell' amministrazione finanziera il detto impiegato, si facciano al ricevitore distrettuale del capo luogo della valle, dove risiede il tri-

— 1244 —

Circolare del 4 marzo 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a tutti i regii procuratori generali criminali portante disposizioni per la punizione di coloro che asportano le armi senza licenza per iscritto della polizia.

Il decreto dei 3 ottobre 1822 ordina la punizione di coloro che asportano le armi senza licenza per iscritto della polizia.

Il ministro della polizia generale mi partecipa che agl'individui iscritti ne' ruoli delle civiche trovasi conceduta questa licenza con alcune limitazioni. Ha egli inviata sull'oggetto agl'intendenti ed a'comandanti militari della provincia una circolare del seguente tenore.

» La frequenza degli abusi che tutto giorno si rileva per l'asportazione delle armi vietate nelle persone di coloro, i quali sono iscritti nei ruoli delle guardie civiche merita di esser repressa. Sin dal 1821 la polizia procurò di apportarvi rimedio e con circolare de' 27 ottobre di questo anno prescrisse talune norme così nell'oggetto di allontanare gl'inconvenienti dell'asportazione abusiva, come per fare scomparire le dubbiezze e gli equivochi ne' casi di arresto di civici armati. A malgrado di siffatte precauzioni spesso avviene che de' civici si permettono l'uso delle armi che cadono precisamente nelle sanzioni della legge, quindi sorge un continuato intralciamento ne' giudizi delle commissioni militari sull'applicazione del real decreto dei 3 ottobre 1822 contro gli asportatori delle arme vietate. A rimuovere dunque per l'avvenire qualsivoglia dubbia interpetrazione che possa produrre la più remota lusinga d'impunità nell'animo dei contraventori, ho creduto utile di richiamare l'osservanza delle regole già prescritte, riunendole in un solo aggregato con delle modificazioni opportune, con essermi anche posto di accordo con sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia.

Ecco dunque ciò che concerne i civici nella categoria dell'asportazione di armi.

1. Il fucile e la baionetta corrispondente sono le sole armi di cui essi potran fare uso nei casi seguenti:

2. Qualunque arma bianca o da fuoco s'intende compresa nella proibizione delle leggi in vigore.

3. Niun civico sarà esente dalla sanzione legale risultante dal decreto dei 3 ottobre 1822 se venga sorpreso col fucile o baionetta, senza che abbia la così detta patentiglia di civico firmata dal suo comandante, e vidimata dall'intendente della provincia.

4. Egli è obbligato di rendere estensiva alla forza pubblica, ed alle autorità richiedenti la patentiglia suddetta.

5. L'asportazione della baionetta senza fucile, anche quando il civico si trovi munito di patentiglia dà luogo all'applicazione del citato decreto.

6. Le patentiglie conterranno il permesso del fucile e della baionetta che vi corrisponde precisamente, quindi nelle patentiglie rilasciate di già vi sarà l'aggiunzione della baionetta.

7. Fuori servizio è vietato ai civici di asportare il fucile colla baionetta appena sonate le ore 24.

8. È loro proibito del pari siffatta asportazione fuori servizio ed anche in tempo di giorno nei ridotti pubblici, nelle fiere, nei luoghi di pubblici spettacoli, negli uditori di giustizia, nelle bettole o cantine, nei luoghi di feste civili; ed in qualsivogliono luoghi di pubblica riunione.

» La prego di disporre che le regole espresse vengano di rigore osservate, dandone partecipazione ai sotto intendenti e procurando che i funzionari di polizia subordinati, i regi giudici, i sindaci, ed i capi delle civiche ne abbiano la corrispondente conoscenza.

» In tutte le patentiglie rilasciate o rilasciabili si terrà anche menzione delle norme suddette; ed oltre a ciò la prego d'inculcare alle autorità suddette che rinnovino spesso ai civici di ogni comune il ricordo di siffatti doveri la cui osservanza comincerà a tutto rigore nel giorno 1 del prossimo aprile, e ciò nell'oggetto di dar tempo non meno alle convenevoli partecipazioni che alla riforma delle patentiglie nel modo già accennato.

Ella poi mi obbligherà moltissimo riscontrandomi dell'adempimento di queste disposizioni.

La prevengo infine che in pari data vado a darne comunicazione alle autorità militari della provincia, ed all'ispettore generale della gendarmeria.

— 1245 —

Reale Rescritto degli 8 marzo 1825 partecipato dal ministro dell' interno col quale si determina con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e le fiere nei giorni festivi.

Essendo stati umiliati a Sua maestà alcuni reclami, perchè venisse probita la celebrazione di quei mercati, che per consuetudine, o per antiche concessioni vengono celebrati in molti comuni del regno, nel giorno festivo di domenica, ond'essere un tal giorno consagrato al culto divino; volendo la predolata Maestà Sua conciliare l'adempimento del precet-

to della santificazione de' dì festivi coi bisogni delle popolazioni povere ed agricole, le quali non potrebbero perdere altra giornata di travaglio nella settimana per provvedersi del bisognevole non solo pel vitto, che degli oggetti rurali; in seguito del parere emesso dalla consulta dei reali domini al di qua del faro, inteso il consiglio ordinario di stato, si è degnata ordinare in data dei 2 del corrente.

Che i mercati anzidetti nelle domeniche nella stagione di inverno debbono incominciare almeno quattro ore prima pel mezzo giorno, e nelle altre stagioni sei ore prima del mezzo giorno acciò ognuno possa in preferenza essere in chiesa per gli oggetti di sopra divisati. Oltre a ciò ne comanda la Maestà Sua che ne'santi giorni di Natale venendo di domenica, e nella Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, non ci debba essere mercato affatto, e così nei giorni della Circoncisione, Epifania, ed Assunta venendo anche di domenica; ferma fuori di queste sole giornate, le celebrazione dei mercati è permessa in tutte le altre domeniche dell'anno. Infine è volere di Sua Maestà che sia proibita la celebrazione del mercato nel giorno del corpus Domini in quei comuni, dove nel giorno stesso se ne solleunizza la festività, e che accordandosi nuovi permessi per mercati, si escludano sempre i giorni di domenica.

Nel real nome le partecipo una tale sovrana risoluzione per l'adempimento.

— 1246 —

Reale Rescritto del 9 marzo 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolvono i diversi dubbii elevati circa l'applicazione del real decreto del 5 ottobre 1824 sulla ritenuta del dieci per cento.

Nel consiglio ordinario di stato de'21 febbraio prossimo scorso, Sua Maestà si è degnata emettere le seguenti determinazioni, in proposito de' diversi dubbi elevati dai rispettivi ministeri e da me alla Maestà Sua umiliati, nella esecuzione del real decreto de'5 ottobre 1824 sulla ritenuta del 10 per cento.

1. Che per tutti gli esiti della prima classe, ossia pel personale, rimanga l'esecuzione della ritenuta a cura della tesoreria generale, come quella che ne regola i pagamenti, senza veruna ingerenza de'ministeri, salvo le eccezioni che Sua Maestà si trova di aver già accordate, e che piacesse alla Maestà Sua di acordare in seguito.

2. Che per tali esiti di seconda classe, i quali si dispongono con ordinativi de' rispettivi ministri, che debbano negli ordinativi stessi determinarsi le ritenute da farsi, e la regia scrivania di razione, rinnendo tutti quelli che avrà ricevuti

nel corso di ogni mese per ciascun ministero, spedirà la liberanza complessiva di detta ritenuta a favore del tesoriere generale per tenersece da costui conto a parte; com'è prescritto nel real decreto de' 5 ottobre 1824.

3. Che per gli esiti di terza classe, qualora l'oggetto della spesa non riguardi pagamenti di generi acquistati o di convenzioni, debba egualmente prescriversi la ritenuta in ciascun ordinativo che sarà tratto dal ministro del dipartimento, ed in fine del mese rilasciarsene dalla scrivania di razione la liberanza a favore del tesoriere generale.

4. Che per li pagamenti delle spese di scrittoio de' ministeri e delle amministrazioni che ne dipendono, debba del pari ordinarsi la ritenuta, come pure pe' soldi dei custodi, degli amministratori ed altri impiegati addetti al servizio delle prigioni, pei rilasci ai cancellieri su i dritti di cancelleria dei tribunali diversi; per le gratificazioni per l'arresto dei disertori; per le indennità di foraggi e mobilio che si pagano in danaro ai militari; e per le gratificazioni, soldi o pensioni che van comprese fra gli esiti di prima e seconda classe per gratificazioni ai custodi degli edifizi militari del Genio.

5. Che sulle somme che pagansi per supplemento di spese o per dotazione a diversi stabilimenti pubblici e di beneficcenza, non debba praticarsi altra ritenuta, se non in corrispondenza soltanto de'soldi ed altri assegnamenti degl'impiegati addetti a ciascuna dipendenza, da determinarsi l'importare di queste ritenute dal ministero del rispettivo dipartimento, dietro la liquidazione che ne farà stabilire sulla totalità degl'impiegati di ciascuno stabilimento.

6. Che non debbano andar soggetti a ritenuta del 10 per cento le razioni di foraggio in natura, e le indennità dovute a coloro che somministrano l'alloggio anche in natura ai militari, gli assegni de' corpi, cioè di vestiario, mantenimento, massetta, prima messa di massetta, assegnamento, e masse degl' individui di gendarmeria; e generalmente tutto ciò che dalla tesoreria si paga nel modo stesso del prest, ed è soggetto agli aggiusti in danaro, egualmente che non debba praticarsi ritenuta sui ducati 15 assegnati con le tariffe a ciascuno alunno del real collegio militare, e di ducati 8 per quelli delle scuole militari: inoltre che non debba andar soggetto a ritenuta cio che pagasi ai comuni del Pizzo, Ventotene, ed Orta per rimpiazzo delle rispettive rendite; come pure il mantenimento delle monache di S. Filippo e Giacomo; i sussidi di piccole somme a carico degli stabilimenti di beneficenza, tra quali quelli che si distribuiscono dal cardinale arcivescovo; il mantenimento della chiesa di S. Martino; il

rimpiazzo a vari stabilimenti di beneficenza della capitale per la parte che ricevevano dalla crociata; gli annui ducati 360 mila al corpo di città di Napoli, e ad altri stabilimenti della capitale; gli annui ducati 20 mila per la fabbrica del real albergo dei poveri, ed in fine tutte le somme che per causa di annualità, o di rate di capitali si pagano dalla tesoreria ai creditori convenuti de' diversi ministeri.

Nel real nome le comunico queste sovrane determinazioni per sua intelligenza e corrispondente adempimento nella parte a lei spettante; nella prevenzione che la disposizione contenuta nella ministeriale de'23 febbraio scorso n. 563 è rimasta sovranamente contromandata col presente real rescritto, dovendosi invece eseguire dai rispettivi ministeri quanto nel secondo articolo del rescritto medesimo trovasi prescritto.

— 1247 —

Ministeriale del 9 marzo 1825 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore sulle somme che debbonsi anticipatamente sborsare per le misure di fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

Riscontro il suo rapporto col quale ella dà le informazioni chieste sulla supplica di . . . e manifesta che non ancora si è destinato l'agrimensore da incaricarsi della verifica della denunzia di occultazione di territorî in . . . fatta da . . . a carico di . . . ed in fine dimanda ordini opportuni per determinarsi la quantità dell'anticipazione, che per la spesa occorrente deve farsi dal denunziante a' termini della ministeriale de' 15 luglio 1818.

Or la prevengo, signor direttore, che nella circolare citata non potea indicarsi la somma che i denunzianti han l'obbligo di anticipare, e questa dovea, secondo i casi, essere determinata dalle prudenza de' direttori.

Ella dunque nella sua prudenza potrà fissare nel caso presente la somma che il detto . . . dovrà anticipare per la verifica delle cose da lui denunziate.

— 1248 —

Ministeriale del dì 11 marzo 1825 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici a' regii procuratori diocesani con la quale si prescrive che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi dei beneficiati, l'amministrazione diocesana divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del beneficio vacato.

Ho trovato fondate le osservazioni di cotesta amministrazione diocesana contenute nel rapporto del dì 8 ottobre dello

scorso anno, per effetto delle quali ha portato opinione, che ritenuto il principio di riguardarsi gli eredi de'beneficiati come gli eredi degli usufruttuarii, converebbe, a riguardo del titolo de' primi all'usufrutto, adottarsi al dì loro caso la sanzione dell'articolo 511 del codice civile, ancorchè i frutti del beneficio sieno naturali, ed industriarli. Non incontro quindi ostacolo, che cotesta amministrazione diocesana, nel formare gli aggiusti di rate cogli eredi de' beneficiati, divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del rispettivo beneficio vacato, dando ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso nell'ultimo anno.

— 1249 —

Reale Rescritto degli 11 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai regii procuratori diocesani con cui si prescrive che fosse lecito a'titolari de'benefici di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro.

Essendosi rilevato, che la maggior parte de'titolari de'beneficii o non rimettono alle rispettive amministrazioni diocesane i certificati della propria esistenza, secondo sta prescritto coll'art. 3 del real decreto del dì 11 gennaio 1820 o li rimettono in carta semplice, si osservò d'accordo dal ministro delle finanze, e da me, che oltre di doversi tali certificati distendere sopra carta con bollo ai termini della detta legge, era necessario, che fossero muniti di registro, per poter contenere la certezza della data; ma che obbligare i titolari a queste due formalità avrebbe potuto formare una remora per essi all' invio de' certificati rispettivi, disposti dal mentovato decreto, per conoscersi, nella loro mancanza, la vacanza dei loro beneficii e formare un danno alle amministrazioni diocesane, alle quali i prodotti de'beneficii vacanti si appartengono. Proposto l' affare colle indicate osservazioni nel consiglio di stato ordinario del dì 14 dicembre 1824 dal lodato ministro delle finanze, l'augusto genitore di Sua Maestà di gloriosa ricordanza nell'assolvere i titolari dalla multa incorsa per la contravvenzione alla legge sul bollo, prescrisse, che per l' avvenire fosse lecito ai medesimi di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera, e senza registro, ma di doversi dalle rispettive amministrazioni versarne l'importo, secondo un regolamento che si sarebbe formato dal suddetto ministro.

Mi ha ora partecipato lo stesso ministro, che avendo in esecuzione della cennata sovrana risoluzione date le disposizioni opportune all' amministrazione generale del registro e

del bollo, la medesima ha scritto ai direttori una circolare uniforme, della quale mi ha rimesso gli esemplari.

Acchiudo a cotesta amministrazione diocesana uno de'suddetti esemplari, inculcandole di conformarsi a quanto vi si contiene, per la parte che la riguarda.

Regolamento riguardante l'esibizione de' certificati di esistenza de' titolari de' beneficii.

Il real decreto del dì 11 gennaio 1820 tra le altre disposizioni ingiunge ai titolari de'benefici, che al cominciar d'ogni anno, sieno essi tenuti di far pervenire alle rispettive amministrazioni diocesane il certificato di vita vidimato dal sindaco.

È stato però osservato nell'adempimento della suddetta sovrana determinazione, che in generale i certificati di cui è parola sono stati tramessi sforniti di bollo, e di registro; che i beneficiati trovansi incorsi per ogni certificato nell'ammenda minacciata dalla legge sul bollo, e che il certificato come illegale, mancando di data certa, veniva a rendere frustaneo lo scopo della legge, quello cioè di far conoscere alle amministrazioni diocesane le vacanze de'benefici, per metterle al caso di percepirne le rendite.

Ma da un altro lato è stato osservato, che se vengono obbligati i beneficiati alla spesa del bollo e del registro, lo scopo suddetto verrebbe ad essere parimenti frustaneo pel ritardo, o mancanza totale della petizione de'suddetti certificati alle amministrazioni diocesane.

Ciò essendo stato riconosciuto dall'eccellenze loro i ministri delle finanze, e degli affari ecclesiastici fu sottomesso alla decisione di Sua Maestà Ferdinando I di gloriosa ricordanza, nel consiglio del 14 dicembre ultimo, che si degnò primieramente assolvere dalla multa tutti quei titolari, i quali abbiano certificati per gli anni scorsi la loro esistenza in carta senza bollo.

Quindi ordinò la Maestà sua che pel tratto successivo sia loro permesso di redigere siffatti certificati in carta semplice, e di presentarsi senza registro, ma che gl'importi di amendue i dritti vengano versati all'amministrazione del registro, e del bollo, dalle amministrazioni cui i certificati appartengono, ed alle quali debbono essere presentati, secondo un regolamento, che da sua eccellenza il ministro delle finanze sarebbe stato creduto opportuno.

Quindi la prelodata eccellenza sua in adempimento di detto incarico, ha determinato, di concerto coll'eccellenza sua il ministro degli affari ecclesiastici ciò che segue.

1. Le amministrazioni diocesane in ciascuna provincia, e per essa il regio procuratore dovranno far pervenire per una volta sola al direttore del registro, e del bollo un elenco dei benefici sistenti nella diocesi da loro amministrata. Egli ne farà pervenire una copia al ricevitore da lui dipendente della residenza della commissione diocesana.

2. Questo elenco di benefici sarà trascritto dal ricevitore suddetto su di un quaderno intitolato elenco de' benefici ecclesiastici della diocesi di .... e servirà a lui di carico d'esazione annuale di grana 12 per visto in luogo di bollo del certificato, e della copia, e di grana 20 di dritto di registro.

3. L'amministrazione diocesana rispettiva farà passare al ricevitore come sopra per tutto il mese di gennaio di ciascun anno i certificati e le copie in carta senza bollo, onde esser rivestiti delle due formalità e nel medesimo tempo la commissione diocesana farà tenere al detto ricevitore l'importo dei dritti come sopra per ogni certificato.

4. A misura, che i certificati saranno rivestiti delle formalità di visto per bollo e di registro, il ricevitore ne scritturerà l'introito rispettivo a data corrente, nel registro di visti per bollo, ed in quello degli atti privati.

5. Scorso il mese di gennaio di ciascun anno, e non trovandosi registrati in tutto, ed in parte i menzionati certificati di vita, il ricevitore sarà obbligato di darne parte al regio procuratore presso l'amministrazione diocesana, acciò in conformità del volere di sopra espresso di Sua Maestà i certificati tutti ricevano le indicate formalità e la tesoreria generale faccia l'introito corrispondente.

6. Finalmente i direttori del registro e del bollo ne'principî di febbraio, e per quest' anno ne' principî di marzo, interrogheranno i ricevitori della residenza delle amministrazioni diocesana, se i certificati, secondo il numero de'benefici descritti nel menzionato elenco abbiano ricevuta la vidimazione per bollo, ed il registro ne'termini di sopra stabiliti, onde sorvegliare queste parte di servizio. Riunite poi in direzione le copie degli atti privati, sarà cura del direttore stesso di fare il confronto delle copie de'certificati di cui si tratta coi diversi notamenti de'benefici della provincia, i quali trovansi in suo potere, onde regolare le sue operazioni secondo lo scopo della presente.

7. L'impiegato superiore nella chiusura de'conti de'ricevitori suddetti esaminerà il quaderno de'benefici, ed i registri d'introito de'dritti come sopra, affin di assicurarsi della fedeltà de' contabili.

La incarico pertanto di comunicar la presente agl'impie-

gati superiori da lei dipendenti, ed ai ricevitori della residenza delle amministrazioni diocesane onde le determinazioni suddette sieno esattamente adempite.

Attendo avviso dell'arrivo della presente presso la la di lei direzione.

— 1250 —

Reale Rescritto del 14 marzo 1825 partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare le decisioni sugli abusi di congedi ai militari.

Sua Maestà nel consiglio di stato dei 9 andante mese si è degnata approvare in massima che il ministro della guerra e marina sia facoltato a decidere sugli abusi di real licenza, e di permesso dei sotto ufficiali, e soldati da dieci giorni in sotto, a contare dall'epoca, che spira la real licenza, o permesso; tal'essendo lo spirito dell'art. 128 dell'ordinanza amministrativa militare in cui al di là dei dieci giorni è indicata la sovrana sanzione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per di lei intelligenza.

— 1251 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che il consigliere decano firmar deve gli atti del consiglio d'intendenza in assenza dell'intandente.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il dubbio promosso, se la corrispondenza ch'emana dagli atti del consiglio d'intendenza, nell'assenza dell'intendente, debba firmarsi dal consigliere decano, o dal segretario generale d'intendenza; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 8 del corrente, uniformandosi al parere della consulta dei reali dominii di quà dal faro, si è degnata ordinare, che si firmimino dal consiglier decano in caso di assenza, o di assoluto impedimento dell'intendente tutti gli atti relativi alla discussione degli oggetti contenziosi, che si trattano dal consiglio nelle sue particolari sessioni, e la spedizione delle lettere di avviso dei testimoni, lasciandosi al segretario generale, o a chi lo rimpiazza la comunicazione del rimanente della corrispondenza.

Nel real nome glielo partecipo per l'adempimento.

— 1252 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno con cui si ordina ai capitoli delle sedi vescovili vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma in quel ministero per le superiori disposizioni.

Informata Sua Maestà, che nei casi di essersi dal Santo Padre accettate rinunzie di vescovi alle di loro chiese, è stato solito l'uditore di Sua Santità di darne diretto avviso ai rispettivi capitoli cattedrali per procedere all'elezioni senz'averne pria data comunicazione al ministro di stato degli affari ecclesiastici, eseguendo in tal modo carte di Roma non munite di regio exequatur, con violazione della suprema regalia; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 8 del corrente mese ha determinato che per via di tutti gli ordinarii si faccia sentire a' rispettivi loro capitoli, che dove in caso di essersi dal Santo Padre accettata rinuncia di vescovato, o in occasione di vacanza di sede vescovile ricevessero di Roma lettere, o altre carte, che vi avessero riguardo, debbono astenersi di dare alle medesime veruna esecuzione, ma rimetter le debbono originalmente al ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, ed attendere le superiori disposizioni: al che contravvenendo, saranno soggetti a severi castighi.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'adempimento di sua parte.

— 1253 —

Ministeriale del 17 marzo 1825 diretta dal ministro presso il luogotenente generale in Sicilia a quel delegato provvisorio dello stralcio del macino con la quale si approvano i provvedimenti provvisorii a regolare una tale amministrazione.

Essendo state rassegnate a Sua Maestà (D. G.) dal sig. consigliere ministro segretario di stato delle finanze i provvedimenti provvisori da me dati al direttore generale dei dazi indiretti relativamente al dazio del macino, per effetto dei quali all'abolita direzione dei dazi diretti si è sostituita la direzione generale dei dazi indiretti, ed ai segreti e prosegreti si sono surrogati i direttori provinciali, ed i ricevitori di registro con l'intervento, ove il bisogno lo esiga, de' sindaci, de' sottintendenti, e degl' intendenti, si è degnata la Maestà Sua approvare le suddette disposizioni, salve le posteriori sovrane risoluzioni sull'assunto nell' occasione delle organizzazioni delle due direzioni generali in questi reali domini.

Ed io le partecipo ciò per sua intelligenza ed uso corrispondente.

— 1254 —

Circolare del 19 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti i regii procuratori diocesani colla quale si prescrive che gli assegnamenti ed i sussidii che per sovrane disposizioni si erogano dagli avanzi delle amministrazioni diocesane, non debbono esser soggetti alla ritenuta del decimo.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi ha partecipato che essendosegli da taluni regi procuratori presso le amministrazioni diocesane proposto il dubbio, se gli assegnamenti, ed i sussidi, che per sovrane disposizioni si erogano dagli avanzi delle amministrazioni diocesane, debbano esser soggetti alla ritenuta del decimo in virtù del real decreto dei 5 ottobre dello scorso anno; esso ministro ha fatto sentire agli enunciati regî procuratori, che le amministrazioni diocesane non versando i loro introiti alla tesoreria, non debbono ritenere il decimo sugli assegnamenti a loro carico.

Ne fo consapevole cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1255 —

Reale Rescritto de' 21 marzo 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori regi presso i tribunali civili portante disposizioni per risoluzione di dubbii nell' applicazione del decreto de' 14 luglio 1824 per la costituzione de' patrimonii sagri.

Il real decreto de' 14 luglio dello scorso anno stabilì niun dritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne' registri delle ipoteche delle sentenze de' tribunali civili sulla dichiarazione della libertà, e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro. E l' articolo 12 del regolamento de' 29 maggio 1819 sovranamente approvato prescriveva che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nelle conservazioni delle ipoteche nel caso, in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro.

Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbi sul modo di loro esecuzione, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 21 del passato mese si è degnata ordinare;

Che la esenzione dal dritto fiscale stabilita col real decreto de' 14 luglio 1821 per la trascrizione delle sentenze, debba altresì aver luogo per la trascrizione de' titoli costitutivi dei patrimoni sacri, sia che questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separatamente da esse, ed in diversi tempi sieno esibiti a' conservatori delle ipoteche;

Che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio sacro, o de' corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto al conservatore d'ipoteche, si debba a' medesimi anche l'importo de' dritti di bollo, e de' registri delle conservazioni;

Che nella trascrizione di un titolo, il quale oltre alla costituzione del patrimonio sacro, altra disposizione per immobili contenga, il conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrizione richieda, il dritto corrispondente sul valore degl'immobili, che al patrimonio sacro non appartengono;

Che la esenzione del mentovato diritto di trascrizione per le sentenze, e pe' titoli costitutivi de' patrimonî sacri debba aver luogo, qualunque sia il valore degl' immobili in patrimonio sacro costituiti.

Nel partecipare nel real nome alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, le prevengo, che il ministro delle finanze ne ha già data comunicazione all'amministrazione generale del registro e bollo.

— 1256 —

Circolare del 23 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che quante volte si facciano trascorrere due mesi senza mandare i certificati delle indennità dovute ai funzionarii amministrativi di grado inferiore si decade dal dritto delle indennità.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario del 22 del corrente si è degnata risolvere di estendersi agli esiti per indennità ai funzionarî amministrativi di gradi inferiori, che sostituiscono altri di gradi inferiori, la regola sovranamente fissata agli 11 agosto 1824 per la indennità de' giri dovuti ai funzionarî del ramo medesimo cioè che elassi i due mesi dopo cessata la sostituzione, e non rimesso il certificato in questo ministero, s' intendano decaduti dal dritto di percepire le indennità.

Di sovrano comando glielo comunico per lo dovuto adempimento.

— 1257 —

Reale Rescritto de'25 marzo 1825 partecipato dal ministro dell'interno col quale si stabilisce che i consigli generali degli ospizii nell'esame delle regole delle congregazioni debbono tener presente il progetto generale proposto dalla consulta di stato.

La consulta de' reali domini di quà del faro, essendosi occupata per sovrano comando, dell' esame delle regole di diverse congregazioni del regno, fece osservare, che molte non potevano meritare la sovrana approvazione per la ma-

niera ond'erano redatte, perchè in taluni articoli non erano serbate le regole di giustizia sul metodo de' pagamenti, e de' beneficî da concedersi, e perchè si chiedeva in taluni altri di far uso d'insegne, e distinzioni, che lo scopo delle sue instituzioni deve sempre proibire. Quindi propose un progetto di regolamento da estendersi generalmente a tutte le congregazioni del regno, che riunisce al bene della uniformità il vantaggio di provvedere al bisogno della umanità ed alle opere di beneficenza, alle quali le sue adunanze debbono essere sempre dirette. Avendo io rassegnato al Re nel consiglio ordinario di stato degli 8 dell'andante mese l'enunciato progetto, la Maestà Sua mentre si è degnata approvare il parere della consulta ha ordinato che quanto la medesima ha proposto si manifesti ai consigli degli ospizî, per tenerlo presente nello esaminare le nuove regole delle congregazioni, non escludendo altra forma di regole, qualora si trovi approvabile.

Nel real nome lo partecipo a cotesto consiglio, e le rimetto il progetto di regolamento per l'uso di risulta.

— 1258 —

Circolare del 26 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce essere espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni de' consigli provinciali.

Per un abuso da lungo tempo introdotto i presidenti dei consigli provinciali nelle riunioni annuali danno un pranzo ai componenti del consiglio, all'intendente, ed alle autorità della provincia, e quindi l'intendente è in certo modo nella necessità di fare altrettanto.

Sua Maestà il Re nostro signore avendo nella sua somma saviezza considerato, che i consigli provinciali sono convocati per adempiere le nobili funzioni che la legge loro impone, e per proporre tutti i miglioramenti di cui la provincia può essere suscettibile, vuole che siano allontanate tutte le distrazioni che possono far divergere l'attenzione de' consigli, e particolarmente de' presidenti da questo scopo unico della loro convocazione. Quindi Sua Maestà si è degnata risolvere che rimanga espressamente vietato tanto ai presidenti de' consigli, quanto agl' intendenti di dare de' pranzi suddetti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ella la comunichi al presidente di cotesto consiglio provinciale nella sua prossima riunione, e perchè dal suo lato lo esegua rigidamente.

— 1259 —

Circolare del 30 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si comunica la determinazione sovrana da servire di norma nelle proposte de' consigli provinciali.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 9 febbraio ultimo si degnò di ordinare che i consigli provinciali ;

1. Non propongano nuove strade se non quando sieno compiute o prossime a compiersi quelle, che già si costruiscono;

2. Che non rivengano sugli oggetti risoluti, a meno che nuove circostanze non lo dettassero ;

3. Che non propongano nuovi stabilimenti di beneficenza, di educazione od altri , se non abbiano prima ben basato i fondi necessari per le spese di primo stabilimento , e pel mantenimento successive delle opere ;

4. Che non debbano immischiarsi nelle opere comunali , pendendo queste dalle deliberazioni de' rispettivi decurionati, e secondo le regole stabilite dalla legge, eccetto quando tali opere potessero aver nesso con quelle della provincia.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione , perchè la comunichi al consiglio provinciale nell'apertura della imminente sessione.

— 1260 —

Circolare del 30 marzo 1825 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che l'alloggio delle truppe di permanenza o di passaggio per meno di quindici giorni è a carico degli abitanti e non della provincia.

L'articolo 228 dell'ordinanza militare de' 29 giugno ultimo stabilisce, che gravitar debbono sugli stati discussi provinciali le spese che potranno erogare i sindaci per alloggio delle truppe di passaggio , o di permanenza in un comune, meno di quindici giorni. Sua Maestà nel suo consiglio di stato ordinario de' 23 prossimo scorso mese si è degnata di prendere in considerazione la circostanza , che pe' regolamenti in vigore da molti anni nel regno l' alloggio delle truppe di passaggio , e fino a quindici giorni di quelle di permanenza è a carico degli abitanti de' rispettivi comuni , e non già dell' amministrazione provinciale. Ha inoltre la Maestà Sua considerato , che la legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile non stabilisce tali spese tra le provinciali, e che d'altronde sarebbe di grandissimo imbarazzo liquidare per ogni comune le dette spese. Quindi la Maestà Sua ha ordinato che l'articolo dell'ordinanza dev' essere in-

teso ed eseguito in conformità di regolamenti in vigore, e della legge.

Le partecipo nel real nome questa sovrana determinazione per l'adempimento, prevenendola che dal ministro della guerra dietro i miei uffizi si è già data partecipazione alle autorità militari.

— 1261 —

Circolare del 30 marzo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina di quali documenti abbisognino i maestri addetti al servizio forestale per le indennità di transiti.

I maestri addetti al servizio forestale per le tariffe annesse all'ordinanza della real marina debbono avere la cavalcatura ne' transiti ch' eseguono pel disimpegno de' loro incarichi. Ad evitare per quest' oggetto qualunque abuso, il ministro della guerra ha disposto che i mentovati maestri non possono pretendere alcun rimborso pe' loro viaggi di trasporto, se non esibiscono un certificato del sindaco del luogo, da cui risulti, che siasi la cavalcatura presa in effetti, e qual prezzo siasi sborsato. Ella darà le disposizioni perchè i sindaci dei comuni di cotesta provincia rilascino siffatti certificati, ove siasi fatto uso di simil mezzo di trasporto.

— 1262 —

Reale Rescritto del 30 marzo 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce il modo come intimare le citazioni in caso di contestazioni nella provvisoria assenza dell' agente del contenzioso.

Con rapporto del 2 del cadente (1. carico n. 1418) nel dar conto vostra eccellenza di quanto ha creduto disporre per attivar l'esecuzione dell' articolo 164 del codice parte terza della procedura nei giudizi civili circa le citazioni allo stato per le cause riguardanti il demanio, o i diritti demaniali, ha manifestato ancora le disposizioni da lei provvisoriamente date, perchè nell' attual mancanza dello agente del contenzioso le citazioni al tesoro si eseguano in persona del ricevitore provinciale, e in mancanza di questo in persona del ricevitore distrettuale del capoluogo della valle dove risiede il tribunale, e la gran corte innanzi a cui dovrà istituirsi il giudizio, con doversi l' uguale citazione anche fare al direttore generale del ripartimento. E finalmente ha fatto conoscere gli ordini dati intorno a quello che praticar devono i ricevitori e i direttori generali anzidetti in ricevere le indicate citazioni ed a quello, che eseguir devono i regi

procuratori, e procuratori generali, intendendosi tutto ciò aver anche luogo per le cause di aggiudicazione di terre innanzi i regî giudici delegati.

Sua Maestà cui ho rassegnato tutto l'anzidetto, nel consiglio ordinario di stato de' 21 marzo cadente si è degnata approvare provvisoriamente le disposizioni date da vostra eccellenza da durare sino alla nomina dello agente del contenzioso.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1263 —

Circolare de' 30 marzo 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se i notai certificatori fossero esclusivamente competenti per le contrattazioni particolari de' comuni.

Si è dubitato se per effetto delle leggi e dei decreti risguardanti lo stabilimento e le attribuzioni de' notai certificatori fossero costoro esclusivamente competenti a stipulare le contrattazioni particolari de' comuni.

I comuni, avuto riguardo alla istuzion loro, ed al modo di loro amministrazione, diversificano essenzialmente nella specie dalle pubbliche amministrazioni che nelle leggi e ne' decreti anzidetti sono enunciate. D'altronde assai imbarazzante e dispendioso riuscirebbe a' comuni che non fossero capoluoghi di distretto, adire necessariamente pe' loro contratti i notai certificatori. Il ministero di costoro, istituito solo nell'interesse della real tesoreria, è richiesto pe' contratti della medesima, per ragioni che, mentre sono ad essa affatto particolari, sono estranee a' comuni. Il ministro delle reali finanze è convenuto in queste mie idee, e quindi di accordo è stato risoluto che i comuni a piacer loro possano nelle loro contrattazioni avvalersi di qualunque notaio della provincia, sia o no certificatore.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili, e cureranno che sia la medesima resa nota a' notai della provincia.

— 1264 —

Circolare del 30 marzo 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, portante la risoluzione de' dubbii sul versamento del 10 per cento giusta il decreto de' 5 ottombre 1824.

In continuazione della mia circolare de' 23 dello scorso mese

di febbraio; partecipo alle signorie loro che di accordo col ministro delle reali finanze è stato risoluto:

Che uniformemente a quello ch'è stato stabilito pe' ricevitori di finanze, la ritenuta del 10 per cento prescritta col real decreto del 5 ottobre dello scorso anno non debba esercitarsi sulla indennità dovuta a'cancellieri degli archivi notarili a'termini dell'art. 115 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato. Questa disposizione però avrà luogo per quelli solamente tra i cancellieri delle camere notarili, i quali sono per espressa disposizione superiore, autorizzatati a praticare la ritenzione del 5 per cento stabilita col mentovato articolo 115: Che il versamento dell'ammontare della ritenzione anzidetta del 10 per cento sia per ragion di soldi o per altro debba eseguirsi presso i ricevitori delle contribuzioni dirette, a' termini dello stesso real decreto del 5 ottobre del passato anno.

Elleno comunicheranno questa risoluzione alle camere notarili pel dovuto adempimento, ed avranno altresì cura, che vi sia stabilito un registro indicativo de'pagamenti, su i quali la ritenzione è esercitata, dell'oggetto per lo quale tali pagamenti han luogo, come per soldo ed altro, e dello ammontare della ritenzione del 10 per cento che su questi medesimi pagamenti è esercitata. All'epoca di ciascun versamento dell'ammontare di tale ritenzione, elleno mi rimetteranno l'estratto corrispondente del mentovato registro.

— 1265 —

Ministeriale de' 2 aprile 1825 diretta dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia portante disposizioni per la cauzione o deposito dei notai di Sicilia.

Con pregiato foglio del 23 del caduto mese, n. 380, rimettendomi vostra eccellenza l'annesso rapporto del luogotenente di Sua Maestà in Sicilia mi ha fatto conoscere le disposizioni provvisorie date dal medesimo, perchè non esistendo ancora in que'reali domini gran libro del debito pubblico, le cauzioni, cui son tenuti i notai per lo esercizio del loro impiego, possano esser date in beni fondi con l'iscrizione da prendersene nell' officio della conservazione delle ipoteche, prestandosi, in mancanza de'già aboliti segreti, presso i tribunali civili delle valli rispettive, e perchè, ove i notai in vece di cauzione fossero pronti a cautelare il loro esercizio con deposito, debba farsi presso i rispettivi ricevitori distrettuali su di un conto a parte.

Essendosi vostra eccellenza servita di chiedere sopra ciò il mio avviso, ho l'onore di risponderle, che trattandosi di mi-

sure provvisorie non pare che si debba incontrar difficoltà alla approvazione di quanto si è dal luogotenente generale disposto.

— 1266 —

Circolare del 9 aprile 1825 emessa dall'intendenza generale dell' esercito con la quale si stabilisce che quando i conduttori dei distaccamenti militari cui si forniscano razioni, o altro non sanno scrivere i loro boni, deggiono essere segnati da due testimonii.

Si è avuto luogo di conoscere che alcuni comuni sono stati nelle circostanze di somministrare la sussistenza de'distaccamenti di truppa, i capi de'quali non sapendo scrivere, non hanno potuto firmare i boni corrispondenti, per cui avendo rassegnato l'avvenuto a sua eccellenza il ministro della guerra e marina, la prefata eccellenza sua con dispaccio de'26 del passato mese (4 ripartimento 2 carico n. 1824) ha deciso, che ove avvenisse il difficile caso che in qualche comune si somministrassero delle razioni ad individui, che non sapessero scrivere, allora i boni potranno farsi corredare dal certificato di due testimoni, rendendoli così ammissibili nella totalizzazione che in seguito far se ne dovrà da'consigli di amministrazione.

Nel comunicargli questa superiore decisione per loro governo, ho l'onore pregare i signori intendenti di passarla a conoscenza de'sindaci de'comuni, onde averla presente nelle circostanze.

— 1267 —

Circolare del 9 aprile 1825 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno riguardanti la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de' 14 luglio 1824, e dell'articolo 12 del regolamento de'29 maggio 1819.

Il consigliere ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha partecipato di avere in data de'12 del prossimo passato marzo diretta circolare a'procuratori del Re presso i tribunali civili del tenore seguente.

» Il real decreto de' 14 luglio dello scorso anno stabilì, niun dritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne' registri delle ipoteche delle sentenze de' tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza de fondi costituiti in patrimonio sagro. E l'art. 12 del regolamento del 29 maggio 1819 sovranamente approvato prescriveva, che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nella conservazione d'ipoteche nel caso in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sagro.

» Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbi nel modo di loro esecuzione, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'21 del passato mese si è degnata ordinare:

» Che la esenzione del dritto fiscale, stabilita col real decreto de'14 luglio 1824 per la trascrizione delle sentenze, debba altresì aver luogo per la trascrizione de'titoli costitutivi de'patrimonî sagri, sia che questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separatamente da esse e in diversi tempi sieno esibiti a'conservatori delle ipoteche.

» Che per la trascrizione delle [sentenze per patrimonio sagro, o de' corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto a'conservatori d'ipoteche, si debba a' medesimi anche l'importo de'dritti di bollo e del registro delle conservazioni.

» Che nella trascrizione di un titolo, il quale oltre alla istituzione del patrimonio sagro, altre disposizioni per immobili contenga, il conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrisione richiede il dritto corrispondente sul valore degl'immobili, che al patrimonio sagro non appartengono.

» Che la esecuzione del mentovato dritto di trascrizione per le sentenze, e pe'titoli costitutivi de'patrimoni debba aver luogo, qualunque sia il valore degl' immobili in patrimonio sagro costituiti.

Mi ha soggiunto il suddetto ministro, che le indicate disposizioni sono state dal ministro delle finanze comunicate all'amministrazione generale del registro e bollo.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima tutto ciò per intelligenza sua e di chiunque altro convenga.

— 1268 —

Circolare de'16 aprile 1825 emessa dal tesoriere generale con la quale si fissa la competetenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

Sul dubbio promosso dal mio sostituto ricevitor generale di Terra d'Otranto sulla competenza de'giudici di circondario, in ordine al riconoscere i sequestri, ed altre coazioni, che gli esattori delle contribuzioni dirette fanno uso contro i contribuenti morosi, essendomi diretto a questo signor agente del contenzioso per sentire il di lui parere, il detto funzionario in replica, mi ha scritto quanto segue:

Gli esattori comunali possono avvalersi di due sorti di coazioni per esigere il contributo fondiario. La prima è personale per mezzo de' piantoni, e per questo non è facoltata il giudice di circondario d' impedirle, e d' interporvi sentenza alcuna, il solo intendente lo può fare, anche per mez-

zo de' sottintendenti. La seconda è reale per mezzo de' sequestri. Per questa è necessario adire il giudice di circondario per ordinare la vendita de'beni sequestrati. L'obbligo del giudice, giusta il decreto de'3 luglio 1809 è di procedere sommariamente, e senza il rito scritto giudiziario, in maniera che la sentenza della vendita deve farsi fra tre giorni dopo il sequestro, e fra due altri giorni dev'essere compita la vendita. In caso di opposizione di solo reclamo di proprietà, o di eccessi commessi per beni non sequestrabili, allora in grado di reclamo si deve andare al giudice competente, nella prevenzione, che dove vi fosse opposizione del debitore, o per eccesso di carico, o che attaccasse la quantità del debito, questa non è di competenza del potere giudiziario, ma del potere amministrativo.

Il detto avviso con circolare di questa tesoreria del 30 marzo ultimo n. 19 è stato partecipato a tutti i ricevitori generali per la dovuta esecuzione.

Vengo ora colla presente a darne puranche a lei conoscenza, qual prima autorità della provincia chiamata per legge a dirigere le operazioni di cotesta ricevitoria generale per la percezione del contributo, pregandola di darne conoscenza, tanto a'rispettivi sottintendenti, quanto a quegli altri funzionarî, ch'ella giudicherà espediente di esserne a giorno, acciò ne'rincontri, che potranno avvenire, possano emettere quelle disposizioni, che tendono ad assicurare la percezione al regio erario, senza ledere i dritti de' debitori.

— 1269 —

Ministeriale del 20 aprile 1825 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa i reclami per perdite di terreni rosi per le acque che vi scorron vicino.

Riscontrando il suo rapporto col quale ella ha chiesto superiori disposizioni intorno a'reclami prodotti da taluni contribuenti a motivo della perdita progressivamente fatta su'loro terreni rosi e minorati nella estensione per le correnti d'acque che vi passan d'appresso, la prevengo che all'uopo potrà ella dar corso a' reclami di cui si tratta applicandovi le disposizioni contenute nell' art. 23 della circolare ministeriale de'16 agosto 1817.

— 1270 —

Reale Rescritto del 27 aprile 1825 partecipato dal ministro dell'interno col quale si stabilisce che nella liquidazione de'dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti signorili, da quelli provenienti da impieghi, dritti, ed uffici regii aboliti.

Rasseguando al Re il rapporto dell'eccellenza vostra de'25 novembre dell'anno passato sulle istanze del principe di Pantelleria per essere indennizzato di taluni dritti che riscuoteva nel comune di Marsala in seguito di una concessione fatta a Lodovico di Requesens dal Re Martino di Aragona, e che gli son venuti meno in conseguenza dei nuovi sistemi, la Maestà Sua intesa la consulta di cotesta parte de' reali domini, ha osservato che competa al principe di Pantelleria una indennità pe' dritti suddetti sin dal giorno che gliene venne impedita la percezione: che questi però debbono classificarsi, e definirsi affinchè sieno distinti quelli propriamente detti signorili contemplati dal parlamento di cotesta isola del 1812 da quegli altri provvenienti da impieghi, dritti, ed uffici regî aboliti, o contemplati nell' art. 21 del real decreto del 30 novembre 1824; che la compensazione dei primi debba liquidarsi colle norme prescritte dalla detta legge parlamentaria del 1812, siccome quella de' secondi debba regolarsi colle reali istruzioni del 17 marzo 1819, che la indennizzazione de'dritti signorili debba gravitare a carico del comune Marsala, da cui è stato chiesto lo affrancamento, e la indennizzazione de' dritti provvenienti da uffici regi, ed altri come sopra, debba corrispondersi dall'erario, a di cui beneficio furono essi aboliti; ed ha in conseguenza ordinato nel consiglio di stato ordinario del 21 corrente, che il principe di Pantelleria adisca i magistrati rispettivamente competenti, giusta la di sopra classificazione de' dritti per farsene la liquidazione, ed ottenerne il compenso secondo le marcate regole.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1271 —

Circolare del 25 aprile 1825 emessa dal direttore generale dei dazii indiretti in Sicilia con la quale si vieta il permesso di trasportare polvere in questi reali domini.

Da sua eccellenza il luogotenente generale con ministeriale del 15 di questo mese mi è stata partecipata la risoluzione di Sua Maestà resa nel real consiglio ordinario di stato del

7 corrente di non doversi accordare permessi a persona alcuna per mandare in Napoli polvere di Sicilia.

— 1272 —

Circolare del dì 30 aprile 1825 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta ai regii procuratori diocesani con cui si ordina di adoperarsi il ministero degli uscieri nel sequestro dei beni della mensa vacata, per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione.

Di riscontro al di lei rapporto del 21 del corrente, le rispondo che per lo sequestro de'beni di cotesta mensa non ha guari vacata, deve tenersi lo stesso sistema, che si pratica per lo sequestro de'beneficî, adoperandosi a tal uopo il ministero degli uscieri, per rendere autentico, e legale l'atto di esecuzione, come in simili casi è stato prescritto d'accordo col ministero delle finanze. Circa la spesa poi, sono a dirle, che deve essere a carico de'frutti che s'introitano dalla stessa mensa, potendosene per ora anticipare le somme da quelle ch'esistono in cassa.

— 1273 —

Ministeriale del 6 maggio 1825 diretta dal ministro di guerra e marina a quello delle finanze con la quale si dispone che in caso di dubbio nei pagamenti lo scrivano di razione dee dirigersi o al ministro delle finanze o a quello della guerra e marina.

Spesse volte avviene che la tesoreria generale per effetto delle difficoltà che incontra nell'adempimento del proprio dovere, è obbligata a sospendere i pagamenti, lasciando alle parti la briga di produrre quegli altri documenti e dilucidazioni che occorrono per porre in regola l'affare.

E siccome alle medesime non è sempre facile di potterseli procurare, e molte volte esse stesse non sanno indicare cosa vogliono, così per evitare ogni disguido, e i reclami che continuamente si fanno per tale oggetto, crederei, qualora vostra eccellenza volesse concorrervi per la sua parte, che la tesoreria generale nell'eseguire le sue incompense, incontrando de'dubbi, che non potessero mettersi in chiaro dalle parti o da'rispettivi quartiermastri, si volgesse a me, o pel canale dell'eccellenza vostra, o direttamente per avere le opportune dilucidazioni.

— 1274 —

Circolare dei 7 maggio 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul metodo per la restituzione dai conservatori di ipoteche dei titoli loro presentati se non venga esibito il bullettino di deposito.

Qualche conservatore d'ipoteche ha chiesto qual metodo dev'esser serbato per la restituzione alle parti interessate dei titoli presentati negli uffici d'ipoteche per iscrizione o per trascrizione qualora per dispersione o per altro motivo non gli sia esibito il corrispondente bullettino di deposito che n'è stato rilasciato.

Il ministro delle finanze è convenuto nelle idee da me manifestate su tale dubbio. Quindi di accordo è stato risoluto aver dritto nella specie il conservatore di esiger cautela che lo discarichi dal deposito a lui affidato, e questa cautela consistere in ricevo del titolo, che sarà in iscrittura privata se l'interessato che si presenta per ritirarlo sia dal conservatore istesso conosciuto, ed in forma legale se tale conoscenza non ha luogo. Il ministro delle finanze, ha dato le analoghe istruzioni all'amministrazione generale del registro e bollo.

— 1275 —

Circolare del 7 maggio 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che quando i cancellieri vogliono incaricarsi del lavoro degli uffizi di conciliazione non hanno dritto i sostituti a dovergli rimpiazzare in tale incarico.

A 23 aprile ultimo mi ha ella manifestato che in altri comuni di cotesta provincia sia avvenuto il caso, che i cancellieri comunali gelosi de'piccoli proventi che percepivano i cancellieri sostituti nel travagliare presso la giustizia conciliatrice abbiano voluto incaricarsi di un tale lavoro, ed ha chiesto conoscere la norma da seguirsi in proposito. Di riscontro le osservo, che la nomina de'sostituti ha avuto specialmente per oggetto di far supplire i cancellieri in caso di mancanza. Or quando questi vogliono, e possono adempire anche a' disimpegni presso i conciliatori, non si può fare agire in loro vece i sostituti.

— 1276 —

Ministeriale del 7 maggio 1825 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si estendono anche per la Sicilia le disposizioni a regolare la restituzione dei titoli che si depositano nelle conservazioni delle ipoteche.

Essendosi per questa parte de'reali domini elevato il dubbio sulla cautela, che possano pretendere i conservatori dell'ipoteche nella restituzione alle parti de' titoli già iscritti, quante volte le parti per dispersione, o per altro motivo non potessero esibire il bollettino di deposito, che i conservatori ne avevano rilasciato, il signor ministro di grazia e giustizia il cui parere trovai giusto di sentire, ha considerato, che poichè il conservatore delle ipoteche, mercè il bollettino di cui è parola si dichiara depositario del titolo, che a lui è stato esibito, è ben ragionevole, che a render cauto il suo interesse, sia stabilito un metodo, che lo assicuri non dovere ad altri restituire il detto titolo, che alla parte cui lo stesso appartiene, è stato quindi di avviso, che in mancanza del bollettino questa cautela del conservatore possa consistere in un ricevo del titolo in iscrittura privata, se quegli, che si presenta per ritirarlo sia dal conservatore istesso conosciuto, o in forma legale, se tale conoscenza non ha luogo.

Il predetto ministro tanto più trova necessario di assicurare validamente tale restituzione in quanto che i titoli, dei quali è disputa, costituiscono una vera proprietà, e che dispersi, qualora sieno di prima edizione, grave dispendio e litigio arrecano per ottenersene un'altro ugualmente in forma esecutiva, e potendo anche per ragion di questa dispersione pervenire i titoli in mano del debitore sarebbero sorgere delle presunzioni di seguita soddisfazione.

Sono anch'io convenuto nel detto parere del lodato ministro di grazia e giustizia, e quindi mentre ne ho dato gli ordini analoghi per questa parte de'reali domini, ho giudicato prevenirne vostra eccellenza perchè ove altrimenti non giudichi, si compiaccia dare gli ordini, che vi corrispondono per lo adempimento anchè in cotesta parte de' reali domini.

— 1277 —

Ministeriale de' 14 maggio 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, portante disposizioni per l'esame della cauzione dei notai di quei reali domini.

Dal rapporto di vostra eccellenza de' 24 febbraio scorso

resto inteso delle disposizioni, che ella ha dato circa la cauzione che debbono prestare i notai prima di essere ammessi allo esercizio del notariato : ed in proposito è osservabile, che per la sicurezza delle cauzioni, di cui è parola, potrebbe seguirsi la disposizione della legge sul notariato relativamente allà costituzione de'patrimoni; cioè che la rispettiva camera notarile conosca della sicurezza della cauzione, e lo riferisca al tribunal civile per l'approvazione.

— 1278 —

Ministeriale del 14 maggio 1825 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si determina che gl' impiegati tradotti in giudizio per reati contro lo stato non godono il benefizio del mezzo soldo o del terzo del soldo.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha manifestato, che gl'impiegati civili, ch'essendo imputati di reati contro lo stato venissero tradotti innanzi alle corte pe'corrispondenti giudizi sono esclusi durante il giudizio dal beneficio del mezzo soldo o del terzo del soldo, avendomi spiegato, che a tali benefici accordati col decreto del 22 marzo 1823 possono soltanto aspirare gl'impiegati tradotti alle corti criminali, per reati comuni, o per reati commessi in officio. Il prelodato ministro mi ha soggiunto di aver comunicato questo principio a diversi ministeri.

Io mi affretto di parteciparlo a cotesta scrivania di razione per l'uso conveniente di risulta, prevenendola, che rimane a carico della medesima di farsi esibire il certificato della corte criminale, dal quale risulti la causa del giudizio.

— 1279 —

Circolare de' 18 maggio 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per lo visto per collazione dai ricevitori del registro sulle copie de' repertori che debbonsi da' notai presentare negli archivii notarili.

Onde assicurare semprepiù agli archivi notarili l' esatto adempimento de'dritti che a' medesimi competono, a norma della legge, per gli atti che sono ricevuti da'notai, ed evitare ogni menomo abuso, di accordo col ministro delle finanze, è stato risoluto, che i notai prima di presentare all'archivio notarile le copie mensili de'loro repertori, a'termini dell'art. 79 della legge sul notariato, debbano fare apporre su tali copie il visto per collazione de'ricevitori del registro de'rispettivi circondari.— Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili, le quali dovranno renderne avvertiti i notai e curarne la dovuta esecuzione.

— 1280 —

Ministeriale de' 23 maggio 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, per lo versamento del 10 per cento dalle camere e dagli archivii notarili in Sicilia.

Nel restar inteso dal foglio di vostra eccellenza dei 9 maggio delle disposizione data per la ritenuta del 10 per cento sopra quanto riguarda gli archivi e le camere notarili di cotesta parte de' reali domini, ho l'onore di manifestarle, che dopo che io le rimisi copia della circolare diretta a' regi procuratori dei tribunali civili di questa parte dei reali domini in data de' 23 febbraio scorso, su questo proposito altra circolare diressi agli enunciati regi procuratori in data de' 30 marzo, colla quale fu stabilito: che la detta ritenzione non debba esercitarsi sulle indennità dovute a' cassieri degli archivi notarili, a' termini dell'articolo 115 della della legge de'22 novembre 1819 sul notariato: che il versamento dell' ammontare della detta ritenzione del 10 per cento, sia per ragion di soldi, o per altro, debba eseguirsi presso i ricevitori delle contribuzioni dirette. — Sorto in seguito il dubbio, se in Sicilia il versamento dell'ammontare della ritenzione, di cui è parola, dovesse eseguirsi presso i ricevitori del registro, ovvero presso altro ricevitore delle finanze, ne fu fatta la corrispondente dimanda a questo ministro delle finanze. In riscontro, egli con lettera de'21 maggio ha osservato che essendo la ritenzione indicata un cespite particolare, non conviene versarsi nelle ricevitorie del registro; e poichè in Sicilia non vi ha ricevitoria a parte per le contribuzioni dirette, è stato di avviso che se ne possa fare il versamento nelle ricevitorie generali delle valle. Mi do quindi la premura di partecipare tutto ciò a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1281 —

Circolare del 4 giugno 1825 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che le spese di vitto e medele pe'detenuti infermi anche dopo gli ordini ottenuti di escarcerazione deggiono gravitare sul fondo delle prigioni.

Sua maestà visto il parere del consiglio ordinario di stato, con decisione emessa in Milano a'26 dello scorso mese, si è degnata approvare che la spesa di medela, e vitto da somministrarsi a' detenuti infermi dopo ottenuti gli ordini per la loro escarcerazione debba gravitare sul fondo mede

simo delle prigioni, continuandosene a portare il notamento nel registro dei medesimi fino alla guarigione in una rubrica separata.

Nel real nome ne la prevengo in continuazione del real rescritto de'2 marzo ultimo, e per lo adempimento.

— 1282 —

Circolare del 15 giugno 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina doversi serbare il solito sistema circa le indennità de' primi eletti pe'viaggi in occasione della verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

A 6 del corrente ella ha domandato una norma a seguire quando i primi eletti de' comuni sollecitano il pagamento delle idennità loro dovute per vettura e cibario in occasione che debbono eseguire de' viaggi per la verifica delle contravenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale. Di riscontro la incarico di praticare in proposito quanto si è fatto finora.

— 1283 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1825 partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata commissario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno disposizioni a riordinare varii articoli d' interesse de' censuarii.

Avendo la consulta di questi reali dominii adempito allo esame commessole da Sua Maestà nel modo che le partecipai in data del 12 marzo, così di quanto avea ella proposto con rapporto de' 2 di detto mese, come di quanto gia trovavasi con rescritto de' 14 dicembre 1824 determinato in ordine al tavoliere, si è avuta quindi ragione di dividere tutta la materia negli articoli seguenti:

1. Quante e quali abilitazioni si dovessero accordare ai censuari per le somme che essi debbono a tutto il 1823.

2. Se dovese devenirsi ad una minorazione di canoni in favore de'censuari, e quale esser questa potesse.

3. Qual sistema serbar si dovesse per la liquidazione del debito a tutta la dinotata epoca.

4. Quali essere dovessero i documenti producibili da' debitori in discarico delle somme loro imputate.

5. Se abilitazione convenisse dare ai portatisti, assicuratori, a affittaiuoli, ed in che modo.

6. Qual esser potrebbe l' effetto della devoluzione da convenirsi nai verbali, per causa di mora.

7. Se dovessero riunirsi in un solo contabile, la cassa delle contribuzioni dirette, e quella del tavoliere.

8. Se dovesse confermarsi a pro de' pastori Abruzzesi il beneficio di pagare a semestre nella cassa del tavoliere il contributo fondiario, cui soggiacciono le terre loro censite, e se questo beneficio si dovesse estendere ancora ad altri pastori.

9. Se fosse ammissibile il progetto di una cassa di sovvenzione in Foggia.

10. Se fosse opportuna la radiazione della iscrizione a carico de' censuari, per l' importo di 25 annate del canone, diretta siffatta iscrizione a custodire il capitale dello stesso.

11. Qual rimedio esser potesse conveniente, ad evitare, che i censuari pastori, non possessori di animali defraudino la cassa del tavoliere con fare apparire ne' loro affitti un estaglio al di sotto dell' importo del canone e della fondiaria.

12. Se potesse associarsi al commissario civile ed alla di lui immediazione il consigliere d'intendenza di Basilicata, D. Giuseppe de Marco, e darsi al commessariato un segretario nella persona di D. Giacomo Ciardulli, come ella avea proposto.

Discussi tutti questi articoli, insieme con ciò che la consulta avea opinato, sopra ciascuno di essi, da' ministri riuniti in consiglio, e quindi dopocchè il consiglio ordinario di stato ha portato su dei medesimi le sue vedute, si è lo affare rapportato al Re, il quale da Genova, in data de' 12 del corrente, ha rescritto quanto segue.

Sul primo articolo, che si stia a quanto trovasi determinato col rescritto de' 14 dicembre 1824, val dire che resti affidato a lei, nella qualità di commessario civile, di fissare il modo, ed il tempo del pagamento degli arretrati a tutto il 1823, e gl' interessi maggiori, o minori da corrispondersi sul capitale, di stabilire le cautele a prendersi, per render certa la percezione di tali somme, e di dichiarar la devoluzione contro di que' censuari, co' quali niuna convenzione fosse possiblie di trattare; che anzi la Maestà Sua inerendo alla proposizione da lei avanzata nel cennato rapporto dei 2 marzo; rimette alla di lei prudenza, di esonerar da ogni interesse sulle somme dilazionate quei censuari debitori, che per le loro particolari circostanze meritassero di non esserne gravati. Ma oltre, che Sua Maestà particolarmente la incarica di spinger nel miglior modo possibile la esazione corrente, vuole, che ogni settimana, ella dia conto, e delle dilazioni accordate colle particolari convenzioni, che le accom-

pagnano, e delle devoluzioni, che ella crederà dichiarare, e de'prodotti delle operazioni dirette all'incasso del corrente.

Sul proposito poi delle devoluzioni la prelodata Maestà Sua ha approvato, che alle nuove censuazioni a farsi, così delle terre, che saranno devolute, come di quelle attualmente esistenti nel tavoliere, e di quelle, che per qualunque causa, ed in qualunque tempo resteranno allo stesso aggregate, possano ingiungersi condizioni coerenti alle vedute di pubblica economia, ed alle circostanze locali della Capitanata, le quali lasciano agio a discutere, se convenga dare a' censuari la libertà di far piantagioni, se sia opportuno il permettere l'affrancazione de' canoni, e se altri espedienti adottar si debbano, che influiscano a vantaggio dell'agricoltura, e della pastorizia, ed alla istallazione di altre colonie ne' diversi siti del tavoliere.

Sul secondo articolo, di eseguirsi parimenti quanto nel citato rescritto fu risoluto, e perciò, ch'ella valutando le circostanze particolari di ogni censuario, e di ciascuna censuazione, proponga un temporaneo, o perpetuo ribasso di canoni, maggiore o minore, generale o parziale, da doversi poi sovranamente approvare, conservandosi per coloro, che più censuazioni tenessero la gravezza di talune di esse col favore, di cui forse godono talune altre, uniformemente a quelle, che avea ella su tal proposito suggerite.

Portando poi Sua Maestà le sue provvide vedute al quantitativo, sino al quale debba estendersi il ribasso, intende non limitarlo ad annui ducati cento mila, come erasi proposto, ma che sia tale, che mentre appresti il sollievo necessario a' censuari, si renda compatibile coll' interesse della tesoreria. Ed affinchè il tempo ad una liquidazione generale nulla distrugga del vantaggio di questa real munificenza, vuole la Maestà Sua ch'ella settimanilmente proponga le riduzioni, che avrà trovate convenienti a' censuari, ed alla censuazione nel modo espressato.

Sul terzo articolo, di osservarsi esattamente il mentovato rescritto, per la parte che riguarda la liquidazione del debito, e solo accordarsi il tempo di un altro mese per li reclami a coloro, che non avessero finora reclamato.

Sul quarto articolo, di non ammettersi altro documento a discarico, che il solo ricevo a tallone come quello, che è il solo riconosciuto dalla legge, la quale non dà verun'obbligo alle amministrazioni finanziere, di rispettare le private dichiarazioni e quietanze, che i reddenti abbiano potuto riceversi da contabili, formando questi semplici particolari conteggi soggetti al giudizio della autorità competenti. Ciò non ostante Sua Maestà permette a' debitori del tavoliere in caso di par-

ticolari ragioni contro gli agenti di percezione di tal ramo, di farne ricorso a questo ministero, senza pregiudizio bensì della liquidazione regolarmente eseguita.

Sul quinto articolo, di mandarsi innanzi quel tanto, che trovasi rescritto colla sola modifica, che le dilazioni sinno di breve durata, e che ella sia tenuta in ogni settimana di mettere a giorno questo ministero di quello che avrà accordato.

Sul sesto articolo, di non alterarsi le misure nello stesso rescritto tracciate, aggiungendosi solamente ne' verbali, che le devoluzioni, da praticarsi uniformemente a dette misure, debbono aver luogo secondo la legge de' 13 gennaro 1817 onde nella redazione de' medesimi si eviti ogni disputa, che elevar si potesse su i dritti, che ciascuna delle parti possa imaginare a se competenti, nella deduzione seguita per effetto della mora.

Sull'articolo settimo, di serbarsene la discussione a tempo più opportuno.

Sull'articolo ottavo, di conservarsi a' pastori Abruzzesi il favore di versare semestralmente nella cassa del tavoliere il contributo fondiario, gravitante sulle terre loro censite, e di estendersi tal favore non solamente a' pastori di Piedimonte, come ella propose in data de' 22 febbraro, ma anche a quelli di Basilicata, di Principato ulteriore, e di terra di Otranto per Cerreto e per Castellaneta, poichè in tutti costoro concorrono la ragioni medesime che negli Abruzzesi, come trovasi dichiarato co' reali rescritti de' 21 marzo 1817, e dei 4 ottobre 1823, dalle quali prende origine il cennato favore.

Sull'articolo nono, Sua Maestà ha preso in benigna considerazione le circostanze attuali de' censuari, e ben ravvisa, l'utile, che loro render potrebbe un fondo di sovvenzione; ma all'opposto, non gli sono sfuggiti gl' inconvenienti, che potrebbero da quello derivare, ed amando che il progetto resti meglio discusso, si ha riserbato di provvedervi al suo ritorno: vuole intanto, che il prodotto de' grani depositati, per causa del sussidio, e gl' introiti di questa origine si versino alle casse, alle quali sono destinati.

Sul decimo articolo S. M. ha estrinsecate le più favorevoli intenzioni, ma si riserba di determinare dopochè sarà esaminato e discusso, se la iscrizione ipotecaria a cautelare il canone convenga estenderla a tre, in vece di due annate.

Sull' undecimo articolo Sua Maestà, si ha parimente riserbato di provvedere, dopochè sarà meglio discettato su gli espedienti proposti a tal riguardo.

Sul duodecimo articolo la Maestà Sua secondando la di lei domanda, ha disposto che resti associato al commessariato civile, ed alla di lei immediazione, il consigliere d'inten-

denza di Basilicata D. Giuseppe de Marco, a condizione che quante volte facesse bisogno di lui in quella provincia possa egli momentaneamente sospendere le funzioni nel commessariato, per poi ripigliarle, adempito al disimpegno della sua carica ordinaria, restando così conciliato alla meglio il servizio di entrambi i rami, come pure la stessa Maestà Sua autorizza la nomina da lei fatta del segretario da addirsi al commessariato nella persona di D. Giacomo Ciardulli.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni per la dovuta intelligenza, e per norma della di lei condotta, nella esecuzione dell' incarico affidato allo zelo, ed alla conosciuta prudenza, colla quale ella adempie al real servizio. La prevengo nel tempo medesimo, che ho dato partecipazione dell'ultimo articolo al ministro degli affari interni, pregandolo a disporre, che il signor de Marco si porti subito ad assumere la straordinaria commessione, della quale Sua Maestà lo ho onorato.

— 1284 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull' affrancazione di taluni canoni.

Posto sotto gli occhi di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 28 dello scorso febbraio, e l' avviso emesso dalla consulta di cotesti reali domini sulla domanda della duchessa vedova di Ferrandina di potere in conseguenza delle sovrane determinazioni de' 9 aprile 1796, e de' 25 aprile 1804, e della pratica tenuta in casi simili, affrancare il comune e territorio di Caltavuturo del dazio di tarì 6 a cantaro sull' olio, mediante lo sborso delle onze 131 24 11 di capitale al proprietario, od il pagamento di onze 100 allo erario per la concessione del jus luendi, con dovere tale dazio continuare ad esigersi per conto di essa duchessa fino a che la medesima venisse reintegrata delle suddette somme sborsate unitamente a' frutti, ed alle spese, e restar poi soppresso: la Maestà Sua udito il consiglio ordinario di stato, con real decisione de' 12 del corrente da Genova, si è degnata ordinare, che si faccia subito dallo erario lo sborso delle onze 116 restando così il dazio abolito.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 1285 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla sostituzione negli uffiziaboliti, una volta di proprietà particolare, perchè comprati.

Incaricata nel real nome la consulta di cotesti reali domini di discutere la quistione elevata, e della quale vostra eccellenza ha trattato nel suo rapporto de' 13 dello scorso novembre, (3. carico numero 2231) cioè se morto D. Giuseppe Amodio proprietario dell'officio di primo notar credenziere nella dogana di Messina, potesse sussistere l'atto di sostituzione fatto dalla vedova in persona del di lei fratello, trattandosi di uno di quegl' impieghi, di cui è stata pronunziata l'abolizione nel nuovo sistema; la consulta medesima ha fatto prima osservare, che non è stata proclamata l'abolizione di tutti gli antichi offici, ma di quelli soltanto, che fossero incompatibili col nuovo ordine di cose, e per questi stessi si è ordinata la indennizzazione in favore de'possessori, a' quali erano stati venduti, o concessi: che quando per questi medesimi officî l'abolizione non ha ancora avuto effetto, ed i medesimi tuttavia sussistono, come i possessori non potrebbero dismettersene, e chiederne dallo erario il compenso; così non potrebbero essi venire impediti di esercitarli, di percepirne i frutti, e di far uso di tutti i dritti nascenti dal contratto, compreso quello di sostituire, che non potrà personalmente esercitar l'officio, poichè mentre il contratto sussiste, deve partorire tutti i suoi effetti pienamente, e senza alcuna limitazione; che finalmente nella classe degli officî aboliti col fatto, e per cui vi ha già diritto al compenso, devono annoverarsi quelli, per li quali ha il governo vietata la percezione de' dritti annessivi, come appunto sono gli uffizî, di cui parla l' articolo 21 del real decreto de' 30 novembre 1824. Ciò premesso la consulta ignorando quali sieno le funzioni di primo notar credenziere, e quali i dritti che fruisce, per poter giudicare se tale officio sia stato colpito dal suddetto real decreto, ha conchiuso col parere, che nel caso affermativo la contesa rimarrebbe estinta, riguardandosi l'officio abolito col fatto. Quando poi l' officio sia tuttavia sussistente, ed interdetta non sia l'esazione degli antichi annessivi dritti, dovrebbe rispettarsi, e lasciarsi ferma la sostituzione fatta dalla vedova Amodio qual proprietario dell' officio stesso.

Sua Maestà cui è stato tutto ciò rassegnato, udito il consiglio ordinario di stato, con real decisione de' 4 del cor

rente da Genova, si è degnata uniformarsi al succennato avviso della consulta, finchè non sia stabilito il nuovo sistema doganale in Messina, e da qual punto dovrà desistere il sostituto, salvo agli eredi di domandare l'indennizzamento a norma del regolamento.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1286 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1825 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull'abolizione delle sottintendenze in quei reali domini.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario degli 8 marzo ultimo rivocando il decreto de' 26 dicembre dell'anno scorso sulla restrinsione delle valli, si è degnata prescrivere, che rimangano abolite soltanto tutte le sottointendenze con rimanere in ciascuna valle la sola intendenza; che di sette intendenti uno sia di prima classe col soldo di annui ducati 3600, e gli altri di seconda classe col soldo di annui ducati 3000; che la classe sia personale dello intendente ovunque sia traslocato, o destinato: che de' segretari generali uno parimenti sia di prima classe col soldo di ducati 1200, e li rimanenti di seconda classe col soldo di annui ducati 1000, dichiarando parimenti personale la classe: che lo assegnamento per le segreterie rimanga quello che attualmente esiste: che rimanga ferma l'attuale circoscrizione territoriale di valli, distretti e circondari, e che coloro i quali si trovano godendo un soldo maggiore di quello di sopra stabilito, abbiano la differenza a titolo di gratificazione personale. Con decisione poi data in Milano il giorno 17 maggio passato, la Maestà Sua si è degnata approvare quanto ha proposto l'eccellenza vostra con foglio de' 22 marzo suddetto circa il destino de' sottintendenti, e su tale base ne attende la proposta.

Nel real nome le partecipo tutto ciò, e le rimetto la copia conforme del real decreto per la sovrana determinazione degli 8 marzo, affinchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1287 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i regii procuratori diocesani con cui viene risoluto che i canonici deputati dell'amministrazione possono esser eletti nuovamente, dopo scorso almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, ed a condizione che abbiano reso i conti.

Il vescovo di Conversano propose il dubbio se i canonici deputati dell'amministrazione diocesana, i quali hanno amministrato per un triennio, possono essere rieletti pel triennio susseguente; e se esiste rinnovazione dove vi ha elezione, ovvero dovrà interporsi un periodo, e quale debba essere.

Sulla prima parte del dubbio suddetto vi fu sin da agosto 1821 dichiarazione della commessione esecutrice del concordato, adottata da questo ministero in varie occasioni, che dagli ordinari è stato promosso il dubbio medesimo, di non doversi cioè dar luogo a conferma de' deputati delle amministrazioni diocesane, non solamente perchè nel paragrafo 2 dell'art. XVII del concordato vien prescritto in ogni triennio la nuova elezione, ma la rinnovazione de' deputati, il che importa di doversi prescegliere novelli soggetti, ma benanche perchè trattandosi di amministrazione è sempre bene, che da tempo in tempo novelle persone possan rettificare degli sbagli, ne' quali potrebbero essere forse incorsi gli antecessori.

Quanto poi alla seconda parte del sovraindicato dubbio la stessa commessione esecutrice del concordato ha ora opinato, che possa permettersi che i suddivisati canonici deputati sieno eletti nuovamente, dopo scorso almeno un triennio dal di che han cessato di esercitare le loro funzioni; mentre, nella lettera del paragrafo 2 del succennato art. XVII del concordato non si ravvisa cosa alcuna, che far potesse ostacolo a siffatta elezione.

Essendosi da me fatto presente tutto ciò a Sua Maestà, la Maestà Sua udito il parere del consiglio ordinario di stato, si è, sotto la data de' 4 corrente mese in Genova, degnata di approvare il parere della commessione esecutrice del concordato, colla condizione di dovere i rieligibili trovarsi di aver dato i conti del triennio scorso.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e perchè ne dia comunicazione al capitolo di cotesta cattedrale per suo regolamento.

— 1288 —

Circolare del 29 giugno 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina come debba essere pagato un militare assoluto da un consiglio di guarnigione, finchè raggiunga il suo corpo.

Si è elevato il dubbio sul modo di pagarsi, e da chi un militare assoluto da un consiglio di guarnigione, sino a che non raggiunga il corpo, cui appartiene, e quali averi gli competono. Non essendosi preveduto questo dubbio dall'ordinanza amministrativa militare, il ministro della guerra ha dato le seguenti disposizioni:

1. L'individuo assoluto dal consiglio di guerra di guarnigione deve continuare a ricevere la sussistenza delle grana dodici al giorno dallo stesso ramo delle prigioni, sino a quando non partirà dal luogo, dov'è stato detenuto.

2. Quando poi si metterà in marcia per raggiungere il proprio corpo, se questo lo farà rilevare dalla prigione, deve lo stesso pensare ad assicurare la sussistenza, durante il tragitto, altrimenti il comandante della piazza, e quello della provincia spedirà l'individuo al corpo, facendolo scortare dalla gendarmeria, la quale anticiperà la sussistenza da brigata in brigata, ed i consigli di amministrazione, che ne faranno l'avanzo, conteggeranno col corpo dove l'uomo sarà portato in rivista per tutte le sue competenze dal giorno, che si è posto in marcia.

3. L'individuo sarà accompagnato da un foglio detto *passo* nel quale saranno notate le somme che la gendarmeria anticipa, dovendo il *passo* suddetto esser messo in appoggio delle riviste del corpo, ove l'uomo appartiene.

4. Durante il viaggio i militari di tal classe quantunque portati dalla gendarmeria, riceveranno dalla medesima ciò che la legge accorda ai militari viaggiando isolatamente colle competenze dell'articolo 134 dell'ordinanza amministrativa militare per gli averi, e l'alloggio nei termini di detta ordinanza: e sebbene viaggeranno scortati dalla gendarmeria, non perciò saranno custoditi come presi, nè potranno essere alloggiati nelle prigioni.

5. Qualora l'individuo si ammalasse per istrada, il foglio detto *passo* sarà spedito al corpo dal capo dell'ospedale militare, o civile, il quale ne rilascierà ricevo alla gendarmeria, ch'esibisce l'uomo ammalato, e nell'uscire il malato guarito comincerà a viaggiare colle regole prescritte nell'ordinanza pegl'individui che sortono dagli ospedali.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte, che la riguarda.

— 1289 —

Circolare del 2 luglio 1825 emessa dal tesoriere generale portante dilucidazioni ai dubbi sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

Questo signor agente del contenzioso con foglio del 28 giugno prossimo passato mi ha scritto quanto segue:

« Colla sua de' 27 apprile 1825, numero 2634 a cui è relativa l'altra del dì 18 corrente giugno, numero 4013, ella mi ha esposti i dubbi incontrati dall'intendente di Bari nell'esecuzione del parere da me datole a 2 marzo di questo stesso anno e me ne ha dimandata la soluzione. Colla presente io sono a soddisfare alla di lei inchiesta. Per quanto riguarda l'osservanza dell'articolo 5 del decreto dei 16 dicembre 1813 io lo credo acora in vigore, poichè contenendo esso una disposizione particolare, cioè pei soli pignoramenti per riscossione di contribuzioni dirette, non può dirsi derogato dalle disposizioni generali contenute nelle leggi della procedura civile non dettate specialmente per la consecuzione delle contribuzioni E ciò in forza della nota regola legale, proclamata in più luoghi dal diritto romano cioè che: *lex specialis generali praefertur et illa huius exceptio est.*

» Se poi questa via sia la più breve, come l'intendente suppone, io non saprei dirlo, giacchè dopo di essersi per la stessa percorso tutto lo stadio della procedura amministrativa innanzi alle autorità di un tal ramo si lascia libero alle parti di adire il potere giudiziario: che se dovesse proporsi qualche rettifica a Sua Maestà sul punto in esame, essa dovrebbe cader precisamente sull'ultima parte della cennata disposizione, abilitando i giudici regi a procedere per questo ramo a qualunque somma ascendesse il credito per la fondiaria. La prevengo su questo dubbio, che l'intendente di Campobasso col suo rapporto del 7 corrente da lei manifestatomi colla sua degli 11 detto corrente mese, numero 3892 mi fa supporre, che vi sia un rescritto de'29 settembre 1821 che io non conosco, col quale si dice prescritto appunto quanto io le ho accennato in rapporto ai giudici regi. Per quanto riguarda l'azione, che sia ha contro de' consegnatari e depositari degli oggetti oppegnorati in seguito delle cauzioni spedite dagli agenti delle contribuzioni dirette, quando mancano di esibirli, onde poter esser venduti, io non istimo, in contrario di ciò che bramerebbe il cennato intendente, che se ne facesse rapporto a Sua Maestà per renderla di

competenza delle autorità del contenzioso amministrativo, poichè essendo essa un'azione puramente civile non può entrare giammai nelle attribuzioni delle medesime autorità; diversamente si violerebbero tutt'i principî già stabiliti nelle leggi e decreti preesistenti, e specialmente nella legge de'21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

Glielo partecipo per intelligenza, ed in riscontro ancora a due suoi graditi fogli dei 23 aprile e 14 giugno andante anno senza numero.

— 1290 —

Circolare de' 2 luglio 1825 emssa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per la forma de' conti dell' introito e dell' esito per le camere e per gli archivii notarili.

La mia circolare dei 31 luglio dello scorso anno stabilì presso le camere notarili un regitro per esservi notato l'introito de' dirit i e delle competenze che alle medesime sono addetti dall'articolo 142 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

E la circolare istessa stabilì che l'importo di tali dritti e competenze non fosse più versato nella cassa del ricevitore del registro e del bollo, ma in deposito rimanesse presso i cancellieri delle camere notarili. Oggetto principale di queste disposizioni fu la esecuzione dell' articolo 108 della riferita legge de' 2 novembre 1819 ne' casi e nel modo prescritto dai regolamenti in vigore. A secondar ora le premure del ministro delle reali finanze, al quale manifestai il tenore della mia circolare de' 31 luglio, aggiungo alle signorie loro, che il conto, cui i cancellieri delle camere notarili sono obbligati di rendere per l' articolo 115 della mentovata legge, dev'esser distinto in due parti. La prima di esso dee riguardare l' introito dei dritti e proventi qualunque degli archivi notarili, non che l' esito che a norma dei regolamenti in vigore, deve esigersi su tale introito, come il pagamento de' soldi degl'impiegati negl'archivii stessi le spese di scrittoio, quelle de' giudizi contra i notai contraventori ec. ec. La seconda parte poi dee risguardare così l'introito dei dritti e delle competenze notarili, e l'esito che su tale introito deve praticarsi, come le spese di scrittoio per la spedizione degli affari che sono di particolare spettanza delle camere ec. ec. Elleno parteciperanno questa circolare alle camere notarili e ne cureranno la duvuta esecuzione.

— 1291 —

Circolare del 1 luglio 1825 emessa dal regio scrivano di razione della tesoreria generale con la quale si prescrive ch'è obbligo de' notai certificatori apporre la data in lettere ne' certificati di esistenza degli assegnatari e sussidianti de'ruoli provvisori della tesoreria generale.

Essendo dell'obbligo di questa tesoreria generale lo escogitare tutt'i mezzi che crede necessari per assicurare gl'interessi fiscali, sono ad avanzarle la preghiera di far sentire a tutt'i notai certificatori, e sindaci di cotesta provincia di sua direzione di apporre la data in lettere a tutt'i certificati di esistenza che rilasciano a favore degli assegnatari e sussidianti di ruoli provvisori di questa tesoreria generale, nella prevenzione che saranno rifiutati tutti quei certificati che porteranno la data in cifre.

— 1292 —

Ministeriale de'9 luglio 1825 diretta dal ministro delle finanze al ministro di grazia e giustizia per lo versamento del dieci per cento in Sicilia dalle camere e dagli archivii notarili.

Nel manifestarmi il luogotenente generale di Sua Maestà in Sicilia di essergli stata partecipata da vostra eccellenza la disposizione presa di accordo con questo ministero di mio carico circa alla cassa, ove potersi fare il versamento della ritenuta del dieci per cento sulle competenze degli archivi e delle camere notarili, mi ha fatto osservare che siccome non sono tuttavia istallati in quei reali domini i ricevitori generali si è voluto provvisoriamente disporre che tal ritenuta sia versata presso la casse de'ricevitori distrettuali.

Ho l'onore di prevenirne vostra eccellenza per di lei intelligenza.

— 1293 —

Circolare del 9 luglio 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni sul mantenimento dei detenuti a carico dei comuni.

Con rapporto de' 18 maggio ultimo mi ha manifestato che l'intendente della valle di Catania sul proposito di un rimborso di ducati 9 : 60 del comune di Cortale per la sussistenza somministrata ad un detenuto nel carcere di Acireale, le abbia dato conoscenza di una sovrana determinazione de' 23 gennaio 1820 che prescrive che gli arrestati nelle

prigioni circondariali debbano esser mantenuti dai comuni di loro nascita.

Quindi ha proposto il dubbio se debba eseguirsi tal decisione, ovvero il sovrano rescritto dei 6 dicembre 1817 con cui si dichiara che le spese per lo mantenimento e custodia de'detenuti nelle prigioni circondariali debbono andare a carico dei comuni de'rispettivi circondari.

In iscontro mi occorre manifestarle, che ella non deve dare esecuzione ad alcuna disposizione che non le sia stata comunicata uffizialmente dal ministro del rispettivo ripartimento.

La decisione de' 22 gennaio 1820 non essendo applicabile a'comuni al di quà dal faro, debbono i comuni che hanno sborsato delle somme indebitamente esserne rivaluti, ed ella è risponsabile dell'adempimento di siffatta disposizione, e qui credo opportuno di dichiararle che i comuni sono obbligati al mantenimento de' detenuti rinchiusi nel carcere del capo luogo del circondario alla disposizione del regio giudice del medesimo, qualunque sia il luogo della loro nascita, e che il modo come ripartirne la spesa tra' comuni componenti ciascun circondario trovasi determinato dal sovrano rescritto de' 6 dicembre 1817.

— 1294 —

Ministeriale de' 13 luglio 1825 diretta dal ministro delle finanze al ministro di grazia e giustizia, sul dubbio se in un solo atto possano riunirsi diverse contrattazioni.

Io concorsi nelle osservazioni manifestatemi da vostra eccellenza col pregevole foglio de' 22 dicembre ultimo di non doversi proibire ai notai di riunire in un solo atto diverse contrattazioni, e nel darne comunicazione all' amministratore generale del registro e del bollo, gli feci sentire che non conveniva fare alcuna novità sull'oggetto.— Or in vista dell'altro suo foglio de' 9 andante ho incaricato il detto funzionario di far cessare l'abuso che si vuole introdurre sul proposito dal direttore del registro e bollo in Salerno (1).

---

(1) Giova qui riferire le istruzioni che per l' oggetto sono state dirette dal ministero delle finanze all'amministrazione generale del registro e del bollo; sono così concepite — » Napoli 13 luglio 1825 — *Signor Amministratore generale* — Il ministro di grazia e giustizia essendo stato informato che il direttore del registro e bollo in Salerno abbia idea, che un notaio non possa in un solo rogito od atto riunire più contratti o diverse obbligazioni, mi fa osservare che questo assunto è in perfetta contraddizione della legge, rammentandomi sul proposito l'esame altra volta fatto di una tale quistione, ed i motivi di dritto e di economia da lui addotti, pe'quali convien risolverla affermativamente, giusta quanto le manifestai con mio

— 1295 —

Ministeriale del 13 luglio 1825 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata portante nuove dichiarazioni circa i casi ed i modi ne'quali si può praticare l'arresto de'contribuenti che ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

Ha ella riferito che diversi contribuenti di tassa fondiaria per defraudare la vigilanza degli esattori involano i generi fan nascondere i consegnatari giudiziari, producono eccezioni di proprietà, gravami e tutti i rimedi legali a solo soggetto di stancare gli agenti di percezione.

Ad evitare i quali inconvenienti ella dice che altro espediente non trovi, che quello di far procedere all'arresto di debitori così cavillosi,

E rammentando le varie disposizioni per le azioni degli esattori, e particolarmente una decisione sovrana dei 5 luglio 1821 sullo arresto di qualche contribuente moroso, fa rilevare che tal misura non siasi giammai adottata, per cui chiede conoscere se nelle indicate circostanze possa ella senza abusarne far procedere all'arresto di qualche contribuente moroso a solo oggetto di offrire un esempio di rigore alla massa dei contribuenti.

In riscontro questa real segreteria le rescrive che dopo la enunciata sovrana risoluzione de' 5 luglio 1821 non è tornata finora la occasione di trattare di simili oggetti; e niun cangiamento ha subita quella disposizione, con cui fu approvato sovranamente il di lei parere per qualche arresto di contribuenti facoltosi, i quali, siccome ella esprimeasi, ricorron maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione fondiaria a loro carico.

---

foglio de' 5 gennaio ultimo numero 14. Mi aggiungne ora, che l' articolo 141 numero 31 e 32 della legge sul notariato de' 23 novembre 1819 determinando in qual modo debba essere regolata la tariffa de'dritti notariali, allorchè un rogito più contratti o obbligazioni contiene, ne suppone ed ammette l' ipotesi. Quindi sollecita le mie disposizioni onde cessi l' abuso, cui vuolsi dar luogo.

Riportandomi al citato mio foglio de' 5 gennaio, la incarico di dare al direttore in Salerno gli ordini corrispondenti.

— 1296 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per le indennità da pagarsi agl' impiegati doganali di prim' ordine per gli accessi nelle dogane di second'ordine.

Si è rassegnato al Re il di lei officio del dì 9 dello scorso giugno relativamente alle idennità da pagarsi agl' impiegati delle dogane di prim'ordine per gli accessi nelle dogane di secondo ordine inferiori, onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

Sua Maestà si è degnata di aver presente l'art. 80 della legge doganale del 1 giugno 1817, ch'è in vigore in questa parte de'reali dominî, col quale si prescrive, che gl' impiegati che si conferiscono dalla propria dogana in un'altro luogo purchè vi sia la distanza almeno di un miglio, e più han dritto di ricevere un indennizzazione di viaggio da pagarsi immediatamente dai negozianti colla seguente norma.

Per ciascuna giornata ad un controloro carlini dieci; idem ad un ricevitore carlini dieci; idem ad un visitatore o altro commissario carlini sei; idem ad non sottindentente carlini cinque.

In conseguenza Sua Maestà dietro il parere dell'ordinario consiglio di stato da Lucca in data de'5 andante ha risoluto che si adottino provvisoriamente in Sicilia le stesse regole che si custumano in Napoli, salvo a rifondersi queste disposizioni in una nuova legge doganale comune ad entrambe le parti de' reali dominî.

Dalle spese di viaggio sinora erogate dagl' impiegati dei dazi indiretti in Sicilia per gli accessi in quistione la Maestà Sua ha ordinato che si bonifichino loro, purchè l'importare non superi le diete come sopra fissatte provvissoriamente per l'avvenire.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 1297 —

Ministeriale del 15 luglio 1825 diretta dal ministro degli affari esteri a quello degli affari interni con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e viceconsoli esteri.

Per quanto è a mia notizia le sole patenti dei consoli e viceconsoli esteri debbono munirsi del regio exequatur. Si rende ciò necessario, onde dalle autorità locali si riconosca la qualità di coloro che in forza di tali carte sono au-

torizzati ad assistere i connazionali presso le autorità istesse. Talvolta, ma raramente è stato dimandato di farsi riconoscere dal regio governo i brevetti, che qualche legazione estera ha rilasciato a taluni per assistere i propri nazionali in qualità di avvocati, ma ciò non si è mai avvenuto, perciò trattandosi di affari giudiziari gli avvocati non possono agire che in virtù del mandato di procura debitamente legalizzato di cui debbono essere forniti.

È questa la replica che posso fare al pregiato foglio di vostra eccellenza dei 18 del corrente (sezione degli affari esteri n. 426) col quale si è compiaciuta non solamente manifestarmi quanto le ha scritto il luogotenente generale in Sicilia sulla domanda fatta al regio procurator generale presso la gran corte dei conti dal duca di Lemos di munirsi del regio exequatur il permesso accordatogli dal suo sovrano di fissare colà il suo domicilio, ma benanche di richiedermi, se abbia osservazioni particolari a farle conoscere sul conto del suddetto duca di Lemos.

Io mi fo il dovere di partecipar tutto ciò all'eccellenza vostra in risposta del suo pregevol foglio dei 30 aprile n. 1728.

— 1298 —

Risoluzione sovrana del 16 luglio con la quale si dichiara dover essere di mesi tre il termine assegnato pe' gravami che produconsi alla gran corte de' conti avverso le decisioni de' consigli d' intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

Mentre la gran corte dei conti in un suo avviso avea data opinione di non ammettersi, perchè prodotto oltre ai tre mesi accordati dall'articolo 115 del decreto dei 10 giugno 1817, il gravame prodotto da una direzione di contribuzioni dirette avverso la decisione data dal consiglio d'intendenza della provincia sul reclamo di un particolare contribuente, il consiglio delle contribuzioni dirette facea pure osservare che pe' gravami simili dell'amministrazione, il termine riputar si dovea, non già di tre solamente, ma ben di sei mesi. E rammentava all'uopo il consiglio la disposizione contenuta nel articolo 35 della circolare ministeriale dei 16 agosto 1817 per la quale fu detto che siccome colla legge del 25 marzo 1817 tutte le amministrazioni regie avean sei mesi di tempo a produrre gravami, così aver ne dovessero pur tanti le direzioni pei gravami loro.

Rassegnatosi il tutto al Re nostro signore, ordinato venne dalla Maestà Sua che la quistione si esaminasse dalla consulta di stato de'reali domini di qua dal faro. E la consulta dopo aver discusso l'affare è stata di avviso in quanto all'oggetto

particolare donde la quistione è surta, di approvarsi l'avviso della gran corte de' conti, rigettandosi il gravame prodotto dalla direzione; ed in generale poi di dichiararsi che la disposizione dell'art. 115 del citato decreto de'10 giugno 1817 debba essere serbata come legge di stretta eccezione, così chiamata nel decreto istesso in tutti i casi simili.

Ora a cotesto avviso della consulta di stato, essendosi servita la Maestà Sua d'impartire la sua sovrana approvazione, ne la prevengo nel real nome per la sua intelligenza e per l'uso di risulta, nel che avrà ella, secondo i casi di gravame che a cotesta direzione occorreranno, tutta la cura di non esporsi a rimaner compromessa, omettendo di produrli entro il termine che ormai a soli tre mesi rimane circoscritto.

— 1299 —

Ministeriale de' 20 luglio 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunali civile in Teramo, per l'assicurazione delle schede appartenenti a notaio imprigionato per debito, o contro del quale si trovi spedito mandato di arresto.

Ho letto il di lei rapporto del 6 dello scorso mese, col quale ha chiesto quali provvedimenti possano adottarsi per la assicurazione di schede appartenenti a notaio che trovasi imprigionato per cagion di debito, ed a notaio contra del quale si trovi spedito mandato di arresto. — Ella ha ben detto che l'un caso, e l'altro non sono testualmente compresi negli articoli 85 ed 86 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato. Il suo dubbio però si risolve di per sè stesso nel quesito generale, se a'termini di questa legge, indipendentemente da' casi ne' quali vi ha luogo a cessazione dalle funzioni di notaio, esista alcun mezzo legale per provvedere all'assicurazione di schede, semprechè fondato motivo, si abbia a temere di loro dispersione, detrimento, od alterazione qualunque. Io ho osservato : Che la camera notarile, sotto la dipendenza del tribunale civile, è principalmente istituita per mantenere la disciplina, sia quella di vegliare alla sicurezza ed alla regolarità degli archivi particolari de' notai, che vi son sottoposti: Che una giurisdizione qualunque sarebbe elusoria se non avesse i mezzi per farsi rispettare: Che per regola di dritto, ove concorrono gli stessi motivi, ivi è adattabile la legge istessa: Che il regolamento sul notariato del 1809 attribuiva al tribunale di appello la facoltà nel caso di dubbio circa la persona del notaio, o di grave negligenza nella custodia degli atti, di far mettere gli atti e le carte di costui in deposito colla dovuta cautela: Che l'attuale legge

sul notariato riconosce altresì de'provvedimenti in linea economica, come nell'art. 121 della medesima : Che l'obbligo della camera notarile sia di riferire al procuratore del Re le mancanze de'notai per gli analoghi provvedimenti da parte del collegio. — Dietro queste osservazioni par chiaro che nella specie il tribunale, dietro rapporto della camera notarile , possa ordinare l'assicurazione delle schede del notaio nel modo che dall'art. 88 della legge sul notariato è prescritto. Io sempreppiù mi confermo in questa idea in riflettendo, che nel riscontro non trattasi di pene, le quali non possono da un caso ad un altro estendersi abbenchè simili, ma di semplici atti conservatori , i quali non recano alcun nocumento. — Secondo questi principii, ella regolerà il suo procedimento nella specie che ha indicato col cennato suo rapporto del 6 del passato mese di giugno. — Ella mi terrà informato dell'ulteriore progredimento dell'affare, e della deliberazione che potrà essere emèssa sull'oggetto da cotesto tribunal civile.

— 1300 —

Circolare del 23 luglio 1825 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si danno disposizioni sui fatti che i giudici circondariali debbono rifere all'autorità di polizia.

L'interpetrazione data finora alla ministeriale del dipartimento di grazia e giustizia de' 26 febbraio 1823 colla quale fu prescritto a'giudici circondariali di rapportare all'autorità di polizia, indicate nell'art. 18 del decreto organico di polizia de' 16 giugno 1825 soltanto i fatti criminosi che minacciano l'ordine pubblico , e quegli altri che alterando la quiete di un comune , o di più famiglie possono portare a conseguenze, che taluni de'giudici suddetti non riferissero alle autorità sudette molti reati la cui conoscenza si credeva doversi appartenere unicamente al potere giudiziario.

Ciò producendo che sovente questo ministero ignorasse una parte de'giornalieri avvenimenti criminosi, qual'è a cura del ministero stesso di far generale rapporto a Sua Maestà , e che d'altronde fossero meno immediate le disposizioni della polizia proporzionate alle convenevoli misure di prevenzione e di assicurazione, io ho diretto un mio ufficio a sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia , interessandola a disporre che nella categoria de'reati considerata nella ministeriale suddetta de'26 febbraio fossero indispensabilmente e con ispecialità compresi i reati contro lo stato, la sacra persona del Re, e la real famiglia: l'uso illegittimo della forza armata; la guerra civile , le devastazioni; i saccheggi ; le violenze

pubbliche; gli oltraggi e le violenze contro i depositari dell'autorità, e della pubblica forza.

Gli scritti, discorsi, i fatti ingiuriosi contro il governo; le violazioni di pubblici archivi, de'luoghi di pubblica custodia, e de'pubblici monumenti; la fuga de'detenuti, e de'condannati; la falsità di monete, le carte di bollo, e di suggelli reali, di passaporti, e di fogli d'itinerari: le assicurazioni illecite punibili a'termini della legge del 28 settembre 1822: i reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno: i reati che attaccano l'ordine delle famiglie, l'incesso per la campagna a' termini del real decreto del 30 agosto 1821; gli omicidi, gli aborti, e lo spaccio di sostanze venefiche, e nocevoli alla salute. L'abbandono o esposizione de'fanciulli, i furti qualificati, e gl'incendi. Il lodato ministro con officio del 23 stante mi riscontra di avere emesse le analoghe disposizioni per l'ordine de' procuratori generali del Re presso le gran corti criminali; resta quindi alla di lei cura di darne partecipazione a'sotto intendenti di sua dipendenza e vegliare con essi all'adempimento.

— 1301 —

Circolare del 26 luglio 1825 emessa dal sopraintendente generale degli archivi con la quale si stabilisce che i documenti che si estraggono dagli archivi per uso di matrimonio sono esenti dai dritti di archivio.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, in data del 13 corrente scrive quanto segue:

» Sua Maestà veduto il parere del consiglio di stato ordinario, con determinazione del 4 del corrente mese da Lucca si è degnata risolvere, che le carte che si estraggono dagli archivi, sia il generale, che i provinciali, che occorrono per uso di matrimonio, sieno esenti di dritti di archivio, nel modo stesso che trovasi stabilito per quelle carte, che occorrano per la liquidazione delle pensioni.

Nel real nome glielo partecipo, e per l'adempimento sono nel dovere di far nota questa sovrana determinazione.

— 1302 —

Circolare del 30 luglio 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che siano occupate, o vacanti le piazze de' regi giudici ne' circondari, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

Essendosi determinato con intelligenza del signor ministro di grazia e giustizia, che la ritenuta del due e mezzo per cento sopra i soldi de' regi giudici si pratichi sul numero de' circondari, e non già sulle persone, sia che le piazze siano occupate da titolari, o da supplenti, siano che si trovino vacanti; la incarico a disporre per la provincia di suo carico, che i cassieri dei comuni, a di cui carico, sono i soldi sopriudicati versino esattamente lo ammontare del due e mezzo per cento presso i ricevitori rispettivi.

— 1303 —

Reale Rescritto del 20 agosto 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo sono proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione de' 29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

Colla sovrana risoluzione comunicata in data dei 29 ottobre 1817 fu concesso ai decurionati di proporre de' soggetti per fare le funzioni di ricevitori del registro e bollo nei rispettivi circondari ne' quali non vi fosse un ricevitore colla debita cauzione, con dovere però i decurionati rendersi garanti dei soggetti proposti, altrimenti la ricevitoria verrebbe soppressa, ed aggregata a quella del circondario prossimo.

Or in occasione, che D. Giovanni Milone ricevitore del registro e bollo di Francavilla in provicia di Lecce nominato a tal carica da quel decurionato in ottobre 1818 sotto la sua garantia è rimasto debitore in ducati 55·40; si è proposto il dubbio se debbono essere tenuti al pagamento di tal somma all'amministrazione del registro e bollo, i decurioni ch'elessero, e garentirono il ricevitore, ovvero quelli dell'epoca, in cui è avvenuto il debito.

Avendo io proposto a Sua Maestà un tale affare, la Maestà Sua si è degnata ordinare, che per lo ricupero dei cennati duc. 55:40 la detta amministrazione agisca presso l'intendente della provincia per obbligare chi di dritto al pagamento. Ha poi Sua Maestà dichiarato che per lo avvenire,

ermi rimanendo i regolamenti in vigore, quante volte i rispettivi decurionati locali nella rinnovazione annuale di una parte de' loro componenti non facciano alcun ostacolo alla continuazione dei ricevitori del registro e bollo precedentemente nominati dagli stessi decurionati, s'intendono rinnovate le loro garentie per rispondere in ogni tempo delle mancanze dei suddetti ricevitori.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione per l'uso di risulta.

— 1304 —

Circolare del 24 agosto 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i cassieri comunali, che avendo danaro in cassa non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali, possono essere soggettati alle coazioni de'commissari e piantoni.

Essendosi promossi i dubbi se possono spedirsi li commissari contro dei cassieri comunali morosi a pagare la tassa delle opere pubbliche provinciali, e contro i particolari contribuenti, per ratizzi territoriali, o volontarii; Sua Maestà il Re nostro signore nel suo consiglio ordinario di stato del dì 11 di questo mese, inteso l'avviso della consulta dei reali dominj di quà del faro, ed il parere del consiglio di stato, si è degnata risolvere, che quantevolte gl' intendenti abbiano verificato, che i cassieri comunali tengono il danaro, e sieno in ritardo di versare ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali, possono spedirsi contro di loro i commissari, o i piantoni. In quanto poi a'particolari morosi in forza di ratizzi, allorchè essi avranno avuto l'avvertimento, sempre necessario, onde sappiano quel che devono pagare, a chi ed in qual epoca, potranno spedirsi contro di essi, se sono in ritardo, soltanto i piantoni, come per ogni altra contribuzione, e non mai i commissari, non convenendo questa misura dispendiosissima contro de' particolari contribuenti.

Glielo partecipo nel real nome per di lei intelligenza e governo.

— 1305 —

Risoluzioni del 25 agosto 1825 emessa dalla sopraintendenza generale di salute con la quale si prescrive che le deputazioni sanitarie che tengono l'officio distante oltre un miglio dal mare hanno dritto alla indennità di vettura che approdano una sola volta, e pro rata.

Da sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari interni è stato partecipato, che Sua Maestà con decisione emessa il 4 andante, si è degnata comandare, che i deputati delle deputazioni sanitarie ne'reali domini al di quà, ed al di là del faro, le quali sono distanti dal mare al di là di un miglio debbono esigere l'indennità di vettura stabilita pel disimpegno delle loro incombense in una sola volta pro rata da tutt'i legni che si presenteranno nell'uffizio sanitario. Io la prego, signor intendente, a volersi compiacere comunicare a tutte le deputazioni di salute di cotesta provincia la sovrana decisione, di cui ho fatto parola, acciò ne curino l'esatto adempimento.

— 1306 —

Circolare del 25 agosto 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i medici condottati de' comuni debbono assistere tutti indistintamente nelle loro malattie.

A' termini dell'art. 220 della legge del 12 dicembre 1816 i medici debbono assistere tutt' i naturali del comune, dal quale percepiscono la condotta. L'espressione di detto articolo non limitano la loro assistenza a' poveri, ma raccomandano questi specialmente, poichè essendo per lo più i poveri negletti usa l'espressione specialmente, il che dinota che debbono assistere anche i non poveri.

— 1307 —

Reale Rescritto del 27 agosto 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive accordarsi le indennità di viaggio e di dimora ad un notaio che si recò nella gran corte criminale di Trapani a fare ostensibile una carta privata presso di lui depositata.

Avendo dato conto a Sua Maestà del rapporto di vostra eccellenza de'16 maggio col quale ha proposto di accordarsi al notaio D. Giuseppe Laudicina, che recossi a rendere ostensibile alla gran corte criminale di Trapani una carta privata presso lui depositata, ed attaccata di falso, le indennità di viaggio, e di dimora nello stesso modo, che prescrivono l'articolo 29 e la nota 33 del decreto sulle spese di giustizia per

li medici, e chirurgi fiscali; Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del 20 del cadente agosto si è degnata di ordinare, che nel soggetto caso il pagamento dell' enunciate indennità abbia luogo secondo la regola proposta da vostra eccellenza.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1308 —

Reale Rescritto del 27 agosto 1825 diretto dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, col quale si ordina che le copie degli atti di uscieri sieno esenti dal registro quando si esibiscono in giudizio per formare il doppio processo in un giudizio diverso da quello per cui sono state intimate.

Con questa data ho comunicato agli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziarî di questa parte de' reali dominî il seguente reale rescritto direttomi in data de' 10 corrente dal signor ministro delle finanze.

Avendo proposto a Sua Maestà il dubbio se le copie degli atti degli uscieri che si presentano in giudizio debbano o no sottoporsi al registro; la Maestà Sua si è degnata dichiarare che tali copie quando dalla parte, alla quale sono state intimate, si esibiscono in giudizio per formare un doppio processo voluto dalla legge debbano essere esenti da registro secondo il sistema finora tenuto, che se poi si voglia far uso di dette copie in un giudizio diverso pel quale sono state intimate, in tal caso debbano le medesime assoggettarsi al registro.

Mi do l' onore di parteciparlo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l' uso che convenga; nè lascio di prevenirla che il detto signor ministro delle finanze assicura di aver partecipato tale sovrana determinazione alle autorità che dipendono da quel dipartimento.

— 1309 —

Reale Rescritto del 27 agosto 1825 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per l' abolizione de' consigli distrettuali in quei reali dominii.

Con rapporto de' 30 passato luglio vostra eccellenza ha proposto, stante l'abolizione delle sottointendenze di cotesa parte de' reali dominî: 1. di abolirsi ancora i consigli distrettuali con prolungarsi di dieci giorni la sessione de' consigli generali della valle, affine di occuparsi di ciò che ha formato

il soggetto delle occupazioni de' consigli distrettuali; 2. di deferirsi agl' ispettori commessari, che risiedono ne' distretti le attribuzioni di polizia ordinaria, che dal real decreto dei 7 ottobre 1822 sono deferite agli aboliti sottintendenti, tenendo a tal' uopo gl' ispettori la loro corrispondenza, cogl' intendenti delle valli rispettive, e per gli affari urgenti simultaneamente col direttore generale di polizia, eccetto gl' ispettori ne' distretti della valle di Palermo ove non ha l' intendente attribuzioni di polizia, che dovranno corrispondere direttamente per tutti gli affari di polizia col direttore generale; 3. di farsi passare gl' impiegati della segreteria delle sottointendenze a prestar servizio nelle segreterie delle rispettive intendenze con occupare ne' modi prescritti dalla legge le piazze che vi sono vacanti, e con essere i superflui addetti, ritenendo gli averi che attualmente percepiscono come uffiziali al seguito per occupare a misura che mancheranno le piazze ordinarie; 4. di riunirsi gli archivî delle segreterie della intendenza rispettiva, previo un verbale di consegna, con farsi tale consegna a' segretari generali, i quali dovranno curare la coordinazione delle carte dello archivio della intendenza.

Avendo io umiliato tutto ciò al Re nel consiglio ordinario di stato del 21 corrente, la Maestà Sua ha incaricato la consulta generale di discutere e dare il suo avviso in quanto alla soppressione de' consigli distrettuali, prevenendo la consulta stessa di prendere anche in esame se ove convenisse di abolirsi, debbano i consigli generali delle valli per un determinato numero essere prescelti fra gl' individui di ciascun distretto, con fissarsi quanti per ognuno di essi, e il di più de' consiglieri per giungere al completo essere scelti indistintamente nella intera valle, come pure se convenga praticar lo stesso ne' reali domini di quà del faro.

Ha approvato che gl' ispettori della polizia, che sono nei distretti si mettano in corrispondenza diretta con gl' intendenti eccetto nella valle di Palermo, nella quale dovranno corrispondere col direttore generale di polizia; non avendo lo intendente di detta valle il ramo di polizia.

Ha ordinato che gl' impiegati della abolita sottointendenza rimangano dismessi dandosi a ciascuno di essi una gratificazione per una sola volta corrispondente a tre mesi degli averi che loro si davano da' sottointendenti.

Ha autorizzato vostra eccellenza a far ritirare le carte degli archivi delle sottointendenze per mezzo de' segretari generali delle rispettive intendenze, o di altri funzionarî, che stimerà opportuni.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1310 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1825 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo sequestro delle commende della religione di S. Giovanni di Gerusalemme.

Sua Maestà il Re nostro signore sulla considerazione dell'inesistenza della religione di S. Giovanni di Gerusalemme ha ordinato, e vuole, che si sequestrino le commende, che si godevano dal titolare commendatore principe D. Alvaro Ruffo ultimamente defunto. Tali commende per quanto si sappia sono quelle di S. Giovanni di Rodi in piazza, e l'altra di S. Giovanni in Modica Nandazzo. Il sequestro però dee anche estendersi sopra ogni altra commenda gerosolimitana, che fosse venuta a vacare per la morte del suddetto principe D. Alvaro Ruffo. È volontà della Maestà Sua che l'amministrazione di tali commende sia affidata al direttore dei rami e dritti diversi, il quale è perciò incaricato di prender minuto conto dello stato delle stesse, de' nomi de' debitori, dell'esigenze da farsi, e di quanto in somma risguarda lo stato attivo di dette commende, onde possa supplire ai pesi intrinseci di esse; ed inoltre tenga di tale amministrazione un conto allo intutto separato.

Nel partecipare di real ordine, e riservatamente a vostra eccellenza questa real determinazione, perchè voglia curarne l'esatto adempimento, le manifesto altresì nel real nome, e riservatamente che Sua Maestà comanda, che vostra eccellenza faccia raccogliere tutti gli ordini reali che sieno stati passati dal 1799 in poi sul conto di essa religione gerosolimitana, e me li trasmetta, onde Sua Maestà pienamente informata del loro tenore possa disporre il conveniente.

— 1311 —

Circolare del 7 settembre 1825 emessa dal ministro dagli affari interni con la quale si stabilisce che le somministrazioni di lume e fuoco alle scorte de' procacci sono a carico de' comuni.

Si dubita se la somministrazione di lume e fuoco alle scorte de' procacci, ed il pigione de' locali addetti al ricovero delle carrette del procaccio debbano essere a carico de' comuni, o di altro dipartimento. Di accordo col ministro delle finanze si è stabilito che la scorta de' procacci prestando il servizio come ogni altra truppa di passaggio le somministra-

zioni di lumi e fuoco debbono essere a carico de' comuni. La spesa poi del pigione del locale pel ricovero de' traini dev'essere a carico de' vetturini de' procacci in tutt'i comuni del regno ne' punti di riposo; in mancanza de' locali i vetturini alloggino nell'osterie pagando colla spesa di alloggio, anche quella del ricovero de' traini e degli animali.

Con questi principî dunque ella regolerà questo ramo di servizio.

— 1312 —

Ministeriale de' 7 settembre 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, per la esecuzione de' decreti de' 26 maggio, 5 luglio, e 18 agosto 1825 riguardante il ramo notariale.

Ebbi l'onore nella scorsa settimana d'inviarle copia di al cuni reali decreti riguardanti il ramo notarile. Onde la esecuzione di questi decreti sia uniforme presso tutte le camere notarili, e possa evitarsi ogni equivoco nella intelligenza ed applicazion loro, permetta vostra eccellenza che io le manifesti alcune idee, le quali vi han rapporto, e le quali possono sempreppiù dimostrare la connessione che vi ha, sia tra questi decreti e la legge organica sul notariato de' 23 novembre 1819, sia tra l'un decreto e l'altro, e le disposizioni relative al notariato precedentemente emesse.—La legge de' 23 novembre 1819, agli articoli 123 e seguenti, come vostra eccellenza conosce perfettamente, dichiarò conservare tutti quei notai i quali avessero titolo legittimo di esercitare il notariato, ed impose loro, tra l'altro, per continuare in questo esercizio, l'obbligo di presentare nel corso di quattro mesi, a contare dalla pubblicazione di essa o dal giorno della istallazione delle camere notarili, i titoli giustificativi di loro ammissione al notariato, e di giustificare l'esistenza del patrimonio richiesto dalle antiche leggi o di supplirne la mancanza. Ai termini della legge istessa, i notai per essa conservati, i quali alle sue prescrizioni si fossero uniformati, dovevano ricevere il corrispondente decreto di conferma. Pe' notai contravventori era sanzionata la pena della decadenza. La legge notariale però de' 23 novembre 1819 avendo solo riguardato come conservati i notai in esercizio all'epoca di sua pubblicazione, ed avendo richiesto la giustificazione dell'antico patrimonio, presentava de'vuoti in rapporto alle istituzioni notarili che precedentemente ad essa avevan avuto luogo in cotesti reali dominî. Eran quivi riconosciuti i notai futuristi, i notai sopranumerari: e quivi l'obbligo del patrimonio pe' notai aveva solo cominciato ad aver luogo dopo il real dispaccio de' 7 giugno 1807. Da

ciò il bisogno di coordinare questa istituzione colla legge de' 23 novembre. Il decreto de' 25 marzo 1822 vi provvide in parte : i notai futuristi furono riconosciuti come conservati, salvo a mettersi in esercizio del notariato nel caso di morte , rinunzia ec. del notaio cui debbono subentrare :f u determinato il modo, secondo il quale i notai graduati dopo del 1807 avessero a supplire il loro patrimonio : pe' notai graduati prima di questa epoca, i quali non erano costretti ad avere alcun patrimonio , fu imposto l' obbligo del deposito o della cauzione ai termini dell'articolo 65 della vigente legge sul notariato : pei notai futuristi autorizzati a conservare i volumi de' loro genitori o suoceri , fu disposto valere per patrimonio i proventi derivanti dalla conservazione di tali volumi.

Le vicende intanto avvenute nel 1820 , la novità del sistema legislativo invalso in cotesti reali domini , ed i dubbi particolari insorti sul modo di eseguir le disposizioni della legge de' 23 novembre pe' notai in essa conservati , avevan fatto da lungo tempo decorrere il termine di quattro mesi stabilito dall' articolo 124 della medesima, e pochi tra i notai si trovavano di essere in regola. Avevan pure contribuito, a questo ritardo i richiami presentati da' notai graduati prima del 1807 , per l' obbligo loro imposto dall' articolo 2 del real decreto de'25 marzo 1822. Da ciò il decreto de'18 dello scorso mese di agosto , col quale Sua Maestà mentre si è degnata rivocar questo articolo in grazia de' notai graduati prima del 1807 , ha nella sua saviezza provveduto all' interesse delle parti contraenti e della real tesoreria.

Era d' altronde necessario che ulteriormente non fosse ritardata la esecuzione della legge de' 23 novembre 1819 in ciò che a' notai conservati ha rapporto. Sua Maestà perciò con altro decreto de' 26 maggio di questo medesimo anno ha un nuovo termine di sei mesi lor conceduto, e stabilito pei contravventori la pena della decadenza, nella quale s'incorre di pieno dritto. Io prego vostra eccellenza osservare che la pubblicazione di questo decreto e dell' altro de' 18 agosto di cui or ora le ho fatto parola , è simultanea. E questa simultaneità ha particolarmente avuto luogo onde il termine di sei mesi non si trovasse, almeno per una parte, decorso prima che ai notai graduati avanti il 1807 fossero concedute delle agevolazioni in ciò che al patrimonio ha riguardo. Nè solo queste disposizioni ha Sua Maestà emesse per compiere e coordinare la novella legge sul notariato colle antiche istituzioni in cotesti reali domini , e colle speranze cui gl' interessati avevano potuto acquistar dritto. Il decreto de' 5 dello scorso mese di luglio ha dichiarato che le dispo-

sizioni contenute nel decreto de' 25 marzo 1822 relativamente a' notai futuristi fossero applicabili ai notai soprannumerarj, ed a quelli individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 aprile 1810. Questo decreto ha pure stabilito in qual modo si avessero a giustificare i loro rispettivi titoli al notariato. Mentre però Sua Maestà così provvedeva ai notai futuristi, ai notai soprannumerari, ai notai graduati prima del 1807 ec. ec., ed assicurava l'esecuzione della legge de' 23 novembre 1819 in rapporto ai notai conservati, sentiva il bisogno di conoscere con precisione l'epoca, in cui in cotesti reali dominii potesse cominciare a praticarsi quella parte della legge istessa sulla proporzione del numero de' notai, e stabilire delle norme per evitarsi le frodi che in progresso di tempo avrebbero potuto essere commesse sulla giustificazione de' rispettivi titoli al notariato. Vostra eccellenza sa bene che la fissazione del numero de' notai in ciascun comune serve mirabilmente al bene particolare de' notai ed al bene generale. E perciò che coll' altro decreto de' 18 dello scorso mese di agosto è stato prescritto alle camere notarili il notamento de' notai futuristi, soprannumerari, ec. ec., e la esibizione da parte di costoro de' rispettivi titoli al notariato. Tutto è stato preveduto in questo decreto, onde tale esibizione succeda con economia, e le parti interessate non soffrano alcuna lesione ne' loro dritti. Nè questa esibizione esenta i notai futuristi, soprannumerari ec. di chieder il decreto di conferma, e praticar tutt' altro che la legge de' 23 novembre 1819 prescrive pe' notai conservati. Il decreto de' 18 agosto non contiene questa esenzione, e non vi si può supporre, senza incorrere nell' assurdo che la condizione de' notai attualmente esercenti fosse al di sotto di quelli che a tale esercizio aspirano. D' altronde, secondochè le ho poc'anzi osservato, il fine principale del decreto de' 18 agosto, è stato quello di avere una statistica de' notai futuristi ec. ec. la quale poggiasse sopra validi documenti. Circa al tempo, in cui tal decreto di conferma debba chiedersi, par conveniente riportarlo all'epoca in cui ha luogo la vacanza della piazza, cui vuolsi occupare. Così il decreto di Sua Maestà non avrà l' impronta di una grazia condizionata, e l' individuo potrà con maggiore agio provvedere a' mezzi giustificativi del suo patrimonio.

Vostra eccellenza si compiacerà fare di tutto ciò che finora le ho esposto quell' uso che nella sua saviezza riputerà conveniente.

— 1313 —

Reale Rescritto del 10 settembre 1825 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia, col quale si partecipa essere sovrana volontà che la religione Gerosolimitana debba considerarsi come non più civilmente esistente.

Sua Maestà avendo avuto presente quanto si è praticato in quasi tutti gli stati dell'Europa dopochè la religione Gerosolimitana ha perduto il dominio dell' isola di Malta si è confermata nell' opinione che la stessa debba considerarsi come non più civilmente esistente ; quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 5 del corrente si è servita di determinare che si proceda per ora al sequestro delle commende secondo che le stesse anderanno vacando e che se ne tenga un conto separato a norma di quanto si è ordinato per quella vacata per la morte del commendatore D. Alvaro Ruffo per risolversi in seguito da Sua Maestà l'uso cui voglia destinarne i beni.

Vuole inoltre Sua Maestà che si faccia sentire al così detto convento di Catania di astenersi assolutamente di far cavalieri di qualunque sorta senza real permesso, di non esiger veruna somma per passaggio e di non conferire più commende senza l'intelligenza della Maestà Sua.

Nel parteciparc nel real nome a vostra eccellenza questa real determinazione perchè voglia disporne l'esatto e pronto adempimento le trasmetto qui unito lo stato dei beni dell'ordine esistenti in cotesta parte dei reali domini, secondo mi fu passato dallo abolito ministero di Sicilia e la prevengo ancora di reale ordine essere reale volontà che ella faccia completarlo nelle parti ove forse può essere mancante e me lo rinvii, ed inoltre che vostra eccellenza prenda particolare cura che i fondi stabili non sieno in alcun modo alienati e soffrano deteriorazioni.

— 1314 —

Reale Rescritto de' 14 settembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni sull'assegnazioni dei compensi dei crediti risultanti dalla liquidazione fatta dalla commessione de' crediti legali contro lo stato.

Con l'articolo 8 del real real decreto de' 5 marzo 1819 risguardante la liquidazione de' crediti legali verso il regio erario, fu sovranamente dichiarato, che dal 1823 al 1829 si sarebbe disposta l'assegnazione dei compensi de' crediti

risultanti dalla detta liquidazione, in ragione di rendita, o in fondi stabili, o in iscrizioni sul gran libro, o in altro modo, che meglio potesse convenire alla economia dello stato: e che pendente queste assegnazioni sarebbero stati pagati gl' interessi da semestre in semestre.

Or Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 6 corrente facendosi a spiegare la risoluzione riserbata nell' articolo 8 del cennato real decreto de' 5 marzo 1819 si è degnata dichiarare, che i certificati d'iscrizioni sul ruolo provvisorio della tesoreria generale i quali vengono rilasciati dalla regia scrivania di razione emergenti da liquidazioni di crediti legali contro lo stato, possono essere impiegati, al pari dell' iscrizioni sul gran libro, in acquisto di beni appartenenti alla cassa di ammortizzazione, ed alle amministrazioni riunite alla medesima, ai termini delle leggi, ed istruzioni emanate sull' assunto: tranne però le sole ultime facilitazioni accordate col real decreto de' 5 aprile 1824 le quali valer debbono soltanto per le compre sul gran libro e tranne benanche i beni appartenenti a corporazioni, stabilimenti particolari, e luoghi di beneficenza, che non potranno essere acquistati in altro modo, se non con iscrizioni sul gran libro.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, questa sovrana dichiarazione, per di lei intelligenza, e per lo adempimento di risulta nella parte che lo riguarda.

— 1315 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che il pagamento delle spese di giustizia di questa capitale sia ripartito fra tutt'i sei ricevitori del registro e bollo.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il progetto formato di accordo tra lei ed il procurator generale presso la gran corte criminale di Napoli, contenuto nel di lei rapporto de' 17 dello scorso agosto, mediante il quale viene ripartito il pagamento delle spese di giustizia di questa capitale fra tutti i sei ricevitori del registro e bollo della medesima; la Maestà Sua si è degnata di approvarlo provvisoriamente, e fino a nuova sua disposizione, ed ha ordinato che questo novello sistema cominci ad essere eseguito dal 1 gennaio 1826 in poi.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per l'adempimento di risulta, prevenendola di averne data comunicazione al ministero di grazia e giustizia.

— 1316 —

Circolare del 14 settembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si permette che nel primo gennaio si facciano le felicitazioni di uso dalle diverse autorità al capo della provincia come mezzo da presentarle a Sua Maestà.

Ho rassegnato al Re nel consiglio di stato ordinario degli 11 corrente mese il dettaglio delle spese seguite nelle provincie nella ricorrenza del giorno natalizio di Sua Maestà, e la Maestà Sua nel rimanerne intesa si è degnata permettere, che per simili ricorrenze si faccia quello stesso che è solito praticarsi negli altri anni, e che nel primo di gennaio le diverse autorità presentino al capo della provincia le felicitazioni che diriggono al sovrano.

Nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

— 1317 —

Circolare de' 21 settembre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina non potersi dai cancellieri degli archivii notarili ritenere dietro le contate trimestili di cassa una somma maggiore di due terzi della loro cauzione.

Ad oggetto di assicurare egualmente il servizio regolare degli archivi notarili e l' introito alla real tesoreria degli avanzi che nelle casse di questi archivi han luogo, di accordo col ministro delle finanze è stato risoluto, che dietro le contate di cassa che debbono eseguirsi in ogni trimestre, giusta l' articolo 117 della legge sul notariato, i cassieri degli archivi possano ritenere presso di loro una somma non maggiore di due terzi della cauzione che si troveranno di aver data, ed il di più che risulterà degl' introiti di archivio debba dai medesimi esser immediatamente versato nelle pubbliche casse dalla legge disegnate. Elleno daranno gli ordini corrispondenti, e veglieranno l' esatta esecuzione di questa circolare.

— 1318 —

Circolare del 21 settembre 1825 emessa dal ministro della polizia generale portante ulteriori ordini per l'asportazione delle armi delle guardie civiche.

L' asportazione delle armi delle guardie civiche formò oggetto di due circolari segnate a' 23 febbraio, e 24 maggio dell' anno corrente.

Colla restrizione che prescrissi nella seconda delle anzidette

circolari ebbi in oggetto di reprimere l' imprudenza, e gli irregolari trasporti di diversi individui componenti le civiche, i quali si erano avvisati di abusare delle norme men ristrette della prima circolare. Mi prefissi però fin d' allora di tener conto della successiva condotta delle guardie civiche, riserbandomi a non perder di mira le osservazioni che il tempo, e l'emergenze mi avrebbero complessivamente indicato sulla totalità delle provincie.

Ormai dopo 4 mesi il contegno generale delle suddette guardie civiche non mi ha posto elementi di sinistra impressione, se si trascinda da taluni inconvenienti particolari, nè d'altronde mi sono sfuggite le circostanze di bisogno in cui i civici possono trovarsi per profittare della giusta considerazione che loro impartiva la circolare de' 23 febbraio.

Mosso dunque da tali principî mi sono determinato a prescrivere che sospeso l' effetto della circolare dei 24 maggio sul trasporto di armi dei civici, si dia soltanto esecuzione alla precedente circolare dei 23 febbraio sulla stessa materia.

È da osservarsi che i civici, i guardiani comunali, e gli altri cui è permessa l'asportazione delle armi, non possono però servirsi delle stesse per esercitar la caccia : questa si deve permettere con licenza, e chi di loro non n' è fornito incorre, non già nel reato di asportazione di arma vietata, ma nella contravvenzione a' regolamenti della caccia.

— 1319 —

Circolare del 24 settembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce quali indennità sieno dovute ai custodi supplenti delle prigioni allorchè funzionano da proprietarii.

Nelle prigioni centrali di qualche provincia del regno è avvenuto, che per la sospensione di un custode siasi dato al supplente oltre il proprio soldo una gratificazione corrispondente alla metà, ed anche a' due terzi degli averi del sospeso, e ciò sull'appoggio del prescritto nel real decreto del 22 marzo 1823. Io ho osservato che questa misura renderebbe la sorte di tal classe d' impiegati migliore di quella degl' impiegati nell'amministrazione civile, pe'quali è determinato che uno di grado inferiore, che sostituisce un altro di grado superiore non ha dritto che alla conservazione del proprio soldo, e ad una indennità proporzionata al terzo del soldo di colui, che è chiamato a supplire.

Quindi la incarico a disporre per le prigioni di cotesta provincia, che in avvenire i rimpiazzi per *maximum* non ricevano oltre il proprio soldo, se non che il terzo del soldo di colui che sostituiscono, quando sono nel caso di esercitare

ambedue gl' impieghi, ed una discreta gratificazione allorchè essi stessi debbano essere suppliti; ed in modo che il governo nulla paghi al di là del solito, dovendo il real decreto de' 22 marzo 1823 essere applicabile a' soli casi ne' quali il supplente non è impiegato, ed in conseguenza non percepisce alcun soldo proprio.

— 1320 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si accorda un termine di altri tre mesi ai granatari onde implorare il corrispondente compenso.

Ho posto sotto gli occhi di Sua Maestà i rapporti di vostra eccellenza, ne' quali presenta il dubbio se i così detti granatari dopo la pubblicazione de' due decreti de' 21 giugno 1819 relativi uno a' caricatori, e l'altro al libero commercio de' cereali di Sicilia, possano continuare nelle percezioni de' loro antichi dritti; e propone insieme l'eccellenza vostra in favore de' detti granatari una dispensa del termine già scorso sin da dicembre 1819 onde implorare il corrispondente compenso. E la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 19 di questo mese ha dichiarato essere stati i dritti de' granatari aboliti da' summentovati decreti, e nel tempo stesso per sua sovrana clemenza uniformandosi al parere di vostra eccellenza si è degnata accordare la dispensa, di di cui è parola per altri tre mesi improrogabilmente.

Di sovrano volere lo fo noto a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1321 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive essere obbligo del marito lo anticipare le spese per le ipoteche nascenti da contratti dotali ed esser obbligo de' notai di fare eseguire la iscrizione corrispondente.

Il rapporto di vostra eccellenza de' 3 dello scorso giugno si versava sulla proposizione fatta da cotesto direttore generale de' rami e dritti diversi che elassi i venti giorni della iscrizione data a credito per le ipoteche legali nascenti da contratti dotali, i conservatori ne dovessero riscuotere la spesa dai notari stipulatori, i quali, come quelli che per l'art. 2027 delle leggi civili vanno obbligati a farsi anticipare l'indicata spesa, dovrebbero riguardarsi per li veri debitori dello stesso di cui parlano l'art. 2049 del codice, e l'art. 96 delle leggi del primo giugno 1819.

Sua Maestà a cui ho rassegnato tutto l'anzidetto, unifor-

mandosi al parere della consulta de' reali domini al di là del faro si è degnata nel consiglio di stato de' 19 del corrente ordinare, che non si debba fare la menoma novità ai principî stabiliti dall'attuale legislazione, restando a peso del marito l'obbligo di corrispondere la spesa per la iscrizione, e del notaro il dovere di far eseguire fra venti giorni la iscrizione medesima, potendo soltanto quest'ultimo essere anche astretto esecutivamente a sodisfare la spesa quante volte costi legalmente di aversela fatta anticipare.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1322 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo incasso degli arretrati a tutto dicembre 1824.

Convenendo ultimarsi al più presto possibile l'incasso di tutti gli arretrati dello erario in Sicilia fino a dicembre 1824 per qualunque ramo fiscale, e di qualsivoglia provvenienza, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 19 del corrente si è degnata ordinare che sia fatto un *esatto spoglio di quelli assolutamente inesigibili per proporsene ed approvarsene sovranamente la depennazione*; degli altri, che essendo di difficile ezazione sia necessario di stralciarsi alla meglio, mediante ancora regolari transazioni coi debitori; e finalmente di quelli che non offrendo alcun dubbio possono, o debbono sollecitamente riscuotersi per li quali ne saranno passate le particolari liste di carico ai rispettivi ricevitori locali per curarne subito lo incasso sotto la loro risponsabilità.

Vuole però Sua Maestà, che nella esecuzione di questa massima, o sia regola generale si faccia distinzione degli arretrati di fondiaria dagli altri di diversa natura, non ammettendosi per li primi transazione, o depennazione, che per duplicati carichi o non esistenza di fondi, o per altro titolo di giustizia intrinseca, esclusa la considerazione della sola morosità del debitore, e che la stessa regola debba osservarsi per gli arretrati del macino, dal principio dell'anno 1822 in poi; rimanendo gli arretrati del macino dagli anni precedenti inclusi nella regola generale.

Dichiara inoltre la Maestà Sua, che questa operazione debba eseguirsi dalla commessione proposta da vostra eccellenza, ed approvata col sovrano rescritto dei 16 febbraio di quest'anno, in cui fu fusa l'altra commessione eretta col sovrano rescritto de' 6 dicembre 1823.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1323 —

Circolare del 1 ottobre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per l'arresto istesso e se questa ordinanza debba avere speciale registrazione.

L'articolo 870 leggi di procedura civile determina che la ordinanza la quale dal presidente del tribunale civile, o dal giudice del circondario vien profferita in occasione dell'arresto di alcuno, sia trascritta nel processo verbale dell'usciere, che dev'essere fornito del *visto* del presidente o del giudice di circondario istesso. Da ciò il dubbio se questa ordinanza deve essere registrata indipendentemente dal verbale dell' usciere, e se per evitare la violazione della legge sul bollo, per la quale non è permesso scriversi due atti sul medesimo foglio di carta bollata, tale ordinanza avesse a scriversi in foglio separato dal verbale anzidetto, quindi riportarsene il tenore.

Io ho osservato che sia si riguardasse il modo, secondo il quale l'articolo 870 è congegnato, o gli effetti che dalla ordinanza immediatamente derivano, o la formalità del *visto* che vi è stabilita, la ordinanza del presidente o del giudice del circondario forma unico atto col processo verbale dell'usciere, e che perciò unico debbe essere il registro per l'una e per l'altro; e che nella specie non vi ha alcuna contravvenzione alla legge sul bollo, iscrivendosi la originale ordinanza nel verbale dell'usciere. Il ministro delle reali finanze è convenuto in queste idee, ed ha emesso le disposizioni analoghe all'oggetto all'amministrazione generale del registro.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente e per la corrispondente comunicazione ai giudici di circondario ed ai presidenti de'collegi presso de' quali elleno esercitano le funzioni del pubblico ministero.

ai cleri medesimi, per la formazione degli stati, e non eseguendoli, a spedire dei commissari, per formarli a spese dei cleri stessi: con ordinarsi alle autorità competenti di appoggiare, e far eseguire le disposizioni dei vescovi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 5 del corrente mese si è degnata di approvare il detto parere della commissione dei vescovi, e vuole che fissatosi da'vescovi un termine pei procuratori dei cleri in caso d'inadempimento di costoro rimangano essi destituiti, e si passi immediatamente alla destinazione dei commissari.

Il che nel real nome partecipo a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per l'adempimento di sua parte: nella prevenzione di essersene prevenuto l'intendente della provincia, affinchè abbisognandole il braccio forte per essere ubbidita, glielo dia a di lei richiesta.

— 1327 —

Reale Rescritto del 19 ottobre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si danno disposizioni a regolare le appoderazioni nei dominii al di quà ed al di là del faro abolendosi quelle de'militari isolati.

Il regolamento de' 5 dicembre 1823 sanzionato da Sua Maestà per lo servizio della tesoreria generale, sopprimendo le appoderazioni nelle provincie, riserbò queste soltanto pei militari isolati, e gl' impiegati civili dimoranti nel governo di Napoli, quante volte però gli appoderati fossero nominati da rispettivi ministri.

Per effetto di una tale disposizione applicabile ancora per la Sicilia, riguardante l' enunciato regolamento e l'una e l'altra parte de' reali dominii, gli uffiziali isolati di Napoli, Palermo e Messina sono tuttavia pagati per mezzo d'appoderati che hanno ottenuto la nomina o conferma dal ministro della guerra.

Questa real segreteria e ministero di stato intenta sempre al miglioramento, ed alla sicurezza del real servizio, concepì non ha guari l' idea di provocare da Sua Maestà la sospensione ancora delle appoderazioni militari ne' divisati tre punti del regno, ad eccezione della marineria, e maestranza di marina, per le quali due classi avrebbe potuto stabilirsi un consiglio di amministrazione, da considerarsi come ogni altro corpo militare in riguardo al pagamento del soldo.

Fu indotta la segreteria medesima in tale progetto dalla considerazione, che le appoderazioni in discorso nell'atto che duplicano il lavoro nelle officine della tesoreria, e quando cioè

si liberano gli abbuonoconti, e quando deggiono verificarsi le contabilità, possano menare a degl'inconvenienti a danno del regio erario per la laguna di controllo, che sempre si verifica, attesa la corrispondenza, che la regia scrivania di razione esclusivamente, e direttamente tiene con gli appoderati. A tali considerazioni si unì il tristo esempio di un vuoto ultimamente scovertosi nell'appoderazione degli uffiziali isolati tenuta dal capitano Novi, ed al contrario il favorevole risultamento che gl'interessi del regio erario stanno sperimentando con l'abolizione delle appoderazioni nelle provincie.

Inteso il consiglio di tesoreria, questo consesso fu di parere affermativo per le considerazioni di sopra espresse.

Nel consiglio ordinario di stato de' 3 del corrente essendosi umiliata ogni cosa a Sua Maestà, la Maestà Sua in conformità delle vedute di questa real segreteria si è degnata per ora ordinare, che sieno abolite le appoderazioni degli uffiziali isolati di Napoli a contare dal 1 gennaio 1826, in derogazione del sopradetto regolamento de' 5 decembre 1823, con la eccezione proposta per la marineria e maestranza di marina; e che si senta intanto sua eccellenza il luogotenente generale in Sicilia, se convenga abolirsi del pari le appoderazioni di Palermo e Messina.

Nel real nome le comunico, signor procuratore generale, queste sovrane determinazioni perchè ne faccia intesa cotesta gran corte per norma nella parte che la riguarda.

— 1328 —

Circolare del 26 ottobre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che nell'impedimento del primo e secondo eletto le verifiche delle contravvenzioni alla legge dei 25 marzo 1817 si fanno dal decurione più anziano.

Le rimetto copia conforme del real decreto degli 11 del prossimo scorso mese, col quale Sua Maestà si è degnata determinare, che trovandosi impediti legittimamente tanto il primo eletto di un comune, quando il secondo eletto a disimpegnare le funzioni loro affidate coll'art. 1 della legge dei 25 marzo 1817, il più anziano in ordine di nomina fra i decurioni il rimpiazzi. Ella darà ad un tale decreto la conveniente pubblicità, e ne curerà l'osservanza.

— 1329 —

Circolare de' 29 ottobre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se i notai debbano iscrivere ne' loro repertorii gli atti che ne sono rogati, nel caso in cui tali atti siano esentati dal pagamento del registro.

Dalla mia corrispondenza ho avuto l'opportunità di rilevare il sistema che presso alcuni notai è invalso di non iscrivere ne' loro repertori gli atti che necessarî alla celebrazione del matrimonio sieno per essi rogati, come consensi di ascendenti, rinunzie alle opposizioni ec. ec. Sembra che questo sistema abbia avuto origine in considerando che la istituzione del repertorio miri esclusivamente ad assicurare alla real tesoreria i dritti di registro, e che nella specie non vi ha luogo a questi dritti, essendone affatto esenti gli atti, di cui è parola. Tale procedimento però è contrario non meno alla lettera che allo spirito dell'articolo 72 della legge sul notariato. Ai termini di questo articolo i notai debbono iscrivere nei loro repertori ed a numeri progressivi senza alcuna eccezione, tutti gli atti e contratti stipulati o iscritti ne' propri protocolli: e la istituzione del repertorio è diretta a somministrare alle camere notarili de' mezzi per esercitare sopra i notai quella vigilanza che loro dalla legge è affidata. Elleno daranno quindi per mezzo delle camere notarili le analoghe disposizioni, onde richiamati i notai all'esatta osservanza dell'articolo 72 della mentovata legge, non sia per essi tralasciato di iscrivere ne' loro repertorii gli atti di cui è quistione.

— 1330 —

Circolare de' 29 ottobre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali del Re presso le gran corti civili, sul dubbio se l'accercazione di cariche incompatibili col notariato, importi cessazione o sospensione dal notariato istesso.

L'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 determina quali sieno gli uffizi incompatibili coll'esercizio del notariato. La gran corte civile in Aquila con sua decisione de' 5 novembre 1821 aveva stabilito il principio, che l'accettazione di un uffizio incompatibile col notariato non ne importasse già la cessazione, ma solo la sospensione durante l'esercizio della carica incompatibile con esso. La corte suprema di giustizia, nell' interesse della legge, ha annullato questa decisione, secondochè ella rilevera dell'annessa copia della deci-

sione (1), che all'uopo n' è stata profferita. Ella ne darà comunicazione per l'uso conveniente così a codesto collegio, co-

---

(1) Ecco il tenore di questa decisione.

L'anno 1825 il dì 16 di dicembre. — La suprema corte di giustizia nella camera civile. Intervenendo il vice-presidente Paternò, il vice presidente onorario Vecchioni, i consiglieri Tramaglia, Savarese, Pellicini, Mangoni, Fruito, Migliori, Pepe, e l'avvocato generale Roberti.

Il consigliere Pellicini ha fatto il seguente rapporto:

Il tribunale civile di Chieti con sentenza de' 24 gennaio 1820 dichiarò che D. Filippo Turchi era decaduto dall' impiego di notaio per aver voluto ritenere la carica incompatibile di cancelliere del giudicato regio di Torricella, e quindi ordinò, che la camera notarile di quella provincia desse tutte le disposizioni prescritte dalla legge, allorchè il notaio cessa dall' esercizio della sua carica.

Di tal sentenza appellò D. Filippo Turchi alla gran corte civile dell'Aquila, la quale considerò, che l'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara semplicemente incompatibile l'esercizio del notariato con quello di cancelliere di un giudicato regio, e che gli articoli 83 ed 86 stessa legge non annoverano tal motivo tra le cause della cessazione dall'esercizio del notariato, che anzi espressamente prescrivono, che non altrimenti debba tal cessazione applicarsi, che quando la legge abbia patentemente fulminata la destituzione. Considerò in oltre, che ben diversa era la incopatibilità tra due funzioni, e la cessazione di taluna di esse; mentre la prima vieta solamente il contemporaneo esercizio di attribuzioni che potrebbero fra loro collidere, e la seconda racchiudendo in se stessa un castigo, non lascia d' indurre un'idea di colpa, e se la prima svanisce al cessar della cagione della incompatibilità, la seconda persiste inalterabilmente per sempre, e perciò l'estendere la sanzione degli articoli 83 e 86 al caso del precedente articolo urterebbe colla espressa volontà del legislatore, il quale ha voluto unicamente sospeso, e non destituito un notaio che accetti carica estranea dalle proprie sue ingerenze.

La stessa gran corte adunque per le ragioni innanzi espresse, con decisione de' 5 novembre 1821 modificò la sentenza del tribunale civile, ed ordinò, che l' appellante notaio Turchi restasse inabilitato all'esercizio della carica di notaio finchè esercitasse quella di cancelliere di giudicato regio.

Una tal decisione fu dal ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia rimessa al pubblico ministero della corte suprema per le funzioni analoghe, ai termini della legge organica dell' ordine giudiziario, con ordine di rimettersi al ministero stesso la copia della decisione che si sarebbe emessa dalla corte suprema.

Udito il rapporto, ed inteso il pubbl co ministero, il quale ha conchiuso per l'annullamento della decisione in esame nell'interesse della legge;

La corte suprema di giustizia, deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alla requisitoria del pubblico ministero;

Visita la ministeriale de' 13 dicembre 1823;

Vista la decisione.

Visti gli articoli 7, 83 ed 86 della legge sul notariato de' 23 novembre 1819!

Considerando che la gran corte civile ha dato una intelligenza erronea all'articolo 7 della citata legge del 23 novembre sul notariato, la quale non fa altro che dichiarare quali sieno le cariche incompatibili coll' esercizio del notariato, e tra esse enumera quella di cancelliere ne' giudicati circondariali, senza spiegare se la incompatibilità debba durare fino a che duri la carica di cancelliere, e se cessando questa, possa ripigliarsi quella di notaio;

Che se la incompatibilità di cui parla il citato articolo dovesse intendersi temporanea, come la gran corte ha creduto, e non perpetua, accaderebbe

ne a' tribunali civili che ne rilevano. Disporrà altresì che per mezzo de' procuratori del Re tale decisione sia comunicata anche alle rispettive camere notariali.

— 1331 —

Ministeriale del 2 novembre 1825 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si prescrive che le officine di Sicilia debbono eseguire i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale.

Riscontrando il di lei rapporto del 26 ottobre prossimo scorso n. 1147, sono a notificarle che le officine di Sicilia debbono eseguire i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale e della ordinanza amministrativa militare. Quando perciò i pagamenti escono dalle norme segnate dalle istruzioni, e dall'ordinanza su enunciata, non debbono essi aver luogo, e spetta alle parti interessate il dirigersi ai rispettivi superiori per farne decidere i dubbi, o altro che sia. Ella farà dunque sentire al di lei sostituto in Messina che il cappellano del castello di Siracusa D. Antonio Catera dovrà dirigersi per l'affare che lo riguarda alla real segreteria di guerra, la sola che può giudicare se gli spetti, o pur nò la continuazione di ciò che reclama fuori delle tariffe.

---

non sconcio che rovescerebbe le disposizioni contenute negli altri articoli della legge medesima: essa nell' articolo 53 ha fissato il numero de' notai per le comuni del regno ad uno per ogni 2000 abitanti. Or se si desse libertà al notaio di una comune che abbia una popolazione di detto numero, di ripigliare la carica di notaio, cessando di esercitare quella di cancelliere, avverrebbe, che non potendosi provvedere la carica di notaio, perchè sospeso e non privato della medesima, si verrebbe ad apportare un detrimento notabile alla popolazione, la quale resterebbe priva di notaio per tutto il tempo che a questo piaccia di esercitare la carica di cancelliere;

Che questo caso sicuramente si verificherebbe per la comune di Gissi patria del notaio Turchi; ov'egli è incardinato, mentre essendo quello un piccolo luogo, e tenendo lui sospesa la provvista della carica di notaio, durante l' esercizio di quella di cancelliere, resterebbe impedito, che un altro dello stesso luogo potesse ascendere al notariato, ed intanto la popolazione languirebbe per la mancanza del notaio nel proprio luogo:

Che una dunque dev'essere la carica che dovrà esercitare D. Filippo Turchj, ed, elettane una, non può ritenere l' altra, mentre in caso contrario si verrebbe a contraddire alla mente della legge, ed accaderebbe quello sconcio che la legge non può volere:

Per siffatte considerazioni la corte suprema annulla per l' interesse della legge, la denunciata decisione a norma del prescritto nell'articolo 125 della legge de'29 maggio 1817 per la erronea intelligenza data dalla gran corte civile dell' Aquila all' articolo 7 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato, ed ordina, che la presente decisione, a cura del pubblico ministero, sia trasmessa al ministero e real segreteria di stato di grazia e giustizia in esecuzione della ministeriale de' 31 dicembre 1823.

Fatto, giudicato, e pubblicato all'udienza in presenza del pubblico ministero, il suddetto di 16 dicembre 1824.

— 1332 —

Circolare del 5 novembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che gli amministratori comunali non possono cambiar domicilio durante l' esercizio della carica senza il permesso dell'intendente.

Essendosi promosso il dubbio, se un individuo rivestito di una carica comunale possa cambiar domicilio prima di terminare il periodo della gestione della carica che occupa.

Sua Maestà, uniformandosi all'avviso della consulta de'reali dominî di qua del faro, nel consiglio di stato ordinario de'2 andante, si è degnata approvare che un amministratore comunale non possa cambiar domicilio nel periodo della gestione della carica, senza un motivato permesso dell' intendente.

— 1333 —

Circolare del 5 novembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che tutti gli antichi processi tranne quelli delle regie udienze, e del tavoliere di Puglia deggiono riunirsi nell'archivio generale.

Promosso il dubbio se gli antichi processi delle passate regie giurisdizioni debbono restare negli archivi provinciali, o tutti debbono riunirsi nel grande archivio di Napoli, Sua Maesta uniformandosi all'avviso della consulta de'reali dominî di qua del faro si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 2 del corrente approvare che tutt'i processi degli antichi tribunali, fuori di quelli appartenenti al tavoliere di Puglia, i quali sono riposti in un archivio a parte a ciò destinato, debbano passare nel grande archivio di Napoli.

Nel real nome glielo partecipo per lo adempimento di sua parte.

1334 —

Reale Rescritto del 5 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina in qual modo debbono essere i beni da darsi per cauzioni da quei ricevitori provinciali e distrettuali.

Ho rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 28 del caduto ottobre la privata lettera scrittami da vostra eccellenza a 28 del precedente settembre relativa all'incaglio che le ipoteche generali, le soggiogazioni ec. ec. producono alla prestazione delle cauzioni de'ricevitori provinciali e distrettuali.

La Maestà Sua avendo rilevato dall'indicata lettera che co-

sti si creda di doversi avere per le cauzioni beni netti da qualunque ipoteca, ha comandato che si faccia conoscere a vostra eccellenza di non esser ciò necessario, ma che basti, che su de'beni offerti vi sia capimento, dedotte le inscrizioni. Su questa norma esaminerà cotesta gran corte de' conti le cauzioni.

Onde poi non si frapponga ritardo alla pronta istallazione delle autorità finanziere; la Maestà Sua autorizza vostra eccenza a potere scegliere e provvisoriamente piazzare soggetti idonei, e moralmente dall'eccellenza vostra riputati solvibili, fissando un termine proporzionato, fra il quale la gran corte de'conti dovrà esaminare le loro cauzioni con la norma detta di sopra.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1335 —

Reale Rescritto del 12 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si prescrive che i crediti anteriori alla occupazione militare di già liquidati fossero inscritti sul terzo ruolo della tesoreria generale.

Nel consiglio ordinario di stato del 28 ottobre scorso ho rassegnato a Sua Maestà gli stati con diversi rapporti da lei trasmessi a questa real segreteria, risguardanti i crediti anteriori al 1806 liquidati dalla comessione de'presidenti della gran corte dei conti ai termini del real decreto del 19 settembre 1815.

E la Maestà Sua volendo adottare per questi crediti l'espediente riserbato nel cennato real decreto del 1815, nel detto consiglio di stato si è degnata risolvere, che i crediti in discorso liquidati fin'ora dalla commessione anzidetta dopo le debite verifiche da praticarsi nella tesoreria generale per evitare qualunque duplicazione di pagamento, sieno iscritte sul terzo ruolo provvisorio della tesoreria generale, con produrre un interesse annuo del tre per cento, finchè non ne saranno estinti i capitali; da decorrere il godimento di questo interesse dal primo gennaio del prossimo venturo anno 1826.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, questa sovrana determinazione per intelligenza e regolamento di lei, e della commessione de' presidenti; nella prevenzione di aver rimesso alla tesoreria generale per le operazioni di risulta gli stati de'crediti suddivisati già liquidati sinora.

— 1336 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze col quale si proroga a tutto aprile 1826 il termine a potere i proprietarii dei dritti aboliti col decreto del 30 novembre 1824 presentare i loro titoli alla gran corte dei conti.

In veduta delle circostanze manifestate da vostra eccellenza col rapporto del 12 scorso settembre (3. carico n. 2375) Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 28 del caduto ottobre si è degnata ordinare che il termine di due mesi risultante dalle istruzioni del 17 marzo 1819 a potere i proprietari de' dritti ultimamente aboliti col decreto del 30 novembre 1824 presentare i loro titoli a cotesta gran corte de'conti, sia prorogato sino a tutto aprile del venturo anno.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1337 —

Reale Rescritto del 16 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per le cauzioni dei postieri di quei reali lotti.

Essendosi Sua Maestà uniformata al parere emesso di real ordine dalla consulta de'reali domini oltre il faro sull'oggetto se siano cessate le ragioni per le quali la gran corte de'conti de'divisati domini ha sinora giudicato delle cauzioni, che si prestano da' postieri del lotto di Palermo, e su cui versa il rapporto di vostra eccellenza del 21 luglio di questo anno, si è degnata ordinare che debbano riguardarsi come cessati i motivi per li quali la gran corte de'conti di Sicilia conosce tuttora delle cauzioni, che si prestano in favore del regio erario da'postieri del lotto della città di Palermo, e che in conseguenza di ciò non si possano ulteriormente prestare per gli atti di quella cancelleria le cauzioni di cui è quistione.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1338 —

Circolare del 23 novembre 1825 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che con la sovrana risoluzione degli 11 settembre 1825 non si è derogato al real decreto de' 18 maggio 1819 intorno alle precedenze.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario del 10 corrente novembre si è degnata dichiarare, che nel disporre colla sua

sovrana risoluzione del 12 settembre ultimo che le diverse autorità nel dì primo gennaio di ciascun anno presentino al capo della provincia le felicitazioni, che diriggono al sovrano, non abbia inteso di derogare alle prescrizioni del real decreto del 18 maggio 1819, col quale si è stabilito l'ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie. Ha quindi comandato la Maestà sua che la esecuzione della citata risoluzione del 12 settembre ultimo sia conforme alle disposizioni contenute nel suddetto real decreto.

Nel real nome glielo partecipo per sua intelligenza, ed uso di risulta.

— 1339 —

Reale Rescritto del 23 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante l'esenzione del registro su tutte le carte che si presentano dai concorrenti a' legati pii, meno per quelle riguardanti il nominato.

Fatto presente a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 5 del corrente il rapporto di vostra eccellenza del 5 del passato settembre (2. carico n. 5221) concernente il dubbio elevato se le carte che si presentano da'concorrenti ai legati disposti da pii testatori debbano andare esenti dalla formalità del registro, e dal pagamento dei dritti che vi stanno annessi, e se tale esecuzione possa anche estendersi in favor di colui che ne riporta finalmente l'atto di elezione; la Maestà Sua si è degnata ordinare che sieno esenti dal registro tutte le carte che si presentano dai concorrenti ai legati pii, salvo a far registrare la nomina, e per una che ne venga immesso nel possesso quelle sole riguardanti il nominato.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1340 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1825 partecipata dal ministra delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli atti di cauzione dei nuovi agenti finanzieri.

Nel consiglio ordinario di stato del 13 corrente, essendosi Sua Maestà uniformata al parere emesso dalla consulta dei reali domini di là del faro sulle difficoltà che presenta ai nuovi agenti finanzieri in Sicilia la prestazione della cauzione, e degli atti notarili, e di altre carte all'effetto: si è degnata ordinare, che gli atti di cauzione, alla quale van tenuti i nuovi agenti finanzieri, contemplati nel decreto de'30 novembre 1824, sieno ricevuti in vece di notaio, dal can-

celliere di cotesta gran corte de'conti, ed abbiano gli stessi effetti degli atti notarili, co' quali l' art. 2013 del codice parte prima leggi civili determina di potersi stabilire le ipoteche convenzionali.

Ha parimenti ordinato che tutti gli atti e le carte relative, e necessarie alla cauzione, compresa la medesima siano registrati immediatamente dopo che sarà ricevuta essa cauzione.

Finalmente ha dichiarato che siffatte disposizioni avranno limitatamente vigore per due anni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni in riscontro del di lei rapporto del 7 dello scorso luglio, (1. carico, n. 5209) per l' uso conveniente, riserbandomi di farle al più presto tenere il corrispondente real decreto.

— 1341 —

Circolare de' 26 novembre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali e le gran corti civili, sul dubbio se la risposta del giudice ricusato possa scriversi in piè dell' atto di ricusa senza violazione dell' articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo.

L'art. 149 leggi di procedura civile prescrive che il giudice di circondario, il quale sia stato ricusato, debba scrivere a piè di questo atto la sua dichiarazione per esprimere se egli acconsenta alla ricusa, o se dissenta dall'astenersi, colle risposte alle ragioni addotte per la ricusa. E l'art. 479 delle leggi istesse stabilisce, che il giudice ricusato debba fare la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell'originale dell'atto di ricusa. Malgrado il tenore di queste disposizioni, qualche agente dell'amministrazione generale del registro e del bollo ha dubitato se per la inscrizione della dichiarazione del giudice ricusato in piè dell'atto di ricusa, vi sia contravvenzione all'art. 38 della legge del 2 gennaio 1820 che vieta scriver due atti sul medesimo foglio di carta bollata.

Io ho osservato; Che la ricusa, e la dichiarazione del giudice costituiscono unico atto; che questo serve di compimento a quello: Che gli art. 146 e 479 regolando nel particolare oggetto di cui è quistione dovesser prevalere alla spedizione generale della legge sul bollo: Che comunque questa legge sia posteriore al codice per lo regno delle due Sicilie, non può però supporsi, avuto riguardo alla sua invariabilità, che vi abbia derogato, le disposizioni del codice avendo per loro essenza la perpetuità. Ho quindi pensato che nella specie non vi sia luogo ad alcuna contravvenzione alla legge sul bollo.

Il ministro delle reali finanze è convenuto in queste idee,

ed ha diretto analogamente le sue istruzioni agli agenti dell'amministrazione generale del registro e del bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e perchè comunichino questa circolare a' giudici di circondario delle rispettive provincie.

— 1342 —

Reale Rescritto de' 26 novembre 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari de' domini al di qua del faro con cui viene accordato a que' vescovi ai quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisioni di terre demaniali d' interesse delle mense vescovili.

I reclami avanzati al real trono da vari vescovi, e da talune amministrazioni diocesane prima delle ultime vicende politiche di questo regno, perchè gl' intendenti delle rispettive provincie andavano a dar esecuzione alle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili, rese quasi nella totalità in sede vacante, e mentre la gestione dei beni era affidata al demanio, meritarono l'accoglienza dell'augusto genitore di Sua Maestà di gloriosa ricordanza, che con varie sovrane risoluzioni per via di questo ministero degli affari ecclesiastici ordinò, che si soprassedesse da qualsivoglia passo, e che il procuratore generale presso la gran corte de' conti, dei vescovi, che avean reclamato, come dei rispettivi comuni esaminasse la giustizia dell'affare sotto tutti i rapporti, e procurasse un' equa conciliazione, e non riuscendogli una tale conciliazione dasse di tutto conto per via del ministero di stato di grazia e giustizia.

Posteriormente per via del ministero di stato degli affari interni fu sovranamente risoluto, in data dei 18 settembre 1821, che rimanessero accordati due mesi improrogabili per le cennate ordinanze onde fossero provocate delle conciliazioni; ch'elasso il detto termine, restassero le cause, e le ordinanze riguardanti le divisioni di demanio rimesse ai tribunali competenti nei termini di giustizia; e che dovesse infine rimaner valida la esecuzione, che per alcune delle ordinanze medesime avesse avuto luogo dietro la determinazione de' 30 settembre 1820, emanata per l' organo dello stesso ministero degli affari interni, con cui fu prescritto, che si lasciasse libero il corso alla giustizia tanto per la esecuzione delle ordinanze sospese, quanto pel proseguimento de' giudizi relativi, salvo alle parti interessate i legittimi gravami innanzi alle autorità competenti. Siccome di tale sovrana risoluzione da questo ministero degli af

fari ecclesiastici fu data conoscenza unicamente alla commessione esecutrice del concordato, ed a que' vescovi, pe' quali dietro i rispettivi reclami erasi espressamente ordinato di trattarsi una concilizione, così avendo io ora avuto luogo a rilevare, che vi sieno degli altri vescovi, per le di cui mense non ancora sono state eseguite le ordinanze per divisione di terre demaniali, e che avendo ignorato la suddetta sovrana risoluzione, non hanno potuto profittare del termine prefisso a provocar la conciliazione; ho rassegnato tutto ciò a Sua Maestà; e la Maestà Sua nel consiglio di stato del dì 17 del corrente mese si è degnata di accordare un nuovo termine di due mesi a quei vescovi, che non ebbero partecipata la suddetta sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821, ad oggetto che possano essere intesi, ed eseguire quanto in essa è prescritto, con farsene a ciascuno di loro la comunicazione.

Nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza, e regolamento.

— 1343 —

Reale Rescritto del 30 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, con la quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle pelli di agnelli e capretti e sui fazzoletti di balazar di Svizzera.

Secondo che mi ha manifestato vostra eccellenza col rapporto de' 14 settembre scorso, codesto direttore generale dei dazi indiretti, trovando uniforme ai principî stabiliti col real decreto de' 30 novembre 1824, che le pelli di agnelli, e capretti della fabbrica di Messina a concia di Germania, vadano esenti da' dritti di esportazione, è stato però d'avviso, che le pelli di agnelli e capretti delle stesse fabbriche a concia inglese, che vuol dire con un semplice apparecchio, debbano caratterizzarsi come crude, ed essere quindi soggette allo stesso dazio fissato dalla tariffa per queste ultime. Si è anche avvisato, che le pelli di volpe verde, e come che sieno, debbano star soggette al dritto di esportazione, trovandosi indistintamente notate nella tariffa pel dazio di ducati tre il cento. Finalmente, secondo il mentovato direttore generale fa osservare, che i fazzoletti di balazzar di Svizzera sieno divenuti di cattivissima qualità, e non più interi, nè trovansi più corrispondenti al campione rimesso da Messina, è stato di parere, che se ne debba proibire l'immissione in Sicilia, com'è proibita in questi reali dominî, disposto avendo, che fino all'arrivo delle sovrane determinazioni per quelli di tali tessuti di balazzar, che si trovassero consimili al detto campione, fosse eseguita

l' immissione, precedente il deposito del dazio indicato nella tariffa pe' fazzoletti di mossolina o cambraja.

Rassegnate queste proposizioni nel consiglio ordinario di stato de' 5 dello spirante, la Maestà Sua si è degnata di approvarle.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 1344 —

Reale Rescritto del 30 novembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i percettori comunali non sono obbligati di sottoscrivere le obbliganze per la esazione del macino.

Fatto presente a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello spirante il rapporto di vostra eccellenza dei 22 del passato ottobre, con cui a facilitare l' istallazione dei percettori comunali ha proposto, giusta la riserba contenuta nell'art. 32 del real decreto del 30 novembre 1824; che l' indennità de' tre quarti per cento in favor loro sia aumentata al due per cento e che non sieno i medesimi obbligati a sottoscrivere le obbliganze per la esazione del macino in quei comuni, ove non se ne sono potuti conchiudere gli appalti: Sua Maestà si è degnata di approvare le suddette proposizioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente, non lasciando di farle ricordo, rispetto al macino, che in virtù dello articolo 5 dello stesso real decreto del 30 novembre 1824, e della sovrana determinazione del 17 agosto 1825 questo dazio resta inaccolto ai comuni sotto la responsabilità e garantia solidale dei decurioni, ove non è potuto riuscire di affittarlo.

— 1345 —

Circolare del 3 decembre 1825 emessa dall' intendenza generale dell' esercito con la quale si prescrive che cedono a carico degli uffiziali di salute le spese pei mezzi di trasporti accordati per di loro giudizio a'militari, che si sono ammalati in marcia e che poi giunti all' ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

Essendo avvenuto di essersi accordati dei mezzi di trasporto tanto a degl' individui, che marciando in distaccamenti minori di 99 uomini si sono ammalati durante la marcia, ed in conseguenza giudicati da professori di entrare nello spedale, o ospizio più prossimo, come egualmente a

quelli che per simili circostanze sono partiti da un luogo di stazione, e che poi tanto gli uni, che gli altri nell'ospedale. trovandosi esenti da malattia non hanno avuto bisogno di entrarvi, sua eccellenza il ministro della guerra e marina, dietro mia proposta, con ministeriale de' 21 passato prossimo mese numero 5530, 4. ripartimento, ha disposto in massima che la spesa di siffatto trasporto ceda a carico degli uffiziali di salute, e ciò sulla considerazione che i professori medesimi per mestiere devono conoscere, se la malattia è da meritare la cura dello spedale, poichè particolarmente per gl' individui che sono in marcia, se la loro lieve malattia dipende da stanchezza, o dall' essere spediti somministrando loro i mezzi di trasporto voluti in questo caso dall' ordinanza militare vengono ad essere sollevati e condotti nel tempo stesso ai loro destini.

Lo passo per ciò alla di loro conoscenza per le corrispondenti operazioni di risulta.

— 1346 —

Circolare del 3 dicembre 1825 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si proibisce la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate.

La prevengo che Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 2 dello scorso novembre ha ordinato che resta assolutamente proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone private, che non abbiano la corrispondente autorizzazione per esercitare l'ufficio di farmacista sotto le pene stabilite coll' art. 401 delle leggi penali.

Ella quindi darà le disposizioni di risulta, e richiamerà su quest' oggetto tutta la sua vigilanza, acciò gli ordini sovrani siano esattamente adempiti.

— 1347 —

Circolare del 6 dicembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che tra le cariche comunali sola quella di decurione è compatibile con quella di ricevitore del registro e bollo.

Col suo rapporto del 3 prossimo scorso mese ella propone il dubbio se la carica di ricevitore del registro e bollo sia compatibile con qualche carica comunale, potendosi considerare l' esenzione accordata dall' art. 26 del real decreto de' 15 maggio 1820, come un favore a cui si può dal ricevitore rinunciare.

Dopo di avere interrogato all' oggetto il ministro delle fi-

nanze, debbo dirle che le cariche comunali sono generalmente incompatibili colle funzioni di ricevitore del registro e bollo, meno l'incarico di decurione, perchè non obbliga il ricevitore ad esser lontano dalla sua officina, e non riunisce l'esercizio di attribuzioni, che possono essere in collisione; ben vero però il ricevitore non può essere astretto suo malgrado ad accettare tal carica.

— 1348 —

Circolare del 6 dicembre 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive come debbono farsi le felicitazioni al sovrano nel giorno primo dell'anno.

Essendosi elevato il dubbio se le felicitazioni da farsi nel dì primo dell'anno dalle diverse autorità come fu prescritto in data degli 11 settembre ultimo, dovessero praticarsi a voce, o in iscritto, la prevengo che le autorità residenti nel capoluogo della provincia dovranno recarsi di persona, ed in gala presso quella delle autorità residenti nel capoluogo medesimo, cui è data la precedenza su tutte le altre, giusta l'art. 2 del real decreto de' 18 maggio, ed a voce dovranno maifestare alla detta autorità quelle felicitazioni che intendono dirigere al sovrano.

— 1349 —

Circolare del 7 dicembre 1825 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina che i ruoli di transazione pe'dazii comunali deggiono esser fatti per tutto il 15 novembre e si stabiliscono le pene contra i trasgressori.

Con mia de' 17 del mese di novembre del passato anno, la prevenni di dare le disposizioni, perchè i ruoli di transazione pei dazi comunali non affittati si fossero formati nei primi mesi dell'anno, e ciò ad oggetto di potersi esigere a rate mensili, e così evitarsi l'inconveniente, che formandosi o molto inoltrato, o nella fine dell'anno, le persone non agiate ne soffrissero, non essendo in circostanze di pagare l'importo delle loro rate tutto in una volta. Non ostante però tali prescrizioni, ho veduto continuato il sistema di farsi tali ruoli nella fine di quasi dell'anno, ed in alcuni comuni per tale circostanza sono anche avvenuti degl'inconvenienti. Ad oggetto quindi di dare a ciò un riparo, ho rassegnato tutto a Sua Maestà, la quale nel consiglio di stato ordinario dei 5 del corrente mese, si è degnata risolvere, che dei dazi comunali se ne procuri l'affitto pubblicandosene gli affissi per invitare gli attendenti nel mese di

agosto dell' anno precedente all' esercizio, a cui appartiene la riscossione, e che ove per tutta la metà del mese di novembre non si trovi fatto l' affitto, il decurionato debba subito formare il ruolo di transazione, ed inviarlo al sottintendente, dopo l' affissione e discussione de' reclami. Che gli intendenti senza perdita di tempo debbano farli discutere e rimetterli a questo ministero per l'approvazione, affinchè tutto si trovi ultimato pel principio dell'esercizio, e la riscossione possa farsi a rate mensili.

Affinchè vi sia una pena, in caso d' inosservanza, Sua Maestà ha parimente prescritto, che il sindaco e decurionato, che trascuri di far pervenire all' intendente il ruolo per lo tempo stabilito, saranno essi tenuti a versare nella cassa comunale l' importo del dazio della somma ammessa sullo stato discusso.

Per lo venturo esercizio poi, trovandosi già finito il mese di novembre, la Maestà Sua ha ordinato, che subito all'arrivo della presente, gl' intendenti dispongano, che per tutt' i dazi non affittati si facciano sollecitamente i ruoli, si discutano e si rimettano a questo ministero, onde almeno per la fine del venturo mese di gennaio si trovi tutto ultimato, e la riscossione possa farsi per questa volta in undici rate in vece di dodici.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, queste sovrane determinazioni, perchè le comunichi a chi convenga, e ne curi l' esatto adempimento di risulta, inculcandole nel tempo stesso di tenermi riscontrato dell'arrivo della presente.

— 1350 —

Circolare de' 10 dicembre 1825 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali e le gran corti civili ed ai presidenti de' tribunali di commercio, per definirsi nel rapporto della legge sul registro quali atti abbiano a considerarsi di giudice e quali altri di cancelliere.

La legge de' 21 giugno 1819 dopo avere stabilito nell'art. 45 num. 3 il termine di dieci giorni per gli atti dei cancellieri incardinati alle diverse autorità giudiziarie, prescrive nel seguente art. 46 poter essere registrati a volontà delle parti, senz' alcun termine di rigore, tutti gli atti emanati dalle autorità dal contenzioso giudiziario, salvo a non potersi dar fuori spedizione, o copia di tali atti se prima non sieno adempiuti della formalità del registro.

A render più facile l' applicazione di questo articolo, e rimuovere ogni dubbio sulla intelligenza sua, di accordo col ministro delle reali finanze è stato risoluto che per atti ema-

nati dalle autorità del contenzioso giudiziario sien da considerarsi quelli che da' giudici sono sottoscritti, sia che a tali atti concorrano, oppur no i cancellieri.

— 1351 —

Reale Rescritto del 12 dicembre 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, col quale si risolve il dubbio se i giudici istruttori di capoluoghi di distretto ed i giudici di circondario eletti provvisoriamente debbono percepire due terzi o l'intero rispettivo soldo.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 24 novembre scorso, sul dubbio, se i giudici istruttori de' capoluoghi di distretto, ed i giudici di circondario, che sono stati eletti provvisoriamente debbano percepire due terzi, o l'intero rispettivo soldo; la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 9 del corrente mese, si è degnata dichiarare, che gli enunciati funzionari debbano percepire l'intero soldo annesso alla rispettiva lor carica.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1352 —

Circolare del 17 dicembre 1825 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti i regii procuratori diocesani riguardante la soluzione di alcuni dubbii insorti sulla esibizione de' certificati di esistenza de' titolari de' beneficii.

Con rapporto del dì 24 maggio scorso l'amministrazione diocesana di Bisignano ha richiesto risoluzione su tre dubbi, 1. se dovendo in questo anno aver luogo il regolamento del ministro delle finanze, riguardo a' certificati di esistenza dei titolari de' benefici, possano essere ammessi all' assoluzione della multa incorsa coloro di detti titolari, che non avessero adempito alla esibizione del rispettivo certificato di esistenza. 2. Su quali fondi farsi l'esito pe' dritti di bollo e registro de' detti certificati, e nella mancanza de' fondi di cassa d'onde provvedersi. 3. Se l'esito che per tale oggetto si fa dall'amministrazione debba considerarsi come una anticipazione e farsene indi rimborsare da' rispettivi titolari.

Debbo dirle in riscontro, che il primo dubbio rimane risoluto dal real decreto de' 3 ottobre corrente anno, partecipato a tutte le amministrazioni diocesane con circolare dei 5 del susseguente novembre, circa i certificati di esistenza da presentarsi da titolari de' benefici. Quanto al secondo essa amministrazione diocesana in conformità delle idee manifestatemi dal consigliere ministro segretario di stato delle fi-

nanze, ove non abbia fondi pel pagamento de' dritti succennati, potrà farsi un imprestito da qualche amministrazione diocesana vicina, a condizione di prendere nota particolare, onde curarne da' primi introiti la restituzione.

Riguardo finalmente al terzo dubbio, essendo state le amministrazioni diocesane caricate de' suddivisati dritti a pagarsi per rimuovere appunto ogni difficoltà de' titolari a tale spesa, non può essa amministrazione rifarsi su i titolari medesimi dell' importo de' dritti medesimi.

— 1353 —

Reale Rescritto de' 17 decembre 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari de' domini al di quà del faro per l' osservanza della regola, che le così dette cappellanie non possano formar titoli di sagro matrimonio.

Essendosi dal governo della real chiesa di S. Giuseppe Maggiore di Napoli nominato il chierico Gaetano Riccio per uno de' cappellani della detta chiesa colla facoltà di avvalersi di tale cappellania per sacro patrimonio, a condizione di doversi dal Riccio costituire un supplimento di altri ducati 14 per formare il pieno del detto sacro patrimonio, il cennato chierico implorò la sovrana approvazione sulla intestazione della cappellania suddetta, onde rendersi inamovibile nella di lui persona, e potergli servire di patrimonio sacro.

Sua Maestà, a cui rassegnai una tale supplica nel consiglio ordinario di stato del dì 23 dello scorso settembre, dichiarò di non trovar luogo alla dimanda, ed ordinò nel tempo stesso che si stasse fermo alla regola, che le così dette cappellanie amovibili o *ad nutum*, o per giuste cause, non potessero formar titolo di sagro patrimonio.

Ho creduto opportuno di renderne consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè le serva d'intelligenza, e regolamento ne'casi che potranno occorrere.

— 1354 —

Reale Rescritto del 21 decembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni a regolare il servizio delle spese di giustizia.

Dopo aver inteso il ministro di grazia e giustizia sulle modifiche da lei proposte con rapporto de 23 ottobre dello scorso anno n. 4288 nell'attuale sistema delle spese di giustizia, io ho fatto presente il tutto a Sua Maestà, e la Maestà Sua si è degnata di approvare.

1. Che i magistrati tassatori delle spese di giustizia indi

in conseguenza sia abolita l'annua gratificazinoe, che in forza dello art. 98 del decreto medesimo si corrispnodeva a' regi procuratori geoerali di esse gran corti criminali per la tenuta del detto registro tanto pel ramo crimioale che pel ramo correzionale.

7. Che la iscrizione pei crediti di spesa di giustizia ordinata dall'articolo 91 del mentovato real deceeto si prenda sopra i soli beni dei condannati portaoti il carico di un' annuo contributo foodiario al di là di docati sei, e per un credito maggiore di ducati quaranta, e ciò perchè l'amminiztrazione non soffra la spesa certa per la iscrizione de' crediti di minor somma che per lo più si trovano inesigibili, e perchè i cnodannati che pagano un contribnto fondiario al di sotto di ducati sei sono reputati indigenti per effetto del real decreto dei 21 settembre 1818.

8. Che per una maggior presnnzione onde evitare le falsità nei maodati delle spese di giustizia, le firme in doppio foglio delle autnrità tassatrici, che ai termioi dell'articolo 65 citato real decreto de' 13 geonaio 1817 si debbnoo far pervenire al direttore del registro e bollo sieoo vidimate dai loro rispettivi superiori, e per mezzo di questi sieno rimesse al direttore, cioè le firme dei giudici di circondario, dei distretti, e delle gran corti crimioali dai regi procuratori generali criminali, quelle dei capitani relatori dei consigli di guerra di corpo da' loro coloonelli, e quelle de' capitani relatori delle commessiooi militari dai presidenti delle medesime.

9. Che si sopprima il visto del direttore del registro e bollo su maodati non urgenti perchè superflno, ed imbarazzante come ha osservato la detta amministrazione, e che in cooseguenza le obbligazioni ingiunte ai direttori cogli articoli 65, 70 e 78 del citato real decreto dei 13 genoaio 1817 e specialmente quella dell'avviso da passarsi ai ricevitori per la estinzione dei maodati, rimangano imposte agl' ispettori controlori.

Che le idennità non urgenti sieno notate nei mandati e tasse articolo per articolo come si pratica pei mandati urgenti in virtù dell' articolo 66 del ripetuto real decreto, esprimendovisi che la parte prendeote ne ha chiesto il pagamento; e che si sopprima la terza specifica che l'articolo 76 dello stesso real decreto vuole che si rimetta alla cennata ammioistrazione, esprimeodosi però in ciascun mandato urgente l'ammissione o rifiuto del pagamento.

Nel real nome le partecipo tali sovrane determinazioni per l'adempimento in ciò che riguarda cotesta amministrazione, nell' intelligenza che ne ho data comunicazione ai ministri di grazia e giustizia e della guerra e marina, perchè ne di-

spongano le esecuzione nella parte che concerne rispettivamente i loro dipartimenti.

In quanto alla misura da lei proposta col citato rapporto dei 23 ottobre 1824 di non farsi seguire traslocazioni di magistrati se non quando i medesimi si trovino aver espletate le processure loro commesse, e quando sieno disbrigate le discussioni principiate con loro intervento, le fo sapere che ho richiamata tutta l'attenzione del ministro di grazia e giustizia, onde si ottenga il proposto scopo, affinchè l'amministrazione non soggiaccia a delle doppie e triple spese per lo stesso oggetto.

Non si è trovato poi nè conveniente nè regolare la modifica da lei proposta dell'articolo 14 del suddetto real decreto dei 13 gennaio 1817 cioè di stabilirsi che gl'ispettori controlori, ed i ricevitori del registro possano in contradizione dei procuratori generali criminali opporsi alla tassa delle spese di giustizia, ed al pagamento di esse qualora credessero che non sieno autorizzate dalla legge, o che eccedano i limiti della tariffa. In questi casi gl' ispettori controlori debbono limitarsi a fare le loro osservazioni ragionate, le quali non potranno sospendere il pagamento dei mandati, e quindi di riferirne all'amministrazione da cui ne sarà fatto rapporto a questo ministero per le provvidenze da prendersi di concerto col ministero di grazia e giustizia, il tutto in conformità del disposto del citato articolo.

— 1355 —

Reale Rescritto del 24 decembre 1825 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si determina l'assegno mensuale ossia sussidio da godersi dagli antichi impiegati dal detto banco.

Nel consiglio ordinario di stato de'5 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà i quattro stati da lei presentati a questa real segreteria con rapporto dei 14 ottobre ultimo, contenenti il primo gl'antichi impiegati de' soppressi banchi che ai termini della sovrana decisione de'16 novembre 1824 trovansi già in possesso di un sussidio sul ruolo provvisorio del banco, e gli altri tre gl'individui di detti banchi, i quali han chiesto di esser ammessi allo stesso beneficio; per lo che eseguirsi si è da lei domandato un aumento di credito di ducati 1, 213, 68 sullo stato discusso di cotesta amministrazione per lo spirante anno. La Maestà Sua richiamando il principio, che si ebbe in mira nello emettersi la divisata benefica sovrana decisione dei 16 novembre 1824 di accordare cioè un sussidio a coloro di detti antichi impiegati, i quali dietro la soppressione de'banchi,

cui appartenevano, rimasti senza impiego o pensione di sorta alcuna, mancarono di mezzi di sussistenza, sulle basi di cosiffatto principio si è degnata accordare l'aumento di credito cennato, per la somma di ducati ottocentociuquantacinque e grana 12, però escludendo in tal guisa i signori Giannattasio, Scoppa e de Cristoforo compresi nel terzo stato, i quali per quanto si è saputo vivono con comodo, quantunque senza impiego e senza pensione, non che i sette individui formando il quarto stato, per i quali non manca una situazione abbenchè non di conto regio, donde ritraggono i mezzi di sussistenza. Ha ordinato con ciò Sua Maestà che questo principio sia serbato come regola inalterabile per tutti gli altri in caso simile.

E per ultimo ha prescritto il Re per la riscossione dei sussidi, di che è parola, un termine di sei mesi; elassi i quali il titolare incorra nella decadenza del godimento del sussidio accordatogli, com'è in pratica per la pensioni sul gran libro.

Nel real nome le partecipo signor reggente, questa sovrana determinazione per di lei intelligenza ed adempimento di risulta, rinviandole gli stati in discorso muniti di mia firma meno il quarto che non deve avere alcun corso.

— 1356 —

Reale Rescritto del 24 dicembre 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si dichiara competente il potere giudiziario a pronunziare nella causa tra i fedecommessari del defunto monsignor vescovo di Patti e l'amministrazione del demanio.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa tra i fidecommissarî del defunto monsignor Todaro vescovo di Patti, e l'amministrazione del demanio, le quali vostra eccellenza mi ha rimesso con suo precedente officio.

Ho pure rassegnato a Sua Maestà il parere su tale oggetto emesso dalla consulta dei reali domini oltre il faro.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 21 decembre uniformemente allo avviso della consulta, avuto riguardo, che la gran corte dei conti dopo lo stabilimento del nuovo ordine giudiziario non sia più indistintamente competente a procedere in tutte le cause dell'erario, ma in quelle solamente, che appartengono alle sue attribuzioni ordinarie, ha risoluto che nella stessa sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1357 —

Ministeriale del 29 decembre 1825 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel procuratore generale della gran corte de' conti con la quale si danno disposizioni per la esecuzione del regolamento della tesoreria generale di quei reali domini.

Ad ovviarsi qualunque inconveniente sulla esecuzione del regolamento della tesoreria generale, che dovrà in tutte le sue parti essere eseguito dal dì 1 dell'imminente mese di gennaro, resta vietato dalla detta epoca a' termini del regolamento medesimo, qualunque siasi pagamento da parte delle amministrazioni particolari, ma tutto dovrà per questo articolo eseguirsi dalla tesoreria generale.

Vanno con questa mia disposizione ad essere derogate tutte quelle, che per mera misura provvisoria, ho io nel corso del corrente anno date per talune amministrazioni, mentre la mia ferma intenzione non è altra, che quella di vedere dell' intutto eseguiti gli esiti della cassa dello stato da quel punto centrale, che viene formato colla tesoreria generale previa quella responsabilità, a cui i capi di officio della medesima, sono dalla legge, e da' regolamenti io vigore chiamati.

Partecipo ciò a lei per la parte che la riguarda.

— 1358 —

Reale Rescritto del 31 decembre 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari de i domini al di qua del faro con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati, ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azione reali e personali appartenenti ai beni del beneficio o della chiesa.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato grazia e giustizia, in data del 26 del prossimo passato novembre mi ha partecipato il seguente rescritto.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 27 dello scorso mese di ottobre, dopo di aver provveduto col decreto di cui rimetto copia a vostra eccellenza, alla garentia dei dritti di regio patronato, si compiacque altresì ordinarmi di manifestare nel suo real nome, come eseguo: che secondo la polizia del regno, e le regole canoniche i beneficiati, gli abati ed i rettori di qualunque beneficio, badia o chiesa non solo han dritto alla percezion delle rendite derivanti da'beni che vi sono annessi, ma nella loro qualità di tutori, ed am-

ministratori del beneficio, o della chiesa, avendo l' obbligo di vegliare alla conservazione ed alla integrità de'beni istessi, sono persone legittime per esser in vigore, perchè il codice per lo regno delle due Sicilie niuna disposizione contiene relativamente a'benefici, o a' dritti, e doveri di coloro che ne sono investiti; e che perciò mal si appongono coloro, che a'beneficiati, ed abati anzidetti le mentovate facoltà denegano, uguagliando la condizione loro a quella di semplice usufruttuario.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso che convenga, e la prevengo di aver data comunicazione sì di questo real rescritto, che del decreto tanto alle autorità giudiziarie di questi reali domini, che al luogotenente generale in Sicilia.

Partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, e de'titolari de' benefici esistenti nella di lei diocesi.

— 1359 —

Circolare del 10 gennaio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che nelle pubbliche cerimonie il primo eletto ha la precedenza sul secondo.

Essendosi dal sindaco di Taverna in Calabria ulteriore seconda promosso il dubbio a chi degli eletti spetta la precedenza nelle pubbliche cerimonie in caso di sua assenza, se al primo o al secondo eletto, la consulta di stato dietro l'incarico ricevuto da Sua Maestà ha considerato che la legge organica de'12 dicembre 1816 distinguendo gli eletti in primo e secondo abbia già fissata la precedenza dell'uno sopra dell'altro, giacchè al primo eletto è attribuita la giurisdizione municipale e rurale, ed esercita il pubblico ministero presso il sindaco, e presso il giudicato circondariale, giusta l'art. 58 della legge medesima, ed al secondo eletto non è attribuita alcuna di queste preminenze, assistendo soltanto il sindaco nell' amministrazione, ed oltre a ciò è chiamato a supplire le funzioni di primo eletto in caso di assenza, e d' impedimento, locchè dimostra chiaramente l' inferiorità del di lui grado. Avendo rassegnato al Re nel consiglio di stato ordinario del 2 andante mese le considerazioni della consulta di stato, la Maestà Sua si è degnata approvare il parere della medesima, cioè che la precedenza nelle pubbliche cerimonie spetti sempre al primo eletto in mancanza del sindaco.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 1360 —

Circolare degli 11 gennaio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gl' individui addetti al servizio attivo dei dazi indiretti s'intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.

Il signor ministro delle finanze mi ha dato conoscenza della risoluzione presa per regola generale dall'amministrazione dei dazi indiretti per effetto della quale si debbono intendere destituiti quegl'individui addetti al servizio attivo dell' indicato ramo che sono arrestati per affari estranei all'amministrazione medesima.

Mentre le comunico siffatta determinazione la incarico a basare su di esse le sue operazioni nel caso che si trovino o siano spediti in coteste prigioni centrali detenuti appartenenti al servizio attivo dei dazi indiretti , in maniera che ove si verifichi la di loro povertà, e sieno stati arrestati per affari estranei alla amministrazione di cui appartengono , il mantenimento di essi dev'essere a carico del dipartimento degli affari interni.

— 1361 —

Circolare degli 11 gennaio 1826 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti i regi procuratori diocesani portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefizi semplici, cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali domini.

Essendo necessario per uso del ministero di stato degli affari ecclesiastici il conoscersi quali badie, benefici semplici, cappellanie e legati pii laicali esistono nelle diverse diocesi dei reali domini al di qua del faro, colle rispettive vacanze che sono avvenute negli anni scorsi e particolarmente in questo ultimo, cotesta amministrazione diocesana fra il termine improrogabile di un mese formerà un nuovo elenco , secondo l'incluso modello, di tutti i sopra indicati beneficii badie, cappellanie, e legati pii laicali, che sono esistenti in cotesta diocesi, e quindi lo rimetterà; avvertendo, che avvenendo nel corso dell'anno delle vacanze di qualunque degli indicati benefici, ne farà rapporto volta per volta alla real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

— 1362 —

Ministeriale del 14 gennaio 1826 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente dell'amministrazione diocesana di Teramo portante disposizioni per l'impiego dei capitali restituiti in iscrizioni sul gran libro.

Per le somme restituite a due benefici di S. Giuseppe della Grotta e del santissimo Crocifisso, e SS. Pietro e Paolo, delle quali cotesta amministrazione diocesana parlò nel rapporto del dì 30 settembre da me riscontrato sotto il dì 26 ottobre p. p. anno, il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze mi ha fatto osservare non potersi dare migliore impiego dell'acquisto di rendita iscritta sul gran libro, si perchè non va questo soggetto alle vicende, cui oggi giorno specialmente soggiacciono i patrimoni delle particolari famiglie, si perchè non porta un'imbarazzo di amministrazione.

Ed ha quindi lo stesso consigliere ministro proposto, che le somme suddette vengano impiegate in acquisto di una, o più partite sul gran libro anzidetto da intestarsi rispettivamente ai due succennati benefici.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè l'amministrazione diocesana lo faccia sapere ai titolari de'benefici medesimi per conformarsi a quanto il lodato signor consigliere ministro ha proposto.

— 1363 —

Reale Rescritto del 14 gennaio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che la sopraimposta dell' uno e mezzo per cento sulla fondiaria non debba aver effetto dal 1 di gennaio corrente anno.

Rassegnato a Sua Maestà lo avviso della consulta dei reali dominî di là del faro sulla quistione di reale ordine rimessa al suo esame e della quale trattava il rapporto di vostra eccellenza del 29 dello scorso settembre (2. carico o. 7439) cioè se dovea avere effetto dal 1 del corrente la sovra imposta dell'uno e mezzo per cento alla fondiaria per conto della soprintendenza generale di ponti e strade in Sicilia, la Maestà Sua uniformandosi al parere della consulta si è degnata ordinare nel consiglio di stato de' 5 del corrente, che la sudetta sovrimposta non debba avere effetto dal 1 del corrente gennaio 1826.

— 1364 —

Reale Rescritto del 18 gennaio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno con cui s'invia la bolla pel santo giubileo ed una relativa enciclica pontificia.

Avendo il S. Padre con una bolla esteso il Giubileo a tutto l'Orbe cattolico nel corrente anno, si è compiaciuto di darne comunicazione a Sua Maestà il Re (N. S.) con un breve, a cui ha accompagnato gli esemplari della bolla suddetta, e di un enciclica, che la Santità Sua ha diretta a tutt'i prelati cattolici per la medesima occasione. La Maestà Sua nella sua connaturale pietà e religione concorrendo nelle benefiche vedute del S. Padre, e nella di lui sollecitudine per tutto ciò che tende alla salute delle anime, mi ha ordinato di rimettere a vostra signoria illustrissima e reverendissima come nel suo real nome eseguo, copia tanto della bolla, che dell'enciclica suddetta, perchè ella per la sua parte l'esegua esattamente, e le pubblichi in codesta diocesi.

Bolla per la estensione del Giubileo a tutt'i fedeli in qualunque parte del mondo esistenti.

Leone vescovo, servo de' servi di Dio.

A tutti quanti i fedeli cristiani, che leggeranno queste lettere, salute ed apostolica benedizione.

Esultava lo spirito nostro in Dio nostro Salvatore, quando nel trascorso anno dopo le sì lunghe e sì terribili tempeste, dalle quali per ogni parte era battuta la Santa Chiesa di Cristo, vi annunziavamo col suono dell'apostolica tromba, che finalmente più lieti, e più fausti tempi eran nati. Imperciocchè potemmo noi allora congratularci con tutti voi, che fosse omai giunto l'anno della benignità del Signore, l'anno del gran Giubileo nel quale l'infinito tesoro de' meriti del Salvatore nostro, e de' santi suoi per bontà divina affidato a dispensarsi da noi; quel tesoro, che il nemico del genere umano per giudizio di Dio giusto punitore de'peccati degli uomini avea tenuto chiuso per tanto tempo, col ministero della nostra piccolezza doveva pur dischiudersi nuovamente. Pertanto a tutti il tempo accettevole predicando, e i giorni di salute, tutti parimente i fedeli cristiani con amor paterno esortammo a placare colla sincera penitenza del cuore, e coll'emendazione dei costumi la Maestà Divina, già tanto offesa co'nostri peccati, ed a ricorrere con confidenza al trono della Divina grazia per ottener misericordia nell'opportunità dell'aiuto; e intrapreso,

com'era costume de' nostri avi, il divoto pellegrinaggio a'sepolcri dei SS. Apostoli, impetrar ivi supplichevolmente il perdono d'ogni peccato. Ora poi con esultanza nuova del nostro spirito vi annunziamo che per questa parte è già il nostro gaudio completo, e che l'anno faustissimo del Giubileo, secondo i desideri del cuor nostro, ebbe principio e termine non solo con placida tranquillità, ma ancora, per la divina misericordia, con tutta la pietà e divozione, e, come abbiamo ogni ragion di sperare, con molto frutto delle anime. Poichè giusta la consuetudine antica, e con la solita cerimonia di rito solenne, abbiamo le porte sante o per noi stessi, o per opera de'venerabiti fratelli nostri cardinali della santa romana chiesa aperte, e rinchiuse. E in fatti la porta Santa della basilica del principe degli apostoli in Vaticano noi stessi abbiano aperta nella Vigilia della Natività del Signore con incredibile gaudio dell'anima nostra, e con gran frequenza di popolo ivi concorso; mentre creammo nostri legati a latere, deputandoli ad aprir le porte delle altre basiliche, alcuni cardinali della santa chiesa romana; e similmente, rinnovandosi dopo un anno già corso il dì festivo della Natività del Signore, col medesimo rito solenne sono state chiuse le porte o da noi stessi, o da'cardinali decorati dello stesso onorevole uffizio di nostri legati; cosicchè al faustissimo incominciamento ha corrisposto pienamente anche il fine. Mancò nulla di meno alla nostra consolazione la possibilità di unire, come soleano i maggiori, alle tre basiliche del principe degli apostoli, di S. Giovanni in Laterano, e di S. Maria Maggiore, anche la quarta di S. Paolo nella via d'Ostia, onde colle altre tre questa pure dalla frequenza del popolo visitata fosse a lucrarvi l'indulgenza del Giubileo. Ma dappoichè quell'inclito decoro di Roma, monumento insigne dell'antica munificenza e pietà consagrato dalla religione di tanti secoli son poco più che due anni, andò in incendio improviso con inesplicabile dolore e lutto di noi e del popolo romano, non che di tutto il mondo cattolico, mentre noi non lasciamo di fare ogni sforzo, perchè restaurato risorga dalle sue ruine, giudicammo ben conveniente di provvedere non meno alla sicurezza, che alla pietà dei fedeli bramosi conseguire l'indulgenza del Giubileo. Laonde alla quasi distrutta basilica del dottor delle genti sostituimmo l'antica e venerabil Basilica di S. Maria in Trastevere, affinchè in quest'anno sacro godesse ella pure di tutti i medesimi privilegi, e delle grazie tutte già concesse alla stessa basilica di S. Paolo, seguendo in ciò l'esempio del nostro precedessore Urbano VIII di ricordanza felice, il quale non potendosi al tempo del Giubileo da se promolgato frequentare la basilica di di S. Paolo, dai fratelli cristiani senza pericolo, per la mala

natura dell'aria e per timore di peste, questa basilica di S. Maria in Trastevere a quella sostituì, per serbare intiero il numero delle quattro basiliche delle quali si prescrive la visita, onde l'indulgenza del Giubileo possa ottenersi. Quanto dunque a noi si spettava, l'abbiamo con ogni studio adempiuto; aprimmo a tutti i tesori della divina misericordia coll'autorità da Dio concedutaci, e tutti invitammo con cuor paterno ad attingere l'acqua con gaudio dai fonti del Salvatore, acque vivificanti, acque risospingenti ad eterna vita. Ma qual pro da tutto questo, se la divota volontà dei fedeli, e la verace loro premura di aver salute non avesse corrisposto a'nostri voti? Abbiamo però per questa parte a benedire il nostro Dio, padre della misericordia, e Dio di ogni qualunque consolazione, che oltre all'aspettazione di molti si è degnato di consolarci in questo anno; e che alle sue pecorelle concedè di ascoltare la voce di Cristo pastor supremo per la bocca del suo benchè indegno Vicario qui in terra. Quantunque infatti non occorresse la vista di quella innumerabile moltitudine d'uomini di quante ha il mondo nazioni, che a cagione del Giubileo concorreva altre volte alla santa città, e dando di se gradito spettacolo, ed eccitando l' ammirazione del mondo tutto, ricreava maravigliosamente i romani pontefici nostri predecessori; e li riempiva del più grande e gioioso diletto: tuttavia questo numero de'fedeli diminuito nel concorrere a' santissimi Liminari, non ad una certa diminuzione di fede ne'loro cuori, o ad affetto illanguidito nelle opere di divozione sincera, ma piuttosto alla calamità de' tempi giudichiamo di attribuire: e questa calamità è stata sì grande, che, non senza imponente aspetto di giusto motivo, siasi appreso da molti il sagro pellegrinaggio come pericoloso: benchè d'altronde tutte le cose sian procedute felicemente, allontanando lo stesso Dio, siccome altre volte in simili casi, ogni sorta di mali pertutto il decorso dell' anno Santo. Il qual beneficio della provvidenza di Dio nessuno si penserà che sia di fatto mancato, sol che rivolga gli occhi e la mente a coloro che per cagion del Giubbileo vennero alla santa città. Poichè ci fu sempre un continuo, nè mai piccolo concorso de'pellegrini per tutto l'anno; e tuttavia nè in Roma, nè in quei paesi per cui passarono fu mai alcuna turbazione, o tumulto alcuno, ma dovunque fu gaudio maraviglioso, sincera esultanza, ed il buon odore di Cristo in ogni parte diffuso. E per parlare di questa nostra città, quando mai fu in essa maggior pace, e tranquillità più sincera? Quando mai maggiore in essa rifulse lo splendore di religione, di pietà, di fede, di carità, delle virtù tutte quante? Quando mai comparve essa più degna di esser chiamata madre e capo di tutto il mondo cristiano non so-

lamente per l'autorità del governo spirituale, ma per l'esempio ancora della fede? Oh! qual vi fu bella gara di sacro fervore tra gli stranieri e i romani; degna veramente del guardo di Dio, degli angeli tutti, e degli uomini! Quante volte vedemmo noi stessi cogli occhi nostri copiosissime schiere di nazionali e di pellegrini, che in ispirito di umiltà e contrizione di cuore accorreano con divota gara alle sacre basiliche, onde ricevere i ministeri vivificanti della cristiana umanità, riconciliatisi prima coll'espiazione sagramentale dei loro peccati, e che intanto pregavano supplichevoli la divina clemenza, e l'aiuto imploravano ed il patrocinio della gloriosa Vergine Maria, del precursore di Cristo, e de' SS. Apostoli per la pace ed esultazione della chiesa cattolica, per la prosperità e salute di tutti i fedeli cristiani, per la concordia e felicità de'cristiani Principi, pel ravvedimento di tutti i traviati, e per la sincera conversione de'peccatori? Quante volte noi stessi coll' orecchie nostre ascoltammo risuonar d'ogni intorno le vaste romane piazze ed i colli, e le vie di soavissimi cantici di preghiere divote, e di lodi del divin nome! Quante volte intimamente furon commosse le nostre paterne viscere, nel veder greggie numerosissime de'fedeli prostrati ai nostri piedi adorare nell'umiltà della nostra persona la potestà vicaria di Cristo, e colle più vive testimonianze di filiale ossequio venerare in noi lo stesso principe degli Apostoli, la cui dignità non vien meno neppure in un erede non degno!

Che direm poi delle moltiplici opere di misericordia cristiana fatte a pro degl' indigenti di ogni genere e di ogni nazione? Che cosa dell'ospitalità per gli stranieri e pellegrini? Con quante e quali prove di benevoglienza furon essi nel giugnere alla città ricevuti, con qual costante cura ristorati, con quanta umanità ricreati dalla stanchezza del loro pellegrinaggio! A che rammenteremo i venerabili fratelli nostri cardinali della santa chiesa romana, e gli altri maggiori prelati della nostra curia, che tutti gli altri hanno, come doveasi, preceduto con l'esempio? A che le altre innumerabili persone di entrambi i sessi, e d'ogni età e condizione, la maggior parte delle quali chiarissima non meno per le cariche e pel sangue, che per verace pietà abbassandosi al di sotto ancora da' fratelli dell' infima classe, si è fatta forma animata, e vivo esempio di cristiana umiltà: nel cui numero furon veduti personaggi di principesche famiglie per sangue regio, e per dominio onorabilissimi, le opere buone de'quali in età giovanile esercitate ammirando i romani e gli esteri, tuttora ne glorificano il loro Dio e padre ch'è ne' cieli? Finalmente con quali lodi innalzeremo lo zelo, la sagacità e la fatica instancabile de' venerabili sacerdoti secolari e regolari

ond'è nato, che un facil adito per la moltitudine de' penitenti fosse aperto al fonte di misericordia, unico fine e scopo di questa salutevolissima istituzione del Giubileo? Ma riceverà ognuno per tutto ciò la sua lode da Dio. Noi però, che tali cose andiam noverando, siam costretti a confessare, che non possiamo in niun modo esprimere con parole l' intima letizia del cuor nostro, dalla cui soavità, nel riguardar tutto questo, tante volte eravamo compresi fino alle lagrime.

Fu dunque veramente quest' anno un anno di salute non solamente agli abitanti di questa città, ma ancora ad altri moltissimi; che qua venuti in divoto pellegrinaggio, e indi tornati alle loro case, faranno più ampia testimonianza di tutto ciò che abbiamo qui brevemente accennato. Poichè eglino stessi più d'una volta videro con ammirazione quanto sia la forza della cristiana carità per eccitare ne'cuori de'riguardanti la fede, l'amor verso Dio, il pentimento sincero dei peccati propri, e un vivo desio di perfezione; sì di quella cristiana carità, che non altrove ritrovasi che nella chiesa cattolica, e che dagli effetti singolarmente si conosce tanto esser diversa e lontana dalla carità falsa, quanto lo è il ciel dalla terra. Nè solo tornati in patria racconteranno quanti deboli di spirito siano stati rinvigoriti, quanti infermi a sanità ritornati, quanti traviati ricondotti sulla strada della giustizia, ma sè stessi ancor mostreranno rinnovati nella mente e nel cuore, amantissimi della pace e della concordia, nè men fedeli a'lor principi, che a Dio stesso, e finalmente all' immutabile e sommo bene per fede, speranza e carità uniti di modo, che a tutti sia manifesto aver essi deposto ogni fermento di malizia, e aver inoltre conseguito il ricchissimo tesoro delle indulgenze. Questo però comecchè copiosissimo, non è stato a dir vero il solo, nè il principal frutto, che ci siamo proposto nel prolungare il Giubileo. Imperciocchè era ben dicevole che la paterna carità onde siamo animati, abbracciasse l'orbe universo, e al particolar bene di ciascheduno provvedesse così, che non venisse punto trascurato l'universale. E per questo, gli effetti dell' apostolica liberalità, abbiam fatto godere a ciascheduno, perchè tutti con santa unione mirando al bene comune, concordemente pregassero Dio clementissimo, co'loro voti a crescere in santità, ed esaltare nella sua estensione la cattolica chiesa e il regno del figliuol suo, a purgar d'ogni errore il mondo, ed a tutti condurre gli uomini al conoscimento della verità ed alla strada della salute, a fermar tra i cristiani principi quella pace e concordia che il mondo non può dar mai, a salvar il fine il suo popolo, ed a benedir la sua eredità dirigendola e guidandola al regno celeste.

Pieni pertanto di fiducia nella misericordia di Dio, e nell'autorità degli apostoli suoi Pietro e Paolo, con quel supremo potere di legare e di sciogliere che Dio a noi benchè immeritevoli, ha conceduto, a tutti quanti ed a ciascun dei fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, che in qualunque parte del mondo esistono, e nella grazia vivono e nell' obbedienza dell'apostolica Sede, anche a coloro che forse nell'anno trascorso vennero a Roma, ed ivi o altrove in qualunque modo eseguirono questo medesimo Giubileo da noi conceduto, purchè veramente pentiti e confessati, e colla sacramental comunione ristorati, i quali dentro sei mesi da computarsi dal giorno della pubblicazione che si farà delle presenti lettere in ciascuna diocesi, avranno divotamente visitato la chiesa cattedrale o maggiore, e tre altre della medesima città o luogo, e anche esistenti ne'borghi di essa, da destinarsi dagli ordinari, o da' loro vicari, o da altri per loro ordine almeno una volta al giorno per quindici continui, o interpolati giorni, sia secolari, sia ancora ecclesiastici, cioè da'primi vesperi di un giorno fino a tutto il vespertino crepuscolo del giorno susseguente, ed ivi piamente avranno fatto orazioni a Dio per l'esaltazione della santa madre chiesa, per l'estirpazione dell' eresie, per la concordia de' cattolici principi, e per la salute e tranquillità di tutto il popolo cristiano, benignamente nel signore concediamo ed accordiamo che per una sola volta conseguiscono di tutti i loro peccati la pienissima indulgenza, remissione e perdono del medesimo anno del Giubileo, nel modo stesso che se avessero personalmente visitate ne'giorni per ciò stabilite le quattro basiliche o chiese di Roma da noi designate per conseguire un tal Giubileo, e avesser tutte le altre condizioni adempite che erano perciò richieste.

A tutti quelli poi che si trovassero in viaggio o per mare o per terra concediamo, che se tornassero alle loro case, o ad altro luogo di stabil dimora dopo trascorsi i sei mesi soprafissati, possono anch'essi conseguire l' indulgenza medesima, purchè tutte eseguiscano le cose sopra espresse, e visitino altrettante volte la chiesa cattedrale, o maggiore, o parrocchiale del luogo in cui hanno domicilio, o fanno dimora. Come altresì a'predetti ordinari locali col tenore delle presenti concediamo ed accordiamo la facoltà ed il potere di dispensare soltanto circa le prescritte visite le monache, le oblate, e le altre fanciulle, o donne, che vivono in clausura ne'monisteri, o in altre religiose o pie case in comunità, così pure gli anacoreti, e gli eremiti, ed altre persone qualunque tanto laiche, quanto ecclesiastiche, secolari, o regolari, che si trovano in carcere, o attività, o impedite da

qualche infermità di corpo o da altra qualunque causa, sicchè non possano eseguire le visite sopra espresse; per i fanciulli poi, che non ancora sono stati ammessi alla prima comunione concediamo loro facoltà di dispensarli anche circa la comunione medesima; e di prescrivere a tutti, e a ciascuno de' mentovati, o per se stessi, o per mezzo de' loro prelati regolari, o superiori, o per mezzo di prudenti confessori, altre opere di pietà, di carità, o di religione che dovranno adempirsi da' medesimi in luogo delle suddette visite, o rispettivamente in luogo della predetta sacramental comunione; ed ancora di ridurre a minor numero le stesse visite secondo il loro prudente arbitrio a'capitoli, e congregazioni tanto de'secolari, quanto de'regolari, alle compagnie, confraternite o università, o collegi qualunque, che visiteranno processionalmente le chiese medesime.

Concediamo inoltre licenza e facoltà a tutte le monache, e loro novizie di scegliersi a quest' effetto un confessore qualunque tra gli approvati dall'attuale ordinario del luogo, in cui esistono i loro monasteri per ascoltare le confessioni delle monache, a tutti poi, ed a ciascuno di tutti gli altri fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso tanto laici quanto ecclesiastici, secolari, e regolari di qualunque ordine, congregazione e istituto anche degno di special menzione, concediamo parimenti licenza e facoltà di potersi eleggere a tal'effetto qualunque sacerdote confessore tanto secolare, quanto regolare, di qualunque anche diverso ordine ed istituto, purchè dagli attuali ordinari, nelle cui città, diocesi, e territori dovran riceversi le confessioni medesime sia approvato per udire le confessioni delle persone secolari, i quali confessori dentro il detto spazio di sei mesi tutte quelle, e quelli, che sinceramente e seriamente avranno determinato di conseguire il presente giubileo, e con quest'animo di lucrarlo, e di adempire tutte le opere necessarie a lucrarlo, si presentarono a far seco loro la confessione, possono per questa volta, e solamente nel foro della coscienza, assolverli dalle scomuniche, sospensioni, ed altre ecclesiastiche sentenze e censure dalla legge o da particolar persona per qualunque causa fulminate o inflitte, ancorchè agli ordinari dei luoghi, ed a noi, o alla sede apostolica, eziandio in casi chiunque, e al sommo Pontefice, e alla sede apostolica benchè in forma spedite riservati, e che altre volte non s'intendevano compresi in quanto si voglia ampia concessione; come ancora da tutti i peccati ed eccessi per quantunque gravi ed enormi, benchè ai medesimi ordinari, a noi e alla sede apostolica, come dicevasi, riservati, imponendo ai medesimi una salutare penitenza, e tutto quel di più che devesi per dritto ingiugnere, e parimenti coll'auto-

rità medesima, e coll'ampiezza dell'apostolica benignità concediamo ed accordiamo che possano ed abbiano facoltà di commutare, in altre pie e salutevoli opere i voti di qualunque sorta benchè giurati, e riservati alla sede apostolica (eccettuati però sempre i voti di castità, di religione, e di obbligazione accettata dal terzo, o quelli in cui trattisi del pregiudizio del terzo, come pure i voti penali che diconsi preservativi dal peccato, se la futura commutazione non sia tale, che raffreni dal commettere il peccato niente meno, che la materia prima del voto), e cogli stessi penitenti, benchè regolari insigniti degli ordini sagri di dispensare dalla occulta irregolarità contratta colla violazione delle censure, ad effetto che possano esercitare gli ordini stessi, ed esser promossi agli ordini superiori.

Non intendiamo poi colle presenti di dispensare sopra alcun altra irregolarità sia pubblica, sia privata, nè sopra difetto, o nota, o altra incapacità o inabilità in qualunque modo contratte, nè di concedere facoltà alcuna di dispensare sopra le cose predette, o di abilitare, o di restituire nel pristino stato anche nel foro della coscienza, come neanco intendiamo derogare alla costituzione colle opportune dichiarazioni emanata dalla felice memoria di Benedetto XIV nostro predecessore, la quale incomincia : *sacramentum poenitentiae*, sotto la data delle calende di giugno l'anno dell'incarnazione del signore 1741 e primo del suo pontificato. E finalmente non intendiamo che queste nostre lettere possano o debbano in modo alcuno giovare a coloro che da noi, e dall'apostolica sede, o da alcun prelato, o giudice ecclesiastico sieno stati nominatamente scomunicati, sospesi, interdetti, o dei quali sia stato dichiarato ch'erano altre volte incorsi nelle sentenze e censure, o che sieno stati pubblicamente denunciati, se dentro il termine de'detti sei mesi non abbiam dato soddisfazione, e non si sieno accordati colle parti in quanto vi fosse bisogno. Del resto, se alcuni dopo aver cominciato lo adempimento delle opere prescritte con animo di conseguire questo giubileo, prevenuti dalla morte non abbiano potuto compire il numero delle visite già stabilite; noi desiderando di favorire benignamente la pia e pronta loro volontà, intendiamo e vogliamo che i medesimi veramente pentiti, confessati e comunicati sieno partecipi della predetta indulgenza e remissione non altrimenti che se avesser di fatto le predette chiese visitato ne'giorni prescritti. Se alcuni poi dopo aver ottenuto, in vigore delle presenti, le già dette assoluzioni dalle censure, o commutazioni di voti, o di dispense venissero a cangiare quello che abbiamo sopra dichiarato ricercarsi a tal'uopo, cioè serio e sincero proposito di lu-

crare il giubileo, e di adempir quindi le altre opere necessarie a lucrarlo, sebbene per ciò stesso possano appena riputarsi immuni da reato di colpa, pur nondimeno, dichiariamo che tali assoluzioni, commutazioni e dispense da essi ottenute colla predetta disposizione, rimangano nel loro vigore.

Ora poi questa dichiarazione ordinata dalla nostra mente e volontà in particolar modo indirizziamo a tutti i patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi, ed altri locali prelati ordinari, o leggittimamente esercenti l'ordinaria locale giurisdizione in mancanza de' vescovi e prelati medesimi, e che godono della grazia e comunione della santa sede apostolica; ed essi tutti caldamente preghiamo e scongiuriamo pel nome del Signore Nostro e principe di tutti i pastori Cristo Gesù, che mirando alla pietra d'oro d'onde provengono, si facciano gloria di manifestare anche in questo l'unità e comunicazione loro con la chiesa romana. Pertanto annunziino e dichiarino questo sì gran bene ai popoli che alla lor cura e fede sono raccomandati e non lascino di fare ad essi con pastoral diligenza conoscere l'ineffabile provvidenza di Dio e la sua benignissima carità verso di noi, che nella istituzione e negli effetti del giubileo sovrannamente risplendono. Poichè inescusabile per ogni titolo dovrebbe riputarsi, e perciò indegno di ottenere mai più misericordia da Dio qualunque peccatore non si approfittasse di un sì ampio e facil mezzo di conseguire il perdono. Sia adunque officio e cura de' vescovi l'adoperarsi con ogni studio, affinchè tutti quanti i fedeli cristiani per via della penitenza riconciliati con Dio si rendano la grazia del giubileo proficua e vantaggiosa alle anime loro. Ma questo a parer nostro non si farà mai, se voi venerabili fratelli, non prendiate ad adempire tutti d' accordo con noi questa parte del pastorale uffizio con gran cuore, e con animo volenteroso. A poter bene e utilmente pascere quella porzione della gregge del Dio, che vi è stata affidata, distoccatela in prima dagli avvelenati pascoli che dapertutto insidiosamente se le metton davanti per trarla a morte, discoprite i lacci qua e là nascosti, e contro al nefando torrente di tanti errori, e contro all'empie dottrine di tanti uomini perversi, voi con sante ed efficaci istruzioni il vostro gregge corroborate. Che se per sorte v' imbattiate in coloro che la sana dottrina non sofferiscono, e chiudono le orecchie alla verità per aprirle alle favole, voi non vi perdete di animo, ma rammentandovi chi rappresentiate, e di chi sia la causa che vi è affidata, convincete, supplicate, sgridate con ogni pazienza e dottrina; nè mai cessate finchè Cristo in voi,

e per voi regni dapertutto e dapertutto trionfi. Nè vi lasciate atterrire dal numero, dalla malizia, o dal furor de' nemici, poichè ci diede bensì il Signore a sostenere una difficil pugna, ma affinchè vincessimo, e conoscessimo a prova, che più di tutti è potente la sapienza divina, la quale precedendo i passi e reggendo la mano e il cuore de'cristiani pastori, non mai le porte d'inferno prevalsero, e prevaler potranno contra la chiesa di Cristo. Sopra tutto poi con ogni vigilanza e studio attendete a togliere di mezzo dal vostro gregge tanti empi, impuri, e pestilenti libri, che il maligno nemico dell' uman genere con incredibile inondazione vomita da ogni parte, e a cagion de'quali ora più che mai si dee piangere col profeta: *La maledizione, e il furto, e la falsità hanno allagata la terra, e il sangue più non rispetta il sangue.* Ed è lamento comune di tutti i buoni, che queste peste di rei libri non solamente mandi di male in peggio i costumi, ma pretende ancora scuotere i fondamenti della fede, e dare il crollo a tutti i dogmi della nostra santissima religione. Imbracciate dunque, venerabili fratelli, animati da un solo spirito, e da una sola mente, imbracciate lo scudo della fede, in chi possiate tutti estinguere gl'infuocati dardi dello scaltrito e fiero nemico, stringete la spada dello spingere ch' è la parola di Dio, e combattete da prodi. Se Dio è in favor nostro, chi durerà contro noi? Nè temer vogliate, che i carissimi figliuoli nostri in Gesù Cristo, i re, i principi tutti cattolici non abbiano certissimamente ad esser per voi. Imperciocchè avendo i più di loro fatte a noi devote ed umili suppliche, onde a'regni e domini di ciascun di essi fosse esteso il giubileo, cui già molto prima avevamo noi determinato di estendere a tutto il mondo, dietro l' esempio de' romani pontefici nostri predecessori; non può esser che non godano di veder voi fra i popoli loro sudditi adoperarvi con pastorale zelo per tutto ciò che si conosce necessario a conseguir di fatto il giubileo, e che anzi non s' impegnino a promuoverlo coll'autorità loro. La pietà sincera, la cura, e l' amor del retto, onde conviene sieno tutti infiammati, gli spinge, anche senza dir noi parola, a guardar da tutte le ingiurie la Chiesa di Cristo, di cui meritamente si gloriano di esser figliuoli, ed a provvedere per debito della propria dignità e uffizio a'fedeli, che sono loro sudditi, in quelle cose singolarmente che si appartengono alla fede e alla salute delle anime. Niuno di essi ignora, ch'è scritto, *Non vi è potere se non da Dio.* E altrove: *Per me regnano i re, e i legislatori determinano il giusto: per me comandano i principi, e i potenti decidono con giustizia.* Non v'è chi non vegga, e lo ha comprovato anche in questi ultimi tempi manifestamente

la sperienza, ch'è una sola e la stessa la causa della chiesa e la causa de'principi; poichè non mai si renderà a Cesare ciò ch'è di Cesare, se prima ciò ch'è di Dio fedelmente a Dio non si renda. Sia dunque, o venerabili fratelli, e in essi, e in voi il solo e medesimo amor della religione, e tutti insieme unitevi in santa lega a procurare la gloria di Dio, la integrità della fede e de'costumi, e la felicità de'popoli, e così ne verrà, che il regno di Cristo del pari che il trono de'principi, per questa nostra promulgazione dell' universal giubileo, e per lo pio conseguimento di esso in ciascuna parte del mondo cattolico, ogni dì più si rassoderà, si vedrà fiorire, sarà gloriosamente esaltato.

A voi finalmente rivolgiamo il nostro parlare, o figli tutti della cattolica chiesa, e tutti, e ciascuno seriamente esortiamo e preghiamo, che mentre noi seguendo le orme de' nostri predecessori, e condiscendendo a'pii voti di tutti i fedeli distendiamo a tutto il mondo cattolico l'ampissimo perdono del giubileo, voi non riceviate in vano una grazia di Dio così grande. Se mai altre volte, ora certamente è di somma necessità, o dilettissimi figli, ritornare al proprio cuore, far frutti degni di penitenza, e salvarsi dall'ira ventura. Questo gridano, questo persuadono que'mali stessi che da tanto tempo ci premono, e quei più gravi che forse sovrastano al nostro capo, se non ci ravvediamo e non torniam davvero a più sani consigli, poichè la mano di Dio è ancora alzata. Udite dunque le nostre parole, o genti universali, ascoltatele voi tutti abitatori del mondo; poichè siamo legati di Cristo, ed esortiamo in vece di Cristo. Riconciliatevi con Dio, fate penitenza, guardatevi da falsi profeti, che vengono a voi sotto vesti di pecore, e al di dentro sono lupi rapaci; voi li potrete facilmente conoscere da loro frutti; non vi lasciate trasportare da varie e straniere dottrine. Molti vi stanno intorno falsi cristiani, e falsi profeti, che sotto falsa apparenza di pietà, cercano di distruggere la virtù, che fingendo d'impugnar solamente gli abusi e le superstizioni, si studiano di rovesciare affatto tutti fondamenti della religione, che v'invitano alla libertà ed a scuotere il giogo de'vostri principi, per imporvi, se sarete tanto miseri che gli crediate un giogo gravissimo, e catene da cui non vi scioglierete in eterno. Cingete dunque le vostre orecchie con una siepe di spine, e non istate ad ascoltar lingue scellerate. Gittate dalle vostre mani ogni sorta di libri empi ed osceni poichè questi sono quel calice d' oro di Babilonia pieno di tutte le abominazioni, nel quale si dà a bere agli incauti un veleno mortale. Non vi sia grave imitar la fede, e l'esempio dei primitivi cristiani, i quali ammaestrati nella evangelica verità e nella scienza della salute, consegnavano agl

apostoli per gettarsi ad arder sul fuoco quanti poteano trovare libri che contenessero vane e fallaci dottrine. E vi sarà alcuno tra i figliuoli della cattolica chiesa di così perduta fede, e costumi, che per conseguire la grazia del giubileo ricusi di sagrificare al signore le abominazioni degli egiziani? Tutti pertanto vi scongiuriamo in Gesu Cristo che non disprezziate le ricchezze della bontà, della pazienza, e della longanimità di Dio, e che ignorando, o ignorare volendo che la di lui benignità v' invita e vi scorge al pentimento, non vi ammassiate un tesoro d' ira nel giorno delle vendette. Ma ciascun di voi nell' amarezza del proprio cuore richiami a diligente esame dinanzi a Dio gli anni tutti della sua vita, pianga i suoi peccati, e ne mondi l' anima, abiuri gli errori, e i maestri dell'errore detesti e fugga, e così in fine a Dio con tutto il suo cuore si rivolga, che placato il Signore, e al popol suo egli por rivolgendosi, se gli renda propizio, conceda molti e gran beni in questa vita, per poi concedergliene molto maggiori nell'altra.

Vogliamo poi ed ordiniamo che le presenti lettere abbiano in ogni lor parte valore e forza, e che riportino e ottengano il lor pieno effetto in qualunque luogo sieno state dagli ordinari locali pubblicate ed eseguite, e che pienamente giovino a tutti i fedeli cristiani viventi nella grazia ed obbedienza dell' apostolica sede, ed abitanti in detti luoghi, ossia quando vi sono ritornati dopo la navigazione ed il viaggio: non ostanti le costituzioni apostoliche di non conceder indulgenza *ad instar*, ed altre simili anche emanate ne'concilii universali, provinciali e sinodali, e non ostanti le ordinazioni, o riserve generali e speciali di assoluzioni, o risoluzioni, o dispense, e come pure non ostante qualsivoglia statuto, legge, uso, consuetudine, sebben convalidati da giuramento, confermazione apostolica, o altra qualunque autenticità di qualunque sieno gl' istituti, e le congregazioni e gli ordini anche militari, e di mendicanti, e non ostante eziandio i privilegii, gl' indulti e le lettere apostoliche ai medesimi concedute, singolarmente quelle nelle quali si dichiara espressamente proibito ai professi di tal ordine, congregazione e istituto il confessarsi dei lor peccati fuori della propria religione. A' quali tutti e singoli, sebbene per la loro sufficiente derogazione dovesse farsi speciale, specifica, espressa ed individua menzione di quelli, e di tutto il loro tenore, o avesse perciò ad osservarsi altra qualunque squisita formalità, avendo per qui inserito il tenore di essi, e per osservata esattissimamente ogni loro formalità, per questa volta, e solamente perchè abbiano effetto le premesse nostre disposizioni, pienissimamente deroghiamo, come pure a qualunque altra cosa in contrario.

Vogliamo poi che a' trasunti, e alle copie delle presenti nostre lettere, sebbene sottoscritte da mano di qualche notaro pubblico, o munite del sigillo di persona costituita in ecclesiastica dignità, si presti da tutti la medesima fede che a queste nostre presenti si presterebbe se fossero esibite o mostrate.

Non vi sia dunque uomo alcuno, che si faccia lecito di violare questa carta di estensione, esortazione, commissione, concessione, derogazione, decreto, e volontà nostra, o di opporsele con temerario ardimento: e se alcuno oserà di commettere un tale attentato, sappia che incorrerà nella indignazione degli apostoli santi Pietro e Paolo.

Dato in Roma appresso S. Pietro l'anno dell'incarnazione del Signore 1825 il giorno 25 dicembre, nell'anno terzo del nostro pontificato.

Enciclica Pontificia per la estensione del Giubileo indiritta a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi, ed altri superiori.

Leone Papa XII — Venerabili fratelli salute ed apostolica benedizione.

Agli impulsi che in noi sentiamo dalla carità di Cristo, di far sì per quanto ci è dato in virtù della potestà a noi, sebbene indegni, concessa dall'alto, che sopra tutti vengano diffusi i frutti della sua passione, ai segnalati esempi di fede, di pietà, e di ogni virtù tanto degli abitatori di questa città; quanto de' forestieri che per cagione del Giubileo universale qua sono venuti in grandissimo numero, secondo la condizione de' tempi, sollevati noi a grande speranza che in ogni dove si veggan eccitate le stesse cure de'fedeli per l'utile delle loro anime, e per la gloria di Dio e della sua chiesa; rispondendo ancor noi, o venerabili fratelli, a'voti vostri, e de' principi cattolici, cui è a cuore la vera felicità de'popoli a lor sottomessi, siccome han fatto i nostri antecessori di felice memoria Benedetto XIV e Pio VI, abbiam giudicato nel Signore di aprirsi i tesori della chiesa, come in Roma nello scorso anno Santo, così in tutti quanti i paesi della terra. Abbiam quindi pubblicata a tutti i cristiani la bolla, in cui estendiamo l' indulgenza dello stesso Giubileo, additiamo ancora quali opere di pietà, e dentro quale spazio di tempo si debban praticare per conseguirla, notiamo pure le facoltà accordate al vostro prudente giudizio di cambiare, o ristringere le opere imposte, per comodo di quei che saranno legittimamente impediti; questa bolla a voi rimettiamo perchè possa per mezzo vostro esser nota a tutti: Non occorre poi il dirvi quanto in questo oggetto sia necessaria l'azione vostra e con quanto sforzo dobbiate affaticarvi, acciocchè fe-

licemente riescano i consigli e provvedimenti nostri. Imperciocchè tanto bene saranno per ritrarre i popoli da questa solenne celebrazione dell'anno Santo, per quanta diligenza ed impegno avranno usato nell' apparecchiarsi, come si debbe, perchè poi ne usino moltissimo, dalle vere dipende, che voi su questo oggetto adopererete, secondo il dovere del vostro pastoral ministero. Conoscano dunque per mezzo vostro che cosa sia, e quanto importante, tutto quello che loro si accorda.

Fate vedere ad essi il prezzo del tesoro, che noi apriamo, e con quanta facilità possano tutti sperare di entrar a parte delle ricchezze di esso, sì per le amplissime facoltà che concediamo ai ministri della penitenza di assolver da peccati, come per la natura stessa delle opere, che sono imposte per soddisfarne la pena. Voi ben sapete quanto fu grande in questo affare il rigor della disciplina della chiesa prima del secolo XIV. A chiunque per sola divozione, dice l'antecessore nostro di felice memoria Urbano II, nel concilio di Chiaramonte non per acquistare onore, o denaro, avrà viaggiato in Gerusalemme a liberar la chiesa di Dio, si attribuisca quel viaggio per ogni penitenza. E in vero sappiamo che non in altra guisa si costumò allora accordar la indulgenza plenaria: secondo l'avviso che ne dà nel rapportar quelle parole il dottissimo e pietosissimo servo di Dio Beato Giuseppe Maria Tommasi cardinale: Questa indulgenza plenaria (egli dice) nella quale l'opera imposta riusciva pesantissima per le spese, i disagi, le fatiche, i viaggi e gl' imminenti pericoli della vita, in modo che può sembrare un cambiamento di penitenza anzi che un assoluto alleviamento di essa . . . questa indulgenza plenaria, dice, è stata poi da altri sommi pontefici sempre confermata in luogo del viaggio di terra Santa. Mettendo voi innanzi agli occhi dei fedeli la benignità della chiesa madre pietosa che mossa a compassione della debolezza dei figli impone in questi tempi opere assai più leggiere, e più facili per acquistar beni che sorpassano ogni prezzo, voi sicuramente otterrete questo, che niuno si rinverrà tanto stolto e trascurato che a sì poco prezzo non voglia fare acquisto di quei beni. Si vuol però guardare attentamente, che presa da ria occasione (per ripetere quì le espressioni del santo Concilio di Trento) stimando essi i peccati di più leggier peso, come uomini che fanno ingiuria allo Spirito Santo, non abbiano a cadere in colpe più ree, e si faccian così un tesoro d'ira nel giorno dell' ire e delle vendette. Dunque si mostri veramente la liberalità della chiesa in questo punto, ma niente affatto si tralasci di attenzione, e di fatica, onde a memoria gli uomini richiamino ogni sorta di colpe commesse

contro la legge di Dio, e con dolore di vero cuore detestando quelle le confessino, e con integrità e schiettezza; e quindi si sentano vieppiù mossi ad ammirare e riamare la benignità di un Dio che tanto mansueto e placabile si mostra con coloro, che liberati una volta per mezzo del battesimo dalla schiavitù del peccato e del demonio, e ricevuto il dono dello Spirito Santo, hanno poi osato con empietà, che non potrebbe mai abbastanza punirsi, violare sapulamente il tempio di Dio, e rattristare lo Spirito Santo.

Perciò noi dietro l'esempio dei nostri antecessori, intimato il solenne Giubileo, abbiamo ordinato che s' invochi con pubbliche preghiere l'aiuto di Dio pel felice compimento di sì grand' opera, senza il quale unito non può l' umana debolezza far nulla di tutto questo, che al popolo si divida il pane della parola del Signore tanto nei templi, che nelle strade, affinchè così per opera di ministri accesi dallo zelo della salute dell' anime il popolo resti con diligenza istruito nella cattolica dottrina sulle indulgenze e sul Giubileo, sia avvisato di tutti i doveri dell' istituto cristiano, e con la più esalta e continua preghiera si vegga eccitato ad un sincero pentimento.

A se adunque ognun di voi, o venerabili fratelli, in questa età più di tutto, a se reputi diretta l' espressione del profeta: *Grida, predica, non cessare; solleva la voce tua, a guisa di una tromba, e ricorda al popolo mio le loro scelleratezze e alla casa di Giacobbe i loro peccati.* Da una parte voi per quanto potrete, dall' altra coll' avviso vostro i sacri oratori, che avrete scelti tra i più abili a muovere gli animi colle parole e con l' esempio, faccian con forza udire alle orecchie di tutti la terribil minaccia di Cristo a tutti: se non avrete penitenza, tutti in simil guisa andrete a perire; li istruiscano, che noi, per aver pentimento, abbiam bisogno di chiedere con suppliche e preghiere quello stesso che chiedea il profeta in quelle parole: *Tu ci converti a te, o Signore, e ci convertiremo*; gli spieghino che grande offesa a Dio fu il peccato; gl' infondano nel cuore un salutar tremore, col fargli vedere il rigore del giudizio divino, e la durezza delle pene che sono preparate per chi muore nel suo peccato: in tutti però ravvivino la speranza di ottener misericordia dall' infinita bontà di un Dio che dichiara ch' egli aspetta per usare misericordia, e di cui sono queste soavissime parole: *convertitevi, e fate penitenza di tutte le contaminazioni vostre, e la vostra iniquità non sarà di ruina a voi. Scacciate da voi tutta le vostre prevaricazioni, alle quali avete così prostituiti voi stessi, e formatevi un cuore tutto nuovo, e un nuovo spirito . . .*

Perchè io (dice il Signore) *non voglio la morte di colui che muore : ritornate e vivete.* Da ciò seguirà facilmente, che si dimostri quanto degno di amore sia un padre così amante, e misericordioso ; che succeda quindi la considerazione di quanto sia indegno di sì gran bontà anche il pensiero di offenderlo ; e che finalmente nasca dal cuore il dolore, e la detestazione dei peccati, e la ferma e risoluta volontà di correggere e mutar vita e costumi.

Mostrate in questo modo la necessità della penitenza interna, e a questa disposti gli animi dei fedeli, attentamente si insegni ad essi la dottrina di questa come sacramento. Loro ricorderanno, i ministri della parola di Dio, che a coloro i quali troviamo dopo il battesimo è quella necessaria del pari che il battesimo stesso a chi non è ancora rinato , e che quindi ben a ragione è stata chiamata la seconda tavola dopo il naufragio, sulla quale sola pervenir si può al porto della eterna salute : mostrino con qual sentimento di dolore, e di umilà, con qual fede, con qual interezza confessar debbono i proprì peccati : non tralascino d' insegnar quella verità che spessissimo è utile la confessione generale, in parecchi casi è del tutto necessaria, cancellata poi la colpa coll'assoluzione e perdonata la pena eterna, vi rimane per lo più la temporale, perchè la giustizia divina vuole del tutto ed esige che con pene ristrette almeno nel tempo sieno puniti coloro alle scelleraggini dei quali neppur sarebbero bastanti gl' istessi supplicì che non conoscono fine di tempo. Disposti così gli animi, potranno i fedeli far acquisto dei frutti del santo Giubileo : affinchè poi colla pietà e fiducia, che debbesi imprendano la pratica delle opere per cui ne tanto bene acquisteranno, sarà cura vostra il fare che conoscano e tengano per certo e indubitato , che alla chiesa dal mediatore di Dio e degli uomini Gesù Cristo si è lasciato in dono l'inesausto tesoro dei meriti suoi, a'quali ancora stanno accanto quelli della beatissima Vergine madre sua, e dei santi tutti i meriti innalzati a tanta dignità per opera e valore della redenzione copiosa presso il Signore : che il distribuir di questo tesoro le ricchezze fosse in poter di colui, che Cristo medesimo essendo invisibile, ha costituito in suo luogo, capo visibile nella stessa chiesa, lo che vuol dire, che dal prudente di lui giudizio si possono applicar que' meriti, dove più, dove meno, pei vivi a modo di assoluzione, pei morti a modo di suffragio, se quelli col mezzo del sacramento di penitenza abbian cancellata la colpa , e sieno stati assoluti dall' eterna pena, questi poi stretti e uniti con Dio per carità sieno partiti da questa vita : dippiù, che in questa applicazione di siffatti meriti sta riposta la indulgenza plenaria, per la quale son più

o meno rimesse le pene temporali presso la divina giustizia dovute a' peccati, a misura dell'applicazione costituita dal romano pontefice dispensatore di un tal tesoro, e secondo l'apparecchio, che ad essa porteranno i fedeli; infine che l'indulgenza del Giubileo è plenaria, ed è anche distinta da altre indulgenze plenarie, le quali si concedono a guisa del Giubileo, poichè nell'anno del solenne perdono che pur si chiama Giubileo, ai ministri di penitenza destinati a questa carica si dà un poter più ampio di assolver da peccati, e di prosciogliere quei legami ed impedimenti, onde non di rado resta impunita la coscienza di chi va a confessarsi; allorchè poi al cielo sale e s'innalza la preghiera di tutto quanto il popolo cristiano, più sicura al certo, e più ampla sopra tutti discende e diffondesi la commiserazione del Signore placato per mezzo della penitenza.

Questa è, o venerabili fratelli, la dottrina da insegnarsi ai popoli; affinchè poi operar possano con profitto a norma degl'insegnamenti a loro dati, voi conoscete a fondo quanto necessaria sia, ed acconcia e opportuna la fatica dei sacerdoti presso i quali confessar debbono i propri peccati. Per questo con ogni diligenza voi dovete procurare che quelli i quali saranno scelti da voi a udire le confessioni, abbiano in mente e facciano quelle cose, che al ministro della penitenza prescrive il nostro antecessore Innocenzo III, cioè che sia discreto e accorto, che a guisa di abile sperimentato medico vada ad infondere il vino insieme e l'olio nelle piaghe di un ferito, ricercando con minuta attenzione le circostanze del peccatore e del peccato, per le quali conosca con prudenza qual consiglio debba a lui porgere, e coll'uso di vari esperimenti ad operar siffatto rimedio per risanare l'infermo; che abbia avanti gli occhi quegli insegnamenti del rituale romano; vegga attentamente il sacerdote in qual tempo, e a chi debba concedersi, o negarsi, o differirsi l'assoluzione, che non assolva quei che di tal beneficio sono incapaci, come son coloro i quali non danno alcun segno di dolore, che non vogliono deporre gli odii, e le inimicizie, nè restituire, se possono, la roba altrui; nè lasciare quell'occasione prossima al peccato, nè abbandonare in ogni modo i peccati e coregger a miglior forma la vita, o pur coloro che hanno dato scandalo in pubblico e non dieno soddisfazione, o non tolgano via lo scandalo. Le quali cose in vero non vi ha chi non vegga quanto sien discoste dalla condotta di coloro che appena ascoltano qualche delitto assai grave, oppur sanno qualcheduno infettato da una variata moltitudine dei peccati, pronunciano subito che non possono assolverli; rifiutano infatti di recar rimedio a quelli stessi, a curare i

quali sopratutto furono essi deputati da colui che dice: *non bisogna che il medico a chi sta sano, ma a chi è malato*: così anche di coloro, pei quali appena vi è diligenza nell' esaminar la coscienza, o manifestazione di dolore e di proponimento, che basti perchè essi stimino di poter dare l' assoluzione; e allora credono finalmente aver preso un consiglio sicuro, quando avranno fatti andar quegli uomini, per assolverli poi in altro tempo. Imperciocchè si dee in qualche affare usarsi la mediocrità, in questa più di tutti è necessario farne uso, a fine che o la soverchia facilità di assolvere non produca facilità di peccare, o la soverchia difficoltà non allontani gli animi dalla confessione, e non li porti a disperare della salute. Molti veramente del tutto indisposti si presentano a' ministri del sacramento di penitenza, ma da indisposti che sono si possono pur bene spesso rendere disposti, se il sacerdote vestito delle viscere di misericordia di Gesù Cristo che non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, sappia trattarli con cura, con pazienza, con mansuetudine. Se tralascia di operar così debbe certamente dirsi che non vada egli più apparecchiato ad ascoltare, che gli altri per confessarsi. Dappoichè si debbono giudicare per indisposti non già quei che abbian commessi gravissimi misfatti, o che abbiano anche per lunghissimo tempo lasciata la confessione: imperciocchè non ha numero la misericordia del Signore, non ha fine il tesoro della bontà; nè quei che di condizione di rozzi, o tardi d' ingegno non abbiano usate sopra se stessi bastanti ricerche, nell' idea di conseguir tutto questo quasi con nessuna lor fatica, senza l' opera dello stesso sacerdote; ma coloro soltanto i quali, dopo che il ministro nel far loro le dimande ha usata ogni attenzione necessaria sì, ma non che fuor di misura gli aggravi, dopo che muoverli a detestare i peccati, con preghiere sempre rivolte dal fondo del cuore a Dio, avrà portate all' ultimo grado le opere della carità, pur si ravvisano con prudente sguardo non aver quel sentimento di dolore e di penitenza, onde siano almeno disposti ad impetrar nel sacramento la grazia di Dio. Qualunque però sieno nell' animo loro quei che si presentano al ministro della penitenza, deve questi guardarsi più che mai niuno per colpa sua se ne vada o diffidando della bontà di Dio, o nemico del sacramento di riconciliazione. Se vi ha dunque giusto motivo, per cui si vuol differire l' assoluzione è d' uopo che colle più cortesi parole faccia vedere a' penitenti confessati, che tanto richiede del tutto la carica e l' ufficio suo, e la salute di essi, e con soavissime maniere gli alletti a tornare quanto più presto, affinchè, tutte con fedeltà compiute quelle cose che sa-

lutevolmente sono state prescritte, vengano a restar liberati dalle catene del peccato, e ristorati dalla dolcezza della grazia di Dio. Di questa carità il più acconcio esempio può esser fra gli altri s. Raimondo di Pennafort, che la chiesa chiama insigne ministro del sacramento della penitenza.

Conosciuti i peccati, dice egli, sia il confessare benevolo, pronto a rialzare, e portar con lui il peso; abbia dolcezza nell' effetto, pietà pel peccato dell' altro, discretezza nel vario genere di cose, aiuti il penitente con la preghiera, facendo per lui e limosine ed altri beni, gli rechi sempre vantaggio con sollevarlo, consolarlo, promettergli speranza, e col riprenderlo ancora, quando il bisogno lo richiede.

Ricevuti poi e accolti i peccatori con siffatta pazienza, e benignità, e carità si sottometteranno anche più volentieri alla pena che verrà loro imposta col nome di soddisfazione· Dappoichè bisogna che avvertano non esser tale la forza e la natura del giubileo che per la indulgenza di questo restino gli uomini assoluti da ogni obbligo di soddisfare la giustizia di Dio da peccati offesa, come che non sia necessario adempire le opere che nella durata di quello, per tal cagione sono ai penitenti imposte da sacerdoti ministri del sacramento. Alla integrità del sacramento appartiene quella soddisfazione; e mentre noi in forza della potestà da Cristo conceduta venghiamo con l' indulgenza a rallentar per poco il rigore della pena dovuta a' peccati, non possiamo aver altro pensiero se non che quei soltanto godano si gran beneficio, che adempiranno tutte le cose, onde abbiamo appreso dall' insegnamento che lo stesso Cristo dà alla chiesa, voler Dio che alla giustizia sua rendasi soddisfazione per mezzo degl'infiniti meriti del figlio suo stesso e nostro redentore. Voi dunque ministri della penitenza, tener dovete in memoria quelle espressioni del concilio di Trento: debbono i sacerdoti, per quanto avrà loro suggerito la prudenza, imporre soddisfazioni salutari e convenevoli, secondo le qualità delle colpe, e le forze de' penitenti: e quegli insegnamenti che dà il catechismo del detto santo concilio, cioè che nell' imporre la pena della soddisfazione niente debbono stabilire a talento loro, ma diriger tutto con giustizia, prudenza e pietà, colla quale regola affinchè si veggano essi prender le misure dei peccati, e i penitenti conoscano il grave peso de'lor delitti, sarà pregio dell' opera, che spesso avvisino ad essi, quali pene sieno fissate per delitti dall'ordinamento dei canoni antichi chiamati penitenziali; e che a norma della colpa temperar si deve la misura della soddisfazione. Per lo che in questo tempo specialmente di misericordia e perdono sarà comodamente dato a'sacerdoti l'avviso del dottore angelico; meglio è che il sa-

cerdote faccia noto al penitente, di che gran penitenza dovrebbe egli esser caricato pe' suoi peccati; e che intanto gli imponga alcuno peso, a cui possa il penitente reggere con costanza. Lo stesso avea prima insegnato il Crisostomo: se tu (dic' egli) non volendo in alcuna parte perdonare, userai del dovuto taglio, accaderà spesso che quello perdendosi di animo a non soffrire il dolore, e rifiutando ancora tutte le cose insieme, si il medicamento che il laccio, se ne vada al precipizio, spezzato il gioco, e rotto il laccio. Potrei invero numerare moltissimi, che sappiamo ridotti agli ultimi mali solo perchè si voleva che pagassero una pena degna e proporzionata a' peccati commessi.

Ma però questa salutevole potestà a noi concessa da Dio, di compartire i meriti di Cristo signore Dio ed Uomo, e de' suoi santi, essendo a questo diretta, che dopo riempite tutte le parti del sacramento della penitenza possano i fedeli supplire a qualunque pena de' peccati resta ancor a pagarsi da essi; ponete opera e pensiero che comprendano in qual modo e ordine, e con qual pietà eseguir debbano tutte le cose che a questo fine saranno state imposte. Imparino da voi, che queste supplicazioni le quali si prescrivono a fare in alcune chiese, sono a guisa di quelle stazioni che solevano farsi negli antichi tempi della chiesa; quando fu costumanza de' fedeli il racchiudersi per giorni stabiliti ne' sacri luoghi, e quivi recarsi fino alla sera nel digiuno, nella orazione, e nel ripensare agli anni loro nell'amarezza del loro cuore.

Che se ne' tempi nostri la chiesa ricerca molto meno da' figli suoi, anche perchè ottener possano l' indulgenza plenaria, non debbe questo intendersi nel senso, che ella pensi esser noi pe' peccati nostri oggi debitori a Dio d' un compenso minore di quello di prima, ma che mentre con la misericordia allegerisce le travagliose opere della penitenza esterna, vuole che i fedeli procurino metterne altrettanto all' interno profitto degli animi col mezzo d'una contrizione più forte, e col fervore di un pio impegno d' eseguire le opere, ch' ella avrà comandato.

Ed a questo ha riguardo quell' altra verità che tra le opere imposte vien numerata la comunione della santissima eucaristia, della quale, perchè in essa contiensi l' istesso fonte di tutte le celesti grazie e doni, Cristo Signore, non può certamente esservi altra cosa più efficace a risvegliare il fuoco della perfetta carità; onde chiaro si mostra con quanta gran cura dovete voi badare a questo che della forza e natura di tanto sacramento sia istruito il popolo fedele, e

a quello si accosti con animo penetrato da ottimi sentimenti, e ben apparecchiato.

Ed ecco, venerabili fratelli, le cose, che vogliamo sieno anticipatamente avvisate ai popoli fedeli soprattutto per riguardo al sacro giubileo. Fidati al vostro zelo per la salute dell'anime a voi assegnate, confidiamo non solo che ponghiate opera e pensiero, che tutti compiendo esattamente le parti, che abbiam dinotate, abbian ad ottenere la indulgenza plenaria che a tutti offeriamo dell' inestimabil tesoro della chiesa; ma la ottengano in modo che anche nel tempo avvenire abbia a durare il frutto di essa. Dappoichè mentre noi estendiamo un tal beneficio a tutti i cattolici della terra, i nostri voti per la cura che abbiamo di tutte le chiese, a questo son rivolti, che per quanto può farsi si allontani per sempre ogni corruttela da' costumi del popolo cristiano. Ciascun di voi ben conosce quali vizi tra gli altri nel proprio gregge perdominino. Dunque a sveller questi dalla radice non cessi mai di attendere con tutto l'animo il pensiero del vostro zelo pastorale. Quell' esempio di delitto di proferire ingiurie contro Dio, chi avrebbe creduto poter darsi che quello si udisse in mezzo a' cristiani?

E pure già non vi ha quasi alcun paese, dove non si giuri con temerità, dove con irriverenza non si usurpi il santo e terribile nome del Signore, dove neppur mancano (sentiamo orrore a pensarvi, vergogna a dirlo) coloro che non han timore di maledire quel Dio, a cui gli angeli danno gloria. Contro cotanta empietà, della quale maggior oltraggio non può recarsi alla divina Maestà, s' infiammi pure il vostro zelo, e all' ultimo grado faccia le invettive, le ricerche, gli avvisi, e i castighi.

Vostro obbligo sopra tutto è amare il decoro della casa di Dio: ma questo debbe esservi moltissimo a cuore, che non resti violata da modi e vestimenti men che convenienti di quei che vi entrano, nè da alcun segno di poco o niun culto, dei quali affronti non vi è per vero maggior offesa a quella; dovete pur curare che da' fedeli non si partino mai gli avvisi di Cristo: *la mia casa è casa di orazione*, e quell' altro *lo zelo della casa tua mi ha consunto*.

Si ricorderanno i popoli istruiti da voi il precetto, che impose il Signore istesso con quei detti: ti ricorda di santificare le feste, e quella sentenza orribile contro i violatori di esso: hanno profanate le mie feste; ho stabilito io dunque di spargere il mio furore sopra di essi, e consumarli. In questo però si grande è l' iniquità di molti, che o non hanno dubbio alcuno di esercitare opere servili, o di quella esenzione da siffatte opere ch' è stata ordinata per attendere

a servire Dio, di quella fanno essi il più reo uso per servire al demonio: così ne' giorni di festa si danno in preda alle gozzoviglie, all' ubbriachezza, alla libidine, a tutte le opere del demonio. Per sempre dunque si tolga il più che voi potrete, si tolga uno scandalo di questa sorta; venga in suo luogo l' amore di far preghiera, e di ascoltare la parola del Signore, e di partecipar salutevolmente dell' augustissimo sacrificio della messa, non solo con assister ad esso con pietà e religione, ma col ricevere anche l' istesso corpo del Signore.

Che diremo poi de' precetti della chiesa, e che in particolare della osservanza del precetto dell' astinenza e del digiuno? Imperciocchè dove già trovasi alcuno che, o abbia a cuore come debbasi, quel precetto specialmente, o pure non lo dispregi del tutto? Su questo ancor comprendete quanto sia necessario che voi diate opera, e pensiero, onde conoscano i fedeli dove giungano i precetti della chiesa, e con quale e quanto rispetto debbano essi seguire l' autorità di sì gran madre, di cui ha profferito così lo stesso sposo Gesù Cristo: *se taluno non udirà la chiesa, sia da te riputato come eretico e pubblicano.*

Già ogni tempo tira a se le vostre cure, quelle però in particolare, dalle quali dipende il futuro stato della chiesa, e della società umana, e che perciò l' empietà congiurata al danno di queste due con ogni sforzo e raggiro cerca di menarlo alle parti sue. Già conoscete a fondo che a questo si vuole in gran parte riferire la negligenza, o pur la malvagità dell' educazione e della disciplina degli empî, già con noi gemendo vi dolete, che già sembra aver gli uomini dimenticata la santità e i doveri del matrimonio; così di frequente per occasione del contratto, che dicono civile, e che si usa in tanti paesi, son violate le santissime leggi di quel sacramento, che per insegnamento di Paolo apostolo, grande è in Cristo e nella chiesa: tanto è invalsa quella iniquissima convenzione tra coniugi cattolici ed eretici, che o tutta la prole segua la religione del padre, o i maschi quella del padre, le femmine quella della madre. Già vedete quanto zelo e attensione usar dobbiate, perchè serbino i fedeli la dottrina cattolica intorno a quel sacramento, e che si rendano inchinevoli ad ubbidire alle leggi della chiesa e che dal popolo cristiano si allontani quella funesta rovina della educazione cristiana. In generale poi fate ogni sforzo onde nei costumi, ed insegnamenti cattolici sieno formati i giovanetti, sorvegliando su di essi stessi, su' genitori; e su' maestri; ma sopra tutto che si guardino da' seduttori, che detestino la corruttela di opinioni e di sentimenti propagata cotanto per

la funesta condizione de' tempi, e che abbiano in orrore i libri nemici alla religione, ai costumi, alla quiete pubblica, da' quali libri è sorto il campo orrendissimo di tutt' i mali. La qual pestilenza affinchè sia tolta dal popolo fedele, procurate ammonirlo spesso, con quanto giusto ed utile consiglio da' nostri antecessori, e da' principi cristiani si è dato provvedimento che non sien rattenuti cosiffatti libri, e perciò su questo affare non istimate soverchia alcuna vigilanza e cura. Sarà poi ben provvisto a tutti gli uomini di ogni età, sesso e condizione, se verranno continuamente nutriti del pascolo salutare della parola del Signore, se sia promosso l'uso frequente de' sacramenti, se siano portate avanti, qualunque esse sono, o formate ancor di nuovo le pie congregazioni, che abbiano a cuore più di tutto questi due proponimenti. A compier però queste cose abbisognate voi di coadiutori, che il Signore ha chiamati operai nella sua vigna. Continuamente adunque gli avviserete quanto disconvenga ad essi restarsi oziosi, e quanto sia necessario che pongano la lor fatica a regolare i costumi de' popoli. Fate accorte ricerche su lor vita, sul parlare, le conversazioni, le dimestichezze; poichè (al dir di S. Gregorio Magno) una mano bruttata non lava l'altra; nè un occhio pieno di polvere giunge a vedere la macchia, perciò debbe esser mondo e puro chi vuol correggere gli altrui difetti. Guardate dippiù con attenzione alla sodezza e modestia del loro esterno portamento. Affinchè poi riescano idonei ad ammaestrare i fedeli, ed a fornire gli ecclesiastici ministeri secondo la retta ragione, ed i riti, non vi contentate di quell' esperimento che avranno dato prima di ricevere gli ordini; ma ponete cura che non cessino mai gli ordinati di esercitarsi rigorosamente negli studi delle cose sacre. A questo mira ciò che il Concilio romano tenuto da Benedetto XIII nell'anno del Giubileo 1725 decretò su le congregazioni degli ecclesiastici, di radunarsi una volta in ogni settimana, nelle quali a vicenda sien proposti, sieno messi ad esame, e sieno ad esercizio pratico i casi di rito e di coscienza. Questo perciò a voi nella maggior maniera raccomandiamo.

Fra gli altri ecclesiastici poi è ben giusto che in tutto sien distinti coloro che sono distinti per dignità. Perciò di essi dovete aver conto esatto ed attento, onde non abbia il popolo a riprendere cosa alcuna in quei su i quali più che mai tien rivolto lo sguardo; ma in tal guisa, per consiglio, e per opera convengano con voi all' esercizio del ministero, alla edificazione del Corpo di Cristo, che ben a ragione col concilio di Trento chiamar si possono il senato della chiesa. Spiate addentro la cura e la fatica de' parrochi, soprattutto

affinchè secondo il prescritto del medesimo S. Sinodo, essi stessi istruiscano il popolo incessantemente, e lo ristaurino co' sacramenti, e rivolgano a Dio preghiere ed orazioni giornaliere pel popolo, e con un lodevole esempio di vita e di usanze, con virtù, con disciplina di costumi dieno lume a tutti, e vadano a mostrar la via della salute; che compiscano infine i restanti uffici che ivi sono ordinati.

Qual pupilla di occhio custodite il seminario, e coloro che crescono alla speranza della chiesa, e vi sia a somma cura la istruzione dei chierici; mettete tutta la vigilanza e la fermezza perchè non riceva gli ordini sacri alcuno, se prima nella indole, nella virtù, nella scienza non mostri che veramente egli è chiamato nella sorte del Signore. Nè minor riguardo abbiate alle osservanze delle famiglie religiose, usando voi di quelle facoltà che dal S. Concilio di Trento si accordano a voi o come ordinari, o come delegati della Sede apostolica. Andate a vedere sovente le scuole e i collegi de' giovinetti, per tener lontano il veleno delle corruttele del presente secolo, e per governare il tutto a norma della santissima disciplina. Insistete, perchè le monache con tutta religione ed esattezza rendano a Dio i loro voti, e (come avvisa il concilio romano) nelle massime pie, e cattoliche istruiscano le fanciulle convivali, che avran prese per educarle, e formarle; e stiano attente che gli ornamenti loro e le vesti non sieno sconvenevoli a fanciulle che convivono tra le spose di Cristo. Abbiate per parte importantissima della vostra carica tutte quelle cose che dal concilio di Trento sono stabilite sulla celebrazione de' sinodi, e su la visita delle diocesi. E a voi vivamente lasciam raccomandato, che sieno quelle religiosamente adempite e ne' tempi segnati in esso e nel modo. Poichè quindi conoscerete le vostre pecore, ed avrete cognizione a quai mali di quelle si debba usar rimedio e con quai mezzi di provvedimenti. A voi sta assegnata la cura di tutti gli ordini, ma in particolare de' poveri, ai quali per annunziare il Vangelo, ha confessato Gesù Cristo che fu egli mandato dal Padre, e sopra i quali fè vedere sì luminosi contrassegni di una singolar volontà. Voi ben conoscete quanto agevol cosa sia, che agli urti del bisogno abbiano a perdere ogni frutto della presente beneficenza di Dio. De' beni della chiesa adunque userete in modo che adempiate il precetto, e l'esercizio del Signore: date per elemosina quel ch'è di avanzo; e fidamente eseguite le parti, che la chiesa impone a' vescovi su l'uso di quei beni: abbiano a voi facile entrata i pianti de' poveri e bisognosi, implorate per essi il soccorso de' ricchi, mostrando spessissimo a questi il precetto della limosina, guardate quelli, il

più che potrete da ogni oppressione ed ingiuria. Fra le altre cose si riempia di un vivo infaticabil fuoco il vostro zelo contro l' iniquità degli usurai, che siccome avverte il catechismo romano, colle usure mettono a sacco e a morte una misera plebe; e questo male tanto è invalso in questi miserabili tempi. Contro quella spietata sorta di rapina si era innalzato un riparo con la istituzione de' monti frumentari, che disegnati da uomini pietosi, e approvati da sommi pontefici si eran poi introdotti in tutto il mondo. Ei fa dolore che questi ancora in parecchi luoghi sono stati tolti dalla rapacità di coloro che si spacciavano i difensori della felicità de' popoli. A rimetterli in piedi adunque spendete le vostre cure, ed avvisate i fedeli delle indulgenze dagli antecessori nostri accordate a quei che posta avranno fatica e impegno a promuovere un' opera di tanta pietà.

Tra i poveri poi con ispecial cura raccomandiamo alla carità vostra quegli, al bisogno dei quali si unisce come per colmo, la vedovanza o la malsania; si abbia la più esatta diligenza per le case di nutrimento e di educazione ai giovani, e di ricezione agli invalidi ed a'malati, tanto in quello che riguarda il corpo e la supellettile, quanto in quello che riguarda l'animo.

Diremo tutto in poco: voi siete i pastori, i maestri dei popoli. Vostro dovere è dunque, o venerabili fratelli, non solo lo star vigilanti che le greggi a voi affidate non abbiano a sofferire alcuna scorreria di spirituali belve ma ancora il nutrire quelle col pascolo di celeste dottrina, con avvisi cioè e con leggi salutari, soprattutto però con l' esempio dove son rivolte le parole a voi ancora dette dal Signore: voi siete la luce del mondo innanzi agli uomini, risplenda la vostra luce talmente, che veggano le vostre buone operazazioni, e rendano gloria a vostro Padre che è ne'cieli: il quale avviso solo ha un grandissimo valore sì per muovere gli animi, sì per inserrare la bocca di chi parla iniquità, secondo quel detto dell'Apostolo: in tutte le cose ti farai vedere esempio di buone azioni, nella dottrina, nella integrità, irreprensibile, affichè colui che ci sta contro, sia preso da timore, e non abbia a dir punto di male sopra di noi. Con questo modo avverrà che i popoli non pur veggano che cosa far si debba, ma che col fatto la pongano in pratica; e siccome gli Apostoli, così anche a dire, che tolto via il puzzo dei peccati si serbi per lunghissimo tempo incorrotta e pura la integrità di vita e costumi, nella quale da voi una volta furono educati quegli uomini. Son questi i nostri voti, e fidati alla virtù, agli studii vostri, con l'aiuto di Dio abbiamo fiducia di conseguire i desiderii nostri, che sterminati gli er-

rori e vizii, ristaurata la pietà, come l'Apostolo esorta, prendano i fedeli come eletti di Dio, santi e diletti, le viscere di misericordia, la benignità, l'umiltà, la modestia, la sofferenza, e a vicenda si soffrano, e donino a se stessi, come il Signore ha donato a noi se stesso: soprattutto poi abbiano quella carità che è il legame della perfezione, perchè tutte con se porta unite e strette le virtù cristiane, e le conserva, e congiunge l'uomo a Dio, nel che tutta consiste la perfezione dell'uomo. Perchè a voi riesca raccoglier in premio delle fatiche vostre questo grandissimo frutto del santo giubileo da'meriti di Gesù Cristo nostro Dio e Redentore, e de'santi tutti; perchè questo nostro voto ci esaudisce il Padre delle misericordie, e lo Dio di tutta la consolazione per mezzo del medesimo Figliuolo suo nostro Redentore, di cui fu una stessa preghiera quando disse: *ti prego, o Padre, che sieno una cosa sola: siccome anche noi, lo preghiamo con tutto quanto lo sforzo dello spirito che possiamo, e con tutto l'amore a voi e alle greggi affidate alla cura vostra doniamo l'apostolica benedizione.* Dato in Roma, appresso S. Pietro ai 25 dicembre l'anno 1825 della incarnazione del Signore, anno III del nostro ponteficato.

— 1365 —

Reale Rescritto del 25 gennaio 1826 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulla revisione in consulta delle decisioni emesse dalla gran corte dei conti.

Sotto la data del 18 ottobre 1824 furono emanate due reali decreti co'quali è prescritta su le rispettive consulte in ogni commessa di revisione delle decisioni delle gran corti de'conti di Napoli e di Palermo, tanto per commessa fattane di sovrano ordine, quanto per richiamo di parte, debbano serbare quelle solenni ritualità che furono prescritte per l'abolito consiglio di cancelleria col decreto dei 13 di marzo 1820; e perchè l'accennato rito possa essere in ambedue i casi definitivamente ed uniformemente osservato, Sua Maestà con sovrana decisione presa in Genova nel 25 giugno dello scorso anno 1825 ne ha prescritto il pratico metodo contenuto nei seguenti articoli.

1. Che allorquando la Maestà Sua accorda il riesame sui motivi espressi nel decreto del 13 marzo 1820 la sua sovrana risoluzione sia comunicata tanto alla consulta, che alla gran corte de'conti.

2. Che in seguito di tale comunicazione il procuratore ge-

nerale presso la gran corte de'conti dia alle parti copia dell'avviso della medesima gran corte.

3. Che lo stesso procuratore generale rimetta gli atti alla consulta per via del corrispondente ministro a norma dell'articolo 14 del decreto de'13 marzo 1820.

4. Che il medesimo procuratore generale debba esaminare, ed autorizzare la stampa delle memorie, che le parti volessero presentare a'consultori.

5. Finalmente che emanata la sovrana risoluzione sull'avviso della consulta, se ne distenda la spedizione in forma esecutiva a norma dell'art. 19 del citato decreto del 13 marzo 1820 e questa spedizione sia sottoscritta dal segretario di quella consulta che ha emesso il parere.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione, perchè si serva di darne conoscenza alla gran corte de'conti residente in cotesta capitale, per norma della medesima nelle sue corrispondenti operazioni.

— 1366 —

Reale Rescritto del 25 gennaio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulla ripartizione e versamento dei fondi provinciali di quei reali dominii.

Rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 18 del corrente il regolamento presentato da vostra eccenza con rapporto del 3 del mese stesso (2. carico n. 13) concernente la ripartizione ed il versamento nelle casse delle valli, che deve la tesoreria generale fare de'fondi provinciali, i quali vanno presso la medesima a riunirsi, la Maestà Sua si è degnata approvare l'anzidetto regolamento, anche per la parte, che nello articolo primo riguarda l'indennità dovuta agli agenti incaricati della esazione, non ostando l'osservazione che a questo modo si diminuisce l'importare dei fondi provinciali, mentre sino a che in Sicilia non verranno stabiliti i grani addizionali, tutte le imposizioni fiscali vanno soggette a diminuzione per le spese necessarie della riscossione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1367 —

Regolamento approvato da Sua Maestà con reale rescritto dei 25 gennaro 1826 circa il modo come eseguirsi il versamento della ripartizione dei fondi provinciali.

Per la esecuzione del regolamento organico della tesoreria generale de'17 agosto 1825 i fondi provinciali devono riunirsi agl'introiti del tesoriere generale.

Considerando che tali fondi si comprendono dalle due sovraimposte al contributo diretto che gli agenti finanzieri esigono cumulativamente alle somme del contributo principale da' contribuenti.

Volendo rimuovere gli ostacoli che alla percezione de'medesimi potrebbero incontrarsi, e porre in istato le casse provinciali d'introitare le somme dovute ad ognuna di esse con quella speditezza che si conviene, si è determinato quanto segue.

1. I percettori, o esattori comunali, i ricevitori distrettuali e generali dovranno versare le somme appartenenti alle due sovraimposte nella proporzione, ed importo degli obblighi da essi sottoscritti. In conseguenza essi saranno soggetti alle stesse coazioni, ed avranno dritto alla uguale indennità, come pe' contributi di carico certo, imputabili alle sovraimposte.

2. Gl'intendenti al principio dell' anno faranno pervenire ai ricevitori generali gli stati de'carichi distinti per distretti, e per comuni, i quali serviranno per rilevare se le porzioni sono uniformi agli obblighi sottoscritti.

Tali stati saranno da loro spediti parimenti al tesoriere generale ed al controloro generale per le scritture de'rispettivi ufficii.

3. Ad oggetto che i cassieri provinciali potessero ritirare i fondi percepiti, il tesoriere generale spedirà mensilmente gli ordinativi di pagamento a' ricevitori generali secondo lo stato di ripartizione, che al principio di ogni anno riceverà da sua eccellenza il luogotenente generale.

4. Tali ordinativi debitamente quietanzati, vistati dagl'intendenti, e da'controlori provinciali saranno da'ricevitori generali versati al tesoriere generale come valori rappresentanti numerario.

5. Gli articoli precedenti non sono applicabili all' intendenza di Palermo dacchè non avendo cassiere provinciale, gli ordinativi saranno tratti dal tesoriere generale a favore dell'intendente sulle somme, che per questo ramo perverranno

in banco al suo conto, dopochè saranno controllati nell'uffidel controloro generale.

— 1368 —

Regolamento del 28 gennaio 1826 emesso dal ministro dell'interno portante disposizioni per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

Art. 1. Ogni cassiere delle opere pubbliche provinciali terrà un registro, il quale sotto il titolo di giornale di cassa indicherà giorno per giorno dal lato sinistro tutte le somme che si versano nella cassa, dal lato destro tutte quelle che si estraggono.

2. Il giornale avrà un numero d'ordine progressivo per gl'introiti; uno simile per gli esiti.

3. Allo spirare di ciascun mese la cassa sarà verificata dalle deputazioni delle opere pubbliche, preseduta dall'intendente, e coll'intervento del controloro della tesoreria generale.

4. Oltre delle verifiche periodiche stabilite coll'articolo precedente, dovranno farsi in ogni anno almeno tre verifiche per sorpresa per le quali l'intendente, cui ne è affidata la esecuzione si porterà nelle officine del cassiere, e convocherà al momento il controloro ed i membri della deputazione delle opere pubbliche.

La verifica consisterà:

1. Nel confronto del registro co'documenti relativi a'diversi articoli d'introito e di esiti;

3. Nella numerazione del denaro esistente nella cassa;

3. Le somme degli esiti saranno verificate co'mandati originali, e si esaminerà se esistano le quietanze delle parti prendenti in dorso de'mandati stessi.

4. Trovandosi tutto in regola, il registro sarà vistato dagl'individui che avranno fatto la verifica, e se ne darà conoscenza con particolar rapporto dal ministro delle finanze, ed a quello degli affari interni. Essendovi differenza ne sarà disteso un processo verbale, e con egual rapporto ne sarà rimesso a ciascuno de'medesimi due ministeri un esemplare.

5. La prima verifica dopo l'approvazione del presente regolamento si farà per sorpresa, e dovrà riscontrare all'epoca della chiusura dell'ultimo conto reso dal cassiere.

6. La deputazione si farà render conto di ognuna delle verifiche delle somme che saranno rimaste ad esigersi sopra i cespiti, e di concerto coll'intendente saranno esaminate le reste, e verranno adottati espedienti opportuni onde accelerarne la esazione.

7. Di tali operazioni sarà compilato in ogni seduta un processo verbale, dove verranno enunciati per ogni articolo la natura del debito, l'epoca dalla quale prende origine, i motivi che ne avran ritardato la riscossione e le misure adottate per lo ripianamento; una copia di essa sarà unita al rapporto da spedirsi giusta l' articolo 4 alla real segreteria di stato delle finanze, ed un'altra a quella degli affari interni.

8. Ove i motivi che hanno ritardato la riscossione delle reste fossero imputabili al cassiere, e più se la cassa non presenterà quel fondo che dovrebbe esistervi, l'intendente sospenderà il cassiere dalle sue funzioni, facendo provvisoriamente rimpiazzare da un sostituto che sceglierà d'accordo colla deputazione, previa una idonea cauzione.

9. Quantevolte in qualche verifica la situazione della cassa presenterà disponibile una somma che si approssima alla cauzione del cassiere, l'intendente ne farà rapporto alla real segreteria di stato delle finanze, ed a quella degli affari interni per le superiori disposizioni, se ne occorrono. Egli non trolascerà di far rilevare i motivi che hanno dato luogo al ristagno delle spese, cui le somme versate erano addette.

10. In caso di morte, fuga, rinunzia, sospensione, o destituzione di alcun cassiere, la deputazione delle opere pubbliche dovrà subito procedere alla verifica di cassa, e dar fuori il corrispondente certificato della situazione di essa, facendo altresì formare il conto senz'aspettare che sia redatto il conto di annata. Destinerà contemporaneamente un interino nel modo che si è indicato nell'articolo 8. Di tali operazioni l'intendente dovrà dar conto alle reali segreterie di stato delle finanze e degli affari interni.

— 1369 —

Circolare del 31 gennaio 1826 emessa dall'intendente della provincia di Molise con la quale si determina che la qualità degli animali deve considerarsi l'una separatamente dall'altra nei ratizzi per fida.

L'articolo 190 della legge de'12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile prescrive che non deve esigersi fida dal possessore di animali gregari fino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

Essendosi da me pel comune di Cercepiccola fatto il dubbio a sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni se possedendosi cumulativamente animali piccoli al di sotto di dieci, ed animali grandi più di uno, dovevano o no escludersi i piccoli dalla tassa, la prelodata eccellenza

sua con ministeriale del 25 cadente mese (2. ripartimento), ha risoluto il mio dubbio come appresso.

» La qualità degli animali si deve considerare l'una se-
» paratamente dall'altra, quantunque uno posseda ambe le
» qualità, talchè se uno possegga meno di dieci animali
» piccoli, e due grandi sarà esente pe' primi, e pagherà pei
» secondi ».

Io quindi mi affretto di parteciparlo alle signorie loro per l'effetto di risulta, non senza incaricarla della restituzione di quanto indebitamente siasi esatto contro la massima stabilita dal ministro.

— 1370 —

Circolare del 31 gennaio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che l'eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.

La consulta di stato de'reali domini di quà del faro avendo per sovrano comando esaminato il caso di alcune eccezioni prodotte da persona nominata alla carica di primo eletto ha considerato:

1. Che nell'articolo 110. della legge de'12 dicembre 1816 è stabilito di non potersi nominare membri dello stesso decurionato gli ascendenti, o discendenti in linea retta, il zio, ed il nipote, e due fratelli; ed all'articolo 112 che non possono nominarsi alla stessa amministrazione i detti congiunti, ma che la legge non stabilisce tal' impedimenti fra i decurioni, e gli agenti comunali.

2. Che le attribuzioni dell'eletto non gli concedono alcun rapporto col decurionato, a meno che in mancanza del sindaco, e del secondo eletto, debba assumerne le veci, che non è si frequente.

3. Che dando capo a nuove eccezioni si diminuirebbe il numero delle persone eligibili alle cariche comunali, il che per isventura sarebbe di pregiudizio, specialmente ne'piccoli comuni. Ed ha opinato che l'esecuzione degli articoli 110 e 112 sono applicabili separatamente ai membri del decurionato, ed agli agenti dell'amministrazione comunale, non possono essere relative fra i detti funzionari.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario dei 21 del caduto mese si è degnata di approvare questo parere della consulta di stato.

Partecipo ciò alle signorie loro per intelligenza, ed uso di risulta.

— 1371 —

Circolare degli 8 febbraio 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali e le gran corti civili ed ai presidenti dei tribunali di commercio, per risoluzione di dubbii sulla registrazione delle copie degli atti di usciere.

Ai 21 agosto dello scorso anno partecipai alle signorie loro la risoluzione sovrana sul dubbio se le copie degli atti di usciere che si presentano in giudizio dovessero o no essere sottoposte alle formalità del registro, e al pagamento del dritto corrispondente. Per essa fu dichiarato che tali copie, quando dalla parte alle quale sono intimate si esibiscano in giudizio per formare il doppio processo prescritto dalla legge debbano esere esenti dal registro, secondo il sistema in vigore, e che se poi di tali copie voglia farsi uso in giudizio diverso da quello per lo quale sono state intimate, debbano le medesime sottoporsi al registro.

E di recente, dietro dubbi proposti dall'amministrazione generale del registro e bollo nella esecuzione di questa determinazione sovrana, di accordo tra me ed il ministro delle finanze è stato risoluto:

1. Che le copie anzidette, le quali si presentano in giudizio diverso da quello per lo quali sono state intimate, debbano considerarsi relativamente alla legge sul registro, come documenti;

2. E che perciò debbano sottoporsi alla vidimazione indicata nell'articolo 13 della legge dei 21 giugno 1819, ed al pagamento del dritto di grana venti, tari due siciliani, stabilito coll'articolo 66 numero 6 della legge istessa.

Il ministro delle finanze ha di già spedito gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale del registro e bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e perchè ne segua la corrispondente partecipazione a chi di dritto.

— 1372 —

Circolare degli 11 febbraio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle, ed altro.

Da per tutto, e frequentamente giungono doglianze, che gli amministratori dei luoghi pii non curano l'adempimento dei legati di messe, le manutenzione, ed il servizio delle

cappelle, e la distribuzione delle limosine. Avrei creduto esagerate queste voci, se non mi fossero state confermate da molte ragguardevoli persone, che me ne hanno informato.

Non posso negare, che mi sorprende, come dopo rettificati con tanta cura gli stati discussi, e fissate le norme per adempirsi le opere tutte prescritte da'fondatori, debbonsi tuttavia sentire scandalosi abusi nel patrimonio dei poveri. Io arguisco da ciò, che i consigli occupati soltanto nel dettaglio amministrativo, che direttamente loro non appartiene, poco si curano dell'adempimento delle opere pie, unico scopo dell'amministrazione, e delle intenzioni di Sua Maestà. Quindi è che riconosco di tutta importanza ricordare ai consigli, che l'oggetto della loro istituzione è quello d'invigilare con ogni fedeltà all'adempimento de'legati pii al mantenimento decente delle chiese, alla esecuzione delle opere di beneficenza, e alla scelta degli amministratori, dai quali dipende il regolare andamento delle cose: ed è perciò, che la inculco a badar seriamente, onde per l'avvenire sieno allontanati questi abusi mediante l'assidua vigilanza, che adoprerà il consiglio in un oggetto, che interessa la sua coscienza, e il suo decoro, ed è altamente a cuore di Sua Maestà. Intanto per dar prontamente riparo agli inconvenienti che ora sussisteranno in qualche luogo, è mia intenzione, ch'ella di accordo col vice-presidente prenda i mezzi opportuni per verificarli, dando insieme con esso i provvedimenti analoghi al bisogno senza perder di vista il rimpiazzo di altri buoni amministratori, ovvero la destinazione di qualche invigilatore giusta il sovrano rescritto comunicato nel 1822.

Io attendo con premura suoi riscontri sulle operazioni eseguite.

— 1373 —

Ministeriale del 13 febbraio 1826 diretta dal luogotenente generale di Sicilia al procurator generale di quella gran corte dei conti con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti che far debbono gli agenti di quella amministrazione in quella tesoreria.

Risultando dal regolamento per le operazioni d'introito della cassa centrale della tesoreria generale l'obbligo a tutti gli agenti delle diverse amministrazioni residenti in questa capitale di dover depositare in questo banco le somme rispettive di conto del regio erario con ripetere le corrispondenti partite di tavola, e con dover rimettere quest'ultimi unitamente a'valori rappresentanti numerario, come versamento al tesoriere generale, il quale è nell'obbligo di rilasciare le ricevute a tallone, ed essendosi rilevato da un rapporto del

consiglio di tesoreria che taluni di tali agenti depositano le somme in banco senza curare di effettuire i versamenti nel modo sopraindicato presso l'uffizio del tesoriere onde ripeterne le ricevute a tallone, mi son determinato di far menzione di un tal obbligo a' direttori generali, ed a tutt'i capi delle diverse amministrazioni, affinchè curino rispettivamente il più esatto adempimento dell'obbligo di cui si tratta, con inculcare a' rispettivi agenti che nel versare in banco le somme corrispondenti, e nel ripetere le partite di tavola versino queste ultime nella tesoreria generale unitamente a' valori rappresentanti numerario, per riportare dal tesoriere generale le ricevute a tallone, e nel tempo stesso mi son determinato a dichiarare che dalla gran corte de' conti sien respinti, e non fatti buoni ne' conti de' suddetti agenti i versamenti che da essi saranno eseguiti nel banco, qualora non sien giustificati dalla corrispondente ricevuta a tallone del tesoriere generale.

E quindi partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente all'adempimento di sua parte.

— 1374 —

Reale Rescritto dei 19 febbraio 1826 sulla competenza dell'autorità amministrativa per quistioni di esame, e verifica delle occupazioni di terre demaniali dei comuni e reintegra di esse.

Il comune di Guardiaregia in provincia di Molise in ottobre 1824 espose all'intendente che una occupazione di circa 500 moggia erasi fatta sul demanio a vantaggio del latifondo denominato Attilia e Castelvecchio di pertinenza del principe di Sepino, e dimandò che a' termini degli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 ne avesse ordinata la reintegra.

Sulla istanza del principe di Sepino, il tribunale civile dichiarò la sua competenza in questa causa, sulla considerazione che trattavasi dell'esame e del giudizio di un'azione tendente a rivindicare la proprietà di un'immobile, che l'articolo 5 n. 1 della legge de' 21 marzo 1817 prescrive di non poter mai appartenere alle autorità del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica.

L'intendente col consiglio d'intendenza osservò in contrario, che reggere non poteva la posizione del tribunale, perchè coll'articolo 18 della legge stessa de' 24 marzo 1817 sono chiamati giudici del contenzioso amministrativo, i sindaci, gli eletti, i consiglieri d'intendenza, il consiglio delle prede marittime, la gran corte de' conti; e per ciò l'intendente per

sì solo non è giudice del contenzioso amministrativo; che per la ragione medesima non è applicabile alle attribuzioni dell'intendente l'articolo 5 di sopra espresso; che riflette le autorità incaricate del contenzioso amministrativo; che l'intendente per effetto dell'articolo 177 della legge de' 12 dicembre 1816 procede per delegazione, e dove si tratta di occupazione del demanio comunale è risaputo, che si deve provvedere in consiglio d'intendenza, questo consesso non ha voto, ma ha il semplice avviso; che indipendentemente da tali evidenti ragioni dimostrative che la delegazione degl'intendenti è distinta, separata e non derogata dalla legge de' 21 marzo 1817 esiste la espressa volontà del legislatore, che tanto ha confermato col real decreto del 1 settembre 1819, col quale facendosi rientrare nelle facoltà degl'intendenti le controversie relative alle operazioni demaniali, e già feudali, chiaramente è detto nell'articolo 2 che essi vi procederanno coll'avviso del consiglio d'intendenza, a' termini dell'articolo 177 della legge de' 12 dicembre 1816; che da questa real determinazione resta ben distinta la procedura degl'intendenti nelle materie ad essi delegate da quella dei giudici del contenzioso amministrativo, poichè non provveggono a norma della legge de' 21 marzo 1817 ma di quella de' 12 dicembre 1826, ed in conseguenza vien sempre più confermato il principio che quest'ultima legge non sia stata derogata dall'altra del 1817. La sovrana risoluzione per lo conflitto elevato in tale controversia è concepita ne' seguenti termini.

Sua Maestà ha osservato che, comunque per l'articolo 5 della legge del 21 marzo 1817 non appartenga all'autorità amministrativa giudicare delle azioni rivindicatorie d'immobili, le appartiene però per gli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 il conoscere di tutte le occupazioni e delle alienazioni de' demanî comunali, e provvedere ne' modi dalla legge stabiliti. Sua Maestà ha altresì considerato che questa attribuzione dell'autorità amministrativa deve riguardarsi limitata al solo esame e verifica del fatto della occupazione ed al reintegrare il comune nel possesso del fondo occupato, qualora vi sia luogo; salvo il giudizio plenario di petitorio, o di rivindicazione di proprietà innanzi all'autorità giudiziaria per ciò esclusivamente competente.

Per tali considerazioni, uniformente all'avviso della consulta de' reali dominî al di quà del faro, nel consiglio ordinario di stato del 19 del cadente mese di febbraio 1826, Sua Maestà ha risoluto che nella causa anzidetta sia competente a procedere l'autorità giudiziaria, ove dopo la rein-

legra, se vi sarà luogo, voglia sperimentarsi un giudizio pieno di revindicazione di proprietà.

— 1375 —

Circolare del 20 febbraio 1826 emessa dal direttore generale dei dazi indiretti in Sicilia con la quale si stabilisce che la competenza in materia di contravvenzioni dei dazi indiretti è dei giudici ordinari fino a che non saranno emesse all'oggetto altre disposizioni.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato luogotenente generale mi è stato comunicato il sovrano rescritto del 28 gennaio ultimo con cui la Maestà Sua uniformandosi alle disposizioni precedentemente emanate dalla prelodata eccellenza sua ha determinato che sino a tanto che non sarà promulgato un nuovo atto legislativo la competenza in materia di contravvenzioni dei dazi indiretti sia provvisoriamente dell'autorità giudiziaria, secondo prescrivono le vigenti leggi, e che solamente per ciò che concerne le violazioni del dazio sul macino restar debba per ora, e sino a nuove sovrane risoluzioni in osservanza il real rescritto degli 11 ottobre 1815 con surrogarsi a' segreti e prosegreti gli agenti dell'amministrazione del registro.

— 1376 —

Reale Rescritto del 1 marzo 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i creditori per soccorsi e sementi sono preferiti all'erario.

Nel consiglio ordinario di stato del 25 dell'ora caduto mese Sua Maestà inteso il parere della consulta particolare del regno, si è degnata dichiarare, che si debba lasciare a' creditori per semenze e soccorsi la preferenza anco sull'erario, letteralmente loro accordata da varî reali rescritti già provvisoriamente in vigore.

— 1377 —

Reale Rescritto degli 8 marzo 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dispone che per accorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

Ho rassegnato al Re nostro signore i voti di cotesto consiglio provinciale emessi nell'ultima sua sessione, ed i pareri esposti per sovrano comando dalla consulta de' reali domini

di quà dal faro. La Maestà Sua nell'ordinario suo consiglio di stato del 2 andante si è degnata di prendere sui medesimi le seguenti risoluzioni: il consiglio propose di autorizzarsi le prestazioni delle opere personali degli abitanti per accorrere nella scarsezza dei fondi comunali al bisogno dei comuni di vedere riattate le strade d'interna comunicazione; Sua Maestà ha risoluto che i rispettivi decurionati debbano deliberare l'occorrente, e che sia libero a chiunque voglia il concorrere con denari o con opere.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, perchè ne curi l'adempimento nella parte che la riguarda, e perchè ne dia conoscenza ai consiglieri provinciali e distrettuali nella prossima tornata.

— 1378 —

Ministeriale degli 8 marzo 1826 diretta dal ministro delle finanze al direttore delle contribuzioni dirette di Napoli con la quale si dichiara doversi per le novelle fabbriche accordar la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria o che le fabbriche isolatamente si reggano, o che si appoggino a fabbriche contigue.

Questa real segreteria ha inteso pel suo rapporto del dì 21 gennaio scorso le dilucidazioni da lei date in aggiunta dell'altro suo rapporto de' 24 novembre ultimo circa la esecuzione delle leggi relativamente alla esenzione temporanea di tassa per le fabbriche di novella costruzione, avendo ella dapprima rassegnato il dubbio se per le fabbriche costruite da' fondamenti sopra suolo ove non è stata mai fabbrica, ma pure letteralmente aggiunte a fabbriche preesistenti dovesse o no accordarsi la esenzione per la più lunga durata di tempo; ed avendo ora riferito esser suo avviso che l'accrescimento delle fabbriche nel modo accennato dar debba luogo solamente alla esenzione temporanea di durata minore, perocchè come fabbriche aggiunte ha ella creduto che debbansi riguardare.

Or questa real segreteria avendo preso in esame un tale oggetto ha considerato signor ispettor generale che nelle leggi non si fa la distinzione della quale ella ha fatto parola. Quindi dichiara che le fabbriche che ergonsi sopra suolo ove non è stata mai fabbrica goder debbono della esenzione promossa dalla legge, o che esse reggansi isolatamente, o che si appoggino a fabbriche contigue.

Ne la prevengo, signor ispettor generale, per sua intelligenza e per la conseguente applicazione nelle occorrenze.

— 1379 —

Reale Rescritto degli 11 marzo 1826 partecipato dal ministro dell' interno col quale si approvano le norme proposte dal procuratore generale della gran corte de' conti nel fissare il compenso ai difensori de' comuni.

Il procuratore generale presso la gran corte de' conti per meglio distinguere le attribuzioni delle autorità amministrative e giudiziarie nello stabilimento delle tasse a pro degli avvocati difensori dei comuni propose ch'egli farebbe conoscere agl' intendenti il merito, e 'l risultato della causa, o le fatiche del difensore, ch' essi sentendo il decurionato del comune debitore, e se credessero anche il consiglio d' intendenza per propria istruzione, darebbero il loro parere a lui, ch' egli esporrebbe il suo al ministro degli affari interni, chiedendogliene l'approvazione, e che nella disparità de' pareri ne rimetterebbe allo stesso la decisione.

La consulta de' reali dominî di quà del faro, essendosi uniformata a questo avviso, S. M. nell' ordinario consiglio di stato del 1 gennaio ultimo si è degnata di approvarlo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè nelle occorrenze vi si uniformi.

— 1380 —

Circolare del 15 marzo 1826 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si stabilisce che i guardiani rurali non possono usare di altro distintivo che della placca prescritta dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Mi è stato riferito che alcuni guardiani rurali al servizio di particolari in vece di fregiarsi della placca nel braccio prescritta dall'articolo 266 della legge de' 12 dicembre 1816 si sono arbitrati a porre delle cifre, ed altri distintivi ne' loro cappelli a somiglianza de' guardiani dipendenti dalla real casa.

Trattandosi di un abuso, ed anche di una contravvenzione all' articolo suddetto, io la prego di dare le disposizioni che ella stimerà, acciò non abbia luogo nel perimetro della provincia da lei amministrata.

— 1381 —

Ministeriale del 20 marzo 1826 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte de' conti con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti de' cespiti diversi, e gli avanzi di essi nella general tesoreria.

Ho letto il di lei rapporto del 14 dello andante, e la deliberazione insieme di cotesta gran corte emessa in occasione della ministeriale de' 6 dello scorso febbraro con cui fu da me riscontrato il direttore generale de' rami e dritti diversi sul rapporto che costui mi avea fatto, che dovea cioè il tesoriere ed amministratore generale della crociata depositare tutte le somme provvenienti dagli avanzi di detta amministrazione nella cassa centrale della real tesoreria, verun altra notizia restava a prendere alla di lui direzione circa l'amministrazione della crociata.

La gran corte considerando che le incumbenze, e le attribuzioni del direttore generale non erano limitate alla sola consegna degli avanzi della crociata, ma che si estendono ancora a tutte le altre, che prima erano inerenti al tribunale del regal patrimonio, e quindi al gran camerario, è stata sollecita a provocare le superiori provvidenze, onde per la suddetta ministeriale de' 6 febbraio non s'intendesse quel direttore generale discaricato delle accennate incumbenze, poichè ciò sarebbe di pregiudizio alla retta *amministrazione della crociata.*

Io ho posto la dovuta attenzione a simile deliberarione, ed ho voluto rilevare dalla lettura della medesima quali fossero state con effetto le attribuzioni, e le incumbenze che prima aveva il tribunale del regal patrimonio, poscia il gran camerario, ed in fine il direttore generale di rami e dritti diversi, ma e sul di lei rapporto, e sulla deliberazione istessa ho conosciuto, che semplicemente accennandosi le attribuzioni di cui è parola, dopo una vaga enumerazione delle medesime, la gran corte si limita all' attribuzione dello intervento nella consegna delle bolle, e nella restituzione, e lacerazione delle medesime.

Or se trattasi semplicemente di quest' ultima incumbenza, io trovomi di aver provveduto all' oggetto con ministeriale de' 28 del detto mese di febbraio, con cui feci la prevenzione al direttore generale de' rami e dritti diversi che fermo restando quanto erasi disposto circa a' versamenti di fondi della crociata, si fosse continuata dalla direzione generale ad osservare l'istessa pratica per quel che riguardasse la consegna e la riconsegna delle bolle.

Se però oltre a tale incumbenza ve ne fossero delle altre, che prima esercitavansi dal tribunale del real patrimonio, e che oggi esercitar si dovessero dallo stesso direttor generale è necessario che la gran corte me ne dia un preciso ragguaglio per darsi da me le provvidenze convenienti.

Ciò posto le partecipo ciò per sua intelligenza, e per l'uso che risulta allo adempimento.

— 1382 —

Ministeriale del 25 marzo 1826 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Capaccio per la risoluzione dei dubbi insorti sulla spesa dell'iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.

Con rapporto del dì **11** novembre del prossimo passato anno cotesta amministrazione diocesana propose risolversi su i dubbi; **1.** se possa essa esser tenuta ad anticipare le somme per le iscrizioni de' crediti de' benefici pieni, e rivalersene poi da' titolari; **2.** chi debba pagare, se le iscrizioni, e rinnovazioni abbiano avuto luogo, mentre il beneficio era pieno, e ne scada poi il pagamento nel momento nel luogo, mentre in cui il beneficio sia divenuto vacante; **3.** a carico di chi debba essere la spesa quando le iscrizioni, e rinnovazioni sieno state prese nella pienezza del beneficio, e ne sia spirato il termine del pagamento nell'atto della vacanza.

Quanto al primo debbo dirle, che le amministrazioni diocesane sono nel dovere di anticipare le somme dei dritti fiscali, e del salario del conservatore nelle iscrizioni a rinnovarsi, per indi ripetere gli uni, e l'altro dai titolari rispettivi.

Circa poi il secondo e terzo dubbio è il consigliere ministro di stato ministro segretario delle finanze convenuto nelle mie idee, che cioè, quando il termine del decennio per la rinnovazione delle iscrizioni sia spirato, mentre il beneficio era pieno, il pagamento della spesa per la detta rinnovazione debba essere a carico del titolare del rispettivo beneficio.

Nel caso poi di essere spirato il termine sudetto nell'atto della vacanza del beneficio, sarà allora tenuta l' amministrazione diocesana al pagamento della spesa indicata.

Lo partecipo a cotest' amministrazione diocesana perchè vi si confermi.

— 1383 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1826, partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si approva il regolamento per lo incasso, varsamento e restituzione dei depositi giudiziari, volontari o amministrativi.

Manifestando V. E. con rapporto del 23 dello scorso gennaio 2. carico n. 328, che alcuni ricevitori generali, e distrettuali hanno incontrato difficoltà a restituire in seguito del verbale di rifiuto de' ricevitori del registro alcuni depositi giudiziari, ed amministrativi, o volontari versati nelle casse degli ex-segreti: ha presentato alla sovrana approvazione, dopo di averlo fatto discutere in consiglio di tesoreria, un progetto di regolamento, col quale si provvede allo assunto, e si danno con questa occasione delle istruzioni analoghe al real decreto de' 9 giugno 1820 per lo incasso, versamento, e restituzione di tali depositi.

S. M. a cui è stato rassegnato lo anzidetto regolamento si è degnata di approvarlo provvisoriamente. Vuole però che nell' art. 1. di esso, ove dice: *i ricevitori generali, e distrettuali incasseranno dai ricevitori del registro ed ipoteche le somme ec.* sia tolta la parola ipoteche.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

Regolamento per lo incasso, versamento, e restituzione dei depositi giudiziari, volontari, o amministrativi.

Alcuni ricevitori generali, e distrettuali si sono rifiutati alla restituzione dei depositi giudiziari eseguiti presso i passati segreti sulla considerazione di dover essere abilitati a tali pagamenti con ordinativi del tesoriere generale.

Or siccome nel disposto del real decreto de' 9 giugno 1820 sulla esecuzione, e restituzione pe' depositi giudiziari amministrativi, o volontari in questa parte dei reali dominii, non si altera punto il nuovo sistema di contabilità de' ricevitori generali e distrettuali, rimane dichiarato quanto segue.

Art. 1. I ricevitori generali, e distrettuali incasseranno da' ricevitori di registro le somme riguardanti i depositi giudiziari, volontari, o amministrativi, con ripetere nella esazione i documenti legali richiesti dal real decreto de' nove giugno 1828.

2. Nel caso che i ricevitori del registro non avranno fondi per la restituzione dei depositi, e rilasceranno alle parti interessate il verbale di rifiuto, allora esibendo a' ricevitori generali, e distrettuali il verbale sudetto, e gli altri docu-

menti, dovranno subito eseguirne la restituzione, previo il confronto della somma del deposito col versamento fatto dal ricevitore del registro rifiutante, con esaminare le condizioni dettate dal citato real decreto de' 9 giugno 1820. Ciò s'intende ancora per que' depositi precedentemente versati nelle casse degli ex segreti, e de' passati provvisori ricevitori, per i quali gli attuali ricevitori generali, e distrettuali rimangano obbligati sulla loro responsabilità di eseguire il confronto sulle scritture a tutto decembre 1825; per essere sicuri, che la somma richiesta in restituzione sia stata incassata nella tesoreria.

3. S. E. il luogotenente generale innoverà gli ordini al direttore generale de' rami e dritti diversi, perchè alla fine di ogni mese faccia pervenire al tesoriere generale un estratto de' conti de' ricevitori pel ramo de' depositi, onde il tesoriere generale possa fare eseguire il confronto sugli stati d'introiti pervenutigli da' suoi agenti in esecuzione del disposto nell' art. 7 del real decreto sopra indicato.

4. Un uffiziale di carico nella officina del tesoriere generale sarà incaricato di questa parte di servizio; egli verificherà se le somme figorate negli stati d' istruzione de' ricevitori generali, e distrettuali siano uniformi a quelli che i ricevitori dell' amministrazione de' rami e dritti diversi abbiano descritti ne' loro conti, e scorgendo differenza, ne presenterà distinta nota al tesoriere generale.

5. Lo stesso uffiziale esaminerà la legalità de' documenti rimessi, e trovandoli ammessibili, ne passerà conoscenza al ripartimento di contabilità generale per la spedizione della corrispondente ricevuta contabile a favore de' ricevitori generali.

6. Gli stati del direttore generale, i documenti verificati, e la matrice della ricevuta contabile, serviranno di pezzi di appoggio al tesoriere generale nella reddizione del suo conto alla gran corte de' conti, tanto nello articolo d' introito, come in quello di esito del ramo de' depositi giudiziari, volontari, o amministrativi.

Per li depositi fatti nel banco di Palermo, o in quello di Messina sarà osservato l' articolo 14 del citato real decreto de' 9 giugno 1820.

— 1384 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1826, partecipato dal presidente del consiglio dei ministri, col quale si manifestano le sovrane determinazioni sulle diverse suppliche umiliate al Real Trono.

Il Re nostro signore dopo la sua ascensione al trono pel maggior ben' essere de' suoi fedelissimi sudditi, occupandosi per oltre un' anno di tutti i più minuti dettagli dell' amministrazione, ha accolto con clemenza il gran numero di suppliche che gli sono state umiliate, ed ha dato loro quel corso che si conveniva secondo le regole di giustizia, e talvolta di straordinaria paterna clemenza.

Nello adempimento di questo dovere caro al cuore della Maestà Sua ha veduto frammischiarsi l'abuso, e l'irragionevolezza.

Domande di ogni specie le sono state umiliate, e per lo più incoerenti o per impieghi non vacanti, o per ascensi fuori la scala delle rispettive amministrazioni o affatto estranei a' propri talenti e studi, o per nuovo compenso a' servizi prestati, o per indennizzazioni di pretesi torti ricevuti, domande tutte tendenti a richiamare la memoria di tempi disastrosissimi per le passate peripezie di questo regno.

Nel consiglio ordinario di stato Sua Maestà si è degnata ordinare che da oggi innanzi non si ammettano, nè si pongano in corso suppliche tendenti ad ottenere impieghi, o non vacanti, o fuori gli ascensi regolari delle rispettive amministrazioni; suppliche per risarcimento di supposti torti, o attrassi ricevuti per lo passato, o per qualunque altra pretensione non di giustizia appartenenti a fatti anteriori allo anno 1825.

E per giusta intelligenza di questa sovrana risoluzione e per non deviare le amministrazioni pubbliche per cosiffatte incoerenti petizioni dai gravi affari oggi del governo, la M. S. lascia salvo il dritto a chiunque, quando per legge gli compete in fatto di risarcimento di danni di sperimentarlo ne' tribunali competenti, o ne' ricorsi regolari per impieghi, o ascensi di esporre i loro meriti, servizi, e circostanze per potersi tenere particolarmente presenti.

Di sovrano comando, e nel real nome lo partecipo alla Eccellenza vostra per la parte dello adempimento che la riguarda.

— 1385 —

Circolare del 29 marzo 1826, emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si determina che il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali del servizio sanitario interno.

S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 2 andante uniformemente all' avviso della consulta generale del regno ha prescritto, che il servizio sanitario marittimo non possa essere affidato ancora agl' impiegati comunali, a' quali è affidato il servizio sanitario interno.

Le partecipo questa sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

— 1386 —

Ministeriale del 29 marzo 1826 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si determina il modo come eseguirsi gli assienti dei nuovi impiegati.

Per lo esatto adempimento del real decreto del 5 decembre 1825 la prevengo, che per tutte le ministeriali, con le quali si è disposto, o si disporrà l' assiento di nuovi impiegati, i quali han preso possesso delle loro cariche in questo anno, o sia o no espresso nelle medesime, s' intende sempre, che gli assienti devono farsi in conformità del suddetto real decreto.

— 1387 —

Reale Rescritto del 30 marzo 1826 partecipato dal ministro degli affari interni portante le regole da osservarsi dai consigli provinciali nelle proposte.

S. M. il Re nostro signore nel consiglio di stato ordinario del 9 febbraio ultimo si degnò di ordinare che i consigli provinciali:

1. non propongano nuove strade, se non quando siano compiute, o prossime a compiersi qeelle che si costruiscono;

2. che non rivengano sugli oggetti risoluti ammeno che nuove circostanze non lo dettassero.

3. che non propongano nuovi stabilimenti di beneficenza, educazione, reclusione, ed altri, se non abbiamo prima ben basato i fondi necessari per le spese di primo stabilimento, e pel mantenimento successivo delle opere;

4. che non debbano immischiarsi nelle opere comunali, dipendenti queste dalle liberazioni de' rispettivi decurionati, e secondo le regole stabilite dalla legge, eccetto quando tali opere potessero aver nesso con quelle della provincia.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè la comunichi al consiglio provinciale nell' apertura della sua imminente sessione.

— 1388 —

Reale Rescritto del 5 aprile 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si dispone che non debbono essere le dette amministrazioni condannate al risarcimento di spese nel caso di opposizione presso le autorità giudiziarie a'quadri pubblicati, sino a che non si rendano parti contraddicenti.

Il consigliere ministro di stato e ministro segretario di stato di grazia e giustizia in data dei 29 del prossimo passato marzo mi ha comunicato il seguente real rescritto.

» Il decreto de' 2 maggio 1823 stabilì le forme, secondo le quali dovessero rendersi esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle mense vescovili badie, e beneficî che non trovavansi vacanti, allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto.

» Ha ora Sua Maestà risoluto nel consiglio di stato ordinario del giorno 7 del caduto mese di marzo che nal caso di opposizione, che faccia presso le autorità giudiziarie il debitore ascritto ne'quadri designati nel mentovato decreto dei 2 maggio, le amministrazioni diocesane non sieno condannate a rifacimento di spese sino a che non si rendano parti contradicenti.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, e la prevengo di averla altresì comunicata al ministro delle finanze, ed ai procuratori dal Re presso i tribunali civili.

Passo tutto ciò a notizia di cotesta amministrazione diocesana per sua inteligenza e regolamento.

— 1389 —

Ministeriale del 15 aprile 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul metodo a serbarsi pe'notai che chiedono esser traslocati nei comuni diversi da quelli, ove hanno l'attuale loro residenza.

D. Andreo Bruno notaio residente nel casale di Larderia aveva chiesto di esser traslocato nel comune di Condrò. Il procuratore del Re presso il tribunale civile in Messina, rilevata la superfluità di un notaio in Larderia, e d'altronde esser necessario un notaio in Condrò, avea opinato favorevolmente alla chiesta traslocazione. Da ciò rapporto del luo-

gotenente generale al ministro di giustizia, che osservò nel seguente modo.

La legge de' **23** novembre **1819** sul notariato avendo stabilito in principio, che vacando alcuna piazza notarile in una comune, possan aspirarvi tutto coloro, che hanno i requisti all' uopo prescritti, e tale piazza debba esser conferita a quello tra gli aspiranti che ne sarà riputato più meritevole, è chiaro che non può secondarsi immediatamente la dimanda di D. Andrea Bruno per traslocazione dal casale di Larderia nel comune di Condrò. Conviene dunque che la camera notarile della valle verifichi l'esistenza legale della piazza che si enuncia, e previe le dovute formalità, apra il concorso per la provista della medesima. Sarà allora nella facoltà del signor Bruno dichiarare di volervi aspirare: se non che, essendo egli notaio in esercizio, non sarà obbligato a subire novello esame d'idoneità per lo notariato. Il suo merito però e presso la camera notarile e presso il tribunale civile sarà messo in rapporto con quello degli altri aspiranti per definirsi a chi debba la vacante piazza di notaio conferirsi. È così che si pratica in questi reali domini, e questo sistema assicura altresì i dritti di tutti (1).

— 1390 —

Ministeriale del 13 aprile 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sulla convenienza della citazione dell'art. 63 della legge sul notariato, anzichè dell' art. 65 nell' art. 127 della medesima legge.

Vostra eccellenza con suo pregevole foglio dello scorso febbraio chiese risolversi il dubbio se l'articolo **127** della legge dei **23** novembre **1819** sul notariato chiami i notai conservati alla esecuzione dell'articolo **63**, o sibbene dall' art. **65** della legge istessa. Pareva che a questo dubbio desse luogo la difformità delle citazioni, che vostra eccellenza ha osservato esistere nelle due edizioni di tale legge, l'una contenuta nella collezione delle leggi e decreti, e l'altra impressa in foglio volante.

---

(1) Si rimise innanzi in questa occasione al luogotenente generale copia della riportate circolari del 3 dicembre 1821 e del 14 febbraio 1824.

Con risoluzione sovrana non però del 4 agosto 1826 fu accordata al notaio Bruno la chiesta traslocazione, a motivo di non esservi praticato in Sicilia il sistema adottato in questi reali domini per le traslocazioni dei notai. Sua Maestà però volle fosse inculcato al luogotenente generale che pei casi futuri il notaio che chiede la traslocazione, debba esporsi al concorso cogli altri aspiranti, o per mezzo dei volumi dei suoi atti apprestar gli elementi alla camera notarile per paragonare il di lui merito con quello degli altri aspiranti, come si pratica in questa parte dei reali domini.

Gli articoli che debbon citarsi nell'art. 127 della legge sul notariato, sono quelli segnati nei numeri 62 e 63.

In tal modo infatti leggesi il mentovato art. 127 nella collezione delle leggi, la quale per l'art. 12 della legge de'20 dicembre 1819 dee riguardarsi la sola officiale.

Egli è vero che nella minuta della legge sul notariato corse l'equivoco di citarsi nell'articolo 127 l' articolo 65, in vece del 63; ma questo equivoco vi fu immediatamente corretto, come l'eccellenza vostra potrà rilevare dall' annessa copia di ufficio, che da questo ministero si scrisse al ministro cancelliere, e da questo ministero a questa real segreteria di stato.

Mi do l'onore di partecipare tutto ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1391 —

Reale Rescritto dei 19 aprile 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina non farsi novità sul conteggio monetario sulle scritture di quella tesoreria.

Rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 30 dello scorso gennaio (senondo carico n. 325) relativo a non farsi alcuno avviso nella scrittura della tesoreria sulla pratica, che trovasi in osservanza del conteggio monetario in oncie, tarì, grana e piccioli; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente si è degnata approvare, che non si debba fare alcuna novità sino a nuovo real ordine.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1392 —

Circolare del 19 aprile 1826 emessa dalla presidenza della regia università degli studi, con la quale si stabilisce che il premio ai cassieri per l' introito dei dritti pei gradi dottorali è del due per cento.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni con uffizio del 9 corrente aprile ha definito, che il premio da darsi ai cassieri comunali per dritto di esazione delle somme che s' introitano in provincia pe' gradi dottorali sia del due per cento.

Glielo prevengo per la esecuzione.

— 1393 —

Circolare del 19 aprile 1826 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari dei domini al di quà del faro portante disposizioni sull'impiego dei capitali restituiti, di pertinenza dei benefici, in iscrizioni sul gran libro.

Occorrendo per uso del ministro di stato degli affari ecclesiastici di mio carico la statistica de' sacerdoti, ed altri ordinati *in sacris* di ciascuna diocesi, Ella avrà cura di formarla, per la parte riguardante cotesta diocesi colla maggior esattezza, conformandosi al modello qui annesso, e me la rimetterà al più presto possibile, nella prevenzione che non dee indugiarsi oltre alla fine del prossimo entrante mese di maggio ad inviare la statistica suddetta. Rimane inoltre lei incaricata di farmi conoscere con distinzione allo spirare di ogni anno tutte le variazioni, che sieno avvenute nel corso del medesimo circa gli oggetti contenuti nella detta statistica, rimettendomene il corrispondente notamento.

— 1394 —

Circolare dei 19 aprile 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano quali persone meritano essere esentate dalla carica di consigliere distrettuale.

Dietro le giuste osservazioni del ministro di grazia e giustizia dirette a non far deviare i magistrati giudiziari dalle loro occupazioni l'avverto :

1. Che non bisogna comprendere i giudici de' tribunali civili, e della gran corte civile di Napoli nelle proposte per le rinnovazioni periodiche dei consigli distrettuali, le di cui diete si tengono nel mese di aprile.

2. Che senza pericolo di ritardar cause, possano essi solo chiamarsi a far parte de' consigli provinciali, le di cui sessioni ricorrono nel mese di maggio, intervallo di ferie pei tribunali.

3. Che i membri delle gran corti criminali, e que' delle gran corti civili di Trani, Catanzaro, ed Aquila, che disimpegnano simultaneamente le funzioni criminali, non debbano proporsi per alcuno de' due consigli, attesa la loro perenne occupazione.

Ella si conformerà a questi avvertimenti e gli parteciperà per lo stesso oggetto a' decurionati della provincia.

— 1395 —

Reale Rescritto del 22 aprile 1826 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del Tavoliere col quale si danno ulteriori provvedimenti a vantaggio dei censuari.

Dal real rescritto pronunciato in Genova sotto la data dei 12 giugno 1825 da me partecipatole con foglio de' 22 del mese stesso, ella rilevò, che dodici articoli in ordine al tavoliere furono proposti alla sovrana risoluzione, che sopra otto di di essi Sua Maestà si degnò dare le sue alte provvidenze, e che si riserbò di provvedere sopra i seguenti:

1. Se dovesse istituirsi in Foggia una cassa di sovvenzione, così a riguardo dell'agricoltura, che a riguardo della pastorizia.

2. Se dovesse cancellarsi la iscrizione presa a carico di ciascun censuario per lo importo di 25 annate del canone ad oggetto di custodirne il capitale.

3. Se dovessero conservarsi i censuari di terre erbifere non possessori di armenti, nelle loro rispettive censuazioni.

4. Se dovesse distruggersi, conservarsi, o riformarsi l'attual sistema di percezione.

Pendenti le riserbate provvidenze il di lei rapporto de' 22 dicembre altro articolo promosse, cioè:

5. Come assicurare con ipoteca gli arretrati a tutto'il 1823 a carico de' beni di prima possidenza di coloro che nei verbali si costituiscono di tali arretrati debitori, conciliandosi la necessaria brevità del tempo ed il massimo risparmio della spesa.

Rassegnati questi cinque articoli al Re nel consiglio di 13 del corrente, perchè si compiacesse di spiegare le provvidenze suddette:

Sul primo la Maestà Sua ha differito la spiegazione sino a quando la situazione economica della tesoreria permetterà che questo articolo novellamente le si proponga, ed ha sul quarto disposto che si riagiti, allorchè le operazioni del commessariato civile saranno completate.

Sul secondo la Maestà Sua ha risoluto, che la iscrizione per lo importo delle 27 annate di canoni si limiti allo importo di due annate soltanto, cancellandosi per l'ammontare delle venticinque.

Sul terzo la prelodata Maestà Sua ha risoluto, che quante volte i censuarî di terre erbifere non possessori di animali, non covrono nell'anno il maturo canone, e la fondiaria dovuta sulle rispettive censuazioni, oltre di restare esposti alle

coazioni legali per lo pagamento, decadono immediatamente dal dritto di ritener le terre, le quali di fatto resteranno devolute al tavoliere, per riunirsi a que' possessori di animali, che non abbiano affatto erbaggio, o non ne abbiano sufficiente.

Sul quinto finalmente Sua Maestà autorizza lei di richiedere in ufficio a' direttori, e conservatori delle ipoteche delle provincie ove i censuari in arretrato a tutto il 1823 fanno domicilio, gli estratti delle matrici di ruolo, e gli stati d'iscrizione, e vuole che quei funzionari sieno nel dovere di spedirle in carta libera, e gratuitamente, salvo il solo dritto ai conservatori a pagarsi a di lei cura dai censuari medesimi.

Io nel real nome le partecipo, signor intendente, queste sovrane determinazioni, perchè ne curi l'adempimento, prevenendola di aver dato gli ordini convenienti all'amministrazione generale del registro e del bollo, ed a' direttori delle contribuzioni dirette, affinchè resti eseguita la parte che riguarda e gli uni e gli altri.

Nel tempo medesimo a me non sfugge il dubbio, che potrebbe promuoversi in riguardo a' debitori a tutto il 1823, e conviene prevenirlo.

Possono costoro avere ne' fondi censiti migliorie di tal fatta e che soprabbondantemente ne venga il credito fiscale cautelato, senza che ne restino altri beni di loro piena proprietà impegnati, o tali migliorie non avendo, possano aver de' beni in aliena provincia, che in quella del di loro domicilio.

Per la prima parte è della di lei prudenza il vedere se in qualunque tempo, ed in qualunque eventualità le sole migliorie possano rendere sicura al fisco la percezione del suo avere, e per la seconda parte la regola generale da Sua Maestà presa in veduta non esclude i casi di eccezione.

— 1396 —

Ministeriale del 22 aprile 1826 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che dichiara doversi, come per le rettifiche di catasto, destinare una commissione nei casi di riduzioni motivate da reclami per cangiamenti di coltura di fondi.

Questa real segreteria intese il dubbio insorto a cotesta direzione relativamente alla verifica dei reclami prodotti per alluvioni da ultimo avvenuti in Reggio, ed in altri comuni di cotesta provincia, cioè se la misura de' fondi dalla legge prescritta limitar si dovesse a' fondi danneggiati soltanto, o pure estendersi a tutti gli altri fondi propri de' reclamanti; ed intese al tempo medesimo le osservazioni da lei rassegna-

te affinchè soltanto nella detta limitazione si eseguisse la misura nel caso in quistione.

E preso in considerazione il suo esposto, ed inteso pure all'uopo il parere del consiglio delle contribuzioni dirette essa real segretaria ha determinato, in vista delle dette sue osservazioni dal consiglio commendate, e del parere di questo collegio, che non già tutti i fondi de'proprietari reclamanti, ma quelli soli che sono stati per l'alluvione danneggiati, sian fatti debitamente misurare. Ed affinchè poi sia provveduto convenientemente nell'interesse degli altri comuni tutti della provincia pel carico delle reimposizioni de'conseguenti disgravi, ha pur determinato essa real segreteria che al presente caso per cotesta provincia venga applicata una disposizione data già per la verifica de'reclami prodotti in questa provincia di Napoli per le devastazioni de'fondi circostanti al monte Vesuvio avvenute per le ultime eruzioni di quel vulcano, e per le posteriori alluvioni devastatrici. Trattandosi di reclami pe'quali un'alterazione s'induce ne'contingenti de'rispettivi comuni, sarà per la loro verifica destinata una commissione apposita e come quelle destinate alle rettifiche di catasti, ed a tal modo l'intervento degl'individui appartenenti a' comuni vicini assicurerà la rettitudine delle procedure e gl' interessi generali sull' oggetto di una stabile minorazione di contingenti de'comuni danneggiati.

Ne la prevengo per tanto, signor direttore, per sua intelligenza e per l'adempimento nella parte che la riguarda; e ne prevengo del pari cotesto signor intendente.

— 1397 —

Reale Rescritto del 22 aprile 1826 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare il disvincolo delle cauzioni degli antichi contabili.

Sua Maestà udito il parere della consulta de' reali domini al di quà del faro, si è degnata di risolvere nel consiglio ordinario di stato de' 15 del corrente mese.

1. Che le verifiche di gestione per lo disvincolo delle cauzioni de' contabili dell' antica amministrazione della registratura e de' demani debbano farsi sui libri, registri, ed altri documenti, tranne i casi di frode scoverta o sospetta, nei quali debbano eseguirsi a fondo.

2. Che ove si tratti di pagamento di crediti risultanti a favore de' cennati contabili dalla discussione de' loro conti, le verifiche di gestioni debbono sempre farsi a fondo.

3. Che pe' conti de' contabili suddetti anteriori al 1814 la gran corte de' conti possa dare le declaratorie nelle for-

me esecutorie sotto la clausola ; *ben vero non si esegua se non in vista di un certificato dell' amministrazione del registro e del bollo , donde risulti che eseguite le opportune verificazioni su' libri , registri , e documenti si è assicurato non esservi intervenuta frode o errore relativamente agl' introiti de' conti anzidetti.*

4. Che per simili conti anteriori al 1814 pe' quali si trovano già rilasciate dalla gran corte de' conti le certificatorie , osian le copie delle decisioni non esecutorie , possano queste esser valevoli a far ottenere il disvincolo delle cauzioni in vista del cennato certificato dell'amministrazione del registro e bollo.

5. Che la mentovata amministrazione debba rilasciare ai detti contabili i certificati della verifica delle di loro gestioni non più tardi di due mesi dal dì che essi ne han fatto la richiesta , se si tratta di verifica sui libri , registri , e documenti , e non più tardi di otto mesi , se si tratti di verifica a fondo.

Nel real nome , ed in riscontro del di lei rapporto de'16 maggio dello scorso anno , le partecipo tali sovrane determinazioni , onde ella ne dia comunicazione a cotesta gran corte per l'adempimento di sua parte ; nell'intelligenza che ne ho fatta la corrispondente partecipazione all' amministrazione generale del registro e bollo.

— 1398 —

Ministeriale del 22 aprile 1826 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si partecipa il reale rescritto portante disposizioni per la estinzione dei biglietti di credito di seconda emissione.

Avendo umiliato a Sua Maestà il contenuto nell'offizio di vostra eccellenza de' 10 del corrente n. 1908 , la Maestà Sua si è degnata uniformarsi alla proposizione in esso espressa, ordinando che il periodo di quattro anni stabilito nel real decreto de' 30 novembre 1824 per la estinzione dei biglietti di credito di seconda emissione da rilasciarsi dalla tesoreria di Sicilia , sia esteso ad anni otto , onde potersi col fondo annuo di ducati 150 mila assegnato nel decreto stesso, soddisfare tanto i particolari creditori di cotesto regio erario , quanto la tesoreria generale di Napoli del suo credito per l' epoca da maggio 1820 a tutto luglio 1822 transatto per once 600 mila a tenore del sovrano rescritto degli 8 ottobre del decorso anno 1825.

— 1399 —

Circolare del 26 aprile 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina come debbano stabilirsi le tasse per gli avvocati de' comuni o delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

Dopo la comunicazione del real rescritto degli 11 marzo ultimo per lo stabilimento delle tasse a favore degli avvocati dei comuni, si è dubitato:

1. Se le domande degli avvocati debbano presentarsi presso l'intendenza, o la gran corte de' conti.

2. Se negli affari contenziosi per le opere pubbliche provinciali, ne' quali saranno necessarî gli avvocati, le tasse debbano per essi stabilirsi col parere delle deputazioni provinciali, in vece de' decurionati.

Il procuratore generale presso la gran corte de' conti da me di nuovo consultato nella circostanza ha manifestato, che le disposizioni della sovrana determinazione, lungi di dare un nuovo sistema per tutte le tasse dei difensori de'comuni, sono applicabili soltanto alle tasse per difese fatte presso l'abolita commissione feudale, o ne' tribunali antichi; dovendo restar fermi per ogni altro genere di compenso i regolamenti in vigore prescritti dalla legge de' 12 dicembre 1816, e dal decreto del 12 aprile 1823. Ciò posto è chiaro, che nella esecuzione della sovrana determinazione non potendo esservi domande di tasse per cause trattate ne' tribunali della provincia, e ne' consigli d' intendenza, le petizioni de' difensori debbono presentarsi nella gran corte, e che non possono avervi interesse alcuno le opere pubbliche provinciali.

— 1400 —

Reale Rescritto del 26 aprile 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli perchè l'abate Perrelli non si opponga alla visita del cardinale arcivescovo di Napoli.

La consulta de' reali domini al di quà del faro sovranamente incaricata di dar parere sulla visita, che vostra eminenza intende di eseguire della chiesa badiale di S. Maria a Cappella, ed alla quale il titolare D. Pietro Paolo Perrelli si è opposto, assumendo di essere detta chiesa soggetta alla santa sede, *nullius diocesis*, e quindi esente dalla giurisdizione dell' ordinario, ha opinato che senza ragione ha l'abate Perrelli mosso reclami contro tal visita; che vostra eminenza fino al 1818 poteva benissimo visitar tal chiesa

come delegato della santa sede, a tenore delle disposizioni del sacro concilio tridentino, e che da quell' epoca in poi ha vostra eminenza potuto, e può visitarla iure proprio, in virtù della bolla pontificia di nuova circoscrizione delle diocesi di questa parte dei reali domini del dì 8 agosto 1818 la quale bolla forma legge in questo regno, perchè sanzionata dalle due potestà.

Avendo io nel consiglio ordinario di stato del dì 19 corrente mese in Portici rassegnato a Sua Maestà tale affare, la Maestà Sua ha ordinato, che l' abate Perrelli non si opponga alla visita, nella sua chiesa badiale di S. Maria a Cappella che vuole vostra eminenza fare.

Il che nel real nome partecipo a vostra eminenza perchè le serva d' intelligenza, e per darne avviso al divisato abate Perrelli per lo adempimento corrispondente.

— 1401 —

Reale Rescritto del 25 aprile 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunale civile in Basilicata col quale si ordina che nelle alienazioni de' beni delle corporazioni ecclesiastiche debbono le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare per la sovrana approvazione.

Nel consiglio ordinario di stato del dì 17 del corrente mese ho fatto presente a Sua Maestà che la consulta de'reali domini al di quà del faro avendo proceduto all'esame della censuazione, che intende fare il clero di Melfi di una bottega per l' annuo canone di ducati 30 netti a favore di D. Francesco Ninno e che fu omologata da cotesto tribunale civile con sentenza resa nel dì 29 ottobre 1824 è stata di avviso di potersi accordare la sovrana approvazione al detto contratto di censuazione, a condizione però che il medesimo si soggetti allo sperimento delle subaste, e che quante volte in esito delle stesse il detto di Ninno restasse aggiudicatario della suddetta bottega, fosse tenuto anche D. Giuseppe Antonio Cautela d' intervenire nell' istrumento di censuazione, onde obbligare a nome suo il fondo che il di Ninno ha offerto in evizione, e che nel ruolo fondiario vien portato sotto il nome di Cautela Giuseppe Antonio.

Ho rassegnato nel tempo stesso a Sua Maestà, che il presidente della consulta generale nell' umiliare l' avviso della consulta de' reali domini ha fatto osservare, che in simiglianti casi è stato sempre solito di far precedere le subaste, sì per vedere se esse fossero regolarmente eseguite, sì per conoscere, se nello aggiudicatario incerto prima di compiersi tale

sperimento, concorressero le condizioni necessarie ad assicurare, e garentire gl' interessi del corpo morale.

E la Maestà Sua trovando saggia l'osservazione fatta dal presidente della consulta generale si è degnata di ordinare, che per la censuazione tra il clero di Melfi e D. Francesco di Ninno si eseguano le subaste, ed indi se ne manifesti il risultamento per le ulteriori sovrane risoluzioni.

Ha inoltre la Maestà Sua risoluto, che nei casi di qualsivoglia alienazione di beni appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a beneficî, badie, e mense vescovili, le subaste debbano sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare alla Maestà Sua per la sovrana approvazione, e debbano eseguirsi presso i tribunali civili sempre colla espressa riserva di non produrre verun effetto, se non allorchè vi sarà l' approvazione di Sua Maestà qualora alla Maestà Sua piacerà di accordarla.

Nel real nome partecipo a lei questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, in quanto riguarda il caso particolare della censuazione disposta dal clero di Melfi, nella prevenzione, che circa la regola generale prescritta da Sua Maestà ne ho passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, per la norma da darsi a' tribunali civili.

— 1402 —

Circolare de' 28 aprile 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per l'applicazione della multa stabilita dall'articolo 79 della legge de' 23 novembre 1819 contra i notai per ritardata esibizione delle copie de' repertori negli archivi notarili.

L'articolo 89 della legge de' 23 novembre 1819 prescrive, che in ogni mese i notai debbano presentare nell' archivio notarile copia del repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, sotto la pena di ducati 4 e grana 50 per ogni contravvenzione. — Il tribunal civile in Cosenza, sebbene sia ciò così chiaramente espresso, avea adottata la massima, che qualunque sia il periodo di tempo, per lo quale i notai si rendono contravventori, non vadano soggetti che ad una sola multa subito che si sieno messi in regola. Questa massima manifestamente contraria allo spirito ed alla lettera della legge, dietro l' invio che all' uopo n' era stato fatto da questa real segreteria, è stata riprovata con decisione che la corte suprema di giustizia ha perciò pronunziata nell'interesse della legge. Io invio copia di questa decisione per intelligenza e norma, ai termini della legge,

così di lei, come del collegio cui ella appartiene (1). — Nel dar luogo a questo invio mi è d'uopo ancora osservarle,

---

(1) Ecco il tenore di questa decisione.

L'anno 1826 il di 30 giugno. Alla suprema corte di giustizia, nella camera civile. Intervenendo il presidente cavalier de Blasio, il Vice-presidente Vecchioni, i consiglieri Mangoni, Fucito, Calenda, Migliorini, marchese Potenza, Tavani, de Maio, e l'avvocato generale Roberti.

I notai D. Leonardantonio Ferrari, D. Domenicantonio de Piro, D. Carlo Maria Navarati, D. Francesco Ruggiero, e D. Giuseppe Stabile di Calabria citra han mancato, chi più chi meno, tutti però per più mesi, ad esibire nell'archivio notarile nel corso dei primi venti giorni del mese la copia estratta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente.

Chiamati nel tribunale civile di quella provincia pel pagamento dell'ammenda per tale contravvenzione pronunziata dall'articolo 79 della legge dei 23 novembre 1819, quel tribunale, perchè i contravventori si presentarono dopo aver adempito a quel dovere, cui avean mancato, con sentenze dei 5, 23, e 30 luglio 1824 in grado di opposizione, discaricò i notai contravventori dalle condanne contra loro in contumacia pronunziate.

Con altra sentenza poi del dì 26 marzo 1825 lo stesso tribunale condannò il notaio D. Leonardantonio Ferrari al pagamento di ducati 4 e grana 50 di ammenda, mentr'egli aveva mancato di adempiere da gennaio a tutto agosto 1824, e perciò il regio procuratore presso quel tribunale avea dimandato condannarsi ad una multa di ducati 54.

Il tribunale poggiò il suo avviso sull'articolo 1184 delle leggi civili che abilita i giudici a modificar la pena, quando il convenuto si presenta dopo aver adempito, e sull'oscitanza della camera notarile che non denunziò in ogni mese la mancanza del notaio, come credette che dovesse fare per poter nuocere al notaio, giusta l'articolo 119 della citata legge dei 23 novembre 1819.

Di questa sentenza il regio procurator generale ha chiesto l'annullamento per interesse della legge, sul motivo indicato in una ministeriale del dì 10 settembre 1825, che l'articolo citato 79 della legge dei 23 novembre 1819 sanzioni la multa di ducati 4 e grana cinquanta per ogni contravvenzione.

Udito il rapporto, inteso il pubblico ministero, il quale ha fatto la seguente requisitoria.

La legge dei 23 novembre 1819 nell'articolo 79 prescrive, che in ogni mese i notai sono nell'obbligo di presentare nell'archivio notarile una copia del repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, sotto la pena di ducati 4 e grana cinquanta per ogni contravvenzione.

Il tribunale civile di Cosenza, sebbene sia ciò così chiaramente espresso, pure ha adottata la massima, che qualunqe sia il periodo di tempo, per lo quale i notai si rendono contravventori, non vadano soggetti, che ad una sola multa subito che si sieno messi in regola.

Il tribunale è partito dal principio, che adempiendosi l'obbligazione principale qual'è quella della presentazion della copia dei repertorii tuttochè tardiva, sta in facoltà del giudice di modificare la pena traendosi argomento dall'articolo 1184 delle leggi civili.

Ove esistono disposizioni testuali di legge, ricorrere ad altri articoli per adattarli alla specie, è un arbitrio. La multa prescritta coll'articolo 79 di sopra enunciato non è semplicemente comminatoria, ma effettiva, in guisa che quante sono le contravvenzioni tante multe debbano soddisfare, ed in tal modo è voto della legge d'ingiungere un dovere preciso ai notai di adempire a quanto sta ordinato. Disponendosi il contrario, la legge si renderebbe elusoria, e cesserebbe il fine della sua sanzione.

E poi l'articolo 1184 delle leggi civili, che dal tribunale di Cosenza si è creduto invocare, riguarda i casi, nei quali le clausole penali siensi ap-

che i tribunali, indipendentemente dalla inflizione delle multe di cui è parola, possono altresì pronunziar la sospensione contra quei notai che, continuando ad essere indocili, omettano di adempire alla esibizione delle copie de' loro repertorî. Questa facoltà è ne' tribunali così a ragion dell'impero

---

poste nei contratti, ove sono assolutamante comminatorie, ed i loro effetti non si acquistano, se non quando un giudicato ne abbia ordinata l'esecuzione.

Le sentenze a tal riguardo profferite dal tribunale civile di Cosenza a carico dei notai D. Leonardantonio Ferrari, D. Domenicantonio d'Epiro, D. Carlo Maria Navarati, D. Francesco Ruggiero, e D. Giuseppe Stabile offrono appunto un simile disgrado.

Sul fondamento perciò dell'articolo 125 della legge organica giudiziaria richiediamo, che piaccia alla corte suprema di annullare, nell'interesse della legge, le indicate sentenze.

La corte suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

Viste le sentenze:

Vista la ministeriale:

Visto l'articolo 125 della legge organica dei 24 maggio 1817.

Vista la domanda del pubblico ministero:

Visto l'articolo 79 della legge dei 23 novembre 1819:

Visti gli articoli 1 e 73 delle leggi penali:

Ha considerato, che l'articolo 79 della legge sul notariato del dì 25 novembre 1819. con parole che non ammettono alcun equivoco, sanziona la ammenda di ducati 4 e grana 50 per ogni contravvenzione. *Quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio*: Ove poi lo spirito del detto articolo si voglia attendere, si troverà, che tanto esige la pubblica utilità. L'esibire tra primi venti giorni del mese copia legale del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, è una obbligazione imposta a' notai ad oggetto di evitare quelle frodi, e quegl' inconvenienti, che da ogni ritardo possou derivare. E non sarebbe efficace il rimedio, se per le continuate contravvenzioni, una sola multa bastasse. Ed in vero è notissima la massima generale, che ne' reati di qualunque genere il pentimento, o l'adempimento del proprio dovere non esonera mai dalla pena già incorsa pe' fatti passati, art. 1 e 73 delle leggi penali. Di qui è, che le sentenze, di cui si tratta, esser debbono annullate, perchè contrarie alla lettera, ed allo spirito del citato art. 79. della legge de' 23 novembre 1819.

Considerando, che egualmente, e forse più è erronea l'altra massima adottata nelle stesse sentenze, del cui annullamento è quistione, cioè, che quando i contravventori adempiano al loro dovere, anche dopo pronunziate in contumacia le sentenze per lo pagamento delle multe, si possono assolvere. Questa teoria offende del pari lo stesso art. 79, per le già dette ragioni. Nè fa al caso l'art. 1184 delle leggi civili dal tribunale invocato. In questo luogo di legge si parla della *clausole penali*, cioè di quelle in cui una persona per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento. Val quanto dire, che parla di una penale convenuta tra due privati, e non mai di una ammenda sanzionata dalla legge per contravvenzione contra un pubblico uffiziale.

Per siffatte considerazioni la corte suprema annulla nell'interesse della legge le denunciate sentenze.

Fatto, giudicato, e pubblicato all'udienza, in presenza del pubblico ministero, il suddetto dì 30 giugno 1826—De Blasio presidente—Vecchioni vicepresidente—Mangoni—Fuccio—Calenda—Migliorini—Potenza—Tavani—De Majo—Marghese giudice di gran corte civile e cancelliere.

di cui sono rivestiti per la esecuzione delle loro sentenze, come per l'articolo 1113 delle leggi di procedura civile. È quivi stabilito che i tribunali, secondo la gravità delle circostanze, possono nelle cause portate innanzi ad essi, pronunziare precetti penali anche di proprio uffizio, ed altro.— Ella veglierà alla esecuzione di questa circolare, e me ne accuserà la ricezione.

— 1403 —

Reale Rescritto del 29 aprile 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si dichiarano esenti dal registro le procure ed i documenti che si presentano ai conciliatori nei giudizi di loro competenza e nei casi di conciliazione o compromesso, il cui valore non eccede i ducati sei.

Con mia lettera circolare di oggi stesso ho comunicato ai regi procuratori de' tribunali civili di questa parte de' reali domini quanto segue: — « Il ministro delle finanze con suo ufficio de' 29 dello scorso mese mi ha partecipato che Sua Maestà si è degnata dichiarare esenti dal bollo, e dal registro le procure, e i documenti che si presentano ai conciliatori ne' giudizi di loro competenza, e ne' casi di conciliazione o compromessi non eccedenti le somme di ducati sei. Questa risoluzione sovrana è stata di già comunicata all'amministrazione generale del registro e bollo. Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e per l'intelligenza de' conciliatori delle rispettive provincie. Elleno mi accuseranno la recezione di questa circolare.

Ed io mi do l'onore di parteciparlo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1404 —

Circolare del 6 maggio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i comuni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare.

Il comune di S. Gregorio con ricorso presentato in questo ministero si è doluto di avergli cotesto consiglio d' intendenza negata l'autorizzazione di reclamare nella gran corte de' conti contro una decisione del consiglio medesimo nella causa fra il duca di Laurenzana, ed i comuni di S. Gregorio, Piedimonte, Castello e S. Polito. Non trovo necessaria tale autorizzazione. La legge dei 12 dicembre 1816 non l'esige che per le azioni che i comuni vogliono intentare innanzi ai tribunali ordinari, e non già presso le autorità ammini-

strative, nè poi è ragionevole, che introdotto una volta il giudizio, il comune debba attendere tante autorizzazioni per quanti sono i gradi di giurisdizione, che deve percorrere per terminare la lite. Le manifesto per tutto ciò dietro anche il parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti, che il comune di S. Gregorio può agire in quella gran corte senza l'autorizzazione di cotesto consiglio d'intendenza.

— 1405 —

Ministeriale del 10 maggio 1826 diretta dal ministro delle finanze al tesoriere generale portante disposizioni a regolare l'assenza dell'agente del contenzioso nel consiglio di tesoreria.

Da un rapporto dell'agente del contenzioso ho rilevato che il consiglio di tesoreria abbia della difficoltà in riconosceere nelle sue sessioni, come sostituto di quel funzionario il di lui segretario, ogni qual volta si verifica il caso d'impedimento, o di assenza momentanea del primo.

Sul proposito io deggio richiamare la considerazione del consiglio di tesoreria sull'articolo 14 del regolamento dei 15 dicembre 1823 sul servizio della tesoreria generale. Con quest'articolo è prescritto in termini generali e senza alcuna restrizione, che il segretario dell'agente del contenzioso possa supplire costui in caso d'impedimento, o assenza momentanea.

Ora se tra le funzioni dell'agente del contenzioso vi sono quelle di pubblico ministero presso il consiglio di tesoreria, è chiaro, che in tal particolare disimpegno, come negli altri, egli possa esser sostituito dal di lui segretario, diversamente si ammetterebbe una eccezione che il regolamento punto non ha fatto. A ciò si aggiunge che comunque il segretario dell'agenzia del contenzioso non abbia il titolo di generale, come gli altri delle altre officine, pure egli come segretario generale deve riputarsi presso la sua officina, ove non vi sono altri impiegati a lui superiori in grado, oltre l'agente del contenzioso. In fine se egli trovasi assimilato nel soldo ai capi di ripartimento della tesoreria, una tale disposizione non ebbe altra veduta che l'economia del regio erario, non potendosi certamente le di lui funzioni che si esercitano sopra materie contenziose stimarsi inferiori a quelle di cui sono incaricati i segretari generali.

Per tali riflessi dunque, rimane determinato, in esecuzione del citato articolo 14 del regolamento de'15 dicembre 1823 che tutte le volte che il segretario dell'agenzia del contenzioso intervenga nelle sessioni del consiglio di tesoreria, o per destinazione dell'agente del contenzioso, o perchè chia-

mato dallo stesso consiglio, si abbia egli come un vero sostituto dell' agente del contenzioso, notandosene l' intervento anche nel corrispondente processo verbale, eccetto in quegli affari pei quali si creda necessario di farsi la discussione con l'intervento personale dell'agente del contenzioso.

— 1406 —

Ministeriale del 20 luglio 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia al ministro delle finanze sul dubbio se la limitazione dei ducati cento, di cui è parola nell'art. 34 della legge sul notariato per gli atti in brevetto, sia applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati, o a quei soli atti che contengono obbligazioni o contrattazioni di mobili.

Vostra eccellenza mi ha fatto grazia di consultarmi sul dubbio che l'è stato proposto dall' amministrazione generale del registro relativamente alla intelligenza dell' articolo 34 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato. Il dubbio è se la limitazione della somma di ducati cento per gli atti da consegnarsi in brevetto, sia applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati, oppure a que'soli che contengono obbligazioni o contrattazioni di mobili.

L'amministrazione generale è di parere che la limitazione di somma debba aver luogo indistintamente per tutti gli atti. Io però sono di contrario avviso, avendo riguardo così alla esposizione materiale dell'articolo istesso, come allo spirito della disposizioni che in esso si contengono.

In fatti, nel primo caso, se il legislatore avesse voluto estendere a tutti gli atti la limitazione della somma, l'avrebbe certo annunziato nel principio dell'articolo con esprimersi « il » notaio può consegnare originalmente, o sia in brevetto, » alle parti, gli atti che non eccedono la somma di ducati » cento e che contengono certificati, attestati, consensi ec. ec., o pure nella fine, cioè dopo le parole *gli atti simili*. Ma avendo messo immediatamente dopo le parole *obbligazioni o contrattazioni di mobili*, senza l' interposizione di virgola, le altre *che non eccedono la somma di ducati cento*, cosicchè ne viene formato un solo inciso, e questo poi susseguito dall'espressione *ed atti simili*, par chiaro che nel senso letterale la limitazione, di cui è quistione, debba riguardare soltanto le obbligazioni contrazioni di mobili e non gli atti superiormente dinotati, e ciò maggiormente se si entri a considerare lo spirito dell'articolo in esame.

L'articolo 61 dell'abolito regolamento sul notariato dei 3 gennaio 1809 era così concepito.

Non son compresi nelle disposizioni degli articoli 58 e 59

(uniformi agli articoli 31 e 32 della legge in vigore sul notariato dei 23 novembre 1819) i certificati che rilascia il notaio, le procure speciali, le ricevute o quietanze di affitti, salari, arretrati di pensioni, rendite e *simili atti semplici*. Or per l'espressione ivi contenuta e *simili atti semplici* surse la quistione, se con questa formola potevansi intendere gli atti obbligatori di tenue somma, e quale doveva essere la misura di tale somma.

Siffatta quistione fu decisa superiormente, e con atto di questo ministero de' 20 febbraio 1811 fu dichiarato, che la espressione e *simili atti semplici*, poteva comprendere ancora qualunque obbligazione, convenzione, contrattazione di mobili, che non eccedevano la somma di ducati settanta; purchè tale obbligazione o convenzione non portasse traslocazione di proprietà d'immobili, o di obbligazione perpetua per cui si rendeva necessario che la minuta rimanesse presso il notaio per ogni futura cautela; o purchè non si trattasse di quelli atti, pe' quali la legge ordinava espressamente di dovere rimanere minuta presso il notaio. Chi non vede dunque da questa disposizione, che l'idea del legislatore è stata quella di abilitare coll'atto in brevetto, e di sottrarre dalla ingente spesa, che si richiede dalla formazione degli atti in minuta, non meno gli atti semplici descritti nel riferito articolo 61 del regolamento notariale, che le transazioni commerciali di tenue somma?

Ora avendo la disposizione dell'articolo 34 della nuova legge sul notariato de' 23 novembre 1819 tratta origine non solo dall'enunciato articolo 16 dell'abolito regolamento, ma ancora dall'atto dei 10 febbraio 1811, è chiaro il mio modo di vedere, che alle sole obbligazioni o contrattazioni di mobili debba riferirsi la limitazione della somma di ducati cento stabilita nel cennato articolo 34, e non già agli atti che contengono certificati, attestati, consensi, procure, ricevute, e quietanze di affitti, di salari, di arretrati, di pensioni ec.

Sicuro che vostra eccellenza mi farà l'onore di concorrere in questa idea, io la prego onorarmi di suo riscontro, onde fissare di accordo la intelligenza dell'enunciato articolo 34, e diriger le convenienti istruzioni sull'oggetto.

— 1407 —

Reale Rescritto de' 27 maggio 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se i notai possano redigere i certificati di carattere sul medesimo foglio di carta bollata, nel quale esistono le firme riconosciute.

Il ministro delle reali finanze, con uffizio de' 24 del corrente mese, mi ha partecipato quanto segue.

» Sua Maestà si è degnata dichiarare, che pei certificati della verità del carattere delle sottoscrizioni in scrittura privata, che sono rilasciati dai notai, ai termini dell'articolo 35 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, non vi è contravvenzione all'articolo 38 della legge dei 2 gennaio 1820 sul bollo, laddove tali certificati vengano redatti sullo stesso foglio di carta bollata ove esistono le dette sottoscrizioni.

Questa risoluzione sovrana, secondochè risulta dall' istesso uffizio del ministro delle finanze, è stata di già comunicata all'amministrazione generale del registro e del bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e per l'intelligenza delle camere notarili, e de'notai che dalle medesime rilevano.

— 1408 —

Reale Rescritto del 7 giugno 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si permette in taluni casi celebrare nei dì festivi le fiere ed i mercati.

Venendo in molte comuni del regno celebrati de'mercati nel giorno di domenica, sia per consuetudine, sia per antiche concessioni, si compiacque Sua Maestà in data de' 2 marzo ultimo, giusta la partecipazione a lei fatta in data degli 8 dello stesso mese, prescrivere le ore in cui dovessero aver luogo i mercati anzidetti: in alcuni giorni ne vietò assolutamente la celebrazione, ed infine ordinò, che accordandosi nuovi mercati ne fossero escluse le domeniche. Essendosi in seguito osservato che diversi comuni godono la celebrazione di varie fiere annuali, e queste per lo più coincidono nelle domeniche, o nei giorni in cui sono vietati i mercati, o finalmente in occasione de'santi protettori, e che altrove nuove simili dimande si sono avanzate, è sorto il dubbio se tanto le celebrazioni di fiere che da'rispettivi comuni si godono negli anzidetti giorni, quanto le altre nuove

dimande fatte per simili stabilimenti debbono essere comprese nel divieto anzidetto.

Avendo umiliato il tutto a Sua Maestà, la medesima nel consiglio ordinario di stato del corrente, si è degnata risolvere, che per le fiere che già sono state concedute si adottino le stesse prescrizioni date pe' mercati. Riguardo poi alle nuove concessioni, siccome le fiere non sono periodiche, ma vengono celebrate una, o due l'anno, così si è degnata ordinare la prelodata Maestà Sua di permettersi ne' dì festivi, eccetto quelli ne' quali si è vietato di celebrarsi i mercati, benchè conceduti.

Nel real nome le partecipo una tale sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 1409 —

Reale Rescritto del 7 giugno 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che nella riscossione dei ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permessa la spedizione dei piantoni.

Sua Maestà cui ho avuto l'onore di rassegnare quanto ella varie volte ha proposto per la riscossione de' ratizzi affine di arginare i fiumi, e torrenti di cotesta provincia, nell'ordinario consiglio di stato del primo corrente si è degnata di ordinare che in detta riscossione sia autorizzata la spedizione de' piantoni nel modo proposto.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'esatto adempimento.

— 1410 —

Reale Rescritto dei 10 giugno 1826 emesso dal ministro degli affari interni col quale si determina l'ammontare della cauzione de' cassieri delle opere pubbliche provinciali.

Nè nel decreto del primo febbraio 1816, nè nel titolo 6 della legge del 12 dicembre dello stesso anno, nè in altri regolamenti posteriori, tutti relativi alla costruzione delle opere pubbliche provinciali ed all'amministrazione de' cespiti addetti alle medesime si determina la quantità delle cauzioni, che il cassiere deve dare per la sicurezza: 1. de' fondi ordinariamente in esercizio destinati per tali opere; 2. degli straordinari, che per varie circostanze talora si cumulano nella cassa, soprattutto per arrendamento de' lavori o per esazione di arretrati.

Interrogata quindi la commessione consultiva de' presidenti della gran corte de' conti, questa nella sessione del 20 del prossimo scorso mese ha opinato:

1. Che le cauzioni de' cassieri delle opere pubbliche provinciali debbano determinarsi per gli ordinari introiti di un esercizio a prudenza e giudizio de' consigli e delle deputazioni provinciali, giusta l'articolo 167 di detta legge, calcolandosi le particolari circostanze della cosa e le qualità morali della persona.

2. Che sia cura particolare degl' intendenti l'evitare ogni ritardo nella costruzione di opere di pubblico interesse, onde alla loro utilità si unisca il vantaggio di non vedere senza impiego e spesso in rischio la somme contribuite dalle popolazioni per opere pubbliche.

3. Che qualora per qualunque ragione dovessero necessariamente cumularsi presso i cassieri provinciali delle somme eccedenti quella del carico di esazione di un anno; debbano queste depositarsi in una cassa separata esistente presso lo stesso cassiere, ma chiusa a tre chiavi, una conservata dall' intendente, altra da un membro della deputazione provinciale, ed altra dal cassiere.

4. Che a misura de'versamenti in tal cassa debbano compilarsi in doppio de' processi verbali di deposito sottoscritti dall'intendente, dal deputato, e dal cassiere, da servire uno per documento della stessa cassa di deposito, e l'altro alla scrittura della cassa corrente, nella quale figurar debbano come *valute* le somme nell'altra introitate.

5. Che con doppi processi verbali debbano ritirarsi dalla cassa di deposito tutte le somme necessarie alle spese dopo esaurite quelle della cassa corrente, in cui gl' introiti ordinari si raccolgono, ed in cui non potranno mai riunirsi somme al di là del carico di un solo anno.

6. Che questo sistema non debba aver luogo per le provincie, la di cui vicinanza alla capitale rendesse di facile esecuzione il deposito in banco delle somme, che s'introitano con madrefede condizionata, per spendersi a'termini dell'articolo 168 della legge del 12 dicembre 1816.

Avendo rassegnato questo avviso al Re, Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del primo del corrente si è degnata di sanzionarlo per sistema generale.

Nel real nome partecipo questo regolamento per l' esatto adempimento.

— 1411 —

Reale Rescritto del 10 giugno 1826 partecipato dal ministro della polizia generale col quale s' istituisce una commessione per punire con legnate le eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

Avendo fatto presente a Sua Maestà diverse rimarchevoli eccedenze che commettonsi da'detenuti nelle prigioni del regno ; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 6 corrente in Portici ha ordinato , che in ciascun capoluogo delle provincie vi sia una commessione composta dal segretario generale dell'intendenza, dall'ispettor commissario di polizia, e dal capitano di gendarmeria per punire con un determinato numero di legnate da non oltrepassare le cento , i detenuti nelle prigioni centrali de' cennati capoluoghi , i quali rendonsi colpevoli delle seguenti eccedenze.

1. Per deduzione , distribuzione e formazione d' armi o di istrumenti qualunque atti a ferire, a scassinare o bucare.

2. Per risse.

3. Per voci allarmanti.

4. Per unioni criminali.

5. Per detenzione , distribuzione e formazioni di carte , emblemi o figure criminose.

6. Per fatti ed eccedenze occasionanti la perturbazione.

7. Per altri eccessi consimili.

Ha inoltre Sua Maestà ordinato che tale punizione debba eseguirsi nell'atrio delle prigioni , o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti , che la commessione medesima giudichi sommariamente senza forme rituali , sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni , e che rimetta in fine i colpevoli stessi dopo pronunziata ed eseguita la pena economica delle legnate al magistrato competente , quando vi sia luogo ad altra pena legale.

Ha infine Sua Maestà comandato che queste disposizioni abbian vigore per tutto l'anno 1827.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

— 1412 —

Reale Rescritto del 10 giugno 1826 diretto dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolvono dei dubbi sul modo, col quale i notai soprannumerari possono giustificare la loro ammissione al notariato; e se sono eguagliati ai notai futuristi o soprannumerari eletti dall'ex-protonotaro della camera reginale, dal patrizio protonotaio di Catania e da altre autorità che godevano di queste facoltà.

Con uffizio de'13 dello scorso mese di aprile vostra eccellenza mentre ha progettato una proroga al termine di sei mesi stabilita nel real decreto de'18 agosto del passato anno, ha altresì manifestato i seguenti dubbi:

1. Se i notai futuristi eletti con privilegio o con atto provvisionale possano supplire al difetto dell'uno o dell'altro, ove non sieno provveduti de'certificati dell'ex archivario Rutè ne' termini dell'articolo terzo del decreto de'5 luglio 1825, coi certificati del conservatore generale dell'archivio dell'abolito protonotaio.

2. Se il prescritto del mentovato articolo terzo, sia applicabile a'notai soprannumerari, che sono stati conservati.

3. Se i notai futuristi, o soprannumerari eletti dal già protonotaio della camera reginale, dal patrizio protonotaio di Catania, e da altre autorità, che ne aveano l'attribuzione, debban considerarsi come notai conservati, al pari degli eletti dall'ex-protonotaio del regno.

4. Finalmente in qual modo debbano giustificare la loro ammissione al notariato quegli individui che furono esaminati e proposti a Sua Maestà dopo il rescritto del 4 aprile 1818.

Sua Maestà per ciò che concerne i primi tre dubbi, uniformemente allo avviso di vostra eccellenza, si è degnata disporre:

1. Che i notai futuristi graduati con privilegio o con atto provvisionale dell'ex protonotaio, i quali manchino del certificato dell'ex-archivario Rutè, ovvero che non lo abbiano reciato ai termini dell' articolo terzo del decreto del 5 luglio 1825, possano supplirvi col certificato del conservatore generale dell'archivio dell' abolito protonotaio, purchè in tale certificato sia prescritto il tenore del privilegio, o dell' atto provvisionale: qual certificato produrrà gli effetti secondo i casi e le distinzioni contenute negli articoli 1288 e seguenti delle leggi civili (1).

(1) Gli articoli 1288 a 1290 delle leggi civili sono così concepiti.

Art. 1288. Le copie (de'titoli) quando esista il titolo originale, fanno

2. Che questa disposizione ed il prescritto nell' art. terzo del decreto del 5 luglio 1825 siano applicabili ai notai soprannumerari;

3. Che i notai eletti futuristi, o soprannumerari dall' ex-protonotaio della camera reginale, dal patrizio protonotaio di Catania, e da altre autorità che godeano di questa facoltà, debbano esser considerati come i notai futuristi o soprannumerari eletti dall'ex protonotaio.

Per ciò che riflette il quarto dubbio, Sua Maestà ha risoluto che gl'individui esaminati, e proposti alla Maestà Sua dopo il rescritto del 4 aprile 1818 debbano giustificare la loro ammissione al notariato colle corrispondenti carte legali da esaminarsi dalla camera notarile, ed in caso di difficoltà dal tribunale civile della valle, secondo le norme stabilite dall'articolo 124 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato.

Nel partecipare nel real nome a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, la prevengo, che

---

fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo di cui può chiedersi sempre l'esibizione ».

» 1289. Quando più non esiste il titolo originale, le copie fanno fede secondo le segnenti distinzioni:

1. Le autentiche di prima spedizione fanno la stessa fede dell'originale. La medesima regola si osserva per le copie che sono state estratte per ordine dei magistrati, presenti le parti, o chiamate nelle debite forme, o per quelle che sono state estratte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso.

2. Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e dopo consegnate quelle di prima spedizione sieno state estratte dalla matrice dell'atto dal notaio che lo ha stipolato, o da uno dei suoi successori, o da uffiziali pubblici i quali in tal qualità sono depositarii delle matrici, possono qualora fosse perduto l'originale, far fede, purchè sieno autentiche.

Si considarano come autentiche, quando abbiano più di trenta anni.

Quando abbiano meno di trentanni, non possono servire, se non per principio di pruova scritturale.

3. Quando le copie estratte dalla matrice di un atto nol sieno state dal notaio che l'ha ricevuto, o da uno de'suoi successori, o da uffiziali pubblici, che in tal qualità sono depositarii delle motrici, non potranno servire se non per un principio di pruova scritturale, qualunque sia la loro antichità.

4. Le copie di copie potranno, secondo le circostanze, esser considerate come semplici indizii.

» 1290. La trascrizione di un atto dei registri pubblici non potrà servire se non per principio di pruova scritturale, ed anche per questo sarà necessario:

1. Che sia certo di essersi perdute tutte le matrici del notaio di quello anno in cui l'atto apparisce essere stato fatto; ovvero che si provi essersi perduta la matrice di tale atto per un accidente particolare:

2. Che esista un repertorio del notaio, fatto regolarmente, d'onde apparisca che l'atto fu fatto nella medesima data.

Quando nel concorso di queste due circostanze verrà ammessa la pruova per mezzo dei testimoni, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimoni all'atto, se tuttora esistono.

in appresso comunicherò a vostra eccellenza le sovrane determinazioni su quella parte del suo rapporto, che riguarda la proroga al termine stabilito nel decreto dei 18 agosto del passato anno.

— 1413 —

Regolamento del 14 giugno 1826 emesso dal ministro degli affari interni per la formazione della voce dei cereali in Barletta.

Veduta la sovrana determinazione degli 11 agosto 1824 con cui fu ordinata la compilazione di un regolamento circa la voce de'cereali in Barletta;

Veduto l' avviso emesso sul proposito dal consiglio d' intendenza di Bari, rimesso dall'intendente con rapporto de' 5 novembre 1825;

Volendo per esecuzione de'cennati ordini sovrani sottoporre ad una norma costante, ed invariabile il modo, onde stabilire la voce suddetta, per determinare in ogni anno il più esattamente che si possa il prezzo corrente di tali derrate nel luogo indicato;

In seguito di autorizzazione sovrana determina quanto segue:

Art. 1. Nella prima domenica di maggio di ciascun anno, il decurionato di Barletta, precedente avviso agl' interessati per mezzo di un manifesto si riunirà per procedere all' elezione di quattro deputati, due della classe dei negozianti, ossia compratori, e due de'coloni, ossia dei venditori de' cereali, onde intervengano negli atti necessari per istabilire la voce. La proposta dei soggetti sarà fatta rispettivamente dagl'interessati, ove si presentino, e dove no il decurionato, cui apparterrà sempre la elezione, vi procederà senza di quella. Nel caso di discordanza fra il decurionato, e gl' interessati, sarà fatta dal sottintendente di quel distretto.

2. Dopo siffatta scelta sarà aperto un registro nella sottintendenza numerato, e cifrato in ogni foglio dal sottintendente e conservato dal segretario della medesima, dove giorno per giorno, a cominciare dal dì 15 giugno fino al 14 di agosto inclusivamente, saranno registrati tutt' i contratti di vendita di cereali che in tal tempo avranno luogo in Barletta, facendosi nel registro menzione e della data del contratto, e della quantità, qualità, e peso de' cereali venduti, e dei nomi dei compratori, e venditori e del prezzo a pronto pagamento.

3. Ogni contratto non sarà altrimenti notato nel registro, che colla sottoscrizione del sindaco, o del primo eletto, e di tutti i deputati. Ove alcuno di quest'ultimi manchi sarà necessaria la sottoscrizione del sottintendente.

4. Nel caso di controversia, se debba registrarsi qualche contratto, come anche circa gli errori materiali, che potranno dirsi avvenuti in quelli già registrati, ne sarà formato processo verbale sottoscritto dal sindaco, da'deputati, e dal segretario della sottintendenza in decurionato, presi tutti i chiarimenti opportuni. Ove la gravezza delle circostanze lo esiga, il sottintendente, preso l'avviso del decurionato, prima di decidere, potrà farne rapporto all'intendente.

5. Nel giorno 15 di agosto si riunirà il decurionato preseduto dal sottintendente coll'intervento de'deputati, e di tutti gl'interessati, i quali saranno avvertiti otto giorni prima mercè la pubblicazione di un altro manifesto. Si procederà dapprima alla formazione di una nota di tutt'i contratti risultanti dal registro ed indi alla coacervazione de'prezzi de'medesimi. Il dato medio esprimerà il prezzo della voce.

Se sul momento della formazione della nota indicata si pretendesse da tutti, o parte degl'interessati presenti di escludere dalla coacervazione alcuno de'contratti, fatto registrare da'deputati, perchè fraudolento, la quistione sarà risoluta dal sottintendente sull'avviso del decurionato.

6. Di tutto ciò che avrà luogo per effetto dell'articolo precedente sarà formato un processo verbale, il quale insieme con tutte le altre carte precedenti sarà rimesso all'intendente, affinchè verificando se siansi osservate le norme prescritte nel presente regolamento, preso l'avviso del consiglio d'intendenza proceda all'approvazione della voce stabilita.

7. In caso di querele per parte degl'interessati, l'Intendente trasmetterà le carte al ministro segretario di stato degli affari interni per le ulteriori determinazioni.

— 1414 —

Circolare de' 23 Giugno 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili, per la risoluzione del dubbio se la limitazione della somma di ducati cento fosse applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati.

L'amministrazione generale del registro e del bollo aveva promosso il dubbio se la limitazione della somma di ducati cento per gli atti da consegrarsi in brevetto ai termini dell'articolo 34 della legge de' 23 novembre 1319 sul notariato, fosse applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati, oppure a que' soli, che contengono obbligazioni per contrattazioni di mobili.

Dietro mie osservazioni fondate non meno sullo spirito che sulla espression letterale dell'articolo, di cui è quistione, di

accordo col ministro delle reali finanze è stato risoluto, alle sole obbligazioni o contrattazioni di mobili debba riferirsi la limitazione della somma di ducati cento stabilita nel cennato articolo 34, e non già agli atti, che contengono certificati, attestati, consensi, procure, quietanze, ec. ec. Analogamente a questa risoluzione il ministro delle finanze ha diretto le sue istruzioni all'amministrazione del registro e bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e perchè ne curino la comunicazione alle camere notarili, ed ai notai delle rispettive provincie.

— 1415 —

Reale Rescritto de' 24 Giugno 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che la incompatibilità di zio e nipote contemplata nell'articolo 100 della legge sull'amministrazione civile dee prendersi nel senso più stretto.

Sua Maestà a parere della consulta de' Reali domini di qua del faro si è degnata di dichiarare che l'impedimento d'incompatibilità tra zio e nipote indicato nell'articolo 100 della leggge de' 21 dicembre 1816, debba intendersi nel senso più stretto, cioè riguardo ai figli di sorelle e fratelli, o germani, o consanguinei, o uterini.

Nel real nome lo partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso di risulta.

— 1416 —

Reale Rescritto de' 26 giugno 1826 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione de' canoni.

Il di lei rapporto de' 29 aprile metteva in veduta il progresso, che erasi fatto nella percezione del tovoliere dacchè era in attività il commessariato civile, abbenchè i censuari sieno affetti tuttavia da quei mali stessi che li aveano a tutto il 1823 depauperati, ed aggiungeva, che quando la riduzione de' canoni, apprestata come rimedio a questi mali, avesse potuto applicarsi agli esercizi del 1824 e 1825 o arretrato per tali esercizi, non vi sarebbe, o tutto al più diverrebbe di pochissimo conto.

Osservava ella d'altronde che la speranza di questa riduzione, da più tempo innanzi concepita; avea ancora sostenuto la industria in mezzo alle ingiurie continuate delle stagioni, tra l'avvilimento del commercio; che la riduzione di poi ottenuta impegnava il commessariato ad operazioni lunghe,

e laboriose, per renderla a tutti egualmente applicabile, e che l'applicazione avrebbe dovuto regolarmente rapportarsi non alle diverse epoche delle operazioni eseguite, all'epoca certa bensì della disposizione, della quale si trova sovranamente accordata; onde non rendersi parziale ed ingiusta tra coloro, ai quali si è dovuto il godimento.

Rifletteva inoltre, che trovandosi fissata in agosto, ed in novembre di questo anno la scadenza delle prime rate, nelle quali ripartito l'arretrato a tutto il 1823 la riduzione operata dal momento, in cui fu disposta, avrebbe facilitato i pagamenti di quelle, mentre diversamente dovendo i censuari adempirne nel tempo stesso il pagamento e corrispondere la totalità del canone corrente, oppressi dal peso, sarebbero ripiombati in quella luttuosa impotenza, dalla quale e colla dilazione degli arretrati, e colla riduzione del corrente si è cercato di rilevarli.

Rassegnate queste considerazioni al Re nel consiglio dei 19 del corrente, Sua Maestà ne ha gustata la ragionevolezza, che anzi distinguendo l'epoca a tutto il 1823 ai mali della quale si è procurato ovviare con dilazionare i pagamenti dell'arretrato accumulato, e l'epoca del 1824 in poi, in cui gli stessi mali esistendo, si è cercato far argine colla riduzione de' canoni, ha per sua reale clemenza voluto, che il rimedio applicato all'epoca seconda cominci ad esser per tutto indistintamente attivo, dacchè cessa l'attività del rimedio all'epoca prima adattato. Quindi ha dichiarato, che la riduzione de' canoni debba aver luogo nell'anno colonico, o pastorale corrente al primo gennaio 1824, ma per coloro solamente, che o non sono in mora per esercizi dal 1824 in poi, o che essendovi siano solleciti a pagare ciò che essi debbano, fatta deduzione della quantità scemata.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione perchè disponga ciò che conviene all'adempimento. Assicurata così e renduta eguale la sorte di tutt'i censuari, non vi è più ragione a scusare l'arretrato, in cui essi possono trovarsi per li mentovati esercizi; per cui conviene, che ella metta in opera tutta la sua lodevole attività per indurre i renitenti al ripiano del di loro dare, ovvero ad adottar contro di loro tutte le misure rigorose, alle quali trovasi facoltata, mentre lasciarli nella loro renitenza non sarebbe, che fomentar la ingratitudine contra tanti benefizi, dei quali la munificenza del Re li ha colmati.

— 1417 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1826 partecipato dal ministro degli affari interni portante talune dilucidazioni sulla legge de'21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione ne' giudizi di contravvenzione.

Per l' occupazione di un suolo pubblico il sindaco di un comune della provincia di Bari, dichiarandosi competente vi procedè essendo la multa applicabile alla controvenzione di ducati sei. Della sentenza di quel funzionario si appellò l'imputato innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e poichè quella resa da quest'ultimo non fu favorevole al comune reclamante, il di lui sindaco se ne gravò presso il sindaco del capoluogo di distretto. Questi si dichiarò incompetente rimettendo la ricognizione della causa al consiglio di intendenza, in forza dell'articolo 21 della legge de'21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Si dubitò allora se possa sperimentarsi in tali giudizi un terzo grado di giurisdizione, facendo eccezioni alle regole generali, che li dirigono.

Essendo stata per sovrano comando incaricata la consulta de'reali domini di quà del faro di discutere, e dare il suo avviso su questo dubbio, visti gli articoli 6, 7, 20 e 21 della legge del 21 marzo 1817 ha considerato:

1. Che l'articolo 20 dichiara i sindaci competenti a pronunziare per le sole multe, che non oltrepassano i ducati sei per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7.

2. Che il suolo pubblico è una dipendenza del demanio pubblico, e delle pubbliche proprietà, e quindi l' occupazione dello stesso è compresa nelle competenze contenute ne' detti articoli 6 e 7.

3. Che il cennato articolo 21 determina espressamente per tali multe, che non oltrepassano i ducati sei due soli gradi di giurisdisdizione, i quali essendo nel caso attuale comunicati dal sindaco del comune, terminano nel sindaco del capoluogo del circondario. Quindi ha opinato di non doversi accordare un terzo grado di giurisdizione ne' detti casi.

Sua Maestà cui ho avuto l'onore di rassegnare questo parere, nel suo consiglio di stato ordinario de' 22 del corrente, si è degnata di approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento.

— 1418 —

Circolare del 28 giugno 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che l' impedimento ad essere rieletto nelle cariche comunali prima che spirasse un triennio di riposo è , quando trattasi di relazione alla carica medesima.

La consulta generale del regno incaricata per sovrano comando di discutere, e dare il suo avviso sul dubbio insorto se la disposizione della legge de' 12 dicembre 1816 di non potersi nominare un soggetto alle cariche di sindaco , e di eletto , se non dopo tre anni , debba intendersi per la stessa carica esercitata , o per tutte le altre , ha opinato :

1. Che l' articolo 131 della legge per l' interstizio del triennio debba intendersi ed aver luogo, quando uno sia rieletto alla stessa carica , e che giusta la spiega fattane col real rescritto del 26 giugno 1822 non debba aver luogo se sia stato destinato a carica diversa.

2. Che possa Sua Maestà degnarsi di prescrivere che dopo due trienni di esercizio non sia permesso ai decurionati nominare un individuo ad una terza carica , ma lasciarlo in riposo per un intero periodo di un triennio , o biennio , secondo l' ultima carica esercitata.

Sua Maestà nel suo ordinario consiglio di stato del 22 del corrente , essendosi degnata di approvare questo avviso, glielo partecipo nel real nome per l' adempimento di risulta.

— 1419 —

Circolare del 28 giugno 1826 emessa dal ministro della polizia generale portante la soluzione di un dubbio a due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni fossero comprese tra quelle punibili con le legnate.

Dopo il sovrano rescritto che le comunicai in data di 10 di questo mese intorno all' applicazione della misura straordinaria delle legnate verso de' detenuti nelle prigioni centrali delle provincie che commettono delle eccedenze, si è elevato il dubbio se nella categoria di queste fossero compresi i due casi seguenti.

1. Le machinazioni per oggetto di evasione.

2. La corrispondenza criminosa coi detenuti in altre carceri e con persone fuori le prigioni.

Or avendo in avuto presente che fra le diverse categorie contemplate nel detto rescritto sono i fatti e l' eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine nelle prigioni ,

ed altri casi simili, trovo che i cennati due articoli vengono ad esser compresi nella suddetta sovrana disposizione.

Quindi le porgo questa partecipazione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 1420 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane portante la inibizione di potere le amministrazioni medesime alienare i beni loro affidati.

Nel consiglio ordinario di stato del dì 20 corrente mese in Portici avendo fatto presente a Sua Maestà il parere della consulta de' reali domini al di quà del faro, sulla permuta trattata dall'amministrazione diocesana di Lecce di un fondo del vacante beneficio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta; la Maestà Sua non ha approvato tale contratto, sul motivo, ch'essendo le amministrazioni diocesane state istituite unicamente per la esazione delle rendite de' beneficî vacanti, e per la soddisfazione de' pesi ai medesimi inerenti, e facoltate soltanto gli affitti de' beni de' beneficî anzidetti, sono prive de' legittimi poteri a trattare alienazioni di qualunqee specie di siffatti beni nel periodo della vacanza.

Ad oggetto poi che dalle altre amministrazioni diocesane non s'incorra in simile inconveniente, mi ha contemporaneamente la Maestà Sua autorizzato a dare di tal sovrana risoluzione notizia a tutte le amministrazioni diocesane per loro regolamento, e perchè si astengano d'intraprendere contratti i quali contengano alienazioni di qualunque specie de' beni dei beneficî affidati alla loro cura, salvo qualche caso di positiva urgenza in cui non possa l'affare riservarsi alla venuta del novello titolare del beneficio; da rassegnarsi però prima alla Maestà Sua ed attendersi le sovrane risoluzioni.

— 1421 —

Reale Rescritto del 1 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si approva il regolamento per gli obblighi, che in caso di cambiamento di qualche ricevitore assumer deve il suo successore.

Avendo vostra eccellenza presentato con rapporto degli 8 del caduto giugno, 3. carico n. 2822, un progetto d'istruzione contenente gli obblighi, che ne' casi di cambiamento di qualche ricevitore assume il suo successore, Sua Maestà si è degnata di approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

Regolamento da osservarsi sul cambiamento dei ricevitori da servire di regola al ripartimento della contabilità dei ricevitori nell' officina della tesoreria generale.

Nei casi di mutazione de' ricevitori, colui, che gli succede, assume dal momento in cui si mette in esercizio, tutti gli obblighi e doveri del suo predecessore; quindi ne segue che tutte le carte contabili, tanto d'introito, che di esito già ammesse dal primo, devono considerarsi come accettate dal secondo, il quale per sua indennità e cautela, dovrà specificarle in un verbale di consegna da redigersi, qualora si tratti di un ricevitore generale dall' intendente, e se ricevitore distrettuale, dal sindaco del comune capoluogo, con l' intervento del controloro, ed in questo atto legale da trasmettersi in doppio originale al controloro, ed al tesoriere generale, potrà il ricevitore che succede rilevarvi quelle osservazioni, ed avvertenze che ne' casi di qualche irregolarità siano opportune, o necessarie, onde farne conoscere il suo dissenso anche per l' oggetto della reddizione de' conti che ogni ricevitore è tenuto di presentare alla gran corte de' conti alla fine di ogni esercizio, checchè ne sia della persona intermedia, che avesse funzionato nel corso dell' anno.

È conseguente a tali principî il proseguimento della scrittura negli stessi registri della ricevitoria, apponendovi l'annotazione, che faccia rimarcare l' incominciamento delle operazioni del successore; ma tale avvertenza non esclude mai la massima già stabilita, cioè quella che debba considerarsi come non cambiato il ricevitore, talmentecchè l' invio delle carte contabili, che ogni ricevitore è obbligato di trasmettere ai termini delle istruzioni, deve sempre eseguirsi da colui, che si trova in carica, ancorchè tutte o parte spettassero alla gestione del suo antecessore, salvo quelle avvertenze che crederà necessarie, onde mettersi in regola su quella responsabilità, che va ad assumere.

— 1422 —

Reale Rescritto del 1 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive essere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà e capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

Nel consiglio ordinario di stato de' 19 dell'or caduto ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del 1 di maggio (2. carico n. 1491) col quale ha proposto di applicarsi alla Sicilia la disposizione del real decreto de' 14 luglio 1824 , per cui vennero esentati dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà, e capienza dei fondi costituiti in patrimonio sacro.

E Sua Maestà si è degnata uniformarsi alla di lei proposizione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1423 —

Istruzioni del 1 luglio 1826 sovranamente approvate per la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto de' 28 maggio 1826.

ART. 1. Gl' intendenti , ricevuto che avranno il carico dei comuni della rispettiva provincia , faranno immediatamente la partecipazione a ciascun sindaco del carico del proprio comune.

2. Il sindaco nella domenica immediata seguente a tale partecipazione adunerà il decurionato , il quale esaminando le rendite , e i pesi , le risorse , e le circostanze tutte del comune , dovrà deliberare , se questo dazio abbia a riscuotersi interamente sulla farina , o pure non abbia a riscuotersi in tutto , o in parte , perchè il comune avrà mezzi come supplire. Potrà deliberare ancora , se sia più utile alla popolazione l' aumentare qualche altro dazio esistente , e in altro modo come supplire in tutto o in parte al carico del nuovo dazio.

3. Ove venisse deliberato di non riscuotersi interamente , o in parte questo nuovo dazio dovrà specificare i fondi , ed i mezzi , che vi dovranno supplire. Il sindaco col primo corriere invierà all' intendente la deliberazione decurionale , e questo , preso l' avviso dal consiglio d' intendenza , provocherà sollecitamente l' autorizzazione per la inversione dei fondi proposti dal decurionato.

4. Se il decurionato delibererà l'aumento di qualche dazio esistente, o di qualche altro dazio, perchè lo creda meno incomodo alla popolazione, dovranno parimenti il sindaco e l'intendente praticare quanto è detto nell'articolo precedente.

5. Quantevolte poi esistesse nel comune il dazio sul macinato, ed il decurionato deliberasse l'aumento di esso per l'intero carico, o parte del medesimo, non vi sarà bisogno di nuov' autorizzazione.

6. Dovendosi questo nuovo dazio dare in affitto, a norma dell'art. 10 del citato decreto, dovrà essere cura del sindaco emanare gli affissi per invitare gli oblatori a produrre le offerte. Il sindaco dovrà regolare in modo le sue operazioni, che per tutto il mese di novembre si trovino espletati i termini per l'affitto dell'anno seguente, tanto a produrre le offerte che per gl'incanti provvisorio e definitivo, non che per gli additamenti tutti, e perciò dovrà essere sua cura di prevenire le operazioni di tanto, quanto bisogna, perchè tutto sia completo per lo tempo di sopra designato, e colui al quale sarà rimasto l'affitto possa mettersi in possesso al primo del mese di gennaio dell'anno seguente.

7. Questo dazio dovrà riscuotersi sull'effettivo consumo, ed alla ragione fissata nell'articolo 7 del ripetuto decreto de' 28 maggio se dovrà esigersi per intero, o a quella ragione minore, a cui ricaderà, dedotta quella parte, che può supplirsi in altro modo, come si è detto nell'art. 2, senza che si possa trarre veruna illazione dall'art. 8 del decreto medesimo, in cui è detto di essersi calcolato a grani ventiquattro l'anno per ogni anima; poichè questa calcolazione è servita al solo oggetto di basare il carico di ciascun comune.

8. Gl'intendenti dovranno avvertire i sindaci, ed i decurionati, che giusta l'art. 10 del citato decreto, il carico fatto al comune è invariabile, e che perciò, se col prodotto del dazio di grana sei a tomolo, di quegli altri mezzi che avrà proposti il decurionato, si ritrarrà somma maggiore dal carico, questa rimarrà a beneficio del comune; se poi si ritraesse somma minore sarà a peso del comune il dover supplire il mancante. Quindi avvertirà i sindaci e decurionati medesimi a bilanciar bene le loro proporzioni in modo, onde immancabilmente sia versata dal comune la somma del rispettivo carico nella cassa distrettuale.

— 1424 —

Circolare del 1 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono un appello delle multe per le contravvenzioni, le spese dei giudizi sono a loro carico.

La legge de' 12 dicembre 1816, e 'l decreto de' 12 gennaio 1822 stabiliscono le multe per contravvenzioni urbane e rurali in vantaggio de' comuni che sogliono dare in appalto. L'amministrazione generale del registro e bollo ignora se le spese di giustizia da esitarsi in giudizio per l'applicazione di tali multe debbano anticiparsi dalla real tesoreria e dai comuni, o dagli appaltatori. Il ministro delle finanze messosi di accordo all' oggetto con quello di grazia e giustizia han rinvenuto legale l' avviso dell' amministrazione, cioè che tali spese debbono esser a carico dei comuni, e degli appaltatori, giacchè nel caso attuale questi a nome, e nell'interesse de' quali si procede, sono assimilati alle parti civili, e quindi al pari di esse sono tenuti alle spese di giustizia, ripugnando il contrario avviso alle parole, ed al senso degli articoli 1 6 e 8 del decreto dei 13 gennaio 1817.

Glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento di risulta, avendo dato il lodato ministro gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale.

— 1425 —

Circolare del 1 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano quali personali circostanze deggiono indicarsi nell' invio de' folli alla casa dei matti.

Ogni qual volta dovrà ella domandare l'ammissione di un folle nello stabilimento di Aversa, la incarico non solo d'indicarmi il nome, cognome e patria, ma benanche l' età, il temperamento, la erudizione, il modo di vivere, le presunte cagioni della sua follia e le malattie sofferte, su di che potrà richiedere un certificato del medico locale del comune del folle, quale certificato mi rimetterà. A quali notizie unita l'altra relativa alle risorse pecuniarie e possidenza della famiglia, cui il folle appartiene, e ne riscuoterà certificato del sindaco che mi spedirà.

— 1426 —

Reale Rescritto del 5 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze a quello della guerra e marina, col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio di quegl'individui che destinati una volta al ritiro sono richiamati all'attività, e poscia nuovamente al ritiro destinati.

In seguito dell' uffizio che vostra eccellenza si servì dirigere a questa real segreteria di data del **31** marzo ultimo terzo ripartimento secondo carico n. **611** in ordine al modo come eseguirsi il real dcreto de'15 novembre 1825, che stabilisce le norme, secondo le quali sono da calcolarsi gli anni di servizio di quegl'individui, che destinati una volta al ritiro sono richiamati all'attività, e poscia sono nuovamente pel ritiro designati, io rassegnai rapporto a Sua Maestà sull'oggetto.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 dello scorso mese di giugno, tenendo presente che pei militari si trova già stabilita la massima suddetta con reale decreto dei **8** ottobre **1825** con delle norme adattabili ai militari stessi, che non venggonsi indicate nell' enunciato real decreto dei **15** novembre ultimo, e considerando altresì che regole di disciplina ben diverse esistono per gl' impiegati civili e pei militari, si è degnata determinare, che rimanendo in vigore ambi gli anzidetti reali decreti e quello dei 8 ottobre 1825 sono pur regolari le liguidazioni de' militari, e l' altro dei **1**5 novembre dello stesso anno per quelle soltanto degl'impiegati civili.

Nel real nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 1427 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1826 partecipato dal ministro dello interno col quale si prescrive che nel termine di otto giorni tra il primo manifesto e l' aggiudicazione preparatoria nell' appalto delle opere comunali è il minimum dell'intervallo prescritto.

Essendosi dubitato se il termine di otto giorni fissato dalla legge del **12** dicembre **1816** per l'appalto delle opere comunali tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria possa prorogarsi per aversi de' licitatori, e se debbasi ammettere interruzione fra i periodi stabiliti per la decima e sesta; Sua Maestà incaricò la consulta dei reali domini di quà del faro di esaminare la quistione e dare il suo avviso. La consulta ha opinato:

Che il termine di otto giorni al minimo fissato per le opere comunali tra il primo manifesto, e l'aggiudicazione preparatoria possa nelle opere pubbliche provinciali spingersi al massimo fino a giorni trenta, restando in tutti gli altri intervalli voluti dalla legge tra le diverse successive subaste.

Che il giorno de'fatali debba cominciare sempre dal dì posteriore a quello in cui la precedente candela si è estinta, ed all'ora in cui l'uffizio dell'intendenza principia giornalmente le sue funzioni.

Avendo la Maestà Sua approvata tale opinione, glielo partecipo nel real nome per l'adempimento.

— 1428 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1526 diretto dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, portante la sanatoria per gli atti di semenze e soccorsi in contravvenzione, dispensandosi le multe dovute dai notai.

In conseguenza del di lei rapporto de' 29 agosto dello scorso anno (primo carico numero, 2633 ripartimento di grazia e giustizia) e di avviso emesso dalla consulta dei reali domini oltre il faro, Sua Maestà uniformemente ai principi in tale avviso esposti, nel consiglio di stato ordinario dei 21 del caduto giugno si è degnata concedere la sanatoria al contratto tra i mercanti e massari, ed a quelli per somministrazioni di semenze e soccorsi rogati per le ricolte degli anni 1825 e 1826 in corrispondenza degli editti dispensativi, che pubblicati nell'anno 1821 sono stati poi per sovrana determinazione in osservanza per tutto l'anno 1823.

Sua Maestà si è degnata altresì condonare ai notai le multe in cui sono incorsi a cagione del mentovato contratto, ai quali ha accordata la sanatoria.

Ha però risoluto che sia pubblicato questo atto di sua reale clemenza, come beneficio straordinario da non servire di esempio negli anni avvenire.

Infine Sua Maestà ha ordinato che ove lo stato presente dell'agricoltura di cotesta parte dei suoi reali domini esiga facilitazioni in proposito non interamente distruttive dell'ordine di contratto, come quelle disposte dall'anno 1821 a tutto il 1823, l'eccellenza vostra le proponga alla sovrana intelligenza della Maestà Sua.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1429 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a meglio regolare l'attuale sistema delle spese di giustizia.

Dopo di aver inteso il signor ministro di grazia e giustizia sulle modifiche proposte da quest'amministrazione generale del registro, e bollo nello attuale sistema delle spese di giustizia io ho fatto presente il tutto a Sua Maestà e la Maestà Sua si è degnata di approvare.

1. Che i magistrati tassatori sulle spese di giustizia indichino in fronte delle ordinanze di pagamento, e precisamente nella stessa linea ove si nota il numero del processo, se questo sia criminale, correzionale o civile, onde così non nasca equivoco nella imputazione della spesa che dee farne l'amministrazione generale del registro e bollo.

2. Che si sopprima il visto dei giudici di circondario nei certificati che si rilasciano dai giudici delle distanze non comprese nei quadri generali delle distanze medesime, poichè un tale visto secondo is è osservato dalla cennata amministrazione è inutile e produce ritardo e significhe di pagamento alle idennità di viaggio, e quindi clamori della parte prendente.

3. Che le disposizioni dell'articolo 4 del real decreto dei 13 gennaio 1817 colle quali si prescrive, che ogni mandato dee contenere le menzione espressa dell'articolo del detto decreto che autorizza la spesa sotto pena di rigettarsi il mandato, rimanga rivocata, mentre giusta le osservazioni della suddetta amministrazione la mentovata disposizione riusciva inutile e vessatoria, poichè se la spesa era illegittima, questa sempre era significabile, quantunque il mandato contenesse la menzione di un autorizzazione che non esiste, e che fosse malamente applicata o interpretata, ed all'incontro la mancanza della detta menzione producesse delle significhe, sebbene il mandato offrisse una spesa legittima.

4. Che il pubblico ministero nel certificare vero lo stato mensuale dello ispettor controloro prescritto dall'articolo 80 del citato real decreto, ed accompagnativo delle specifiche, e de'mandati delle spese verificate con processi, formi ben anco l'elenco mensuale dei processi inverificati che si forma similmente dall'ispettor controloro, e v'indichi i motivi della non esibizione di tali processi alla verifica dell' ispettor controloro.

5. Che il detto stato mensuale prescritto dal citato articolo 80 e l'altro simile di cui parla l' art. 83 dello stesso

real decreto sieno divisi in due parti, nella prima delle quali eseguirsi il disposto dell' enunciato art. 80 pe' soli mandati urgenti dettagliandone cioè la spesa per processo e per specifiche, e nella seconda notarvi in massa i mandati non urgenti distinguendone le spese per nome dei ricevitori, mentre un tal modo tende ad agevolare le operazioni contabili, secondo si è riflettuto dall'amministrazione anzidetta.

6. Che si sopprima il registro delle spese di giustizia prescritto dall' art. 77 del ripetuto real decreto presso le gran corti criminali, del pari che trovasi già soppresso quello presso i tribunali militari, perchè riconosciuto inutile, e che in conseguenza sia abolita l'annua gratificazione che in forza dell'art. 98 del decreto medesimo si corrisponde a'regi procuratori generali di esse gran corti criminali per la tenuta del detto registro tanto pel ramo criminale, che pel correzionale.

7. Che la iscrizione pe'crediti di spese di giustizia ordinata dall'art. 91 del mentovato decreto si prenda sopra i soli beni de' condannati portante il carico di un annuo contributo di ducati 6 e per un credito maggiore di ducati 40, e ciò perchè l' amministrazione non soffra la spesa certa per la iscrizione de'crediti di minor somma, che per lo più si trovano inesigibili, e perchè i condannati che pagano un contributo fondiario al di sotto de'ducati 6 sono riputati indigenti per effetto del real decreto de' 21 settembre 1818.

8. Che per una maggiore precauzione onde evitare la falsità ne' mandati delle spese di giustizia, le firme in doppio foglio delle autorità tassatrici, che ai termini dell' art. 65 del citato real decreto de' 13 gennaio 1817 si debbono far pervenire al direttore del registro e bollo sieno vidimate dai loro rispetti superiori, e per mezzo di queste sieno rimesse al detto direttore, cioè le firme dei giudici di circondario, de' distretti, e della gran corte criminale dai regî procuratori generali criminali, quella de'capitani relatori dei consigli di guerra di guarnigione e di divisione dai comandanti delle piazze, quella dei capitani relatori dei consigli di guerra di corpo dai loro colonnelli, e quelle dei capitani relatori delle commessioni militari da'presidenti delle medesime.

9. Che si sopprima il visto del direttore del registro, e bollo su' mandati non urgenti perchè superfluo ed imbarazzante, come ha osservato la detta amministrazione e che in conseguenza le obbligazioni ingiunte al direttore cogli articoli 65 70 e 78 del citato real decreto del 13 gennaio 1817 e specialmente quelle dell'avviso da passarsi a'ricevitori per la estinzione de'mandati, rimangono imposti agl'ispettori controlori.

10. Che le indennità non urgenti sieno notate nei mandati, e

tassate articolo per articolo come si pratica pe' mandati urgenti in virtù dell'art. 66 del ripetuto real decreto, esprimendosi che la parte prendente ne ha chiesto il pagamento, e che si sopprime la terza specifica che l'art. 76 dello stesso real decreto vuol che si rimetta alla cennata amministrazione esprimendosi però in ciascun mandato urgente l'ammissione, o il rifiuto del pagamento.

Trovandomi io di aver partecipato tutto ciò con rescritto del 21 dicembre 1825 nel real nome a' signori ministri di grazia e giustizia, della guerra e marina, non meno che all'amministratore generale del registro e bollo dei reali domini di qua del faro per disporre l' esecuzione nella parte, che rispettivamente li riguarda, mi fo un dovere di parteciparlo ancora a vostra eccellenza per l' uso conveniente di sua parte.

— 1430 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante diposizioni a regolare le contravvenzioni sul dazio del macino.

Approvate provvisoriamente con la sovrana determinazione del 18 gennaio di quest' anno le disposizioni prese da sua eccellenza, analogamente al sovrano rescritto degli 11 ottobre 1816 dalle quali risulta, che per le controvenzioni al dazio del macino, colte in flagranza, continuano a procedere le autorità amministrative, dei dubbi sono stati elevati da vostra eccellenza col rapporto dei 20 dello scorso marzo, secondo carico, numero 973, cioè.

1. Se nei casi di non flagranza, per le quali lo stesso sovrano rescritto degli 11 ottobre 1816 rimanda l'affare al giudice competente, si debba per questo intendere il consiglio d'intendenza o l' autorità giudiziaria, chiamata dal codice per violazioni in materia di dazi indiretti.

2. Essendo le controvenzioni al macino simili a quelle di polizia nell' applicazione della pena l' ammenda debba esser non eccedente di tarì 29, secondo la disposizione del codice penale, o pure star si debba al bando in vigore pel macino portante la pena indistintamente di once cinque, nel quale ultimo caso converrebbe che il bando fosse autorizzato da Sua Maestà.

Rassegnato l'affare a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 10 del corrente, la Maestà Sua uniformandosi sui due proposti dubbi al parere di vostra eccellenza, si è degnata provvisoriamente approvare.

1. Che l' autorità da procedere nei casi di non flagranza sia la giudiziaria.

2. Che trovandosi un bando in vigore sopra oggetto non relativo a materia regolata dalle leggi penali, debba a' termini dell'art. 470 delle leggi medesime mantenersi in osservanza applicandosi alle contravenzioni la pena di once cinque ivi stabilita, approvando a questo effetto la Maestà Sua la pubblicazione del bando in discorso.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1431 —

Reale Rescritto del 15 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

Sua Maestà uniformandosi alle proposizioni contenute nel rapporto di vostra eccellenza del 16 dello scorso giugno, nel consiglio di stato del 10 dello andante, si è degnata approvare che le indennità del tre quarti per cento sugli introiti della contribuzione fondiaria provvisoriamente accordata col real decreto del 30 novembre 1824 a' percettori o esattori comunali, ed accresciuta poscia con la sovrana determinazione del 15 novembre 1825 al 2 per cento sia ulteriormente aumentata nelle porzioni seguenti.

Il 5 per 100 quando il carico della esazione è minore di ducati 600.

Il 4 per 100 da 600 a 3000.

Il 3 per 100 da 15000 a 30000.

Il 2 e mezzo per 100 da 30000 in sopra, salvo a farsi questa spesa gravitare, come in questa parte dei reali domini, sui grani addizionali, rettificato che sarà costì il sistema di riscuotere la fondiaria.

Nel real nome partecipo questa sovrana determiminazione a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1432 —

Circolare del 15 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che i sindaci sono competenti a pronunziare non solo la multa ma benanche la rifazione dei danni e spese di giudizio nelle contravvenzioni, in cui la multa non eccede i ducati sei; di più che i servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle coazioni, e non altri atti.

Si è sollecitata la soluzione di alcuni dubbi insorti nella esecuzione degli art. 20 e 22 della legge de'21 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, e 242 e 243 della legge de'12 dicembre 1816.

La consulta de'reali domini di qua del faro incaricata per sovrano comando di esaminare questo affare ha emesso il seguente parere.

1. In conseguenza del contenuto degli articoli 20 e 22 della legge de'21 marzo 1817 sembrano le attribuzioni del sindaco ristrette alla sola condanna della multa non maggiore di ducati sei, ma non mai ad estendersi d'ordinare la riduzione ad pristinum della cosa usurpata, e la condanna delle spese del giudizio, dovendosi di ciò giudicare in consiglio d'intendenza.

In forza dell'art. 4 della legge del 25 marzo 1817 pare accordatata ai sindaci la facoltà di pronunziare sulla rifazione di danni, se vi sia luogo.

La consulta considerando che la quantità della multa è la latitudine per fissarsi la competenza ne'giudizi delle contravvenzioni contenute negli articoli 6 e 7 della legge dei 21 marzo 1817; che la riduzione ad pristinum, e la rifazione de'danni sono conseguenza della pronunzia della multa; che a norma del disposto dell'articolo 4 della legge de' 25 marzo 1817 il giudizio delle contravvenzioni che oltrepassa l'applicazione di una multa di ducati sei è esclusivamente della competenza de' consigli d'intendenza, ha opinato che qualora la contravvenzione sia tale che porti ad una multa di ducati sei, il sindaco sia competente a pronunziare non solo la multa, ma benanche la rifazione de' danni e delle spese di giudizio, e nelle contravvenzioni che portano ad applicazione di multa maggiori di ducati sei, il sindaco rimetter debba tutti gli atti al consiglio d'intendenza, il quale procederà a tenore delle sue attribuzioni.

2. Si dubita se la disposizione dell' art. 243 della legge dei 21 dicembe 1816 importi che la semplice notifica della coazione possa farsi indistintamente dall' usciere, o dal serviente comunale, e gli altri atti successivi di pignoramento o di vendita abbian bisogno esclusivamente del ministero dell'usciere, o pure che si possa far uso per tutto il procedimento del serviente comunale. La consulta considerando, che gli atti i quali seguono la notifica entrando nella linea di quelli della procedura giudiziaria, come sarebbe a dire vendite per subaste, affitti ec. così i medesimi non si possono eseguire che col ministero dell'uffiziale giudiziario riconosciuto dalla legge nella persona dell' usciere, che vi è garante: che nella persona del serviente comunale, niuna garentia si potrebbe avere, tanto pel comune, che pei particolari interessati, perchè niun carattere privilegiato e legale si rinvicne nella persona dei medesimi; che il disposto nell'artiicolo 243 debba intendersi in danno del contravventore, la

la quale essendo soggetta a date regole non è certamente da affidarsi all'opera di altri, menocchè di quelli che la legge chiama specificatamente; ha opinato che per le sole notifiche è permesso di servirsi del serviente comunale, e per gli atti sussecutivi debba assolutamente impiegarsi l'usciere.

Il Re nostro signore cui ho avuto l'onore di rassegnare questo parere nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente si è degnata di approvarlo, ed ha comandato che per evitare gli equivoci nella dispositiva della risoluzione presa nell'intelligenza dell'art. 243 ove la consulta nel suo avviso ha detto che per le sole notifiche sia permesso di servirsi del serviente comunale, alle parole sole *notifiche* deggiano aggiungersi le altre delle *coazioni*.

Glielo partecipo, signor intendente, nel real nome per l'adempimento.

—1433 —

Reale Rescritto de' 17 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione col quale si risolvono i dubbi proposti dal consiglio di tesoreria sulla ritenuta de' primi sei mesi di soldo ai nuovi nominati o promossi.

Il consiglio di tesoreria con l'appuntamento emesso nella sessione de' 24 aprile ultimo ha elevato, per le superiori decisioni, diversi dubbi sull'applicazione dell'art. 2 del real decreto dei 15 dicembre 1825, in cui è consegnata la massima che a contare dal 1 gennaio del corrente anno in poi in tutte le nuove provviste o promozioni ad impieghi così civili che militari non sarà corrisposto il soldo ai nuovi nominati o promossi se non sei mesi dopo incominciato il servizio di primo impiego o di posto di ascenso. Tali dubbi sono:

1. Se il periodo de'sei mesi debba incominciare dal giorno del possesso, o dalla data del decreto di nuova nomina o di promozione; e se stabilito dal giorno del possesso, si debba o no fare eccezione per coloro i quali hanno una nomina anteriore al 1 gennaio 1826, e che intanto per particolari circostanze si trovano di aver preso possesso posteriormente alla detta epoca del 1 gennaio.

2. Se la ritenuta de'sei mesi debba colpire, oltre il soldo, anche gli altri emolumenti che possono trovarsi accordati col soldo, come le indennità ai magistrati ed ai funzionari ed impiegati civili e militari, compresi per quest'ultimi i soprassoldi.

3. Se i nuovi sussidi o gli aumenti di essi sopra i diversi ruoli provvisori debbano o no andar compresi nella regola dei sei mesi.

4. Se gli uffiziali isolati che da una delle classi passano all'altra nel proprio grado, incontrando un soldo maggiore; i militari ritirati che dal gran libro vengono richiamati all'attività nello stesso grado; gli ex militari che dal grazioso sussidio sono per grazia ripristinati negli antichi gradi; gli impiegati sospesi o destituiti che sono reintegrati nei loro posti debbono o no attendere i sei mesi per percepire gli anni di passaggio dalla classe all'altra, dal ritiro all' attività, del grazioso sussidio alla ripristinazione, dalla sospensiono o destituzione alla reintegra.

5. Se i medici, chirurgi ed altri uffiziali sanitari, i quali stando in attenzione di destino godono sulle riviste il terzo del soldo, deggiono essere compresi nella massima de' sei mesi, quando sono richiamati all'attività, per effetto di che hanno dritto non solo al soldo intero dal momento del possesso, ma ancora al richiamo dei due terzi non percepiti durante l'attenzione di destino.

Nel consiglio ordinario di stato de'10 del corrente avendo io umiliato a Sua Maestà i diversi dubbi ne' termini sopra espressi, la Maestà Sua ha considerato, che la base fondamentale della ritenuta in questione debba essere di esentare dalla medesima tutti quei pagamenti periodici e fissi che sieno compensativi di spesa effettiva ed indispensabile, ed al contrario assoggettare alla ritenuta stessa tutti gli altri pagamenti, i quali o sieno relativi ad aumenti di averi o essendo compensativi anche di spesa possa ritardarsene l' esecuzione.

Su tal principio quindi ha Sua Maestà determinato, che sieno esenti dalla ritenuta dei sei mesi i pagamenti per gasti di scrittoio, per indennità di rappresentanza ai militari, per indennità di foraggi o per oggetti simili, e che invece vi sieno assoggettati i pagamenti per soprassoldi, per indennità fisse ai magistrati, per gratificazioni mensuali, per indennità di alloggio e di mobilio.

Ha inoltre la Maestà Sua prescritto che vadano esclusi dalla ritenuta le nuove assegnazioni sopra i ruoli provvisori, gli aumenti di esse; i richiami dei militari dal ritiro, e dall'attenzione di destino all'attività nello stesso grado; gl' impiegati in generale che dalla sospensione sono reintegrati ne' loro posti; non che gli uffiziali isolati che da una classe passano all'altra nel proprio grado; e ciò sul riflesso che la legge dell' imposizione ha contemplato i soli nuovi impieghi e le promozioni, ma che debbano esserne colpiti gl'impiegati civili o militari destituiti, i quali fossero richiamati in servizio, dovendosi questi reputare come nuovi eletti, sempre che però non sia loro accordata la non interruzione di servizio.

Finalmente la Sua Maestà ha ordinato, che la ritenuta debba cominciar dal giorno dell'effettivo possesso, quante volte non vi sia una particolare sovrana disposizione in contrario.

Nel real nome le comunico queste sovrane determinazioni, perchè ne curi da sua parte il debito adempimento.

— 1434 —

Reale Rescritto del 19 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di bollette dovuto alla camera consultiva di commercio.

Non essendo stata ancora, in esecuzione del real decreto dei 13 ottobre 1819 e del sovrano rescritto dei 7 giugno 1820, determinata la quantità dell'annuo assegnamento per la camera consultiva di commercio di Palermo e fissati a quest' oggetto i dritti graduali sulla spedizione delle bollette, come lo è stato per la camera consultiva in Messina, vostra eccellenza, con rapporto dei 16 gennaio di quest' anno (ripartimento dell'interno secondo carico n. 181) sull'avviso del direttore generale dei dazi indiretti propose che i dritti graduali accresciuti, e fissati temporaneamente col real decreto dei 19 settembre 1825 per la camera di Messina sulle bollette che si spediscono in quella dogana e portofranco si esigono in tutte le altre dogane di Sicilia delle rispettive somministrazioni doganali, con farne queste il versamento nella tesoreria generale, e che sopra tale introito si assegni, e soddisfaccia il contingente necessario alle due camere consultive di Palermo e di Messina.

Sua Maestà a cui ho tutto rassegnato nel dì 11 del corrente, si è degnato approvare per una misura provvisoria che si estenda a tutte le dogane di Sicilia il dritto di bolletta fissato per Messina col real decreto dei 19 settembre 1825 per lo solo rimanente tempo del corrente anno, affin di decidersi poi deffinitivamente dalla Maestà Sua in vista del fruttato effettivo se debba esso rimanere confermato per lo avvenire.

Vuole Sua Maestà che questo dritto come vostra eccellenza ha proposto sia versato in cotesta tesoreria generale dalla quale venga soddisfatto l'assegnamento già determinato di annue once ottocento per la camera consultiva di Messina, e quello da determinarsi a proposizione del ministro del interno per la consimile camera di Palermo: ben inteso che dal venturo anno 1827 in poi il dritto suddetto dovrebbe formare un conto a parte oltre dello estaglio da pagarsi dal regissore delle dogane di Sicilia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1435 —

Circolare del 22 luglio 1826 emessa del ministro dell'interno con la quale si prescrive che l'atto di coazione amministrativa in forza dell'articolo 243 della legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo e che il pignoramento si esegua dall'usciere giudiziario.

Il ministro di grazia e giustizia mi manifesta il seguente real rescritto.

» L'articolo 243 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile è così concepito: Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente sono esecutive ventiquattr'ore dopo la notifica, che ne è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un servente del comune a ciò autorizzato dal sindaco. L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente pel giudizio dell'eccezioni proposte. In questo caso pendente il giudizio la coazione si risolve in atto di pignoramento. Da ciò il dubbio su gli effetti di questa coazione, è nella qualità, e competenza dell'uffiziale, che deve procedere all'atto di pignoramento. Sua Maestà fissando l'intelligenza del riferito articolo 243 uniformemente all'avviso della consulta de'reali domini di quà del faro, nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente mese si è degnata di ordinare, che la notifica della coazione fatta dall'usciere, o dal serviente del comune abbia il vigore di preventivo precetto di pagamento. Che resti esecutiva la coazione ventiquattr'ore dopo la notifica, e possa devenirsi agli atti di esecuzione per mezzo dell'usciere giudiziario. Che nel caso di opposizione se non siasi ancora devenuto al pignoramento, possa questo eseguirsi dall'usciere giudiziario, restando sospesi gli atti ulteriori, ai termini dell'articolo di sopra enunciato.

Ella dal suo lato curerà l'adempimento di questa sovrana risoluzione.

— 1436 —

Circolare del 22 luglio 1826 emessa dal ministro delle finanze con la quale si fanno raccomandazioni agli intendenti perchè nella pratica delle coazioni per fondiaria, sia evitato ogni abuso ed ogni vessazione.

Da'rapporti ch'ella dirige a questa real regreteria di stato sulla percezione della contribuzione fondiaria, e dai processi verbali che trasmette delle periodiche discussioni che si fan sui mensuali stati delle reste per ogni comune che cotesto ricevitore generale presenta nella commissione finanziera, cui ella presiede, rileva questa real segreteria l'andamento del servizio, e le disposizioni che secondo i casi si addottano, perchè la percezione si mantenga al corrente.

Ma questi lavori, e queste notizie, limitati puramente a rapporti contabili degli agenti di percezione, ed alla situazione delle obbliganze fra gli esattori, ed i ricevitori de'distretti, fra questi ultimi e l' ricevitore generale nulla posson mostrare di ciò che si passa per la esazione della imposta fra gli esattori, ed i contribuenti.

Questa parte importantissima di servizio reale è dai regolamenti affidata particolarmente alla cura dell' intendente, e questa real segretaria è nella piena certezza che vigile sempre lo sguardo ella tenga sulle coazioni.

Ma poichè rimostranze non poche son giunte a' piedi del Re signor nostro pel rigore che gli agenti della percezione mettono, e talora per oggetti di privata speculazione, nella applicazione delle regole; per la qual cosa grave oltremodo e più della stessa contribuzione si rende pe' contribuenti il peso delle coazioni, così questa real segreteria si vede nella necessità d'impegnarla vivamente, onde accorra con provvedimenti efficaci per richiamare gli agenti della percezione all'esatto adempimento dei loro doveri, minacciando punizioni rigorosissime per coloro che ad abusi, o a vessazioni dessero luogo a danno dei contribuenti.

Non debbo tacerle, signor intendente, che talun suo collega è talvolta ricorso, e con utili risultamenti, al mezzo delle insinuazioni, impegnando i principali proprietari a pagare, il che ha pur destato nei proprietari meno agiati il desio di seguirne lo esempio.

Se cotesto divisamento fosse generalmente, e con buon successo adottato, ella comprende benissimo che le coazioni si terrebbero per semplice minaccia, non praticandosi se non nel caso, in cui ogni mezzo di persuasione tornasse vano.

Ma quando alle coazioni converrà in estremo caso ricor-

rere, perocchè è indispensabile che alle scadenze la contribuzione si esiga, e che i regolamenti sulle obbliganze degli agenti di percezione siano senza la menoma eccezione eseguiti, quando io le dicea alle coazioni converrà infelicemente ricorrere, è d'uopo che nella pratica di esse ogni abuso, ogni vessazione sieno allontanate.

Che se questo oggetto importantissimo delle coazioni aprisse a lei il campo di riconoscere alcun vizio, in che la esecuzione dei regolamenti può esser caduta, ovvero di scorgere irregolarità nella condotta di taluno degli agenti di qualsivoglia grado, io mi rimango, signor intendente, nell'aspettazione di sentire in ciò prestamente, e con riserva, le sue osservazioni, e la opinione sua.

— 1437 —

Ministeriale del 22 luglio 1826 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.

Il vicario generale di Napoli a nome di questo cardinale arcivescovo ha manifestato, che dopo il suo precedente uffizio fatto, perchè dal tribunale civile di Napoli non si fosse proceduto nella causa che il comune della Barra voleva introdurre sul dritto di patronato, che dice vantare sulla provvista di quella parrocchia, abbia ora esso porporato avuto notifica protestativa, relativamente alla collazione fatta in persona dell'attuale parroco sacerdote D. Alessandro Russo. Rimettendo poi lo stesso vicario generale copia di detta notifica, ha fatto rammentare quanto venne sovranamente ordinato sotto il dì 9 novembre 1819 circa il procedimento nella vertenza colla famiglia di Gennaro pel dritto di patronato della medesima sul primiceriato di questa cattedrale.

Ho l'onore di far conoscere a vostra eccellenza, che essendosi elevato il dubbio, se nella causa del patronato sul primiceriato anzidetto dovesse procedere il tribunale civile della provincia, o pure la curia arcivescovile, Sua Maestà Ferdinando I di gloriosa ricordanza ordinò sotto il dì 9 novembre 1819, che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si difficulti di esservi la fondazione ed erezione in titolo, procedesse nella divisata causa la curia arcivescovile, eseguendosi la regola stabilita nella sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770. Nell'acchiudere quindi a vostra eccellenza il rapporto del vicario medesimo e l'annessavi copia di notifica, io la prego di dare le disposizioni convenienti per l'esatta osservanza, nel caso presente, di quel che fu prescritto coll'indicata sovrana risoluzione, e di tenermene riscontrato.

— 1438 —

Reale Rescritto del 26 luglio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la proroga del giubileo.

Il sommo pontefice Leone XII nella sua connaturale pietà e sollecitudine per la salute delle anime corrispondendo ai voti di Sua Maestà il Re nostro signore che sono costantemente animati, e diretti al bene de' suoi sudditi, si è con un breve del dì 17 dell'andante mese, inviato all'arcivescovo di Petra Nunzio apostolico presso la Maestà Sua, benignato di autorizzare tutti gli ordinari de' suoi reali domini a prorogare il termine del corrente giubileo sino al dì 23 dicembre di questo anno.

Avendone io, in veduta della comunicazione datamene dal prefato nunzio apostolico, informata Sua Maestà, si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 24 del corrente mese degnata di permettere, che il nunzio suddetto pubblichi l'indicato breve, con rimetterne le copie a tutti gli ordinari de' suoi reali domini. Mi ha nel tempo stesso Sua Maestà ordinato di prevenire i detti ordinari perchè pervenendo loro l'ennunciata carta, vi diano la conveniente esecuzione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte.

— 1439 —

Circolare del 29 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si comunica il real rescritto sull'esenzione della leva di coloro che sono ne' seminari.

Dal ministro segretario di stato degli affari interni in data de'28 del prossimo passato mese di giugno mi è stato partecipato quanto segue.— » Sua Maestà a cui ho rassegnati gl'inconvenienti verificati per l'esecuzione accordata a coloro che sono ne' seminari, vari de' quali si sono rinchiusi in tali stabilimenti in piena frode degli obblighi per la leva; nell'ordinario consiglio di stato de' 22 del corrente si è degnata di risolvere, che coloro i quali sono entrati nei seminari sei mesi prima della pubblicazione degli ordini di una leva, e ne sortono sei mesi dopo del bussolo debbano andare a servire nell'armata come se fossero sortiti nel bussolo medesimo ma che questa misura non abbia luogo per coloro, i quali

si abbiano costituito il patrimonio, ed ottenuto gli ordini minori.

Ed io lo comunico a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1440 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione col quale si prescrive che i brigadieri ed i guardiani forestali sono esenti dal rilascio di sei mesi.

Ho rassegnato al re un rapporto del direttore generale di ponti e strade, col quale ha proposto sulla esecuzione del decreto de' 5 dicembre 1825 il dubbio se i brigadieri, e le guardie forestali, che vengono ammessi al servizio di quella direzione generale debbano o no rilasciare in beneficio della real tesoreria generale il soldo de' primi sei mesi di servizio.

E Sua maestà considerando, che gli averi de' brigadieri, e delle guardie forestali per la natura del loro servizio van piuttosto considerati come mercedi alle loro fatiche, anzichè come un soldo, per la qual cosa può applicarsi in loro favore la eccezione, che pe' soldati delle armate di terra, e di mare trovasi nell'articolo 3 del mentovato real decreto stabilito, si è degnata di risolvere, che i soldi degl'individui, che in qualità di brigadieri, e di guardie forestali ammettonsi al servizio della direzione generale di ponti e strade debbono essere esenti dalla ritenuta de' primi sei mesi di soldo.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, e per l'uso di risulta.

— 1441 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina il modo come eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta dei loro averi rispettivi.

Nel presentare vostra eccellenza con rapporto de' 16 marzo, secondo carico numero 949 all'approvazione di Sua Maestà il progetto di regolamento sul modo onde eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta de' loro averi rispettivi, ha fatto conoscere i dubbi che son nati da cotesto consiglio di tesoreria su i due oggetti seguenti.

1. Se i ricevitori generali, e distrettuali debbano consegnire i loro averi dal momento che abbiano potuto prestare il giuramento, o pure dal giorno in cui furono posti in esercizio della loro carica, su di che è stato vostra eccellenza

di avviso ch'essendosi il nuovo sistema di percezione cominciato a mettere completamente in osservanza, giusta i dettami del real decreto de' 30 novembre 1824 dal primo di gennaio 1826 in poi, ed essendo da tal giorno innanzi i ricevitori rimasti obbligati a'versamenti forzosi secondo le loro obbliganze, dallo stesso giorno in poi debbano a' medesimi venir soddisfatti gli averi stabiliti col decreto medesimo: salvo le ulteriori disposizioni a potersi prendere circa il pagamento de'soldi secondo il vecchio sistema, che taluni ricevitori potrebbero domandare per l'epoca corsa dal giorno del loro esercizio a tutto dicembre 1825.

2. Se ne'comuni capoluoghi di Valle i ricevitori generali ai quali pel real decreto de' 17 agosto 1825 è stato cumulativamente affidato l'esercizio de'ricevitori del primo distretto della Valle possano a dippiù percepire i soldi e le indennità di ricevitori distrettuali, o un compenso qualunque per l'obbligo loro indossato di tenere scrittura distinta di entrambe le ricevitorie, e per la spesa maggiore, che devono a questo riguardo subire, su di che diverso è stato il parere del controloro e del pagatore generale, da quello del tesoriere generale e dello scrivano di razione, e l'istruttore D. Raffaele Catalano giudicò di cavarsene proponendo di adottarsi in Sicilia quanto trovasi stabilito col decreto de' 12 settembre 1816 onde in generale il compenso degli averi accordato ai ricevitori risulti proporzionato ad ogni ricevitoria secondo la propria classe.

Sua Maestà a cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 25 dello spirante si è degnata in primo luogo di approvare provvisoriamente il regolamento sopradetto.

Sul primo de' dubbi promossi ha considerato Sua Maestà, che subito che la risponsabilità della percezione col sistema delle obbliganze si è messa a carico de'ricevitori generali e distrettuali dal primo gennaio del corrente anno, la giustizia esige, che dalla stessa epoca ne riscuotano essi gli averi, quindi si è degnata Sua Maestà uniformarsi a quanto ha vostra eccellenza proposto.

Quanto al secondo dubbio la Maestà Sua trova che vi sia quistione a fare. La legge ha voluto riunire in una medesima persona le funzioni di ricevitore generale della Valle e di ricevitore distrettuali del distretto capoluogo, e per entrambi questi doveri ha assegnato agli esercenti un soldo, e un dritto di percezione su gl'interi introiti della Valle, mentre che ai ricevitori distrettuali ha accordato un soldo minore, ed un diritto corrispondente ai soli introiti del distretto.

Sarebbe strano di riunire questi doppi averi in una me-

desima persona, e sarebbe rovesciata tutta la pianta organica di questo ramo.

Nei reali domini di quà del faro è lo stesso; nè giammai si è preteso da' ricevitori generali di percepire anche gli averi di ricevitore distrettuale per lo distretto capoluogo. Tutto al più sarebbe forse sano consiglio di determinare un minimum ed un maximum per questi agenti di percezione in Sicilia, del pari, che lo è in Napoli, proporzionato alla quantità di esazione, alle spese ed a' doveri dell'officio, ed alla maggiore o minore cauzione, che sono essi rispettivamente obbligati di dare.

E sopra ciò ha Sua Maestà ordinato che vostra eccellenza manifesti le sue idee per le sovrane determinazioni, con doversi a tale riguardo comunicare a vostra eccellenza per una certa norma, quel che si pratica in questa parte dei reali domini.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente, prevenendola, che il sistema in osservanza in questa parte de' reali domini, di cui Sua Maestà ha ordinato nell'. ultima parte di questo rescritto di darsi comunicazione a vostra eccellenza, corrisponde al succennato real decreto de' 12 dicembre 1816 che trovasi riportato nella collezione delle leggi.

— 1442 —

Reale Rescritto del 2 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari interni portante speciali concessioni al duca di Fragnito ed al marchese di Pietracatella per la esazione de' terraggi.

Il ministro di grazia e giustizia in data degli 11 dicembre mi partecipa il seguente real rescritto.

» Il duca di Fragnito ha esposto a Sua Maestà avere per effetto di decisione della già commessione feudale il dritto di esigere nel territorio Volturino il terraggio a tenore d'istrumento del 1585 in ragione di undicesimo dentro l'aie, dopo triturate, e nettate le vettovaglie, e riuscire a lui sommamente difficile tal esazione, così per le frodi che di continuo vanno commesse dai coloni, e per lo sommo dispendio, cui sarebbe soggetto a ragione dell'esteso numero di costoro, quando agli ordinari mezzi legali debbasi avere ricorso. Ha quindi chiesto che fossero superiormente determinate le norme necessarie all'uopo ».

» Sua Maestà alla quale ho avuto l' onore di rassegnare questa supplica, nel consiglio di stato ordinario del 29 del passato novembre, si è degnata disporre.

1. Che il giudice del luogo sulle premure del duca, per

via di un semplice avvertimento manifestato con un affisso faccia intendere ai coloni, che debbono presentarsi alla soddisfazione del terraggio nei termini del giudicato.

2. Che sulle istanze del proprietario medesimo a sue spese, e senza interesse alcuno de' coloni, si eleggano dallo stesso giudice uno, o due probi estimatori (i nomi de' quali si esprimano nell'avvertimento suddetto); che facciano uno scandaglio della quantità di terre soggette seminate e del prodotto apparente ed approssimativo.

3. Che sia lecito a Fragnito opportunamente, e nei tempi più vicini alla messura e tritura destinare una o due persone, che veglino all' integrità de' prodotti fino all' esazione del terraggio, con dichiarazione che appena seguita l' esazione suddetta, debba rimanere sciolta questa misura di vigilanza.

4. Che a parte di questo il colono debba a' termini del giudicato avvisare l'agente dell'ex barone per la consegna del terraggio, non possa intanto trasportare i generi sotto le pene nel giudicato stesso indicate.

5. Finalmente che se il colono ha de' grani liberi, debba portarli in altra aia, e volendoli situare in quella, ove trovansi i grani soggetti, debb' avvertire il proprietario, ottenere il permesso, e metterli in luogo diviso, e divisamente triturarli. In contrario tutto il complesso de' grani mischiati s' intenderà soggetto a terraggio. Sua Maestà ha risoluto altresì che tali disposizioni debbano aver luogo provvisoriamente, e che possano prudentemente serbarsi secondo le circostanze in caso di simil natura, e per altri ex baroni.

» Quindi il marchese di Pietracatella dovendo riscuotere de' terraggi dagli ex feudi di Macchia e Gambatesa in cotesta provincia, e giovandosi di tali sovrane disposizioni, per l'organo del lodato ministro ha implorato, che le medesime siano applicate ai suoi interessi, e il ministro suddetto inerendo a tale domanda mi ha partecipato, che ha rimesso la supplica del marchese al regio procuratore presso il tribunale civile, perchè dia le disposizioni analoghe al suo pubblico ministero nell'esecuzione dell'enunciato sovrano rescritto.

Io le partecipo tutto ciò, perchè dia le disposizioni, che riguardano le sue attribuzioni in proposito.

— 1443 —

Reale Rescritto del 2 agosto 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sul dazio del macino.

Dalle prescrizioni contenute nell' art. 5 del real decreto dei 30 novembre 1824 e dalla dichiarazione approvata col sovrano rescritto dei 24 agosto 1825, risultando che nei comuni ove il dazio del macino trovasi provvisoriamente lasciato in accollo ai comuni, debbano riputarsi debitori diretti del contingente i comuni medesimi e loro garanti i decurionati, si è vostra eccellenza avvisata con rapporto dei 31 dello scorso maggio, che per potersi nei casi di ritardato pagamento saper dirigere le coazioni, o contro i comuni direttamente, o contro i decurionati, bisogna prima conoscere, se il debito sia prima imputabile ai primi o pure ai secondi, tale dovendo per quest' ultimi riputarsi, quando nella qualità di corpo rappresentativo del comune ne avessero per trascurata amministrazione o per malversazione fatto venir meno i prodotti del macino. Quindi sulla scorta di quanto fu di accordo tra vostra eccellenza e me risoluto con ministeriale del 19 aprile scorso numero 886, per lo deficit sperimentato l' anno 1825 nei suddetti comuni accollatari del macino, ha vostra eccellenza proposto occasionalmente all' uguale ritardo successo nei versamenti di sì fatti contingenti del macino, di adottarsi le misure seguenti.

1. Che i decurionati i quali non verseranno per intero alla epoca del maturo la rata di ciascun mese, della quota del dazio, debbano essere tenuti a presentare all'intendente della valle, mese per mese, dieci giorni dopo l'epoca del versamento i conti della loro amministrazione del mese precedente, restando a cura degli agenti della percezione di dare avviso all' intendente di tutti quei decurionati, i quali non avessero fatto in ciascun mese versamenti per intero.

2. Che i conti menzionati nel precedente articolo debbano essere prontamente esaminati ai termini degli statuti dell'amministrazione civile, in modo tale, che al terzo mese siano definiti i conti dei mesi precedenti.

3. Che se i risultamenti di un tale esame faran conoscere difetto di ammende, in guisa che il debito sia imputabile ai decurionati, se ne debba dar subito conoscenza al tesoriere generale, ed ai ricevitori generali per procedere alle coazioni contro i decurionati medesimi, riguardandoli a guisa di soci solidalmente obbligati che son debitori dell'erario per la somma risultante dallo esame dei conti.

4. Che se i risultamenti di un tale esame faran conoscere di non esservi stato difetto di ammende, e di essere perciò il debito imputabile ai comuni, allora debba questo ripianarsi nei modi prescritti dalle leggi, onde non dissestare le loro ammende, cioè a dire, o con inversione di fondi, qualora i rispettivi stati discussi lo permettano, o con mezzi straordinari apprestati ai termini della legge dell'amministrazione civile.

5. Che alla fine dell' anno avuto il complesso dell' intera amministrazione del corrente esercizio, e tenuto presente il risultato dell' esame della gestione del 1825 si proceda alla regolarizzazione delle quote, qualora sarà conosciuto, che debba avere effetto, salvo i casi in cui per tali comuni le circostanze sien tali d'apprestare elementi chiarissimi ed evidenti, perchè la regolarizzazione della quota accollata possa al momento mandarsi ad effetto, senza bisogno di attendere.

6. Che qualora alla fine dell' anno l'eccesso dei prodotti di alcuni mesi faccia diminuire, equivalere o superare il difetto degli altri per i quali si saran formati dei fondi estraordinari, debba lasciarsi ai comuni la somma equivalente alla differenza da doversi riguardare come avanzo della cassa comunale pel nuovo esercizio, ed essere allora soppresso nello stato discusso, taluno o più di quei dazi, il cui prodotto corrisponda alla somma esistente come avanzo di cassa.

Sua Maestà si è degnata uniformarsi provvisoriamente a tutto l' anzidetto che si è da vostra eccellenza proposto, ed io nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1444 —

Circolare de' 5 agosto 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina potersi rogare in brevetto i contratti di affitto, semprechè l' estaglio per tutta la durata del medesimo non ecceda i ducati cento.

È sorto il dubbio se i contratti di affitto per predi urbani o rustici possano farsi con atto in brevetto, e nell'affermativa sino a qual somma.

Avuto riguardo all' articolo 34 della legge dei 23 novembre 1819, per lo quale è permessa la forma del brevetto per le obbligazioni di ducati cento, ed avuto altresì riguardo che tale forma è particolarmente istituita nelle piccole stipulazioni per evitare le spese, cui richiede la formazione delle minute, le quali spese potrebbero talvolta assorbire l'ammontare delle obbligazioni principali, io ho pensato che i contratti dei quali è parola, possan essere rogati nella for-

ma del brevetto ; semprechè l' estaglio per tutta la durata dell'affitto non ecceda la somma di ducati cento. Il ministro delle reali finanze è convenuto in queste idee, ed analogamente alle medesime ha spedito la sue istruzioni all' amministrazione generale del registro e del bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e perchè lo comunichino pel dovuto adempimento alle rispettive camere notarili ed ai notai.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare (1).

— 1445 —

Circolare del 5 agosto 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive esser vietato radunarsi nelle chiese parrocchiali per la formazione delle leva e per discutere ogni altro affare.

Si è fatto supporre che dal 1820 in poi sia restato l'uso in vari comuni di farsi nelle chiese parrocchiali le adunanze per la formazione delle liste della leva annuale, e per la discussione di ogni altro affare.

Io desidero che ella col solito suo zelo vegga se in cotesle provincia sussista tale abuso, e nel caso affermativo darà disposizioni forti, ed efficaci per farlo cessare.

---

(1) La risoluzione compresa in questa circolare è conseguenza del seguente uffizio passato sotto la data de' 21 giugno 1826 dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze.

» Vostra eccellenza mi ha fatto l'onore di consultarmi se i contratti di affitto per predi urbani o rustici possano farsi con atti in brevetto, e nell' affermativa sino a qual somma.

» A me sembra che questi contratti possano celebrarsi con atti in brevetto sino a ducati 100. Poggio questo avviso sull'articolo 34 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, che permette la forma del brevetto per le obbligazioni di ducati cento. Sarebbe strano per l'affitto di un tugurio per pochi carlini, o di un fondo rustico di pochi passi si dovesse redigere un atto aotentico, dalle persone non iscribenti particolarmente. In questo caso la spesa del coutratto di fitto sorpasserebbe l' affitto, e forse anche il valore del fondo fittato. La legge ha permesso i brevetti nelle picciole stipulazioni per evitare le spese, le quali assorbirebbero l'ammontare delle obbligazioni principali. Questo fine sarebbe distrutto se si proibissero gli atti in brevetto pe' contratti di affitti. Sicuro che vostra eccellenza mi faccia l' onore di concorrere in questa idea, la prego onorarmi di suo riscontro per dare di accordo le analoghe istruzioni sull' oggetto.

— 1446 —

Reale Rescritto del 5 agosto 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni relative alle estinzioni delle soggiogazioni.

Sui dubbi costì elevati, e da vostra eccellenza proposti nei due pregiatissimi offici del **21** aprile, ed **11** maggio ultimi, concernenti lo adempimento dell'art. 15 del real decreto dei **10** febbraio **1824**, relativo alle estinzioni delle soggiogazioni; siamo convenuti il signor ministro di grazia e giustizia, ed io nelle idee seguenti.

1. Che non debbano godere della registrazione gratuita i documenti, che vengono presentati al giudice deputato in esecuzione del real decreto del **10** febbraio **1824** sulla rescindibilità delle soggiogazioni, nè le procure speciali che si fanno dagli interessati a comparire innanti i giudici medesimi, per l' assegnazione de' beni.

2. Che debbano godere di tal registrazione gratuita le minute delle sentenze, che si emettono da'detti giudici deputati; le spedizioni delle medesime che si rilasciano in forma esecutiva alle parti interessate: gli atti sia per usciere sia per altro uffiziale ministeriale, che si spediscono presso i giudici deputati, e le sole procure, che si fanno dal ceto de' creditori per la scelta del loro procuratore.

3. Che la esazione de' così detti dritti di cancelleria non può aver luogo presso i cancellieri de'giudici deputati, ma che essendo giusto, che i medesimi abbiano qualche indennità, sarà esso signor ministro di grazia e giustizia, a provocarne i sovrani oracoli.

Ho l'onore di darne comunicazione a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1447 —

Circolare del 9 agosto 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione deggiono esse trattate come urgenti.

Il ministro di grazia e giustizia con rescritto del **5** del corrente mi ha partecipato, che Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del **10** luglio ultimo conformandosi all'avviso della consulta de'reali domini di quà del faro, ha risoluto, che le cause de' comuni e degli stabilimenti pubblici presso le autorità giudiziarie vi debbano essere spedite come urgenti, qualora le domande per le dichiarazioni di urgenza sieno poggiate su gravi motivi di utilità pubblica e di par-

ticolare economia dei comuni o degli stabilimenti stessi, rimanendo però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio dei presidenti e dei rispettivi collegi. Ella per la parte, che la riguarda, darà piena ed esatta esecuzione a questa sovrana determinazione, anche come presidente del consiglio generale degli ospizi, cui la renderà nota.

— 1448 —

Reale Rescritto del 9 agosto 1826 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dichiara che il compenso ai proprietari delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1812 e 1813 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi, cogli articoli 20 e 21 del real decreto del 21 giugno 1819 e che in ciò sia competente a procedere la gran corte de'conti.

Uniformandosi Sua Maestà all'avviso emesso dalla consulta de'reali domini oltre il faro sull'articolo in questione, di cui tratta il rapporto di vostra eccellenza dei 16 del passato aprile terzo carico numero 891; cioè se il compenso ai proprietari delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1812 e 1813 debba liquidarsi colle norme stabilite di proposito dalle leggi medesime; come ha sostenuto la famiglia Vigo di Acireale o pure con i metodi prescritti dalle istruzioni dei 17 marzo 1819 e qual ne sia il magistrato competente, si è degnata ordinare che per lo compenso, di cui trattasi, debbasi osservare il sistema prescritto dalle leggi del 1812 e 1813 degli articoli 20 e 21 del real decreto de'21 giugno 1819 e che in quanto al magistrato sia competente a procedere la gran corte dei conti, come una commessione a ciò delegata, secondo che nelle reali istruzioni de' 17 marzo venne inculcato.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

1449 —

Reale Rescritto del 9 agosto 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sul dritto di percezione de' crediti arrretrati dell' erario.

Nel sovrano rescritto de'29 aprile 1826 col quale furono approvate le indennità ed i premi proposti da vostra eccellenza in favore degli agenti della percezione sulla esazione dei crediti arretrati dello erario, fu avvertito, che per arretrato dovea intendersi il maturo a tutto l'anno 1824 mentre il 1825, potea considerarsi come corrente, fu in seguito da vostra eccellenza osservato che gl'introiti appartenenti all'esercizio del 1825,

trovansi aggregati all'amministrazione dello stralcio, e che della loro esazione restano ancora incaricati i suddetti agenti finanzieri, come di ogni precedente arretrato. Quindi per rendersi conseguente alla disposizione del succennato real rescritto, fummo io e vostra eccellenza di avviso, che per indennità nel senso del rescritto medesimo, da dover godere i mentovati agenti per la esazione del 1825 fossero quelle stesse, esclusi i premi che il real decreto dei 30 novembre 1824 contempla per la esazione corrente.

Avendo ora fatto considerare vostra eccellenza con rapporto del 10 caduto luglio (primo carico numero 741) che siffatta dichiarazione può aver luogo pei soli agenti della percezione, non già per quelli dell'amministrazione di cui non parla il detto decreto, ha proposto che ritenuto di dover per l'esazione degli introiti dal 1825 conseguire gli agenti della percezione le indennità, esclusi i premi che l'enunciato decreto accorda per l'esazione corrente, possano per la riscossione medesima del 1825 gli agenti dell'amministrazione conseguire la stessa indennità approvata col succennato rescritto de'29 aprile per gli arretrati a tutto il 1824.

Ha infine soggiunto di aver disposto che non si contribuisca più dalla tesoreria generale il mezzo soldo agl'impiegati delle abolite segrezie che si trovano addetti presso gli agenti della percezione, e dell'amministrazione per l'incombenza degli arretrati, essendo, giusta l'indicato real rescritto il loro mantenimento compreso nelle indennità accordate agli agenti medesimi; come ancora, che si debba in favore del tesoriere dedurre dalle suddette indennità dovute da gennaio 1826 a questa parte l'importare dei mezzi soldi già soddisfatti agli impiegati anzidetti.

Essendosi Sua Maestà uniformata allo avviso di vostra eccellenza, nel real nome glielo partecipo per l'uso conveniente.

— 1450 —

Reale Rescritto del 16 agosto 1826 col quale si determina che al contenzioso giudiziario si appartiene il giudizio delle contro versie per rescissioni di contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti.

Il rapporto di vostra eccellenza degli 8 dello scorso maggio riguarda il conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Palermo nella causa tra Andrea Trifò e compagni arrendatari del dritto di sensalia sulle compre e vendite, che facean gli esteri nel comune di Morreale da una parte, ed il comune stesso di Morreale dall'altra.

In questa causa gli arrendatari han chiesto lo scioglimento del contratto di fitto per lo cennato dritto di sensalia, a ragion d'esser mancata la cosa locata, ed han pure dimandato la indennizzazione dei corrispondenti danni ed interessi.

Sua Maestà uniformemente allo avviso della consulta, avuto riguardo alla natura puramente civile dell'azione dedotta ha risoluto, che sia nella specie competente a procedere l'autorità giodiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1451 —

Real Rescritto de'18 agosto 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili per condonazione di multe ai notai per contravvenzioni alla legge sul notariato.

Ho rassegnato a Sua Maestà le suppliche di molti notai di questa parte del regno, dirette ad ottenere dalla real clemenza la condonazione delle multe nelle quali trovansi incorsi per contravvenzione alla legge sul notariato, particolarmente in ciò che riguarda la ritardata esibizione alle camere notarili delle copie de'notamenti fatti, ne'loro repertori degli atti che per essi sono stati rogati, ed il ritardato pagamento de'dritti che, agli archivi notarili competenti per tali atti sono stati dai medesimi notai già introitati dalle parti. — E Sua Maestà prendendo in benigna considerazione le suppliche de'ricorrenti dietro schiarimenti all'uopo raccolti dai suoi procuratori presso i tribunali civili di questa parte del regno, nel consiglio ordinario di stato del giorno 8 di queste mese, uniformemente ad avviso della consulta dei reali dominî al di qua del faro, si è degnata tra l'altro determinare:

1. Che le signorie loro debbano astringere per le vie e coi mezzi regolari, i notai morosi a versare nelle casse degli archivi notarili in due rate, pagabili irremissibilmente da sei in sei mesi, i dritti che competenti a'mentovati archivi notarili per gli atti dai notai stessi rogati, sono stati dai medesimi già introitati dalle parti interessate;

2. Che per effetto di sua real clemenza rimangono condonate per tre quarti a'notai le multe, nelle quali trovansi come sopra incorsi per contravenzioni alla legge sul notariato.

3. Che per la rimanente quarta parte delle multe le signorie loro tenendo presente l'ammontare delle medesime, la qualità e quantità delle contravvenzioni, la maggiore o

minore solvibilità de' notai e la loro buona o mala fede, debbano disporre l'esazione della medesima dividendola secondo la prudenza delle stesse signorie loro in due o tre rate, pagabili da quattro in quattro mesi, o da sei in sei mesi, con dichiarazione, che qualora elleno trovino per verità stato di miseria e di depauperazione, debbano riferire l'occorrente con dettagliato rapporto in questa real segreteria di stato per attendere le superiori determinazioni;

4. Finalmente, che la condonazione anzidetta risguarda le multe incorse dai notai fino al giorno di questa grazia sovrana.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento.

— 1452 —

Reale Rescritto del 19 agosto 1826 partecipato dal ministro dell'interno col quale si determina che la beneficenza può disporre delle doti delle donzelle non maritate dopo il loro quarantesimo anno.

Ho rassegnato al Re il dubbio proposto da cotesto consiglio, se la durata fissata per la promessa delle doti a carico del monte Isplues di Monopoli possa estendersi ai maritaggi degli altri luoghi pii della provincia.

La Maestà Sua avendo considerato che per Monopoli era già provato che l'importo delle doti rimaneva in cassa con danno delle altre donzelle povere, il che escludeva l'opportunità de'matrimoni per le altre senza speranza delle sorteggiate, e che non essendosi verificata questa circostanza sugli altri luoghi pii, non possa senza una piena cognizione di causa estendere la sovrana risoluzione a tutt'i maritaggi della provincia; quindi volendo conciliare la medesima sovrana risoluzione alle circostanze che possono verificarsi negli altri comuni, si è degnata di ordinare in conformità dell'avviso della consulta dei reali dominî di quà del faro che generalmente negli altri comuni possa la beneficenza (ai quarant'anni finiti) disporre de' maritaggi delle donzelle povere sorteggiate, e non collocate in matrimonio sino a quell'epoca. Ben vero se dopo tale epoca riuscisse ad alcuna di dette donzelle di trovar marito, uno dei maritaggi di quell'anno si dasse alla medesima in compenso di quello che ad essa apparteneva, o che si trova disposto in favore di altra donzella contemplata dalla legge di fondazione.

Nel real nome lo partecipo al consiglio pel convenevole adempimento.

— 1453 —

Circolare del 19 agosto 1826 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si partecipa una determinazione ministeriale sulle indebite esazioni fatte dagli uffiziali dello stato civile.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha in data de'12 del corrente mese partecipato, che in seguito de'reclami a lui diretti per indebite esazioni praticate negli uffizi dello stato civile, ha esso ministro spedita fin dai 17 giugno ultimo una determinazione comunicata ai procuratori del Re presso i tribunali civili, ad oggetto di correggere, e prevenire un tale gravissimo abuso, ed assicurare l'esatta osservanza delle disposizioni di Sua Maestà, che dichiarano gratuito il servizio dello stato civile.

Corrispondendo quindi alla inchiesta del lodato ministro, rimetto a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima copia della suddetta determinazione per sua intelligenza e regolamento, e perchè la renda nota ai suoi diocesani, facendola pubblicare per mezzo dei parrochi, e degli altri ecclesiastici incaricati della cura delle anime.

Ordinanza del 17 giugno 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale s'inculca la esatta intelligenza dell' art. 6 del real decreto de' 14 settembre 1819 sulle funzioni di uffiziali dello stato civile.

Veduto l'articolo 6 del real decreto del 14 settembre 1819 così concepito « le funzioni di uffiziale dello stato civile sono meramente gratuite. Sarà esatto solamente un » carlino, o sia un tarì siciliano, per ogni copia estratta » dagli atti dello stato civile, purchè colui, che la chiede, non sia povero ».

Ad assicurare semprepiù la esatta esecuzione di questo articolo, e ad allontanare ogni menomo abuso, che potesse mai aver luogo sull'oggetto.

Determina quanto segue.

Art. 1. È vietata negli uffizi dello stato civile la esazione di qualunque somma, e sotto qualsivoglia titolo, o denominazione per l'adempimento degli atti dello stato civile. Tutto dovrà esser fatto gratis in questi uffizi.

2. In conformità del riferito articolo 6 del real decreto dei 14 settembre 1819 potrà essere esatto solamente un carlino, o sia un tarì siciliano per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile, purchè colui che la chiede, non sia povero.

3. Sarà considerato povero quegli, che per tale verrà attestato dal proprio parroco.

4. Coloro, che in occasione degli atti dello stato civile daranno luogo ad indebita esazione, comunque tenuissima, essendo rei di concussione, verranno immediatamente tradotti innanzi alla gran corte criminale, e castigati in conformità delle leggi penali.

5. Questa determinazione scritta a carattere chiaro, ed intelligibile rimarrà costantemente affissa in ciascuno degli uffizi dello stato civile.

6. I procuratori del Re presso i tribunali civili, e gli uffiziali dello stato civile, sotto la propria responsabilità, sono incaricati di vegliare alla rigorosa esecuzione di questa determinazione.

— 1454 —

Circolare del 23 agosto 1826 emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regi procuratori diocesani con la quale s'inviano i modelli secondo i quali debbono redigersi gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

Con circolare dei 4 agosto fu inculcato a' regi procuratori di rimettere, per lo giorno 10 maggio, 10 settembre e 10 gennaio di ciascun anno, gli stati indicanti la situazione delle casse delle rispettive amministrazioni diocesane, per li quadrimestri terminati collo spirare del mese precedente, così per la parte, che riguarda il numerario, come per la parte, che riguarda i generi, e furono alla detta circolare alligati modelli, secondo i quali dovessero i due stati redigersi.

L'esperienza però ha fatto conoscere, che quei modelli lasciano sovente de'vuoti, i quali non erano ripianati, che mediante una corrispondenza tra me ed essi regi procuratori, e questa, oltre che riesce fastidiosa, specialmente quando può essere dagli stati medesimi supplita, talvolta lascia pure l'inviluppo e l'oscurità sopra una parte così essenziale di servizio.

Ad evitare siffatto inconveniente, ho io creduto opportuno di riformare così i modelli, che a colpo d'occhio si conoscano in ogni quadrimestre le quantità maturate e non esatte a tutto il quadrimestre precedente, l'esatto su di esso, e le reste: le quantità scadute nel quadrimestre, cui gli stati son riferibili, le quantità incassate, e quelle che restano ad incassarsi: il totale de'maturi de' due quadrimestri, il totale dell'introito fatto, ed il totale delle reste, e questo totale delle reste servirà poi a fissare nell'uno, e nell'altro stato appresso il maturo non riscosso del quadrimestre precedente.

Nello stesso modello si vede la rubrica degli esiti: possono occorrere qualche volta degli esiti straordinarii, ma questi non debbono esser rapportati sotto nome generico, come si è fatto finora da taluni de'regi procuratori, ma le partite componenti tal esito dovranno essere individuate. Si trova una colonna di osservazioni, nella quale ciascuno potrà segnare tutto ciò, che crederà opportuno alle convenienti dilucidazioni, delle quali le partite controposte potessero aver bisogno; nella intelligenza, che sotto questa colonna dello stato de'generi dovrà sempre marcarsi, se la vendita di essi siesi fatta all'incanto, ovvero in economia, e dee segnarsi la ragione, sulla quale il prezzo si è basato.

Questi stati quadrimestrili però, secondo gli annessi modelli, non potranno mai esser pienamente soddisfacenti, poichè essi presenteranno la loro situazione della cassa quale materialmente si trova, e daranno motivo a prender ragione delle operazioni dell'amministrazione, dirette alla riscossione di ciò, che è rimasto in arretrato nel quadrimestre precedente, ma non mai presenteranno la situazione di cassa qual esser dee, se essi non partano da una esatta lista di carico, colla quale i bilanci mensili, che i cassieri sono nel dovere di esibire, debbono corrispondere, e dalla quale debbono le amministrazioni tirar le loro linee ne'conti, che le medesime sono obbligate di esigere in ogni anno dai rispettivi cassieri, e discutere colla massima scrupolosità, coll'intervento de'rispettivi regi procuratori.

Se dunque la lista di carico dee formare il centro, al quale son da riunirsi tutte le linee della parte contabile, conviene mettere la più grande diligenza a rivederla, e per riuscire nell'intento, è indisdensabile, che ogni amministrazione conservi la platea di tutt'i beni a ciascun beneficio appartenenti. Allora sarà facile di conoscer quelli, che ricadono anno per anno sotto la quistione dell'amministrazione, i differenti cespiti, che loro appartengono, e sarà facile conoscere la rendita di questi cespiti, la qual'è quella, che offre il materiale alle liste di carico.

Ecco perchè io richiamo lei alla sollecita osservanza dell'articolo 15 delle istruzioni, tanto inculcate, e che se non fosse stata negligentata dalla maggior parte delle amministrazioni, esse non sarebbero cadute in tanti disordini ed in tanta responsabilità, della quale un giorno possono, loro malgrado, risentire le conseguenze.

Io, signor regio procuratore, mi attendo dalla di lei accuratezza l'adempimento di quanto si contiene nella presente, della ricezione della quale desidero essere riscontrato.

— 1455 —

Ministeriale del 23 agosto 1826 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che indipendentemente dall' azione reale, la riscossione della contribuzione diretta può spiegarsi anche con l'azione personale.

Sul dubbio promosso dal ricevitor generale della valle di Palermo, se un contribuente, cedendo un fondo rivelato possa per debito sopra lo stesso venir costretto con l' azione reale sù di altri immobili, o mobili che possegga, e in mancanza di questi con l'azione personale; l' agente del contenzioso, secondo che vostra eccellenza si è compiaciuta manifestarmi col pregiatissimo foglio de'13 del corrente, ha fatto osservare, che l'azione per la riscossione del contributo fondiario, essendo essenzialmente reale, è esercibile sul fondo gravato, ma che può divenir personale contro il possessore, finchè possiede, ed esser per conseguenza esercibile per tutt'i modi, e sopra tutto il patrimonio del possessore per quel tempo solamente, che abbia posseduto, o possede; talchè per qualunque specie di alienazione, non esistendo più il fondo presso colui, che lo ha precedentemente posseduto, non resti più azione personale, oltre il tempo della possessione, contro chi è stato possessore della cosa alienata.

Trovando io pienemente fondato su i principii del diritto siffatto avviso dello agente del contenzioso, crederei che vostra eccellenza potesse darne le disposizioni, che ne risultano.

— 1456 —

Circolare de'26 agosto 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se possa agirsi contra i notai per pronunciazione di multa per contravvenzione che abbiano commessa ne'rogiti alle leggi sul notariato, qualora per tale contravvenzione, oltre alla multa, è dalla legge medesima stabilita la nullità del rogito.

Il tribunal civile in Chieti aveva adottato il principio, che nel caso in cui per contravvenzioni alla legge sul notariato, sia dalla legge istessa pronunziata la nullità del rogito che tali contravvenzioni contiene, ed una multa a carico del notaio stipulatore, non possa questa multa infliggersi se non quando sia di già seguita la dichiarazione della nullità del rogito in un competente giudizio tra le parti interessate. La corte suprema di giustizia, dietro il rinvio che all'uopo l'era stato fatto da questa real segreteria, ha riprovata siffatta massima, secondochè risulta da decisione, colla quale nel-

l'interesse della legge ha annullato la sentenza del tribunal civile in Chieti. Invio a lei copia di questa decisione per intelligenza e norma ai termini della legge così del suo pubblico ministero, come del collegio, cui ella appartiene, e di cotesta camera notarile.

Ella mi accuserà la ricezione di questa circolare.

Decisione emessa dalla Suprema Corte di giustizia.

Francesco I. ec. ec. L'anno 1826 il dì 21 gennaio alla suprema corte di giustizia, nella camera civile.

Intervenendo il presidente cavalier de Blasio, il vice-presidente Vecchioni, i consiglieri Savarese, Pedicini, Mangoni, Migliorini, Calenda, Marchese Potenza, de Maio, ed il consigliere Parisio funzionante da pubblico ministero.

Il consigliere de Maio ha proposta la requisitoria dell'avvocato generale Roberti, tendente ad ottenere l'annullamento nell'interesse della legge della sentenza del tribunal civile di Abruzzo citeriore profferita nel dì 28 giugno 1821 nella causa tra il pubblico ministero, ed il notaio D. Pietrantonio Colanzi. Dal rapporto di esso signor consigliere de Maio risulta quanto segue.

Visitato dalla camera notariale di Chieti il protocollo del 1820 del notaio D. Pietrantonio Colanzi di Casoli, vi si rinvennero delle contravvenzioni agli articoli 13 e 20 della legge de' 23 novembre 1819.

Si trovò inoltre, che l'indice non era nell'ordine alfabetico.

La detta camera per le contravvenzioni agli articoli 13 e 20 dispose farsene rapporto al regio procuratore presso il tribunale civile, perchè trattavasi di contravvenzioni punibili con multa al notaio.

Per la mancanza dell'indice con l'ordine alfabetico, la camera deliberò ammonirsi il notaio dalla camera.

Ciò eseguito, fu dal regio procuratore dimandato condannarsi il notaio alle multe, secondo gli articoli 26 e 27 della detta legge, ed eseguirsi l'ammonizione per mezzo della camera.

Il tribunale civile di Chieti con sentenza del dì 28 giugno 1821 per la contravvenzione all'articolo 13 condannò il notaio all'ammenda uniformandosi all'art. 27.

Per le contravvenzioni all'artic. 20 dichiarò *non esservi per ora luogo a multa*, e ciò pel motivo di non doversi pronunziare sulla multa, se non dopo il giudizio sulla nullità dell'atto.

Per la mancanza dell'indice per ordine dell'alfabeto dichiarò

non esservi luogo all'ammonizione, *salvo alla camera la esortazione privata.*

Di questa sentenza il regio procuratore generale, precedente rimessa fattagliene da sua eccellenza il ministro, ha chiesto l'annullamento pe' motivi d'essersi violato l'articolo 26 della detta legge, e di essersi contra la disposizione dell'art. 104 della legge stessa dichiarato, che non ha luogo l'ammonizione.

Udito il rapporto, ed inteso il pubblico ministero, che ha conchiuso all'annullamento della denunziata decisione nell'interesse della legge;

Vista la sentenza: vista la requisitoria: vista la ministeriale;

Visti gli art. 20, 26, 72, e 104 della legge sul notariato del dì 23 novembre 1819.

La corte suprema ha in primo luogo considerato, che le parole dell'art. 26 della legge sul notariato « La contravvenzione (all'art. 20) porta la nullità dell'atto, ed il notaio è punito colla multa di ducati quindici per ogni atto » son chiare a segno, che non lasciano luogo a dubitare, che una disposizione non ha che fare coll'altra. Dal che segue, che malamente il tribunale civile di Chieti con sentenza del cui annullamento per interesse della legge si tratta, dichiarò non esservi luogo a multa per ora, per la ragione, che non vi è luogo alla multa, se non quando è già seguita la dichiarazione della nullità dell'atto, in un competente giudizio. Questo è un errore, perchè la nullità dell'atto, e la multa son due cose tra loro separate e distinte. Ed è in conseguenza manifesta violazione della legge il negar luogo alla multa, perchè le parti interessate non abbian ottenuta la dichiarazione della nullità dell'atto. A ciò si aggiunge, che alle parti rare volte interessa far dichiarare questa tale nullità: poichè essendo gli atti in quistione quasi tutti sottoscritti dai contraenti, tra quali son bene rari gli analfabeti, hanno essi sempre il valore di scrittura privata, giusta l'art. 29 della legge stessa. Nè fa alcun peso la circolare del regio procuratore generale della già corte di appello di Lanciano dell'anno 1812 citata dal tribunale di Chieti, poichè dal giorno in cui divenne obbligatoria la legge dei 23 novembre 1819 cessarono di aver vigore tutte le disposizioni preesistenti sulla materia.

In quanto poi all'ammonizione da farsi al notaio ordinata dalla camera per la mancanza dell'indice alfabetico, la corte suprema ha considerato, ch'essendo questa un'attribuzione della sola camera, giusta l'art. 104 n. 8, ha violato questo articolo il tribunale allorchè colla sua sentenza ha preso parte

a diffinire se un'esortazione, o un'ammonizione dovesse aver luogo.

Per siffatte considerazioni la corte suprema annulla la denunziata sentenza nell'interesse della legge.

Fatto, giudicato, e pubblicato all'udienza in presenza del ministero pubblico il suddetto di 21 gennaio 1826.—De Blasio presidente—Vecchioni vice-presidente—Savarese—Pedicini—Mangoni—Potenza—Caleoda—Migliorini—De Maio relatore—Marchese giudice di gran corte civile e cancelliere—Visto, Parisio funzionante da pubblico ministero.

— 1457 —

Circolare del 26 agosto 1826 emessa dall'intendenza generale dell'esercito portante disposizioni sulla verifica della contabilità de'trasporti pe'militari infermi.

Insorto il dubbio per parte del comandante della provincia di Terra di Lavoro come verificare le contabilità de' trasporti, che si eseguono dai comuni pei militari infermi giusta il prescritto dall'art. 460 dell'ordinanza amministrativa, nel caso in cui i passaggi dei militari in tale posizione succedessero senza intelligenza, com'è avvenuto; sua eccellenza il ministro della guerra e marina, inteso in assunto il parere di questa intendenza generale dell'esercito, con dispaccio dei 10 dello scorso mese di luglio ha disposto, che i commessari di guerra trasmettano ogni mese a' comandanti di provincia gli stati di registro dei mandati delle forniture ordinate pal trasporto dei militari infermi, ed i supplenti, che sono nel caso di spedire tali mandati, rimetter devono al commissario di guerra incaricato del servizio amministrativo militare della provincia, l'estratto di registro, indipendentemente da quello, cha le comuni istesse devono unire in appoggio alle contabilità riguardanti il servizio in argomento, da far giungere ai corrispondenti intendenti di provincia; quali estratti riuniti che saranno dal commissario di guerra, verranno diretti insieme a quello che gli risguarda, al rispettivo comandante di provincia non più tardi del giorno 10 di ciascun mese per quello scorso, onde abilitarlo alla verifica in quistione. Mi pregio comunicarle, signore, questa ministeriale disposizione per la debita intelligenza, nella prevenzione che ho interessato i commessari di guerra di darne conoscenza ai supplenti per l'adempimento, che a questi riguarda, tale determinazione.

— 1458 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro della polizia generale portante la destinazione de' funzionari che debbono rimpiazzare nei casi di assenza i componenti la commessione istituita per punire con le legnate le eccedenze che si commettono da'detenuti nelle prigioni.

Con sovrana risoluzione dei 6 giugno ultimo fu istituita una commessione composta dal segretario generale della intendenza, dall' ispettor commissario di polizia, e dal capitano di gendarmeria ad oggetto di giudicare l' eccedenze, che si commettono nelle prigioni dei detenuti. Alcuni intendenti considerando la possibilità delle frequenti assenze de' funzionari designati nella cennata sovrana risoluzione han domandato quali soggetti dovessero rimpiazzarli.

Avendo io umiliato a S. M. siffatta emergenza, la M. S. nel consiglio ordinario di stato de' 26 del corrente ha ordinato, che nei casi di assenza di alcuno dei funzionari suddetti, i rimpiazzi si eseguano nel modo seguente : cioè, sostituirsi al segretario generale della intendenza il consigliere d' intendenza ultimo in ordine di nomina; al funzionario di polizia il supplente del giudicato regio ; ed al capitano di gendarmeria il capitano relatore del secondo consiglio di guerra di guarnigione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 1459 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive a chi sia commesso discutere i conti morali de'licei e collegi.

È occorso di osservare che mentre cogli art. 170 e 171 della legge del 12 decembre 1816 si prescrive, che il conto morale dei fondi provinciali debba rendersi al consiglio provinciale, ed il conto materiale al consiglio d' intendenza, si dica all' opposto nell' articolo 1 del real decreto del 2 febbraio 1818, che tutti coloro che sono incaricati della direzione de' fondi e del danaro regio, e de' fondi destinati ai reali stabilimenti, debbano presentare annualmente alla gran corte de' conti un bilancio generale dimostrativo degl' introiti, e degli esiti fatti.

Quindi essendo surto il dubbio se tanto i reali licei , e collegi, i quali ricevono un supplimento di dotazione dai fondi provinciali, che si mantengono con le rendite di propria do-

tazione, debbano, o pur no presentare i loro conti alla discussione della gran corte de' conti, si è sperimentato il bisogno di definirsi se per gli stabilimenti che si mantengono co' soli fondi propri siano o no applicabili le disposizioni dell' art. 1 del citato real decreto, e debbano in conseguenza andar soggetti alla reddizione del conto alla gran corte de' conti, ovvero esserne esentati; e se per gli stabilimenti che hanno delle assegnazioni dai fondi provinciali, debbano serbarsi le prescrizioni degli articoli 170 e 171 della legge del 12 decembre 1816, e se queste rimanendo derogate dalle disposizioni dell'articolo 1. del real decreto del 2 febbraio 1818, abbia ad imporsi loro l' obbligo della reddizione del conto alla gran corte de' conti.

S. M. cui ho rassegnato tutto ciò nel consiglio di stato ordinario de' 26 del corrente si è degnata risolvere che per lo conto morale di ciascun liceo, e collegio, i rispettivi consigli provinciali, propongano una commessione di tre individui, o che siano o no consiglieri provinciali, ai quali ne venga delegato lo esame, e che per quello che è relativo al conto materiale, questo si discuta dal consiglio d' intendenza della provincia, cui appartiene lo stabilimento, ed in caso di gravame dalla gran corte de' conti.

Nel real nome glielo partecipo per intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 1460 —

Circolare del 30 agosto 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i soldi de'regi giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del ministro.

In riscontro al suo officio del dì 16 dello spirato mese, le manifesto che senza eccezione alcuna debbono rimanere in deposito alla mia disposizione i soldi dei giudici di circondario, non solo per lo periodo dei congedi legittimi, ma anche per tutto il tempo che essi ne facessero abuso dopo compiuto il congedo; sia ciò per la chiara intelligenza della mia circolare del dì 8 maggio 1824.

—1461 —

Reale Rescritto de' 30 agosto 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per la esclusione della carta bollata negli editti che si affiggono per le vendite di stabili o mobili.

Il ministro delle finanze con suo ufficio del 16 corrente mi ha manifestato quanto segue:

» Avendo rassegnato a S. M. la quistione insorta, se gli » editti per la vendita degli stabili, o dei mobili debbano » esser formati sopra carta bollata, la M. S. uniformemente » alla proposizione dell' amministratore generale del registro » e bollo, si è degnata risolvere nel consiglio ordinario di » stato de' 9 andante, come per i soli editti con la relata » dell' usciere da conservarsi nel processo, debba adoperarsi » la carta bollata, e che gli editti i quali si affiggono tanto » per le aggiudicazioni preparatorie che per quelle diffinitive » sieno esenti dal bollo ».

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza e dovuto adempimento.

— 1462 —

Circolare del 30 agosto 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che la spesa di una recluta che muore durante lo sperimento è a carico del suo comune.

Quando una recluta muore durante l'esperimento in cui si tiene, la spesa per essa erogata deve essere a carico del comune cui appartiene, perchè non ancora si era ammessa al servizio.

— 1463 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche sì nel petitorio che nel possessorio, appartengono al foro degli ordinari.

Su di ciò che la consulta dei reali domini al di qua del faro, ed i consultori D. Gaspare Capone, e D. Domenico Criteni con separati rapporti de' 29 del trascorso mese di aprile hanno riferito sulla controversia tra il capitolo cattedrale di Nicastro, e quei Padri domenicani, circa il possesso in cui il detto capitolo vanta essere di entrare nell' associazione dei cadaveri nella chiesa de' detti Padri; S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 22 dello spirante mese, approvando la massima, che le cause chiesastiche appartengono al foro degli ordinari, tanto nel petitorio che nel possessorio, ha incaricato la consulta generale del regno di discutere e dare il suo avviso, se la indicata controversia tra il capitolo cattedrale, ed i domenicani di Nicastro, appartenga alla classe delle cause ecclesiastiche nel senso dello art. 20 del concordato del 1818, e nell' affermativa, ove debba trattarsi in prima istanza; e se possa darsi esecutoria

al rescritto pontificio, che commette al vicario capitolare di Nicastro d' informare e riferire sulla domanda del capitolo senza farsi novità alcuna.

Nel real Nome lo partecipo a vostra Eccellenza di riscontro al suo foglio dei 3 del trascorso mese di maggio respingendole l' enunciate carte, perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1464 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si definisce di esser causa ecclesiastica la controversia insorta tra il primicerio ed i canonoci di S. Giovanni Maggiore, cioè, se il primicerio nella celebrazione delle messe solenni, debba esser assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono,

Ho rassegnato a S. M. il parere dato dalla consulta dei reali domini di qua del faro sulla quistione tra il primicerio, ed i canonici della collegiata di S. Giovanni Maggiore di Napoli e rimesso col suo ufficio degli 8 maggio del corrente anno; e la M. S. nel consiglio di stato dei 22 dell' andante mese ritenendo la massima da lei approvata sulla quistione tra il capitolo cattedrale di Nicastro, e quei Padri domenicani, cioè che le cause chiesastiche appartengono al foro degli ordinari, tanto nel petitorio, che nel possessorio, non ha trovato luogo o dubbio, che sia quistione di liturgia chiesastica delle messe solenni, se il primicerio debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono, e suddiacono. E siccome tale causa fu già decisa dalla curia arcivescovile di Napoli, ed il rimedio dello appello compete alla S. Sede, così S. M. si è degnata di rivocare la sovrana risoluzione de' 6 gennaio 1823 ed ha ordinato, che s' impartisca il regio exequatur alla carta di Roma relativa all'appello della causa anzidetta tra il primicerio ed i canonici della collegiata di S. Giovanni Maggiore.

Il che nel real nome partecipo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1465 —

Ministeriale del 2 settembre 1826 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Otranto con la quale si rigetta l'idea di costruire capitali irrepetibili e fruttiferi sugli arretrati doruti alle amministrazioni diocesane.

L' idea di costituirsi degli arretrati dalla cassa di Cutrofiano, dovuti pel canone di ducati 80 annui alla vacante

Badia di Calaura, un capitale irrepetibile e fruttifero, non può aver luogo nè a favore di cotesta amministrazione diocesana, perchè in opposizione allo articolo 17 del concordato, che deve esattamente osservarsi, nè a favore della Badia medesima, coma essa amministrazione ha opinato nei riscontri dati con rapporto del dì 22 aprile scorso, perchè verrebbe in tal modo essa amministrazione privata di quei frutti, che son suoi, e che con lo stesso articolo son destinati a particolari usi.

Ho quindi in giornata in tali sensi risposto al presidente Letizia savranamente incaricato a conciliare i creditori della cassa di Cutrofiano soggiungendogli, che in tale posizione (quando sia affatto impossibile di abbreviare il termine prefisso al pagamento dei sudetti arretrati) non disconvengo che si adotti la di lui proposizione, che a cotesta amministrazione diocesana comunicai sotto la data del dì 12 aprile scorso, di pagarsi gli arretrati medesimi in quattro tanne, la prima in decembre 1829, e le tre in ogni due anni con l'interesse al quattro per cento, da eseguirsene in Otranto il pagamento, e stabilendosi di tutto le opportune cautele.

Ne prevengo cotesta amministrazione diocesana per lo adempimento di tali disposizioni.

— 1466 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze portante le norme a regolare i pagamenti che si eseguono pei compensamenti dei fondi occupati o danneggiati per novelle costruzioni di pubblica utilità.

Ad oggetto che nei pagamenti che siegnono per compensi de' fondi occupati, o danneggiati per novelle costruzioni di strade, si assicurino gl' interessi di coloro, che possono vantare dritti tanto sopra i fondi dei quali si paga il compenso, quanto sui proprietari, a' quali i pagamenti dirigonsi, il Re N. S. nell' ordinario consiglio di stato de' 21 agosto ultimo uniformemente al parere rassegnatogli, si è degnato di approvare il seguente regolamento.

1. A misura che verranno approvati i pagamenti per compensi di fondi occupati o danneggiati per costruzioni di nuove strade verrà inserito nel giornale del regno delle due Sicilie, a cura di lei, signor direttore generale, un elenco dei proprietari, ai quali pagasi il compenso, con le indicazioni della somma del compenso, de' fondi a' quali il compenso si riferisce, e dei comuni ne' quali i fondi son siti, affinchè possano averne piena conoscenza i creditori ipotecari, e tutti coloro che a qualunque altro titolo vantano dritti sui fondi stessi.

Note con eguali indicazioni verranno a cura degli intendenti delle provincie affisse ne' comuni, ove son siti i fondi de' quali si paga il compenso.

2. Nel corso di un mese a contare dalla data del giornale i creditori, e tutti coloro che vanteranno dritti sui fondi dovranno comparire innanzi agl' intendenti delle provincie, ove son siti i fondi dei quali si paga il compenso, per impedire i pagamenti.

3. Gl' intendenti faranno le funzioni di conciliatori e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella cassa di ammortizzazione per rimanervi in deposito fino alle relative decisioni dei tribunali.

4. Trascorso il mese, e non essendo alcuno comparso ad impedire i pagamenti de' compensi, la real tesoreria, e le casse delle opere pubbliche provinciali non rimarranno ad altro tenuti, ed il denaro sarà pagato ai proprietarii dei fondi.

Nel real nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e pel corrispondente adempimento.

— 1467 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sugli abusi di congedi.

Non essendosi nel real decreto dei 21 ottobre 1822 parlato degli abusi di congedo, e dei casi, in cui potesse usarsi indulgenza all' impiegato abusante, sia per la riammissione al servizio, sia per lo pagamento del soldo, ne ho formato di proposito rapporto a S. M. onde ricevere i suoi sovrani ordini. E la M. S. nel consiglio ordinario di stato de' 10 del passato luglio si è degnata ordinare, che nel caso di abuso di congedo sino al termine di giorni quindici inclusivamente, possano i rispettivi ministri nel real nome assolvere gl' impiegati, accordando loro la metà, o l' intero soldo, secondo le circostanze che vi hanno potuto dare causa, a' termini del citato real decreto de' 21 ottobre 1822, e che laddove lo abuso di congedo ecceda i giorni 15, debbano farne rapporto in conferenza a S. M. per le disposizioni, che piacerà di dare a seconda de' casi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente nell' applicazione a' congedi, che risultano dallo adempimento del real decreto dei 20 settembre 1824 per la Sicilia.

— 1468 —

Circolare del 2 settembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i locali per le cancellerie de'regi giudicati debbono consegnarsi co'mobili ai cancellieri, perchè ne rispondano della manutenzione.

Qualche intendente ha fatto osservare di essere espediente agl' interessi dei comuni che i locali destinati per udienza, e cancellerie de' giudicati di circondario sieno regolarmente consegnati col mobile, e con gli oggetti di primo stabilimento a' cancellieri dei giudicati medesimi, onde possano essi occuparsi della manutenzione, e rispondere poi de' guasti e degl' involamenti.

Di accordo col ministro di grazia e giustizia avendo trovato regolare tale espediente, l' ho approvato, e quindi il lodato ministro ha dato gli ordini analoghi a' regi procuratori presso i tribunali civili per lo adempimento nella parte che li riguarda. Darà anche dalla sua parte le opportune disposizioni, perchè seguano le indicate consegne.

— 1469 —

Circolare del 9 settembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gli attestati di buona condotta pe' volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl'intendenti.

Deve chiunque voglia arrollarsi al servizio militare, presentare tra gli altri documenti lo attestato delle autorità locali, che assicurano della di lui buona condotta morale e politica.

Or il ministro della guerra considerando che le attribuzioni di polizia delle provincie sono solo degli intendenti, ha scritto ai consigli di ricezione, non che agli ispettori e direttori generali dell'armata, che gli attestati di tal sorta debbano rilasciarsi a firma de' rispettivi intendenti medesimi.

Ed io essendo convenuto della convenienza di questa misura gliela partecipo, perchè ella vi si uniformi.

— 1470 —

Circolare del 9 settembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che il pagamento del dazio sul macino dev'essere fatto per cinque sesti in argento, ed un sesto in rame.

Essendosi promosso il dubbio sulla qualità della moneta con cui i cassieri comunali debbono fare i versamenti bime-

strili pel prodotto del nuovo dazio sul macinato prescritto col real decreto dei 22 maggio ultimo, di accordo col ministro delle finanze, si è stabilito che la proporzione da serbarsi debba essere di 5 sesti in moneta di argento, e di un sesto in rame. Ella disporrà l' esatta esecuzione di questa misura.

— 1471 —

Ministeriale degli 11 settembre 1826 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte de' conti con la quale si partecipa il regolamento sul modo onde eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta dei loro rispettivi averi.

Essendo stato approvato da Sua Maestà con real rescritto dei 29 luglio ultimo, il progetto di regolamento sul modo onde eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta dei loro rispettivi averi, io rimetto a lei una copia del sudetto regolamento per l' uso che convenga di sua parte.

Regolamento sulla ritenuta degli averi de' ricevitori generali e distrettuali, percettori ed esattori.

Art. 1. I ricevitori distrettuali bonificheranno a' percettori ed esattori i di loro dritti di percezione in proporzione de' versamenti che essi eseguiranno col ripetere dai medesimi i corrispondenti ricevi.

2. Figureranno nelle loro scritture il versamento di ciascun percettore o esattore per intero; ed indi i ricevi saran rappresentati fra i valori per numerario.

3. I ricevitori distrettuali responsabili verso il governo dei percettori ed esattori, formeranno alla fine di ciascun mese uno stato generale delle ritenute, in questo vi sarà compreso il dritto ad essi dovuto. Sarà lo stato certificato vero dai ricevitori, e vistato da' controlori distrettuali.

Quindi collo stesso sistema di figurare gl' introiti interi verseranno lo stato al ricevitore generale, come valore rappresentante numerario.

4. I ricevitori dei percettori ed esattori rimarranno presso i ricevitori distrettuali per di loro cautela alla dichiarazione nello stato da essi rilasciato.

5. I ricevitori generali riuniti gli stati nel modo indicato ne redigeranno un altro complessivo che conterrà la di loro ritenuta. Essi figureranno per intero gl' introiti de' distretti, e per esiti in valori rappresentanti numerario l'importo degli stati suddetti.

6. Lo stato cumplessivo diunita a quelli parziali dei distretti vistati dai controlori provinciali e distrettuali saranno inviati al tesoriere generale accompagnati dal modello dei notamenti dei valori rappresentanti numerario.

7. Nella officina del tesoriore generale sarà eseguita la verifica di tali stati, e scorgendosi differenza in danno del regio erario ne saranno astretti i ricevitori generali e distrettuali al rimborso, come quelli, che la tesoreria riconosce responsabili in tali operazioni.

8. Il risultato della verifica sarà dal tesoriere presentato al visto del controloro generale per le disposizioni a dare di accordo.

9. Non saranno compresi in tali ritenute i soldi dei ricevitori generali e distrettuali, i quali saranno soddisfatti per mezzo di disposizioni del tesoro, come tutti gli altri funzionarî delle valli.

—1472—

Reale Rescritto del 18 settembre 1826 partecipato dal consiglio dei ministri a tutte le reali segreterie portante gli ordini del re per la condotta da serbarsi da tutti i pubblici funzionari.

Dacchè la Maestà del Re signor nostro ascese al trono dei suoi maggiori rivolse innanzi tutto le sue cure a distruggere i germi de' politici traviamenti, e quel funesto spirito di setta, il quale gli fomenta, e da più anni travolge le opinioni delle genti e disturba l'interna sicurezza degli stati. Il suo cuore a pietà inclinato fece tacere il rigore delle leggi, condonò l' estremo supplizio, minorò sommamente le pene, accordò piene grazie a parecchi sciagurati, i quali con colpevoli unioni segrete, o con fatti avevano precedentemente conspirato al sovvertimento delle monarchie, usò nuova indulgenza a' già graziati dall' augusto suo genitore, aprì ai primi ed a' secondi l' adito di meritare con intemerata vita maggiori indulgenze, e rese alle famiglie non pochi per le stesse cagioni, o espulsi, o per timore delle pene incorse volontariamente fuggiti da' reali dominî.

Non si limitò la clemenza sovrana a' soli autori delle passate sventure, ma a molti altresì si estese, i quali cercavano, anche dopo restituito l' ordine, di eccitare nuove civili perturbazioni. Padre amoroso dei sudditi suoi la Maestà Sua profittando della favorevole occasione della ricorrenza del santo giubileo, in cui la chiesa apre i tesori delle grazie celesti, cercò di porre in opera i mezzi efficacissimi della nostra sacrosanta religione, onde ricondurre ognuno sulla strada delle virtù cristiane, vero fondamento di prosperità sulla terra.

Si lusingava Sua Maestà che per tali vie giungesse a rassodar la calma, ed a fare scomparire financo le tracce lagrimevoli degli antichi disordini.

Pure trista esperienza ha provato che alquanti faziosi invecchiati nel delitto, immoti allo spettacolo de' mali passati, e sordi alle voci del pubblico bene sieno ancora agitati da perverse voglie. E perciò col decreto del 24 dello scorso maggio si vide il Re nella penosa necessità di opporre i rigori della giustizia a' pertinaci, i quali fossero per abbandonarsi a' nuovi politici traviamenti che disturbar potessero la pace dell' immensa maggioranza de' buoni e fedeli suoi sudditi, ed involgerli in novelle sciagure.

Non è poi sfuggito alla penetrazione di Sua Maestà l'inconcusso principio che la fermezza, lo zelo ed il deciso contegno delle autorità sono i principali elementi per prevenire e comprimere cosiffatti reati per diminuire il numero de'malintenzionati, e per contenere ne' limiti del retto sentiero coloro che possono essere proclivi a deviarne, e che per l' opposto la debolezza, l' ambiguità e la indeterminazione delle autorità medesime sono le cagioni alimentatrici dello spirito di vertigine. Mossa da questa considerazione ha la Maestà Sua dichiarato nel consiglio ordinario di stato di questo dì, essere suo sovrano volere che le autorità tutte, quando non vogliano attirarsi una personale responsabilità per inadempimento preciso dei loro doveri, spiegare debbano la più grande energia, vigilanza, e fermezza di carattere, in guisa che senza timore di personale compromissione, e senza perplessità alcuna si modellino a' dettami della legge contro chiunque osasse direttamente o indirettamente mostrar tendenza contro del trono, che nella condotta pubblica e privata debbano le medesime autorità apertamente distinguere i sudditi religiosi, morigerati, fedeli, devoti manifestamente al trono, da quelli che persistono nelle perniciosi opinioni. Che debbono proteggere amorevolmente i primi, anteporli per tutte le cariche, ed esser loro benevoli, in maniera da far manifesto al pubblico il pieno favore del governo a loro vantaggio, che debbano costantemente impedire che i faziosi abbiano la menoma influenza ne' loro comuni e altrove, e che ove sieno ancora in carica uomini pertinaci ne' mentovati malvaggi disegni, ne debbano immantinente proporre, la destituzione. Nemici degli altari, del trono, di sè stessi, e del bene comune cotesti sciagurati cesseranno di far parte della gran massa de' fedeli ed amati sudditi di Sua Maestà, ed il Re vuole che sieno considerati e tenuti per indegni delle sue grazie.

Ha dichiarato infine Sua Maestà che prenderà stretto e

periodico conto del futuro contegno di tutti i pubblici funzionari nella indicata gelosa linea di loro adempimento ; e che perciò se taluno di essi o per viltà di animo , o per colpevoli riguardi si sentisse non atto a corrispondere ai prescritti indispensabili doveri , rassegni fin da ora la rinuncia della sua carica , e dispensi così la Maestà Sua dall'obbligo di adottare per esso esemplari misure di rigore.

Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra questa sovrana determinazione per farne l' uso che convenga , e per comunicarla alle autorità che da lei dipendono.

— 1473 —

Reale Rescritto del 21 settembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sul libero cabotaggio e sulla libertà delle interne comunicazioni del porto franco di Messina.

Nell' articolo 245 della legge doganale da Sua Maestà sanzionata sotto il 19 giugno ultimo si trova prescritto che dal giorno della pubblicazione della legge medesima la città di Messina godrà il libero cabotaggio e la libertà delle interne comunicazioni con tutti gli altri luoghi del regno, a norma degli stabilimenti in vigore , delle prescrizioni ed eccezioni contenute nella legge , e lo spazio del porto franco , ossia del riposto dei generi , e manifatture estere sarà ridotto in una parte dei locali , che formavano l' antico recinto dei magazzini del porto franco.

Dal contesto di questo articolo chiaro risulta, che il favore del libero cabotaggio , e la libertà delle interne comunicazioni per Messina , salve le eccezioni nella legge stessa sul proposito contenute , suppone contemporaneamente la riduzione dello spazio del porto franco. Or non essendosi questa riduzione tuttavia realizzata , Sua Maestà ha nella sua saggezza considerato che , non ostante la pubblicazione della legge non può per ora aver luogo per Messina la esecuzione del sopraenunciato paragrafo dello articolo 245 della legge medesima intorno al libero cabotaggio.

Ha quindi la Maestà Sua ordinato che sino a quando non si metta in piena esecuzione il nuovo sistema della riduzione del porto franco , non debba avere il libero cabotaggio, autorizzato dalle leggi , come una conseguenza della riduzione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tal sovrana determinazione pel corrispondente adempimento.

— 1474 —

Ministeriale del 25 settembre 1826 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale de' rami e dritti diversi con la quale si danno disposizioni a regolare il versamento del terzo pensionabile.

Per effetto de' reali rescritti de' 10 agosto 1824 e de' 25 gennaio 1825 i prelati e beneficiati di Sicilia dal primo di settembre 1824 non dovettero più versare al regio erario il loro pensionabile di ciascuna mensa, abadia, o beneficio, ma pagare direttamente a' rispettivi assegnatari le pensioni concedute sul rispettivo terzo pensionabile, e sulla massa del terzo pensionabile in generale, salvo però l'obbligo ad essi prelati e beneficiati di versare soltanto all'erario lo importare cumulativo delle imposizioni esistenti sulle pensioni anzidette. Non potendo quindi la generale tesoreria, a contare dalla detta epoca del primo settembre 1825, ritenere direttamente le imposizioni che gravitano sulle accennate pensioni, formando all'incontro uno degli articoli d'introito contemplati nello stato discusso della real tesoreria quello del 5 e 25 per 100, in cui son comprese le imposizioni di cui è parola; e dovendo quindi praticarsi e sorvegliarsi ne'modi regolari lo incasso delle ritenute anzidette, tanto per quel che riguarda gli arretrati, quanto per lo corrente, mi son determinato a disporre, che l'amministrazione dello stralcio, e la direzione generale de'rami e dritti diversi assumano anche tra le loro attribuzioni la incumbenza di curare rispettivamente lo incasso di questo ramo d'introito in beneficio del regio erario, cioè l'amministrazione dello stralcio, gli arretrati, che farà liquidare dal primo settembre 1824 a tutto dicembre 1825; e la direzione generale de'rami e dritti diversi tutto ciò che riguarda il corrente, con trasmetterne alla generale tesoreria il prodotto in lordo, e nel modo stesso, col quale si versano alla medesima tutti gli altri introiti provvenienti dalle rispettive amministrazioni, e con praticarsi a questo oggetto avverso i debitori le coazioni prescritte dagli stabilimenti in vigore.

— 1475 —

Reale Rescritto del 27 settembre 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che non potendosi ottenere il fitto de' dazi comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima d'incominciare l'esercizio.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'avviso della consulta generale sul dubbio promosso, se nei casi di non trovarsi ad affittare la riscossione de' dazi di consumo comunali, tanto ordinari, che quell' imposti per far fronte al novello dazio prescritto col decreto de' 28 maggio del corrente anno, convenisse abolirsi i ruoli di transazione permessi nell'articolo 203 della legge de' 12 dicembre 1816 col surrogarsi altro metodo; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 26 del corrente mese; si è degnata risolvere, che per ora non si faccia novità alcuna ai sistemi attualmente vigenti. Nel tempo stesso la Maestà Sua ha ordinato che gl' intendenti inculchino ai sindaci, e decurionati di mettere in opera i mezzi possibili perchè la riscossione pei dazi comunali, e precisamente quella del nuovo dazio si dia in affitto, e che i ruoli di transazione si mettano in uso nell' estremo caso soltanto quando praticati tutti gli sforzi per ottenere l'affitto, non sia stato affatto possibile di riuscirvi, perchè la legge permette questo metodo in ultimo luogo, lo che mostra che la legge stessa è venuta a permetterlo nel solo caso di assoluta necessità.

Ha comandato inoltre Sua Maestà che gl' intendenti debbano inculcare la esatta esecuzione della sua sovrana risoluzione de' 5 dicembre 1825, perchè ne' casi che non si ottenga l'affitto di qualunque dazio comunale, i ruoli di transazione siano fatti a tempo e prima che cominci lo esercizio, onde possa farsene la riscossione per dodicesimi, divenendo così meno gravosa la percezione particolarmente alla gente povera.

— 1476 —

Circolare del 27 settembre 1826 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti i regi procuratori diocesani portante dichiarazione ai dubbi surti su i modelli degli stati di cassa delle amministrazioni diocesane.

Affidata a me la sorveglianza delle amministrazioni diocesane, diveniva io interessato a conoscere periodicamente l'andamento delle loro contabilità rispettive. Quindi con una circolare de' 4 agosto 1819 obbligai i regi procuratori a rimettermi in ogni mese gli stati, che mettessero in veduta

l' introito, e l'esito così in numerario, che in generi, e questi il più delle volte mi hanno dato occasione a prendere delle misure, mercè le quali la percezione si è affrettata, si son gli esiti risecati, i mezzi agl' incassi si son facilitati, e si è rianimato il corso de' giudizi, che lentamente progredivano, o che erano abbandonati. I modelli però contenuti nella circolare suddetta non mettevano in prospetto tutto ciò, che formava resta esigibile del quadrimestre precedente a quello, cui gli stati, che mi si rimettevano, erano riferibili, per cui io conosceva i soli maturi nel quadrimestre e l' esatto, ma non poteva aver sotto gli occhi le quantità, che eran rimaste in arretrato ne' quadrimestri precedenti, notizia ben necessaria per conoscere le forze di ciascuna amministrazione, per prender conto de' motivi di tale arretrato, e per adottar le convenienti disposizioni a farlo scomparire.

Ecco perchè colla mia circolare de'23 agosto rimisi nuovi modelli, le prime tre colonne de'quali son destinate a presentare i maturi non esatti a tutto il quadrimestre precedente, gli incassi sul quadrimestre per conto di detti maturi, e le reste degli stessi, le quali poi avrebbero dovuto formare la materia da riempiere le prime tre colonne degli stati pel quadrimestre successivo.

Or molti tra regi procuratori mi hanno rimesso di già gli stati per lo quadrimestre terminato nel prossimo passato agosto secondo i nuovi modelli, ma ho veduto, che essi non bene hanno inteso l'ogetto della riforma de' modelli antichi, con tanta chiarezza sviluppata nella detta circolare de'23 agosto. Taluni hanno impiegato le prime colonne a segnare il maturo nel quadrimestre precedente, e la seconda a segnare l'esatto nello stesso quadrimestre, cosicchè non han fatto, che ripetere in parte ciò che di già risultava dagli stati relativi a quel quadrimestre. Taluni altri nella prima colonna han rapportato l'arretrato riferibile al solo maturo nel quadrimestre precedente, senza punto tener conto della resta esigibile allorchè quel quadrimestre era incominciato a decorrere. Taluni altri hanno creduto. che il nuovo modello li dispensasse dal distinguere la contabilità delle cappellanie, e legati pii devoluti, secondo trovasi prescritto nella circolare de'19 febbraio 1820. Altri finalmente in altri equivoci son caduti, cosichè gli stati pervenutimi non soddisfano all'oggetto, che nella riforma de'modelli si è prefisso. Affinchè dunque un tale oggetto si ottenga, ho io creduto espediente di venire alle seguenti spiegazioni.

1. La prima colonna dovrà offerire il maturo non esatto a tutto il quadrimestre, precedente, val dire le reste riunite

insieme de' maturi avvenuti non solamente nel detto quadrimestre, ma in tutti quelli, che lo hanno preceduto, cosichè si conosca qual sia l' arretrato, che soffre l' amministrazione al principio del quadrimestre ultimo cui lo stato è relativo.

2. La seconda colonna deve esprimere la quantità esatta nel quadrimestre ultimo, quelle cioè cui si rapporta lo stato, per conto della quantità figurata nella prima colonna.

3. La terza colonna dee contenere il residuo della quantità descritta nella prima colonna, detratta quella descritta nella seconda, e questa quantità residuale sarà quella appunto che dovrà poi riempiere la prima colonna dello stato del quadrimestre avvenire.

4. Non è necessario di marcare i cespiti differenti, donde le quantità della prima colonna derivano, nè di distinguere le partite, che nell'insieme vanno poi quella a formare. Ecco perchè la indicazione de' cespiti non figura a principio nello stato, ma nella quarta colonna, appunto perchè si è voluto far intendere, che ne'carichi, nelle esazioni del quadrimestre cui lo stato si rapporta, conviene aver conoscenza de'cespiti produttivi. Il che va diversamente a riguardo dei generi, ove la diversa loro specie è figurata nella prima colonna del modello.

5. Lo stato riferibile agli arretrati delle mense, consegnati dal demanio, dee essere tutto distinto dagli stati relativi ad altre provvenienze, gestionate dalle amministrazioni.

6. Le cappellanie e legati pii devoluti esigono stati a parte dai benefici, e questi debbono egualmente essere redatti secondo i nuovi modelli.

7. Le reste in cassa del quadrimestre precedente possono indifferentemente esser portate nella colonna degli introiti nel quadrimestre, o nel bilancio apposto in piedi dello stato, e egualmente che l'esito superante introito del detto quadrimestre, può figurare nella colonna degli esiti nel quadrimestre, o nel detto bilancio.

Dopo queste spiegazioni, delle quali per altro non vi sarebbe stato bisogno, se maggiore attenzione si fosse portata alla mia circolare de'23 agosto, io mi lusingo di ricevere gli stati in regola, e tali che pienamente rispondano allo scopo, che si è avuto in riformarne i modelli.

Preso meglio in considerazione il modello dello stato dei generi, trovo che le due colonne undecima e duodecima meglio è ridurle ad una sola sotto la ditta causale, e nella stessa far figurare le prestazioni sia per canoni, sia per congrua, sia per qualunque loro titolo, come pure le vendite. Trovo inoltre che il detto stato presenta le reste dell' esatto

totale nel quadrimestre , ma ooo offre la resta io cassa del quadrimestre precedente, per cui tra le coloooe decima quarta e decimaquiota due altre convien frapporne , una sotto la ditta *resta in cassa del quadrimestre precedente*, e l'altra sotto la ditta *totale della resta in cassa.*

Quiudi ho creduto opportuoo di riformare il modello di detto stato de'generi nella maniera, che rileverà dall'aonesso esemplare.

Desidero che ella mi avvisi dell'arrivo della presente.

— 1477 —

Reale Rescritto del 27 settembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante l'aggiunzione di taluni articoli della tariffa dei dritti così detti di cancelleria.

Nel cousiglio ordinario di stato del dì 15 correnle mese ho rassegnato a Sua Maestà così il progetto del controloro della percezione de'dritti de'regi exequatur, manifestatomi dall'eccellenza vostra con foglio di 5 dello scorso luglio circa l'aggiunzione di taluni articoli di cui feci cenno all'eccellenza vostra nei riscontri datile sotto il dì 12 agosto ultimo , riguardante l'accetazione di eredità , di legati e donazioni in favore delle chiese. E Sua Maestà si è degnata di approvare alla tariffa suddetta si aggiunga l'articolo delle bolle pel pallio, che si couferisce agli arcivescovi col dritto di ducati 10 proposto dal controloro; e che pei brevi *extra tempora* per le ordinazioni , il dritto di cartini 13 che ora si esige per lo regio exequatur a teoore della suddetta tariffa, si aumenti a ducati tre e grana 30 come quello delle dispense all'età canonica. Quanto poi alla spedizione dei decreti per l'accettazione di eredità, legati, e donazioni a favore di chiese e stabilimenti ecclesiastici , Sua Maestà ha dichiarato esser sua sovrana volontà che non si stabiliscano dritti da esigersi come pure ha ordinato la Maestà Sua che oon si faccia alcuna innovazione io quanto a tutti gli articoli proposti dal controloro medesimo, cioè brevi d'indulgenze perpetue, o ad septennium, bolle pe'vescovi, carte generalizie pei capitoli provinciali dei regolari , e per le congregazioni intermedie , e contratti di compra e vendita cogli stabilimenti pubblici.

Il che nel real nome partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1478 —

Reale Rescritto del 27 settembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, portante disposizioni per la introduzione dei baccalà in quei reali dominii.

Col decreto de' 20 settembre 1821 essendosi portata una generale diminuzione di dazio sull'immissione del baccalà e stoccopesce, si prescrisse che niuna altra diminuzione di dazio sarebbe stata accordata su tali generi a causa di avaria di qualunque sia il danno ed il deterioramento che soffrissero i generi suddetti. Insorta la controversia se per effetto di un tale disposizione, ed in compenso della generale diminuzione di dazio accordata al baccalà e stoccopesce, riscuoter si dovesse ancora il dazio su quella parte dei detti generi, che per misura sanitaria si gettasse in mare per essere tanto avariata da non potersi mettere in commercio, la generale amministrazione dei dazi indiretti sostenea l'affermativa, i negozianti di tali generi osservarono di non essere il dazio dovuto.

La controversia esaminata maturamente, venne ancora di reale ordine rimessa alla discussione della consulta generale del regno delle due Sicilie.

Emesso dalla consulta generale l'avviso, io ho rassegnato al Re lo affare, e la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato del 25 cadente uniformandosi al parere della consulta si è degnata di approvare la opinione dell' amministrazione generale de'dazi indiretti, nel caso, che non l'intiero carico, ma una parte di esso si gettasse a mare pel suo deperimento, e che quindi ai termini del decreto dei 20 settembre 1821 debba riscuotersi il dazio d'immissione su quelle quantità di baccalà e stoccopesce, che pel totale loro deperimento si faccia gettito in mare, e che nel sol caso, quando l'intiero carico debba gettarsi a mare per disposizione sanitaria non debba esigersi dazio alcuno, non avendo la Maestà Sua creduto di aderire alle domande del commercio pei gettiti parziali, essendo questi compensati colla diminuzione del dazio convenzionalmente stabilito.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1479 —

Reale Rescritto del 4 ottobre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno risguardante i preti diocesani commoranti in Napoli, e quelli che volessero senza permesso uscire dalle rispettive diocesi.

Informata Sua Maestà che gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ordinari di questa parte del regno sogliono richiedere dal ministro della polizia generale i di lori preti diocesani commoranti in Napoli, perchè buoni ed utili alle di loro diocesi, tralasciando di ricercare i discoli; ha nel consiglio ordinario di stato del dì 15 dello scorso settembre comandato, ch'essi si ricevano tutt'i preti, i quali sono fuori della loro diocesi, tanti buoni, che cattivi; e che non più rilascino discessoriali senza il permesso degli affari ecclesiastici. Ha pure la Maestà Sua ordinato che gl'intendenti delle provincie sieno vigilanti per quei preti, che senza permesso volessero uscire dalla diocesi, negando loro il passaporto, e dandone conoscenza sollecita ai rispettivi vescovi per adottarsi quelle misure che si crederanno.

Il che partecipo nel real nome a lei, per l'adempimento di sua parte.

— 1480 —

Circolare del 7 ottobre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i comuni non debbono sopportare la spesa per legare il codice e la collezione delle leggi di proprietà dei giudicati regii.

Ai 29 settebre scorso ella ha fatto sentire le premure che le si fanno dal regio procuratore presso del tribunale civile per farsi legare a carico dai comuni la collezione delle leggi di proprietà de'regi giudicati, e riprovedersi anche a carico de'comuni medesimi le cinque parti del codice nei circondari ove sono consumate. Io le osservo che i comuni non debbono somministrare nè la collezione delle leggi, nè i codici ai giudicati regi di circondario. La copia del codice acquistata nel 1819 deve servire per solo uso delle cancellerie comunali, e pei giudici conciliatori.

— 1481 —

Reale Rescritto del 7 ottobre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dell'amministrazione generale del registro e bollo col quale si danno disposizioni a regolare le indennità giudiziarie dovute a'componenti delle commissioni militari e pei loro cancellieri, allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

Ho rapportato al Re il dubbio eccitato da' due di lei rapporti del 6 giugno, se cioè a'componenti le commessioni supreme, e le commessioni militari create con decreto del 24 maggio di questo anno, non che a'cancellieri presso le stesse sieno dovute indennità giudiziarie, e quali, allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

Non ho omesso in siffatta proposizione di esternare il parere del ministro di grazia e giustizia da me consultato, il quale sulla quistione avea distinto nelle commessioni supreme i votanti togati, da'votanti militari, e per li primi osservando che essi debbono prendersi tra i giudici della gran corte civile, e tra i consiglieri della suprema corte di giustizia, come pure osservando, che il cancelliere non è militare, avea opinato di non potersi a costoro le indennità ricusare, trovandosi compresi nell' art. 1 del decreto de' 13 gennaio 1817 sotto la espressione commessione straordinaria, e per rapporto alla quantità poi di tali indennità era stato di avviso di non tenersi conto del diverso grado de'votanti, ma di aversi riguardo al servizio cui essi sono indistintamente addetti, onde non farsi differenza alcuna tra loro, menochè per li funzionanti da presidente e da procuratori generali presso le commessioni stesse, aggiungendo che ove non si fossero incontrate difficoltà per parte mia, il quantitativo avrebbe potuto essere quello stesso fissato col decreto del 5 ottobre 1824 per gli consiglieri della gran corte de'conti. Per li secondi ossia per li votanti militari, o che si tratti delle commessioni supreme, o che si tratti delle commessioni militari aveva opinato distinguersi, se essi godono degli averi di piena attività, e nel caso negativo se non godono di altri emolumenti per lo servizio che prestano, nelle dette commessioni, onde conoscersi se fossero loro applicabili le indennità di giustizia. Similmente ho rassegnato il riscontro pervenutomi dal ministro di guerra e marina sugli averi de'votanti militari, dal quale risultava, che i votanti presso le commessioni supreme percepiscono gli averi di piena attività, ma che i componenti le commessioni militari godono gli averi di seconda classe.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 12 dello scorso mese ha rescritto di darsi a'votanti militari delle commessioni supreme le stesse indennità che ha dichiarato spettare indistintamente a'votanti togati, e prendendo norma per costero dal citato decreto del 5 ottobre 1824, senza perder di veduta la proporzione risultante dal decreto de'13 gennaio 1817, ha disposto, che a'votanti delle commessioni supreme sieno pagani, sieno militari si assegni la indennità di grana 80 a miglio, e di ducati quattro per ogni giorno di dimora fuori residenza, che le stesse indennità si diano ai presidenti togati, e procuratori generali presso le commessioni medesime aumentate bensì di un terzo, e che i cancellieri aver debbano la metà di quello ch'è dato a'votanti. Per li votanti poi delle commissioni militari, non godendo essi soldi di piena attività, e per li cancellieri delle stesse, la Maestà Sua vuole che si osservi il decreto del 6 marzo 1820, e perciò che si abbiano i primi grana 25 a miglio e carlini 15 per ogni giorno di dimora, ed i secondi grana 15 a miglio e grana 50 per ogni giorno di dimora.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ne curi l'adempimento, nella prevenzione che la stessa comunicazione ho dato al ministro di grazia e giustizia ed al ministro della guerra e marina.

— 1482 —

Ministeriale del 14 ottobre 1826 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del re presso il tribunale civile di Avellino, portante la risoluzione di dubbi sulla applicabilità del rescritto del 18 agosto 1826 per condonazione di multe a'notai.

La condonazione accordata col sovrano rescritto del 18 agosto 1826 dee ricevere la sua applicazione in tutti i casi, nei quali non sia stato interamente compiuto il giudizio di esecuzione per sentenza contenente condanna di multa. In questi casi però i notai ammessi alla indulgenza sovrana dovranno indennizzar le camere notarili dell' ammontar delle spese all'uopo occorse. Ai notai semplicemente imputati, pei quali o è stato solo incoato il giudizio per la condanna delle multe, o niun atto introduttivo di questo giudizio siasi praticato, non può impedirsi discutere innanzi il tribunale stesso se sieno o pur no veramente colpevoli. La grazia di Sua Maestà non ha riguardato che i notai contravventori. Per cotesti notai però riferirà volta per volta, in caso di condanna, per gli ulteriori sovrani provvedimenti. Non potendosi poi conoscere l'ammontare delle somme che i notai debbono alla cassa dell'archivio per dritti che al medesimo competono sugli atti

che ne sono stati rogati, ed eseguir quindi l'incasso del rispettivo ammontare, senzachè i notai abbiano eseguita la esibizione delle copie di repertorio, delle quali sono in arretrato, conviene che per le vie regolari sien chiamati i notai morosi all'adempimento di questo dovere.

— 1483 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 partecipato dal ministro di casa reale a quello delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio degl'impiegati della casa reale in caso di pensione di giustizia.

Varî individui attualmente impiegati nella casa reale vantavano de' servizî precedentemente resi in altri rami attinenti allo stato.

Ne' casi di ritiro o di morte di tali individui avviene spesse volte che il numero degli anni di servizio dall' epoca della loro ammissione nella casa reale non dà dritto ad essi o alle loro famiglie a quella pensione che sarebbe dovuta se i loro servizi fossero stati resi sempre alla casa reale , d' altronde nulla possono essi o i di loro superstiti pretenderc dalla tesoreria generale, perchè lasciarono i loro antichi impieghi in altri rami dello stato.

Sua Maestà con la sua connaturale clemenza, volendo stabilmente ovviare ad un tale inconveniente , si è degnata risolvere che nel liquidarsi le pensioni di ritiro o di vedovanza per quegl'impiegati che d'altri rami dello stato sono passati a servire nella casa reale, si tenga conto non solo de'servizî resi nella real casa medesima, ma puranche di quelli prestati anteriormente allo stato per effetto de'quali avrebbero avuto dritto a liquidazione di pensione, e che alla totalità del numero di anni de'loro servizi si adattino le disposizioni del real decreto de'16 luglio 1817, relativo al monte delle vedove e de'ritiri della real casa.

E siccome può lo stesso caso avverarsi per altri impiegati che dalla casa reale sieno passate in altre dipendenze riguardanti lo stato, così ha la Maestà Sua parimenti risoluto, che nella liquidazione delle rispettive pensioni in conformità della legge del 2 maggio 1816 si pongano a calcolo anche gli anni di servizio precedentemente prestato alla casa reale.

Per quegl'individui poi i quali trovansi impiegati ne' vari rami rientrati nelle attribuzioni della reale segreteria di casa reale all'epoca de'reali decreti de'20 giugno e 10 luglio 1821; vuole Sua Maestà che continui a rimanere in osservanza quanto fu prescritto con real decreto dei 7 settembre 1821 continuandosi a versare nella tesoreria generale l'importo della ri-

tenzione del 2 e mezzo per cento sui loro soldi, rimanendo ad essi applicabili le disposizioni della legge del 3 maggio 1816.

Nel real nome ne prevengo l' eccellenza vostra per sua intelligenza e perchè si serva farne l' uso che convenga di sua parte.

— 1484 —

Ministeriale del 18 ottobre 1826 diretta dal ministro delle finanze al controloro generale della real tesoreria con la quale si determina il modo come rilasciare i certificati che tanto dai particolari, quanto dalle diverse amministrazioni si domandano per epoche le di cui carte trovansi passate alla gran corte dei conti.

Volli sentire la gran corte dei conti sulla proposta fatta dal consiglio di tesoreria con l'appuntamento degli 11 di luglio 1825, circa i certificati che si dimandano dalle diverse amministrazioni, e dai particolari per epoche, le di cui carte trovansi passate alla gran corte suddetta, di rilasciarsi cioè tali certificati dalla gran corte medesima presso della quale esistono i documenti originali, e pei due rami di guerra e marina, ove si trovi necessario, dalle due intendenze generali presso cui rattrovansi ancora i duplicati dei documenti, rimanendo a cura della tesoreria il far dritto alle parti pe'soli certificati che possono estrarsi dalle carte esistenti nella medesima.

La gran corte summentovata non avendovi trovata alcuna difficoltà per parte sua, questa real segreteria viene a dare perciò l' approvazione alla proposta suddivisata, ond'è ch'ella può disporne l'esecuzione ritenendo la presente in riscontro al rapporto del 16 luglio 1825 n. 3090; nella prevenzione di essersi passata la comunicazione al ministero della guerra per la parte a lui riguardante della disposizione in discorso.

— 1485 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla liquidazione dei crediti dell'erario contro i comuni.

Venuta vostra eccellenza in cognizione, che nè si erano ancora liquidati ne' rispettivi consigli d'intendenza i titoli dei crediti dell' erario contro i comuni, nè si era presa ne' rispettivi offici della conservazione d'ipoteche l'iscrizione delle rendite, e de' crediti dello erario, e di quelle di regio patronato, non avendovi per queste ultime badato i titolari, ed essendosi per le prime gli agenti delle diverse dipendenze finanziere resi contumaci alle eccitative, onde raccogliere, e

far arrivare alla direzione generale de' rami e dritti diversi i titoli in forma legale de' crediti dello erario; ha manifestato con rapporto degli 11 dello scorso settembre (2. carico n. 1874) di aver per la prima delle due mancanze disposto, sull'avviso del regio procurator generale presso la gran corte de' conti che gli agenti finanzieri locali, ferma restando la responsabilità loro, e di tutti quelli che aveano l'obbligo per legge d'invigilare alla ricerca e produzione ne' consigli d'intendenza, de' titoli dello erario contro i comuni, sodisfacciano a quest'obbligo nel tempo, che rimane del termine prescritto col sovrano rescritto dei 28 giugno di questo anno: e laddove il direttore generale dei rami e dritti diversi sperimenti della lentezza nei suddetti agenti, destini persone di sua fiducia a spese per ora dei medesimi. Quanto alla seconda omissione uniformandosi vostra eccellenza allo avviso del detto regio procurator generale sul pregiudizio che n'è risultato alle ipoteche dello erario, e delle mense, e sulla responsabilità di cui per questo fatto son venuti a caricarsi gli agenti finanzieri, i vescovi, ed abati nei loro beni pei danni ed interessi che lo erario e le mense stesse saran per soffrire, non ha trovato altro espediente a prendere per lo momento se non quello d'incaricare il suddetto direttore generale, che prendendo più accurate notizie, dica precisamente, e individualmente gli agenti finanzieri ed i titolari, che hanno omesso di prendere l'inscrizione delle rendite dovute allo erario ed alle mense.

Proposto l'anzidetto rapporto di vostra eccellenza prima nel consiglio dei ministri, ed indi nel consiglio ordinario di stato de' 9 del corrente; Sua Maestà si è degnata dichiarare, che resta intesa con approvazione delle disposizioni date da vostra eccellenza. In quanto però alle iscrizioni da prendersi, salva sempre la riserba dall'eccellenza vostra proposta contro gli agenti finanzieri, vescovi, ed abati nei beni loro propri, comanda la Maestà Sua, che tali iscrizioni sian prese con la data corrente col solo salario ai conservatori, e senza dritto fiscale. Vuole infine Sua Maestà che vostra eccellenza prenda conto se con effetto sieno state prese le inscrizioni anzidette.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1486 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive il modo come liquidarsi il compenso spettante a quei possessori di officî aboliti, che non possono contare l'intero ventennio designato dalle istruzioni del 17 marzo 1819.

Avendo la gran corte dei conti, come fu da vostra eccellenza palesato col rapporto degli 11 luglio 1825 (2. carico n. 2099) chiesta la norma di suo regolamento nel caso come era avvenuto del cavaliere D. Antonio Maria Tommasi già possessore dell' officio di credenziere della Porta dei greci in cotesta capitale, che non potendo un possessore di officio abolito, contare l'intero ventennio, designato dalle istruzioni dei 17 marzo 1819 per coacervarne il fruttato, nè potendo in altro modo giustificarne i proventi, che con le pensioni risultanti dagli atti di affitto, non si renderebbe la liquidazione perfettamente eseguibile ai termini delle dette istruzioni, volle Sua Maestà rimettere questo affare alla discussione ed avviso della consulta dei reali dominî oltre il faro.

Avendo la consulta emesso già il suo avviso, Sua Maestà uniformandosi allo stesso nel consiglio ordinario di stato dei 9 del corrente si è degnata ordinare.

1. Che nella liquidazione del fruttato prescritto con l'art. 39 delle istruzioni dei 17 marzo 1819 si possa tener conto non che delle percezioni economiche, ma benanco della gabellazione, maggiormente dove mancano le prime.

2. Che ove non possa farsi il coacervo d' un ventennio giusta le dette istruzioni sia lecito coacervarsi un decennio uniformemente al real decreto dei 21 giugno 1819.

3. Che facendosi il coacervo sulle gabellazioni, non debba aver luogo la deduzione del terzo per gli officî, che non avevano annessa responsabilità e per quelli che portavano responsabilità, la detta deduzione debba farsi in una sola rata alla detta responsabilità corrispondente.

4. Che la liquidazione reclamata dagli eredi del cavaliere Tommasi possa lasciarsi giusta i detti principî fattagli dalla regia camera , che si sono esibiti deducendosi da essa una sola rata dal medesimo proporzionata alla responsabilità che indossava.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1487 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 partecipato dal ministro delle finanze sul modo come liquidarsi il compenso spettante al principe di Trabia, per l'abolito officio di maestro notaio della gran corte di Sicilia.

Rilevasi dal rapporto di vostra eccellenza de' 27 ottobre 1824 2. carico numero 2341 che cotesta gran corte dei conti è stata perplessa, se nel valutare il compenso spettante al principe di Trabia per l'abolito officio di maestro notaio della gran corte di Sicilia venduto a'di lui autori dalla gran corte a perpetuità, e col patto della riportata, nel numero di quelli, che le istruzioni medesime qualificano di quarta classe. D'altronde ha la stessa gran corte de' conti fatto osservare che le dette istruzioni mentre all'articolo 13 stabiliscono la regola con la quale valutasi il compenso degli offici conceduti a vita per causa mista di prezzo, effettivamente assegnano per quelli della stessa classe conceduti a perpetuità com'è l'officio di cui trattasi.

Vostra eccellenza trovando ragionevole la difficoltà per la mancanza della regola ha creduto senza alcun dubbio, che il suddetto officio debba riferirsi alla quarta classe di cui parlano le istruzioni.

Il cavalier D. Ignazio Bosco tanto a suo nome, che a nome di altri comproprietari dell'indicato officio con una supplica presentata in questo ministero non ha fatto alcuna opposizione, che il compenso ne venga stabilito con le regole dell'articolo 14 delle istruzioni, combinato quanto a' dettagli di operazione con l'antecedente articolo 13, perchè rimosso qualunque equivoco si stia alla letterale e testuale prescrizione dell'articolo stesso, secondo la quale si mostra, che la rendita perpetua da assegnarsi in compenso dell'officio anzidetto, esser debba in ragion composta degl'interessi del prezzo effettivamente sborsato calcolati al 5 per 100 tratandosi di atto perpetuo, e di quattro decimi del reliquato, quanto ve ne abbia dopo fatta la deduzione di tal' interessi della somma, rappresenti il medio ritratto netto dell'officio.

Sua Maestà a cui è stato il tutto rassegnato dopo avere inteso il parere della consulta de' reali domini oltre il Faro, si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 9 del corrente, che la gran corte de' conti liquidi il compenso dovuto al ricorrente, considerato l'officio come di quarta classe ed in conseguenza ai termini dell'articolo 14 delle istruzioni sovranamente approvate nel 1819, dichiarando la Maestà Sua sin d'allora che pervenuta cosiffatta liquidazione, si riserba

di dare le sue sovrane risoluzioni sull'assunto, giacchè trovandosi nelle istruzioni suddette messo il caso della regola da serbarsi per la liquidazione dei compensi degli uffici venduti a perpetuità, col patto espresso, e non presunto della ricompra, rimane al fisco la doppia via di scegliere l'una dello esercizio del patto e l'altro della liquidazione per l'officio abolito a causa di pubblica utilità.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1488 —

Circolare del 28 ottobre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che le coazioni ai debitori morosi de' collegi e de' licei si faranno per mezzo de' servienti comunali.

Avendo fatto presente al Re alcuni dubbi insorti intorno al modo come intimarsi le coazioni ai debitori morosi de' collegi e licei, Sua Maestà nel consiglio ordinario degli 11 luglio prossimo scorso, si è degnata approvare, che tal'intimazioni abbian luogo pel ministero de' serventi comunali con l'incarico dei sindaci delegati dagl'intendenti, come trovasi stabilito pei comuni e per gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 1489 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1826 partecipato dal ministro degli affari interni con cui si determina quali amministrazioni di beneficenza godono del dritto di spedire i piantoni.

Ho rassegnato al Re il dubbio promosso da cotesto consiglio col suo rapporto degli 8 ottobre del passato anno, cioè se il beneficio de' piantoni accordato a' comuni per l'esazione censi e gabelle col rescritto sovrano del 2 aprile 1817 fosse stato applicabile per la esazione delle rendite degli stabilimenti di beneficenza.

La Maestà Sua uniformandosi alll'avviso della consulta dei reali dominî di quà del faro, si è degnata di ordinare che la commessione di beneficenza della *comunale*, e quella che regola gli orfanotrofi e ritiri abbiano la facoltà di spedire le coazioni amministrative o sieno piantoni, come praticano i cassieri de' comuni ai termini delle istruzioni in vigore, e che le confraternite, e confidenze particolari debbano continuare ad esigere le di loro rendite, come han praticato finora senza il mezzo dei piantoni, che le istruzioni non hanno accordato alle medesime.

Nel real nome lo partecipo al consiglio per l'uso corrispondente.

— 1490 —

Circolare degli 8 novembre 1828 emessa dalla direzione generale de' ponti e strade portante disposizioni per la misura e circoscrizione de' boschi.

L'articolo 32 della nuova legge sull'amministrazione forestale prescrive che tutt'i boschi e le selve dello stato, de'comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali tanto laicali che ecclesiastici, siano misurati, e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi notati in un registro che si terrà presso questa direzione generale coll' indicazione dell'estensione e della natura del suolo, come ancora della specie, e della qualità degli alberi che vi esistono.

Or l'esecuzione di questo articolo ha bisogno di un tempo non indifferente, ma intanto lo stesso articolo, prevedendo questo caso, prescrive che gl'intendenti curino che provvisoriamente sieno queste verificate, ed in fine che dopo l'aggregazione dell'usurpato sieno confinati regolarmente.

Poichè questa provvisoria operazione può essere eseguita in poco tempo, ed è affidata alle sue cure, quindi io richiamo con questa mia tutta la sua attenzione su tale articolo, e la prego di far uso di tutto il suo noto zelo per eseguirsi quanto più presto si può questa operazione preliminare. Per contribuire ancor io a questo atto di amministrazione che io stimo necessario tanto per impedire nuove usurpazioni quanto per rivendicare le avvenute, la prevengo che ho scritto all'ispettore affinchè dia gli ordini opportuni a tutte le guardie generali della provincia, che in conseguenza de' di lei ordini si uniscano co' sindaci de' comuni ov'esistono boschi per eseguire di accordo ciò che il legislatore ha prescritto.

Attendo un di lei riscontro che mi assicuri ch'ella ha bene accolto questo mio uffizio, e che darà le disposizioni convenienti.

— 1491 —

Circolare degli 8 novembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i consigli d'intendenza nel pronunziare le multe dichiarino a beneficio di quale cassa debbano essere applicate.

Il ministro delle finanze ha riconosciuto di non comprendersi nelle ammende giudiziarie civili, delle quali è parola nel real decreto del 9 novembre 1826, non solo le multe contemplate nell' art. 194 della legge de' 12 dicembre 1816 appartenenti ai comuni, come proventi giurisdizionali, ma anche quelle dipendenti dall'art. 137 della stessa legge per-

chè applicabili a beneficio di uno stabilimento di beneficenza a scelta del consiglio.

Intanto per evitarsi le quistioni elevabili conviene, che i consigli d'intendenza nell'emettere le decisioni portanti condanna a multa indichino a favore di chi n'è destinato l'introito e per quale art. della legge.

— 1492 —

Reale Rescritto degli 11 novembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarî del regno, con cui si dà la spiegazione dell'altro antecedente real rescritto su i preti commoranti nella capitale.

Essendosi data una erronea interpretazione alla risoluzione presa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 15 settembre del corrente anno, e da me comunicata agli ordinari, ed agl'intendenti di questa parte de' reali dominî in data de' 4 del prossimo passato ottobre circa i preti assenti dalle loro chiese, tal che si è creduto, che tutti indistintamente dovessero partir da Napoli per effetto di tali ordini sovrani; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 10 del corrente mese in Portici spiegando la enunciata sovrana risoluzione ha dichiarato esser sua sovrana volontà, che pe' preti cattivi, i quali sieno stati dalla curia arcivescovile di Napoli col braccio della polizia obbligati a restituirsi alle rispettive chiese native, gli ordinarî delle diocesi, alle quali tali preti appartengono, non possano ricusare di riceverseli, rimanendo vietato a' medesimi ordinari riguardo a siffatti preti soltanto di rilasciare discessoriali, senza averne ottenuto il permesso per via del ministero degli affari ecclesiastici di mio carico.

Riguardo poi a' preti buoni delle diocesi del regno, i quali si trovassero stabiliti in questa capitale, o che vi si sieno recati temporaneamente, vuole Sua Maestà che a' medesimi non sia data alcuna molestia; ad esclusione però di coloro, i quali si trovassero rivestiti di beneficî curali, o residenziali, o di partecipazioni di chiese ricettizie nelle proprie diocesi, e venuti in Napoli senza le debite discessoriali; ed eccettuati pure quelli che per circostanze particolari i rispettivi ordinarî richiedessero al servizio delle chiese native, ma che tanto pei primi, quanto pe' secondi gli ordinarî suddetti debbano dirigersi al ministero degli affari ecclesiastici, onde prendersi le misure opportune a' rispettivi casi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

— 1493 —

Circolare degli 11 novembre 1826 emessa dalla direzione generale di ponti e strade portante disposizioni per la provvista dei guardaboschi.

Coll'art. 165 della nuova legge forestale è prescritto che dagli 11 gennaio 1827 cessi di pagarsi dalla real tesoreria il soldo delle guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, dovendo a ciò provvedersi da' rispettivi amministratori o capi degli stabilimenti. Con questa disposizione regolandosi il modo del pagamento delle guardie forestali la legge prescrive che i boschi abbiano la debita custodia; poichè nell'art. 170 dice che quantevolte il direttore generale scorgesse che i boschi de' comuni, o i boschi de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali mancassero di guardie, e che alla custodia di essi non fossero sufficienti le guardie destinate, e che i soldi assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o in fine che il pagamento de' soldi soffrisse ritardo, il direttore generale potrà dirigere rispettivamente uffizi agl'intendenti, ed agli amministratori de' pubblici stabilimenti dei corpi morali per provocare opportuni provvedimenti. Da tutto ciò si raccoglie, che le attuali guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali non possono essere abolite, salvo restando una diminuzione, o un aumento di numero, ove le circostanze di estensione e di posizione lo richieggano. E benchè coll'art. 167 la nomina de' guardaboschi pe' boschi e per le selve de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali sia attribuita a' rispettivi amministratori, pur non dimeno la giustizia esige, che sieno conservati gli attuali guardaboschi, che per la loro idoneità condotta e maniera di servire non abbiano dato motivo di fondate lagnanze.

Per l'esatto adempimento di quanto è prescritto nei citati art. della nuova legge forestale debbo richiamare la di lei attenzione su' seguenti oggetti, e pregarla concorrervi con le disposizioni, che dipendono dalle attribuzioni a lei accordate:

1. Pe' boschi, e per le selve dei pubblici stabilimenti, e dei corpi morali, pe' quali le spese di guardie ascendevano all' importo del soldo d'un guardaboschi, tali stabilimenti pubblici, e corpi morali debbono essere obbligati di mantenere di lor proprio conto un guardaboschi.

2. Del pari i pubblici stabilimenti e corpi morali, pei quali le spese di guardie ascendevano all' importo del soldo di più guardaboschi, debbono essere tenuti di mantenerne di loro proprio conto lo stesso numero.

3. Per que' boschi le cui spese di guardie erano minori dello importo del soldo d' un guardaboschi, ella si compiacerà consultare i rispettivi amministratori, se intendono di mantenere un guardaboschi di proprio conto, nel quale caso essi ne faranno la nomina, ed ella lo munirà di patente in conformità dello art. 167. Qualora poi non intendano soggiacere a tale spesa ella disporrà che i boschi in discorso sieno aggregati per la custodia a quelle de' comuni vicini, e stabilirà la rata che gli amministratori debbono contribuire per soldo de' guardaboschi de' comuni anzidetti che ne saranno incaricati, in conformità dello art. 167.

4. Qualora gli amministratori di que' boschi le cui spese di guardia ascendevano allo importo del soldo d' un guardaboschi credano che per la loro estensione possano essere aggregati ad altri boschi per diminuirsi la spesa di guardia ne faranno a lei la dimanda, se gli stabilimenti da lei dipendono o la spediranno a questa direzione generale, se appartengono a' corpi morali indipendenti dalla di lei amministrazione. In vista di tale dimanda dalla direzione generale si disporrà una verificazione delle circostanze de' boschi da eseguirsi dalla rispettiva guardia generale coll' assistenza degli incaricati degli amministratori per prendersi le determinazioni in corrispondenza delle circostanze.

5. Le stesse operazioni si praticheranno per que' boschi pe' quali gli amministratori giudicheranno espediente di ridurre il numero de' guardaboschi incaricati della custodia.

6. Relativamente a' guardaboschi che per l' aggregazione de' boschi de' pubblici stabilimenti e corpi morali a quelle de' comuni vicini resteranno superanti, la direzione generale li raccomanda alla di lei equità, affinchè con preferenza li faccia destinare alla custodia de' boschi comunali o di quei de' pubblici stabilimenti che da lei dipendono. Del pari la direzione generale a lei raccomanda gli attuali guardaboschi addetti alla custodia de' boschi de' corpi morali, i quali senza difetti d' idoneità o condotta saranno con poca equità esclusi dagli amministratori per sostituire in loro vece persone di loro dipendenza.

Con l' art. 170 della nuova legge essendo prescritto che invigilassi sulla buona custodia de' boschi, e laddove vi scorgessi alcun difetto mi dirigessi e lei ed agli amministratori de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali per provocare opportuni provvedimenti, ho creduto mio dovere di prevenire i disordini che potrebbero avvenire nella esecuzione delle modificazioni prescritte relativamente alla custodia de' boschi. A tale oggetto mi sono a lei diretto pregandola di assicurare con le disposizioni che ho avuto l' onore di additarle

lo andamento di questo importante ramo di servizio, di cui ella ed io siamo del pari risponsabili. Per l' oggetto stesso ho dato ordine all' ispettore forestale di cotesta provincia di darle tutti gli schiarimenti che potranno occorrerle, e dipendere da lei per tutto ciò che può riferirsi al regolamento di questo servizio.

— 1494 —

Reale Rescritto de' 15 novembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che invece delle scorridoie per guardare il littorale della Sicilia sien messe altrettante barche.

Col rapporto de' 25 settembre scorso 2. carico n. 1062, facendo vostra eccellenza osservare che i sei centri autorizzati con lo art. 7 del real decreto organico doganale de' 19 ottobre ultimo, e parte delle due scorridoie, non possono rappresentare la forza armata di mare per tutto il littorale della Sicilia, ha proposto sullo avviso del direttore generale de' dazi indiretti che fia utile la loro inversione in altrettante barche della stessa grandezza, forma ed equipaggio di quelle fatte costruire dalla regia in Messina, d' assegnarsene una per ogni direzione provinciale; avvertendo che a riguardo del maggiore numero di marinari che bisognerebbe per queste nuove barche, il proposto cambiamento verrebbe a fare accrescere di altre once 793 annue la spesa preveduta.

S. M. cui ho rassegnato l' anzidetto nel consiglio ordinario di stato del 7 del corrente ravvisando indispensabile, per quanto vostra eccellenza ha rappresentato, la proposta mutazione degli anzidetti sei legni doganali, si è degnata di approvarla.

Nel real nome partecipo a V. E. questa determinazione per l' uso conveniente.

— 1495 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabiliscono venticinque soprannumeri nella dogana di quei reali dominii.

Con rapporto del 5 ottobre scorso 2. carico ha vostra eccellenza rimesso lo stato di distribuzione del servizio sedentaneo fattole tenere dal direttor generale de' dazi indiretti, il quale non presenta altra differenza dal decreto organico del 19 aprile ultimo, se non l' aggiunzione, che V. E. ha fatto

osservare indispensabile di altri venticinque soprannumeri senza soldo.

Avendo io rassegnato il detto stato a S. M., la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 7 del corrente si è degnata di approvare la proposta aggiunzione senza che vi possa essere ulteriore aumento.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1496 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale sono accordati a D. Giuseppe Gioieni once 300 annue per compenso dell'officio di tesoriere della città di Catania, giusta un atto di gabellazione da lui presentato per soli anni dieci.

Uniformandosi S. M. allo avviso emesso dalla consulta dei reali domini oltre il faro intorno alla maniera di valutare il compenso spettante a D. Giuseppe Giojeni, nipote ed erede del defunto cavaliere dello stesso nome, per lo abolito uffizio di tesoriere della città di Catania, nella circostanza di non avere il medesimo altri elementi per giustificare lo antico fruttato del detto officio, che l'atto di gabellazione fattane al dottor D. Michele Zappalà per once 300 annue dal 1806 al 1816 quando era l'ufficio incorporato al fisco per debito del mentovato cavaliere; si è degnata ordinare che per norma da tenersi ne' casi in cui non vi sieno elementi voluti dalle istruzioni del 17 marzo 1819 per valutarsi il compenso dovuto a' possessori degli aboliti uffici, si osservi quella indicata col sovrano rescritto del 18 ottobre ultimo occasionalmente a' ricorsi degli eredi del defunto cav. D. Antonino Tommasi; e in conseguenza per la valutazione del compenso dovuto a D. Giuseppe Giojeni nipote ed erede del fu cav. Giojeni, possessore vitalizio del succennato uffizio di tesoriere della città di Catania, si prenda per base la gabellazione fattane al dottor D. Michele Zappalà per once 300 annue, deducendosi da essa non già un terzo, ma quella rata del terzo proporzionata alla responsabilità annessa all'ufficio medesimo.

Nel real nome partecipo ciò a V. E. per l'uso conveniente in riscontro al di lei rapporto del 2 ottobre 1825 2. carico n. 1481.

— 1497 —

Circolare del 22 novembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni portante il divieto per le pubbliche questue, ed in quali casi sieno le medesime permesse.

Mi giunge a notizia che spesso veggonsi vagare per le campagne, e per l'abitato pubblici questuanti che sotto specie di apparente pietà nascondono malvage intenzioni. Io trovo necessario di rammentarle che le leggi di polizia del regno hanno in ogni tempo proibite le pubbliche questue. Quindi la incarico a farle rigorosamente osservare, senza permettere che tali persone vadino provocando le questue sia per l'abitato, sia per le campagne, soggiungendo che giusta le sovrane determinazioni di S. M. nella materia, le oblazioni, o le limosine addette per culto, e servizio divino possono presentarsi nelle proprie chiese in mano de' direttori, e preposti delle medesime,

In questa occasione debbo puranche prevenirla per modo di regola generale che desiderandosi dalle congregazioni i padri spirituali debbono questi essere approvati da' rispettivi ordinarî.

Le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e per lo esatto adempimento.

— 1498 —

Ministeriale del 25 novembre 1826 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore di risposta al quesito se per un contribuente che fa egli stesso le spese per la misura di un fondo denunziato per erronea estensione, la multa in caso di scovrimento di occultazione esser debba di tre annate, o della metà di un annata di contribuzione.

In un rapporto del 21 ottobre ultimo ella proponea il dubbio se in occasione di scovrimento di parte di fondo d'un contribuente denunziato, che ha pagate le spese di misura, debba la multa ragguagliarsi a tre annate di contribuzione, ovvero della metà di un anno.

Inteso sull'oggetto il parere delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha considerato che per gli articoli 146 e 156 del real decreto del 10 giugno 1817 per le occultate porzioni di fondi, che scovronsi per vie di denunzie, la multa, a cui sono i contribuenti sottoposti, è uguale al triplo della contribuzione indipendentemente dal salario che deve a carico de' contribuenti corrispondersi agli agrimensori, laddove occorresse l'opera de' medesimi. Nè alterazione alcuna arreca a questa disposizione la circolare del 5 luglio 1818,

risguardante l' obbligo de' denunzianti di far deposito delle spese per la misura dei fondi denunziati.

Questa circolare piuttosto menar potrebbe alla conseguenza di non darsi a' denunzianti, che non hanno fatto il deposito delle spese di misura, dritto alla multa, ma non mai potrà portar modificazione alla disposizione del mentovato art. 136 del real decreto del 10 giugno 1817 pel quale i denunzianti pagar debbono, e la multa di tre annate, e le spese di misura; sia che queste spese facciano essi nel tempo della verifica, sia che si facciano da' denunzianti, a' quali vengono poi rimborsate per effetto di ruoli suppletorì.

— 1499 —

Circolare del 29 novembre 1826 emessa dalla direzione generale de' ponti e strade portante disposizioni sui doveri de' guarda-boschi e delle guardie generali forestali per le verifiche, procedure, e pene di reati selvani.

Il titolo settimo della nuova legge forestale pubblicata nel dì primo di questo mese, che contiene il codice penale, come anche il titolo ottavo che si riferisce alla procedura non ammettono quelle categorie sui boschi e sulle selve che sono stabilite ne' titoli precedenti circa l' amministrazione; e perciò le pene ed il procedimento pe' delitti e le contravvenzioni selvane è applicabile a tutt' i boschi, escluso ciò che sta per eccezione espresso nella sezione quarta del titolo settimo relativamente a' boschi de' privati. In conseguenza sono le stesse le pene ed il procedimento pel castigo delle contravvenzioni nei boschi, e nelle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali tanto laicali quanto ecclesiastici.

Nell' art. 145 sta prescritto come lo era nella legge precedente che gli agenti della direzione generale ne' giudizi forestali esercitino tutt' i dritti delle parti civili senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato, ed in conseguenza hanno eglino l'obbligo di procedere pel castigo de' contravventori su tutt'i boschi o selve esistenti nel rispettivo circondario, sia qualunque il proprietario o l'amministratore.

Oltre ciò sta indicato nell' art. 139 che la guardia generale quando si accorgesse di qualche mancanza, o difetto ne' processi verbali che saranno formati da' guardaboschi deve fare un processo verbale suppletorio; e se la contravvenzione è di molta importanza deve conferirsi nel luogo, e di accordo coll'autorità giudiziaria deve procurare che si supplisca con altri atti ai difetti del primo verbale. Quest'ob-

bligo che non era imposto alle guardie generali colla legge precedente apporterà grandi vantaggi alla economia selvana col sollecito, e sicuro castigo dei contravventori.

Tutte queste osservazioni menano a stabilire il principio che tutt' i guardaboschi, benchè adesso la massima parte di essi non abbiano una patente della direzione forestale, nè per essere pagati abbian più bisogno de' certificati di servizio della guardia generale del circondario, in cui esistono le loro comprese, devono però proseguire a mandare i loro verbali alla guardia generale rispettiva, perchè senza di tal invio costui non può eseguire i suddetti suoi doveri, che la nuova legge gli ha imposto.

Altrove nell'art. 140 sta chiaramente ordinato che i compilatori de' processi verbali ne trasmettano una copia al loro immediato superiore, e questo superiore immediato de' guardaboschi per questo lato del contenzioso è sicuramente la guardia generale benchè essi non ne dipendano più pel pagamento e per la nomina.

Vi è ancor di più che quando le guardie generali non abbiano tutte le copie de' processi verbali per le contravvenzioni, accaderebbe ch' eglino ne' loro giri bimestrili trovando delle contravvenzioni ne stenderebbero nuovi verbali, il che intralcerebbe il procedimento contenzioso, e regolarmente non conoscendo i veri autori ne processerebbero i guardaboschi che han la custodia de' boschi danneggiati, sopratutto quando non li trovassero dimoranti ne' medesimi nell' atto della visita.

Quindi mi rivolgo a lei, signor intendente, e dovendo io credere ch' ella resti persuasa della regolarità delle suddette mie osservazioni, la prego di dare i suoi ordini circolarmente per la istruzione di tutt' i guardaboschi tanto comunali quanto dei stabilimenti pubblici, e corpi morali laicali ed ecclesiastici, affinchè ognuno di essi segua come ha finora fatto a mandare alla guardia generale la copia de' verbali che avrà formato per le contravvenzioni ne' boschi e selve affidati alle sue cure, dopochè ne avrà fatta la consegna colla dovuta ratificazione all' autorità giudiziaria.

Si compiaccia, signor intendente, di accogliere questa mia circolare come una novella prova del mio impegno a far eseguire esattamente la legge nuova, e ad impedire che le diverse interpretazioni ne alterino i buoni risultamenti.

In fine la prego di darmi conoscenza degli ordini che sarà per dare, affinchè io possa istruirne i subordinati in cotesta provincia.

— 1500 —

Reale Rescritto del 29 novembre 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che i controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.

Sua Maestà, informata che i controlori provinciali della tesoreria, limitando le loro cure al capoluogo non esercitano parte alcuna di vigilanza sulla condotta de' ricevitori distrettuali, e degli esattori comunali, ed avendo considerato che per legge i controlori suddetti non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali, i quali dipendono da sottintendenti de' rispettivi distretti, nel consiglio ordinario di stato degli 8 novembre corrente ha ordinato ripetersi le disposizioni già date a tal riguardo da questa real segreteria agl' intendenti delle provincie per sorvegliare che non si alterino i regolamenti, e per punire i trasgressori.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana disposizione per lo esatto adempimento.

— 1501 —

Reale Rescritto del 29 novembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze col quale s' inculca agl' intendenti la più severa vigilanza, perchè non sian commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.

Sua Maestà informata che in molti paesi gli agenti subalterni della percezione della contribuzione fondiaria hanno spogliate le case degli agricoltori degli utensili i più urgenti al comodo della vita; che in diversi piccoli paesi il rame di detti utensili si è venduto all' incanto a grana dodici la libbra; che in altri le coazioni sono state gravose, e non esenti da atti arbitrari; ed inoltre informata la Maestà Sua delle disposizioni a tal riguardo già date da questa real segreteria, ha ordinato nel consiglio ordinario di stato de' 7 novembre corrente che debbano incaricarsi gl' intendenti a sorvegliare l' esecuzione dei regolamenti relativi al sistema delle coazioni, ed in caso di bisogno provocare la rimozione de' trasgressori, incaricandosi ancora gl' intendenti di riferire l'occorrente, anche quando non si osservi alcuna trasgressione all'oggetto.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana disposizione per lo esatto adempimento.

— 1502 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio se nel passaggio delle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame.

Essendosi da qualche vescovo proposto il dubbio, se nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie si renda necessario un previo esame, o concorso, giusta il breve pontificio *impensa*, o pure possa eseguirsi dal vescovo senza un tal esame, o concorso; Sua Maestà dopo aver intesa su di ciò la commessione de' vescovi per la formazione de' titoli di sagre ordinazioni, in veduta del parere della consulta de' reali domini al di quà del faro, col consiglio ordinario di stato de' 10 del passato mese di novembre si è degnata dichiarare per punto generale, che nelle vacanze delle porzioni maggiori non sia il vescovo tenuto a darne il passaggio ne' partecipanti minori previo concorso o esame, ma tutto dipenda dal suo giudizio, pesando in sua coscienza i meriti del servizio reso siccome si pratica ne' benefici di libera collazione, ove non è richiesto il concorso: salvo però al medesimo il dritto, quando lo creda espediente, d' istituire un esame, o un concorso per istruzione dell'animo suo.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 1503 —

Circolare del 6 dicembre 1826 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti i regi procuratori diocesani con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmessione dello stato delle badie, de' benefici semplici, delle cappellanie ec.

Con circolare degli 11 gennaio corrente anno furono incaricate tutte le amministrazioni diocesane de' reali domini al di quà del faro di rimettere un elenco esatto, fra 'l termine improrogabile di un mese, secondo il modello che fu loro inviato di tutte le badie, benefici semplici, cappellanie, e legati pii laicali, che si trovavano sotto la gestione di esse amministrazioni diocesane.

Malgrado tutto ciò, è avvenuto, che talune di esse, non ostante i replicati impulsi, non hanno adempito alla rimessa del detto elenco, ed altre abbenchè vi hanno adempito, non hanno date le notizie esatte, per il che è avvenuto spesso,

che avendo Sua Maestà disposto di taluni, de' benefici, e cappellanie, o altro descritti negli elenchi suddetti, i medesimi in seguito o non si sono trovati esistenti, o pure non della rendita descritta, con molto discapito di coloro, che sono stati degni della sovrana munificenza.

Ad evitare simili inconvenienti, e perchè ciascuna amministrazione diocesana adempia dalla parte sua a tutto ciò, che gli vien prescritto, colla data di questo giorno, ho incaricata cotesta amministrazione diocesana, che non elasso il corso del corrente dicembre, rimetta uno stato di tutte le badie, benefici semplici, cappellanie, e legati pii, che amministra, seguendo l'incluso modello; badando principalmente a descrivere con esattezza la effettiva rendita di ciascuno di essi, ed i pesi qualificati che vi gravitano, e se in realtà sieno vacanti, o provveduti, senza che ancora se ne fosse dato il possesso al beneficato; onde in occasione di provvista non abbia a darsi luogo ad equivoci.

Affinchè tale elenco venga redatto colla maggiore esatezza, impegno in tale incontro il suo conosciuto zelo, perchè sia eseguito sotto la di lei vigilanza, e non vi sia luogo a minima inavvertenza.

— 1504 —

Circolare del 9 dicembre 1826 emessa dal ministro degli affari interni portante le prescrizioni ad osservarsi nella proposta dei nuovi dazi.

Il bene del servizio esige che ella per modo di regola allorchè dee dimandare l'autorizzazione di nuove imposte sia per aumento, sia per variazione di dazio in rimpiazzo di deficit, debba specificare individualmente la mancanza, ed il motivo di essa, unendo sempre una copia dello stato di variazione alla proposizione.

— 1505 —

Circolare de' 9 dicembre emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti ed i tribunali civili, ed ai presidenti dei tribunali di commercio, sul numero e sul termine della registrazione degli atti di usciere quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni.

Qualche agente dell'amministrazione generale del registro e del bollo aveva elevato il dubbio, se gli atti di usciere debbano farsi in tanti originali per quante sono le parti da intimarsi allorchè le medesime non rimangono tutte nell'istesso comune; e nella negativa, se facendosi una di queste inti-

mazioni nel luogo della residenza dell'usciere, ed altra fuori di essa, debba il termine di rigore per lo registro degli atti anzidetti esser di due o di quattro giorni.—Dietro le mie osservazioni su questo dubbio, di accordo col ministro delle reali finanze è stato risoluto, che nella proposta ipotesi possa farsi dall'usciere che istrumenta unico atto originale, e che il termine di rigore per lo registro debba esser di quattro giorni.

L'amministrazione generale del registro e del bollo ha diretto le sue istruzioni a' suoi agenti in conformità di questa risoluzione.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente, e per la comunicazione di questa circolare a chi di dritto.

— 1506 —

Reale Rescritto del 15 decembre 1826 partecipato dalla presidenza del consiglio de'ministri al ministero delle finanze portante disposizioni circa il modo come debbasi eseguire l'intimazione dei documenti che si presentano alla consulta generale del regno nelle diverse contestazioni.

Pende presso la consulta di là del faro il gravame prodotto da monsignore Balsamo arcivescovo di Morreale nella qualità di regio amministratore di quella mensa avverso le decisione profferita dalla gran corte dei conti di Palermo nella causa vertente tra il medesimo, ed il signor Naro Perez.

Le parti domandano di essere ammesse a produrre dei nuovi documenti in dilucidazione di taluni fatti ed in sostegno del rispettivo assunto. Il decreto dei 13 di marzo 1820 ne accorda loro il dritto a condizione però ch'essi abbiano prima intimato tali nuovi documenti, ciascuna alla sua controparte.

Ora il signor Perez trovasi in Napoli dove dopo interposta la decisione nella gran corte dei conti si è recato a fissare il suo domicilio.

Questa circostanza fa conoscere il dubbio sul modo come debbasi eseguire l'accennata intimazione. Perciocchè uno degli uscieri della gran corte di Palermo, cui tal ministero competerebbe non può esercitarlo, attesa la diversità dei luoghi, ove dimorano le parti. E mancando questo atto il segretario generale della consulta non è autorizzato a ricevere i nuovi documenti che essi voglion produrre.

Siffatto dubbio ha arrestato sul proposto gravame le operazioni della suddetta consulta, la quale non trovando alcuna disposizione legislativa che prevegga il caso in qui-

stione, domanda in massima generale un sovrano provvedimento all'uopo.

Sua Maestà cui ho proposto lo enunciato oggetto, uniformemente allo avviso del consiglio dei ministri, si è degnata di determinare in forma di general provvedimento, che risedendo la consulta generale in questa parte del regno, sieno destinati due uscieri delle gran corte dei conti di Napoli a funzionare nei casi di bisogno nella qualità di uscieri addetti alla gran corte di Palermo, tanto per comunicazione di nuovi documenti, quanto per atti d'intervenzione in causa, di che si fa cenno nel decreto dei 13 marzo 1820 ed io ogni altra occorrenza che richiegga il ministero degli uscieri, e che viceversa risedendo la consulta generale nella parte del regno oltre il faro, destinati sieno due uscieri della gran corte di Palermo per supplire ne' medesimi casi le funzioni competenti agli uscieri addetti alla gran corte di Napoli.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione all'eccellenza vostra per le disposizioni di adempimento da comunicarsi alla gran corte dei conti, ch'è di sua dipendenza.

— 1507 —

Circolare de' 16 dicembre 1826 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per la iscrizione de' testamenti de' notai così sotto la data di loro formazione, come sotto la data dalla loro pubblicazione.

L'amministrazione generale del registro e bollo ha fatto osservare al ministro delle finanze che i testamenti venendo dai notai iscritti ne' loro repertori secondo la data de' medesimi, e dovendosi poi questi atti registrare fra tre mesi dal giorno della loro pubblicazione, ne avviene che la menzione della registrata nella rispettiva colonna del repertorio non può aver luogo che dopo molto tempo che è stata passata la copia del repertorio, in cui il testamento travasi inserito, all'amministrazione, la quale perciò non può eseguire il debito controllo.—A rimuovere un tale inconveniente e ad ovviare alle frodi che in sì dilicata materia potrebbero aver luogo, di accordo collo stesso signor ministro delle finanze, si è stabilito, che i notai debban continuare ad iscrivere ne' repertori i testamenti secondo la loro data, e sieno inoltre tenuti ad iscriverli nuovamente dopo la loro pubblicazione nel repertorio di quel mese in cui ne segue la registrazione, marcando in tale inscrizione la data del testamento, ed il numero progressivo di quel repertorio primitivo, cui fu iscritto il testamento secondo la sua data. Nella colonna poi della registrata del primo repertorio dovrà farsi menzione non solo

della registrata, ma ancora del numero progressivo cui la medesima corrisponde nel secondo repertorio. — Partecipo tutto ciò alle signorie loro per intelligenza delle camere notariali rispettive, e de'notai che da queste rilevano per l' adempimento.

— 1508 —

Reale Rescritto del 20 decembre 1826 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale di Sicilia col quale si stabilisce il modo da serbarsi per le cauzioni che fornir debbono gli appaltatori de'fondi e dazi regi.

Rassegnati a Sua Maestà i due rapporti di vostra eccellenza de'25 maggio e 16 ottobre di quest'anno, 1. carico n. 801 sul modo definitivo, onde riceversi le cauzioni per gli appalti dei fondi, e dazi regi da gennaio 1827; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'15 del corrente attesa l'attuale posizione di cose si è degnata ordinare che sia prolungata per un altro anno a tutto dicembre 1827 la facoltà data a vostra eccellenza con la sovrana risoluzione de' 18 gennaio 1826 di regolare alla meglio secondo le circostanze particolari il modo come prendersi le dette cauzioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1519 —

Regolamento del 20 dicembre 1826 sovranamente approvato portante disposizioni sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro, e de'versamenti in esecuzione del decreto de'30 novembre 1824.

PARTE PRIMA

Percezione delle contribuzioni dirette.

Art 1. I percettori ed esattori debbono riscuotere esattamente le quote da'contribuenti, e per dovere di carica, e per proprio interesse in adempimento degli obblighi da essi contratti.

2. I contribuenti, che al maturo de'diversi cespiti de'contributi non avranno adempito di tutto o parte delle loro quote presso i percettori ed esattori saranno soggetti alle coazioni.

3. Gli agenti delle coazioni contro de'contribuenti morosi denominati fin ora messi e sollecitatori rimangono aboliti, come ancora rimane abolita la esazione del cinque per cento a carico de'contribuenti morosi.

4. L'esercizio delle coazioni sarà nella facoltà dei percettori

o' esattori, i quali per aver contratto gli obblighi verso le casse distrettuali sono direttamente risponsabili della esattezza nella percezione. Essi seguiranno un nuovo metodo di coazioni nel modo infra sarà stabilito.

5. I percettori ed esattori comunali al principio di ogni anno spediranno gratis a ciascun contribuente della tassa fondiaria gli avvertimenti, in cui sarà specificata la somma del suo carico ed enunciate le epoche delle scadenze. Oltracciò quindici giorni prima di ciascuna scadenza intimeranno per via di pubblico avviso da affissarsi ne' luoghi pubblici del comune i contribuenti medesimi ad eseguire al maturo il pagamento delle quote, di cui sono stati avvertiti al principio dell'anno: dichiarando che in caso d'inadempimento si procederà alle coazioni.

L'affissione del suddetto avviso sarà eseguita ne'capoluoghi da uno degli uscieri di circondario, e negli altri luoghi dal serviente comunale, e ne sarà fatto da costoro il corrispondente verbale.

Non si potrà procedere alle coazioni contro i debitori sia della fondiaria, sia d'ogni altra contribuzione, se non dopo tre giorni da contarsi da quello della scadenza precedente, per li debitori di ogni altra contribuzione che non sia fondiaria, la corrispodente intima per via dell'usciere o serviente a pagare nel detto termine di tre giorni.

6. Se non sarà eseguito il pagamento, i percettori o esattori comunali avranno la facoltà di procedere o di destinare i piantoni, o al pignoramento, o al sequestro contro terze persone. Se le quote dovute non eccederanno li tarì venti si farà una seconda intimazione al debitore, ma non si potrà divenire alle coazioni, se prima il debito non giungerà alla somma suddetta.

Se poi si sieno verificate due maturazioni, si procederà alle coazioni qualunque sia la somma.

7. Contro un debitore moroso non si potrà destinare più di un piantone.

La durata di questo mezzo di coazione sarà soltanto di otto giorni.

Il piantone dovrà stare di permanenza innanzi la porta principale della casa del debitore per tutto il corso della giornata, ed allontanandosi non avrà dritto a conseguire l'indennità.

Nei giorni di pioggia o freddo il piantone starà dentro, ed il debitore sarà tenuto ad ammetterlo senza alcuna difficoltà o ripulsa.

I piantoni saranno scelti fra i gendarmi; ne'comuni in cui vi sia truppa, o negli altri comuni ai medesimi vicini, po-

tranno essere scelti fra i soldati. La richiesta sarà fatta dal precettore al rispettivo capo militare immediato, che comanda la forza.

8. Il pignoramento sarà eseguito ne' capoluoghi da un usciere di circondario, e negli altri luoghi dal servente comunale, che fa le veci di usciere presso il giudice supplente.

L'usciere o il serviente dovrà fare processo verbale nel modo prescritto dalle leggi di procedura.

Per la custodia dell'oggetto pignorato si osserva la disposizione delle stesse leggi di procedura, salvo che il percettore o esattore non volesse adoperare ulteriori cautele a sue spese.

9. Non potranno essere pignorati gli oggetti descritti nell'articolo 682 del codice parte terza leggi di procedura civile, come ancora non potranno essere appignorati nè le sementi del grano ed altri cereali, nel tempo della semina per la quantità necessaria alla coltivazione de'fondi; nè le api, anche quando gli alveari non sieno stati assegnati dal proprietario pel servizio e per la coltivazione del fondo; nè le frondi di gelso destinate ad alimentare i bachi da seta nel tempo della nutrizione, cioè dal primo del mese di maggio in poi.

Sarà sospeso il pignoramento contro il contribuente moroso, se persona solvibile ben vista dal percettore si obblighi pagare il di lui debito fra otto giorni.

10. Non si potrà procedere alla vendita degli oggetti pignorati, se non dopo tre giorni dalla chiusura del processo verbale, e previa l' autorizzazione pel sindaco, e previa lo apprezzo degli oggetti da vendersi, che si farà da un perito da eleggersi dal sindaco. L'autorizzazione suddetta sarà accordata sullo stesso processo verbale di pignoramento colle seguenti parole: « Si procede alla vendita colle debite solennità, previa la stima da farsi dal perito N. N. »

Ottenuta questa autorizzazione saranno pubblicati gli avvisi della vendita ne' luoghi soliti, e se il debito del contribuenti, per cui si procede alla vendita, sarà per eccedere la somma di once venti, gli avvisi dovranno ancora pubblicarsi nei comuni vicini. Sarà ancora notificata dal serviente, o dall' usciere tanto al debitore, quanto alla persona, a cui sarà stata consegnata la roba sequestrata, almeno un giorno prima della vendita da farsi.

L'assente dalla Sicilia sarà intimato nella persona dell'amministratore del fondo, ed in mancanza del fittuario o del colono.

L'assente del comune nel cui territorio è stato fatto il pignoramento, ma che si trova in altro luogo di Sicilia, sarà intimato per mezzo di usciere del circondario o del serviente comunale del luogo del suo domicilio, o della sua residenza.

11. La vendita dovrà essere eseguita all' asta fra giorni cinque.

Nei primi tre giorni si farà l'apprezzo da uno o più periti, e negli ultimi due giorni si faranno due accensioni di candela, nella seconda delle quali la vendita sarà liberata.

12. Il contribuente potrà ripigliarsi i pegni, se adempirà alle rate scadute ed alle spese di coazioni, pria di estinguersi la seconda candela.

13. Cesserà la vendita degli restanti oggetti, subito che la somma, che si sarà ricavata basterà al pagamento delle rate scadute, e delle vendite, e delle spese di coazioni.

14. Se si tratterà della vendita di mobili, e non si troveranno compratori nello stesso comune sino al giorno destinato per la seconda candela, potranno i mobili suddetti, previa l' autorizzazione del sindaco, essere trasportati in altro luogo più vantaggioso da designarsi dal sindaco medesimo, con osservarsi la stessa solennità degli avvisi, e dell' intima di sopra descritta.

Se si tratterà di generi e prodotti è vietato che fossero trasportati da un luogo ad un altro per evitare la spesa ed il ritardo, ma nel luogo dell' incanto si esibirà la mostra, e per quanto riguarda i grani sarà ancora indicato il peso.

Potranno gli attendenti essere abilitati ad osservare ed esaminare i generi ed i prodotti anzidetti nel luogo stesso, in cui sono conservati.

Se si tratterà di gregge o di armento gli stessi non potranno essere trasportati da un luogo all' altro, nè allontanati dai fondi destinati al loro pascolo, ma sarà permesso agli attendenti di portarsi sul luogo per osservarli.

15. Il sequestro contro terze persone (salvo ciò che infra sarà stabilito per la fondiaria contro i conduttori, ed altri) potrà aver luogo se il percettore lo stimerà conveniente. Se il debitore sequestrato non farà opposizione riguardo al suo debito si riceverà dal medesimo il pagamento, o si eserciteranno a di lui carico le coazioni. Se sarà per opporsi, od allegherà eccezioni, si dovranno osservare le disposizioni del codice.

16. Per la fondiaria dovuta sopra fondi dati ad affitto sarà in libertà del percettore di adire sopra i prodotti esistenti nel fondo stesso sino all' importare della pigione scaduta ai termini dell'affitto, ed ancora per quella rata di pigione, che avesse pagato anticipatamente al proprietario: salvo il dritto di essere indennizzato dal medesimo, o di ritenersi sulle rate venture ciò, che avrà pagato.

Se qualche percettore conoscerà che gli uscieri di circondario, o i servienti comunali non saranno sufficienti per le

incombenze delle coazioni di sopra stabilite, potrà ne'capoluoghi della valle proporre all'intendente altri soggetti onesti e capaci nel numero che crederà opportuno.

Gl'intendenti trovandoli tali, previo il conveniente esame accorderanno l'autorizzazione a'soggetti proposti.

In tutti gli altri luoghi della valle la proposta sarà fatta al sindaco, che provocherà l'approvazione dell'intendente.

In forza di questa autorizzazione gli enunciati soggetti potranno per la esazione delle contribuzioni, esercitare le funzioni di uscieri a' termini del presente regolamento.

I percettori resteranno risponsabili degli eccessi, e degli abusi che le persone come sopra proposte ed autorizzate potranno commettere a danno de'contribuenti.

18. I contribuenti debbono essere attenti a riscuotere volta per volta la ricevuta de' loro pagamenti, ed a conservarla, poichè in caso di malversazione di un percettore o esattore, i contribuenti, i di cui pagamenti non saranno documentati da ricevute potranno essere obbligati a pagare nuovamente.

19. Per le coazioni, e per tutti gli atti di sopra stabiliti sarà osservata la qui annessa tariffa. Gli uscieri o i servienti, che ricuseranno di prestarsi alle dimande de'percettori, o trasgrediranno la tariffa saranno sospesi.

I giudici di circondario o il supplente comunale sarà tenuto compilare in tali casi il processo verbale, e consegnarne la copia al percettore o al contribuente, che ne avrà fatta l' istanza senza che pel verbale o per la copia si potesse esigere alcun dritto.

PARTE SECONDA

Versamenti del prodotto delle contribuzioni dirette ed obbligazioni dei ricevitori generali e distrettuali, e dei percettori.

20. I prodotti delle contribuzioni dirette saranno dai percettori, i ricevitori distrettuali e ricevitori generali versati nel modo e proporzioni stabilite nel real decreto del 30 novembre 1824.

21. In esecuzione dell'articolo precedente i percettori riceveranno da'rispettivi ricevitori distrettuali per tutto il dì 10 dicembre di ciascun anno, per l'anno che segue, un foglio nel quale l'importo de'carichi sarà ripartito per scadenze ed obbliganze.

L'invio di tali fogli in triplice originale sarà eseguito per mezzo de' capitani d'armi i quali rimarranno incaricati della firma de' percettori legalizzati da' sindaci di ciascun comune. Di questi una spedizione sarà consegnata al ricevitor di-

strettuale, ed altra verrà depositata nell' intendenza della valle.

22. Similmente per l'epoca del dì 20 dicembre di ciascuno anno i ricevitori distrettuali sottoscriveranno i loro fogli di obbliganze, e l'invieranno per l'anno che siegue in quadrupli originali al ricevitor generale, il quale ne conserverà presso di se uno esemplare, ne manderà un altro all' intendente, ed i due ultimi li spedirà direttamente nella real segreteria di stato.

23. I ricevitori generali per il dì 25 dicembre di ogni anno per l'anno seguente sottoscrivano in triplice originale, ed invieranno al ministero di stati un foglio, che conterrà lo intero importo di tutti i carichi della loro valle, distribuito nelle rate e secondo l'epoche determinate nel real decreto dei 30 novembre 1824. Con questo foglio di obbligazioni prometteranno di pagare alla real tesoreria in ogni scadenza la somma corrispondente. Di tali fogli il ministero unitamente a quelli dei ricevitori distrettuali, giusta l'articolo precedente, ne rimetterà un duplicato al controloro generale, ed un altro al tesoriere generale.

24. Le ricevute per contribuzione dirette, che il tesoriere generale rilascerà a'ricevitori generali non che quelle che da questi contabili saran rilasciate a'ricevitori di distretto esprimeranno il numero e le date delle obbliganze, a conto o a saldo delle quali le rispettive somme si son versate.

25. Niuna eccezione, qualunque che sia il motivo, sarà valevole a dispensare gli esattori, percettori, e ricevitori generali e distrettuali dal pagare ne'giorni prefissi le somme poste a loro carico ne'fogli di obbligazioni. La mancanza di pagamento per parte de'contabili inferiori non sarà mai ammessa come scusa in favore de' contabili superiori. Al solo luogotenente generale è riservata, nell'occorrenza di gravi accidenti, la facoltà di rilasciare un ordine sospensivo. Quest'ordine enuncierà la somma, che convien sospendere, e la durata della sospensione.

Il contabile, che lo avrà ottenuto, lo esibirà originalmente al suo superiore immediato per rimettersi alla tesoreria generale, e così differire il pagamento della somma indicata.

26 Ogni percettore o ricevitore distrettuale, che nel giorno della scadenza di una obbligazione non ne avrà fatto pervenire lo intero importo alla rispettiva ricevitoria distrettuale o generale, ogni ricevitore generale che allo scadere di una sua obbligazione non ne avrà spedita alla tesoreria generale la somma totale, o non ne avrà fatto l'uso da quella indicatogli, sarà soggetto alle coazioni.

27 Contro il percettore o esattore moroso sarà dal ricevi-

tore distrettuale inviato un commessario, il quale procederà o all'apposizione di uno o due piantoni o al pignoramento, o al sequestro con terze persone secondo che crederà più utile.

Per la vendita de'beni appignorati sarà osservato ciò che è stato prescritto nell'articolo 10 della parte prima del presente regolamento.

Se si tratterà di un esattore comunale, il sindaco ed i decurionati risponsabili dello esattore da essi nominato saranno in dovere di pagare essi stessi le obbligazioni non soddisfatte, e mancadovi saranno astretti in via amministrativa.

Se si tratterà di un percettore che abbia data la cauzione nella gran corte de'conti, il commissario potrà esercitare le coazioni di sopra stabilite tanto contro il percettore, che contro i cauzionanti solidalmente obbligati nell'atto di cauzione. L'arresto personale contro il percettore moroso, e suo cauzionante non potrà aver luogo che nei casi di malversazione e precedente l'autorizzazione superiore.

Riman fissato il termine di dieci giorni per durata della prima coazione, se risulteranno in questo termine infruttuose, il precettore le farà sospendere previo dell'ordine dell'intendente il quale farà nominare in suo luogo altro soggetto dal decurionato.

L'intendente farà rapporto motivato al ministro di stato luogotenente generale per la destinazione del percettore e per credito, senza che il percettore, ed i cauzionanti per la sospensione o destituzione, s'intendano sciolti dall'obbligazione contratta nell'atto della cauzione.

Tutte le operazioni del commessario saranno rimarcate in un distinto verbale.

Convenendo che fosse nota la condotta del percettore che si troverà in ritardo, il commessario esaminerà le scritture della percezione. A quest' effetto saran tenuti i percettori o esattori di tenere un registro ove figurar debbono partitamente tutti gli introiti che da essi giornalmente si fanno a coerenza del proprio carico, il qual registro portar debba un numero d' ordine, la giornata del pagamento, il nome del contribuente, e la somma pagata. Nel caso previsto il commessario di concerto col sindaco farà chiamare i contribuenti, che son portati come debitori, riconoscerà se vi sia appropriazione o malveraazione, e compilerà coll'intervento del sindaco il corrispondente processo verbale che sarà trasmesso al ricevitore, il quale per mezzo dell'intendente ne darà conto al governo.

28. Il ricevitore generale spedirà contro il ricevitore distrettuale in ritardo un commissario co'piantoni il di cui numero non sarà minoro di loro e potrà essere maggiore a

giudizio dello intendente. Egli stabilirà i piantoni nella casa del ricevitore, esaminerà i registri della ricevitoria: procederà alle coazioni ; e promuoverà insieme le disposizioni convenienti a fare astringere i percettori morosi ne'modi stabiliti nel precedente art. 27.

Non saldandosi il debito del ricevitore distrettuale in quindici giorni continuerà la coazione , non che al controloro , ed al tesoriere generale, i quali proporranno al ministero di stato le misure di sospensione o di destituzione che crederanno opportune. L'intendente farà in questi casi i suoi rapporti direttamente al ministro di stato. I controlori provinciali similmente ne faranno motivati rapporti al controloro generale.

29. Il tesoriere generale qualora osserverà che il ricevitore generale non ha soddisfatto a tempo debito o in tutto o in parte qualcheduna delle obbliganze da esso sottoscritte per lo importare delle contribuzioni dirette, è facoltato mandare contro il ricevitore generale suddetto un commessario della tesoreria che sarà scelto tra gli uffiziali della stessa.

Il commissario adempierà alle stesse parti indicate nell'articolo precedente per la coazioni verso i ricevitori distrettuali.

30. Le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 circa lo esercizio delle cauzione de'ricevitori generali avverso i ricevitori distrettuali, e del tesoriere generale avverso i ricevitori generali non derogano a quanto è stabilito nell'articolo 15 del regolamento de'17 agosto 1825.

31. I commissari di ogni sorta non sono in alcun modo autorizzati a ricever per conto dell'erario dai contabili morosi la somme pel di cui ritardato pagamento essi sono stati spediti.

Quindi qualunque pagamento che ai contabili piacerà di fare presso de'commissari, sarà a carico e rischio dei contabili medesimi , i quali non saranno giammai liberati dal loro debito verso l'erario, che allorquando la somma dovuta si troverà debitamente versata nelle casse regie.

Le disposizioni contenute nell'art. 30 del real decreto dei 30 di novembre 1824 sono applicabili al trasporto delle somme dovute da'contabili morosi; e perciò sempre che questi giustificheranno ai commessari per mezzo delle cautele d'uso di aver fatto pervenire presso i capitani d'arme l'intiera somma da essi loro dovuta, i commissari, riscosse le spese di coazione recederanno.

Nei casi in cui per spontanea volontà de'contabili , non ostante ciò che è stato detto nella prima sezione del presente articolo, fosse per aver luogo il pagamento a mano de'com-

missari in saldo dell'intero debito, e delle spese, i commissari recederanno, e le coazioni resteranno sospese per tutto qual tempo che sarà necessario ad emettersi dal competente funzionario superiore i provvedimenti definitivi.

32. Le diete da pagarsi a' commessari, dai contabili in ritardo saranno di tarì sei al giorno per li percettori ed esattori, di tarì quindici pei ricevitori distrettuali, e di ducati quattro pei ricevitori generali.

Sarà loro pagata inoltre una indennità di viaggio per la andata, e per lo ritorno a ragione di tarì uno e grana dieci a miglio allorchè sono spediti contro i percettori, ed esattori, e di tarì due a miglio, quando vanno ad astringere un ricevitore generale o distrettuale.

La somma dell'indennizzazione, ed il numero delle miglia saranno indicati nella commessa.

Ai piantoni i contabili morosi dovranno dare tarì tre al giorno per ogni uomo, oltre l'alloggio, ossia caserma. I commessari rilasceranno ricevuta di ciò che riscuoteranno per diete, e per indennizzazione.

33. Gl' intendenti sono incaricati della sorveglianza superiore sulla esazione delle contribuzioni dirette in ciascuna valle. Essi prenderanno stretto conto della situazione di obbliganze dei percettori, ricevitori distrettuali, e ricevitori generali.

34 I sindaci egualmente dovranno esaminare la tenuta contabilità, e regolarità de'percettori indistintamente, o che questi siano di nomina regia, o del decurionato. Essi prenderanno esatta nota di carico di tutti gl' introiti di regio conto classificato ramo per ramo. Rimarcheranno in questo notamento le somme, che devonsi esigere, l'esazioni fatte, e la reste che rimangono; chiederanno conto dei motivi del ritardo della esazione; e ne faranno circonstanziato rapporto all'intendente.

35 Una commessione composta dall'intendente, ricevitore generale, e controloro provinciale si unirà nel giorno cinque di ogni mese, per discutere gli stati della percezione, che ciascun ricevitore è nell'obbligo di presentare. Le deliberazioni saranno espresse in un distinto processo verbale in triplice originale, per rimettersene uno dall'intendente al ministro di stato, l'altro dal ricevitore al tesoriere generale ed il terzo dal controloro provinciale al controloro generale.

36. I commissari dei quali i recivitori si dovranno valere ne'casi di sopra previsti, saranno eletti dal luogotenente generale in vista della nota degli eligibili, che gli sarà presentata infra un mese, da correre dalla pubblicazione del presente dai ricevitori distrettuali e generali per mezzo degli

intendenti, i quali aggiungeranno le loro osservazioni, circa la capacità ed onestà de'soggetti.

I ricevitori saranno responsabili degli abusi e degli eccessi che dai commessari da loro proposti saranno commessi.

Il luogotenente generale potrà in vista dell' esperienza proporre a Sua Maestà quelle modificazioni che giudicherà di potere convenire al presente regolamento e alla tariffa annessavi.

Tariffa delle spese di coazioni approvata col sovrano rescritto dei 20 dicembre 1826.

1. Agli uscieri presso i giudici di circondario ed ai servienti comunali per l' affissione dell'avviso generale da farsi a' contribuenti quindici giorni prima della scadenza del debito della fondiaria, e per lo verbale dell' affissione medesima in tutto tarì due. Questa spesa è a carico del percettore.

2. Per le intimazioni da farsi personalmente ai contribuenti compreso gli originali e copie verrà pagato agli uffiziali anzidetti il seguente dritto.

Se la somma dovuta non ecceda onze tre e tarì dieci, grana dieci.

Dalle onze tre e tarì dieci, sino ad onze sei e tarì venti, tarì venti.

Dalle onze sei e tarì venti in sopra, tarì due.

Dovendosi l' usciere per eseguire alcuna delle intimazioni suddette recare fuori del comune di residenza del percettore, in tal caso esigerà grana cinque per ogni miglio, tanto per la gita, che per lo ritorno.

3. Per l' indennità di un piantone nel comune tarì due per ogni giorno, e fuori tarì tre.

4. All'usciere, o serviente comunale dritto di pignoramento di mobili o di frutti attaccati al suolo compresa l'indennità a due testimoni a tarì uno per ognuno, e l' originale e due copie del verbale da consegnarsi il primo al precettore e le copie una alla parte pignorata, e l' altra ai depositarii o custodi, tarì cinque e grana dieci.

Se il pignoramento avrà luogo fuori del comune di residenza del percettore sarà accordata l'indennità del viaggio come al n. 2 all'usciere.

5. Al custode degli oggetti pegnorati in mancanza di deposito volontario, tarì due per ogni giorno.

6. All'usciere o serviente per la pubblicazione ed affissione degli avvisi della vendita, compreso il verbale della eseguita pubblicazione, tarì due.

Il dritto delle intimazioni da farsi della pubblicazione ed affissione degli avvisi suddetti sarà regolato come al n. 2.

7. Al perito per lo apprezzo degli oggetti pignorati compresa la relazione da scriversi in breve sul verbale medesimo del pignoramento sarà pagato il dritto seguente.

Se il credito per cui si è processo al pignoramento non ecceda le onze dieci, tarì uno.

Dalle onze dieci sino alle onze trenta, tarì due.

Dalle onze trenta in sopra, tarì quattro.

8. All'usciere o serviente per dritto della vendita de' mobili, o de'frutti attaccati al suolo, compreso il verbale da redigerne.

Se il prezzo degli oggetti venduti non eccede le onze dieci, tarì due.

Dalle onze dieci sino alle onze trenta, tarì tre.

Dalle onze trenta in poi, tarì tre.

Per ogni citazione, ed intimazione, che avrà luogo nella procedura di sequestro, i dritti dell' usciere o serviente comunale saranno regolati come al n. 2.

10. Per dritto di certificati da estrarsi di competenza sia dei ricevitori sia dei percettori, non si potrà da costoro riscuotere più di due tarì per certificato, oltre il dritto del registro.

— 1510 —

Reale Rescritto del 21 decembre 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabiliscono le indennità dovute ai proprietari dei fondi danneggiati per le opere pubbliche.

Il consiglio provinciale del primo Abruzzo ulteriore ha fatto osservare che gli appaltatori delle opere pubbliche pretendono di essere esenti dal pagamento de' materiali che estraggono dai fondi altrui, e di dovere solamente indennizzare il valore della superficie del terreno.

Sua Maestà nel suo consiglio di stato ordinario da' 21 dello scorso mese di novembre si è degnata risolvere, che nelle cure de'materiali per uso delle pubbliche strade, non s'indennizzino a'proprietari de' fondi ne' quali si eseguono le dette cure, che i soli danni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta.

— 1511 —

Ministeriale del 23 decembre 1826 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Chieti sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione di ruoli.

In soluzione dei due dubbî da cotesta amministrazione diocesana proposti con rapporto del dì 29 settembre scorso, relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione dei ruoli da conservarsi presso l'intendenza, ed alla redazione dei medesimi in carta grande, debbo dirle in conformità che quanto le spedizioni da conservarsene una nella intendenza, e l'altra da ciascuna amministrazione diocesana, debbano essere in carta con bollo, e munite di registro come titoli costituenti la legalità di ciascuna partita di credito in quelli segnata, potendo solo essere in carta semplice la copia, che se ne deve rimettere a questo ministero; e che i detti ruoli, onde non incorrere nel divieto della legge, debbano esser formati nella carta bollata, che si spaccia dall' amministrazione, essendosi sempre fin dal 1813 così praticato, e perchè facendsi uso della carta di grana 12 in fogli spiegati si avrà una latitudine più che sufficiente alle diverse convenienti rubriche.

— 1512 —

Circolare del 30 decembre 1826 emessa dal direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni sulle copie dei verbali forestali da rilasciarsi dai funzionari giudiziari.

Replicando al suo pregiato foglio del 9 di questo mese 1. ufficio n. 6350, la ringrazio della benigna accoglienza che ha fatto alla lettera circolare di questa direzione generale del 29 dello scorso novembre n. 148, e delle sagge disposizioni date in conseguenza della medesima.

Oltre di ciò devo ancora assicurarla che la di lei osservazione circa il caso in cui un funzionario giudiziario non consegnasse ai redattori dei verbali la copia, è piena di quella saviezza che tanto la distingue; ma intanto ella deve compiacersi di riflettere, che i compilatori devono insistere per avere tali copie, e quando tale insistenza risulti inutile devono darne parte alle guardie generali, o pure ai sindaci per spingere il funzionario ad adempiere al proprio dovere, ch'è quello di rilasciare la copia del verbale ai termini dell'articolo 140 della novella legge forestale.

— 1513 —

Circolare del 30 decembre 1826 emessa dal protomedicato generale del regno portante delle agevolazioni a' vecchi esercenti in farmacia senza carte autorizzanti.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni con la data del 23 del corrente mese mi è stato partecipato quanto segue;

« Ho fatto presente al Re il parere emesso dalla giunta per la pubblica istruzione sul di lei rapporto del 30 settembre ultimo intorno ai farmacisti non privilegiati.

« Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 16 corrente si è degnata approvare il parere di detta giunta ordinando :

1. Che i farmacisti, i quali esercitano lodevolmente da 10 anni la loro professione senza interruzione, e col permesso del protomedico, dopo gli attestati del vescovo e dell' intendente della provincia, della loro condotta morale e politica, possono ottenere la cedola senza esame, e senza essere obbligati al pagamento dei dritti corrispondenti.

2. Che quelli tra essi che abbiano un esercizio al disotto di 10 anni, debbano adempire ai dovuti esami, per indi provvedersi della cedola con pagarne i dritti a rate, e frattanto inibirsi loro l'esercizio. Per le provincie lontane si può rimettere agl' intendenti l' incarico di destinare due probi medici, e due farmacisti, i quali facciano a tenore della legge il dovuto esame degli aspiranti.

3. Che da ora innanzi non debba mai permettersi l'esercizio a chiunque dei farmacisti, se non sia stato prima dalla regia università esaminato a tenore dei regolamenti, ed abbia ottenuto la cedola.

4. Che nel caso, che in qualche comune del regno non vi sia un farmacista, possa la municipalità di esso dirigere per mezzo dell' intendente la petizione di avere un farmacista, onde colle dovute ricerche si possa rinvenire, assoggettandolo alle condizioni volute dalla legge. Non vi è poi bisogno di particolare permesso per chiunque munito di cedola voglia in un comune aprire una farmacia, quantevolte però concorrono nel medesimo le qualità morali e politiche necessarie.

« Nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Io nel parteciparle, signor intendente, l' enunciato sovrano volere per sua intelligenza, e per farvi dare la dovuta esecuzione le soggiungo all'oggetto, che restano fisse tutte le anteriori disposizioni di questo uffizio relative a non potersi

iniziare vendita di medicamenti in una spezieria, se prima dal signor vice-protomedico, e speziale visitatore del distretto non se ne sia fatta la dovuta ispezione, e non si siano trovati uniformi al prescritto dal ricettario legale di questo regno.

FINE DEL QUARTO VOLUME.